Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it

321.0945 FAS 2

FASTI

DELLE

Rivoluzioni Italiane

II.

(PARTE SECONDA)

FASTI

DELLE

Rivoluzioni Italiane

II.

(PARTE SECONDA)

FASTI

LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

DELLE

RIVOLUZIONI ITALIANE

NEL SECOLO XIX

RACCOLTI PER CURA

dell' Avv. **EMMANUELE BOLLATI**

VOLUME SECONDO

1859-1861

PARTE II. — Toscana

MILANO
STABILIMENTO GIUSEPPE CIVELLI
—
1866

REGIONE DEL VENETO - CONSIGLIO REGIONALE - BIBLIOTECA
~~m 3921~~

REGIONE DEL VENETO - CONSIGLIO REGIONALE
STUDI, DOCUMENTAZIONE E BIBLIOTECA

Inv. 7252

PARTE SECONDA

Toscana

PARTE SECONDA

Tosca

NOTIZIA BIBLIOGRAFICA

Gli Atti del Governo provvisorio che resse la Toscana dal 27 aprile 1859 al 25 marzo 1860 hanno dato materia a parecchie pubblicazioni; e si può dire che delle nuove Provincie onde si compone il presente Regno d'Italia nessuna ha avuto per quel biennio tanta dovizia di collezioni generali e particolari.

Con tutto ciò molto andrebbe errato chi si credesse che da tutti questi lavori emerga intiera la serie dei provvedimenti di massima che emanarono da quel Governo. Al contrario non sono poche le lacune che in ciascuna collezione si presentano: e, senza neppure escludere il *Monitore Toscano*, che è il più copioso e il più esatto repertorio di quegli atti, si può risolutamente affermare che, oltre a notevoli varianti dall' una all' altra, così nel numero come nella qualità dei documenti, non esiste ancora una raccolta, sistematica o cronologica, nella quale per lo meno si contengano con quelli generalmente conosciuti i varii atti di governo che il Diario ufficiale della Toscana si contentò di annunziare senza esibirne il dettato.

Da indi ognun vede che una nuova collezione dove nulla manchi di quanto recano le precedenti, e dove in pari tempo siano testualmente inserti gli atti che finora si conobbero per semplice transunto, riempirebbe con ciò solo una grave lacuna dei fonti legislativi toscani. E questo fu anzitutto lo scopo che noi ci proponemmo nella formazione del presente Volume. Poichè, pigliando appunto per base il Diario officiale, noi procedemmo per l'intiero anno 1859 e per più mesi posteriormente al marzo 1860 a riscontrare con esso tutte le altre collezioni; e mercè di questo riscontro abbiamo potuto tener conto sia degli atti speciali ad alcune, sia degli atti che il *Monitore* segnalò di passaggio e che

o rimasero sempre inediti o si pubblicarono più tardi a parte, e quindi sono oggidì quasi sconosciuti. Con questo sistema crediamo di non aver omesso alcuno di tutti codesti atti, e che per questo solo rispetto la presente raccolta sia di lunga mano superiore a tutte le altre.

I fonti stampati che tenemmo a confronto, e de' quali taluni si dovettero integralmente riprodurre [1], sono i seguenti:

1° *Monitore Toscano*, 1859 e 1860; *Stamperia sulle logge del Grano;* due volumi in foglio massimo.

2° *Decreti, Notificazioni e Circolari da osservarsi nel Gran Ducato di Toscana, pubblicati dal* 1° *Gennaio a tutto il* 27 *Aprile* 1859, *raccolti per ordine cronologico, e Sommario dei medesimi disposto per ordine alfabetico rigoroso. — Codice sessantesimo sesto — Firenze, MDCCCLIX nella Stamperia reale;* un volume in foglio.

3° *Atti del Governo provvisorio Toscano dal* 27 *Aprile all'* 11 *Maggio* 1859, *raccolti per ordine cronologico, e Sommario dei medesimi disposto per ordine alfabetico rigoroso. Firenze MDCCCLIX nella Stamperia governativa;* un volume in foglio.

4° *Atti del R. Governo della Toscana dall'* 11 *Maggio al* 31 *Dicembre* 1859, *raccolti per ordine cronologico, e Sommario dei medesimi disposto per ordine alfabetico rigoroso. Firenze, Stamperia reale* 1860; un volume in foglio.

5° *Atti del R. Governo della Toscana dal primo Gennaio al* 25 *Marzo* 1860, *raccolti per ordine cronologico, e Sommario dei medesimi disposto per ordine alfabetico rigoroso. Firenze, Stamperia reale* 1860; un volume in foglio [2].

6° *Bullettino officiale de' Decreti del R. Governo della Toscana. Volume Primo che comprende gli Atti emanati dal primo Gennaio a tutto Giugno* 1860. *Firenze, Stamperia reale* 1860; volume unico, in 8°, che termina al 25 marzo 1860.

7° *Raccolta dei R. Decreti, Ordinanze Ministeriali ed altri Atti officiali pubblicati nelle Provìnce Toscane dopo il* 25 *Marzo* 1860. *Firenze, Stamperia reale* 1860; un volume in-8° di 3400 facciate, che giunge sino al 23 febbraio 1861.

(1) Sono questi gli stampati successivi al n° 9 *infra*.

(2) Nessuno dei volumi finora registrati (dal n° 2) ha numerazione progressiva di pagine. Bensì ogni atto ha un numero romano progressivo.

8° *Atti e Documenti editi e inediti del Governo della Toscana dal 27 Aprile* (1859) *in poi. Firenze, Stamperia sulle logge del Grano,* 1860-1861 (sei volumi in dodicesimo). Questa pubblicazione, distribuita in sei Parti, riproduce materialmente, scorrettamente, e non intiera la *Parte officiale* del *Monitore*. Mentre vi sono omessi non pochi Decreti e Regolamenti, che comparvero primamente in questo Diario, v'hanno invece tutti gli articoli così detti *Comunicati* e tutti i discorsi ufficiali tenuti dai membri del Governo, comunque di nessuna utilità, nè istorica nè dottrinale. Nessun ordine parimenti, nè sistematico nè cronologico, si osserva nella disposizione delle materie. Scarsissimi sono infine i documenti veramente inediti che questa raccolta contiene, ed anzi il tutto si riduce ad una diecina di Circolari ministeriali.

9° *Repertorio militare per le Milizie toscane nell'Anno* 1859. *Firenze, Società tipografica sopra le logge del Grano* 1859. Un volume in-4° grande, di 384 facciate, dove si trovano tutti i provvedimenti di cose militari, o ad esse attinenti, che emanarono dal 10 gennaio al 31 dicembre 1859. Tardissimo ci fu data comunicazione di quest' opera generalmente ignorata, ma assai preziosa pei tanti atti che in lei sola si rinvengono; ed è perciò che anche il presente Volume si chiude con una lunga Appendice [1].

10° *Regolamenti e Tariffe di Sanità marittima in Toscana* — 1859 — *Livorno, Tipografia di Giulio Sardi.* Volumetto in ottavo di cento facciate.

11° *Costituzioni della Accademia della Crusca approvate con Decreto del Governo Toscano del dì 9 agosto* 1859. *Firenze. Tipografia Tofani* 1859. Un fascicolo in quarto, di ventisette pagine.

12° *Regolamento per le Bande musicali dei Reggimenti.* — *Stamperia, Libreria e Cartoleria militare di Tito Giuliani. Piazza S. Firenze.* Un fascicolo in piccolo ottavo, di venti facciate. — Lo stesso Regolamento si vede poi riprodotto nel *Repertorio militare,* pagg. 249 e seg.

13° *R. Depositeria Generale — Rendimento di conti dell'amministrazione della Finanza toscana dell' Anno* 1859. *Firenze.*

(1) Col *Repertorio militare* gioverà pure che lo studioso consulti il seguente libro: *Relazione sullo Stato militare di Toscana e Rendimento di conti della correspettiva Amministrazione. Firenze, Tipografia Tofani* 1861; 1 vol. in-4°, di 152 pagine.

Stamperia reale (senza data, ma posteriore al 1862). Volume in quarto, di pagine 189.

14° *Regolamento disciplinare per l'amministrazione delle R. Terme di Monte-Catini. Reso esecutivo dal Ministero dell' Interno con Officiale del dì* 17 *Gennaio* 1860 *(Pistoia: Tip. Cino di L. Vangucci* 1860*)*; un fascicolo in quarto di facce 28.

15° *Bilancio di previsione dell' Entrate e delle Spese della Finanza toscana nell'Anno* 1860. *Secondo la posizione della Finanza al dì* 18 *Marzo dell' anno stesso. Firenze. Tipografia reale* 1860 (fascicolo in quarto grande, di 55 facciate). Fu ristampato dello stesso anno e nel medesimo sesto coi tipi degli Eredi Botta in Torino.

Si è detto che un buon numero degli atti del Governo toscano fu divulgato per semplice transunto. Ma una specialità degli atti di questo Governo è questa che in massima parte essi vennero o dati alle stampe o annunziati dal giornale officiale, non esclusi neppur quelli che si riferissero ad interessi locali o personali ovvero al servizio interno di un Ufficio; ed è perciò che, avendosi *in extensum* coi già pubblicati anche gli atti che finora si conobbero per sola citazione, ben poco rimane che possa dirsi al tutto ignoto. Ciò nullameno, esaurito l'esame delle stampe, noi passammo con ogni diligenza a riconoscere se e quali fossero per avventura gli atti d'ignota emanazione.

Tre Archivi vennero all'uopo consultati, cioè quelli dei Ministeri della Guerra subalpino e toscano, l'uno in Torino, l'altro in Firenze, e il così detto Archivio centrale di Stato, pure in Firenze, nel quale ultimo si conservano interi e in più volumi in foglio gli atti originali del Governo provvisorio dal 27 aprile 1859 a tutto il marzo 1860. Ma, come a conferma delle nostre previsioni, nulla si è trovato nei due primi Archivi che già non si avesse a stampa; e pochissimi, nè di rilievo, furono gli atti veramente inediti che ci fornì l'Archivio centrale. Dei quali ultimi non faremo altre parole, bastando il dire che nulla fu tralasciato di quanto potesse abbellire questa nuova raccolta sotto l'aspetto istorico o giuridico.

Del resto l'ampiezza molto maggiore della presente compilazione a fronte di tutte quelle che la precedettero è dovuta alla somma cortesia del senatore conte Gerolamo Cantelli, attuale

Prefetto della provincia di Firenze, e del cav. Cesare Guasti, Capo d' ufficio nella Soprintendenza generale degli Archivi toscani. Da entrambi noi avemmo copia autentica di tutti gli atti onde la stampa officiale e contemporanea citò soltanto la data e l' oggetto; e malgrado la frequenza delle nostre domande, la loro sollecitudine ad appagarle fu sempre tale che noi auguriamo ad ogni ricercatore di cose patrie il benefizio di un appoggio tanto amorevole. Per opera poi del cav. Guasti venne anche esplorata diligentemente tutta la serie originale de' provvedimenti del Governo provvisorio, la quale si custodisce nel mentovato Archivio centrale; e così ci fu data la certezza che colla presente collezione nessun atto di massima o di generale interesse rimane dimenticato.

A questi due egregi funzionarii, ornamento della scienza e della gran Patria italiana, noi porgiamo nuove e pubbliche grazie della loro benevola cooperazione.

INDICE CRONOLOGICO

DEGLI

ATTI E DOCUMENTI

riferiti in questa Parte II.

INDICE CRONOLOGICO

DEGLI

ATTI E DOCUMENTI

riferiti in questa Parte II.

III.

TOSCANA

1859 Aprile			Pagine
27.	1. Costituzione di un Governo provvisorio	*Deliberazione del Municipio di Firenze*	3
»	2. *Proclama* del Governo provvisorio		ivi
28.	3. Nomina di Celestino Bianchi a Segretario generale del Governo provvisorio	*Decreto Governativo*	4
»	4. Dimessione dei Ministri del cessato Governo	*Id.*	ivi
»	5. Conferma delle leggi e dei funzionarii del cessato Governo; specificazione della forma estrinseca degli Atti del Governo provvisorio	*Id.*	ivi
»	6. Nuova intestazione delle sentenze e d'altri pubblici Atti	*Id.*	5
»	7. Riordinamento dell'Esercito	*Id.*	ivi
»	7.bis Remozione di Federigo Ferrari dal comando supremo dell'Esercito	*Id.*	1015
»	8. Nomina di Gerolamo Ulloa a Generale in capo dell'Esercito	*Id.*	5
»	9. Nomina di Giorgio Manin ad Aiutante di campo del Generale in capo Gerolamo Ulloa	*Id.*	ivi
»	10. Apertura e condizioni di un arruolamento di Volontarii	*Id.*	6
»	10.bis Assegnazione all'Esercito del soldo e delle altre competenze di guerra	*Id.*	1015
»	11. Istituzione e nomina di una Commissione sopra la Finanza	*Id.*	6
»	12. Restituzione delle tavole di bronzo in santa Croce, e commemorazione annuale dei morti nella Guerra d'indipendenza del 1848	*Id.*	ivi
»	13. Programma politico ed amministrativo del Governo provvisorio	*Circolare Governativa*	ivi
»	14. *Messaggio* del Governo provvisorio al presidente del Consiglio dei Ministri di Sardegna, Conte C. Cavour, per una dittatura temporanea di Vittorio Emanuele II		7
»	15. Collocamento a riposo del Prefetto di Firenze e sua sostituzione provvisoria nella persona dell'avvocato Tommaso Corsi	*Decreto Governativo*	8
»	16. *Proclama* del nuovo Prefetto di Firenze		9
29.	17. Soggezione provvisoria della Marina militare al Comando generale dell'Esercito	*Decreto Governativo*	ivi
»	18. Delegazione al Generale Ulloa dell'organizzazione dei Volontarii	*Id.*	ivi

			Pagina
1859			
Aprile			
29.	19. Esenzione da tassa dei documenti necessarii per l'ammessione a Volontario nell'Esercito	*Decreto Governativo*	10
»	20. Abolizione del Decreto granducale 21 marzo 1859 sulle pubblicazioni politiche, e Testo di esso Decreto	*Id.*	ivi
»	21. Nomina di un Commissario civile presso il Corpo d'osservazione	*Id.*	ivi
»	21.bis Destituzione di Carlo Ripper e nomina di Giacomo Belluomini a Comandante superiore di Livorno	*Id.*	1016
»	22. Soppressione della Guardia detta *del Corpo*	*Id.*	10
»	23. Istituzione di una Commissione sopra l'amministrazione della Corte granducale	*Id.*	11
»	24. *Proclama* del nuovo Gonfaloniere di Firenze		ivi
30.	25. *Proclama* e *Notificazione* del Governo provvisorio		ivi
»	26. Richiamo in vigore delle disposizioni dello Statuto 15 febbraio 1848 sull'eguaglianza di tutti i cittadini	*Decreto Governativo*	12
»	27. Specificazione della durata degli arruolamenti volontarii.	*Id.*	ivi e 1016
»	28. Ripristinamento delle due Università di Pisa e Siena	*Id.*	12
»	29. Abolizione della pena di morte	*Id.*	13
Maggio			
1.	30. Pubblicazione del Proclama 29 aprile 1859 di Re Vittorio Emanuele II ai Popoli del Regno	*Id.*	ivi
»	31. Istituzione di una Commissione per la revisione delle leggi penali, comuni e militari	*Id.*	14
»	32. Nomina di Ferdinando Zanetti a Chirurgo in capo dell'Esercito	*Id.*	ivi
»	33. Riordinamento di alcuni Corpi d'artiglieria	*Id.*	ivi e 1016
»	34. Assegnazione all'Artiglieria dei cavalli delle soppresse Guardie del Corpo	*Id.*	15
»	35. Nomina di Gerolamo Ulloa a Tenente generale	*Id.*	ivi
2.	36. Istituzione di una Commissione per l'ordinamento di una Milizia di servizio interno	*Id.*	ivi
»	37. *Memorandum* del Governo provvisorio ai Membri del Corpo diplomatico sulle cagioni e sull'indole della mutazione di Governo avvenuta il 27 aprile 1859		ivi
»	38. Riordinamento dei Corpi di cavalleria	*Decreto Governativo*	19 e 1018
»	39. Determinazione e pagamento in numerario delle razioni dei viveri di campagna	*Id.*	19
»	40. Autorizzazione agli Impiegati civili di arruolarsi nell'Esercito, e relative condizioni	*Circolare Governativa*	ivi
»	41. Nomina dell'ingegnere Giovanni Morandini a Commissario civile presso il Corpo di osservazione a Massa	*Decreto Governativo*	20
3.	42. Istituzione di una Commissione per l'esame e la risoluzione delle domande di pensioni e sussidi	*Id.*	ivi
»	43. Concessione di un'amnistia pei reati politici	*Id.*	ivi
»	44. Sospensione della leva militare	*Notificazione Prefettizia*	ivi
»	45. Soppressione delle Ambulanze militari	*Decreto Governativo*	21
»	45.bis Ordinamento di un'Ambulanza di campagna	*Id.*	1019 *
»	46. Deroga alle discipline vigenti sull'epoca di ammessione dei surroganti militari	*Id.*	21
»	46.bis Creazione di un nuovo berretto militare, e sua designazione per le varie Armi	*Id.*	1023
»	47. Soppressione dello stipendio all'ex-Ministro Cesare Bocella	*Id.*	21

(*) Erroneamente è qui designato col n° 38.bis

1859 Maggio			Pagine
3.	48. Norme di esecuzione dell'amnistia conceduta pei reati politici	*Circolare Governativa*	21
»	49. Divieto di funzioni religiose straordinarie senza l'assenso del Governo	*Id.*	23
4.	50. *Notificazione* della nomina di C. Boncompagni a Commissario straordinario di Re Vittorio Emanuele II		ivi
»	51. Sostituzione dell'ergastolo alla pena di morte	*Decreto Governativo*	24
»	51.bis Nomina di Ermolao Rubieri a Segretario presso il Comandante in capo dell'Esercito	*Id.*	1024
»	52. Nomina di Michele Amari a Professore di lingua e storia araba nella Università di Pisa	*Id.*	24
»	53. Nomina di Atto Vannucci a Bibliotecario della Magliabechiana	*Id.*	25
»	54. Ripristinazione della carica di Foriere	*Id.*	ivi
»	55. Ripristinazione e specificazione delle attribuzioni annesse alla carica di Maggiore Direttore del Materiale d'artiglieria	*Id.*	ivi
»	55.bis Modificazioni alla divisa del Corpo d'artiglieria	*Id.*	1024
»	55.ter Abolizione degli antichi e creazione di nuovi distintivi pei gradi militari	*Id.*	1025
5.	56. *Pubblicazione* del Resoconto della Commissione sulla Finanza toscana e Documenti aggiunti dall'Editore		25
»	57. Nuovo organico e parificazione degli Uffiziali munizionieri agli altri Uffiziali dell'Esercito	*Decreto Governativo*	31
»	58. Approvazione di un nuovo Organico della Divisione del Genio	*Id.*	32 e 1025
»	59. Istituzione e ordinamento di un Corpo di provianda	*Id.*	32 e 1027
»	60. Riordinamento dei Corpi di fanteria	*Id.*	32 e 1028
»	60bis Modificazioni al vestiario della Fanteria	*Id.*	1030
»	60.ter Sostituzione alla ciarpa gialla per gli ufficiali d'una ciarpa in color verde	*Id.*	1030
»	61. Aggiunta di un Capitano alla Squadra degli operai d'artiglieria	*Id.*	33
»	61.bis Ingiunzione agli Uffiziali d'una immediata provvista di cavalli	*Id.*	1030
»	61.ter Assegnazione a [illegible]luati ed Impiegati militari di una gratificazione per l'entrata in campagna	*Id.*	1030
»	61.quater Ordinazione di acquisti d'armi da fuoco	*Id.*	1031
»	62. Apertura di una sottoscrizione per somministranze all'Esercito di denari, cavalli ed altri generi	*Proclama del Municipio di Firenze*	33
»	63. Nomina di Pietro Malenchini ad Aggiunto presso il Commissario civile di Massa	*Decreto Governativo*	34
6.	64. Nuovo organico e riordinamento del servizio del Corpo di Stato maggiore	*Id.*	ivi e 1031
»	65. Nuovo organico dei battaglioni Bersaglieri	*Id.*	(*in nota*) 35 e 1031
»	66. Istituzione di una Banda musicale presso il Corpo d'artiglieria	*Id.*	35
»	67. Destinazione del colonnello Lorenzo Fineschi presso il Comando generale dell'Esercito	*Id.*	ivi
»	68. Nomina del cavaliere Giuseppe Niccolini a Governatore dell'isola d'Elba	*Id.*	ivi
7.	69. Pubblicazione del Proclama 3 maggio 1859 di Napoleone III al Popolo francese	*Id.*	36
»	70. Approvazione del Quadro organico pei battaglioni de' Volontarii	*Id.*	37 e 1032

1859

Maggio

			Pagina
8.	71. Modificazioni al ruolo del personale addetto all'Amministrazione militare, e relative nomine	*Decreto Governativo*	37
»	72. Maggiore stanziamento di lire 150/m pel Materiale d'artiglieria	*Id.*	38
»	73. Annessione del Corpo della provianda a quello di artiglieria	*Id.*	ivi
9.	73.bis Pianta del personale di segreteria presso il Comando dell'Esercito	*Id.*	1033
»	73.ter Modificazioni al vestiario dei cannonieri Guardacoste e dei militari addetti al Materiale d'artiglieria	*Id.*	ivi
»	74. Istituzione di un Commissariato di guerra presso l'Amministrazione del materiale d'artiglieria	*Id.*	38
»	75. Ammessione temporanea nell'Amministrazione militare di Impiegati civili, e concessione ai medesimi di un soprassoldo	*Id.*	ivi
»	76. Reintegra di Pietro Thouar nell'impiego e nella anzianità del servizio	*Id.*	39
10.	77. Nuova sede e destinazione della Bandiera donata nel 1848 dalla città di Reggio al Battaglione universitario toscano	*Id.*	ivi
»	78. Reintegra del professore Giuseppe Vannini, già destituito per titolo politico, nell'anzianità del servizio e nello stipendio	*Id.*	40
»	78.bis Modificazioni al vestiario del reggimento Dragoni	*Id.*	1034
11.	79. Scioglimento del Governo provvisorio e sostituzione al medesimo di un Commissariato straordinario Sardo; documenti relativi aggiunti dall'Editore	*Id.*	40
»	80. *Proclama* del già Governo provvisorio		41
»	81. *Proclama* del Commissario straordinario Sardo C. Boncompagni		42
»	82. Nomina di Celestino Bianchi a Segretario generale del Commissario straordinario	*Decreto Commissariale*	43
»	83. Istituzione di un Ministero	*Id.*	ivi
»	84. Istituzione di una Consulta del Governo; specificazione delle sue attribuzioni e nomina de' suoi Membri	*Id.*	44
»	85. Nuova intestazione degli atti pubblici, giudiziali e notarili	*Id.*	ivi
»	86. Ricognizione della Bandiera tricolore come Bandiera della Toscana	*Id.*	45
12.	87. Nomina di Gaetano Giorgini ed Emilio Frullani a Membri della Commissione di riordinamento delle Università di Siena e Pisa	*Id.*	ivi
»	88. Istituzione di una Commissione per la riforma dell'Istruzione primaria	*Id.*	ivi
»	88.bis Nuove modificazioni nella divisa degli Impiegati dell'Amministrazione militare	*Id.*	1034
»	89. Programma politico ed amministrativo del nuovo Ministro dell'Interno	*Circolare Ministeriale*	45
13.	90. Soppressione della carica di Capitano in seconda e parificazione degli attuali titolari ai Capitani in prima	*Decreto Commissariale*	47
»	90.bis Pareggio di trattamento fra gli ufficiali dello Stato maggiore generale e quelli dell'Artiglieria da campo	*Id.*	1035
»	90.ter Nomina a gradi militari di difensori della Venezia nel 1849	*Id.*	1036
»	91. Norme pel versamento e pel deposito delle Offerte per la guerra nazionale	*Ordinanza Commissariale*	48

1859 Maggio			Pagine
13.	92. Designazione dei Gonfalonieri a presidenti e dei Camarlinghi a cassieri delle Commissioni sulle offerte per la guerra	*Circolare Ministeriale*	48
15.	93. Nomina dell'ingegnere Giovanni Morandini a Commissario civile presso l'Esercito	*Decreto Commissariale*	49
»	94. Eccitamenti del nuovo Ministro delle Finanze ai proprii Impiegati	*Circolare Ministeriale*	ivi
16.	95. Richiamo in vigore della Legge 15 marzo 1848 sul Consiglio di Stato	*Decreto Commissariale*	50
»	96. Accettazione delle demissioni dell'avvocato Vincenzo Malenchini dalla carica di Ministro della Guerra, e nomina a Ministro interino del cav. Giuseppe Niccolini	*Id.*	ivi
»	96.bis Approvazione dell'acquisto di alcuni pezzi d'artiglieria	*Id.*	1036
»	97. Ripartizione in sezioni del Ministero delle Finanze e specificazione delle rispettive attribuzioni	*Circolare Ministeriale*	50
17.	98. Nomina del cav. Teodoro Annibaldi Biscossi a Governatore civile e militare di Livorno e Comandante superiore del Littorale toscano	*Decreto Commissariale*	51
»	98.bis Determinazione dello stipendio per la carica di Governatore di Livorno	*Id.*	1036
»	99. Istituzione di una Commissione di revisione sui titoli d'anzianità degli uffiziali promossi dopo il 28 aprile 1859	*Id.*	51
»	99.bis Assegnazione di un soprassoldo giornaliero alle famiglie dei Militari entrati in campagna	*Id.*	249 (in nota)
»	100. Programma del nuovo Ministro di pubblica istruzione	*Circolare Ministeriale*	52
»	101. Nuovo organico della Corte di cassazione, delle Corti d'appello, e dei Tribunali di prima istanza di Firenze e Livorno	*Decreto Commissariale*	53
»	102. Istituzione e attribuzioni di un Ispettore dei giardini, parchi e pomari dello Stato	*Id.*	54
»	103. Collocamento a riposo del professore Maurizio Bufalini, con facoltà di perseverare nell'ufficio d'insegnante	*Id.*	55
»	104. Proposta di studi sul richiamo in vigore e sulle modificazioni da introdursi nel Regolamento comunale del 1849	*Messaggio Ministeriale*	ivi
»	105. Aumento della tassa d'interesse sui capitali versati alla Cassa centrale di Risparmi e Depositi	*Notificazione dell'Istituto*	56
18.	106. Istituzione di una Commissione per lo studio e la proposta di provvedimenti relativi al bonifico della Maremma	*Decreto Commissariale*	ivi
»	107. Istituzione di Bande musicali presso i Reggimenti di linea, e relative norme di ammessione	*Id.*	58
»	108. Modificazioni alla pianta ed agli stipendi del personale della Direzione delle poste in Firenze e Livorno	*Id.*	ivi
»	109. Determinazione della somma a pagarsi pei rimpiazzi nel servizio militare	*Id.*	59
»	110. Richiamo all'osservanza delle Leggi vigenti sulla stampa periodica	*Circolare Ministeriale*	ivi
19.	111. Reintegra di Raffaello Nesi nel diritto di fregiarsi dell'Ordine del Merito militare	*Decreto Commissariale*	60
»	112. Richiamo alla osservanza delle Leggi di polizia	*Circolare Ministeriale*	ivi
20.	113. Nuovo organico della Gendarmeria	*Decreto Commissariale*	61
»	114. Restrizioni alla pubblicazione della Enciclica pontificia 27 aprile 1859	*Circolare Ministeriale*	63
»	115. Divieto di una formola di presentazione militare	*Id.*	ivi
»	116. Prefissione di un termine alla comparizione dei nuovi Graduati nell'Esercito, e dichiarazione di demissione contro i contumaci	*Id.*	ivi

1859

Maggio

			Pagina
20.	117. Programma del nuovo Ministro di Giustizia e Grazia . .	*Circolare Ministeriale*	64
21.	118. Istituzione di una Commissione per la determinazione approssimativa delle spese di guerra e la proposta di analogo aumento nel Bilancio passivo del 1859	*Decreto Commissariale*	66
»	118.bis Nuova pianta del perosnale e degli stipendi nel Commissariato di guerra di Lucca	*Id.*	1036
»	118.ter Pianta e trattamento degli Inservienti presso la Direzione dell'amministrazione militare	*Id.*	1037
22.	119. Istituzione e ordinamento di uno squadrone di Ussari . .	*Id.*	66
»	119.bis Organico del nuovo squadrone di Ussari	*Id.*	1037
»	119.ter Assegnazione di una divisa agli impiegati della Segreteria del Governo, e specificazione di essa	*Id.*	66
»	120. Invito alla prestazione degli alloggi militari per i Graduati dell' Esercito francese	*Proclama del Municipio di Firenze*	67
23.	121. *Proclama* ai Popoli toscani del Principe Gerolamo Napoleone		ivi
»	122. Dispensa dell' avvocato Tommaso Corsi dalla carica di Prefetto di Firenze	*Decreto Commissariale*	68
»	123. Nomina dell'avvocato Alessandro Bossini a Prefetto della città e del compartimento di Firenze	*Id.*	ivi
»	124. Reintegra nello stipendio e nell' anzianità del dottore Paolo Corsini, già destituito per titolo politico dal cessato Governo	*Id.*	ivi
24.	125. Accettazione delle demissioni del Ministro plenipotenziario presso la Corte pontificia, Scipione Bargagli	*Id.*	ivi
»	126. Accettazione delle demissioni del Ministro plenipotenziario presso le Corti d' Austria e Sassonia, Pompeo Provenzali	*Id.*	69
»	127. Accettazione delle demissioni dell' Incaricato d' affari presso il Governo delle Due Sicilie, Luigi de' Frescobaldi	*Id.*	ivi
»	127.bis Creazione di un posto d' Ispettore delle Bande musicali militari	*Id.*	1038
»	127.ter Riordinamento del servizio e della contabilità della Massa militare Vestiario-biancheria	*Id.*	1039
»	128. *Proclama* di Re Vittorio Emanuele all' Esercito toscano		69
25.	129. Proclamazione dello stato di guerra fra Toscana ed Austria	*Decreto Commissariale*	ivi
»	129.bis Istituzione e nomina di un Ispettore generale e di un Vice-ispettore dell'Esercito	*Id.*	1043
»	129.ter Specificazione della divisa pel Corpo del Genio	*Id.*	ivi
»	130. Affissione ai pubblici edifizi della Bandiera nazionale o dello Stemma comunitativo o del titolo dell' Uffizio residente	*Circolare Prefettizia*	70
»	131. Eccitamenti alle Autorità politiche e comunali per la somministrazione dei viveri e degli alloggi alle Truppe francesi	*Circolare Ministeriale*	ivi
»	132. Designazione del *Monitore Toscano* a indicatore ufficiale delle disposizioni sul personale militare	*Id.*	71
26.	133. Approvazione e dichiarazione di utilità pubblica per le opere di rettificazione della strada detta Lodovica in Borgo a Mozzano; relative norme di espropriazione	*Decreto Commissariale*	ivi
»	133.bis Sostituzione pei Graduati militari d'una ciarpa turchina alla ciarpa verde	*Id.*	1044
»	133.ter Applicazione di parte della divisa degli uffiziali dello Stato maggiore generale agli uffiziali dello Stato maggiore dell'Ispezione d'artiglieria	*Id.*	ivi

1859

Pagine

Maggio

26. 133.*quater* Nomina di Alessandro Tanzi, già destituito per causa politica dal suo grado militare, a Sottotenente di fanteria ... *Decreto Commissariale* 1044

» 134. Prestazione degli onori militari al Commissario straordinario Sardo ... *Ordine del Giorno* 72

27. 134.*bis* Proroga alla liquidazione dei conti di Massa militare Vestiario-biancheria ... *Id.* 1045

» 135. Istruzioni per la vigilanza e l'allontanamento degli emigrati non ammessi al servizio militare ... *Circolare Prefettizia* 72

29. 136. Nomina dell'avv. Vincenzio Salvagnoli a Ministro degli Affari ecclesiastici ... *Decreto Commissariale* 73

» 137. Ingiunzione di affissione degli Atti governativi alla porta delle chiese o in altra località d'ogni Parrocchia ... *Circolare Ministeriale* ivi

30. 138. Diminuzione del Contingente per la Leva 1859 ... *Decreto Commissariale* 74

31. 139. Abolizione de' giornali giudiziarii, e ingiunzione d'inserzione degli atti giudiziali nel *Monitore Toscano* ... *Id.* ivi

» 140. Revoca del Marchese Jacopo Tanay de' Nerli dalla carica di Ministro plenipotenziario ... *Id.* 75

» 141. Divieto delle lotterie e delle tombole ... *Circolare Ministeriale* ivi

Giugno

1. 142. Soppressione de' Cacciatori volontarii di costa e di frontiera ... *Decreto Commissariale* 76

» 142.*bis* Fissazione del soldo per gl'inservienti del Corpo sanitario ... *Id.* 1045

2. 143. Ingiunzione ai rivenditori di generi dell'affissione della tariffa dei prezzi in lingua italiana e francese ... *Id.* 76

» 143.*ter* Istituzione di una categoria speciale di Alunni del Collegio militare, e condizioni di loro ammissione ... *Id.* 1045

» 144. Nomina del Generale Antonio Decavero a Ministro della Guerra ... *Id.* 77

3. 145. Ammessione a corso legale del franco, e suo ragguaglio colla lira toscana ... *Id.* ivi

» 146. Divieto di esportazione della polvere da botta e dei salnitri ... *Id.* 78

4. 147. Modificazioni al Trattato postale del 28 aprile 1852 fra la Toscana e gli Stati Sardi, o riduzione parziale delle relative tariffe ... *Dichiarazione Ministeriale* ivi

5. 148. Istituzione di una Commissione d'amministrazione sopra i beni già proprii della Corte granducale ... *Decreto Commissariale* 79

» 149. Nuova tariffa per le corrispondenze private militari durante la guerra ... *Notificazione della Soprintendenza* ivi

6. 150. Approvazione di lavori di fortificazione nel porto di Livorno e stanziamento dei relativi fondi ... *Decreto Commissariale* 80

» 151. Accettazione delle dimissioni di Giovanni Sanminiatelli dalla carica d'Incaricato d'affari presso il Governo Subalpino ... *Id.* 81

» 152. Reintegra nella carica, negli appuntamenti e nell'anzianità di servizio del professore Giovacchino Taddei, già destituito per titolo politico dal cessato Governo ... *Id.* ivi

7. 153. Istituzione di una Commissione per la proposta di un riordinamento dell'Accademia di belle Arti di Firenze ... *Id.* ivi

» 153.*bis* Istituzione e pianta organica di un Deposito del Reggimento d'artiglieria da campo ... *Id.* 1046

» 153.*ter* Aumento di personale nel Deposito del Reggimento di cavalleria ... *Id.* ivi

8. 154. Istituzione di una Commissione per l'esame e la proposta di riforme nel fabbricato del Penitenziario delle Murate ... *Id.* 82

1859

Giugno

			Pagina
9.	155. Determinazione della Tassa prediale per l'anno 1860 .	*Decreto Commissariale*	82
»	156. Autorizzazione ai Comuni di emettere cedole o buoni per l'importare di sei milioni di lire	*Id.*	83
»	157. Stabilimento di nuovi sbocchi per l'importazione delle farine dalla via di mare	*Id.*	84
10.	158. Norme per l'acquisto delle cedole o buoni comunali . .	*Id.*	ivi
»	159. Ingiunzione ai Comuni dell'anticipo delle spese per somministranze militari, e autorizzazione ai medesimi di stipulare imprestiti	*Id.*	85
»	159.*bis* Assegnazione di un cavallo agli ufficiali dello Stato maggiore generale	*Id.*	1046
»	159.*ter* Assegnazione ai graduati ed impiegati militari della entrata in campagna, e norme di pagamento della medesima	*Id.*	1047
»	160. Restrizioni all'ammessione delle domande di arruolamento per parte di pubblici Impiegati	*Id.* (1)	85
»	161. Nuova formola del giuramento di ammessione all'esercizio del notariato	*Id.*	86
»	162. Ammessione al Collegio militare di una classe particolare di Alunni, e relative condizioni	*Notificazione della Direzione*	ivi e 1046
11.	163. Norme di requisizione delle somministranze militari . . .	*Decreto Commissariale*	86
12.	164. Deferimento ai Ministeri dell'Interno e della Guerra del comando della Gendarmeria	*Id.*	87
13.	165. Interpretazione del Decreto relativo alla emissione delle cedole comunali	*Circolare Ministeriale*	88
»	166. Pagamento alla pari di talune rendite sul Debito pubblico	*Ordinanza Ministeriale*	ivi
»	167. Introduzione di una nuova tariffa pel carteggio postale fra la Toscana e gli Stati Sardi	*Notificazione della Soprintendenza*	89
14.	168. Istituzione di una Direzione generale per le cose militari, e specificazione delle sue attribuzioni	*Decreto Commissariale*	91
»	168.*bis* Riordinamento dell'amministrazione delle terme di Montecatini	*Id.*	1047
15.	169. Dispensa del Generale Ulloa dall'uffizio denominato *Comando Generale*	*Decreto Commissariale*	91
»	170. Abolizione del General Comando; assegnazione del personale e delle attribuzioni di esso al Ministero della Guerra	*Id.*	92
»	170.*bis* Nomina del cav. Francesco Decavero a Colonnello di fanteria e Segretario generale presso il Ministero della guerra	*Id.*	1048
»	170.*ter* Istituzione di un terzo battaglione di Volontarii	*Id.*	ivi
»	171. Applicazione alla truppa del piede di guerra	*Id.*	92
»	171.*bis* Stanziamento di nuova somma per la costruzione di due cannoniere a vapore	*Id.*	1048
16.	171.*ter* Modificazioni nella divisa degli impiegati addetti ai Tribunali militari	*Id.*	1049
»	171.*quater* Fissazione delle indennità di campagna pei funzionarii dei tribunali militari	*Id.*	ivi
»	171.*quinquies* Stabilimento del Personale amministrativo durante la guerra	*Id.*	ivi
17.	172. Reintegra nel suo grado del professore Giuseppe Orosi, già destituito per titolo politico dal cessato Governo	*Id.*	92
18.	173. Esenzione dal dazio-consumo in Livorno dei vini e degli olii forestieri non destinati alla consumazione locale	*Id.*	93

(1) Nel *Repertorio militare* questo Decreto ha la data del 14 giugno.

1859			Pagina
Giugno			
18.	173.bis Unione dei battaglioni dei Volontarii in un reggimento denominato 1° *dei Cacciatori*, e composizione di questo reggimento	*Decreto Commissariale*	1053
»	173.ter Diminuzione, nel concorso coi viveri, del soldo spettante in campagna al Corpo delle Guide	*Id.*	1054
19.	174. Sospensione dall'impiego del Delegato di polizia Pietro Carli	*Id.*	93
»	175. Norme di condotta per gli Agenti del Governo in ordine alla espressione dei voti sull'annessione della Toscana alle altre Provincie libere d'Italia	*Circolare Ministeriale*	94
20.	176. Riammessione nell'Esercito dei congedati di bassa forza, e relative condizioni	*Decreto Commissariale ed Istr. Ministeriale*	95
20.	177. Istituzione di una Commissione per lo studio e la proposta di una riforma nella legislazione relativa agli Aspiranti del Foro e dell'Ordine giudiziario	*Decreto Commissariale*	97
»	178. Istituzione di una Commissione per lo studio di un progetto di legge sul Notariato	*Id.*	98
21.	179. Assegnazione al Ministero di pubblica Istruzione della Galleria e Libreria Pitti, del Museo di fisica e dell'Officina de' lavori di pietre dure	*Id.*	ivi
22.	180. Conferma della dipendenza della Gendarmeria, nei rapporti di polizia giudiziaria, dal Ministero di Giustizia e Grazia	*Id.*	99
»	180.bis Dichiarazione della competenza del cavallo spettante agli uffiziali in campagna	*Id.*	1055
»	180.ter Aumento della pianta dei Graduati nel reggimento di cavalleria	*Id.*	ivi
»	181. Reintegra nel grado e nella pensione di ritiro del tenente-colonnello Girolamo Spannocchi, già destituito per titolo politico dal cessato Governo	*Id.*	99
24.	181.bis Stanziamento nel Bilancio 1859 di una nuova somma pel Materiale d'artiglieria	*Id.*	1055
25.	182. Approvazione di una nuova pianta del personale degli Uffici telegrafici	*Id.*	99
26.	183. Ammessione nell'Esercito di Volontarii di tutta Italia	*Id.*	100
»	184. Richiamo all'osservanza delle discipline vigenti sull'ammessibilità al servizio militare	*Circolare Ministeriale*	101
27.	185. Convocazione della Consulta del Governo	*Decreto Commissariale*	102
»	186. Introduzione di un nuovo sistema di somministranza del Vestiario per le truppe in campagna	*Id.*	ivi
28.	187. Cancellazione dai ruoli militari d'alcuni graduati	*Id.*	103
29.	187.bis Soppressione del Deposito di Volontarii in Prato	*Id.*	1056
30.	188. Applicazione del piede di guerra alla Marina militare	*Id.*	103
»	189. Approvazione e promulgazione della Convenzione internazionale sanitaria 3 febbraio 1852; riordinamento del Personale e del Materiale sanitario, e nuova Tariffa dei diritti di sanità	*Id.*	ivi
Luglio			
1.	190. Richiesta di nuovi documenti per l'ammessione a Volontario nell'Esercito	*Circolare Ministeriale*	106
2.	191. Devoluzione ai Pretori delle domande di radiazione, restrizione o surroga d'iscrizioni ipotecarie per Cause pie	*Decreto Commissariale*	107
»	192. Ammessione a pensione della vedova Caterina Michelazzi	*Id.*	ivi
3.	193. Comminazione di pene per la falsificazione od alterazione di notizie politiche	*Id.*	108

1859
Luglio

			Pagina
3.	194. Divieto di feste pubbliche senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'Interno	*Decreto Commissariale*	108
»	195. Collocamento a riposo di varii Uffiziali della soppressa Guardia del Corpo	*Id.*	109
»	195.bis Assegnazione temporanea di una razione di foraggi ai Capitani de' battaglioni Bersaglieri	*Id.*	1056
4.	196. Norme per l'arruolamento dei Volontarii d'altre Provincie	*Circolare Ministeriale*	109
»	Nuovi eccitamenti al Popolo toscano per un aumento dei Corpi di volontarii	*Id.*	ivi (in nota)
5.	197. Designazione dei Graduati da eleggersi a presidenti del Consiglio superiore di reclutamento	*Decreto Commissariale*	110
»	197.bis Assegnazione del cavallo e dei foraggi ai graduati di Gendarmeria	*Id.*	1056
6.	198. Sospensione del licenziamento de' Cacciatori volontarii di costa e di frontiera	*Id.*	110
»	199. Applicazione alla Gendarmeria del Decreto 11 giugno sulle requisizioni ed espropriazioni per servizio militare	*Id.*	111 (1)
9.	200. Nuovo organico dello Stato maggiore di Marina	*Id.*	ivi
»	200.bis Ricomposizione del Consiglio amministrativo nel Liceo militare	*Id.*	1056
10.	201. Richiamo in vigore e modificazioni al Regolamento 18 dicembre 1815 sulla Mendicità	*Id.*	112
11.	202. Assegnazione al Ministero dell'Istruzione pubblica del servizio degli Archivi di Stato e della Galleria delle statue	*Id.*	113
»	202.bis Norme e discipline intorno alla scelta ed al servizio delle Ordinanze	*Circolare Ministeriale*	1057
12.	203. Dilazione al rilascio del congedo assoluto per i bassi ufficiali e soldati	*Decreto Commissariale*	113
»	204. Nomina e promozione nella Marineria toscana di uffiziali della Marina sarda	*Id.*	114
»	204.bis Riordinamento del personale e degli Uffici del Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici	*Id.*	1058
12.	205. Prefissione di un termine ai pagamenti per acquisto di Cedole comunali ed al cambio delle ricevute provvisorie con le dette Cedole	*Ordinanza Ministeriale*	115
13.	206. *Proclama* del Governo intorno alla pace di Villafranca (2)		ivi
»	207 Sistemazione del personale della cessata Corte granducale	*Decreti Commissariali*	116
»	208. Chiusura della cappella Pitti; sistemazione del personale addetto alla medesima; assegnazione allo Stato dei lasciti relativi		
»	209. Proroga del termine per gli arruolamenti dei congedati di bassa forza	*Circolare Ministeriale*	119
14.	210. Istituzione e ordinamento di una Guardia nazionale	*Decreto Commissariale*	ivi
15.	211. Applicazione della Legge 3 marzo 1848 alla elezione dei Deputati per un'Assemblea costituente; ingiunzione di formazione delle liste elettorali	*Id.*	121
»	212. Ingiunzione agli Editori del deposito nella biblioteca Magliabecchiana d'un esemplare d'ogni pubblicazione	*Id.*	122
16.	213. Riattivazione del Decreto 26 aprile 1848 e modificazioni a la Legge elettorale del 3 marzo stesso anno	*Id.*	ivi

(1) Ivi, in nota (pag. 111-114), è pure inserto un Rapporto sull'amministrazione generale dello Stato, letto alla Consulta di Governo dal Ministro degli Affari ecclesiastici a nome di tutto il Ministero.

(2) Segue in nota sullo stesso argomento una breve Circolare del Ministro dell'Interno.

1859

Luglio

			Pagina
16.	214. Norme e discipline di servizio interno, ossia Regolamento per la Guardia nazionale	*Decreto Ministeriale*	124
»	215. Designazione dei luoghi stabiliti a sede di una Guardia nazionale	*Id.* (1)	127
18.	216. Conferma delle disposizioni penali e di procedura contenute nel Regolamento per la Guardia nazionale	*Decreto Commissariale*	128
»	216.bis Destituzione del sottotenente di fanteria Oreste Gherardi	*Id.*	1059
19.	217. Abolizione delle tasse sui macelli e sui cani di campagna	*Id.*	128
»	218. Ammessione dei figli di possidenti nei ruoli della Guardia nazionale	*Id.*	ivi
20.	219. Proclamazione della decadenza della Dinastia Austro-lorenese e Borbonica	*Deliberazione del Municipio di Firenze*	129
»	220. Parificazione al sistema generale del sistema toscano di stagliatura dei bastimenti	*Decreto Commissariale*	ivi
»	220.bis Ripristinazione di un posto di Segretario nella Direzione dell'amministrazione militare, e nomina del titolare	*Id.*	1060
21.	221. Approvazione e dichiarazione di utilità pubblica per opere d'esaurimento dell'antico bacino del lago di Rimigliano	*Id.*	130
»	221.bis Delegazione della polizia giudiziaria nell'isola di Pianosa al Comandante la Guarnigione locale	*Id.*	1060
22.	222. Abbreviazione dei termini per l'affissione e la decretazione delle liste elettorali politiche; modificazioni al precedente Decreto 16 luglio ed alla Legge organica 3 marzo 1848	*Id.*	131
»	223. *Proclama* del Governo ai soldati reduci dalla Lombardia		132
23.	224. Costituzione della Guardia nazionale di Firenze in legione, battaglioni e compagnie	*Ordinanza Ministeriale*	ivi (2)
»	225. Reintegra di Pietro Cuppari nel posto e negli emolumenti di Professore d'agraria e pastorizia nell'Università di Pisa	*Decreto Commissariale*	134
24.	226. Indizione delle elezioni per un'Assemblea costituente; norme e discipline relative alle operazioni elettorali	*Id.*	136
»	227. Riordinamento e nuova denominazione del reggimento di Gendarmeria	*Id.*	139
»	228. Istituzione e ordinamento di una divisione di Cavalleggeri toscani	*Id.*	143
»	228.bis Nuovo assegno di fondi pel Materiale d'artiglieria	*Id.*	1060
25.	229. Approvazione e promulgazione di un Regolamento intorno al servizio sanitario marittimo	*Id.*	145
27.	230. Autorizzazione ai Comuni d'una seconda emissione di Cedole per anticipazione del secondo semestre 1860 di tassa prediale	*Id.*	160
»	231. Specificazione di una nuova impronta pel Fiorino d'argento	*Id.*	161
»	231.bis Norme per l'impianto dell'amministrazione e contabilità militare in campagna	*Circolare Ministeriale*	1061
»	232. Decorrenza dei termini ad appellare contro le liste elettorali politiche	*Notificaz. Prefettizia* (3)	161
»	233. Mantenimento delle offerte per la guerra d'indipendenza	*Circolare Prefettizia*	162

(1) In calce a quest'Ordinanza è riferita una Circolare dichiarativa della medesima e del Regolamento.

(2) In nota alle pagg. 132 e seguenti si leggono con pari data una relazione del Ministro dell'Interno sulle deliberazioni già emesse dai Municipii toscani intorno ad un nuovo Governo, ed una seconda Circolare dello stesso Ministro sulla instituzione della Guardia nazionale.

(3) Con questa Notificazione è pur riferita una Circolare del Ministro dell'Interno sulle elezioni politiche.

1859

Luglio

			Pagina
28.	234. Prefissione di un termine alla presentazione e risoluzione dei ricorsi contro le radiazioni dalle liste elettorali politiche	*Decreto Commissariale*	162
»	235. Iscrizione dei pubblici Impiegati nelle liste elettorali del Comune dove esercitano l'ufficio	*Id.*	163
»	236. Reintegra della Gioventù Pistoiese nel diritto di ammessione gratuita al liceo Forteguerri	*Id.*	ivi
»	237. Dichiarazione del Decreto 16 luglio 1859 sulle iscrizioni e radiazioni dalle liste elettorali politiche	*Circolare Ministeriale*	164
»	238. Divieto agli Ufficiali della scelta degli alloggi militari	*Id.*	ivi
29.	239. Convocazione dei Collegi per la nomina dei Deputati all'Assemblea costituente	*Decreto Commissariale*	165
»	240. Autorizzazione di una votazione speciale per gli elettori del Distretto di Grosseto e partizione in sezioni del Distretto di Orbetello	*Ordinanza Ministeriale*	ivi
30.	241. Demolizione del forte san Giorgio detto di Belvedere	*Decreto Commissariale*	166
»	241.*bis* Istituzione di un posto di Custode nell'Azienda del vestiario militare	*Id.*	1062
»	241.*ter* Fissazione uniforme pei Graduati d'ogni Arma delle competenze di foraggio in tempo di pace	*Id.*	ivi
»	242. Approvazione e promulgazione di un Regolamento sul servizio delle vetture pubbliche o di piazza	*Id.*	166
31.	243. Nomina del Ministro di Giustizia e Grazia a Reggente provvisorio del Dipartimento degli Affari ecclesiastici	*Id.*	174
»	244. Riordinamento delle due Università di Pisa e Siena	*Id.*	ivi

Agosto

1.	244.*bis* Nuovo stanziamento di fondi pel Materiale di artiglieria	*Id.*	1064
»	245. Demissioni del Commissario straordinario Sardo e sua delegazione di poteri al Consiglio dei Ministri	*Id.*	179
»	246. Nomina del Ministro dell'Interno a Presidente del Consiglio dei Ministri	*Id.*	180
2.	(*in nota*) *Proclama* del già Commissario straordinario Sardo		ivi
»	247. Richiamo alle condizioni di eleggibilità prescritte pei Deputati all'Assemblea costituente	*Decreto Governativo*	181
»	248. Autorizzazione ai Prefetti di suddividere i Collegi elettorali in sezioni, e norme relative alle operazioni elettorali di queste sezioni	*Id.*	ivi
4.	249. *Proclama* del Governo provvisorio intorno alle elezioni dei Deputati all'Assemblea costituente		182
»	250. Nomina del commendatore Gaetano Giorgini a Consigliere di Stato in servizio straordinario	*Decreto Governativo*	183
»	251 Approvazione e promulgazione di un Regolamento generale per le Succursali della Banca nazionale	*Id.*	ivi
6.	252. Reintegra dell'abate Pietro Contrucci, già destituito per causa politica, negli stipendi e nell'anzianità del servizio come Professore e Bibliotecario	*Id.*	186
»	253. Reintegra del professore Emilio Cipriani, già destituito per titolo politico, negli stipendi e nell'anzianità del servizio	*Id.*	ivi
7.	254. Convocazione dell'Assemblea costituente in Firenze	*Id.*	187
»	254.*bis* Ordinamento del servizio sanitario militare nell'isola di Gorgona	*Istruzione Ministeriale*	1064
8.	255. Reingresso in ufficio del Ministro degli Affari ecclesiastici	*Decreto Governativo*	187
9.	256. Istituzione di un Commissario per la disciplina e l'ordine delle sedute nell'Assemblea costituente	*Id.*	ivi
»	257. Approvazione di un nuovo Statuto dell'Accademia della Crusca — Testo dello Statuto	*Id.*	188

1859

Agosto

			Pagina
10.	258. Costituzione di una Lega politica e militare fra la Toscana e le Provincie Modenesi		194
»	259. Ammessione delle Provincie Romagnole nella Lega fra la Toscana e le Provincie Modenesi		ivi
»	259.bis Ulteriore stanziamento di fondi pel Materiale d'artiglieria	*Decreto Governativo*	1064
11.	260. Seduta prima dell'Assemblea costituente — *Messaggio del Presidente del Consiglio dei Ministri — Costituzione dell'Ufficio provvisorio di presidenza — Costituzione degli Uffici per la verifica dei poteri*		194
»	261. Riconvocazione del Collegio di Greve per la elezione di un nuovo Deputato all'Assemblea costituente	*Decreto Governativo*	198
12.	262. Aggregazione del Circondario di Giuncarico a quello di Grosseto, e istituzione presso quest'ultimo di un posto d'Aiuto assistente ai lavori di bonificamento della Maremma	*Id.*	ivi
»	263. Unione in Firenze delle due strade ferrate *Leopolda* e *Maria Antonia*	*Id.*	199
»	264. Seduta seconda dell'Assemblea costituente — *Verificazione e convalidazione dei poteri — Nomina del Presidente e di parte degli altri Membri del Seggio definitivo di presidenza*		200
13.	265. Seduta terza dell'Assemblea costituente — *Costituzione del Seggio definitivo di presidenza — Lettura e trasmessione agli Uffici di una Proposta di decadenza della Dinastia Austro-Lorenese dal governo della Toscana — Proposta ed approvazione di un voto di ringraziamento al cessato Governo provvisorio ed all'attuale*		202
14.	266. Collazione della cittadinanza toscana al già Commissario straordinario del Re di Sardegna, Carlo Bon-Compagni	*Decreto Governativo*	204
15.	267. Concessione delle demissioni al Generale Girolamo Ulloa	*Id.*	205
»	268. Nuova denominazione dell'Esercito toscano	*Id.*	ivi
»	269. Nomina del Maggior generale Giuseppe Garibaldi a Comandante l'XI Divisione dell'Esercito italiano	*Id.*	ivi
»	270. (1) *Proclama* del Presidente del Consiglio dei Ministri alle Truppe toscane		ivi
16.	271. Seduta quarta dell'Assemblea costituente — *Relazione e adozione della Proposta di decadenza della Dinastia Austro-Lorenese dal governo della Toscana — Lettura e rinvio agli Uffici di altre due Proposte intorno all'unione della Toscana al Regno Sardo*		207
19.	272. Nuova formola di giuramento per l'esercizio del Notariato	*Decreto Governativo*	214
»	273. Norme di ricezione delle Cedole comunali in pagamento della Tassa prediale	*Ordinanza Ministeriale*	ivi
20.	274. Mantenimento del grado e delle divise di Tenente generale a Gerolamo Ulloa	*Decreto Governativo*	218
»	275. Seduta quinta dell'Assemblea costituente — *Invalidazione della elezione di Tommaso Corsi a Deputato del Collegio di Greve — Lettura del Rapporto e adozione della Proposta d'aggregazione della Toscana al Regno Sardo — Conferma nell'ufficio degli attuali componenti il Governo della Toscana — Proroga dell'Assemblea*		ivi

(1) Sotto la stessa data è qui riprodotta dal *Monitore Toscano* una Nota diplomatica del cav. Boncompagni al già Ministro degli Affari esteri nel Granducato, cav. Lenzoni, scritta il 24 aprile 1859.

1859

			Pagina
Agosto			
21.	276. Conferimento della cittadinanza toscana al Tenente generale Girolamo Ulloa	*Decreto Governativo*	222
»	276.bis Gratificazione al Tenente generale Gerolamo Ulloa. .	*Id.*	1065
22.	277. Riordinamento del personale di segreteria dell' Amministrazione generale delle Dogane e Aziende riunite	*Id.*	222
»	278. Dichiarazione dei Voti emessi dall'Assemblea costituente, e comminatorie agli avversarii del nuovo Governo	*Circolare Ministeriale*	ivi
23.	279. Determinazione del quantitativo di moneta spicciola ammessibile nei pagamenti	*Decreto Governativo*	224
»	280. Ordinamento delle caserme de' Carabinieri	*Istruzioni Ministeriali*	ivi
»	281. Richiamo alla osservanza delle Leggi vigenti sopra gli Ecclesiastici e gli Ordini religiosi	*Circolare Ministeriale*	227
24.	282. Sostituzione del Regolamento sardo al Regolamento toscano sull' esercizio e sulle evoluzioni della Fanteria di linea	*Decreto Governativo*	ivi
»	(*in nota*) *Memorandum* del Governo provvisorio ai Governi d'Europa sulle deliberazioni dell' Assemblea costituente		ivi
25.	283. Soppressione nei bolli pubblici dello stemma del cessato Governo, e relative disposizioni d'ordine	*Decreto Governativo*	228
26.	284. Ammessione nell' Esercito toscano dei Militari aventi congedo assoluto da Corpi piemontesi	*Id.* ed *Istruzioni Minist.*	232
28.	285. Soppressione del posto di Cancelliere presso l' Archivio diplomatico, e istituzione della carica di Direttore presso l'Archivio di Stato in Siena	*Decreto Governativo*	233
29.	286. Riordinamento dei Depositi militari durante la guerra. .	*Id.*	234
»	287. Nomina dell'avv. Celso Marzucchi a Consigliere di Stato straordinario	*Id.*	238
30.	288. Ripristinazione dell'antico organico e delle discipline relative alla Guardia di finanza	*Id.*	ivi
»	289. Sospensione dall'impiego del Delegato di Governo Torello Granati	*Id.*	239
31.	290. *Indirizzo* e notificazione al Re Vittorio Emanuele II dei voti dell'Assemblea toscana (1)		ivi
»	291. Riammessione al servizio del colonnello Augusto De Gori Pannilini	*Decreto Governativo*	241
Settembre			
1.	292. Riordinamento del personale nell'Amministrazione de'palazzi e ville dello Stato	*Id.*	ivi
3.	293. Accettazione delle Provincie Parmensi nella Lega fra Toscana e le Provincie Modenesi e Romagnole		242
»	294. Coniazione di due Medaglie in commemorazione dei Voti dell'Assemblea costituente	*Decreto Governativo*	ivi
»	295. Intimazione di pagamento delle Cedole comunali di seconda emissione, e sostituzione dei titoli definitivi ai provvisorii	*Ordinanza Ministeriale*	ivi
4.	296. *Proclama* del Governo sull'accettazione dei voti della Toscana per parte del Re Vittorio Emanuele II		ivi
»	297. Costituzione elettiva dei Consigli e de'Magistrati comunali	*Decreto Governativo*	243
»	298. Nomina a Professore onorario del dottore Giuseppe Barellai	*Id.*	245
5.	299. Conferma delle discipline in vigore circa l' impiego di capitali di Corpi ecclesiastici, e delegazione ai Pretori dei relativi incumbenti	*Id.*	ivi

(1) Seguono a quest' Indirizzo (in nota) due Circolari ministeriali dal 31 agosto, l'una sull' accordo del Governo colle popolazioni per l' attuazione dei voti dell' Assemblea, l'altra sull' ammessione nell' Esercito toscano dei Volontarii reduci dalla Lombardia.

1859

Settembre

			Pagina
5.	300. Modificazioni alle disposizioni del Codice penale sul prolungamento della custodia legale degl'imputati	*Decreto Governativo*	246
»	301. Riduzione dei diritti di esportazione sull'alabastro, sui lavori d'alabastro e sull'ortaggio	*Id.*	ivi
»	301.bis Approvazione e pubblicazione di un Regolamento per l'ammessione, istruzione e governo di una categoria speciale di Alunni nel Collegio de' Figli de' Militari	*Id.*	1045
6.	302. Restituzione gratuita dei pegni di pannilana e concessione d'indulto per taluni reati	*Id.*	247
»	303. Sospensione del Giornale *L'Arlecchino*	*Decreto Prefettizio*	248
9.	304. Riduzione della pena della Compagnia di castigo pei militari reclusi alle Murate	*Decreto Governativo*	ivi
»	305. Istituzione di un posto di chirurgo militare pel servizio sanitario dell'isola della Gorgona	*Id.*	ivi
»	305.bis Approvazione delle opere di demolizione parziale del forte san Giorgio	*Id.*	1067
»	306. Soppressione del posto di sorvegliante ai condotti e alle fonti pubbliche di Pisa e Asciano	*Id.*	249
10.	306.bis Approvazione di una spesa straordinaria per la Marina militare	*Id.*	1068
12.	307. Esenzione dai diritti doganali degli oggetti di uniforme della Guardia nazionale	*Ordinanza Ministeriale*	249
»	308. Ammessione delle famiglie povere de' Volontarii al godimento del soprassoldo spettante alle famiglie dei Militari (1)	*Decreto Governativo*	ivi
13.	309. Estensione del divieto d'inumazione in Firenze alle Comunità suburbane, e relative eccezioni	*Id.*	250
14.	310. Richiamo in osservanza pel territorio di Lucca delle Leggi toscane sulle inumazioni e sui campisanti	*Id.*	ivi
»	311. Sistemazione e ingiunzione di versamento nelle Casse pubbliche delle offerte fatte per la guerra	*Ordinanza Ministeriale*	251
»	311.bis Norme relative all'ammessione e pagamento del soprassoldo alle famiglie de' Volontarii	*Circolare Ministeriale*	1068
15.	312. Nomina di Giuseppe Garibaldi a Tenente generale	*Decreto Governativo*	252
»	(*in nota*) Norme per l'esercizio della polizia nelle feste e riunioni religiose	*Circolare Ministeriale*	ivi
»	(*in nota*) Richiamo alla rigorosa osservanza delle Leggi di pubblica sicurezza	*Id.*	ivi
18.	313. Reintegrazione in Bilancio della somma stabilita negli Esercizi precedenti per restauri alle fabbriche parrocchiali	*Decreto Governativo*	253
19.	314. Nomina del Luogotenente generale Manfredo Fanti a Comandante supremo dell'Esercito della Lega		ivi
»	315. Ordinamento del Comando generale delle truppe della Lega		254
»	316. Subordinazione del Contingente militare toscano al Comando generale delle truppe confederate	*Decreto Governativo*	ivi
»	316.bis Nuovo aumento nell'Arma de' carabinieri	*Id.*	1069
»	317. Istituzione di un Ufficio e di un posto di Ministro telegrafico in Asciano	*Id.*	254
20.	318. Abolizione della estradizione; ricevibilità degli atti giudiziali e notarili celebrati nelle antiche Provincie, nella Lombardia e nell'Emilia; ricognizione delle lauree e dei gradi universitarii ottenuti nelle dette Provincie	*Id.*	ivi

(1) Qui è riportato in nota il Decreto commissariale del 17 maggio (non prima conosciuto), che stabilì codesto soprassoldo per le famiglie dei Militari.

1859

Settembre

			Pagina
20.	319.	Concessione del congedo illimitato ai Volontarii dell'Esercito, già studenti, e norme relative	*Circolare Ministeriale* 255
21.	319.bis	Assegnazione alla Marina militare della divisa della Marina sarda	*Decreto Governativo* 1069
»	319.ter	Distribuzione gratuita alla Bassa forza di coperte da campo	*Id.* ivi
23.	320.	Pubblicazione a spese dello Stato di una raccolta delle Opere di Niccolò Macchiavelli	*Id.* 285
»	321.	Allogagione di varie opere di scultura, pittura ed incisione, riflettenti la Storia nazionale	*Id.* 286
»	322.	Approvazione e pubblicazione di un Regolamento per le elezioni dei Consiglieri comunali	*Ordinanza Ministeriale* 287
»	323.	Convocazione dei Collegi elettorali per la formazione di nuovi Consigli comunali	*Decreto Governativo* 289
»	324.	Istituzione di una Commissione per lo studio e la proposta di riforme nel sistema penitenziario toscano; nomina dei Membri di essa Commissione	*Id.* 290
24.	325.	*Proclama* del Comandante supremo dell'Esercito della Lega	291
»	326.	*Proclama* e Invito ai già Volontarii dell'Esercito sardo di arruolarsi in quello della Lega	ivi
»	327.	Assimilazione del corredo militare toscano a quello dell'Esercito sardo	*Decreto Governativo* ivi
»	328.	Apertura degli esercizi nel tiro al bersaglio per la Guardia nazionale	*Ordinanza Ministeriale* ivi
»	329.	Abolizione della carta di soggiorno e del deposito dei passaporti pei forestieri	*Circolare Ministeriale* 292
26.	330.	Ordinamento del servizio nell'Esercito della Lega; stabilimento in Modena del Quartier generale	ivi
»	331.	Determinazione della recidività pei delinquenti già sottoposti oltre il termine legale al carcere di custodia	*Decreto Governativo* ivi
27.	332.	Nomina di Giuseppe Garibaldi a Comandante in secondo dell'Esercito della Lega e di Carlo Mezzacapo a Capo di Stato maggiore	293
»	333.	Istituzione di un posto di Verificatore e di Aiuto verificatore presso la Direzione postale di Firenze; nomina dei titolari	*Decreto Governativo* ivi
»	334.	Nomina del professore Mariano Falcini ad Architetto di prima classe nel Dipartimento generale d'acque e strade	*Id.* ivi
»	335.	Norme di esecuzione del Decreto 4 settembre sul rilascio gratuito dei pegni di coltroni e pannilani	*Notificazione Prefettizia* 294
28.	336.	Ripristinazione dell'ufficio di Ispettore sanitario delle Maremme	*Decreto Governativo* ivi
»	337.	Reintegra nell'anzianità di servizio del dottore Antonio Salvagnoli Marchetti, già dispensato per titolo politico dall'impiego, e nomina del medesimo ad Ispettore sanitario delle Maremme	*Id.* 295 (1)
29.	338.	*Proclamazione* del Re eletto di Toscana, Vittorio Emanuele II	296
»	339.	Nuova intestazione degli Atti governativi e giudiziali; nuova formola di giuramento dei pubblici funzionarii; inaugurazione dello stemma di Casa Savoia	*Decreto Governativo* 298

(1) In calce a questa facciata ed alle successive è inserto il *Memorandum* indirizzato nel 28 settembre dal Ministero Sardo alle grandi Potenze sul voto di annessione emesso dalle Assemblee di Toscana e dell'Emilia.

1859

Settembre

				Pagine
29.	340.	Introduzione del sistema decimale monetario; stabilimento di un nuovo conio; ammessione al corso legale delle monete sarde e francesi; ragguaglio della moneta toscana alla nuova	*Decreto Governativo*	269
»	341.	Abolizione di alcune specie di moneta toscana	*Id.*	270
»	342.	Istituzione di un Ufficio telegrafico in Montepulciano e designazione del relativo personale	*Id.*	271
30.	343.	Riconvocazione dei Collegi di Greve e Seravalle per la elezione del rispettivo Deputato all'Assemblea costituente	*Id.*	ivi

Ottobre

3.	344.	Disfacimento dell'antica moneta esistente nelle Casse pubbliche	*Ordinanza Ministeriale*	272
4.	345.	Nomina dei membri della Commissione sopra i concorsi per opere d'arte istituiti col Decreto 23 settembre 1859	*Decreto Governativo*	ivi
»	346.	Indizione di un concorso pei disegni e modelli delle medaglie commemorative ordinate col Decreto 3 settembre 1859; applicazione al medesimo della Commissione sopra i concorsi per opere d'arte	*Id.*	273
5.	347.	Attivazione del catasto nel Comune di Capannori	*Id.*	274
»	348.	Nuovo organico dell'Uffizio postale di verificazione; nuovo organico e nuova denominazione dell'Uffizio de'francobolli e rifiuti	*Id.*	275
»	348.bis	Specificazione delle dimensioni per le Bandiere nazionali e lo Scudo di Savoia	*Circolare Ministeriale*	1070
8.	349.	Abolizione delle linee doganali fra la Toscana e le provincie Modenesi e Romagnole; adozione della Tariffa doganale Sarda 9 luglio 1859	*Decreto Governativo*	275
»	350.	Abolizione delle spedizioni di transito per le Dogane di confine fra la Toscana e le provincie Modenesi e Romagnole	*Id.*	276
»	351.	Abolizione del pedaggio di transito notturno dei veicoli	*Id.*	ivi
»	352.	Riduzione del prezzo del sale	*Id.*	277
»	353.	Ricevibilità delle ipoteche stipulate nelle provincie Sarde, nella Lombardia e nell'Emilia sopra beni posti nel territorio toscano	*Id.*	ivi
»	354.	Allogagione a Carlo Massei di una *Storia civile di Lucca*	*Id.*	ivi
10.	354.bis	Istituzione di una Commissione di riforma presso il Quartier generale	*Ordinanza Ministeriale*	1070
11.	355.	Nuova circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei Comuni di Radda, Colle, Castellina e Gaiole	*Decreto Governativo*	278
»	356.	Istituzione di un posto di Architetto Ispettore presso la Sezione delle fabbriche civili nel Dipartimento acque e strade	*Id.*	ivi
»	357.	Pubblicazione di un Regolamento di polizia per la strada ferrata detta *Ferdinanda*	*Notificazione Prefettizia*	279
12.	358.	Riordinamento delle trascrizioni nei registri dello Stato civile	*Decreto Governativo*	284
»	359.	Istituzione di un Ispettorato generale e speciale sopra le scuole; determinazione dello stipendio dell'Ispettore generale e degli Ispettori speciali	*Id.*	285
»	360.	Nomina dell'abate Raffaello Lambruschini ad Ispettore generale delle scuole	*Id.*	286
»	361.	Istituzione di scuole magistrali	*Id.*	ivi
»	362.	Istituzione presso alcuni Licei delle cattedre per gli esami di baccellierato	*Id.*	ivi

1859

Ottobre

				Pagina
12.	363.	Abolizione delle tasse annue per l'insegnamento primario e secondario	*Decreto Governativo*	287
»	364.	Istituzione di corsi gratuiti e temporarii d'insegnamento sul nuovo sistema decimale	*Id.*	ivi
13.	365.	Nomina di Raffaele Cadorna a Maggior generale nell'Esercito toscano	*Id.*	ivi
14.	366.	Nomina di Enrico Poggi, Ministro di Giustizia e Grazia, a Correggente interinale del Ministero degli Affari ecclesiastici	*Id.*	288
»	367.	Approvazione del Bilancio passivo 1859-60 sul bonificamento delle Maremme	*Id.*	ivi
»	368.	Approvazione di un Regolamento pel servizio degli archivi di Stato in Lucca e Siena	*Ordinanza Ministeriale*	ivi
15.	369.	Accettazione delle demissioni del cav. Antonio De Cavero dalla carica di Ministro della Guerra	*Decreto Governativo*	292
»	370.	Nomina del Maggior generale Raffaele Cadorna a Ministro della Guerra	*Id.*	ivi
16.	371.	Istituzione della Guardia nazionale in varii Comuni	*Ordinanza Ministeriale*	293
17.	372.	Proroga alla circolazione della moneta erosa di conio vecchio	*Decreto Governativo*	ivi
»	373.	Abolizione dei dazi doganali per le importazioni ed esportazioni su bastimenti provenienti dal littorale Sardo o Modenese	*Id.*	294
»	374.	Approvazione e pubblicazione del Programma di concorso per le Opere d'arte ordinate col Decreto 23 settembre 1859	*Id.*	ivi
»	375.	Aumento di stipendio alla carica di Vicepresidente della Corte d'appello di Lucca	*Id.*	297
»	376.	Istituzione di un posto di cancelliere nella Pretura di Radda	*Id.*	298 (1)
»	376.*bis*	Nuovo stanziamento di fondi pel Materiale d'artiglieria	*Id.*	1071
»	376.*ter*	Rinnovazione del divieto di conferir gradi onorarii ai Militari di bassa forza, e relative comminatorie	*Circolare Ministeriale*	ivi
18.	377.	Pubblicazione e modificazioni alla tariffa doganale Sarda	*Decreto Governativo*	299
»	378.	Aumento dei dazi doganali; abolizione della tassa di beneficenza, del diritto di spedizione e degli emolumenti doganali	*Id.* (2)	300
19.	379.	Assegnazione del Titolo regio all'Esercito, ai Corpi politici ed agli Uffizi governativi	*Id.*	301
20.	380.	Abolizione dei dazi di consumo sulle manifatture e sui generi coloniali; abolizione delle tasse addizionali e di beneficenza e di spedizione; assegnazione ai Comuni e Luoghi pii di una quota del dazio consumo	*Id.*	ivi
»	381.	Sostituzione di un posto di Commesso revisore a quello di Copista delle mappe, ed aumento dello stipendio ad altri impieghi nella Direzione Acque, Strade e Fabbriche civili	*Id.*	303
»	382.	Aggregazione dell'Archivio granducale di Gabinetto all'Archivio centrale di Stato	*Ordinanza Ministeriale*	ivi
»	383.	Ripristinazione degli Ordini accademici detti del *Cherubino* e di *Santa Caterina della Ruota*	*Notificazione Ministeriale*	304

(1) In nota a quesla facciata trovasi la Circolare 17 settembre del Ministro di pubblica Istruzione intorno alla carica nuovamente istituita degli Ispettori delle scuole ed all'abolizione delle tasse scolastiche.

(2) Oltre a questo Decreto è riferita in nota sotto la data 19 ottobre una Circolare del Ministero dell'Interno sulle elezioni municipali.

1859

Ottobre

			Pagina
21.	384.	Promulgazione ed applicazione all'Esercito toscano delle Leggi sarde sull'avanzamento nei gradi ed impieghi militari	*Decreto Governativo* 305
»	385.	Approvazione e promulgazione di una nuova tariffa dei dazi di consumo per le città di Firenze, Pisa, Siena, Lucca e Pistoia	*Id.* ivi
»	385.bis	Specificazione delle attribuzioni de' Comandanti i Depositi di fanteria	*Circolare Ministeriale* 1072
23.	386.	Istituzione di un concorso a premio per la risoluzione del problema sulla malaria nelle Maremme, e nomina di una Commissione per l'esame dei lavori	*Decreto Governativo* 314
25.	387.	Istituzione di un posto di segretario presso il Comando de' Carabinieri	*Id.* ivi
27.	388.	Aggiunta di due posti alla pianta del personale nella Depositeria generale	*Id.* 315
»	389.	Riordinamento del personale addetto all'amministrazione delle boscaglie e macchie di Follonica	*Id.* ivi
»	390.	Riordinamento del servizio postale e nuova tariffa delle corrispondenze	*Notificazione della Soprintendenza* 316
28.	391.	Reingresso in ufficio del Ministro degli Affari ecclesiastici	*Decreto Governativo* 318
29.	392.	Scioglimento dello squadrone degli Usseri	*Id.* ivi
31	393.	Ascrizione alla Guardia nazionale dei giovani diciottenni	*Id.* ivi
»	394.	Riordinamento del Liceo militare e del Collegio pei figli dei militari	*Id.* 319
»	395.	Riordinamento del Personale e degli Uffizi del Ministero per gli Affari ecclesiastici	*Id.* 320
»	396.	Soppressione dell'Uffizio del Fisco e partizione delle sue attribuzioni fra le Prefetture e l'Amministrazione del registro	*Id.* 323
31.	397.	Indizione di un progetto di Regolamento per gli Stabilimenti penitenziarii, di Istruzioni sopra il servizio delle spese criminali e di polizia, e di una Tariffa delle dette spese	*Id.* 324
»	398.	Riordinamento degli Uffizi e del Personale del Genio militare	*Id.* 325
»	399.	Istituzione di una cattedra di statistica nell'Istituto d'insegnamento superiore in Firenze, e nomina a titolare del cav. Attilio Zuccagni Orlandini	*Id.* 327
»	400.	Nomina del cav. Attilio Zuccagni Orlandini ad Assessore nel Ministero degli Affari ecclesiastici	*Id.* (1) ivi

Novembre

1.	401.	Riconvocazione dell'Assemblea costituente	*Id.* 328
»	402.	Nomina di Giambattista Niccolini a Presidente onorario perpetuo dell'Accademia fiorentina di belle Arti	*Id.* ivi
»	403.	Proroga all'apertura delle scuole di disegno nell'Accademia di belle Arti	*Id.* 329
»	404.	Istituzione di cattedre di storia, mitologia ed estetica nell'Accademia di belle Arti	*Id.* ivi
»	405.	Istituzione di una scuola preparatoria di disegno elementare, di una scuola di geometria applicata e di altre scuole elementari	*Id.* 330
»	406.	Istituzione e nomina di tre Maestri presso le nuove scuole elementari dell'Istituto tecnico	*Id.* ivi
»	407.	Istituzione di una Commissione pel riordinamento delle scuole musicali, e nomina de' suoi membri	*Id.* 331

(1) A questo Decreto segue (in nota) una Circolare del Ministero dell'Interno sopra gli abusi di stampa, la quale è pure del 31 ottobre.

1859

Novembre

			Pagina
2.	408.	Riammessione a libero uso e riduzione del prezzo del sal marino	*Decreto Governativo* 331
»	409.	Nuova denominazione del Corpo della Provianda	*Id.* ivi
»	410.	Nomina a professori nell'Accademia di belle Arti di Ferdinando Ranaldi, già dispensato dal servizio per titolo politico, Paolo Emiliani Giudici e Olivo Gabardi	*Id.* 332
»	411.	Istituzione di una Commissione per lo studio e la proposta di un Regolamento sulla Guardia nazionale	*Ordinanza Ministeriale* ivi
»	411.bis	Istituzione di una nuova Commissione di riforma de' Militari invalidi	*Id.* 1077
3.	412.	Nomina di Giuseppe Garibaldi a Comandante in capo provvisorio dell'Esercito della Lega, e del brigadiere colonnello Stefanini a Comandante provvisorio della Divisione toscana	333
»	412.bis	Nuova Pianta del personale insegnante presso il Liceo militare, e nomina de' titolari	*Decreto Governativo* 1077
4.	413.	Riordinamento ed assegnazione all'Esercito di una nuova divisa	*Id.* 333
5.	414.	Attribuzione ai brigadieri de' Carabinieri delle incumbenze di polizia giudiziaria già proprie dei Sergenti di gendarmeria	*Id.* 335
»	414.bis	Nuova Pianta del personale insegnante e direttivo nel Collegio per i figli dei militari, e testo del Regolamento di servizio interno del medesimo	*Id.* 1081
4.	415.	Specificazione delle attribuzioni dell'Ispettore generale e degli Ispettori speciali delle scuole	*Ordinanza e Regolamento Ministeriali* 336
7.	416.	Seduta sesta dell'Assemblea costituente — *Convalidazione delle elezioni di Greve e Seravalle — Messaggio del Presidente del Consiglio dei Ministri, e sua Proposta di nomina del Principe Eugenio di Savoia-Carignano a Reggente della Toscana — Invio della Proposta agli Uffici*	ivi
»	417.	Soppressione del posto di Sotto-ispettore economo nell'Amministrazione telegrafica, e creazione in sua vece di un posto di Economo e di un altro di Sotto-ispettore	*Decreto Governativo* 339
8.	418.	Aumento degli stipendi al personale insegnante delle Università di Pisa e di Siena	*Id.* 340
»	419.	Applicazione dei nuovi stipendi ai professori attuali delle dette Università, e soppressione dei loro emolumenti	*Id.* 341
9.	420.	Seduta settima dell'Assemblea costituente — *Rapporto della Commissione sulla Proposta di nomina del Principe Eugenio di Savoia-Carignano a Reggente interinale della Toscana — Adozione della Proposta — Approvazione di altra Proposta per un Voto di ringraziamento ai Volontarii dell'Esercito ed alla Guardia nazionale — Proroga dell'Assemblea*	ivi
»	421.	Proroga alla istituzione di nuove cattedre ne' Licei	*Decreto Governativo* 348
»	422.	Nuova dotazione degli Stabilimenti universitarii di Pisa	*Id.* 349
»	423.	Istituzione nell'Università di Pisa di un Corso libero sui fenomeni fisico-chimici dei corpi viventi, e nomina ad insegnante del cav. Carlo Matteucci	*Id.* 350
10.	424.	Istituzione di una scuola magistrale maschile in Firenze, e nomina di Pietro Thouar a suo Direttore	*Id.* ivi
»	425.	Istituzione di una scuola magistrale femminile in Firenze, e nomina di Amalia Paladini a sua Direttrice	*Id.* 351
»	425.bis	Assegnazione ai soldati di un soprassoldo per la confezione quotidiana di due ranci	*Circolare Ministeriale* 1088

1859

Novembre

			Pagina
11.	426.	Istituzione di una Commissione per l'esame delle carte componenti l'Archivio di gabinetto della cessata Corte granducale, e proroga al loro versamento nell' Archivio centrale	*Ordinanza Ministeriale* 351
12.	427.	Anticipazione di pagamento d'alcune rendite sul Debito pubblico e di altre consimili scadenze	*Id.* 352
14.	427.bis	Modificazioni varie nei gradi, nelle attribuzioni e nelle denominazioni del Personale militare	*Circolare Ministeriale* 1089
15.	428.	Istituzione di una cattedra di economia rurale e nomina del dottore Francesco Carega a titolare della medesima	*Decreto Governativo* 352
»	429.	Restaurazione della Basilica di san Lorenzo in Firenze	*Id.* 353
»	(in nota)	*Memorandum del Governo Toscano* ai principali Governi d'Europa intorno alla Reggenza, deliberata dall'Assemblea, del Principe di Savoia-Carignano	ivi
16.	430.	Abolizione dell'Ordine equestre di santo Stefano	*Decreto Governativo* 354
17.	431.	Sequestro de' beni di Scipione Bargagli, Ministro plenipotenziario in Roma del cessato Governo	*Id.* 356
»	432.	Istituzione nei Comuni di un tiro a segno e di una scuola di esercitazioni militari	*Id.* 358
18.	433.	Abolizione del bollo sui giornali ed altri fogli periodici	*Id.* 359
»	433.bis	Istituzione di un Consiglio straordinario di reclutamento presso la Divisione in campagna, e specificazione delle sue attribuzioni	*Id.* 1094
19.	434.	Concessione al tenente generale Giuseppe Garibaldi del ritiro dal servizio dell'Armata toscana	*Id.* 360
»	435.	Nuova forma della decorazione detta *del Merito industriale*	*Id.* ivi
»	436.	Nuova assegnazione di fondi per l'acquisto di opere d'arte	*Id.* 361
»	437.	Decretazione di una ferrovia tra Asciano e Grosseto; appalto delle relative opere e disposizioni regolamentari	*Id.* ivi
21.	438.	Divieto dell'assisa militare ai non investiti di rango e carattere militare	363
23.	439.	Insediamento dei nuovi Consigli comunali pel giorno 1° dell'anno 1860	*Decreto Governativo* ivi
25.	440.	Approvazione e pubblicazione di un Regolamento per le Bande musicali dei reggimenti	*Id.* ivi
»	441.	Nuova pianta del personale del Ministero di pubblica Istruzione	*Id.* 370
»	442.	Applicazione alla libreria Marucelliana dell'orario vigente per le altre Biblioteche pubbliche	*Id.* ivi
»	442.bis	Istituzione di un Ufficio centrale di contabilità presso i Depositi dei Corpi mobilizzati, e specificazione delle sue attribuzioni	*Ordinanza Ministeriale* 1095
26.	443.	Promulgazione del Regolamento Sardo-lombardo 30 ottobre 1859 sulla disciplina e sul servizio militare	*Decreto Governativo* 371
»	444.	Applicazione agli esami di baccellierato per le Facoltà di giurisprudenza, filosofia e filologia, dei testi e temi già in vigore per gli esami di ammessione alle dette Facoltà	*Ordinanza Ministeriale* ivi
27.	445.	Divieto di riammessione nell'Esercito della Lega di militari già congedati	372
28.	446.	Riordinamento e nuova tariffa della Posta delle lettere	*Decreto Governativo* 373
»	447.	Concessione della naturalità toscana agli Italiani del Regno Sardo-lombardo e dell'Emilia	*Id.* 378

1859

Novembre

			Pagina
28.	448.	Sequestro della pensione vitalizia spettante al marchese Scipione Bargagli sul già Patrimonio dell'Ordine di santo Stefano	*Decreto Governativo* 378
29.	449.	Destinazione del Palagio del Podestà in Firenze a Museo di antichi monumenti	*Id.* 379
»	450.	Fondazione e ordinamento di un Istituto agrario alle Cascine in Firenze; istituzione di una Commissione per la compilazione di un Regolamento organico di esso Istituto	*Id.* ivi
»	451.	Nomina dei componenti la Commissione per la proposta di un Regolamento del nuovo Istituto agrario	*Id.* 380
»	452.	Istituzione di nuove cattedre nel Liceo di Siena	*Id.* ivi
29.	453.	Determinazione dello stipendio per le nuove cattedre del Liceo di Siena	*Id.* 381
»	454.	Mantenimento del titolo e delle onorificenze ai già professori emeriti dei due Studi di Pisa e Siena	*Id.* ivi
»	455.	Estensione ai collaterali agnati del diritto di succedere nelle commende padronali di santo Stefano	*Id.* 382
»	456.	Applicazione alla Marina militare dell'uniforme in uso presso la Marina militare sarda	*Id.* ivi e 1098
30.	457.	Istituzione di una cattedra di agronomia nel liceo Forteguerri in Pistoia	*Id.* 382
»	458.	Nomina di Cosimo Ridolfi a Presidente interinale del Consiglio dei Ministri e di Vincenzo Salvagnoli a Correggente interinale del Ministero dell'Interno	*Id.* 383

Dicembre

1.	459.	Destituzione degl'impiegati subalterni presso le cessate Legazioni toscane di Roma, Parigi e Vienna	*Id.* ivi
»	460.	Istituzione ne' Licei di una cattedra di letteratura greca	*Id.* ivi
»	461.	Ripristinazione nei Ginnasii e stabilimento ne' Licei di un corso obbligatorio di lettere greche	*Ordinanza Ministeriale* 384
3.	461.bis	Nuovo organico dei due reggimenti *Cavalleggeri Firenze* e *Cavalleggeri Lucca*	*Id.* 1099
5.	462.	Reingresso del barone Bettino Ricasoli nella presidenza del Consiglio dei Ministri e nella reggenza del Ministero dell'Interno	*Decreto Governativo* 385
6.	463.	Abolizione del passaporto per gli Stati sardo-lombardi; sostituzione al medesimo di un certificato di buona condotta o carta di recognizione, e norme pel rilascio di questa carta	*Circolare ed Istruzioni Ministeriali* ivi
»	464.	Promulgazione e pubblicazione di un nuovo Regolamento sui depositi di danaro e sui pagamenti di vaglia postali	*Notificazione della Soprintendenza* 386
»	465.	Approvazione e pubblicazione di un nuovo Regolamento sull'assicurazione delle lettere contenenti titoli di credito	*Id.* 397
7.	466.	Nuove comminazioni di pena contro l'abuso delle divise militari	*Decreto Governativo* 398
»	467.	Istituzione di una Commissione per l'esame del Codice Sardo penale militare, e nomina de' suoi Membri	*Id.* 399
8.	(*in nota*)	Esposizione istorica degli atti e provvedimenti relativi alla proclamazione della Reggenza di Eugenio di Savoia-Carignano, alla nomina di C. Boncompagni a suo Rappresentante, ed alla Lega militare dell'Italia centrale	*Circolare Ministeriale* ivi
11.	467.bis	Radiazione dai ruoli del sottotenente ne' Bersaglieri Guido Restoni	*Decreto Governativo* 1102

1859 Dicembre			Pagina
12.	468. Istituzione e ordinamento di un Consiglio superiore militare di sanità	*Decreto Governativo*	400
13.	469. Tumulazione in santa Croce, a spese dello Stato, della salma di Neri Corsini da Laiatico	*Id.*	405
»	470. Delegazione ai Tribunali di prima istanza degli affari derivanti dalla soppressione dell'Ordine di santo Stefano	*Id.*	406
»	471. Soppressione dello sconto sui pagamenti anticipati della Rendita *tre per cento* e di altri debiti governativi	*Ordinanza Ministeriale*	ivi
14.	472. Approvazione e pubblicazione di un nuovo Regolamento sull'amministrazione economica militare	*Decreto Governativo*	407
»	473. Riordinamento del Ministero della Guerra	*Id.*	413
»	474. Istituzione e ordinamento di un Commissariato di marina	*Id.*	415
»	474.*bis* Istituzione di un Comitato della marina militare e specificazione delle sue attribuzioni	*Id.*	1102
»	475. Istituzione di una cattedra di storia nel liceo Forteguerri di Pistoia	*Id.*	416
15.	476. Norme per la constatazione delle merci alle dogane di frontiera	*Id.*	ivi
»	477. Approvazione di studi di navigazione interna, in relazione ai lavori di essiccazione del padule di Bientina	*Id.*	ivi
»	477.*bis* Nuova Pianta degli impiegati presso l'Università di Pisa e gli Stabilimenti da essa dipendenti	*Id.*	1104
»	478. Istituzione di una cattedra di storia nel liceo di Firenze	*Id.*	417
»	479. Istituzione di una cattedra di filosofia nel liceo di Pisa	*Id.*	418
»	480. Istituzione di una cattedra d'algebra nel liceo di Pisa	*Id.*	ivi
»	481. Nomina di Giuseppe Rigutini a Professore di lettere greche nel liceo di Arezzo, e determinazione dello stipendio annesso a tale insegnamento	*Id.*	ivi
»	482. Nomina di Giosuè Carducci a Professore di lettere greche nel liceo Forteguerri di Pistoia, e determinazione dello stipendio annesso a tale cattedra	*Id.*	418
16.	483. *Proclama* del Governo per l'arrivo in Toscana del Governatore generale della Lega Carlo Bon-Compagni		419
18.	484. Indizione delle operazioni della leva per l'anno 1860	*Ordinanza Ministeriale*	ivi
19.	485. Riordinamento della Marina militare	*Decreto Governativo*	420
20.	486. Approvazione e pubblicazione di un Regolamento amministrativo sopra gli Stabilimenti penitenziali	*Id.*	431
»	487. Reciprocità di scambio dei vaglia postali con le provincie Sardo-lombarde e dell'Emilia; imposizione sui detti vaglia di una tassa di spedizione	*Notificazione della Soprintendenza*	437
21.	488. *Proclama* del nuovo Governatore generale della Lega		ivi
22.	489. Creazione in Firenze di un Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento	*Decreto Governativo*	438
»	490. Istituzione di un Soprintendente, di un Segretario della Soprintendenza, e di Presidenti di sezione presso l'Istituto di studi superiori	*Id.*	440
»	491. Nomina del marchese Gino Capponi a Soprintendente dell'Istituto di studi superiori	*Id.*	ivi
»	492. Nomina di Pasquale Landi a Ripetitore nell'Istituto di studi superiori; determinazione dello stipendio annesso a tale carica	*Id.*	441
»	493. Nomina di Igino Cocchi a Professore supplente nella Sezione di scienze naturali dell'Istituto di studi superiori, e determinazione dello stipendio per la detta carica	*Id.*	ivi

1859

Dicembre

				Pagina
22.	494.	Nuova Pianta del personale e aumento della dotazione annuale della libreria Marucelliana	*Decreto Governativo*	441
»	495.	Aumento di stipendio al professore Maurizio Bufalini e conferma della sua qualità di Libero insegnante	*Id.*	442
23.	496.	Soppressione della Soprintendenza generale degli Stabilimenti penitenziali e delegazione delle sue attribuzioni al Ministero di Giustizia e Grazia	*Id.*	ivi
»	497.	Nomina di Carlo Peri, già Soprintendente degli Stabilimenti penitenziali, a Consultore presso il Ministero di Giustizia e Grazia per gli affari a quelli attinenti, e determinazione dello stipendio per la detta carica	*Id.*	443
»	498.	Stabilimento di un corso completivo e obbligatorio di studi per gli Aspiranti al foro ed alle cariche giudiziarie	*Id.*	ivi
»	499.	Istituzione di una cattedra di geometria descrittiva nel liceo di Pisa	*Id.*	444
»	500.	Istituzione di una cattedra di storia nel liceo d'Arezzo	*Id.*	ivi
»	500.bis	Istituzione di un posto di veterinario in Grosseto	*Id.*	1105
»	500.ter	Nuovo organico dei reggimenti di Fanteria di linea	*Ordinanza Ministeriale*	1106
»	500.quater	Nuovo organico dei battaglioni Bersaglieri	*Id.*	1108
»	501.	Sospensione del Giornale *Il Momo*	*Decreto Prefettizio*	444
24.	502.	Determinazione dello stato degli ufficiali di terra e di mare; istituzione e organico dei Consigli di disciplina	*Decreto Governativo*	448
»	503.	Nuova proroga al corso legale dell'antica moneta erosa	*Id.*	457
»	504.	Nuova pianta del personale del Commissariato di guerra e dell'Azienda del vestiario militare	*Id.*	458
»	505.	Nuova pianta del personale nelle Direzioni degli Stabilimenti penali	*Id.*	ivi
26.	506.	Surrogazione della voltura estimale alla trascrizione pei beni situati nel territorio di Capannori	*Id.*	459
»	507.	Proroga all'ufficio dei componenti la Camera di commercio di Livorno, e indizione della ricostituzione di essa Camera secondo il sistema elettivo	*Id.*	460
»	508.	Determinazione e riparto della Tassa personale per l'anno 1860	*Id.*	461
27.	509.	Abolizione delle leggi e delle tasse di navigazione sull'Arno e sul canale fra Pisa e Livorno	*Id.*	464
»	510.	Aumento della dote dell'Accademia de' Georgofili	*Id.*	ivi
»	511.	Aggiunta di un posto di copista alla pianta del personale pel Dipartimento acque, strade e fabbriche civili	*Id.*	ivi
27.	512.	Approvazione e pubblicazione di un Regolamento sulla divisione dei terreni bonificati presso il lago e padule di Bientina	*Ordinanza e Regolamento Ministeriali*	465
»	512.bis	Norme di concessione delle indennità militari di alloggio e mobilia	*Circolare Ministeriale*	1110
28.	513.	Nuova tariffa dei dispacci telegrafici e abolizione della tassa detta di consegna	*Decreto Governativo*	469
»	514.	Istituzione di una Commissione per l'esame di una proposta di traslocamento del manicomio di Bonifazio alla villa di Castel Pulci	*Id.* (1)	470
»	515.	Istituzione di una Commissione per lo studio e la proposta di nuove leggi sull'amministrazione de' fiumi e fossi nella Provincia Pisana	*Id.*	ivi

(1) Sussegue a questo Decreto (in nota) una Circolare del Ministero della guerra, pure del 28 dicembre, esplicativa delle nuove Disposizioni emanate sull'Amministrazione militare.

1859

Dicembre

			Pagina
29.	516.	Risoluzione dell'appalto della regalia tabacchi, e devoluzione dell'esercizio di essa all'Amministrazione delle dogane e aziende riunite	*Decreto Governativo* 471
30.	517.	Approvazione e pubblicazione di un Regolamento per l'Istituto agrario delle Cascine dell'Isola	*Id.* 472
»	518.	Nuova circoscrizione dei Comandi di piazza ed ampliazione della loro giurisdizione	*Id.* 475
»	518.bis	Sospensione dei nuovi stipendi per gli uffiziali ed impiegati militari aventi con parità di grado un soldo maggiore degli uffiziali ed impiegati Sardi	*Id.* 1111
»	519.	Istituzione di un posto d'Aiuto cassiere nello Stabilimento delle Murate in Firenze	*Id.* 481
»	520.	Nuova numerazione dei reggimenti di fanteria e dei battaglioni bersaglieri	*Ordinanza Ministeriale* 482
»	521.	Applicazione alle Università toscane del Decreto Sardo-lombardo 20 novembre 1859 sull'ammessione gratuita agli esami degli studenti emigrati Veneti e Tirolesi	*Id.* ivi
31.	522.	Istituzione di una Commissione per lo studio e la proposta di un riordinamento dell'Ospizio di maternità di Firenze	*Decreto Governativo* ivi
»	523.	Riordinamento della contabilità e nuova tariffa delle spese di giustizia penale e polizia	*Id.* 483
»	524.	Riordinamento della contabilità delle spese e tasse di polizia amministrativa nelle Prefetture	*Id.* 490
»	525.	Istituzione di una cattedra di storia nel Liceo di Pisa	*Id.* 492
»	526.	Promulgazione di un nuovo Regolamento sulla rappresentanza e sull'amministrazione dei Comuni	*Id.* ivi
»	527.	*Rendimento di conti* dell'amministrazione della Finanza toscana per l'anno 1859	507

1860

Gennaio

1.	528.	Istituzione e attribuzioni del posto d'Ispettore contabile nella Direzione generale dei regii Possessi	*Decreto Governativo* 613 (1)
»	529.	Nuova pianta del personale di segreteria nella Direzione generale dei regii Possessi	*Id.* ivi
»	530.	Nuova pianta del personale di computisteria presso la Direzione generale dei regii Possessi	*Id.* 615
3.	531.	Conversione in Legge del Regolamento ministeriale sulla distribuzione dei terreni bonificati di Bientina	*Id.* 616
4.	532.	Abolizione delle restrizioni vigenti sull'ammessione di Marinari italiani negli equipaggi de' bastimenti mercantili toscani	*Id.* ivi
»	533.	Parificazione del Professore di paleografia e diplomatica ai professori dell'Istituto di studi superiori, e aumento dello stipendio annesso a quella cattedra	*Id.* 617
»	534.	Nuova pianta del personale nella Biblioteca dell'Università di Pisa	*Id.* ivi
»	535.	Riordinamento dell'Accademia delle belle Arti di Firenze	*Id.* 618
5.	536.	Dispensa dei Militari acattolici dall'intervento alle solennità religiose di rito cattolico	*Circolare Ministeriale* ivi
7.	537.	Revoca della concessione al marchese de Flers della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata da Firenze al Confine pontificio	*Decreto Governativo* ivi

(1) Ivi, in nota, trovansi pure due Circolari del Ministero della guerra colla stessa data del 1° gennaio, relative la prima agli stipendi degli ufficiali in confronto con quelli della Tariffa sarda e la seconda al modo di formazione degli stati di condotta degli stessi ufficiali.

1860

Gennaio

				Pagina
7.	538.	Assegnazione di un fondo per la ricompra ed estinzione della Rendita tre per cento	*Decreto Governativo*	621
9.	539.	Istituzione di una Ispezione di campagna presso la Direzione generale dei regii Possessi e pianta del personale di questa Ispezione	*Id.*	621
»	540.	Richiamo in servizio di Federigo Baldassarri, già destituito dall'impiego per causa politica	*Id.*	622
»	541.	Allogagione a Giuseppe Canestrini di un lavoro letterario di Storia patria	*Id.*	623
»	542.	Approvazione e promulgazione di un Regolamento per la Camera di commercio di Livorno	*Id.*	ivi
10.	543.	Modificazioni al Codice penale	*Id.* (1)	627
»	544.	Istituzione di una Commissione d' ingegneri per la formazione di un Progetto di ferrovia tra Firenze e le Romagne	*Id.*	630
11.	545.	Introduzione nei pesi e nelle misure del sistema metrico decimale	*Id.*	631
12.	546.	Dichiarazione di libera navigazione nel canale macinante fra Ripafratta e Pisa	*Id.*	636
»	547.	Applicazione agli uffiziali dello Stato maggiore delle Piazze dei nuovi stipendi assegnati agli uffiziali della stessa categoria nel Regno sardo	*Circolare Ministeriale*	ivi
»	548.	Norme e discipline relative alla nomina degli Apprendisti nel Ministero della Guerra	*Decreto e Regolamento governativi*	637
»	(*in nota*)	Designazione dell'ordine numerico delle due Divisioni dell'Esercito toscano in relazione a quello dei Corpi Sardi	*Circolare Ministeriale*	638
13.	549.	Estensione ad alcuni Ingegneri dello Stato dei benefizi dell' anzianità stabiliti per la pensione di riposo a favore degl'Impiegati nelle Maremme	*Decreto Governativo*	ivi
»	550	Nomina dei membri della Commissione incaricata di provvedere gli archetipi dei pesi e delle misure decimali	*Ordinanza Ministeriale*	639
14.	551.	Istituzione e attribuzioni di un Ispettore generale della Guardia nazionale	*Decreto Governativo*	ivi
»	552.	Nomina del Generale Giacomo Belluomini ad Ispettore generale della Guardia nazionale	*Id.*	640
15.	553.	Divisione in classi degli Apprendisti stipendiati nel Ministero della Guerra, e istituzione di Apprendisti gratuiti presso lo stesso Ministero	*Id.*	ivi
16.	554.	Dichiarazione generale di utilità pubblica pei lavori di bonificamento della Maremma	*Id.*	641
»	555.	Assegnazione della toga e di una speciale decorazione ai Professori dell'Istituto di studi superiori	*Ordinanza Ministeriale*	ivi
17.	555.*bis*	Riordinamento dell'amministrazione delle terme di Montecatini	*Id.* *e Regolamento*	1111
18.	556.	Riordinamento della Leva militare	*Decreto Governativo*	641
19.	557.	Sospensione dello stipendio o della pensione agli Impiegati inquisiti di reati contro la sicurezza dello Stato, e decadenza dei medesimi, nel caso di condanna, da ogni assegno	*Id.*	657
»	558.	Istituzione di una Direzione generale delle fabbriche civili	*Id.*	658
»	559.	Assegnazione di una pensione di benemerenza all' architetto Giuseppe Martelli	*Id.*	ivi

(1) Questo *Decreto* è accompagnato in nota da una Circolare del Ministro dell'Interno, che prescrive alcune norme nell'applicazione del Regolamento comunale 31 dicembre 1859, e da una Relazione del Ministro della Guerra sull'effettuato riordinamento dell'Esercito toscano.

1860

Gennaio

			Pagina
19.	560.	Riabilitazione ai pubblici impieghi del già Segretario nel Ministero della guerra Pietro Ferrigni	*Decreto Governativo* 659
»	561.	Istituzione di Zappatori nella Guardia nazionale ed assegnazione della loro nomina agli uffiziali superiori della medesima	*Ordinanza Ministeriale* ivi
20.	562.	Proclamazione e pubblicazione dello Statuto fondamentale del Regno Sardo	*Decreto Governativo* ivi
»	563.	Proclamazione della Legge Sardo-lombarda 20 novembre 1859 sulle elezioni politiche	*Id.* 660
21.	564.	Nuova forma di promulgazione degli Atti del Governo, e fondazione di un *Bullettino officiale*	*Id.* 661
»	565.	Conversione delle decime parrocchiali in assegni sull'Erario	*Id.* 662
»	566.	Nomina di Francesco Cambiagi a tipografo del Governo ed editore del *Bullettino officiale*	*Id.* ivi
»	567.	Pubblicazione della Legge Sardo-lombarda sulle elezioni politiche e costituzione dei Collegi elettorali della Toscana	*Id.* ivi
21.	568.	Determinazione degli stipendi del personale insegnante nell'Accademia di belle Arti in Firenze	*Id.* 667
»	569.	Riordinamento del Corpo di Artiglieria	*Id. con Istruzioni Ministeriali* ivi
23.	570.	Specificazione degli Atti da comprendersi nel *Bullettino officiale*	*Decreto Governativo* 680
»	571.	Annullamento di una sentenza penale della Curia arcivescovile di Firenze	*Id.* ivi
»	572.	Assegnazione di un sussidio alle Università israelitiche	*Id.* 681
»	573.	Istituzione di Succursali della Banca nazionale toscana e ordinamento del loro servizio	*Id.* ivi
»	574.	Autorizzazione di alienazione d'una Rendita di lire sessantamila per la costruzione della ferrovia da Asciano a Grosseto	*Ordinanza Ministeriale* 688
24.	575.	Dichiarazione di utilità pubblica per lavori stradali da eseguirsi in Firenze	*Decreto Governativo* 689
»	576.	Proroga alla presentazione dei Progetti di ferrovie tra Firenze e le città delle Romagne	*Id.* ivi
»	577.	Ordinamento del Liceo militare di Firenze	*Regolamento Ministeriale* 690
25.	578.	Iscrizione sui registri del Debito pubblico di una Rendita di lire 1,500,000 per titolo d'imprestito, e norme relative al servizio di essa Rendita	*Decreto Governativo* 710 (1)
»	579.	Parificazione dei professori onorarii dell'Arcispedale di santa Maria Nuova ai professori onorarii dell'Istituto di studi superiori	*Ordinanza Ministeriale* 712
26.	580.	Conversione in rendita sul Debito pubblico dei capitali giacenti di Opere pie	*Decreto Governativo* ivi
»	581.	Istituzione di una cattedra di agraria nel liceo di Firenze e soppressione della cattedra di economia rurale	*Id.* 713
»	582.	Fissazione della decorrenza alla Rendita accesa per le spese di costruzione della ferrovia da Asciano a Grosseto	*Ordinanza Ministeriale* 714
»	583.	Specificazione delle attribuzioni e competenze del Veterinario di Grosseto	*Id.* 715
»	*(in nota)*	Specificazione delle condizioni da adempiersi dai medici e chirurghi del Corpo sanitario militare per continuare nel servizio	*Circolare Ministeriale* 716

(1) Qui è riportata in nota una Circolare del Soprintendente generale alle Poste, la quale spiega e commenta la nuova Legge 28 novembre 1859, con cui venne riordinato questo ramo del pubblico servizio.

1860

Gennaio

			Pagina
27.	584. Risoluzione della Convenzione intervenuta nel 25 aprile 1851 fra il cessato Governo e la santa Sede	*Decreto Governativo* (1)	717
»	585. Istituzione di una Commissione per la sistemazione idraulica della Pianura pisana	*Id.*	718
»	586. Ricomposizione della seconda Divisione toscana e nuova numerazione di alcuni Reggimenti	*Circolare Ministeriale*	719
»	587. Sospensione del Giornale *L' Arlecchino*	*Decreto Prefettizio*	720
28.	588. Approvazione del Bilancio 1860 per le opere idrauliche della Valle di Chiana	*Decreto Governativo*	721
29.	589. Abrogazione della Legge penale 2 luglio 1857 intorno al territorio e porto di Livorno	*Id.*	722
30.	590. Autorizzazione di un prolungo da Bettolle a Chiusi della ferrovia centrale toscana	*Id.*	ivi
»	591. Istituzione di un ingegnere della Marina e designazione delle sue attribuzioni	*Id.*	723
»	592. Istituzione di una Commissione consultiva per la riunione in un solo locale degli Spedali di Livorno	*Ordinanza Ministeriale*	724
»	593. Sospensione delle opere di restauro alla chiesa di santa Maria Novella, e nomina di una Commissione consultiva sul Progetto di tali opere	*Id.*	ivi
31.	594. Prefissione di un termine alle domande d'iscrizione nelle liste elettorali politiche ed alla formazione di queste liste	*Decreto Governativo*	725
»	595. Istituzione e norme dei concorsi per le nomine a professore ne' Licei e Ginnasii	*Id.*	ivi
»	596. Ripubblicazione di antichi Atti di governo relativi all'*Exequatur* di scritture e stampe ecclesiastiche	*Id.*	726
»	597. Approvazione e pubblicazione di un Regolamento sull'amministrazione pecuniaria della Marina militare	*Id.*	727
»	598. Designazione dei Militari ed Impiegati che hanno titolo alle indennità di alloggio e mobilia	*Circolare Ministeriale*	756

Febbraio

1.	599. Inchiesta sulle Malattie dominanti nel Littorale toscano	*Decreto Governativo*	756
»	600. Istituzione di una Commissione di censura teatrale, e specificazione delle sue attribuzioni	*Id.*	757 (2)
3.	601. Approvazione e pubblicazione di un Regolamento sopra gli Studi pratico-legali	*Id.* *e Regolamento*	758 (3)
4.	602. Conversione in somma fissa degli emolumenti già spettanti agli Impiegati di dogana	*Decreto Governativo*	761
»	603. Promulgazione e modificazioni al Codice penale militare Sardo-lombardo	*Id.*	763
»	604. Sospensione del giornale intitolato *L'Araldo Cattolico*	*Decreto Prefettizio*	772
5.	605. Abolizione delle restrizioni vigenti sull'apertura ed esercizio de' Teatri	*Decreto Governativo*	ivi
»	606. Ordinamento della contabilità di soldo e di massa pei Corpi militari di nuova formazione	*Circolare Ministeriale*	ivi
6.	607. Scioglimento delle compagnie de'Cacciatori volontarii di costa e frontiera	*Decreto Governativo*	774
»	608. Nuova pianta del personale presso l'Azienda del vestiario militare, e nuova denominazione di essa Azienda	*Id.*	ivi
7.	609. Norme di applicazione del Decreto sul riordinamento del Corpo d'artiglieria	*Circolare Ministeriale*	775

(1) Corredato in nota d'una Lettera circolare di pari data del Ministro degli Affari ecclesiastici, che ne spiega le origini e lo spirito.

(2) In calce a questo Decreto è riferita una Circolare ministeriale di pari data, nella quale vengono più estesamente dichiarate le attribuzioni della Commissione.

(3) In questa stessa facciata cade una Circolare ministeriale del 2 febbraio, relativa alle elezioni politiche.

1860

Febbraio

			Pagina
10.	610.	Autorizzazione alla Società delle strade ferrate livornesi, già *Società Leopolda*, di emettere obbligazioni, e norme relative	*Decreto Governativo* 777 (1)
»	611.	Istituzione di un Ufficio telegrafico in Cortona e Volterra; aggiunta di un posto d'Inserviente al simile Uffizio in Montepulciano	*Id.* 781
»	612.	Riapertura dell'antico emissario del padule di Bientina, detto *della Serezza*	*Ordinanza Ministeriale* 782
»	613.	Formazione di un fosso di scolo per le acque della Pianura pisana	*Id.* ivi
11.	614.	Istituzione di un posto di Aiuto-cassiere nella Direzione postale di Lucca	*Decreto Governativo* 783
»	615.	Designazione delle attribuzioni e dello stipendio annesso alla carica di Professore d'ornato nell'Accademia fiorentina di belle Arti	*Ordinanza Ministeriale* ivi
12.	616.	Sospensione del giornale intitolato *Il Viscardello*	*Decreto Prefettizio* ivi
14.	617.	Riordinamento dell'amministrazione provinciale e nuova circoscrizione amministrativa della Toscana	*Decreto Governativo e Regolamento* 784
»	618.	Autorizzazione di studi pel prosciugamento del padule di Fucecchio, e norme relative alla esecuzione dei medesimi	*Decreto Governativo* 799
»	619.	Soppressione del posto di Assistente alla cattedra di geometria descrittiva, e istituzione di una Scuola di disegno geometrico	*Id.* 791
15.	620.	Nuovo organico degli Uffici di dazio-consumo nelle città di Firenze, Lucca, Siena, Pisa e Pistoia	*Id.* ivi (2)
16.	620.bis	Istituzione di una Commissione consultiva pel miglioramento degli spedali di Lucca	*Ordinanza Ministeriale* 1124
18.	621.	Nomina di tre Rappresentanti della Toscana nella Commissione legislativa sedente in Torino	*Decreto Governativo* 95
»	622.	Nuova pianta del personale ne' Tribunali militari	*Id.* ivi
»	623.	Assegnazione di cartelle del Debito pubblico per indennità della risoluzione dell'appalto dei tabacchi	*Id.* 797
20.	624.	Istituzione di una Commissione per lo studio e la proposta di un reparto delle rendite ecclesiastiche fra i membri del Clero secolare	*Id.* 798
22.	625.	Devoluzione ai cursori di Pretura dell'affissione degli Atti di Governo	*Id.* ivi
»	626	Istituzione di un archivio di Stato in Pisa	*Id.* 799
»	627.	Riordinamento del Corpo sanitario militare	*Decreto Governativo e Regolamento* 800
»	628.	Abolizione delle tasse e degli emolumenti relativi alla esecuzione di sentenze de' Tribunali sardi, lombardi e dell'Emilia	*Circolare Ministeriale* 806
23.	629.	Nuova formola di giuramento della Guardia nazionale	*Decreto Governativo* 807
»	630.	Divieto di spaccio e circolazione d'alcune stampe politico-religiose	*Id.* ivi
23.	631.	Estensione sul fiume Sieve del diritto di caccia sopra gli animali acquatici	*Id.* 807
24.	632.	Aggiunta di quattro membri alla Commissione sopra le opere di restauro in santa Maria Novella	*Ordinanza Ministeriale* 808
27.	633.	Istituzione nell'Accademia di Lucca di una scuola di geometria grafica e di prospettiva elementare	*Decreto Governativo* ivi

(1) In nota a questo Decreto vengono due Circolari ministeriali relative alla ricostituzione dell'Economato de' benefizi vacanti, non che una Risoluzione del Ministro delle Finanze sul diverso trattamento doganale della città di Livorno tutti i quali Atti sono del 9 febbraio.

(2) Questo Decreto è corredato in nota di due altre Circolari ministeriali sulle ripristinate Economie dei benefizi vacanti, l'una del 15 e l'altra del 16 febbraio.

1860

Febbraio

			Pagina
27.	634. Dichiarazione di utilità pubblica per le opere d'ingrandimento del Museo di fisica in Firenze	*Decreto Governativo*	808
29.	635. Destinazione di una porzione del padule di Massaciuccoli alla coltivazione del riso; scioglimento della Commissione sulle risaie nel Compartimento lucchese, e istituzione in sua vece di un Ispettore	*Id.*	809
»	636. Nuova proroga alla presentazione dei progetti di ferrovie tra Firenze e la Romagna	*Id.*	810 (1)

Marzo

1.	637. Indizione di Comizi popolari per deliberare l'unione della Toscana al Regno Sardo o la costituzione di essa in Regno separato	*Id.*	811
»	638. Pubblicazione di un Regolamento per l'applicazione delle Leggi sarde sull'avanzamento militare	*Atto Ministeriale*	814
2.	639. Designazione per alcune classi di cittadini del luogo di votazione sul Plebiscito	*Decreto Governativo*	836
»	640. Fusione delle Società di ferrovie toscane nella Società denominata *Strade ferrate Livornesi*, e modificazioni alla concessione fatta a quest'ultima	*Id.*	837 (2)
3.	641. Aumento nel personale della Soprintendenza generale delle poste; abolizione dell'Uffizio del Ministro dei corrieri in Firenze; istituzione di un Uffizio di assicurazione dei vaglia	*Id.*	840
»	642. Parificazione degli impiegati dell'Ispezione forestale di Follonica agl'impiegati delle Maremme nel computo dell'anzianità per la pensione di riposo	*Id.*	841
4.	643. Costituzione e nomina di economi al patrimonio di Scipione Bargagli, con designazione delle loro competenze	*Id.*	ivi
»	644. Norme per l'investimento in rendita pubblica dei capitali delle Cause pie	*Ordinanza Ministeriale*	842
5.	645. *Proclama* del Governo sul futuro Plebiscito		ivi
»	646. Designazione del luogo di votazione sul Plebiscito per gli addetti ai lavori delle ferrovie toscane	*Decreto Governativo*	844
»	647. Abolizione di Atti del cessato Governo contro la libertà della stampa	*Id.*	ivi
»	648. Restituzione alla città di Livorno della contribuzione di guerra da essa pagata nel 1849 alle truppe austriache	*Id.*	ivi
»	649. Abolizione delle tasse di barcheggio nella così detta Fossa Burlamacca	*Id.*	845 (3)
6.	650. Delegazione del Prefetto di Firenze alla ricezione di alcuni verbali di pretura sulla votazione del Plebiscito	*Id.*	846
»	651. Formazione di distaccamenti di Guardia nazionale per l'assistenza delle votazioni sul Plebiscito	*Ordinanza Ministeriale*	ivi
7.	652. Repartizione di alcuni Comuni in sezioni per lo spoglio dei voti sul Plebiscito	*Decreto Governativo*	848
»	653. Reintegrazione del capitano Giovanni Araldi, già dimesso per causa politica, nei diritti alla pensione di riposo	*Id.*	ivi
8.	654. Riordinamento del personale negli Uffizi telegrafici	*Id.*	ivi
»	655. Approvazione di una Società anonima per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia al confine toscano-pontificio del Chiarone	*Id.*	850 (4)

(1) Ivi in nota è riferita una Circolare ministeriale di pari data sull'attuazione del nuovo ordinamento comunale e provinciale.

(2) Segue a questo Decreto in forma di Nota il Dispaccio del Governatore generale dell'Italia centrale al Capo del Governo toscano, col quale partecipa la sua rinunzia al detto ufficio di Governatore.

(3) Viene qui in nota una Circolare ministeriale dichiarativa delle formalità e cautele da osservarsi nello spoglio dei voti sul Plebiscito.

(4) In calce a questo Decreto sono riferite due Note ministeriali di pari data, risguardanti il modo di spoglio e di verificazione dei voti sul Plebiscito.

1860

Marzo

			Pagina
8.	656. Istituzione di un Ufficio telegrafico nelle Prefetture di Pisa e di Lucca	*Nota Ministeriale*	858
9.	657. Assegnazione di terreni agli uomini del già Principato di Piombino per compenso ed affrancamento dei diritti loro spettanti di pascolo e legnatico sui fondi privati di quel territorio	*Decreto Governativo*	ivi
»	658. Imposizione della Pratica per gli aspiranti ad impieghi dell'ordine giudiziario, e abrogazione della Legge 12 ottobre 1851	*Id.*	859
»	659. Passaggio di alcune cattedre dal Liceo all'Università di Siena, e istituzione nella medesima di una cattedra di letteratura latina e italiana	*Id.*	860
»	660. Dotazione dei varii Gabinetti dell'Università Sanese	*Id.*	861
»	661. Aggiunzione alla cattedra di ostetricia nell'Università di Pisa dell'insegnamento della clinica ostetrica, e aumento dello stipendio annesso alla detta cattedra	*Id.*	ivi
»	662. Fondazione di una cattedra di Scienza delle miniere; aggregazione all'Istituto di studi superiori della cattedra di metallurgia; divisione in due cattedre della zoologia; e determinazione dello stipendio per le varie cattedre anzidette	*Id.*	862
»	663. Collocamento a riposo del capitano Ambrogio Baldi e concessione al medesimo di una pensione di benemerenza	*Id.*	ivi
10.	664. Proroga al compimento dello scrutinio dei voti sul Plebiscito	*Id.*	ivi
»	665. Istituzione ed apertura in Firenze d'un'esposizione agraria e industriale	*Id.*	863
»	666. Istituzione e attribuzioni di una Commissione agraria Maremmana	*Id.*	ivi
»	667. Riordinamento della istruzione elementare e secondaria	*Id. e Regolamento*	864
»	668. Istituzione di un Aiuto alla cattedra di geologia nell'Istituto di studi superiori in Firenze	*Decreto Governativo*	870
»	669. Aggregazione dell'Istituto delle Cascine all'Istituto di studi superiori di Firenze	*Id.*	871
»	670. Riordinamento dei corsi di studio per gl'ingegneri civili aspiranti ai diplomi di licenza o di laurea	*Id.*	ivi
»	671. Istituzione di una Sezione di studi farmaceutici presso l'Istituto di studi superiori di Firenze, e ordinamento delle due cattedre correlative di farmacologia	*Id.*	872
11.	672. Reintegra del capitano Fortunato Terreni, già dispensato dal servizio per causa politica, nei diritti alla pensione di riposo	*Id.*	ivi
12.	673. Designazione e riparto del contingente sulla Leva dei nati nel 1841	*Id.*	873
»	674. Riordinamento della Guardia nazionale	*Id. e Regolamento*	874
»	675. Autorizzazione e approvazione degli Statuti di una Società anonima da denominarsi *Banca toscana di credito per le Industrie ed il Commercio*	*Id. e Statuti*	895
»	676. Aumento periodico nello stipendio de' professori e direttori delle scuole tecniche e de' licei	*Decreto Governativo*	904
»	677. Istituzione di una Commissione di vigilanza sopra gli oggetti d'arte e i monumenti istorici	*Id.*	ivi
»	678. Ordinamento della Scuola magistrale maschile in Firenze e pianta del personale insegnante	*Id.*	905
»	679. Ordinamento della Scuola magistrale femminile e pianta del personale insegnante	*Id.*	906

1860

Marzo

				Pagina
12.	680.	Assegnazione del titolo di *Professore emerito* dell'Università di Pisa a taluni Professori di medicina e chirurgia addetti all'Istituto superiore	*Decreto Governativo*	907
»	681.	Ricognizione della Società reale di assicurazione contro gl'incendi stabilita nello Stato Sardo	*Id.*	ivi
13.	682.	Riconvocazione dell'Assemblea costituente	*Id.*	908
»	683.	Proroga al pagamento delle due prime rate della rendita pubblica costituita per la costruzione d'una ferrovia tra Asciano e Grosseto	*Ordinanza Ministeriale*	ivi
14.	684.	Istituzione del concorso per la nomina al posto di Aiuto nella cattedra di anatomia patologica	*Decreto Governativo*	ivi
»	685.	Assegnazione ai professori del già Liceo di Lucca del titolo di *Professore emerito* d'esso Liceo	*Id.*	909
»	686.	Autorizzazione di studi per un progetto d'affittamento dei terreni prosciugabili del padule di Bientina	*Id.*	ivi
»	687.	Convalidazione per la pensione di riposo del servizio prestato dai già impiegati di Corte prima del loro passaggio a nomina regia	*Id.*	910
»	688.	Approvazione e pubblicazione di un nuovo Statuto dell'Accademia delle Arti del disegno in Firenze	*Testo dello Statuto*	910
»	689.	Ordinamento del Corpo e del servizio del Genio militare in campagna	*Regolamento*	917
15.	690.	*Promulgazione* del Plebiscito		921
»	691.	Riduzione nel prezzo del ferraccio delle regie Fonderie	*Decreto Governativo*	922
»	692.	Affrancazione generale dei beni di manomorta	*Id.*	923
»	693.	Istituzione di una Scuola di declamazione	*Id.*	927
»	694.	Fondazione di premi annuali per le migliori produzioni drammatiche	*Id.*	928
»	695.	Istituzione e ordinamento di un Istituto musicale	*Id.*	ivi (1)
16.	696.	*Proclama* del Governo intorno al Plebiscito		930
»	697.	Abolizione delle procedure vertenti per delitti politici, e condono delle pene già inflitte in simili giudizi	*Decreto Governativo*	931
»	698.	Prima convocazione dei Collegi elettorali per la nomina dei Deputati al Parlamento nazionale in Torino	*Id.*	ivi
»	699.	Divisione in sezioni dei Collegi elettorali urbani costituiti in parte di Comuni rurali	*Id.*	932
»	700.	Convocazione anticipata dei Consigli di Distretto e di Compartimento	*Id.*	ivi
17.	701.	Affissione in ogni Comunità di una lapide contenente la dichiarazione della Corte di cassazione sul Plebiscito	*Id.*	ivi
»		(*in nota*) *Manifesto* del Governo sulle ragioni del Plebiscito		933
»	702.	Riammessione a servizio attivo di Edoardo Del-Sarto già messo in disponibilità per causa politica, e reintegra del medesimo ne'suoi diritti di anzianato	*Id.*	ivi
»	703.	Modificazioni al sistema ipotecario	*Decreto Governativo*	935
18.	704.	Abolizione dell'Ordine equestre denominato *San Giuseppe*	*Id.*	941
»	705.	Aumento di grado e di pensione al capitano Vitale de Roemer, già messo al ritiro per causa politica	*Id.*	942
»	706.	Reintegra dell'ex-capitano Federigo Mancini, già dimesso dal servizio per titolo politico, nel grado militare e nel diritto alla pensione di riposo	*Id.*	ivi
»	707.	Reintegra del Capitano Antonio Baldi, già compromesso politico, nei diritti alla pensione di riposo	*Id.*	ivi

(1) In calce a quest'ultimo Decreto del 15 marzo è riferita una Circolare ministeriale dello stesso giorno, relativa alla interpretazione del Decreto 5 marzo sulla libertà della stampa.

1860
Marzo

			Pagina
18.	708. Reintegra di Antonio Sammartini, già sospeso dall'impiego per causa politica, nelle quote dello stipendio decorse durante la sua sospensione	*Decreto Governativo*	943
»	709. Assegnazione di una pensione vitalizia a Giambattista Gabrielli, già espulso per causa politica dal Corpo degli Invalidi veterani	*Id.*	ivi
»	710. Approvazione del bilancio di previsione, attivo e passivo, della Finanza toscana per l'anno 1860	*Id.*	ivi
»	711. Devoluzione ai Municipii del prodotto dei dazi di consumo	*Id.*	980
»	712. Nomine di membri del Consiglio d'arte e istituzione presso il detto Consiglio di un Segretario generale	*Id.*	ivi
»	713. Autorizzazione di una Succursale della Banca nazionale toscana in Arezzo, e norme relative al servizio della medesima	*Id.*	981
»	714. Approvazione del Capitolato delle strade ferrate Livornesi	*Ordinanza Ministeriale e Testo dei Capitoli*	983
19.	715. Assegnazione di un premio annuale all'Alunno più benemerito dell'Istituto agrario di Castelletti	*Decreto Governativo*	994
20.	716. Seduta Ottava ed Ultima dell'Assemblea costituente — *Messaggio del Presidente del Consiglio de' Ministri — Proposta di ringraziamento al Governo provvisorio e di dichiarazione di scioglimento dell'Assemblea — Discussione e approvazione di questa Proposta — Scioglimento dell' Assemblea*		ivi
»	717. Abolizione dei privilegi di nomina per doti a povere zitelle	*Decreto Governativo*	998
»	718. Concessione della naturalità toscana a Enrico Mayer	*Id.*	999
»	719. Reintegra del capitano Livio Zannetti, già dimissionario per causa politica, nei diritti di anzianità del servizio	*Id.*	ivi
21.	720. Delegazione interinale della presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministro dell'Istruzione pubblica, Cosimo Ridolfi	*Id.*	1000
»	721. Reintegra nell'anzianità del servizio del capitano Eugenio Monaldi, già posto al ritiro per causa politica	*Id.*	ivi
»	722. Reintegra nell'anzianità del servizio del capitano Pietro Buonavoglia, già dimesso per titolo politico dal cessato Governo	*Id.*	ivi
»	723. Aumento della pensione di riposo assegnata dal cessato Governo al capitano Antonio Tollenzani	*Id.*	1001
»	724. Reintegra nell'anzianità del servizio di Giuseppe Tabani uffiziale, già messo in disponibilità per causa politica dal cessato Governo	*Id.*	ivi
»	725. Autorizzazione all'ingegnere Antonio Vegni di fare studi per una strada ferrata da Serravezza a Pietrasanta, e concessione al medesimo dei relativi lavori di costruzione	*Id.*	ivi
»	726. Repartizione fra le varie Università del sussidio stabilito a favore del Culto israelitico	*Id.*	1003
»	727. Abolizione dei pedaggi alle dogane di san Luca e del Ponte a Taviano	*Id.*	ivi
»	728. Promulgazione del Regolamento Sardo sull'amministrazione e contabilità delle truppe in campagna	*Id.*	1004
»	729. Nuova proroga alla presentazione di studi di ferrovie tra Firenze e le Provincie romagnole	*Id.*	ivi
»	730. Erezione di uno spedale in Livorno e dichiarazione di utilità pubblica per le occorrenti espropriazioni	*Id.*	ivi
22	731. Notificazione dell'accettazione del Plebiscito per parte di Re Vittorio Emanuele	*Proclama Governativo*	1005

1860

Marzo

23. 732. Inserzione di un Decreto del Governo toscano negli Atti del Governo Sardo-lombardo . . . . . *Notificaz. Governativa* 1006

24. 733. Concessione della strada ferrata Aretina alla Ditta Vander Elst e Compagnia, e relative condizioni . . . . . *Decreto Governativo* ivi

25. 734. Notificazione della nomina del Principe Eugenio Carignano a Luogotenente del Re Vittorio Emanuele nella Toscana e della cessazione del Governo provvisorio. . . . . *Proclama del Governo* 1010

» 735. *Proclama* del Re Vittorio Emanuele ai Popoli dell'Italia centrale 1011

29. 736. *Proclama* del Principe Eugenio di Savoia-Carignano, Luogotenente del Re Vittorio Emanuele ivi

III.

TOSCANA

III

TOSCANA

1. *Costituzione di un Governo provvisorio* (1).

27 aprile 1859.

Concittadini!

Il Municipio di Firenze, venuto in cognizione che il Granduca ha abbandonato il territorio Toscano senza avere emessa veruna disposizione relativa a chi deve rappresentarlo nella di Lui assenza, e sentendo in sì grave momento tutta la necessità di adottare un provvedimento atto a prevenire le calamità che potrebbero verificarsi nella mancanza anche momentanea dell'azione governativa, ha nominato con Deliberazione di questo giorno un Governo provvisorio nelle persone dei

Sigg. Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

Dal Palazzo Municipale di Firenze,
li 27 aprile 1859, a ore 7 e mezzo pomeridiane.

Per il Gonfaloniere impedito
DOMENICO NATALINI, 1° *Priore*

2. *Proclama del Governo provvisorio.*

27 aprile 1859.

Toscani!

Il Granduca ed il suo Governo, anzichè soddisfare ai giusti desiderii in tanti modi e da tanto tempo manifestati dal Paese, lo hanno abbandonato a se stesso.

In questi frangenti il Municipio di Firenze, solo elemento di autorità qui rimasto, adunatosi straordinariamente, volendo provvedere alla suprema necessità di non lasciare la Toscana senza governo, ha nominato i sottoscritti a reggerla provvisoriamente.

Toscani — Noi abbiamo assunto questo grave incarico per il solo tempo necessario perchè Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele provveda tosto, e durante il tempo della guerra, a reggere la Toscana in modo che essa concorra efficacemente al riscatto Nazionale.

---

(1) Il *Monitore Toscano* (28 aprile 1859, n° 97) premette a questo ed al successivo Proclama una breve notizia istorica del tenore che segue:

« Da qualche tempo la Toscana era commossa dal desiderio di allearsi col Piemonte per far la guerra della « indipendenza d'Italia; e già le più cospicue persone del « paese o con gli scritti o con lettere particolari aveano « fatte conoscere al Governo le intenzioni comuni. Negli « ultimi giorni anche l'esercito toscano diede apertissimi « segni di animo concorde coi voti dei cittadini: vive e « continue pratiche si tennero col Principe e col Ministero « da vari personaggi per indurre il Governo alle desiderate « risoluzioni.

« Martedì (26 *aprile*) lo stato delle cose si fece più grave, « e appariva dover essere viepiù il giorno appresso, perchè « sapevasi che era per ispirare il termine della intimazione « austriaca al Piemonte. Infatti si radunò iermattina (27 « *aprile*) una moltitudine di persone d'ogni ordine sulla « vasta piazza di Barbano con bandiere tricolori, gridando « *Viva la guerra, Viva Vittorio Emanuele, Viva l'indipen-* « *denza:* le due fortezze di S. Giorgio e di S. Giovanni « inalberarono anch'esse la bandiera tricolore, che fu sa- « lutata con le militari forme, e di bandiere tricolori fu « piena la città. La quale mostravasi contenta e commossa « senza trasmodare in parole od atti per niun modo scon- « venienti.

« Allora il Principe chiamò Don Neri Corsini, marchese « di Laistico, che riverentemente gli riferì la necessità del « paese, fra cui era prima l'abdicazione. Udito ciò, il Prin- « cipe convocò il Corpo diplomatico, al quale dichiarò che « egli non poteva condiscendere, e chiese che tutti prov- « vedessero alla sicurezza sua e della sua famiglia fino a « che potesse abbandonare il suolo di Toscana: tutti i Mi- « nistri, benchè le condizioni della città non offrissero al- « cun pericolo, promisero, e sopra ogni altro il Ministro « di Sardegna.

« Conosciuto vano il successo delle insistenti pratiche, « la moltitudine quietamente corse la città con bandiere « tricolori, accompagnata da soldati di ogni arma e dagli « alunni dei Collegi militari; pure la maggior parte della « milizia si stette nelle caserme perchè non si allentasse « il vincolo della disciplina, di cui fa bisogno per efficace- « mente combattere il comune nemico.

« Neppure un drappello della moltitudine comparve nelle « vicinanze del palazzo di residenza del Principe, ma si « recarono tutti sotto il palazzo del Ministro di Francia, « dove fu gridato *Viva la Francia, Viva Napoleone III;* « e il Ministro disse che ringraziava i Toscani delle sim- « patie mostrate per S. M. l'Imperatore de'Francesi e per « la Francia, e gli esortava a mantenere la tranquillità e « l'ordine, cose affatto conformi alla mite e civile natura « dei Toscani. E qui è da notare che la moltitudine passò « dal palazzo della Legazione d'Austria, posto accanto a « quello di Francia, senza dir parola o far atto non degno « di un popolo civile.

« Indi la moltitudine si fece al palazzo del Ministro di « Sardegna, il quale l'arringò con sagge parole di cui demmo « il sunto nel *Monitore* di ieri. Allora la folla si sciolse.

« Alle 6 pomeridiane il Principe con la sua famiglia, « accompagnato dal Corpo diplomatico sino alla frontiera, « partì tra la folla silenziosa e s'indirizzò alla volta di Bo- « logna.

« Il Municipio di Firenze, rimasto il paese senza governo, « si fece, come in altre congiunture somiglianti, fedele in- « terprete del voto universale; e riconoscendo la suprema « necessità del paese, nominò un Governo provvisorio, se- « condo che risulta da'seguenti Atti che riportiamo:.... ».

Confidiamo nell' amore della Patria italiana, che anima il nostro paese, onde l' ordine e la tranquillità vengano mantenuti. — Coll'ordine e colla disciplina soltanto si giunge a rigenerare le nazioni e a vincere le battaglie.

Firenze, 27 aprile 1859.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

3. *Nomina di Celestino Bianchi a Segretario generale del Governo provvisorio.*

28 aprile 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta:

Articolo unico

Il signor Celestino Bianchi è nominato Segretario generale del Governo provvisorio.

Dato in Firenze, li ventotto aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. V. MALENCHINI
Magg. A. DANZINI

---

4. *Dimessione dei Ministri del cessato Governo.*

28 aprile 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta:

Articolo unico. Sono dimessi dal loro ufficio i componenti il cessato Ministero Granducale nelle persone del

cav. Gran Croce Giovanni Baldasseroni, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici, e incaricato della direzione del Ministero della Guerra;

cav. Gran Croce Ottaviano Lenzoni, Ministro degli Affari esteri;

cav. Gran Croce Leonida Landucci, Ministro dell'Interno;

cav. Gran Croce Niccolò Lami, Ministro di Giustizia e Grazia;

cav. Gran Croce Giulio Martini, Ministro della pubblica Istruzione; e

cav. Serafino Lucchesi, Ministro degli Affari ecclesiastici.

Dato in Firenze, li ventotto aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

5. *Conferma delle leggi e dei funzionarii del cessato Governo. — Determinazione della forma estrinseca degli Atti del Governo provvisorio.*

28 aprile 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

La dissoluzione del Governo Granducale avendo lasciata vacante la suprema Autorità dello Stato, il Governo provvisorio, che dalla urgente necessità delle cose fu chiamato a reggerlo fin che il Re Vittorio Emanuele non abbia provveduto all' ordinamento di esso all' effetto che la Toscana possa cooperare efficacemente all' impresa Nazionale, volendo da una parte riservare intera al Governo di Sua Maestà Sarda la libertà di ogni risoluzione ulteriore intorno all'ordinamento e al governo della Toscana durante la guerra, poichè il definitivo assetto particolare del nostro Paese da conformarsi a quello generale d'Italia deve differirsi a guerra compiuta; e non potendo dall'altra parte astenersi dall'adottare fin d'ora i provvedimenti necessarii a far sì che l' ordine sia mantenuto e che in tutti i rami della pubblica amministrazione gli affari proseguano il loro corso regolare,

Ordina quanto appresso:

Art. 1. Le Leggi, i Regolamenti e Ordini veglianti sono conservati in vigore; nessuna deroga potrà aver luogo se non in forza di special Decreto.

Art. 2. I Decreti e Atti del Governo saranno sottoscritti dai tre componenti il Governo provvisorio.

Art. 3. Tutti i pubblici funzionarii sono confermati nei loro uffizi.

Art. 4. Gli Atti e Decreti del Governo provvisorio saranno partecipati a chi di ragione per l'organo dei respettivi Ministeri, ai quali dovranno nel solito modo essere dirette tutte le comunicazioni che vorranno farsi al Governo.

Dato in Firenze, li ventotto aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

6. *Nuova intestazione delle Sentenze ed altri Atti giudiziali e notarili.*

28 aprile 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta:

In fronte delle sentenze e decreti dei Tribunali dello Stato, e degli atti dei pubblici notari, al nome di Leopoldo Secondo dovrà sostituirsi la indicazione di « *Governo Provvisorio Toscano* ».

Dato in Firenze, li ventotto aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

7. *Riordinamento dell' Armata.*

28 aprile 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

All'oggetto di provvedere istantaneamente alla organizzazione dell'armata da mobilizzarsi,

Decreta:

La fanteria dell'Armata sarà organizzata in Battaglioni, Reggimenti, Brigate e Divisioni.

Quattro Battaglioni compongono il Reggimento; due Reggimenti di fanteria ed un Battaglione di bersaglieri formano la Brigata; due o più Brigate compongono la Divisione.

La Divisione di cavalleria è portata ad un Reggimento di quattro Squadroni attivi ed uno di deposito. Gli Squadroni si comporranno come attualmente.

L'Artiglieria è portata a quattro Batterie.

Il Corpo del Genio a due Compagnie.

Lo Squadrone di Gendarmeria a cavallo sarà portato all'effettivo degli Squadroni di cavalleria, e costituirà il Corpo delle Guide.

Per il Corpo sanitario e per il Corpo di Stato Maggiore generale sarà provveduto in seguito.

Dato in Firenze, li ventotto aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

8. *Nomina di Gerolamo Ulloa a Generale in Capo dell' Esercito.*

28 aprile 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta:

Il Generale Girolamo Ulloa, che ha nella Storia nazionale una pagina gloriosa per avere sapientemente ordinato e strenuamente mantenuto la difesa della eroica Venezia, è nominato Generale in Capo dell' Esercito Toscano.

Dato in Firenze, il ventotto aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. V. MALENCHINI
Magg. A. DANZINI

---

9. *Nomina di Giorgio Manin ad Aiutante di campo del Generale in Capo Gerolamo Ulloa.*

28 aprile 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta:

Lieto di aver preposto al comando dell' Esercito Toscano l'illustre difensore di Venezia, reputa di adempire un debito di gratitudine verso la memoria di Daniele Manin, dando al generale Girolamo Ulloa per Aiutante di campo col grado di Tenente dello Stato Maggior Generale il signor Giorgio Manin, figlio del celebrato e da tutti desiderato Daniele.

Dato in Firenze, li ventotto aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

10. *Apertura e condizioni di un arruolamento di Volontarii.*

28 aprile 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Decreta:

Per portare l'armata all'effettivo stabilito con Decreto di questo giorno, è aperto un ruolo di Volontarii per ciascuna delle tre Armi.

I giovani che vorranno ascriversi dovranno esser provveduti delle loro fedi di specchietto e possedere tutti i requisiti fisici necessarii.

Quelli da 18 a 25 anni che avranno le condizioni richieste dalle vigenti leggi sull'arruolamento saranno incorporati nelle truppe regolari. Quelli che non avranno queste condizioni e che, avendo meno di 40 anni, saranno idonei al servizio militare, saranno inviati al Deposito di Volontarii che si stabilirà a Prato.

Le domande di arruolamento dei Volontarii debbono indirizzarsi ai Comandi militari di ogni Città.

Dato in Firenze, li ventotto aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

11. *Istituzione e nomina di una Commissione sopra la Finanza.*

28 aprile 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Volendo provvedere in ogni ramo dell'amministrazione dello Stato al regolare andamento della cosa pubblica, ha nominato una Commissione composta dei sigg.

avv. Ferdinando Andreucci,
cav. Carlo Fenzi,
dott. Sansone d'Ancona,

con l'incarico di fare immediatamente un Rapporto sullo stato della Finanza e sulle misure più opportune per provvedere alle esigenze del momento.

Dato in Firenze, li ventotto aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

12. *Restituzione delle tavole di bronzo in Santa Croce, e commemorazione annuale de' morti nella Guerra d'indipendenza.*

28 aprile 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Al Tempio nel quale si adunano tante glorie Italiane una sola gloria, e la maggiore, mancava, la gloria del sangue versato per la Patria.

Nel 1848, quando fu per la prima volta concesso agli Italiani di morire per l'Italia, i nomi dei morti nella guerra combattuta per l'indipendenza d'Italia, incisi sopra tavole di bronzo, furono esposti in Santa Croce.

E poi, quando il dominio straniero, non contento di averci ogni cosa rapita, volle anche rapirci le memorie e gli affetti, quelle tavole furono tolte alla pubblica venerazione e nascoste in una fortezza per esservi custodite da soldati austriaci, che allora la occupavano.

Il Governo provvisorio Toscano, volendo e dovendo dare una pronta riparazione al sentimento nazionale oltraggiato, tra i primi suoi Atti emana le seguenti disposizioni:

Art. 1. Le tavole di bronzo, nelle quali si leggono i nomi dei morti per la Patria nella guerra d'indipendenza combattuta nel 1848, saranno immediatamente riposte al luogo che prima occupavano nella chiesa di Santa Croce.

Art. 2. Una solenne Commemorazione funebre sarà celebrata ogni anno, a spese pubbliche, nella chiesa di Santa Croce, il giorno 29 maggio, anniversario della battaglia di Curtatone e Montanara.

Dato in Firenze, li ventotto aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

13. *Programma politico ed amministrativo del Governo provvisorio.*

28 aprile 1859.

CIRCOLARE

Alle Autorità civili, militari ed ecclesiastiche

Illustrissimo Signore,

Il Governo provvisorio, che la ne-

cessità delle cose condusse a reggere la Toscana, ha già fatto quanto era in Lui per tutelare l'ordine pubblico; ed è lieto di riconoscere che la civiltà del popolo Toscano ed i generosi spiriti onde tutti sono animati per la guerra d'indipendenza gli hanno reso facile a conseguire con la sola persuasione ciò che spesso neppure la forza basta ad ottenere. Perchè peraltro questi buoni effetti, che già si ebbero in Firenze e nelle altre principali città dello Stato, si estendano e si conservino, il Governo crede suo dovere di aggiungere agli Atti legislativi che già fecero aperti i suoi propositi queste più speciali dichiarazioni, dirette a tutte le Autorità costituite, dalle quali esso si augura cooperazione efficace.

Il Governo provvisorio prese a reggere lo Stato perchè non si disfacesse nell'anarchia, e intende serbarlo intatto a colui che S. M. il Re Vittorio Emanuele manderà tra breve a costituirvi un ordinamento per cui la Toscana si mostri, com'è e come si sente di essere, parte nobilissima della Patria italiana, e, come tale, valida cooperatrice nell' impresa nazionale che si apparecchia. Ogni quistione di riordinamento interno viene riserbata al giorno in che la grande impresa sarà compiuta. Queste speciali condizioni di origine e di scopo fanno al Governo un sacro dovere di non procedere ad innovamenti intempestivi, ma di serbare così delle persone come delle istituzioni tutto quanto potrà essere comportato dal nuovo ed improvviso atteggiamento politico della Toscana. Però la S. V. si studi di riassicurare i timorosi, ed accettando il concorso leale di tutte le opinioni oneste, mantenga la concordia degli animi, tanto necessaria a condurre a bene il nuovo ordine di cose. In quest'opera di conciliazione e di resistenza all' anarchia il Governo crede di poter contare sul patriottismo di ogni ordine di persone; e però di questi suoi intendimenti prega la S. V. a rendere intesi tutti coloro che hanno dipendenza dalla sua autorità, invitandoli ad adoperarsi, ciascuno nella sfera delle sue attribuzioni, ad impedire quei disordini che spesso derivano più da mala intelligenza delle cose che da pensata malignità.

L' Italia è ora in uno di quei momenti supremi nei quali le nazioni sentono i proprii destini ed apparecchiano tutte le loro forze per conseguirli. Chi si facesse turbatore di questa espettazione solenne, che precede il gran giudizio delle armi, sarebbe parricida. Il Governo ha ogni buona ragione di sperare che non siavi in Toscana chi non rifugga da tanta scelleraggine.

Abbiamo l'onore di confermarci con distinto ossequio,

Di V. S.

Dalla Residenza del Governo provvisorio, li ventotto aprile milleottocentocinquantanove.

Dev.i Serv.i

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

14. *Messaggio del Governo provvisorio al Presidente del Consiglio dei Ministri di Sardegna, Conte C. di Cavour, per una Dittatura temporanea di Vittorio Emanuele II.*

28 aprile 1859.

Eccellenza,

I gravi movimenti che si sono compiuti in Toscana in questi ultimi giorni, e segnatamente nella giornata di ieri, sono a quest'ora a cognizione dell'Eccellenza Vostra.

Il sentimento della indipendenza nazionale e l'ardente desiderio di concorrere a riscattarla nella gran lotta che si sta preparando hanno dato luogo ad un movimento unanime, irresistibile, un movimento a cui senza distinzione tutte le classi della società hanno con entusiasmo partecipato. Al seguito del medesimo, Leopoldo Secondo ha dichiarato di volere abbandonare la Toscana, e l'ha abbandonata di fatti, lasciando così il Paese senza governo e in balìa di se stesso. Il

paese è stato ammirabile di ordine e di concordia. Immediatamente però il Municipio, unica Autorità che rimanesse con legittimità di mandato, prendendo le redini della cosa pubblica, ha nominato una Giunta governativa nelle persone dei tre sottoscritti.

Il Governo Toscano attuale è pertanto una emanazione della Autorità municipale; è puramente e semplicemente un Governo di fatto istituito pei bisogni della pubblica sicurezza. Egli sente però tutto il peso di questa gravissima responsabilità, e desidera in così solenni momenti di abbreviarne la durata.

La gran mutazione di cose avvenuta in Toscana ha proceduto, siccome avemmo già l'onore di esporre all'Eccellenza Vostra, da un solo movente: il desiderio di concorrere alla guerra che va a combattersi per la indipendenza italiana, di partecipare ai sacrifizi della lotta ed alla gloria del riscatto.

Questo essendo stato il carattere esclusivo del movimento compiutosi in Toscana, a chi meglio potrebbero provvisoriamente affidarsi i suoi destini se non al Governo di S. M. il Re di Sardegna, che a sì nobile causa tante prove ha già date della sua lealtà e di cui la condotta e la generosa attitudine ispirano a tutte le popolazioni della Penisola una così illuminata fiducia?

In questo profondo convincimento pertanto i sottoscritti pregano l'E. V. a volersi fare organo presso S. M. il Re Vittorio Emanuele, suo Augusto Signore, della rispettosa loro domanda, che piaccia cioè alla prelodata Maestà Sua assumere la dittatura della Toscana fintantochè durerà la guerra contro il nemico comune. La Toscana conserverebbe frattanto anche in questo periodo transitorio la sua autonomia, una amministrazione indipendente da quella della Sardegna, ed il suo assesto definitivo dovrebbe aver luogo a guerra finita e quando sarà proceduto all'ordinamento generale d'Italia. È una specie di tutela che s'invoca nell'interesse della Toscana non solo ma della Causa comune, e la profonda affezione che a questa Causa ha costantemente dimostrato la Maestà del Re Vittorio Emanuele c'ispira la fiducia della sua accettazione.

Questi sono i nostri voti, queste le nostre domande: non crediamo andare errati affermando esser questi i voti e le domande della Toscana tutta.

Di tali sentimenti poi abbiamo l'onore di pregarla, signor Conte, di farsi intermediario presso S. M. il Re Vittorio Emanuele, comunicandoci a suo tempo le di Lui auguste determinazioni.

I sottoscritti si pregiano di offrire a Vostra Eccellenza i sensi della loro più alta considerazione.

Firenze, li 28 Aprile 1859.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

15. *Collocamento a riposo del Prefetto di Firenze, e sua sostituzione provvisoria nella persona dell' avv. Tommaso Corsi.*

28 aprile 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta:

Art. 1. L'attuale Prefetto di Firenze, avv. Commendator Francesco Petri, è posto in stato di ritiro, e rinviato alla Corte dei Conti per la liquidazione della pensione cui può aver titolo.

Art. 2. L' avvocato Tommaso Corsi è nominato provvisoriamente al posto suddetto con gli appuntamenti che vi sono annessi.

Dato li 28 aprile 1859.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. V. MALENCHINI
Magg. A. DANZINI

16. *Proclama del nuovo Prefetto di Firenze.*

28 aprile 1859.

Concittadini!

Dopo i gravi avvenimenti che si sono compiuti nel giorno decorso avrei esitato ad accettare l'incarico, comunque provvisorio, che mi viene affidato, se il ricusarlo non fosse apparsa viltà ed il crederlo difficile di troppo, riprovevole diffidenza della vostra civiltà e del senno vostro. — Il diritto sacro alla Nazionalità, che avevate manifestato in modo non equivoco in mezzo alle difficoltà di ogni maniera, ebbe ieri la più solenne dimostrazione.

Dovrei esortarvi a riprendere tranquilli gli affari vostri, a desistere da ogni clamore, a mantenere quella quiete tanto necessaria a coloro che si sono assunti il carico di regolare l'amministrazione dello Stato e di rivolgerne le forze principali alla guerra; vorrei dirvi che, quando una Nazione sorge come un solo uomo per attuare un gran principio, deve accoppiare la ferma risolutezza dell'animo alla dignità del contegno, chè, diversamente operando, diviene argomento di scherno ai nemici. Queste ed altre cose potrei dirvi, se il magnifico contegno tenuto nei trascorsi mesi di ansiosa espettativa da Voi e da Italia tutta non rendessero palese che queste verità sono impresse nell'animo vostro come quella della Nazionalità, e che intendete osservarle, gareggiando nobilmente con ogni Provincia italiana.

Voi sapete la imponenza della lotta che sta per impegnarsi tra Italia ed Austria. La risolutezza dell'animo per affrontarla sarebbe inefficace se non fosse accompagnata dalla quiete. E questa Vittorio Emanuele, al quale è offerta la dittatura militare anco in Toscana durante la guerra, ha diritto di esigere da Voi in ricompensa dell'affetto che ha mostrato per tutta Italia e degli sforzi spesi per la santa Causa.

Con la Indipendenza voi volete giungere alla Libertà; il primo fondamento di essa si è il sentimento di governarci in gran parte da noi stessi, di sentire con forza eguale i doveri e i diritti, e godendo questi aver presenti quelli così da render lieve e quasi inutile l'azione governativa.

Io poi avrò da Voi la dimostrazione la più sensibile del gradimento vostro se potrò avere la soddisfazione di vedervi mantenere e cooperare all'ordine, di vedervi usare della vittoria senza rancori, ma con la solita generosità del popolo, e di vedervi tutti concordemente con ogni sforzo, con ogni più severa volontà rivolgere i vostri pensieri alla Guerra della indipendenza.

Firenze, 28 aprile 1859.

Il Prefetto provvisorio
TOMMASO CORSI

---

17. *Soggezione provvisoria della Marina militare al Comando generale dell'Armata.*

29 aprile 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta:

La Marina militare provvisoriamente è passata sotto il Comando generale.

Firenze, li ventinove aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. V. MALENCHINI
Magg. A. DANZINI

---

18. *Delegazione al Generale Ulloa della organizzazione dei Volontarii.*

29 aprile 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta:

L'organizzazione dei Volontarii, ordinata con Decreto de'28 aprile corrente, viene affidata al Generale Ulloa.

Firenze, li ventinove aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. V. MALENCHINI
Magg. A. DANZINI

19. *Esenzione da tassa dei documenti necessarii per l' ammessione a Volontario nell' Esercito.*

29 aprile 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato:

I fogli necessarii per essere ammessi come Volontarii debbono rilasciarsi dalle Autorità respettive senza pagamento di tasse.

Dato in Firenze, li ventinove aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

20. *Abolizione del Decreto Granducale 21 marzo 1859 sulle pubblicazioni politiche* (1).

29 aprile 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta:

Art. 1. Il Decreto del 21 marzo 1859 riguardante le pubblicazioni politiche per via di stampa è abolito.

Art. 2. Tutte le disposizioni anteriori in materia di stampa rimangono in pieno vigore e saranno rigorosamente applicate durante la guerra.

Dato in Firenze, li ventinove aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. V. MALENCHINI
Magg. A. DANZINI

(1) *Decreto 21 marzo 1859:*

NOI LEOPOLDO SECONDO

Per la Grazia di Dio Principe Imperiale d'Austria, Principe Reale d' Ungheria e di Boemia, Arciduca d' Austria, Granduca di Toscana ec. ec. ec.

Considerando che nelle circostanze in cui versa attualmente l' Europa può riuscir dannoso alla quiete ed alla sicurezza del Paese che vengano pubblicati colle stampe scritti politici o aventi mistura politica, capaci di eccitare le passioni e di turbare le relazioni pacifiche nelle quali felicemente trovasi la Toscana con tutti gli altri Stati;

Sentito il nostro Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il disposto nell'articolo 10 del nostro R. Decreto del 22 settembre 1850, che sotto le pene ivi comminate vieta stampare senza la previa approvazione scritta del Prefetto o Governatore del Compartimento, fuorichè in giornali approvati, scritti politici od aventi mistura politica i quali non giungano a quattro fogli di stampa, è d'ora innanzi fino a nuove diverse disposizioni, esteso e dovrà applicarsi a qualsivoglia scritto d'egual natura che giunga od oltrepassi la misura antedetta.

I Nostri Ministri Segretari di Stato per i Dipartimenti dell' Interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati, ciascuno in quanto lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventuno Marzo milleottocentocinquantanove.

LEOPOLDO

Visto: *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
G. BALDASSERONI

Visto: *Il Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento dell' Interno*
L. LANDUCCI

Visto: *Il Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento di Giustizia e Grazia*
N. LAMI

21. *Nomina di un Commissario civile presso il Corpo d'osservazione.*

29 aprile 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta:

Il conte Guglielmo De-Cambray Digny è nominato Commissario civile presso il Corpo d'osservazione.

Firenze, li ventinove aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. V. MALENCHINI
Magg. A. DANZINI

22. *Soppressione della Guardia detta* del Corpo.

29 aprile 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta:

Art. 1. La Guardia del Corpo è soppressa.

Art. 2. Il comando militare repartirà nell'Armata i componenti il personale del Corpo suddetto o li rinvierà alla Corte dei conti per la liquidazione delle loro pensioni.

Dato in Firenze, li ventinove aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. V. MALENCHINI
Magg. A. DANZINI

23. *Istituzione di una Commissione sopra l'amministrazione della Corte Granducale.*

29 aprile 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta:

Art. 1. L'amministrazione della Corte e delle Scuderie Granducali sarà provvisoriamente regolata con le norme colle quali fu regolata fino al presente.

Art. 2. I cavalli delle Scuderie saranno consegnati all'Amministrazione militare, previa una regolare perizia, tenendo conto del prezzo a credito e respettivo debito delle due Amministrazioni.

Art. 3. Una Commissione composta del Gonfaloniere di Firenze marchese Ferdinando Bartolommei e dei sigg. marchese Paolo Feroni e ingegnere Giovanni Piccinetti è incaricata di ricevere la consegna dei palazzi Granducali e di fare un esatto inventario degli oggetti reperiti nei medesimi.

Dato in Firenze, li ventinove aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. V. MALENCHINI
Magg. A. DANZINI

---

24. *Proclama del nuovo Gonfaloniere di Firenze.*

29 aprile 1859.

Cittadini!

Il Governo provvisorio chiamandomi ad assumere temporariamente la direzione dell'amministrazione municipale mi affidava un incarico che, quantunque superiore alle mie deboli forze, però non credetti in questi momenti poter rifiutare.

Un tale ufficio m' impone per primo il dovere di rendervi grazie a nome della civica Magistratura del mirabile contegno che voi teneste nel compiere un atto che, mentre variava i destini della Toscana, le apriva la via a cooperare efficacemente al cambiamento dei destini d'Italia.

La calma dignitosa e solenne che seppe conservare la Città nostra al tempo istesso che consumavasi uno di quei fatti che sono supremi nella vita d'un popolo, fu prova novella della squisita civiltà che vi distinse in ogni occasione, e l'Europa rimarrà meravigliata di tutti e di tutto.

Facendomi così interprete dei sentimenti di gratitudine del Municipio fiorentino, io vi conforto in suo nome a perseverare in quella dignitosa attitudine che assumeste spontanei tostochè nei vostri cuori rinacque la fiducia nell'avvenire.

Il Municipio è compreso al pari di voi della solennità di questi momenti. Egli intende cooperare efficacemente col Governo provvisorio prendendo tutte le disposizioni opportune per facilitare la partecipazione della Toscana alla Guerra dell'indipendenza, precipuo dei nostri voti.

Mantenete dunque la tranquillità di cui fin qui deste si mirabile esempio e che è la prima garanzia d'un'azione pronta ed efficace, e continuate come per il passato ad obbedire alle leggi ed ai regolamenti che reggono l'amministrazione dello Stato e della Città.

Se tutti concorreremo così alla grande opera fiduciosi e concordi, raggiungeremo quello scopo a cui son volti tutti i nostri desiderii.

Firenze, li 29 aprile 1859.

Il Gonfaloniere di Firenze
FERDINANDO BARTOLOMMEI

---

25. *Proclama e Notificazione del Governo provvisorio.*

30 aprile 1859.

Toscani!

Gli Austriaci hanno passato il Ticino. L'Esercito italiano guidato dal re Vittorio Emanuele sta a fronte del nemico d'Italia, e forse a quest'ora è cominciata la prima battaglia. Le schiere francesi alleate alla nostra impresa sboccano numerose dalle chiuse delle Alpi e dalle rive della Liguria si avanzano verso i campi illustrati da tante vittorie.

Il Governo provvisorio in questo solenne momento si rivolge con fiducia

al Popolo Toscano, chiedendogli in nome della patria di mantenere quella disciplina che è condizione essenziale alla libera azione della nuova Autorità costituita, moderatrice del nuovo ordine di cose.

Fra breve il supremo Duce della guerra nazionale farà sapere la parte che deve prendervi la Toscana; la quale già per le cure del Governo si apparecchia con ogni maggiore sollecitudine a mostrarsi pari all'impegno assunto in faccia all'intiera Nazione. Le milizie sono già partite per cominciare la dura vita dei campi, i volontarii si coscrivono e si addestrano, i fornimenti di guerra si apparecchiano. Facciamo in giorni quello che doveva essere opera di mesi e d'anni.

Toscani! Prendiamo esempio dai Piemontesi, i quali, fidenti nel Re guerriero e nel suo Governo, fin le pubbliche libertà vollero sospese per non turbare la concordia indispensabile ad un'azione forte e risoluta. Anco quei desiderii che sarebbero legittimi in tempi normali sono oggi al cominciare della guerra non solo intempestivi ma riprovevoli.

Concordia e coraggio! Facciamo alla fine un fascio di tante forze divise e disordinate, e l'Italia abbia una sola voce e un braccio solo. Non sia indarno l'esperienza del passato, e i grandi fatti che si avvicinano trovino un popolo commosso per la solenne espettazione, ma tranquillo e pieno di fede nei destini della Patria e in coloro che conducono l'impresa sospirata dell'indipendenza italiana.

Firenze, li 30 aprile 1859.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

26. *Richiamo in vigore delle disposizioni dello Statuto* 15 *febbraio* 1848 *sull'eguaglianza civile e politica di tutti i cittadini.*

30 aprile 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta:

Vengono restituiti frattanto in pieno vigore gli articoli 2 e 11 dello Statuto fondamentale del dì 15 febbraio 1848, così concepiti:

« Art. 2. I Toscani, qualunque sia il « culto che esercitano, sono tutti eguali « al cospetto della Legge, contribuiscono indistintamente agli aggravi « dello Stato in proporzione degli averi, « e sono tutti egualmente ammissibili « agli impieghi civili e militari.

« Art. 11. Le leggi dell'arruolamento « militare sono obbligatorie per tutti « i cittadini ».

Li trenta aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

27. *Designazione della durata degli arruolamenti volontarii.*

30 aprile 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Decreta:

I Volontari che si arruolano sono obbligati a prestare servizio per tutta la durata della guerra e sei mesi dopo la conclusione della pace.

Firenze, li trenta aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

28. *Ripristinamento delle Università di Pisa e Siena.*

30 aprile 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta quanto appresso:

Art. 1. Il Decreto del 28 ottobre 1851, col quale furono abolite le due Università di Pisa e di Siena, e istituita la Università Toscana, è revocato in tutte le sue parti.

Art. 2. Sono ripristinate le due Università predette di Pisa e di Siena.

Art. 3. È creata una Commissione composta dei signori

prof. Commend. Giulio Puccioni

prof. Commend. Cosimo Ridolfi,
prof. Commend. Maurizio Bufalini,
prof. Commend. Carlo Matteucci,
prof. avv. Francesco Corbani,
dott. Ermolao Rubieri, Segretario.

Questa Commissione proporrà sollecitamente tutto ciò che è necessario a riordinare gli studi universitari, non esclusi, quanto a Pisa, quelli attinenti all' agraria, pastorizia e veterinaria.

Dato in Firenze, li trenta aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

29. *Abolizione della pena di morte.*

30 aprile 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Considerando che fu la Toscana la prima ad abolire in Europa la pena di morte;

Considerando che, se questa venne in seguito ristabilita, fu solamente quando le passioni politiche prevalsero alla maturità dei tempi e alla mitezza degli animi;

Considerando però che, quantunque per tal modo ripristinata, non venne applicata giammai, perchè fra noi la civiltà fu sempre più forte della scure del carnefice;

Ha decretato e decreta:

Articolo unico. La pena di morte è abolita.

Dato in Firenze, li trenta aprile milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

30. *Pubblicazione del Proclama 29 aprile 1859 di Re Vittorio Emanuele II ai Popoli del Regno.*

1° maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Decreta:

Il seguente Proclama del Re Vittorio Emanuele ai Popoli del Regno e ai Popoli d'Italia, del 29 aprile 1859, sarà pubblicato, affisso, e divulgato in Toscana.

Firenze, primo maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. V. MALENCHINI
Magg. A. DANZINI

VITTORIO EMANUELE ec. ec.

Popoli del Regno!

L'Austria ci assale col poderoso esercito che, simulando amor di pace, ha adunato a nostra offesa nelle infelici provincie soggette alla sua dominazione.

Non potendo sopportare l'esempio dei nostri ordini civili, nè volendo sottomettersi al giudizio di un Congresso europeo sui mali e sui pericoli dei quali essa fu sola cagione in Italia, l'Austria viola la promessa data alla Gran Bretagna, e fa caso di guerra d'una legge d'onore.

L'Austria osa domandare che siano diminuite le nostre truppe, disarmata e data in sua balia quell'animosa gioventù che da tutte parti d'Italia è accorsa a difendere la sacra bandiera dell' indipendenza nazionale.

Geloso custode dell'avito patrimonio comune d'onore e di gloria, io do lo Stato a reggere al Mio amatissimo cugino il Principe Eugenio, e ripiglio la spada.

Coi miei soldati combatteranno le battaglie della libertà e della giustizia i prodi soldati dell' imperatore Napoleone mio generoso alleato.

Popoli d'Italia!

L'Austria assale il Piemonte perchè ho perorato la causa della comune patria nei Consigli dell'Europa; perchè non fui insensibile ai vostri gridi di dolore!

Così essa rompe oggi violentemente quei trattati che non ha rispettato mai. Così oggi è intero il diritto della Nazione, ed io posso in piena coscienza sciogliere il voto fatto sulla tomba del mio Magnanimo Genitore! Impugnando le armi per difendere il mio trono, la libertà de' miei popoli, l'onore del nome

italiano, io combatto pel diritto di tutta la Nazione.

Confidiamo in Dio e nella nostra concordia, confidiamo nel valore dei soldati Italiani, nell'alleanza della nobile Nazione Francese, confidiamo nella giustizia della pubblica opinione.

Io non ho altra ambizione che quella di essere il primo Soldato della Indipendenza Italiana.

Torino, 29 aprile 1859.

Viva l' Italia!

VITTORIO EMANUELE

C. CAVOUR

---

31. *Istituzione di una Commissione per la revisione delle leggi penali comuni e militari.*

1° maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta:

Art. 1. Il Codice penale comune, il Codice penale militare, ed il Regolamento organico e di procedura dei Tribunali criminali militari devono essere sottoposti a revisione.

Art. 2. Una Commissione composta dei signori

prof. Giuseppe Puccioni, Vicepresidente della suprema Corte di cassazione,

prof. avv. Gio. Battista Giorgini,

avv. Adriano Mari,

capitano Audit. Scipione Fortini, e

capitano dott. Gio. Battista Masini,

è incaricata di proporre sollecitamente le riforme che saranno il resultato della revisione.

Dato in Firenze, il primo maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI

Avv. VINCENZO MALENCHINI

Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

32. *Nomina di Ferdinando Zanetti a Chirurgo in capo dell' Armata.*

1° maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta:

Il professore Ferdinando Zannetti, che sempre si dimostrò egregio cittadino e tanto benemerito della Patria nella Guerra della indipendenza del 1848, è nominato Chirurgo in capo dell' Esercito toscano, con l'incarico di ordinare il servizio sanitario del medesimo.

Dato in Firenze, il primo maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI

Avv. VINCENZO MALENCHINI

Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

33. *Riordinamento di alcuni Corpi dell' Artiglieria.*

1° maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Per devenire all' organizzazione del Reggimento di artiglieria,

Decreta:

1. I due battaglioni Cannonieri Guarda Coste continentali dipendono provvisoriamente, e sul piede eccezionale di guerra, direttamente dall'Autorità superiore militare.

2. La Squadra degli operai e l'Amministrazione del Materiale sono provvisoriamente aggregate al primo Battaglione Cannonieri Guarda-Coste continentali.

3. L' attual Compagnia da piazza è disciolta.

4. Le quattro batterie costituiranno un Reggimento, la composizione del quale è data dal Quadro annesso (1).

5. Il trattamento degli uffiziali e della truppa sarà quello stabilito dalle Tariffe approvate con Decreto de' 30 dicembre 1853, ad eccezione delle razioni di foraggio che sono regolate secondo i cavalli, tanto dello Stato quanto

(1) Questo *Quadro* non è dato nè dal *Monitore Toscano* nè da altra collezione.

particolari, assegnati per ciascun grado col Quadro organico.

6. Lo stipendio del chirurgo e del veterinario di 1ª classe è uguale a quello del chirurgo maggiore di Gendarmeria.

7. Il General Comandante in capo è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, primo maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

34. *Assegnazione al Corpo di Artiglieria dei cavalli delle soppresse* Guardie del Corpo.

1° maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Decreta:

I cavalli attualmente alla consegna delle Guardie del Corpo passeranno al Corpo di artiglieria.

Firenze, primo maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

35. *Nomina di Gerolamo Ulloa a Tenente Generale.*

1° maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Decreta:

Al Comandante in capo delle truppe toscane, Girolamo Ulloa, è conferito il grado di Tenente Generale.

Firenze, primo maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

36. *Istituzione di una Commissione per l'ordinamento di una Milizia di servizio interno.*

2 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta:

Art. 1. È nominata una Commissione, composta dei signori

Ermolao Rubieri, Presidente,
cav. Niccolò Antinori,
conte Enrico Moretti,
Enrico Lowley,
capitano Giuseppe Pratesi,
Alberto Razzolini,
dott. Francesco Carega, Segretario.

Art. 2. Questa Commissione avrà l'incarico di proporre colla massima sollecitudine la istituzione provvisoria d'una forza armata destinata a sostituire la truppa regolare nel servizio interno per il mantenimento dell'ordine pubblico durante la Guerra dell'indipendenza italiana.

Dato in Firenze, li due maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

37. *Pubblicazione di un* Memorandum *del Governo provvisorio sulle cagioni e sull'indole della mutazione di Governo avvenuta il* 27 *aprile* 1859.

2 maggio 1859.

Il Governo provvisorio ha circolato ai Membri del Corpo diplomatico, già accreditato in Toscana, il seguente documento:

MEMORANDUM

Il Governo provvisorio Toscano crede esser suo debito verso il paese, del quale regge pel momento le sorti, di esporre all'Europa le cagioni e l'indole del movimento che nella giornata del 27 aprile decorso ha avuto per effetto la partenza di Leopoldo Secondo dalla Toscana e la mutazione dell'ordine politico dello Stato. Da questa esposizione apparirà manifesto come la condotta dei Toscani sia stata non meno temperante che patriottica, ed improntata di una moderazione pari alla generosità dei loro sentimenti.

Appena sul principio dell'anno cominciò ad agitarsi di nuovo la gran questione dell'Indipendenza italiana e furono intravedute le probabilità di una prossima lotta, tutta la Toscana se ne commosse profondamente. Uno

fu il voto, una l'aspirazione di tutti. Ogni classe di cittadini si associò di gran cuore a questo nobile movimento dell'opinione, nè di tale unanimità mancarono le manifestazioni o furono dubbiose. Pubblicazioni importanti per la elevatezza delle vedute e per il nome di chi le firmava, la partenza da ogni parte di Toscana per il Piemonte di migliaia e migliaia di giovani appartenenti ad ogni condizione sociale, il linguaggio aperto e pieno di entusiasmo di qualsivoglia classe di cittadini, tutto addimostrava palesemente qual si fosse in Toscana lo stato degli spiriti e dell'opinione.

In mezzo a tanto agitarsi di passioni, di belle e nobili passioni, il Governo granducale solo rimaneva impassibile ed inerte. Quanto più esso avrebbe dovuto fare per remuovere da sè il tristo sospetto di simpatizzare per l'Austria e di volersi collegare con lei, tanto meno faceva. Eppure gli avvisi ed i savi consigli anche in via officiale non gli mancavano. Il Governo provvisorio ha preso cognizione dei rapporti che al Governo granducale indirizzavano i suoi Agenti, sia all'interno sia all'estero, ed è per lui dovere di equità riconoscere che nessuno o quasi nessuno gli dissimulava la verità. Lo stato della opinione pubblica e la gravità della situazione gli erano generalmente con sincerità e con lodevole indipendenza rappresentati, ma tutto riusciva inutile; il partito del Governo granducale era irrevocabilmente preso; esso voleva rimanere neutrale. A tutti i consigli, a tutti gli avvisi, a tutte le ammonizioni egli rispondeva sempre con una parola sola « *neutralità* », procurando perfino di dimostrare esser questo il partito più utile agli interessi della Toscana; quasichè la neutralità non fosse la negazione del principio che commuoveva le moltitudini, e come se in una questione di tanta grandezza si potesse senza vergogna per il paese parlargli d'interessi. Se in questo frattempo qualche atto governativo veniva in luce, esso certamente rivelava piuttosto una mal celata antipatia e un senso di ostilità contro lo stato dell'opinione anzichè un leale desiderio di soddisfarla. Il Governo granducale insomma si comportava, in presenza di un sentimento magnanimo e profondo che tutti i Toscani condividevano, come se si trovasse a fronte del sentimento anarchico e artificiale di una fazione.

Intanto gli avvenimenti incalzavano; il Congresso proposto dalla Russia, e sul quale il Governo di Leopoldo Secondo aveva fondate tante illusioni, era riconosciuto impossibile, e la guerra si avvicinava. Le pratiche già iniziate col Principe e col Ministero dai più ragguardevoli personaggi onde indurre il Governo a consentire al voto universale della Toscana si fecero allora più incalzanti, ma senza ottenere per questo un successo migliore.

Negli ultimi tempi anche l'esercito Toscano aveva dato apertissimi segni di animo concorde coi cittadini e del suo ardente desiderio di partecipare alla lotta che si stava apparecchiando per la gran causa del riscatto nazionale. La sua disciplina era eccellente, la sua fedeltà inattaccabile, ed esso ne aveva date prove non dubbie allorchè nel 29 giugno 1857 era chiamato a reprimere in Livorno un movimento apertamente fazioso e di un'indole così diversa da quella del movimento attuale. Ma il porlo nelle circostanze presenti in conflitto con un sentimento così generoso quale si è quello della indipendenza nazionale, con un sentimento così universalmente diffuso, con un sentimento infine che era impossibile che non facesse palpitare il cuore del soldato come quello di ogni altra classe di cittadini, il tenerlo di più sotto gli ordini di un generale austriaco, era atto di inconcepibile imprudenza e che doveva, anche agli occhi dei meno veggenti, condurre immancabilmente all'effetto di sciogliere nella truppa i vincoli della obbedienza.

Così è difatti accaduto: fino dal giorno 26, saputosi appena l'arrivo in Genova delle truppe di S. M. l'impe-

ratore dei Francesi, non era più dubbioso per alcuno in quali disposizioni si trovasse l'armata, e come dovesse il Governo granducale rinunziare alla speranza di farne un passivo istrumento dei suoi disegni. Il giorno 27, in cui conoscevasi essere per ispirare il termine della intimazione austriaca al Piemonte, la posizione delle cose si fece più grave. Una immensa moltitudine di persone di ogni ordine si raccolse sulla piazza di Barbano con bandiere tricolori, gridando *viva la guerra, viva la indipendenza d'Italia, viva Vittorio Emanuele, capitano della lega italiana;* le due fortezze di S. Gio. Battista e di S. Giorgio innalzarono anch'esse la bandiera tricolore, e la rivoluzione fu compiuta.

E qui cade in acconcio di narrare un fatto intorno al quale, per quella moderazione di cui ci siam fatti una legge, non ci diffonderemo lungamente, ma che l'Europa civile apprezzerà, giudicando da qual parte sia stata la temperanza, da quale le improntitudini o almeno il desiderio impotente delle medesime. Esisteva nel forte di S. Giorgio, detto comunemente di *Belvedere*, una Circolare segreta, sigillata, inviata dal Generale a tutti i Comandi nell'agosto dell'anno decorso. Alle 8½ antimeridiane del 27 aprile l'Arciduca Carlo, secondogenito di Leopoldo Secondo, si recava nel Forte suddetto, convocava gli ufficiali e comunicava loro di esser latore di una lettera del Generale Ferrari da Grado, con la quale ordinava l'apertura della Circolare già rammentata. Il piego fu aperto, e fu trovato che esso racchiudeva le istruzioni preliminari per un attacco contro la città. Queste istruzioni furono completate a viva voce dall'Arciduca Carlo, il quale conchiuse domandando agli ufficiali quante munizioni si avessero e di quante scatole di artiglieria potessero disporre. A tali parole il Comandante del Forte con rispettosa fermezza replicò dichiarando all'Arciduca che, mentre egli ed i suoi compagni avrebbero senza esitazione esposta la loro vita per tutelare la sicurezza di lui e di tutta la famiglia Reale, si rifiutavano però con ribrezzo al pensiero d'incrudelire contro i proprii concittadini, di niente altro colpevoli se non di un generoso sentimento di nazionalità che l'esercito istesso si faceva gloria di condividere.

Mancata in tal modo ogni lusinga di repressione, il Principe si determinò a chiamare il Marchese di Laiatico, uno fra i più eminenti capi del partito costituzionale ed uno dei primi che avesser fatto intendere al Governo granducale i consigli che potevano salvarlo. Il Marchese di Laiatico, dopo esser venuto a consulta con i suoi amici politici, dichiarò riverentemente ma schiettamente a Leopoldo Secondo che, al punto cui eran giunte le cose, la condizione fondamentale di ogni aggiustamento delle medesime era la di lui abdicazione. A questo partito il Principe tenacemente si rifiutò « non « permettendogli il suo onore di sot- « tostare, come egli disse, ad una tale « violenza ».

Senza volere menomamente mancare al rispetto dovuto alla sventura, è impossibile non riconoscere, dopo i fatti superiormente narrati, che la persona di Leopoldo Secondo era diventata incompatibile con l'andamento e la tranquillità di bene ordinato Governo. La sua attitudine da quattro mesi a questa parte, tutto il suo sistema di politica austriaca seguito negli ultimi dieci anni, il partito stesso di non cedere se non quando eragli evidentemente mancato fra mano ogni mezzo materiale di resistenza, tutto avrebbe contribuito a ingenerare e mantenere negli animi una diffidenza perpetua, indistruttibile, diffidenza che in momenti così supremi avrebbe infallibilmente tenuto lo Stato in continui turbamenti e cagionato forse dolorose catastrofi.

Respinto inflessibilmente il partito dell'abdicazione e preso quello di abbandonare la Toscana, Leopoldo Secondo convocò il Corpo diplomatico, e dopo avere alla presenza sua prote-

stato contro la dura condizione alla quale ricusava condiscendere, si rivolse più specialmente ai Ministri di Francia e d'Inghilterra domandando loro di quali forze potessero disporre per proteggere la sicurezza sua e della sua famiglia e tutelare la sua partenza. Avuto in risposta da ambedue che nessuna forza materiale trovavasi a loro disposizione, fu invocata da tutti la influenza morale. Il timore che queste domande rivelavano era affatto insussistente, perchè le condizioni della città non racchiudevano pericolo di sorta. Nulladimeno tutti i Ministri promisero, e sopra ogni altro il Ministro di Sardegna. È da notarsi che il Principe, prima di annunziare formalmente queste sue volontà al Corpo diplomatico, era lungamente rimasto stretto a segreto colloquio col Ministro d'Austria.

Poche ore dopo, Leopoldo Secondo aveva abbandonato il suolo Toscano; la sua partenza ebbe luogo non solo con pienissima sicurezza ma con decoro. Lo accompagnarono il Corpo diplomatico e lo Stato maggiore della uffizialità residente a Firenze.

La popolazione fu ammirabile di calma e di dignità. Non una minaccia, non un grido furono proferiti; risposta eloquente all'accusa di triste e sediziose pressioni, e stupenda riprova della civiltà del paese.

Rimasta per tal modo la Toscana senza Governo, prontamente si raccolse il Municipio, unica Autorità che rimanesse con legittimità di mandato, e prendendo le redini della cosa pubblica nominò un Governo provvisorio nelle persone dei tre sottoscritti.

Il Governo provvisorio pertanto è una emanazione dell'Autorità municipale, ed è stato istituito unicamente all'oggetto supremo di provvedere alla pubblica sicurezza.

Penetrato del pensiero di questa gravissima responsabilità e desideroso di abbreviarne la durata, il Governo provvisorio doveva naturalmente pensare ai mezzi di dare allo Stato un assetto, se non definitivo, almeno più stabile e fornito di maggiori elementi di pubblica tranquillità.

L'indole del movimento che aveva cambiato l'ordine politico della Toscana lo metteva facilmente sulla via. Se mai vi è stata rivoluzione sulle cui cagioni non è possibile l'equivoco, ed informata da un solo ed unico pensiero, ella è fuor di dubbio la rivoluzione accaduta in Firenze il 27 di aprile. Essa ha proceduto esclusivamente dall'idea nazionale e dal conseguente desiderio di concorrere alla guerra che si sta combattendo per la indipendenza d'Italia, partecipando ai pericoli della lotta ed alla gloria del riscatto.

Questo essendo stato il carattere unico ed esclusivo del rivolgimento che si è compiuto in Toscana, a chi meglio e con maggiore conformità ai voti delle popolazioni avrebbero potuto affidarsi i destini del paese se non al Governo piemontese, che a sì nobile Causa tante prove ha già dato della sua lealtà e la cui condotta e generosa attitudine ispirano a tutte le popolazioni della Penisola una così illimitata fiducia?

In questo profondo convincimento, il Governo provvisorio Toscano si è affrettato a rivolgersi al Governo di S. M. il Re di Sardegna, pregandolo ad assumere il protettorato della Toscana fintantochè dureranno le vicende della guerra. La domanda è stata limitata dalla condizione che la Toscana anche in questo periodo puramente transitorio conservasse la pienezza della sua autonomia, un'amministrazione separata da quella della Sardegna, dovendo poi aver luogo il suo ordinamento definitivo a guerra finita ed allorchè sarà proceduto a quello generale d'Italia. Il Governo piemontese ha con benevolenza accolte tali aperture, ha accettata nell'interesse della causa comune questa eminente tutela, e quanto prima giungerà a Firenze un Commissario inviato a tal fine da S. M. il Re di Sardegna.

Il Governo provvisorio Toscano rimetterà nelle sue mani il reggimento

della Toscana, forte della coscienza di avere adempiuto un gran dovere, e altero per il decoro del paese di poter dire che non una stilla di sangue, non il più lieve disordine hanno accompagnato o seguito un così sostanziale mutamento di cose.

Firenze, li due maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

38. *Riordinamento dei Corpi di cavalleria.*

2 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Decreta:

1. L'organizzazione del Reggimento di cavalleria vien determinata secondo il qui annesso Quadro (1).

2. Il trattamento degli uffiziali e della truppa sarà quello stabilito dalle Tariffe approvate con Decreto del 30 dicembre 1853; ad eccezione delle razioni di foraggio, che sono regolate secondo i cavalli, tanto dello Stato quanto particolari, assegnati per ciascun grado dal Quadro organico.

3. Lo stipendio del Chirurgo e del Veterinario di prima classe è uguale a quello del Chirurgo maggiore di Gendarmeria.

4. Il General Comandante è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li due maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

39. *Determinazione e pagamento in numerario delle razioni dei viveri di campagna.*

2 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Decreta:

La razione dei viveri di campagna tanto per gli uffiziali che per la truppa, secondo le competenze stabilite dalle Tariffe, verrà fino a nuove disposizioni corrisposta in contanti, sul ragguaglio di soldi quindici e denari tre per razione, senza far luogo, quanto alla truppa, alla ritenzione della crazia giornaliera per la massa di biancheria.

Firenze, li due maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

(1) Questo Quadro manca del pari ed al *Monitore Toscano* e alle Collezioni finora edite degli Atti di quel Governo.

40. *Autorizzazione agli Impiegati civili di arruolarsi nell' Esercito, e relative discipline.*

2 maggio 1859.

CIRCOLARE

Ai Capi de' Dicasteri ed Uffici governativi

Illustrissimo Signore,

Nell' intendimento di secondare il desiderio espresso da alcuni impiegati civili di far parte dell' Esercito toscano per cooperare al conseguimento dell' indipendenza italiana, il Governo provvisorio ha creduto opportuno disporre:

1. Gli impiegati civili potranno arruolarsi nell'Esercito alle condizioni cui è subordinato l'arruolamento dei Volontarii;

2. I Capi dei Dicasteri e Uffizi governativi della Toscana raccoglieranno le domande dirette a questo patriottico scopo dai respettivi impiegati, e le invieranno senza indugio, corredate del loro parere, al Governo provvisorio;

3. Nell' informare queste domande dovranno i Capi di Dicastero e Uffizi governativi avere in mira che il regolare andamento del servizio non sia per ricevere danno alcuno dalla mancanza dell' impiegato che ha domandato di arruolarsi;

4. Sarà conservato agl' impiegati che si arruolano lo stipendio di cui si trovano forniti. Ma, se per un eventuale aumento di lavoro nel loro respettivo Uffizio si renderà necessario il soccorso di estranei amanuensi, la mercede a questi dovuta non dovrà far carico all' Erario, e sarà tolta dallo stipendio dell' impiegato o degl' impiegati di quello stesso Uffizio che hanno assunto il servizio militare;

5. Terminata la capitolazione, questi impiegati civili torneranno ad occupare nel respettivo Uffizio il posto che loro

si competerà secondo l'anzianità di servizio.

Invitandola a volersi uniformare a questa Disposizione, ho il piacere di dichiararmi,

Dalla Residenza del Governo Provvisorio, li 2 maggio 1859.

Il Segretario generale
C. BIANCHI

Visto: U. PERUZZI

41. *Nomina dell' Ing. Giovanni Morandini a Commissario civile presso un Corpo d' osservazione.*

2 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta:

Articolo unico. L'ingegnere Giovanni Morandini è nominato Commissario civile presso il Corpo di osservazione a Massa.

Dato li due maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. V. MALENCHINI
Magg. A. DANZINI

42. *Istituzione di una Commissione per l' esame e la risoluzione delle domande di pensioni e sussidi.*

3 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Considerando che, nel momento in cui il cuore di tutti gl'Italiani si rallegra nella fiducia del vicino riscatto della Nazione, non devono gli afflitti trovare minor sollecitudine che per il passato in loro favore,

Decreta:

È istituita perciò una Commissione coll' incarico di prendere in considerazione le domande di pensioni, sussidi, largizioni ecc., che per l' innanzi venivano presentate alla Corte granducale.

La Commissione si comporrà dei signori

march. Carlo Torrigiani, Presidente,
monsig. Raffaele Giachetti,
avv. Giovanni Lotti,
Giuseppe Dolfi,
Pietro Thouar, Segretario.

Firenze, li tre maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

43. *Concessione di un' Amnistia pei reati politici.*

3 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Considerando che le condizioni di un Governo che raccoglie l' universalità dei cittadini nel pensiero supremo della indipendenza nazionale lo pongono in grado di confermare la concordia degli animi, tutti rivolti a quell' intento, facendo cessare gli effetti di ogni procedimento politico;

Ha decretato e decreta:

Art. 1. È concessa amnistia a tutti coloro che si trovano prevenuti, accusati o condannati per delitti politici o per trasgressioni al Regolamento di polizia punitiva aventi del pari indole politica.

Art. 2. Non sono compresi nella presente amnistia i prevenuti, accusati o condannati per delitti o trasgressioni non aventi carattere politico, benchè concorrenti o connessi con delitto politico.

Art. 4. I Tribunali e le Autorità competenti in ragione dei delitti o trasgressioni commesse decreteranno sull'ammissione al godimento dell'amnistia.

Art. 3. Niun pregiudizio dovranno dal presente Decreto risentire i terzi che avessero diritto contro gli amnistiati a refezione di danni da farsi valere davanti ai tribunali civili.

Dato in Firenze, li tre maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

44. *Sospensione della leva militare.*

3 maggio 1859.

PREFETTURA
del Compartimento di Firenze

Il Governo provvisorio con Ufficiale di questo giorno mi ordina di pubblicare quanto appresso:

» Il numero dei Volontarii che si sono » presentati alle bandiere e che con-

» tinuano senza tregua ad affluirvi è
» tale che il Governo si lusinga fon-
» datamente di non aver bisogno di
» ricorrere ad una leva ».

Li 3 maggio 1859.

Il Prefetto provvisorio
TOMMASO CORSI

---

45. *Soppressione delle Ambulanze militari.*

3 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Decreta :

Art. 1. Le ambulanze militari stabilite nei diversi forti e caserme dello Stato sono soppresse.

Art. 2. Tutti i materiali ivi esistenti saranno consegnati alla Direzione dell'Amministrazione militare.

Art. 3. Gl' inservienti delle ambulanze suddette passeranno al Corpo sanitario.

Firenze, li tre maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

46. *Deroga alle discipline vigenti sull'epoca di ammessione dei surroganti militari.*

3 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Nella veduta di sempre più facilitare le operazioni del reclutamento,

Decreta :

I coscritti che, avendo estratto un numero che non obbliga a marciare, sono da riguardarsi, dopochè specialmente il circondario, al quale essi appartengono, ha completato il suo contingente, come già sciolti da ogni vincolo rapporto al reclutamento, ciò che dovrà resultare da un certificato della respettiva Prefettura, potranno essere accettati dai Consigli compartimentali come cambi di altri coscritti, semprechè abbiano i necessarii requisiti, nonostante il disposto dell'articolo 2 delle Norme de'22 settembre 1853, e così anche prima che sia compito l'anno dalla data della pubblicazione della leva nella quale essi sono compresi.

Firenze, li tre maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

47. *Soppressione dello stipendio all'ex-Ministro Cesare Boccella.*

3 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Visto il Decreto del 24 luglio 1852, col quale il marchese Cesare Boccella, già Ministro della pubblica Istruzione, vien messo in aspettativa;

Viste le disposizioni delle Leggi vigenti in ordine alle pensioni;

Decreta :

Il marchese Cesare Boccella, ex-Ministro della pubblica Istruzione, cessa di godere dello stipendio che era annesso a quell'incarico.

Firenze, li tre maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

48. *Norme di esecuzione del Decreto d'amnistia pei reati politici.*

3 maggio 1859.

CIRCOLARE

Ai Procuratori della Legge e ai Prefetti

Un Decreto di amnistia venne pubblicato dal Governo provvisorio a favore di quegl' individui che furono accusati di delitti o trasgressioni politiche. Rimangono per conseguenza esclusi da quest'amnistia i condannati o prevenuti per cagione di delitti o trasgressioni comuni.

VS. Illustrissima sa che presso le nazioni più libere l'azione delle leggi è più rispettata e forte che negli Stati governati dispoticamente: che il regno della libertà è il regno dell'ordine, e che l' indipendente e inviolabile

esercizio del potere dei Magistrati è uno dei più grandi acquisti della moderna civiltà. Ogni rilassamento in proposito contradirebbe ai più urgenti bisogni del paese in questi giorni nei quali l'Italia, non che voler rallentare i vincoli che sono necessario fondamento della società, combatte per espellere il massimo principio di ogni disordine, la conquista degli stranieri e il predominio di una Potenza che con la forza ha per tanto tempo impedito l'ordinamento naturale e vero della nazione.

Pertanto alla esecuzione regolare del sopraccennato Decreto importa che VS. Illustrissima si ponga in grado di conoscere quali individui, appartenenti al suo Compartimento, possano invocare il benefizio dell'amnistia, e il titolo del delitto per cui sono stati colpiti con pronunzia condannatoria o sotto la prevenzione del quale si sono allontanati dalla Toscana. Sarà quindi cura di VS. di dare immediatamente alle competenti Autorità di frontiera le istruzioni e disposizioni opportune perchè, ove si presentassero individui non compresi nell'amnistia, siano convenientemente avvertiti della vera loro situazione di fronte al Governo; situazione che li porta necessariamente o ad esser respinti dalla Toscana o ad esser trattati secondo il disposto delle nostre Leggi, vale a dire ad esser posti in stato di detenzione perchè possa aver luogo l'azione regolare della legge. VS. potrà anche a tale oggetto, e in quanto possa occorrere, porsi in corrispondenza e in accordo con le altre Prefetture.

Il Governo provvisorio richiama inoltre l'attenzione di VS. Illustrissima sopra l'arrivo e il movimento dei forestieri. Le istruzioni che esistono riguardo a questa materia vogliono essere specialmente osservate in quanto provvedono a quell'ordine che è necessario alla sicurezza sociale in qualunque forma di governo e in qualunque tempo, e più in questo nel quale anche quella parte d'Italia che godeva delle franchigie costituzionali limita temporaneamente l'esercizio di esse per poter con più sicurezza raggiungere più alto scopo, l'indipendenza della Nazione.

Perciò fa duopo vigilare sull'introduzione nel territorio Toscano di esteri privi di carte regolari, massimamente se si abbiano fondati timori che la loro presenza possa compromettere l'ordinato indirizzo della cosa pubblica. Ciò deve essere eseguito con modi lontani da ogni giusto rimprovero di vessazione o molestia non necessaria; ma nello stesso tempo l'azione del Governo deve essere ferma e decisa nel non permettere che nascano moti nè di ritorno verso il passato nè per indirizzarsi ad altra nuova via fuori di quella che dal criterio e dal consenso della Nazione oggi ne viene chiaramente additata.

V. S. Illustrissima userà a riguardo dei forestieri scevri da qualunque censura o sospetto quelle medesime facilitazioni che finora si sono praticate, specialmente riguardo al loro ingresso in Toscana dai luoghi situati in prossimità delle frontiere. La parola della legge non può raggiungere il suo scopo senza le rette disposizioni dell'animo e della mente di chi ha l'incarico e il dovere di applicarla con civile prudenza e fermezza.

Il Governo ha fiducia che l'opinione pubblica non meno che il senno e l'opera di V. S. Illustrissima varranno a far si che l'ordine e la libertà vadano di pari passo, come inseparabili appaiono questi due principii alla mente umana, se non è offuscata da triste passioni.

E pregandola ad accusarmi ricevimento della presente, passo all'onore di dichiararmi,

Della S. V. Illustrissima,

Firenze, 3 maggio 1859.

Dev. Servitore
CELESTINO BIANCHI
Segr.° Gen.° del Governo provvisorio Toscano

Visto: U. PERUZZI

49. *Divieto di funzioni religiose straordinarie senza il preventivo assenso del Governo.*

3 maggio 1859.

CIRCOLARE

Agli Arcivescovi e Vescovi della Toscana

Nell'atto che il Governo provvisorio della Toscana affretta e moltiplica i preparativi e nulla trascura di quanto possa contribuire al successo della guerra che si combatte per l'indipendenza d'Italia, egli non potrebbe contare sul presidio delle forze terrene se non dovesse anche confidare nell'assistenza divina.

Animato da questo sentimento, il Governo provvisorio si rivolge alla S. V. Ill^ma^ e R^ma^ perchè si degni ordinare che in tutte le chiese della sua Diocesi, da qui avanti e fino alla pace conclusa, s'inserisca nella messa la colletta *In tempore belli*.

Ma, quanto è naturale e giusto che il popolo Toscano in quest'ora suprema si prostri davanti a Dio, nelle mani del Quale stanno le sorti delle battaglie, altrettanto è desiderabile che le dimostrazioni religiose, alle quali potessero dar motivo gli eventi della guerra, riescano gravi, ordinate, solenni, rispondano in tutto alla grandezza dei fatti che si maturano e a quel sentimento di umile gioia e di profonda riconoscenza colla quale l'uomo riferisce a Dio l'adempimento d'ogni suo desiderio.

Con questo intendimento dunque, e a fine d'impedire che sotto pretesto di religione si turbi l'ordine pubblico con riunioni inopportune e tumultuarie, il Governo provvisorio invita la S. V. Ill^ma^ a non permettere che nessuna insolita funzione religiosa si celebri nella sua Chiesa senza averne prima deliberato coll'Autorità governativa.

Il Governo provvisorio coglie di buon animo questa prima occasione che gli si offre di mettersi in comunicazione coll'Episcopato Toscano per significare alla S. V. Ill^ma^ quanto nell'adempimento de' suoi gravi e difficili doveri egli conti sull'attiva e sincera cooperazione del Clero. E veramente, a confermare il buono spirito del quale le popolazioni Toscane hanno dato finora prove così luminose, nulla potrà tanto valere quanto lo zelo perseverante del Clero, custode e maestro d'una dottrina che si chiama cattolica od universale perchè sovrasta a tutte le fazioni politiche, perchè si concilia con tutte le forme che la civile società degli uomini può rivestire nelle diverse e mutabili condizioni dei luoghi e dei tempi; di una dottrina che, tutte quelle forme penetrando dello spirito suo, può tutte ugualmente santificarle; che i fatti in qualunque modo avviati e proseguiti, ma irrevocabili, può sempre indirizzare e condurre a buon fine.

Nella speranza che la S. V. Ill^ma^ e R^ma^ vorrà degnarsi di accusare il ricevimento della presente, colla maggiore venerazione passo a segnarmi,

Della S. V. Ill^ma^ e R^ma^,

Firenze, 3 maggio 1859.

Dev. Servitore

CELESTINO BIANCHI

Segr.° Gen^le^ del Governo provvisorio Toscano

Visto: U. PERUZZI

---

50. *Notificazione della nomina di Carlo Boncompagni a Commissario straordinario del Re Vittorio Emanuele II.*

4 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

È lieto di pubblicare le seguenti Disposizioni che S. M. il Re Vittorio Emanuele si è degnato adottare a riguardo della Toscana.

» Illustrissimi Signori,

» Qui unito trasmetto alle SS. VV. » l'ufficio con cui il Ministro degli Af- » fari esteri notifica come S. M., ade- » rendo al voto espresso da questo » Governo provvisorio, abbia assunto » la protezione del Governo Toscano, » degnando delegare a me i poteri di » Commissario straordinario.

» Mi riservo di prendere colle SS. VV. » gli opportuni concerti per entrare » nell'esercizio delle funzioni che mi

» sono affidate nel modo che sia più » consentaneo al volere del Re ed al » voto espresso in nome della Toscana.

« Pregiomi di rinnovare alle SS. VV. » i sensi della mia più alta considera- » zione ».

Firenze, 4 maggio 1859.

Signori Membri
del Governo Provvisorio della Toscana

C. BUONCOMPAGNI

Gabinetto Torino, il 30 aprile 1859.

» Illustrissimi Signori,

» Appena ricevuto il Dispaccio delle » SS. VV. Ill.^me^ in data del 28 aprile » 1859, mi sono fatto sollecito di darne » cognizione a Sua Maestà il Re e di » prenderne gli ordini. Sua Maestà rende » le più vive azioni di grazie alle SS. » VV. Ill.^me^ ed a tutti i Toscani per lo » affetto e la fiducia di cui Le hanno fatta » testimonianza e mi dà il gradito in- » carico di significar loro come da que- » sti nuovissimi esempi di concordia ita- » liana Essa tragga grande conforto a » bene sperare delle sorti della patria » comune.

» Le SS.VV. Ill.^me^ saranno facilmente » capaci delle ragioni d'alta convenienza » politica che non permettono a S. M. » di accettare la Dittatura profferta » nella forma proposta.

» La Toscana, come le SS. VV. Ill.^me^ » avvertono, deve mantenere la sua am- » ministrazione indipendente, ma nel » tempo stesso ella è cosa necessaria il » dare unità al governo della guerra » nazionale, affinchè tutte le forze della » Nazione siano ordinate con gagliarda » volontà al fine sommo della libera- » zione della Patria.

» Facendo questo concetto delle pre- » senti necessità di Stato e di guerra, » S. M. pensa dovere, secondo la prof- » ferta delle SS. VV. Ill.^me^, assumere il » comando supremo di tutte le truppe » e l'autorità necessaria a metterle e » mantenerle in buona ordinanza, ed a » fare tutte le provvisioni che possono » essere richieste per aiutare e con- » durre a buon fine la nostra grande » impresa. Sua Maestà acconsente ezian- » dio ad assumere la protezione del Go- » vero Toscano, delegando a tal fine i » necessarii poteri al Suo Ministro Ple- » nipotenziario Commendatore Buon- » compagni, il quale aggiungerà al suo » titolo quello di Commissario straor- » dinario del Re per la Guerra della » indipendenza. Le SS. LL. Ill.^me^ po- » tranno quindi prendere gli opportuni » concerti col predetto sig. Commenda- » tore Buoncompagni, al quale S. M. » mi ha ordinato di dare le debite » istruzioni.

» Prego intanto le SS. VV. Ill.^me^ ad » accogliere gli attestati della mia di- » stintissima considerazione.

Agli Ill. Signori
Membri del Governo Provvisorio di Toscana
Firenze,

C. CAVOUR

---

51. *Sostituzione dell'ergastolo alla pena di morte.*

4 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta:

Art. 1. Alla pena di morte per tutti i delitti pei quali è irrogata dal vigente Codice penale comune, è abolita col precedente Decreto del di 30 aprile 1859, viene sostituita quella dell'ergastolo, rimanendo ferme per ora, e fino a nuove disposizioni, le altre penalità.

Art. 2. Col citato Decreto non si intenderà derogato minimamente alle penalità statuite dal vegliante Codice penale militare.

Dato li quattro maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

52. *Nomina di Michele Amari a Professore di Lingua e Storia araba nella Università di Pisa.*

4 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Intantochè la Commissione nominata col Decreto del 30 aprile p.° de-

corso si va occupando di proporre tutto ciò che sia necessario a riordinare gli studi universitarii,

Ha decretato e decreta:

Articolo unico. Michele Amari, che ha tanto illustrata l'Italia co'suoi scritti, è aggiunto sin d'ora alla Facoltà di filosofia e filologia nella Università di Pisa come professore di Lingua e storia araba, colla provvisione stabilita dai ruoli presenti.

Dato in Firenze, li quattro maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

53. *Nomina di Atto Vannucci a Bibliotecario della Magliabechiana.*

4 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Mentre si procede al compiuto riordinamento delle biblioteche dello Stato, riputando opportuno di provvedere alla direzione della biblioteca Magliabechiana,

Ha decretato e decreta:

Articolo unico. Atto Vannucci, Accademico della Crusca, benemerito del Paese come cittadino e come scrittore, è nominato Bibliotecario della Magliabechiana.

Dato in Firenze, li quattro maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

54. *Ripristinazione della carica di Foriere.*

4 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta:

In tutte le Compagnie dell'Esercito è ripristinato il Foriere, secondo i diversi Quadri organici dei Corpi.

Firenze, quattro maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

55. *Ripristinazione e designazione delle attribuzioni proprie della carica di Maggiore Direttore del Materiale d'artiglieria.*

4 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Vista la necessità di tenere in Firenze, durante la guerra, un Uffiziale superiore di artiglieria per dirigere le costruzioni del Materiale;

Decreta:

Art. 1. Il posto di Maggiore Direttore del Materiale di artiglieria, soppresso con Decreto del di 21 aprile 1850, è ripristinato.

Art. 2. Questo Uffizial superiore ha l'incarico di provvedere a tutte le spedizioni di approvisionamento richieste dai bisogni e sorvegliare la istruzione e la disciplina delle reclute che posson presentarsi per il Reggimento da campo.

Art. 3. Gli appuntamenti del Maggior Direttore del Materiale sono eguali a quelli fissati per i Maggiori di fanteria, senza diritto alle razioni di foraggio.

Art. 4. Il capitano Tebaldo Barli del 1° Battaglione Guarda Coste continentali è promosso al grado di Maggiore Direttore del Materiale, col trattamento fissato dal presente Decreto e gli oneri inerenti al posto.

Firenze, li quattro maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

56. *Pubblicazione del Resoconto della Commissione istituita col Decreto 28 aprile 1859 sulla Finanza toscana.*

5 maggio 1859.

Il Governo provvisorio fu sollecito a rivolgere l'attenzione allo stato presente delle finanze, e incaricò di raccogliere informazioni relative a ciò alcuni onorevoli cittadini, dei quali compare qui pubblicato il resoconto.

La mutazione di governo accaduta fra noi non alterò gravemente il corso dei nostri fondi pubblici in confronto

degli abbassamenti di questi accaduti altrove contemporaneamente.

In questi ultimi giorni il rialzamento dei nostri fondi è stato continuo, e lo stato delle nostre finanze è tale che non è necessaria al Governo nessuna nuova operazione per sopperire ai bisogni della guerra. La fiducia nel nuovo stato di cose e nel nostro avvenire si è dimostrata anche con offerte di prestiti, cosicchè, mentre grandi Stati governati dispoticamente e fondati sull'oppressione dei diritti delle Nazioni disperano di trovar credito, la Toscana può rallegrarsi di essere in prospera condizione economica il giorno dopo la caduta di un Governo e nel momento d'intraprendere una Guerra (1).

---

(1) A maggiore schiarimento del Rapporto che segue, e poichè esso medesimo ne fa indirettamente menzione, crediamo opportuno di qui inserire la Relazione fatta il 19 dicembre 1858 sotto il Governo granducale intorno al Bilancio preventivo generale pel 1859, non che il Decreto del 22 stesso mese con cui questo Bilancio venne approvato.

I.

RAPPORTO

Altezza Imperiale e Reale,

Nella imminenza del nuovo anno 1859 abbiamo l'onore di rassegnare a V. A. I. e R. il Bilancio preventivo delle Entrate e delle Spese generali della regia Finanza per l'oggetto che, ove esso incontri la sorte di meritare la regia soddisfazione, possa essere munito definitivamente del regio Beneplacito, e servire quindi di norma al procedimento dell'Amministrazione economica dell'anno suddivisato.

Il lavoro è redatto nelle forme e nei modi usitati, cosicchè fanno corredo al medesimo i consueti Prospetti numerici ove sono classate nei rispettivi titoli ed articoli non tanto le entrate generali della Finanza quanto le spese e gli aggravi competenti a ciascun Ministero.

L'A. V. I. e Reale si è degnata tener dietro con tanta cura a quelli esami ed a quelle discussioni alle quali il Bilancio preventivo, che abbiamo l'onore di rassegnarle, ha dato luogo recentemente, che noi osiamo crederci autorizzati a dispensarci da molte avvertenze che terrebbero ai particolari del lavoro, ben contenti che il successivo aumento delle rendite della Finanza abbia offerto modo a poter meglio dotare varii articoli di spese indispensabili, colla fiducia che l'effetto possa, eccetto casi affatto imprevisti, corrispondere al presagio.

Ciò premesso, passiamo senz'altro ad esporre sommariamente gli elementi principali che costituiscono il Bilancio e le resultanze finali che ne emergono.

§ I.

Il Bilancio preventivo delle entrate e delle spese generali dello Stato per l'anno 1859 presenta, a norma dei Quadri che lo compongono, li estremi resultati che appresso, cioè:

le Entrate in . . .	L.	39,866,400
le Spese	»	39,781,300
onde un avanzo di .	L.	85.100

Signori del Governo provvisorio Toscano

La commissione affidataci con Vostro Decreto del 28 aprile scorso ci richiama

1° a farvi un rapporto sullo stato della Finanza;

§ II.

L'Entrata generale dello Stato si mantiene anche per l'anno 1859 distinta nelle solite quattro grandi categorie, sotto le quali i singoli rami di entrata si trovano classati. E sommando nel suo insieme alla preaccennata cifra di lire 39,866,400, supera per lire 99 ,300 quella prevista per l'anno ora cadente nella minor somma di lire 38,870,100.

Le cause che conducono a questo resultato si troveranno partitamente espresse nella Memoria illustrativa che forma corredo al Bilancio.

Per indicarne qui la ragione principale, servirà che accenniamo ad un vistoso aumento nel titolo secondo delle Entrate, che è quello delle Imposizioni indirette e Tasse diverse, crescendo specialmente i prodotti doganali ed il canone dell'Azienda del tabacco; mentre altronde diminuisce in previsione il prodotto dei beni territoriali attenenti allo Stato, così per il presente rinvilio del prezzo dei cereali come per altri motivi che saranno indicati nella Memoria illustrativa predetta.

Ragionando anzi sopra un andamento normale delle cose e sull'esperienza di ciò che è avvenuto nell'anno or cadente, dovremmo fondatamente augurarci che i prodotti dell'Azienda doganale ed anche quelli dell'Azienda del sale potessero realizzarsi in somme alquanto superiori a quelle portate in previsione; ma non vuolsi d'altronde dimenticato quanta sia l'eventualità nella realizzazione dei prodotti avvertiti, sulla quale possono avere influenza notevole molti e svariati incidenti indipendenti affatto dalle cure dell'Amministrazione e del Governo.

§ III.

La totalità delle spese che figurano nel Bilancio preventivo della Finanza per l'anno 1859 ammonta a lire 39,781,300, ed in complesso eccede di lire 912,935 il presagio che per l'anno cadente veniva da V. A. I. e R. approvato con il regio Decreto de' 29 decembre 1857.

Nella previsione delle spese ordinarie, che sono le sole contemplate in Bilancio, noi abbiamo tenuto conto della esperienza di questi ultimi anni, cosicchè alcuni articoli sono stati, come dicevamo in principio, più largamente dotati onde prevenire, per quanto è possibile, che nella realizzazione della spesa si trovi il presagio ecceduto.

Se non che, a meglio chiarire il concetto sopraenunciato, rammentiamo rispettosamente che non figurano in Bilancio le spese straordinarie che possono ulteriormente occorrere così per l'ultimazione dei lavori d'ingrandimento e

2° a indicare i provvedimenti richiesti dalle esigenze del momento.

Soddisfacendo a siffatto incarico, dividiamo il nostro Rapporto in due parti, cioè: Parte prima, *dello stato della Finanza,* Parte seconda, *dei Provvedimenti.*

Dello stato della Finanza

Lo stato della Finanza vuole essere considerato sotto due aspetti, e sono (*a*) *Entrata* e *Uscita* dell'annata in corso, (*b*) *Oneri e spese straordinarie e assegnamenti* disponibili per farvi fronte.

(*a*) Rispetto alla *Entrata* e *Uscita* dell'annata in corso, ossia all'Esercizio ordinario della pubblica azienda. basterà ricordare che esiste già divulgato per le stampe il Bilancio di Previsione pel 1859. Esso presagisce a fine d'anno un avanzo di lire 85,100, e questo presagio è fondato sopra calcoli così accuratamente elaborati da giustificare la speranza che possa verificarsi.

E già i resultati del primo trime-

---

miglioramento del porto di Livorno come per l'essiccazione del Padule di Bientina, ai quali titoli di spesa venne fin da principio determinato che si dovesse far fronte coll'alienazione della rendita passiva costituita col regio Decreto del 3 novembre 1852.

Altronde però figurano in Bilancio per somme non lievi le spese previste per proseguire il buonificamento della maremma Grossetana e la sistemazione delle acque della Val di Chiana, comunque le spese medesime rappresentino in sostanza una erogazione di danaro in lavori riproduttivi, d'onde emerge un miglioramento ed un aumento nel patrimonio dello Stato.

Ciò premesso, e venendo ai particolari, dobbiamo ora in primo luogo avvertire come la somma totale alla quale in complesso ascendono le spese generali dello Stato in lire 39,781,300 venga poi a ripartirsi tra i rispettivi Ministeri, per gli aggravii a ciascun di loro competenti, nelle misure che appresso, cioè:

Ministero dell'Interno	L.	2,695,500
» di Giustizia e Grazia . . .	»	3,496,200
» di Guerra	»	8,322,300
» degli Affari esteri	»	223,800
» della pubblica Istruzione . .	»	872,100
» degli Affari ecclesiastici . .	»	846,200
» delle Finanze ec. ec. . . .	»	23,325,200
Totale	L.	39,781,300

La dote che si attribuirebbe al Ministero dell'Interno crescerebbe, a confronto di quella assegnatagli nell'anno corrente, della piccola somma di lire 4,515, e quella attribuita al Ministero di Giustizia e Grazia aumenterebbe pure di lire 20,742 sopra l'assegnazione fattagli per l'anno cadente.

Non val la pena di trattenersi sulla prima delle differenze avvertite, mentre la seconda è tutta referibile all'aumento che si verifica nelle spese degli Stabilimenti penitenziarii.

Le spese presagite a carico del Ministero della Guerra in lire 8,322,300 aumentano di lire 70,621 a confronto di quelle approvate per l'anno 1858.

La differenza può dirsi tutta imputabile a qualche maggiore spesa occorrente per il mantenimento della Marina militare in corrispondenza al recente riordinamento della medesima.

Diminuiscono alcun poco le spese che fan carico al Ministero degli Affari esteri, ed in complesso presentano un aumento insignificante quelle del Ministero della pubblica Istruzione.

Quel piccolo eccesso è però l'estremo resultato di varie opposte differenze che si trovano dilucidate nella Memoria illustrativa.

La dote attribuita al Ministero degli Affari ecclesiastici in lire 846,200 presenta un aumento di lire 15,008, totalmente imputabile ai sussidi straordinarii accordati per il restauro della chiesa di San Michele in Foro a Lucca e per la facciata della chiesa di Santa Croce in Firenze.

Al Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici verrebbe per ultimo attribuita la dotazione di lire 23,325,200, la quale eccede per lire 806,274 quella statagli assegnata per l'anno prossimo a spirare.

Tanti sono gli articoli di spesa contemplati nel Bilancio del Ministero delle regie Finanze di natura loro variabili che l'aumento sovraenunciato è l'ultima conseguenza delle differenze che in più o in meno si verificano inevitabilmente in ciascuno di loro.

Pur nondimeno, come cause principali all'aumento preavvertito possono sommariamente indicarsi: quello che si verifica nel titolo de' frutti passivi; una maggior somma che è portata al titolo dei lavori; la maggiore spesa presagita per la percezione delle rendite; ed il crescente carico resultante dall'esposizione che il Governo ha contratta dirimpetto alle società concessionarie di strade ferrate.

La prima delle avvertite cause di aumento è natural conseguenza della proseguita alienazione della rendita costituente il debito pubblico, con il retratto della quale, secondo che venne fin dall'origine prefinito, si è fatto fronte alle spese straordinarie.

Il maggior presagio approvato per lavori è in parte referibile a ciò che ancora si richiede dalla sistemazione delle acque della Val di Chiana onde assicurare il benessere e la prosperità di quella ubertosa provincia.

Le aumentate spese di percezione sono ben lungi dallo stare in proporzione con il vistoso aumento che si riscontra nelle rendite dello Stato.

E quanto al carico resultante dalle esposizioni contratte dirimpetto alle società concessionarie di alcune ferrovie, basterebbe il dire che procede in ragione di obbligazioni assunte, alle quali bisogna soddisfare.

Più specialmente si avverte, essersi per la prima volta contemplata in Bilancio una somma per soddisfare eventualmente all'impegno assuntosi verso la Strada ferrata Fer-

stre decorso, per quanto spetta all' Amministrazione delle dogane e Aziende riunite, presentano, secondo quello che è stato pubblicato dall'Amministrazione generale delle medesime, un introito superiore a quello previsto. Non è però da far conto che nel corso ulteriore dell'annata si manifesti uguale prosperità, avuto riguardo all' influenza che le politiche commozioni possono esercitare sopra alcuni rami delle tasse indirette.

Ma a fronte di questa possibile diminuzione di entrata è da prendere a calcolo qualche diminuzione in certe partite di uscita, come a cagion d'esempio in quella risguardante l'assegnazione di lire 230,000 mensili alla Corte granducale, che, pagata fino a tutto aprile decorso, non dovrà essere ulteriormente corrisposta, benchè lo Stato dovrà assumersi una gran parte degli oneri cui provvedeva la Corte con quell' assegnazione. Del pari cesserà il pagamento delle annualità pel debito riconosciuto dal Governo Toscano a favore degli eredi dell'Imperatore Francesco I d'Austria. Ma, poichè è possibile che si verifichino altri aumenti di spesa, così potrebbe pure avvenire che alla fine dell' anno l'Esercizio ordinario anzichè il presagito avanzo presentasse una qualche lieve deficienza.

b) Gli oneri e le spese che non figurano nel Bilancio annuo ordinario consistono principalmente:

1° nelle spese occorrenti pei la-

---

dinanda da Firenze ad Arezzo, quando che la Società concessionaria, compiendo essa pure i suoi obblighi, attivi il tronco da Firenze al Pontassieve, che avrebbe dovuto essere già aperto al comodo pubblico.

Nulla più avendo noi che osservare, concludiamo umiliando a V. A. I. e R. la minuta del Decreto che potrebbe, così piacendole, sancire il Bilancio di previsione della Finanza per l'anno prossimo 1859, ed al seguito del quale verrebbero date nei modi consueti le disposizioni necessarie per l'adempimento.

E, umilmente al regio Trono inchinati, abbiamo la gloria di rassegnarci colla più profonda venerazione,

D. V. A. I. e Reale,

Li 19 dicembre 1858.

Umilissimi Servi e Sudditi

G. BALDASSERONI
L. LANDUCCI
N. LAMI
O. LENZONI

II.

DECRETO

NOI LEOPOLDO SECONDO

Per la grazia di Dio Principe Imperiale d'Austria, Principe Reale d'Ungheria e di Boemia, Arciduca d'Austria, Granduca di Toscana ec. ec.

Visto lo Stato preventivo delle Entrate e delle Spese generali della Finanza del Granducato per il prossimo venturo anno 1859, presentatoci dal Nostro Ministro Segretario di Stato per il Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici;

Sentito il Nostro Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso:

Art. 1. Il Bilancio preventivo delle Entrate e delle Spese generali dello Stato per il prossimo anno 1859 rimane determinato nelle somme che appresso:

Entrate	L.	39,865,400
Spese	»	39,781,800

Art. 2. È aperto ai Nostri Ministri Segretarii di Stato un credito, nelle somme qui appresso respettivamente indicate, per supplire alle spese del proprio Dipartimento, in assoluta conformità alli Stati annessi al presente Decreto sotto i numeri 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, cioè:

al Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento dell'Interno (Stato n. 1) . . .	L.	2,695,300
al Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento di Giustizia e Grazia (Stato n. 2) .	»	3,496,200
al Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento della Guerra (Stato n. 3)	»	8,322,300
al Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento degli Affari esteri (Stato n. 4) . .	»	223,800
al Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento dell'Istruzione pubblica (Stato n. 5)	»	872,100
al Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento degli Affari ecclesiastici (Stato n. 6)	»	846,200
al Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici (Stato n. 7)	»	23,325,200

Art. 3. Il Nostro Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici e tutti i nostri Ministri Segretarii di Stato sono incaricati, quanto a ciascuno di essi appartiene, della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, il 22 dicembre 1858.

LEOPOLDO

Visto: *Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segret. di Stato pel Dipartimento delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici*

G. BALDASSERONI

Visto per l'apposizione del Sigillo

Il Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento di Giustizia e Grazia

N. LAMI

vori in corso dell' ampliamento del Porto di Livorno e dell' essicazione del Lago di Bientina;

2° nella scadenza di varie passività costituenti il debito fluttuante;

3° nella dimissione di varie partite del Debito pubblico, si Toscano che Lucchese, a forma dei Regolamenti.

Le spese straordinarie sono quelle che, oltre il previsto nel Bilancio ordinario, saranno necessarie per concorrere alla guerra della nazionale indipendenza.

I principali assegnamenti in contanti disponibili e valori realizzabili per farvi fronte, senza tener conto di alcuni di minor momento, e trascurate le frazioni, sono i seguenti:

Contanti disponibili

1. Esistenza di cassa nella Depositeria e così dette Casse foranee al 30 aprile . . L.	3,956,000	
2. Cassa di contanti presso l' Amministrazione del Debito pubblico »	200,000	
3. Versamenti da farsi dalla Zecca alla Depositeria . »	300,000	
4. Deposito fruttifero al 3 per cento da farsi dalla Banca nazionale alla Depositeria sul prossimo incasso dell' ultimo quarto sulle azioni . »	500,000	
5. Versamento in conto corrente fruttifero al 4 per °/₀ per lo stesso titolo . »	1,000,000	
L.	5,956,000	L. 5,956,000

Valori realizzabili

1. N.° 1100 azioni della Banca nazionale valutate secondo il versamento eseguito del 75 per °/₀ . »	825,000	
Riporti L.	825,000	L. 5,956,000
2. N.° 256 azioni delle Miniere di Rio al netto del debito colla Casa Bastogi . . . »	152,000	
3. Rendita 3 per °/₀ lire 966,600 ragguagliata dimostrativamente al 50 per °/₀ di capitale . . . . »	16,110,000	
4. Strada ferrata Lucca-Pisa al costo di circa . »	2,531,000	
5. N.° 1113 azioni di detta Strada, che secondo il reparto presumibile possono calcolarsi »	150,000	
L.	19,768,000	L. 19,768,000
		L. 25,724,000

Oltre questi assegnamenti in contanti e titoli, lo Stato possiede un patrimonio immobiliare distinto in beni d'uso e in beni di rendita, i quali per quest' ultima classe sono valutati nel Rendimento di conti del 1857 a lire 59,640,142. 13. 11. e potrebbero fornire subietto a qualche operazione di credito, quando fosse necessario ricorrervi, essendochè non sono affetti specialmente ad alcuna parte del Debito pubblico dello Stato.

Dei Provvedimenti

Pel momento non v'è alcuna necessità di ricorrere a nessun provvedimento particolare, perchè si alle spese ordinarie che alle straordinarie vi è modo di supplire col denaro che è di già o che è per essere prossimamente a disposizione del Governo nelle pubbliche casse.

Rispetto all'avvenire, è d'uopo distinguere gli oneri preesistenti, tanto contemplati che no nel Bilancio preventivo delle ordinarie annualità, da quelli dipendenti dalle nuove spese di guerra. Quanto alla prima classe di tali oneri, avendo riflesso all' oggetto del nostro incarico, che è di considerare i provvedimenti occorrenti in una certa

prossimità di tempo, abbiamo fatto compilare dal Direttore della Depositeria un Preventivo di Cassa pel trimestre dal 1° maggio corrente a tutto luglio prossimo. Redatto come è, astrazion fatta dalle modificazioni sopraccennate che gli ultimi eventi arrecheranno a varie partite, e indipendentemente sempre dalle nuove spese di guerra, esso presenta i seguenti estremi:

Entrata	L.	7,216,625
Uscita	»	11,930,960
supera l'Uscita	L.	4,714,335

alla quale si fa fronte colla somma di contanti disponibili in lire 5,956,000, sicchè secondo le previsioni di Cassa a tutto luglio prossimo rimarrebbero disponibili, oltre tutti i bisogni del servizio ordinario, lire 1,241,665. Questo resultato proviene dal pagamento che ricorre nel trimestre degli interessi semestrali del Debito pubblico, da scadenze per circa due milioni di capitale di debito fluttuante che si dimette, e da una spesa di lire 420,000 messa in previsione pei lavori del Porto di Livorno e del lago di Bientina, i quali non si potrebbero nè per ragioni economiche nè per ragioni politiche sospendere nè tampoco rallentare.

Così, oltre questo avanzo di contanti disponibili, resterà applicabile alle spese di guerra tutto l'ammontare dei valori realizzabili per lire 19,768,000 in aggiunta del residuo delle lire 8,322,300 assegnate dal Bilancio di previsione.

Passando da ultimo a parlare delle spese della guerra, noi non abbiamo creduto, in vista della ristrettezza del tempo e della farragine degli affari, chiedere alla competente Autorità una preventiva determinazione delle medesime; ma ci sembra di potere affermare che l'esistenza degli assegnamenti disponibili e realizzabili, qui sopra descritti, dia la sicurezza che il Governo avrà modo di far fronte alle occorrenze della guerra senza ricorrere nè ai contribuenti nè al credito pubblico, e che il provvedimento da prendere consista soltanto nella realizzazione dei valori esistenti. Tutto si riduce alla ricerca e adozione del modo più conveniente di realizzarli con maggiore utilità o con minore scapito del pubblico Erario.

La Commissione non crede che si possano stabilire anticipatamente norme determinate. Dipenderà dalla prudenza e dall'accorgimento di chi avrà la direzione della Finanza il prescegliere quei modi e cogliere quelle occasioni che di mano in mano si presenteranno più favorevoli. Tuttavia ci sembra opportuno dire qualche parola sopra i due più importanti assegnamenti, cioè sulla rendita 3 per % e sulla strada ferrata Lucca-Pisa.

Quanto alla prima, che forma la parte principale delle risorse della Finanza, si richiede la massima sagacità non solo per impedire il ribasso attuale dei corsi ma per ottenere eziandio che vengano questi a rialzarsi; la qual cosa non crediamo difficile possa accadere se si considera che il ribasso attuale è dovuto unicamente al presente stato di guerra, senza che la mutazione avvenuta negli ordini dello Stato vi abbia avuto influenza. Ciò si rende evidente riflettendo che il ribasso della nostra rendita 3 %, che da 55 circa è discesa a 49, corrisponde approssimativamente a quello subito dalla rendita francese 3 %, che da 67 si è abbassata fino a 60 circa.

Inconveniente ci parrebbe di mettere ora in vendita una gran parte della rendita 3 %, perchè evidentemente si procederebbe in senso contrario allo scopo, con danno pubblico e privato, mentre noi crediamo che, ritardando l'alienazione della medesima e dando una pubblicità discreta allo stato della Finanza toscana, il corso del 3 % debba rialzarsi. Tanto più che non pare v'abbia a essere bisogno di tutto esaurire il valore realizzabile di questo assegnamento; il perchè può essere opportuno valersene per via di oppignorazione.

Rapporto a questo mezzo, crediamo di dovere avvertire che a senso nostro

converrebbe che il Governo s'astenesse dal profittare della Banca nazionale, non solo perchè i suoi Regolamenti non le permettono nè d'imprestare al di là de'$^4/_5$ del valore effettivo secondo i prezzi correnti, nè per oltre tre mesi di tempo, ma ancora e principalmente perchè il non potersi ragionevolmente dubitare della solidità della finanza pubblica dello Stato non basta in tempi di politiche commozioni ad assicurare dal pericolo di diffidenze che, comunque irragionevoli e passeggere, possono tuttavia recare grave danno e disturbo quando si tratta di una istituzione di credito di tanta importanza e interesse com'è per la Toscana la Banca nazionale. Per lo che, mentre crediamo che il Governo possa e debba senza ritegno profittare dei mezzi che gli offre la Banca dentro i limiti e nei modi previsti e preordinati dal suo Statuto, pensiamo altresì che agirà prudentemente se farà in modo di non oltrepassarli, tanto più che non saranno per mancargli i capitali privati, essendo già a nostra cognizione che, sia per l'acquisto della rendita 3%, sia per somministrare denaro in altro modo allo Stato, i capitalisti Toscani tengono disponibili ragguardevoli somme.

Il sistema dell'oppignorazione sembra certamente preferibile, nelle circostanze presenti, a quello della vendita rispetto alla strada ferrata Lucca-Pisa, benchè fosse acquistata dal Governo con animo di rialienarla. Non è da perdere di vista il fine per cui quest'acquisto venne fatto, che fu non d'una speculazione commerciale ma di avere il modo di regolare l'ordinamento delle strade ferrate Toscane, operazione la quale difficilmente si può condurre a termine in questi momenti; onde giova conservare la proprietà della strada per farne a suo tempo l'uso per cui fu acquistata, e frattanto utilizzarla come assegnamento oppignorabile.

Conclusioni finali

Da quanto abbiamo succintamente esposto si rileva che nessun imbarazzo potranno incontrare i reggitori della Finanza toscana nell'amministrazione ordinaria dello Stato, e che per provvedere alla spesa della guerra vi sono sufficenti assegnamenti in valori realizzabili, senza tener conto del patrimonio immobiliare dello Stato capace di rendita.

Ci sembra dunque lecito di poter conchiudere questo Rapporto con un lieto presagio, cioè che il volere concorde del Popolo toscano di concorrere efficacemente alla guerra dell'Indipendenza potrà essere soddisfatto senza che il Paese abbia a sopportare il peso nè di nuovi balzelli nè di nuovi imprestiti, e quindi senza che il credito pubblico dello Stato abbia a rimanerne alterato.

Firenze, li 5 maggio 1859.

Devotissimi
F. ANDREUCCI
CARLO FENZI
S. D'ANCONA
GIUSEPPE GASBARRI, *Segretario*

---

57. *Nuovo organico e parificazione degli Uffiziali munizionieri agli altri Uffiziali dell'Esercito.*

5 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Affinchè la classe degli uffiziali munizionieri di artiglieria goda degli avanzamenti e privilegi dei quali godono tutti gli altri uffiziali dell'Armata, e poichè quest'atto di giustizia può compiersi senza aggravio del pubblico Erario, le circostanze del servizio permettendo di ridurre il numero degli uffiziali,

Decreta:

Art. 1. Il numero degli Uffiziali munizionieri di artiglieria è ridotto da otto a sei, cioè:

2 capitani,
2 tenenti,
2 sotto tenenti.

Art. 2. Lo stipendio di questi Uffiziali è eguale a quello stabilito per gli

uffiziali dei cannonieri Guarda coste continentali.

Firenze, li cinque maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

58. *Approvazione di un nuovo Organico della Divisione del Genio.*

5 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Decreta:

Il Quadro organico per la Divisione del Genio, annesso al presente Decreto (1), è approvato.

Il personale delle Direzioni è conservato secondo quanto fu stabilito col Decreto del di 28 dicembre 1849.

Firenze, cinque maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

59. *Istituzione e ordinamento di un Corpo di Provianda.*

5 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Decreta:

Art. 1. Per il servizio dell'armata è organizzato un Corpo di provianda.

Art. 2. Il Quadro organico qui unito (2) ne determina la forza.

Art. 3. Il trattamento è eguale a quello della fanteria di linea.

Firenze, cinque maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

60. *Riordinamento dei Corpi di fanteria.*

5 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Decreta:

I Reggimenti di fanteria, già normalmente stabiliti di quattro battaglioni, si comporranno per il momento di tre Battaglioni ed una Compagnia di deposito, la quale dovrà riguardarsi come nucleo preparatorio per la formazione del quarto Battaglione.

Il Quadro unito al presente Decreto determina la composizione di ciascun Reggimento (1).

Ogni battaglione poi si costituirà di quattro compagnie, della forza ciascuna di centocinquanta uomini, non compresi gli uffiziali.

La Compagnia di deposito, in quanto ai soldati comuni, avrà un effettivo indeterminato.

Una compagnia per battaglione, e segnatamente la prima, comprenderà, oltre i tamburi, due trombettieri, i quali, stando presso la Banda musicale del Reggimento e facendo parte del suo personale, dovranno servire per tutte le manovre in ordine aperto.

Intantochè i reggimenti di fanteria saranno completati col mezzo delle nuove leve, cinque di essi potranno essere organizzati nel modo che appresso:

Il primo Reggimento si formerà con due degli attuali battaglioni e, dividendo i quadri dei loro uffiziali e graduati, non che le forze presenti dei medesimi in tre parti separate, verrà ognuna di queste assegnata ai tre novelli battaglioni e competentemente ancora alla Compagnia di deposito.

Il secondo Reggimento si formerà in ugual maniera con due altri battaglioni.

E così sarà proseguito per la formazione del terzo, quarto e quinto Reggimento, mediante il conveniente impiego della forza appartenente ai battaglioni che rimangono.

Il battaglione Veliti, allorquando sarà accresciuto del necessario effettivo, si costituirà in Reggimento di granatieri, composto di due battaglioni e di una Compagnia di deposito.

I battaglioni dei bersaglieri saranno tre, e rimarranno staccati dagli altri Corpi.

Gli uomini della categoria di riserva formeranno i quarti battaglioni dei

(1) Non dato però nè dal *Monitore* nè da alcuna delle Collezioni già edite, e irreperibile.
(2) Pure mancante.

(1) Questo quadro manca egualmente e al *Monitore* e alle altre Collezioni.

Reggimenti di linea ed il terzo dei granatieri. I graduati per questi battaglioni si preleveranno dagli uffiziali disponibili e dai Volontarii, ritenendo che la Compagnia di deposito di ciascun reggimento serva come nucleo alla formazione dei citati battaglioni, analogamente a ciò che è detto di sopra.

Per il trattamento degli uffiziali e della truppa sono ritenute le Tariffe del trenta dicembre 1853, e quanto ai foraggi si starà in armonia col numero dei cavalli dello Stato o particolari assegnati a ciascun grado.

Firenze, cinque maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

61. *Aggiunta di un Capitano alla Squadra degli operai di artiglieria.*

5 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Decreta:

Art. 1. Per provvedere alle esigenze del servizio è aumentato nella Squadra degli operai di artiglieria un Capitano in seconda.

Art. 2. Nella squadra suddetta sono promossi

il tenente Cesare Sandrucci al grado suddetto;

il sottotenente Giuseppe Mellini al grado di tenente, ed

il capo operaio Gaetano Giusti al grado di sottotenente.

Firenze, cinque maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

62. *Apertura di una sottoscrizione per somministranze all' Esercito di denari, cavalli ed altri generi.*

5 maggio 1859.

Cittadini!

La Guerra che or si combatte non è guerra di ambizione privata, ma di nazionale riscatto. Ognuno dee concorrere a questa opera patriottica; non col braccio soltanto si presta soccorso alla Patria: chi non può pagare della persona questo solenne tributo, in altra guisa adempia ai doveri di cittadino. Di uomini e denari è mestieri in questi istanti supremi; come animati da nobile emulazione accorreste numerosi ad ingrossare l'Esercito nostro, così non dubito che possiate mancare all'appello che io vi faccio per esortarvi ad offrire denari, cavalli, oggetti greggi ed ogni cosa che utile possa tornare all'Armata nostra che si appresta alla guerra della indipendenza.

Ad agevolarvi questo scopo ho creduto opportuno istituire una Commissione a ciò specialmente deputata, da me presieduta, e composta dei

sigg. Barellai dott. Giuseppe,
Capezzuoli Carlo,
Carobbi Giulio,
Della Ripa Zaccaria,
Dolfi Giuseppe,
Gentile Farinola march. Francesco,
Ginori Lisci march. Lorenzo,
Lanfredini Cesare,
Modigliani Donato,
Niccolini dei marchesi Lorenzo,
Piccinetti Iacopo,
Viesseux Gio. Pietro,
Luciani dott. Luciano, Segretario.

Le oblazioni in danaro saranno fatte o per una volta soltanto o a rate mensili, e si riceveranno alla segreteria del Municipio di Firenze o dai componenti le Commissioni, i quali esigeranno immediatamente l'ammontare delle somme offerte e le verseranno nella cassa del Municipio.

Gli oggetti greggi, cavalli ec. potranno essere diretti al Magazziniere del Municipio suddetto, che li consegnerà immediatamente all'Amministrazione militare.

A mia cura verranno pubblicati i nomi dei contribuenti e le respettive offerte.

Nella cassa del Municipio sarà versato l'avanzo delle somme raccolte nelle note di sottoscrizione da me già emesse sotto il cessato Governo.

Il Camarlingo del Municipio terrà

apposito registro delle somme raccolte dalla Commissione, non meno che il Magazziniere per tutto ciò che gli verrà consegnato.

Cittadini! tralascio ogni eccitamento poichè temerei oltraggiarvi reputandolo necessario; e non solo io nutro fiducia di essere corrisposto, ma spero altresì che gli altri Municipii toscani seguiranno l'esempio della nostra Firenze.

Mi è grato intanto annunziarvi che le nostre gentili Concittadine, mosse da un sentimento altrettanto delicato quanto Italiano, provvedono già di fasce, fila e biancheria le ambulanze del nostro Esercito.

Dal Palazzo municipale di Firenze, li 5 maggio 1859.

Il Gonfaloniere
FERDINANDO BARTOLOMMEI

---

63. *Nomina di Pietro Malenchini ad Aggiunto presso il Commissario civile di Massa.*

5 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Decreta:

Pietro Malenchini è nominato Aggregato allo Stato Maggiore Generale, e specialmente aggiunto al Commissario civile Giovanni Morandini.

Egli presterà gratuitamente i suoi servigi.

Dato in Firenze, li cinque maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

64. *Nuovo organico e attribuzioni del Corpo di Stato maggiore.*

6 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Decreta:

Il Corpo dello Stato maggiore generale si comporrà nel seguente modo:

1 Colonnello Capo,
1 Tenente Colonnello Sotto Capo,
2 Maggiori,
2 Capitani Aiutanti,
9 Capitani,
9 Tenenti,
2 Tenenti Aiutanti.

Questi uffiziali saranno repartiti come segue tra il Comando superiore dell' Esercito e i Comandi di divisione e di brigata:

STATO MAGGIORE DEL COMANDO SUPERIORE
diviso in 3 Sezioni

1 Colonnello Capo di Stato maggiore,
1 Maggiore Sotto Capo di Stato maggiore,
4 Capitani,
2 Capitani Aiutanti,
4 Tenenti,
2 Tenenti Aiutanti.

PRIMA SEZIONE — *Logistica*

Questa Sezione, diretta specialmente dal Sotto Capo di Stato maggiore, tratta tutto ciò che ha relazione ai movimenti dei corpi, acquartieramenti, posizioni, disposizioni, esplorazioni ecc., e tiene il giornale storico dello Stato maggiore.

SECONDA SEZIONE — *Topografia e Statistica*

Si occupa della topografia, della statistica, delle ricognizioni ec.

TERZA SEZIONE — *Amministrazione*

Questa Sezione s' incaricherà dell'andamento di tutti i servizi amministrativi, e sarà l'organo di corrispondenza fra il Generale in capo ed i seguenti Uffizi, instituiti presso il Quartier Generale, cioè:

1. Auditor militare,
2. Intendenza e servizio di trasporti,
3. Corpo delle guide,
4. Comando del Quartier generale,
5. Comandante il Genio,
6. Comandante l'Artiglieria,
7. Medico in Capo,
8. Cappellano superiore,
9. Uffizio postale di campagna.

La Segreteria particolare del Ge-

nerale in capo è composta dei suoi Aiutanti e di quegl' individui che egli credesse prescegliersi dalla segreteria del Comando supremo.

STATO MAGGIORE DI UNA DIVISIONE

1 Maggiore Capo dello Stato Maggiore,
1 Capitano,
1 Tenente.

STATO MAGGIORE DI UNA BRIGATA

1 Capitano Capo di Stato Maggiore,
1 Tenente.

Firenze, li sei maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

65. *Nuovo Organico dei battaglioni di Bersaglieri.*

6 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Decreta:

Il Quadro organico di ciascuno dei battaglioni dei bersaglieri è determinato in conformità dell' annesso Stato (1).

Firenze, sei maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

66. *Istituzione di una Banda musicale presso il Corpo di artiglieria.*

6 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Decreta:

Art. 1. Nel Corpo delle artiglierie è istituita una Banda musicale, composta come appresso:

un Capo banda col grado di Aiutante sotto-uffiziale;

quattro musicanti di prima classe col grado di Sergente maggiore;

sei musicanti di seconda classe col grado di Sergente;

otto musicanti di terza classe col grado di caporale;

diciannove Apprendisti in qualità di comuni.

Art. 2. La banda musicale suddetta è aggregata al Reggimento di artiglieria da campo, tanto agli effetti amministrativi quanto agli effetti disciplinari.

Firenze, sei maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

67. *Destinazione del colonnello L. Fineschi presso il Comando generale dell' Armata.*

6 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Considerando che le circostanze attuali esigono, nel caso di assenza del Generale in capo da Firenze, che un uffiziale superiore sia a immediata disposizione del general Comando,

Decreta:

Il colonnello Lorenzo Fineschi è richiamato a Firenze, ed è messo a disposizione del Comando Generale.

Firenze, sei maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

68. *Nomina del cav. Giuseppe Niccolini a Governatore dell' Isola d' Elba.*

6 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Decreta:

Il tenente-colonnello cav. Giuseppe Niccolini, Comandante la piazza di Orbetello, che per le prove di bravura date nella Campagna del 1848 si è acquistato speciali titoli di considerazione, è nominato alla carica di Governatore civile e militare dell' Elba col trattamento che vi è annesso.

Firenze, sei maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

(1) Che però non fu pubblicato né ci fu dato di rinvenire.

69. *Pubblicazione del* Proclama *di Napoleone III Imperatore dei Francesi al Popolo francese, in data* 3 *maggio* 1859.

7 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Ha decretato e decreta:

Sarà pubblicato, affisso e divulgato in Toscana il seguente Proclama di S. M. Napoleone III, col quale s'inaugura la cooperazione delle gloriose Armi francesi nella Guerra dell' indipendenza italiana.

Dato in Firenze, li sette maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

L' IMPERATORE AL POPOLO FRANCESE

Francesi,

L'Austria facendo entrare il suo esercito nel territorio del Re di Sardegna, nostro alleato, ci dichiara la guerra, viola così i trattati e la giustizia, e minaccia le nostre frontiere.

Tutte le grandi Potenze hanno protestato contro questa aggressione.

Il Piemonte avendo accettato le condizioni che dovevano assicurare la pace, si domanda quale possa essere la ragione di questa subitanea invasione: gli è che l'Austria ha condotto le cose a tale estremità che è necessario che ella domini fino alle Alpi o che l' Italia sia libera sino all'Adriatico, giacchè in questo paese ogni angolo di terra rimasto indipendente è un pericolo pel suo potere.

Sino a questo momento la moderazione è stata la regola della mia condotta; ora l'energia diventa il mio primo dovere. Che la Francia armi e dica risolutamente all' Europa: Io non voglio conquiste, ma intendo mantenere senza debolezza la mia politica nazionale e tradizionale; io osservo i trattati a condizione che non saranno violati contro di me; io rispetto il territorio e i diritti delle potenze neutrali; ma confesso altamente le mie simpatie per un popolo, la cui storia si confonde con la nostra, e che geme sotto l'oppressione straniera.

La Francia ha mostrato la sua avversione all'anarchia; essa ha voluto darmi un potere abbastanza forte per ridurre all'impotenza i fautori del disordine e gli uomini incorreggibili di quegli antichi partiti che veggonsi continuamente patteggiare co' nostri nemici; ma essa non ha abdicato per questo il suo compito civilizzatore. I suoi alleati naturali sono sempre stati coloro che vogliono il miglioramento dell' umanità, e quando essa sguaina la spada, nol fa per dominare ma per liberare.

Lo scopo di questa guerra è di rendere l' Italia a se stessa, non di farle cangiar padrone, e noi avremo alle nostre frontiere un popolo amico che ci dovrà l' indipendenza.

Noi non andiamo in Italia per fomentare il disordine, nè per iscrollare il potere del Papa che noi abbiamo riposto sul trono, ma per sottrarlo alla pressione straniera che gravita sulla Penisola e per fondarvi l'ordine sopra interessi legittimi soddisfatti.

Noi andiamo finalmente su questa classica terra, illustrata da tante vittorie, a ritrovarvi le tracce dei nostri padri. Faccia Iddio che noi siamo degni di loro!

Io andrò quanto prima a pormi alla testa dell'esercito. Lascio in Francia l' Imperatrice e mio Figlio. Secondata dall'esperienza e dai lumi dell'ultimo Fratello dell' Imperatore, Essa saprà mantenersi all' altezza della sua missione.

Io gli affido al valore dell' esercito che resta in Francia a custodia delle nostre frontiere, a protezione del domestico focolare: gli affido al patriottismo della guardia nazionale; gli affido finalmente a tutto il popolo, che li circonderà di quell'amore e di quell'affetto di cui ricevo ogni di tante prove.

Coraggio dunque e unione! Il nostro paese mostrerà ancora al mondo

ch'esso non è degenere. La Provvidenza benedirà i nostri sforzi, perchè una causa che s'appoggia sulla giustizia, sull'umanità, sull'amor della patria e della indipendenza è una causa santa agli occhi d'Iddio.

Palazzo delle Tuileries, 3 maggio 1859.

NAPOLEONE

---

70. *Approvazione dei Quadri de' Volontarii.*

7 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Decreta:

Il Quadro organico per i battaglioni dei Volontarii, qui unito (1), è approvato.

Firenze, sette maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

71. *Modificazioni al Ruolo del personale dell'Amministrazione militare, e relative nomine.*

8 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Trovando necessario di mettere il ruolo dell'Amministrazione militare in armonia coll'ordinamento dato all'Esercito,

Decreta:

1. Viene soppresso il posto di Segretario della Direzione dell'Amministrazione militare, e sostituito quello di Commissario di guerra aggiunto al titolare della Direzione medesima, con lo stipendio di lire 3,400 all'anno, più l'indennità di alloggio in ragione di lire 420 parimente all'anno.

2. L'Azienda del vestiario militare viene separata dal Commissariato di guerra di Firenze, ed alla direzione di essa vi viene istituito un posto di Commissario di guerra con il trattamento annuo di lire 3,400, più l'indennità di alloggio in lire 420 all'anno.

3. Per la direzione amministrativa dell'Armata toscana in campagna viene istituito un Commissario di guerra ordinatore, il quale dovrà immediatamente occuparsi dell'organizzazione dei diversi servizi amministrativi, e per dipendere in tutti i rapporti di essi dalla Direzione dell'Amministrazione militare. Lo stipendio di questo funzionario dovrà esser regolato in ragione di lire 3,400 all'anno, più quelle indennità proprie al posto medesimo, tanto sul piede di guerra quanto in campagna.

4. Alessandro Trentanove, attuale Segretario della Direzione dell'Amministrazione militare, vien nominato Commissario di guerra aggiunto al titolare della Direzione e nei modi espressi all'articolo 1.

5. Giuseppe Pertici, attuale primo Computista dell'Amministrazione militare, vien nominato Commissario di guerra, incaricato della direzione dell'Azienda del vestiario militare nei modi indicati all'articolo 2.

6. Andrea Tesei, Aiuto del Commissario di guerra e marina in Livorno, vien nominato Commissario di guerra ordinatore dell'Armata toscana in campagna e nei modi indicati all'articolo 3.

7. Stante gl'incomodi di salute dai quali è afflitto, Pietro Cicchelli, primo Revisore della Direzione dell'Amministrazione militare, vien messo in disponibilità sotto l'influenza del Decreto sulle pensioni civili de'22 novembre 1849.

8. Diego Campani, attuale secondo Revisore dell'Amministrazione militare, vien nominato primo Revisore dell'Amministrazione medesima con il trattamento inerente al posto stesso.

9. Giovanni Lapi, attuale secondo Computista dell'Amministrazione militare, vien nominato primo Computista, in rimpiazzo del Pertici passato ad altro impiego, col trattamento al posto stesso inerente.

Firenze, otto maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

(1) Ma non pubblicato nè altrimenti da noi conosciuto.

72. *Maggiore stanziamento di lire 150/m per ispese di Materiale d'artiglieria.*

8 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Considerando che le spese pel Materiale di artiglieria sono considerevolmente aumentate nel nuovo sviluppo dato a quest'Arma;

Decreta:

Articolo unico. Al Bilancio preventivo pel Materiale di artiglieria del corrente anno 1859 viene aumentata la somma di lire centocinquantamila.

Firenze, otto maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

73. *Aggregazione del Corpo della Provianda a quello di artiglieria.*

8 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Considerando come il servizio del Corpo della provianda in campagna sia intimamente connesso a quello d'artiglieria,

Decreta:

Articolo unico. Il Corpo della provianda dipenderà per l'amministrazione e per la disciplina dal Corpo d'artiglieria.

Firenze, li otto maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

74. *Istituzione di un Commissariato di guerra presso l'Amministrazione del Materiale d'artiglieria.*

9 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Volendo che l'Amministrazione del Materiale di artiglieria sia riordinata in modo corrispondente all'incremento ed alle presenti condizioni del Materiale medesimo,

Decreta:

Art. 1. Viene soppresso il posto di Capitano revisore del Materiale di artiglieria ed istituito quello di Commissario di guerra addetto esclusivamente al Materiale medesimo, con il trattamento di lire tremilaquattrocento all'anno, più l'indennità di alloggio in ragione di scudi sessanta parimente all'anno.

Art. 2. Dovranno essere compilate le istruzioni relative alla montatura dell'Amministrazione del Materiale predetto onde metterle in armonia con quei rapporti che il Materiale medesimo ha con l'Amministrazione militare.

Art. 3. Il titolare al posto di Commissario di guerra addetto al materiale d'artiglieria dovrà esser proposto al Governo con rappresentanza collettiva, vale a dire dell'Ispettore dell'artiglieria stessa e del Direttore dell'Amministrazione militare, poichè il posto medesimo dovrà far parte del ruolo normale dell'Amministrazione stessa ed il candidato prescelto fra gli impiegati di essa.

Art. 4. Sulle proposizioni avanzate dal Comandante dell'artiglieria e dal Direttore dell'Amministrazione militare, l'attual Capitano revisore Pietro Antonio Boncinelli viene promosso al posto di Commissario di guerra addetto al Materiale di artiglieria con il trattamento fissato dall'articolo primo del presente Decreto.

Firenze, nove maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

75. *Ammessione temporanea nell'Amministrazione militare di Impiegati civili, e concessione ai medesimi di un soprassoldo.*

9 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Volendo provvedere senza aggravio permanente dell'Erario al regolar ser-

vizio amministrativo della Direzione dell'Amministrazione militare e dell'Esercito,

Decreta:

Art. 1. Il Direttore dell'Amministrazione militare resta autorizzato, nella deficenza che va a verificarsi d'impiegati nell' Amministrazione medesima attesa la destinazione di una parte di essi per i servizi dell'Armata in campagna, di valersi dell'opera di qualche abile impiegato civile che domandasse di far parte temporariamente del ridetto Dipartimento.

Art. 2. L'ammissione temporaria di questi impiegati civili nell'Amministrazione militare dovrà aver luogo durante quel tempo che l' amministrazione medesima ne risenta il bisogno, dovendo essi impiegati civili seguitare a far parte del ruolo di quel Dipartimento a cui appartenessero e dal quale seguiterebbero a godere il trattamento che vi percipono a tenore della loro qualità.

Art. 3. Questi impiegati civili non dovranno ricevere dall' Amministrazione militare che un mensuale soprassoldo di lire 50 al mese, da cessare al momento che l'Amministrazione medesima non abbia altrimenti più bisogno della loro opera.

Art. 4. Finalmente il Direttore dell' Amministrazione militare non potrà ammettere alle condizioni espresse nei summentovati articoli a servire degli impiegati civili nell' Amministrazione medesima se prima non ne avrà riportata in scritto l'adesione dei rispettivi Capi di Dipartimento da cui gl'impiegati medesimi fossero dipendenti.

Dato in Firenze, li nove maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDIMO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

76. *Reintegra di Pietro Thouar nell'impiego e nella anzianità del servizio.*

9 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Decreta:

È nominato al posto già da lui occupato di Commesso di prima classe nel Ministero della pubblica Istruzione, con lo stipendio fissato nel Decreto di nomina del 26 giugno 1848, e contando per gli effetti utili gli anni in cui fu tenuto lontano dall'impiego, il sig. Pietro Thouar, che con gli scritti e con la pratica dell'insegnamento giovò al Paese nell'istruzione primaria in modo degno della pubblica riconoscenza.

Firenze, nove maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

77. *Destinazione temporanea ed ulteriore della Bandiera donata nel* 1848 *dalla città di Reggio al Battaglione universitario Toscano.*

10 maggio 1859

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Veduto l' indirizzo del Battaglione universitario Toscano del 1848 agli studenti dell'Università di Pisa e Siena del 1859, che si arruolano per la guerra dell'indipendenza;

Sentiti i Deputati del predetto Battaglione universitario del 1848;

Considerando quanto possa essere efficace la memoria degli sforzi gloriosi della prima Guerra d'indipendenza ad animare le rifiorenti e più certe speranze della Guerra presente;

Decreta:

Art. 1. La Bandiera nazionale italiana donata nel 1848 dalla città di Reggio al Battaglione universitario Toscano rimarrà nelle sale del Governo a disposizione del Generale Comandante l' Esercito toscano per essere consegnata al primo dei Corpi volontarii che prenderanno parte attiva alla guerra.

Art. 2. Al termine della guerra, la Bandiera sarà riconsegnata all'Università di Pisa e collocata a perpetua memoria nell'aula magna dell'Università predetta.

Firenze, dieci maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

78. *Reintegra del prof. Giuseppe Vannini, già destituito per titolo politico, nell'anzianità del servizio e nello stipendio.*

10 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Visto il Decreto de'29 ottobre 1849, col quale si destituisce per cause politiche il prof. Giuseppe Vannini insegnante architettura nell'Accademia delle Belle Arti di Firenze;

Considerando che l'opera da lui per tanti anni con indefesso zelo prestata gli dà diritto di avere dalla patria, per la quale amerebbe spendere la sua robusta vecchiezza, onorevole riparazione;

Considerando che, qualunque fossero le discipline vigenti sulle prestazioni personali avanti la emanazione della Legge de'22 settembre 1849 e le condizioni cui fu subordinata quella già concessa al prof. Vannini con Rescrito de'17 agosto 1852, doveva oggi nella specie prevalere il bisogno di riparare in qualche modo al danno ad esso recato con la destituzione;

Ha decretato e decreta:

Art. 1. Il prof. Giuseppe Vannini, già insegnante architettura nell'Accademia di Belle Arti, è inscritto dal primo maggio corrente nel ruolo degl'impiegati in disponibilità con gli appuntamenti dei quali godeva in attività di servizio.

Art. 2. Nel caso di liquidazione della pensione, sarà computato il servizio da esso prestato fino a tutto il 28 ottobre 1849.

Dato in Firenze, li dieci maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

79. *Scioglimento del Governo provvisorio, e sostituzione al medesimo di un Commissario Straordinario Sardo.*

11 maggio 1859.

IL GOVERNO PROVVISORIO TOSCANO

Volendo dar seguito alle dichiarazioni espresse nel Proclama del 27 aprile ultimo decorso,

Decreta:

Il Governo provvisorio della Toscana trasmette tutti i suoi poteri nella persona del comm. Carlo Bon-Compagni, già nominato da S. M. il Re di Sardegna Commissario straordinario per il governo della Toscana durante la guerra (1).

Dato in Firenze, il dì undici maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

(1) A questo Decreto il *Monitore Toscano* fa precedere alcuni documenti diplomatici che è pregio dell'opera il riportare.

I.

A S. E. il sig. Commend. Bon-Compagni ec. ec.

Eccellenza,

Il Governo provvisorio toscano, dopo aver reso di pubblica ragione la domanda da lui indirizzata il 28 aprile ultimo decorso al Governo di S. M. il Re di Sardegna affinchè a profitto della causa comune assumesse la dittatura della Toscana durante la guerra, si recò a premura di pubblicare ugualmente la replica data alla domanda medesima da S. E. il Conte di Cavour.

Il testo di questa replica, riprodotto dal Foglio ufficiale, ha suscitato in taluni dei dubbi i quali ci fanno un dovere di rivolgerci, sig. Commendatore, alla esimia sua gentilezza, pregandola a volerci porre in grado di fornire alla pubblica opinione i desiderati schiarimenti.

Secondo la nostra domanda, era manifesto che, non sì tosto accettata l'offerta dittatura, il Governo provvisorio attuale doveva sparire per dar luogo puramente e semplicemente alla autorità trasferita in S. M. il Re di Sardegna, il quale in questo periodo transitorio avrebbe per mezzo di un Suo Rappresentante esercitato in Toscana tutti gli attributi e tutte le ingerenze governative.

S. M. il Re Vittorio Emanuele ha ricusato la dittatura, non accettando che il Protettorato; ma non è da questa sola modificazione, ispirata alla prelodata Maestà Sua dalla sua temperanza, che nascono i dubbi ai quali abbiamo fatto allusione.

30. *Proclama del già Governo provvisorio.*

11 maggio 1859.

Toscani!

Il Governo provvisorio ha ormai compito l' ufficio suo, e trasmette oggi il potere al Commissario del Re Vittorio Emanuele. Se esso abbia soddisfatto al difficile mandato che il Paese gli conferiva in uno di quei momenti so-

---

Analizzando il Dispaccio indirizzatoci dal sig. conte di Cavour, potrebbe sembrare che ne resultasse il concetto che l'azione del Commissario Sardo in Toscana fosse limitata alle cose sole relative alla guerra e che le di lui facoltà dovessero considerarsi come ristrette in questa unica sfera. Se questa interpretazione, che noi crediamo errenea, dovesse accettarsi, ne risulterebbe la conseguenza che per tutte le altre competenze governative dovrebbe il Governo provvisorio attuale rimanere in officio. Di questo sistema noi crediamo inutile accennare all' E. V. gl' inconvenienti pratici o, per meglio dire, le pratiche impossibilità. Quindi è che ripetiamo che a senso nostro non deve attribuirsi al dispaccio del conte di Cavour un tal significato; ma poichè è innegabile che altri sono per lo meno rimasti incerti sulla sua interpretazione, noi rinnuoviamo all'E. V. la preghiera di metterci in grado di dileguare ogni dubbiezza.

Aggradisca, signor Commendatore, i nuovi attestati dell'alta nostra considerazione.

Firenze, li 8 maggio 1859.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

II.

Ai signori
Componenti il Governo provvisorio Toscano ec. ec.

Illustrissimi Signori,

Affine di risolvere il quesito che le SS. LL. Ill. mi propongono con l' officio di ieri, credo dover mettere innanzi le seguenti considerazioni.

Tutti gli Atti che il Governo del Re ed in suo nome il Commissario da Esso deputato eserciteranno in Toscana si fondano sulla necessità di provvedere alla guerra, e sul voto del popolo Toscano espresso per mezzo del Governo provvisorio, voto che, invitandolo ad assumere la dittatura durante la guerra, lo abilita a raccogliere nella sua mano e ad allargare sino alla massima estensione possibile tutte le prerogative della Sovranità. Il Re non assunse questo titolo. Parve al suo Governo che esso potesse dar luogo ad interpretazioni meno favorevoli, per cui altri potesse supporre che ne fossero per avventura preoccupate le condizioni future dello Stato e menomati i diritti della autonomia Toscana, diritti che ebbero la loro sanzione nel diritto pubblico Europeo e che dopo la guerra verranno regolati in quel modo che sarà riconosciuto meglio conveniente così alle ragioni ed agli interessi particolari della Toscana come a quelli di tutta l' Italia.

Il Re prese il titolo più modesto di protettore, per cui si riserbano tutti i diritti della Toscana, ed accettò così l'obbligo di compiere gli atti che valgano a conservare illeso lo Stato nelle condizioni eccezionali in cui si trova, mentre, scomparso il Governo che esisteva prima del 27 aprile, non ne esiste un altro che sia definitivamente ordinato. Per meglio spiegare il suo concetto il Governo del Re dichiarò espressamente che la Toscana conserverebbe separata anche la sua amministrazione. Se il Governo provvisorio avesse avuto il mandato di provvedere alla cosa pubblica durante tutto il tempo della guerra, il Governo del Re si sarebbe rimasto da ogni atto per cui venisse incagliata la sua azione, od avrebbe provvisto al modo in cui essa potesse conciliarsi con quella che compete al Re, quale Comandante supremo della Guerra d' indipendenza.

Il Governo provvisorio non fu istituito a questo modo: chi fu presente ai fatti del 27 aprile sa che il mandato che gli era conferito in nome del popolo Toscano non si estendeva più oltre di quel breve termine che fosse necessario affinchè il Re assumesse l'esercizio dei poteri straordinarii che durante la guerra si conferivano a Lui che ne è Duce supremo. Il termine assegnato al mandato del Governo provvisorio è ora trascorso, ed è giunto quello in cui, esso trasferendo in me tutti i poteri fin qui esercitati, si dia luogo a quello stato di cose che nell' interesse della causa comune deve durare fintantochè durerà la guerra presente.

Il Re nella qualità da Esso assunta di protettore della Toscana non intende che venga meno l'esercizio delle prerogative della Sovranità, prerogative senza cui lo Stato non sarebbe ordinato e, non essendo ordinato, non potrebbe concorrere efficacemente all'impresa d'indipendenza, secondo il voto con tanta perseveranza e con tanta generosità espresso da questa parte d'Italia. Perciò, secondo le istruzioni che mi son date ed a cui dovrò attenermi nell'esercizio dell'ufficio che mi chiama all'alto onore di rappresentarlo presso la Toscana, eserciterò in virtù delle facoltà conferitemi tutte le incombenze che appartengono al Capo dello Stato, ma le eserciterò in tal modo che l' amministrazione toscana sia tenuta affatto indipendente da quella del Piemonte; che per gli atti che io verrò compiendo non sia menomata la Sovranità che le compete, che non siano preoccupate le condizioni future della Toscana e quell'assetto definitivo d'Italia che sarà più atto a rimediare gli sconci dei Trattati del 1815.

Gradiscano i sensi del più distinto ossequio, coi quali passo all'onore di segnarmi

Delle SS. LL. Ill.

Firenze, li 9 maggio 1859.

Dev. servitore
C. BON-COMPAGNI

III.

Agli Illmi Signori Componenti il Governo provvisorio della Toscana

Firenze, li 10 maggio 1859.

Illustrissimi Signori

Con mio officio del 3 corrente io mi riserbava di concertarmi colle SS. VV. Illme per entrare nell'esercizio delle funzioni di Commissario straordinario del Re Vittorio Emanuele durante la guerra. Essendo ora compiti tutti gli atti preliminari necessarii affinchè io sia in grado di assumere l'esercizio di quell'uffizio, propongo alle SS. VV. che la trasmissione effettiva dei poteri abbia luogo domani alle dieci di mattina nel Palazzo Vecchio.

Nel chiudere questa lettera non posso a meno di congratularmi con le SS. VV. Ill. di quanto operavano in benefizio della Toscana sinchè tennero il Governo provvisorio, e di esprimer Loro la mia gratitudine per la benevolenza di cui mi furono cortesi.

Ho l'onore di confermare alle SS. VV. Ill. le proteste della mia più alta considerazione.

C. BON-COMPAGNI

lenni nei quali i popoli, dopo avere indarno supplicato, levano alto la voce e comandano, giudicherà la Toscana. Sorto per necessità delle cose dagli avvenimenti del 27 aprile, il Governo provvisorio, obbediente al grido di guerra nazionale che aveva scosso tutti i cuori in quel giorno memorabile, dovè innanzi tutto apparecchiare le armi e stringersi al Re magnanimo che erasi levato propugnatore dell'indipendenza d'Italia. Se la dittatura non potè essere accettata nei termini in cui fu profferta, la Toscana ha però di che rassicurarsi nel pensiero che le sue armi, unite all'esercito italiano, avranno per duce supremo il Re che combatte per la comune patria, mentre lo Stato da Lui preso in protezione e retto da un Commissario da Lui nominato conserverà l'esser suo per serbarsi intatto ai destini che gli competeranno nel futuro ordinamento d'Italia.

Toscani! L'assunto del Governo provvisorio in un paese come è il nostro, senza istituzioni e senza autorità rispettata, ove tutto cadeva al mancare del supremo Potere che solo ambiva di bastare a tutto, era oltre modo arduo; e si deve al vostro unanime e spontaneo concorso se la riuscita ha coronato i comuni sforzi. Grazie ne siano rese al popolo, che anche nei maggiori commovimenti non si macchiò neppure di una violenza e che, appena soddisfatto nei suoi legittimi voti, tornò tranquillo alle sue laboriose consuetudini. Grazie ne siano rese alla Milizia, che, appena avuta la bandiera nazionale, si ricompose nei suoi ordini e mostrò a tutti quale animo la muovesse nel protestare di non volersi dividere dalla Nazione di cui si sentiva braccio validissimo.

Toscani! Il Governo provvisorio si accommiata da voi, sicuro che saprete mantenervi quali finora vi mostraste. I fati d'Italia si decidono sulle rive del Ticino e del Po: là mirino i vostri sguardi, là s'indirizzino i voti e le speranze. In così ammirabile concordia di voleri e di atti, chi proferisce una parola di divisione, chi tenta soffocare colle ire di parte questi sacri entusiasmi, è traditore della Patria. Il 27 aprile, al rompersi della Guerra nazionale, dichiaraste apertamente di voler essere Italiani e indipendenti: non smentite quelle solenni promesse fatte al cospetto d'Italia e d'Europa; e al Governo provvisorio, che ora cede il luogo a più stabile reggimento, rimarrà il conforto di avervi aperto una via nella quale dovete ormai procedere con coraggiosa virtù, per dovere di cittadini, per dignità di uomini liberi.

Firenze, li undici maggio milleottocentocinquantanove.

Cav. UBALDINO PERUZZI
Avv. VINCENZO MALENCHINI
Magg. ALESSANDRO DANZINI

---

81. *Proclama del Commissario straordinario.*

11 maggio 1859.

Toscani!

Dopo i disastri che la patria comune aveva sofferto nel 1849 le vostre speranze si rivolsero al Re Vittorio Emanuele, che solo tenne alto il vessillo Italiano. Quando il Principe che regnava in Toscana, anzichè aderire ai voti della Nazione, ebbe abbandonato il territorio dello Stato, il Governo provvisorio in nome vostro invitò il Re Vittorio Emanuele ad assumere durante la guerra la dittatura di questa bella parte d'Italia. Il Re, secondando nella sostanza i vostri desiderii, preferì forma più modesta, ed assunse insieme col supremo comando dell'Esercito il protettorato della Toscana, con animo di mantenerne illesi tutti i diritti e col solo fine di provvedere alle emergenze della guerra, di tutelare l'ordine pubblico, di compire tutti gli atti che siano richiesti dalle urgenti necessità dello Stato. Egli degnò commettere a me il rappresentarlo presso di voi. Assumo l'alto ufficio con animo trepidante per la difficoltà dell'incarico, ma sicuro nella coscienza di compiere un obbligo verso la patria comune, e nel fermo volere di giovare a questa

Toscana, cara a tutti gli Italiani per la parte che tiene nella storia della nostra civiltà, più cara a me per la benevolenza che voleste dimostrarmi.

I benemeriti cittadini che tennero il Governo provvisorio mi agevolarono il còmpito cogli atti che ripararono le conseguenze più gravi della reazione a cui la vostra patria soggiacque. Estraneo alle parti che sorsero in Toscana, mi asterrò dal frammettermi nelle questioni di ordinamento politico, che troveranno luogo più opportuno quando la Toscana sarà in possesso di quelle libertà che le furono ingiustamente tolte e di cui si mostrò vieppiù degna col mirabile contegno tenuto in questi ultimi avvenimenti. Ad un solo scopo tenderà dunque la mia amministrazione, a quello di agevolare la guerra che si combatte; e, per agevolarla, a tenere ordinato questo stato che a guerra finita vi sarà restituito come un sacro deposito dalla Maestà del Re Vittorio Emanuele, la cui lealtà è oggetto di ammirazione all' Italia e al mondo.

Toscani!

Voi avete grandemente contribuito a provare che l' Italia è degna della indipendenza per cui sta combattendo col suo esercito il Re di Sardegna, sussidiato dal suo augusto alleato l'Imperatore dei Francesi. Continuate a dar prova di quella disciplina, di quella moderazione, di quella obbedienza alle leggi ed ai magistrati che dovranno assicurare quel supremo beneficio all'Italia ed alla Toscana liberata per sempre da ogni influsso straniero. Io dal canto mio vi prometto che nulla mi starà tanto a cuore quanto il corrispondere alle intenzioni del Re e di meritare la vostra fiducia, cooperando al bene di questa nobil parte d'Italia.

Firenze, 11 maggio 1859.

C. BON-COMPAGNI

Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra d' Indipendenza

82. *Nomina di Celestino Bianchi a Segretario generale del Commissario straordinario.*

11 maggio 1859.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL RE VITTORIO EMANUELE
DURANTE LA GUERRA D'INDIPENDENZA

Decreta:

Il sig. Celestino Bianchi è nominato Segretario generale del Commissario straordinario.

Dato in Firenze, li undici maggio milleottocentocinquantanove.

C. BON-COMPAGNI

Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra d'Indipendenza

---

83. *Istituzione di un Ministero.*

11 maggio 1859.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL RE VITTORIO EMANUELE
DURANTE LA GUERRA D'INDIPENDENZA

Volendo provvedere al regolare andamento delle Amministrazioni dello Stato,

Decreta:

Art. 1. Sono nominati Ministri,

all' Interno, il barone Bettino Ricasoli;

alla pubblica Istruzione, il marchese Cosimo Ridolfi;

alla Giustizia e Grazia, il consigliere alla Corte di appello di Firenze Enrico Poggi;

alla Finanza, Raffaello Busacca.

Art. 2. È nominato interinalmente Ministro della Guerra l' avvocato Vincenzo Malenchini.

Art. 3. Del Ministero degli Affari esteri è incaricato interinalmente il marchese Cosimo Ridolfi;

del Ministero degli Affari ecclesiastici il consigliere Enrico Poggi.

Dato in Firenze, li undici maggio milleottocentocinquantanove.

C. BON-COMPAGNI

Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra d'Indipendenza

Il Segretario Generale
CELESTINO BIANCHI

84. *Istituzione di una Consulta del Governo; sue attribuzioni; nomina de' suoi Membri.*

11 maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la Rappresentanza nazionale dello Stato non possa essere costituita e convocata durante la Guerra della indipendenza;

Considerando che frattanto sia necessario interrogare sugl'interessi del paese molti di coloro che hanno dato prova di esserne gli autorevoli interpreti;

Decreta:

1. È instituita una Consulta del Governo della Toscana, i componenti della quale sono nominati dal Commissario straordinario.

2. La Consulta terrà regolarmente un'adunanza mensile, in cui le si renderà conto delle cose più importanti relative all'amministrazione dello Stato, e darà il suo parere intorno gli affari di maggior momento sui quali sarà interpellata dai Ministri.

3. Potrà essere convocata straordinariamente tutte le volte che il Governo lo reputi opportuno.

4. Il Commissario nomina il Presidente ed il Segretario, e la Consulta sceglie tra i suoi membri due Vicepresidenti.

5. Sono nominati componenti la Consulta i seguenti signori:

marchese Gino Capponi, Presidente,
cav. avv. Leopoldo Galeotti, Segretario,
Adami Pietro,
Andreucci avv. Ferdinando,
Bartolommei marchese Ferdinando, Gonfaloniere di Firenze,
Basevi dottore E.,
Bastogi cav. Pietro,
Becagli avv. Luigi,
Borghesi conte Scipione,
Bufalini cav. prof. Maurizio,
Carega cav. Priore Alessandro,
Centofanti prof. Silvestro,
Cini dott. Bartolommeo,
Collacchioni Gio. Batta,
Coppi Pietro Igino,
Corsini Don Neri marchese di Laiatico,
Corsi avv. Tommaso,
Del Re avv. Isidoro,
Digny conte Luigi Guglielmo,
Fabrizi avv. Giovanni,
Fenzi cav. Priore Emanuele,
Giorgini prof. Gio. Batta,
Lambruschini cav. Raffaello,
Malenchini avv. Vincenzio,
Marzucchi avv. generale Celso,
Matteucci prof. Carlo,
Meuron Napoleone,
Morosoli avv. Robustiano,
Mossotti prof. Fabrizio,
Nobili cav. Federigo,
Peruzzi cav. Ubaldino,
Puccioni Giuseppe, Vicepresidente alla Corte suprema di cassazione,
Romanelli dott. Leonardo,
Ricci dott. Antonio,
Rossi cav. Girolamo,
Rubieri Ermolao,
Ruschi dott. Rinaldo,
Salvagnoli cav. avv. Vincenzio,
Sardi Raffaello,
Severi cons. Flaminio,
Vannucci prof. Atto,
Zannetti prof. Ferdinando.

6. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li undici maggio milleottocentocinquantanove.

C. BON-COMPAGNI

Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra d'Indipendenza

Il Ministro dell'Interno
BETTINO RICASOLI

---

85. *Nuova intestazione degli Atti pubblici, giudiziali e notarili.*

11 maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Le sentenze e i decreti dei Tribunali dello Stato e gli atti dei pubblici Notari dovranno, dal momento della pubblicazione del presente Decreto,

intitolarsi « *In nome del Governo della Toscana* ».

Dato in Firenze, il dì undici maggio milleottocentocinquantanove.

C. BON-COMPAGNI

Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra d'Indipendenza

Il Ministro di Giustizia e Grazia
ENRICO POGGI

---

86. *Ricognizione della Bandiera tricolore a bandiera della Toscana.*

11 maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Tanto per l'Esercito quanto per la Marina da guerra e mercantile unica bandiera dello Stato sarà da qui innanzi la Bandiera tricolore italiana.

Art. 2. I tre colori nazionali saranno disposti in liste verticali nell'ordine seguente: il verde all'asta, il bianco in mezzo, il rosso fuori.

Art. 3. I Ministri della Guerra e degli Affari esteri sono incaricati, per la parte che spetta a ciascuno, della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li undici maggio milleottocentocinquantanove.

C. BON-COMPAGNI

Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra d'Indipendenza

Il Ministro della Guerra
VINCENZO MALENCHINI

Il Ministro degli Affari esteri
COSIMO RIDOLFI

---

87. *Nomina di Gaetano Giorgini ed Emilio Frullani a Membri della Commissione pel riordinamento delle Università di Siena e Pisa.*

12 maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

A far parte della Commissione per il riordinamento della Università di Siena e di Pisa, invece del prof. comm. Cosimo Ridolfi è nominato il cav. Consiglier di Stato Gaetano Giorgini, e invece dell' avv. Leopoldo Cempini dimissionario è nominato il sig. Emilio Frullani.

Dato li dodici maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra della Indipendenza

C. BON-COMPAGNI

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI

---

88. *Istituzione di una Commissione per la riforma dell'Istruzione primaria.*

12 maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la istruzione primaria reclama anch'essa le sollecitudini del Governo, come quella che è il fondamento degli studi ulteriori e che deve essere ordinata a far partecipare ai progressi della coltura intellettuale e morale il maggior numero dei cittadini,

Decreta:

È istituita una Commissione coll'incarico di esaminare le condizioni attuali dell'istruzione primaria e proporre i provvedimenti più opportuni per migliorarle.

Sono chiamati a far parte di questa Commissione i signori

marchese Carlo Torrigiani,
abate cav. Raffaello Lambruschini,
Enrico Mayer,
Pietro Thouar,
Stanislao Bianciardi, Segretario.

Dato li dodici maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra d'Indipendenza

C. BON-COMPAGNI

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI

---

89. *Programma politico ed amministrativo del nuovo Ministro dell' Interno.*

12 maggio 1859.

CIRCOLARE

Ai Prefetti dello Stato

Ill.^mo^ sig. Prefetto,

Chiamato dalla fiducia onorevolis-

sima di S. E. il Commissario di S. M. il Re Vittorio Emanuele a reggere il Ministero dell' Interno nel Governo della Toscana, credo mio debito di rendere note le principali norme direttive cui intendo conformarmi nel difficilissimo ufficio che assumo in questi solenni momenti, guardando solo all' obbligo che ognuno ha di consacrarsi interamente alla Italia.

Essa è nel gran cimento che deciderà del suo avvenire, poichè il costituirsi in Nazione o divenire tutta schiava dell' Austria che ci opprime dipende solamente dal cacciarla o non cacciarla di là dalle Alpi, e per sempre. Questa impresa fondata nella ragione e nella giustizia è benedetta visibilmente dalla Divina Provvidenza, che ha suscitato a sostenerla due fortissimi campioni, il Re di Sardegna e l' Imperatore dei Francesi, i quali collegarono indissolubilmente l'altezza della mente, la generosità dell' animo e la fortezza del braccio per dare all'Italia la indipendenza. Questo è lo scopo a cui deve intendere con ogni sforzo ciascuno Italiano. La indipendenza è il bene massimo che bisogna conseguire: per conseguirlo non v'è sacrifizio cui non si debba andare incontro risolutamente; la perdita della vita stessa non è un sacrifizio; quindi è che il pensiero d' essere Italiano e di volere essere indipendente è il mio pensiero predominante, e confido che sia tale in tutti coloro che coopereranno meco nella pubblica cosa.

La Toscana ha in modo solenne manifestato il sentimento nazionale italiano che era in Lei e che pur non volevasi riconoscere. È ormai tempo che le forze di questo Paese si dispieghino tutte quante. — Il Governo granducale e le spegneva o le ammolliva o le disperdeva. Il nostro nazionale Governo deve accenderle, corroborarle, riunirle. L'antica civiltà si unifichi colla nuova; le gloriose tradizioni del passato sieno agguagliate dalle virili opere del presente; e il sentirsi Toscani ci faccia degni e fermissimamente risoluti ad essere Italiani. I cuori si purifichino con la religione, le menti s'illuminino colla scienza, le destre si fortifichino con le armi. La virtù, il senno, la ricchezza, il lavoro, tutto cospiri a farci intrepidi ne' travagli, prodighi dell' opera e della vita, prudenti negli uffizi, saggi nei consigli, e soprattutto fortissimi a respingere i desiderii intempestivi, aspettando con la prima virtù cittadina, con la tranquillità incrollabile in mezzo ai pericoli, il compimento dell' alto destino serbato solo ai popoli che sanno fare e patire cose forti.

Sebbene cure principali del Governo debbano essere il costante mantenimento dell' ordine e l' efficace cooperazione alla Guerra della indipendenza, niun' altra parte della buona amministrazione sarà da me negletta. Il cessato regime granducale non era un Governo, perchè non secondava le forze morali del Paese, perchè non aveva un sistema di saggie massime politiche, non aveva un complesso di ben congegnate instituzioni pubbliche. Tale non sarà il Governo nazionale. Egli rialzerà prima di tutto il sentimento morale. Non v' è saldezza di Governo ove negli uffici non sia il cittadino governato dalla coscienza e miri soltanto al suo privato vantaggio; ed ove le azioni non siano guidate dalla giustizia delle leggi e dei governanti. In questa guisa potranno rifiorire le scienze, le lettere e le arti; su questa base la industria sarà feconda perchè proba: e il lavoro sarà produttivo perchè non dissipatore; con questa norma le pubbliche Amministrazioni procederanno con moto equabile e regolare, non scompagnato da quella giusta rapidità nel disbrigo degli affari che gli amministrati hanno sempre diritto di esigere dagli amministratori; nè mancherà quella concordia di pensiero e d'opera che rende veramente efficace e benefica l'azione del Governo.

A questo alto indirizzo, che viene dal nuovo essere di tutta Italia, niun Paese può meglio corrispondere quanto la Toscana per l'antica sua civiltà e-

quabilmente diffusa, per una terra fortunata ove ogni sasso ha una memoria, e dove ogni città e ogni castello ha possidenti, negozianti e operai provvisti di capitali materiali e morali. Questa è la terra nella quale i Comuni antichi gettarono le fondamenta dei moderni. Ora devesi adoperare la instituzione dei Municipii con l'animo e con l'intento nazionale. Ogni città e ogni castello ricevano il comune impulso, provvedano ai proprii bisogni senza credere che i bisogni universali siano loro estranei. Essi non sono altro che parti di un gran tutto, e perchè queste si muovano nella sfera in cui sono attratte dalla formazione della nazionalità, è necessario che gli uomini più autorevoli delle varie Comunità col consiglio e con l'esempio persuadano e dirigano gli altri. Ora chi non può andare in campo vada nel palazzo del Comune: in ambo i luoghi si coopera alla stessa impresa; là col valore delle armi; quà con l'operosità civile. Allora davvero l'animo nazionale sarà fatto grandissimo, perchè composto dell' animo di più cittadini uniti insieme in un solo volere.

Sarà mia cura il provvedere alle tante instituzioni locali che la carità e il senno de' nostri maggiori fondarono. Esse saranno ritirate, ove occorra, alla loro origine, i loro patrimonii saranno vigilati, l'azione loro sarà rinvigorita. Ogni maniera d'instituti di pubblica beneficenza saranno (quanto più presto consentano i tempi) richiamati a quel provvido reggimento che migliora e benefica perchè congiunge all'opera politica lo spirito consolatore della carità.

Guai se un movimento sociale sì vasto e sì armonico fosse minimamente disturbato! il disturbo anco piccolo di una parte avrebbe un effetto dannosissimo sul tutto. Ad impedire questi mali, che è facile più prevenire che riparare, due cose principalmente io stimo necessarie — una virile concordia di tutti i cittadini; una più efficace ingerenza di tutti gl' impiegati. La concordia non deve solo calpestare le misere passioni del proprio nido, ma deve informarsi al gran sentimento della nazionalità e alla tremenda prova della guerra. Bisogna stringersi tutti come fratelli, ma armati di senno quanto di ferro per attutire le tendenze e gli affetti men degni di questa Italia che sta per compiere il voto di tanti secoli. Chiunque non sa immolare i suoi privati interessi non sa essere Italiano.

La seconda cosa necessarissima è la nuovo ingerenza degl' impiegati. Essi non devono essere gli strumenti servili di un Governo assoluto che gli salarii come domestici, ma dignitosi sostenitori d'un principio moralmente politico, cooperatori zelanti, perchè coscenziosi, d' un Governo nazionale, e mantenitori severi ed animosi dell'ordine pubblico e della puntuale osservanza delle leggi. Essi non devono essere pezzi materiali d'una macchina dispotica, nè timidi blanditori di male passioni, ma forze vive e compagni intelligenti d'un reggimento sapientemente liberale e perciò stesso regolato non dal capriccio ma dalla ragione e dalla legge.

Ecco i punti principali della mia fede politica e le norme della mia condotta governativa.

Io La prego, sig. Prefetto, a considerarle attentamente per conformarsi ad esse, e a trasmetterle e commentarle ai suoi dipendenti. Mi confido trovare in Lei e in Loro pieno consenso, e così la certezza che provvederemo insieme al massimo bene della Toscana e della Italia.

Firenze, 12 maggio 1859.

Il Ministro dell'Interno
BETTINO RICASOLI

---

90. *Soppressione della carica di Capitano in seconda, e parificazione degli attuali titolari ai Capitani in prima.*

13 maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per l'istituzione dei Capitani in seconda, fondata sopra

una male intesa economia, non vien rimunerato d'eguale stipendio chi egualmente risente il peso della responsabilità e della fatica;

Decreta:

Art. 1. Il grado di Capitano in seconda è abolito.

Art. 2. Gli attuali Capitani in seconda saranno considerati a tutti gli effetti come Capitani in prima da questo stesso giorno.

Il Ministro interino della Guerra provvederà alla esecuzione del presente Decreto.

Firenze, tredici maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra d'Indipendenza
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro interino della Guerra
V. MALENCHINI

---

91. *Norme di versamento e di deposito delle offerte per la guerra nazionale.*

13 maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Perchè le numerose offerte per le spese della Guerra nazionale abbiano il più regolare e spedito effetto, è stato disposto:

Art. 1. Le offerte mensuali degl' impiegati in attività di servizio o dei pensionati, tanto civili che militari, saranno ritenute, a contare dal primo maggio, sui loro respettivi stipendi o pensioni a cura delle Amministrazioni o Dipartimenti dello Stato da cui essi rilevano.

Art. 2. Le offerte dei cittadini che non rivestono la qualità d'impiegato o pensionato, siano esse in denaro od in oggetti, dovranno essere eseguite nei Comuni dello Stato.

Art. 3. I Dipartimenti, le Amministrazioni governative e le Comunità terranno un conto distinto delle oblazioni per la guerra, e mese per mese eseguiranno il deposito delle somme raccolte nelle più prossime Dogane, Prefetture od Uffizi di esazione del Registro, che hanno conto-corrente colla Depositeria nella quale dovranno centralizzarsi questi incassi.

I Ministri dell'Interno e delle Finanze in ciò che li riguarda procureranno l'adempimento di questa Disposizione.

Dalla Segreteria generale del Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra d'Indipendenza,

li 13 maggio 1859.

Il Segretario generale
C. BIANCHI

V.° C. BON-COMPAGNI

---

92. *Designazione dei Gonfalonieri a Presidenti e dei Camarlinghi a Cassieri delle Commissioni sulle offerte per la guerra.*

13 maggio 1859.

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE

Ai Gonfalonieri

Illustrissimo Signore,

Il nobile slancio de' Toscani a concorrere nell'impresa dell'indipendenza va sempre più manifestandosi, ed è consolante il vedere come si stabiliscano dovunque Commissioni all'oggetto di raccogliere le generose offerte per le spese della guerra, specialmente pei giovani valorosi che accorrono sotto la bandiera nazionale.

Molte Commissioni si sono già istituite, e molte vanno ad istituirsi. Il Potere municipale le renderà più utili e più regolari. Quindi è che ogni Gonfaloniere deve essere presidente nato di ciascuna Commissione, e il Camarlingo dev'essere il cassiere che corrisponderà direttamente con la Depositeria. Per le spese necessarie a pagare il viaggio dei volontarii fino al luogo di deposito ove sono diretti, è autorizzato il Gonfaloniere a rilasciare un *buono nominativo* sul Camarlingo comunale. Sarà poi ufficio del Gonfaloniere di trasmettere mese per mese al Ministero dell' Interno il rendiconto della Commissione.

Ho l'onore di segnarmi con distinto ossequio,

Dal Ministero dell'Interno, li 13 maggio 1859.

Devotissimo Servitore
E. MAGHERINI

V.° BETTINO RICASOLI

93. *Nomina dell'Ing. Giovanni Morandini a Commissario civile presso l'Armata.*

15 maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta;

Articolo unico. L'ingegnere Giovanni Morandini, Commissario civile presso il Corpo di osservazione di Massa, è promosso a Commissario civile presso l'Esercito toscano.

Il Ministro interino della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li quindici maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro interino della Guerra
V. MALENCHINI

---

94. *Eccitamenti del nuovo Ministro delle Finanze ai proprii Impiegati.*

15 maggio 1859.

MINISTERO
DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO E DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE
Ai Capi di Dipartimento

Illustrissimo Signore,

Chiamato dal Commissario del Re Vittorio Emanuele ad amministrare la Finanza toscana, avrei molto esitato ad accettare la responsabilità della carica affidatami se la stessa attitudine della Toscana non m'incoraggiasse e le condizioni in cui versa attualmente il Paese non rendessero ad ognuno un dovere il prestar l'opera sua.

La Toscana, parte nobilissima dell'Italia, si sarebbe da se stessa degradata se, come pretendevasi, indifferente fosse rimasta allorquando la sorte della Nazione italiana si decide sui campi di battaglia. Ma il movimento della Toscana, innanzi a cui il cessato anti-nazionale Governo anzichè cedere preferì sparire, segnerà invece un'epoca gloriosa nella storia d'Italia. Sublime deve infatti dirsi quel movimento che con la sola unanimità del volere e senza incontrare il menomo dei mali creduti inevitabili in mutamenti simili ottenne il suo intento, e collegò strettamente la Toscana alla parte d'Italia che è prima a combattere per la indipendenza della patria comune; ma perchè il santo scopo sia conseguito, è mestieri che la pubblica amministrazione proceda con ordine e vigore onde le difficoltà dell'impresa non s'accrescano e i necessarii sussidii non manchino alle armi. Mentre dunque la gioventù di ogni località e d'ogni classe corre animosa ad arruolarsi, il cooperare con ogni altro mezzo è dovere di ogni buon cittadino. Ora questa considerazione, che è la sola che mi ha indotto ad accettare una carica grave in sè, gravissima in tempi in cui i bisogni finanziarii dello Stato per la guerra stessa si accrescono, questa considerazione, son sicuro, avrà tutto il suo peso nell'animo di coloro che servono la Finanza toscana.

Dappoichè, se l'attività ed esattezza nel servizio sono dovere di chiunque serve lo Stato in tutti i tempi, maggiormente tali doveri son sacrosanti nei tempi attuali in cui è importantissimo che le risorse della Finanza si aumentino, ed aumentarle è lo stesso che cooperare alla guerra per la salvezza dell'Italia. Nè in vero io saprei mettere in dubbio il patriottismo degli impiegati delle Finanze; la stessa unanimità d'opinione che attualmente si osserva in Toscana ne è prova sicura. La prego nondimeno d'inculcare sempre e caldamente questi sentimenti ai suoi sottoposti onde, adempiendo tutti il nostro dovere, ciascun di noi abbia un giorno il compenso di poter dire: anch'io ho contribuito all'indipendenza dell'Italia.

Ho l'onore di segnarmi con distinto ossequio,

Di V. S. Illustrissima,

Dal Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
li 15 maggio 1859

Devotissimo Servitore
RAFFAELLO BUSACCA

95. *Richiamo in vigore della Legge 15 marzo 1848 sul Consiglio di Stato.*

16 maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che dopo l'abolizione dello Statuto fondamentale le attribuzioni del Consiglio di Stato vennero sostanzialmente alterate colla Legge de'22 luglio 1852, e volendo ora richiamare questa istituzione dello Stato a'suoi veri principii;

Decreta:

Art. 1. È restituita in pieno vigore la Legge del 15 marzo sul Consiglio di Stato.

Art. 2. Restano ferme per ora tutte le attribuzioni che in materia di contenzioso amministrativo sono conferite al Consiglio medesimo dalle vigenti leggi.

Art. 3. La presidenza del Consiglio di Stato è mantenuta nel commendatore Vincenzo Giannini, al quale rimangono tutte le facoltà direttive e disciplinari che oggi gli competono. Quando per altro uno dei Ministri interviene alle adunanze generali o alle adunanze di Sezione ne assume di diritto la presidenza.

Art. 4. Nulla è innovato quanto alla presente composizione delle diverse Sezioni ed alle loro speciali giurisdizioni, non che ad ogni altra cosa che riguardi il personale del Consiglio e della sua Segreteria.

Art. 5. Per le relazioni che può avere il Consiglio di Stato col Governo superiore, corrisponderà col Ministero di Giustizia e Grazia.

Art. 6. Il Ministro di Giustizia e Grazia provvederà alla esecuzione del presente Decreto.

Firenze, sedici maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
ENRICO POGGI

96. *Accettazione delle demissioni dell'avv. Vincenzo Malenchini dalla carica di Ministro della Guerra.*

16 maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Accedendo al desiderio espresso dall'avv. magg. Vincenzo Malenchini, Ministro interino della Guerra, di tornare a riprendere il comando del suo battaglione di Cacciatori degli Appennini in Piemonte,

Decreta:

Art. 1. È accettata la renunzia dell'avv. magg. Vincenzo Malenchini al portafoglio del Ministero della Guerra.

Art. 2. È incaricato di quel portafoglio come Ministro interino il tenente colonnello cav. Giuseppe Niccolini, Governatore civile e militare dell'isola dell'Elba, con tutti gli appuntamenti, le onorificenze e gli oneri inerenti a tale ufficio.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li sedici maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

---

97. *Ripartizione in Sezioni del Ministero delle Finanze e determinazione delle rispettive loro attribuzioni.*

16 maggio 1859.

MINISTERO
DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO E DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE
Ai Capi di Dipartimento

Illustrissimo Signore,

Con Ordinanza ministeriale del 14 stante la Segreteria di questo Ministero è stata provvisoriamente divisa in tre Sezioni, ad ognuna delle quali è stato preposto un Segretario, e la trattativa degli affari è stata così repartita tra le medesime:

Prima Sezione

Depositeria generale; Corte dei conti; avvocatura dei Dipartimenti dello Stato; Uffizio del Debito pubblico; Banca nazionale, Banche di sconto, Casse di risparmio ed altri stabilimenti di pubblico credito; società commerciali; Camere di commercio; Zecca; Marina mercantile.

Seconda Sezione

Amministrazione generale del Registro e Aziende riunite; Amministrazione generale delle Dogane e Aziende riunite; Direzione generale della lotteria.

Terza Sezione

Amministrazione generale dei possessi dello Stato; Direzione generale dei lavori d'acque, strade e fabbriche civili dello Stato; Soprintendenza generale alle poste; Uffizio del pubblico censimento; Soprintendenza generale agli archivi dello Stato; Direzione della Galleria delle statue; Amministrazione delle miniere e fonderie del ferro; Direzione degli Uffizi telegrafici; Direzione del bonificamento delle Maremme; Direzione dei lavori idraulici della Val di Chiana; Direzione dei lavori del porto di Livorno; Direzione dei lavori di essiccazione del padule di Bientina; Strade ferrate; Esposizioni industriali e agrarie.

Nel portare a sua cognizione quanto sopra, Le partecipo che d'ora innanzi tutti i pieghi indirizzati a questo Ministero debbon avere sulla soprascritta l'indicazione della Sezione cui spettano, e il motto « *riservato* » quando debbano essere aperti soltanto da S. E. il Ministro.

Ho l'onore di segnarmi con distinto ossequio.

Di VS. Illustrissima,

Dal Ministero delle Finanze, del Commercio e Lavori pubblici,
li 16 maggio 1859

Devotiss. Servitore
FRANCESCO CAREGA

V.° RAFFAELLO BUSACCA

98. *Nomina del cav. Teodoro Annibaldi Biscossi a Governatore civile e militare di Livorno e Comandante superiore del Littorale toscano.*

17 Maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Avuto riguardo all'importanza della città e porto di Livorno, in specie nel presente stato di guerra, e volendo insieme provvedere all'efficace difesa del nostro Littorale, i quali fini mal si potrebbero raggiungere ove l'autorità civile e la militare non abbiano unità d'impulso e di azione;

Decreta:

Art. 1. Il cav. maggiore Teodoro Annibaldi Biscossi è nominato Governatore civile e militare della città e porto di Livorno e Comandante superiore del nostro Littorale.

Art. 2. I Ministri dell'Interno e della Guerra sono incaricati per quella parte che spetta a ciascuno di essi della esecuzione del presente Decreto.

Dato li diciassette maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro interino della Guerra
G. NICCOLINI

---

99. *Istituzione di una Commissione di revisione sui titoli d'anzianità degli Uffiziali promossi dappoi il 28 aprile 1859.*

17 maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Coll'intendimento di mantenere i diritti di anzianità che competono agli uffiziali dell'Esercito toscano,

Decreta:

Art. 1. È creata una Commissione composta dei signori maggiore Moni di artiglieria, presidente, maggiore Bellosi dello Stato maggiore generale, capitano Masini segretario del general Comando, capitano Angiolini dello Stato maggiore della Ispezione generale di artiglieria, capitano Pontecchi

di fanteria, sottotenente Cianchi dello Stato maggiore generale, segretario.

Questa Commissione è incaricata di rivedere i titoli di anzianità di ciascuno degli uffiziali promossi dal 28 aprile prossimo passato a tutto questo giorno.

Art. 2. Lo stato generale, distinto per Corpi, che redigerà a tal uopo la Commissione, verrà sottoposto dal Ministero della Guerra al Governo per la conveniente approvazione.

Il Ministro interino della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, diciassette maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro interino della Guerra
G. NICCOLINI

---

100. *Programma del nuovo Ministro di pubblica Istruzione.*

17 maggio 1859.

CIRCOLARE

Illustrissimo signore,

Il Ministero della pubblica istruzione, che mi è stato affidato, riuscirebbe per me un incarico troppo gravoso, e tutte le mie sollecitudini per provvedere al pubblico insegnamento rimarrebbero senza frutto se io non fossi coadiuvato dal concorde e premuroso consenso di coloro da cui dipendono immediatamente i dispensatori veri del pane dell'intelletto. Perciò a Lei mi rivolgo per esporre quelle massime che saranno la mia guida nell'alta direzione del pubblico insegnamento e che desidero siano ben comprese e seguite da tutti i miei cooperatori. Gli anni che io medesimo ho speso nell'insegnare, sia nelle umili scuole pel popolo, sia in una privata istituzione, sia nelle aule universitarie, anni che io rammemoro con vanto e compiacenza, mi danno un qualche titolo alla fiducia dei maestri e di quelli che ai maestri presiedono onde io possa sperare che dessi tutti debbano aver fede nella mia premura pel loro bene, e debbano insieme riguardare i provvedimenti che da me sian presi pel buon ordinamento e incremento della pubblica istruzione come dettati non da sole considerazioni speculative, ma ancora dall'osservazione e dall'esperienza.

Taccio volentieri dell'abbandono in cui per tanti anni è stata lasciata fra noi la pubblica istruzione in quei primi e secondi gradi che sono la necessaria preparazione agli studi maggiori e che danno la prima forma alla mente ed al cuore. Taccio del pari l'incuranza in che si tenne l'insegnamento delle scienze morali, che tanto contribuisce a formar l'uomo ed il cittadino; danni che qui solo rammento per deplorare gli amari frutti che ne abbiamo raccolti e per indicare con quanto zelo e quanta saviezza dobbiamo adoprarci a spargere da un lato nella novella generazione i semi della sapienza con quelli della virtù e dall'altro, con uno spirito nuovo infuso nell'alto insegnamento, a riparare nei giovani già adulti alla mancanza di quella precedente istruzione educatrice che non poterono avere.

Non vi è oggimai chi di buona fede possa credere all'utilità dell'ignoranza pel buon governo degli Stati e pel pro della morale e civil convivenza; come non vi è chi possa credere che i doni del Creatore non debbano esser da noi custoditi ed usati, e che l'uomo fatto ad immagine divina diverrebbe più perfetto ravvicinandosi ai bruti. Ma tale scempiezza, che pur sarebbe una bestemmia, non merita confutazione: e se un dubbio degno di esser considerato può elevarsi contro l'istruzione, è il timore che dessa inasprisca e non sani le piaghe morali della società, e faccia la gioventù prosuntuosa di sè e poco credente. Il che vuol dire che si teme dell'istruzione non accurata, dell'istruzione non compiuta. Or questo timore va dileguato e reso vano col porgere un'istruzione che miri nel tempo stesso a formare

l'intelletto e la coscenza, un'istruzione che abbracci tutto l'uomo, che sia una continuazione e un compimento dell'educazione della famiglia. La Scuola e la Chiesa debbono cooperare concordi in questo grande ufficio; le scienze, le lettere, le arti, la religione debbono stringersi insieme e tutte concorrere a svolger nell'anima quelle potenze di che vi stanno i germi, vivificandoli con quell'alito che dà il senno al sapere, la temperanza agli affetti, la santità alle morali virtù.

Or l'istruzione è così intesa dal nuovo Governo della Toscana; così sarà promossa e diretta da me; così mi preme che sia considerata e compartita da tutti i miei cooperatori; e, così condotta, l'istruzione sarà tanto più salutare quanto più ampia, quanto più diligente, più perseverante, più affettuosa. Il Magistero è una seconda paternità ed è insieme un sacerdozio; e coloro che vi attendono debbon ciascuno nel loro grado ritrarre la gravità, la giustizia e l'amore di un padre assennato, l'esemplarità del sacerdote venerando.

I giovani progrediscono sempre negli studi quando vi è comunicazione di validi affetti fra gli insegnanti e gli alunni. Allora la scuola diventa una seconda famiglia, l'ammaestramento un'educazione. Allora spariscono i mali dell'istruzione leggera, dello studio sbadato, della sommissione forzata, dell'insegnamento che non educa.

Costituire ordinatamente, ampliare e perfezionare la pubblica istruzione, è dovere e interesse di tutte le parti d'Italia, qual mezzo potente a fecondare il politico risorgimento. Ma alla Toscana ne corre obbligo più speciale; a lei che conserva il tesoro della lingua, vincolo e prova della italiana nazionalità; a lei che può dir suoi l'Alighieri, Michelangiolo e Galileo. Cessiamo d'esser minori dei padri nostri; prepariamo una gioventù che li faccia rivivere imitandoli, e sia esempio in Italia della saggezza congiunta agli spiriti liberi e generosi, della fortezza unita ai gentili affetti, delle lettere, delle scienze e delle arti strette colla solida religione.

Di V. S. Ill.ma

Dal Ministero dell'Istruzione pubblica, li 17 maggio 1859.

Dev. Serv.
COSIMO RIDOLFI

---

101. *Nuovo Organico della Corte di cassazione, delle Corti d'appello, e dei Tribunali di prima istanza di Firenze e Livorno.*

17 maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo temperare nella parte in cui compariscono per ora più sensibili gli effetti della diminuzione operata col Decreto del 1° dicembre 1851 nei ruoli e negli stipendi delle Magistrature giudiciarie, e dare così un attestato della sua sollecitudine per le medesime, le cui attribuzioni intendono a soddisfare al massimo dei bisogni della sociale convivenza, cioè all'amministrazione della giustizia,

Decreta:

Nella Corte suprema di Cassazione

Art. 1. È ripristinato il posto di Vice-presidente colla provvisione di lire 8400.

Il numero dei Consiglieri titolari che oggi è di sei viene portato ad otto; dovendo essere convertito in un posto di Consigliere titolare quello di Consigliere aggregato ora esistente.

Nella Corte d'appello di Firenze

Art. 2. Il numero dei Vice-presidenti è portato da due a tre colla provvisione di lire 7000 per ciascuno; dovendo egualmente essere convertito in un posto di Vice-presidente effettivo quello che oggi vi è di Vice-presidente onorario.

Il numero dei Consiglieri titolari è portato da quindici a sedici, e la provvisione di ciascuno è ripristinata nella somma di lire 6300.

La provvisione del posto di Avvocato generale è portata da lire 6300 a lire 6650.

Nella Corte d' appello di Lucca

Art. 3. Per i posti di Consiglier titolare è ripristinata la provvisione di lire 5600; e per il posto di Avvocato generale è aumentata da lire 5600 a lire 5950.

Nei Tribunali di I^a istanza di Firenze e di Livorno

Art. 4. La provvisione degli Auditori titolari tornerà ad essere di lire 4900.

Art. 5. Saranno imputate negli aumenti di provvisione le pensioni delle quali godessero i titolari dei posti qui sopra contemplati.

Art. 6. Il Ministro di Giustizia e Grazia provvederà all' esecuzione del presente Decreto, che dovrà .. vere effetto al primo giugno prossimo.

Dato in Firenze, li diciassette maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
ENRICO POGGI

---

102. *Istituzione e attribuzioni di un Ispettore dei giardini, parchi e pomari dello Stato.*

17 maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che i giardini, parchi e pomari dello Stato sono stati fin qui coltivati senza avere una norma scientifica;

Considerando che il grave scapito che cagionano all'Erario potrebbe essere attenuato ove la loro direzione fosse affidata a persona dotata della necessaria istruzione speciale;

Considerando che oltre all'utilità economica debbesi pur favorire l'incremento di una industria che è segno di civiltà;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici,

Decreta:

Art. 1. È istituito nella Direzione dell'amministrazione dei possessi dello Stato un posto di Ispettore dei giardini, parchi e pomari, i quali saranno così tolti dalla dipendenza dell' Ispezione di campagna.

Art. 2. L'Ispettore dei giardini, parchi e pomari assumerà la direzione tecnica ed amministrativa dei medesimi a seconda delle istruzioni che gli saranno comunicate dalla Direzione dell' amministrazione dei possessi dello Stato.

Art. 3. Al posto di Ispettore che sopra è annesso l'annuo stipendio di lire duemilaquattrocento, l' assegno di vitto in natura quando soggiorna alle tenute del Poggio a Caiano e di Marlia, ed il rimborso delle spese di gita soltanto nei casi in cui non possa valersi dei mezzi di trasporto posseduti dall' Amministrazione.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li diciassette maggio milleottocento cinquantanove (1).

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

---

(1) In ordine a questo Decreto emanava il 21 dello stesso mese (*Monitore*, n° 121) la seguente Nota officiale:

Al conte cav. Luigi Guicciardini, Direttore Generale dell'Amministrazione dei Possessi dello Stato:

Illustrissimo Signore,

Il Governo della Toscana con Decreto del 17 stante istituiva in codesta Direzione un posto d'Ispettore dei giardini, parchi e pomari all' oggetto che la cultura dei medesimi, guidata d'ora innanzi con norme scientifiche, riesca siffattamente economica e produttiva da diminuire in gran parte la spesa di mantenimento, ascendente a lire 80,000, che attualmente richiede, non che lo enorme scapito di oltre lire 100,000 che l'Erario soffre annualmente, atteso la scarsità dei prodotti vendibili provenienti da detti giardini, parchi e pomari.

I giardini, parchi e pomari stessi passeranno quindi dalla dipendenza dell'Ispezione di Campagna sotto quella nuovamente instituita, della quale V. S. Illma si compiacerà precisare più particolarmente le attribuzioni.

Questo Ministero, sottoponendo alla Superiore sanzione il Decreto di che sopra, si recava a premura, nell'interesse della Finanza toscana, di annuire a quanto V. S. Illma proponeva fino dal 9 aprile p. p., nell' atto di accompagnare al cessato Governo lo elaborato progetto di riordinamento dei parchi e dei giardini dello Stato, compilato dal signor Filippo Calandrini dietro incarico ricevutone dalla stessa S. V. Illma.

Ho l'onore di ripetermi con distinto ossequio,
di V. S. Illma,

Dal Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici,
li 21 maggio 1859,

Devotissimo Servitore
FRANCESCO CAREGA *Segretario*

Più tardi poi, nello stesso *Monitore Toscano* (24 maggio, n° 125), si lesse:

» Rettifichiamo un errore incorso nel n° 121 di questo » Giornale.

» La spesa totale pel mantenimento di tutti i giardini » e parchi dello Stato ascende non già a lire 80,000, come » in quel numero venne erroneamente stampato, ma sivvero » a lire 130,000; costando lire 80,000 il solo mantenimento » dei giardini di Boboli, Crocetta, Poggio Imperiale, Poggio » a Caiano, Marlia, Petraia e Castello; e lire 80,000 circa » quello degli stradoni ed ornati dei parchi delle Cascine » dell'Isola, Poggio a Caiano e Marlia; per modo che lo » scapito totale, detratte le entrate dei giardini, si verifica » in circa lire 100,000 annue ».

103. *Collocamento a riposo del professore Maurizio Bufalini con facoltà di perseverare nell'ufficio di insegnante.*

17 maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l'insegnamento del commendatore Maurizio Bufalini, professore di Clinica medica nell'Arcispedale di S. Maria Nuova, ha reso illustre il nome di lui presso ogni colta Nazione, e gli ha meritato ogni più solenne attestato di pubblica gratitudine nel nostro Paese;

In seguito alla domanda dello stesso professore Bufalini di esser giubilato per motivi di salute e di avere l'insolita facoltà di non cessare affatto dall'insegnamento,

Decreta:

Al cav. Maurizio Bufalini, professore di Clinica medica all'Arcispedale di S. Maria Nuova, è conceduta la chiesta giubilazione con facoltà di continuare ad insegnare secondochè glielo permetterà lo stato della sua salute.

Dato li diciassette maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

---

104. *Proposta di studi sul richiamo in vigore e sulle modificazioni occorrenti al Regolamento comunale del 1849.*

17 maggio 1859.

Messaggio al Presidente del Consiglio di Stato

Illustrissimo signor Presidente,

Ora che il Consiglio di Stato per il Decreto del dì 15 corrente è posto in condizione di rendere quei servigi che il Governo ha ogni buona ragione di ripromettersi dalla dottrina e dal senno pratico dei suoi componenti, ricorro senza indugio al suo aiuto per cosa di molta importanza, valendomi delle facoltà concesse ai Ministri dalla rediviva Legge del 15 maggio 1848.

Ella saprà al pari di me, signor Presidente, in quale stato deplorabile si trovino oggi le Rappresentanze municipali toscane, senza capacità amministrative e senza alcun appoggio nella pubblica opinione, uscite come sono dal caso delle borse cieche ed inintelligenti. Ho dovuto persuadermi che nulla si può tentare nella riforma delle pubbliche Amministrazioni, di cui lo Stato abbisogna, senza prima ordinare un buon sistema municipale che dovunque, e massime poi tra noi, è la pietra angolare dell'edifizio amministrativo. Sarebbe adunque mia intenzione di rimettere in vigore il Regolamento comunale del 1849, che fece già buona prova tra noi per quattro anni e che migliore l'avrebbe fatta in seguito se non fosse stato nella parte più sostanziale improvvidamente abolito. Non vorrei peraltro che anche quella breve esperienza fosse stata indarno e che oggi si richiamasse a vita una legge senza correggerla in quelle parti che furono riconosciute imperfette. E come il Consiglio di Stato colle sue decisioni ha già formato una giurisprudenza interpretativa, così mi sembra che niun altro saprebbe meglio indicare dove e come quella Legge voglia essere modificata.

Prego pertanto la S. V. a volersi compiacere di far noti questi miei concetti ai signori Consiglieri che compongono la Sezione dell'Interno ed al Consigliere in servizio straordinario Ambrogio Piovacari, giacchè ad essi vorrei affidato l'esame di un affare così grave e che tanto importa al mio Ministero. Sapute che abbiano questi signori Consiglieri le mie intenzioni, facciano senza indugio i loro particolari studii sulla materia, ed in seguito concerteremo il giorno in cui dovrà tenersi la prima adunanza, alla quale, come alle successive, amo di essere presente per far tesoro di tutto quello che la discussione collegiale potrà insegnarmi.

Colgo di buon animo questa opportunità che mi si presenta per professarmi con particolare estimazione

Di V. S. Ill^ma^

Dal Ministero dell'Interno,
li 17 maggio 1859

Devotiss. Obblig. Servitore
B. RICASOLI

105. *Aumento della tassa d'interesse sui capitali versati alla Cassa centrale di Risparmi e Depositi.*

17 maggio 1859.

MANIFESTO

La Commissione istituita a rivedere li statuti della Cassa centrale di risparmi e depositi straordinariamente convocata nel modo prescritto dall'articolo IV del Manifesto del 21 settembre 1851,

Considerando che in questo momento il frutto del denaro è generalmente aumentato, ed è quindi conveniente che anche i ricorrenti alla Cassa stessa ed alle sue affiliate godono di simile aumento,

Ha deliberato, e il Governo Toscano ha approvato:

1° Cominciando a contare dal di primo giugno prossimo, viene alzato al quattro e mezzo per cento in anno il frutto sui *risparmi* e *depositi* d'ogni specie affidati alla Cassa centrale ed alle sue affiliate.

2° Questa disposizione è applicabile tanto ai *risparmi* e *depositi* consegnati già alle Casse suddette quanto a quelli che vi saranno versati in seguito.

Dalla Residenza della Società per la Cassa centrale di Risparmi e Depositi, li 17 maggio 1859.

Il Presidente
C. RIDOLFI

---

106. *Istituzione di una Commissione per lo studio e la proposta di provvedimenti relativi al bonifico della Maremma.*

18 maggio 1859.

Rapporto del Ministro delle Finanze al Commissario Straordinario

Eccellenza,

È un fatto pur troppo certo e notorio che nel bonificamento delle maremme toscane trenta anni di lavoro e venticinque milioni di spesa non hanno dato nè nel miglioramento dell'aria nè nel progresso economico e rurale di quella Provincia un resultato che sia in proporzione col tempo e col capitale impiegatovi. Ciò nell'opinione pubblica ha fatto nascere il dubbio che nei lavori o nei provvedimenti di ogni specie sinora adottati non siavi quell'insieme di mezzi che, attaccando convenientemente tutte le cause del male, è necessario a raggiungere lo scopo. Questo dubbio poi è stato sinora rafforzato per effetto dell'indole stessa del cessato Governo, indole che nell'opera del bonificamento, come in ogni altro pubblico interesse, si è manifestata. Dappoichè quando tutto si ricuopre di un velo e si impedisce o scoraggisce ogni discussione, è ben naturale che le diffidenze nascano se gli effetti ottenuti non corrispondono allo scopo prefissosi. Però il malcontento di quella importantissima Provincia non è stato il solo danno prodotto dalla mancanza di pubblicità: danno maggiore ne è stato verosimilmente il non avere ottenuto un frutto in proporzione dei sacrifizi imposti al paese. Rendendo infatti impossibile ogni studio e ogni discussione, la intrapresa è rimasta priva di tutti quei potenti aiuti che avrebbe senza dubbio trovati in un sistema di costante e intera pubblicità.

Egli è questo sistema che io propongo all'E. V. di inaugurare, nominando una Commissione che sarebbe incaricata di studiare in tutte le sue parti e nelle sue molte e varie attinenze la questione non meno complessa che importante delle maremme.

Gli studi di detta Commissione dovranno essere diretti a risolvere i seguenti quesiti:

1° quali provvedimenti potrebbero immediatamente esperimentarsi in Maremma prima ancora della prossima stagione estiva, onde diminuirvi l'effetto deleterio dei miasmi;

2° quali provvedimenti generali d'arte potrebbero attuarsi nella prossima campagna 1859-60, onde l'opera del bonificamento raggiunga presto un completo effetto;

3° quali provvedimenti d'indole economica potrebbero adottarsi onde maggiormente contribuire alla prosperità di quella Provincia.

Gli studi intorno al primo quesito dovrebbero essere compiuti al più presto, cioè entro il corrente mese, onde non sia ritardato di un anno lo esperimento ed il desiderato conforto di un qualche miglioramento d'aria nella imminente estate.

Gli studi intorno al secondo e terzo quesito, di loro natura più vasti e complessi perchè inchiudenti tutti gli elementi della rigenerazione di un paese foggiato dalla natura a prosperità ma pur ridotto malsano, spopolato e povero, debbono essere ultimati entro il mese di novembre prossimo acciocchè i provvedimenti proposti dalla Commissione possano essere recati ad atto nella prossima campagna 1859-60.

È sembrato al sottoscritto che nella Commissione dovessero essere rappresentate le discipline idrauliche, le economiche, le legislative e le igieniche; ed i soggetti chiamati a farne parte traducono degnamente in fatto una tal massima.

A cura di questo Ministero sarà compilata una istruzione puramente disciplinare, interna, onde regolare i lavori della Commissione stessa; la quale è autorizzata a valersi d'ingegneri di suo piacimento per le livellazioni che le occorresse ripetere; a consultare qualunque possa illuminarla nel compimento del suo mandato, compensando gli uni e gli altri nel modo che crederà più equo.

Tutti gli Uffizi governativi dovranno assistere la Commissione stessa, in quanto potrà occorrerle, per chiarire i suoi concetti, fornire i suoi studi e corrispondere più degnamente alla espettativa del paese ed alla fiducia di cui l'onorerà l'E. V. col sanzionare l'annesso Decreto.

Ho l'onore di dichiararmi con distinto ossequio

Di V. E.

Dal Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici,

Li 18 maggio 1859.

Devotiss.° Serv.°
RAFFAELLO BUSACCA

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il bonificamento della Maremma si collega ai più grandi interessi materiali e morali della Toscana;

Considerando come la opportunità di esperimentare alcuni provvedimenti diretti a diminuire l'effetto deleterio dei miasmi della Maremma stessa non si offra che una sola volta all'anno;

Considerando come interessi che le somme affette al bonificamento di questa Provincia siano nello avvenire erogate nel modo più utile;

Per questi motivi

Decreta:

Art. 1. È creata una Commissione coll'incarico di riferire più sollecitamente che sia possibile intorno ai provvedimenti di urgenza che potrebbero esperimentarsi in Maremma prima che incominci la imminente stagione estiva, onde migliorarvi le condizioni dell'aere; e di proporre in seguito gli altri provvedimenti generali che la scienza suggerisca nell'interesse dei lavori idraulici, della economia pubblica, e singolarmente della igiene pubblica e dell'agricoltura nella Maremma toscana.

Art. 2. La Commissione di che nel precedente articolo è composta dei sigg. comm. Gaetano Giorgini, presidente, avv. Ferdinando Andreucci, cav. prof. Paolo Savi, dottor Luigi de' marchesi Ridolfi, e dottor Antonio Salvagnoli, segretario.

Art. 3. La Commissione sunnominata è autorizzata a valersi del concorso di tutti gli Uffizi governativi, e segnatamente di quello del bonificamento della Maremma, e della cooperazione dei privati in quanto possa occorrerle pel sollecito, completo e coscienzioso adempimento dello incarico affidatole.

Art. 4. La Commissione stessa è autorizzata ad incontrare le spese necessarie per l'adempimento del suo mandato.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li diciotto maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

---

107. *Istituzione di Bande musicali presso i Reggimenti di linea, e relative norme di ammessione.*

18 maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo provvedere alla organizzazione delle Bande musicali da assegnarsi a ciascuno dei Reggimenti di linea,

Decreta:

È aperto un ruolo speciale di Volontarii, da ammettersi al servizio come tamburi, trombettieri e musicanti.

I giovani che vorranno ascriversi dovranno essere provveduti delle fedi di specchietto e possedere i necessarii requisiti fisici.

L'età per l'ammissione è dai sedici anni compiti ai ventisei.

Dovrà constare per mezzo di un esame o esperimento della loro idoneità per il servizio cui respettivamente bramano di dedicarsi.

Il Ministro interino della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, diciotto maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro interino della Guerra
G. NICCOLINI

---

108. *Modificazioni alla pianta ed agli stipendi del Personale della Direzione delle poste in Firenze e Livorno.*

18 maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Riconoscendo opportuna una parziale riforma dei ruoli normali vigenti per le Direzioni postali di Firenze e di Livorno collo scopo d'introdurvi una più equa graduazione nella scala delle relative provvisioni

Decreta:

Art. 1. Nella Direzione di Firenze, ai due posti di 3° Uffiziale, ciascuno con la provvisione annua di lire milleseicento, ai due di 1° Aiuto-uffiziale con lire millequattrocento, ai quattro di 2° Aiuto-uffiziale e di Aiuto-distributore con lire mille, saranno sostituiti due posti di 3° Uffiziale con lire milleottocento, due di 4° Uffiziale con lire milleseicento, due di 1° Aiuto-uffiziale con lire milledugento, due di 2° Aiuto-uffiziale con lire mille, un posto di 1° Aiuto-distributore con lire millequattrocento e coll'obbligo di dare una cauzione nei modi vigenti pel valore di lire settecento, e finalmente tre posti di 2° Aiuto-distributore con lire mille.

Art. 2. Nella Direzione di Livorno, al posto di 1° Aiuto-uffiziale con lire millequattrocento, ai tre di 2° Aiuto-uffiziale, di Aiuto-distributore e di 2° Aiuto-francatore con lire mille, e all'Apprendista approvato colla Sovrana Risoluzione dell' 8 febbraio 1856, saranno sostituiti un posto di 3° Uffiziale con lire millecinquecento, due di 1° Aiuto-uffiziale con lire milledugento, due di 2° Aiuto-uffiziale con lire mille, uno di 1° Aiuto-distributore con lire millequattrocento e coll' obbligo di dare una cauzione nei modi consueti per la somma di lire settecento, due di 2° Aiuto-distributore con lire mille, e uno finalmente di 2° Aiuto-francatore con lire milledugento.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze,

del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li diciotto maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

---

109. *Determinazione della somma a versarsi pei rimpiazzi nel servizio militare.*

18 maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Nella veduta di facilitare ai coscritti destinati alle Bandiere il mezzo di affrancarsi dal servizio militare ogniqualvolta per le particolari circostanze si renda loro gravoso di assumerlo, e volendo sottrarli a quei gravi sagrifizi che la necessità non di rado ad essi impone in simili emergenze,

Decreta:

Quei coscritti che bramano esonerarsi dal servizio delle armi potranno farlo mediante il versamento nella Cassa dell' Amministrazione militare della somma di lire duemilacento che servirà a provvedere un rimpiazzante.

Il Ministro interino della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, diciotto maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro interino della Guerra
G. NICCOLINI

---

110. *Richiamo alla esecuzione delle Leggi vigenti sulla stampa periodica.*

18 maggio 1859.

CIRCOLARE
Ai Prefetti dello Stato

Illustrissimo Signore,

Fra le cagioni di bene sperare del presente risorgimento italiano, una, anzi principale, è quella della concordia che unisce in un solo volere i pensieri e gli atti di quanti amano sinceramente la patria. Questa felice disposizione degli animi, mentre distrugge i calcoli dei nostri nemici, ci assicura la stima delle nazioni benevole all' Italia. Se è dovere di tutti il mantenerla con ogni studio, è dovere mio il difenderla contro ogni palese o coperto attentato. In questo concetto, tutto quello che influisce sulla pubblica opinione richiama la mia sollecitudine, perchè il buon andamento della cosa pubblica vi trovi un aiuto e non un ostacolo.

La saviezza del Governo provvisorio col suo Decreto del 29 aprile decorso stabilì già che i severi ordini i quali infrenavano la stampa periodica fossero mantenuti; perchè, se quelle discipline sarebbero certamente esorbitanti in tempi normali, tornano però utili oggi che la comune patria versa in gravissime condizioni. Io debbo richiamare su questo argomento tutta l'attenzione della S. V. affinchè le leggi esistenti siano applicate nè si cominci con una tolleranza abusiva ad autorizzare una licenza colpevole. Io stimo la stampa periodica uno degli strumenti più efficaci della presente civiltà, ed i Governi che non la opprimono ma se ne vantaggiano stimo che facciano opera savia e prudente. Ma nelle attuali necessità dei tempi stimo del pari che in un paese come è il nostro, commosso dalla espettazione di grandi eventi, la stampa possa facilmente divenire un fomite di civili discordie. È dunque dovere degli scrittori d'intendere questo pubblico bisogno e sacrificare al bene della patria ogni privata vanità ed ogni privato interesse; come è dovere dell'Autorità il far sentire sempre ed ovunque che ogni infrazione delle leggi non sarà più oltre tollerata. L'esempio del Piemonte, che per voto del Parlamento e col suffragio della pubblica opinione ha sospeso temporariamente la libertà della stampa, non deve esser citato indarno alla Toscana.

Mi auguro che, se la S. V. Ill.ma am-

monirà in questo senso gli scrittori e gli editori di Giornali, niuno vi sarà che rifiuti di aderire a questi sentimenti che debbono esser quelli di ogni buon Italiano.

Verrà il tempo delle libere discussioni: ora è il tempo dell'operare virile, con quella concordia che sola può sgomentare i nostri nemici e mostrarci degni di migliori destini. Ove per altro contro ogni mia ragionevole espettativa gli ammonimenti non bastassero, la S. V. Ill.ma applichi pure in tutto il suo rigore la legge, sicuro di trovare in me e nell'opinione pubblica quell'appoggio che non sarà mai per mancare all'Autorità che opera risolutamente per il solo fine di giovare alla patria.

Dal Ministero dell'Interno, li 18 maggio 1859.

Devotiss. Obblig. Servo

B. RICASOLI

---

111. *Reintegra di Raffaello Nesi nel diritto di fregiarsi dell'Ordine del Merito militare.*

19 maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Raffaello Nesi, sergente nei Volontarii al Deposito di Prato, che per Risoluzione de'24 dicembre 1856 venne sospeso dal diritto di portare la decorazione di 5ª Classe dell'Ordine del Merito militare di cui era insignito, vien riabilitato a fregiarsi della decorazione medesima.

Il Ministro interino della Guerra provvederà alla esecuzione del presente Decreto.

Firenze, diciannove maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario

C. BON-COMPAGNI

Il Ministro interino della Guerra

G. NICCOLINI

---

112. *Richiamo alla osservanza delle Leggi di polizia.*

19 maggio 1859.

CIRCOLARE

Ai Prefetti

Illustrissimo signore,

La mia Circolare del 12 maggio corrente ha manifestato a V. S. Ill.ma i principii secondo i quali io mi prefiggo di condurre quella parte delle pubbliche cose che è affidata al mio Ministero, e che mi preme divengano la norma de' miei cooperatori. Io doveva in quella Circolare attenermi a punti più generali, riserbandomi di scendere, secondo le occorrenze, a quelle parti che a mano a mano richiedessero una speciale attenzione e il concorso più efficace degli impiegati di Governo. Ecco perchè mi rivolgo ora a Lei, e per suo mezzo a tutti i Delegati di Governo, al fine di aprire loro l'animo mio intorno ad uno dei più importanti loro ufficii e che attiene più d'appresso alla pubblica tranquillità.

Dopo una grande mutazione degli ordini pubblici, quantunque la più pacifica e la più ordinata, è raro che non s'ingeneri nell'animo delle moltitudini il pensiero che la legge è distrutta o indebolita, e che le male passioni non cerchino a propria soddisfazione di prevalersi di quella maggior larghezza di viver civile, conseguenza immediata dei nuovi principii di governo istaurati dopo il 27 aprile, e che è necessaria a destare e sfogare più nobili sentimenti e a promuovere le opere generose. Preme perciò grandemente che la condotta dei Governanti provi a tutti, più coi fatti che colle parole, essere appunto più forte e più inviolabile l'impero delle leggi là dove è più grande e più rispettata la libertà; e che nel concetto di tutti s'immedesimano insieme libertà e ordine, libertà e regola, libertà e moralità. — La forza pubblica sottoposta agli ordini di V. S. Ill.ma dovrà risolutamente mostrare di essere animata da queste massime e disposta e governata in modo che sappia essere vigilante, cauta, prudente, ma non de-

bole; dovrà essere protettrice dei buoni, ma severa coi malfattori, coi ladri, coi turbolenti. Benigna è l'indole, e civili sono i costumi del popolo Toscano; ma non si vuole dimenticare che i tanti anni di abbandono, la mancanza di una bene compartita istruzione, la indulgenza verso i ladri, spinta fino ad una tolleranza incoraggiante, non possono non avere corrotto l'animo di alcuni, eccitata l'insolenza dei ragazzi lasciati, in specie nelle terre e villaggi, a loro stessi, e non avere fatto credere a molti che il furto di campagna non è delitto ma un mezzo di campamento. Ora a me preme, e debbo inculcare strettamente a V. S. Ill.ma che dia su questo punto ai Delegati di Governo le istruzioni e le ingiunzioni le più ferme e severe; comunicando loro la presente mia Circolare, ordinando che l'affiggano in luogo pubblico per ammaestramento di tutti e per la tranquillità dei proprietarii e di tutti gli onesti. Mostrino si gli impiegati di Governo la più schietta compassione pei poveri veri e probi, proteggano tutte le industrie lecite, procurino che si infonda in tutti la caritatevole quanto provvida sollecitudine per porgere lavoro e campamento ai braccianti; ma in pari tempo ai sussurroni, ai turbatori dei mercati e della pubblica quiete, ai ladri, ai giuocatori provino con una vigile tutela dell'ordine e della proprietà, con una tranquilla ma irremovibile fermezza, che la Toscana è risorta ad una vita nuova; si è ricomposta in uno stato in cui sono assicurati i diritti di tutti e repressi i disordini dall' autorità non di un uomo nè di pochi uomini, ma dall'autorità della legge morale, che è l'autorità di tutti.

Ho l'onore di segnarmi con ossequio di V. S. Ill.ma

li 19 maggio 1859

Devotissimo Servitore
BETTINO RICASOLI

---

113. *Nuovo Organico della Gendarmeria.*

20 maggio 1859.

Relazione del Ministro dell' Interno

Eccellenza,

Una delle principali sollecitudini del mio Ministero è quella di ordinare e dirigere la forza pubblica per modo che riesca non solo una difesa efficace dell' ordine, ma rappresenti ancora in mezzo alle popolazioni una tutela benefica di tutti gl' interessi sociali, esercitata in vantaggio comune secondo le norme tracciate dalle leggi. Il discredito nel quale la forza pubblica è caduta in molti Stati non è già conseguenza dell' ufficio suo, ma del modo con cui si volle che fosse esercitata. L'arbitrio, che corrompe tutto ciò che tocca, denaturò anche le funzioni degli esecutori della legge, e li trasformò in una potenza malefica guardata sempre con sospetto e talvolta anche con terrore dal popolo; il quale, ben lungi dal coadiuvarla come accade nei paesi liberi, fu condotto a prendere spesso le parti dei malfattori in odio di lei, con assurda ed immorale confusione di tutti i doveri e di tutti i diritti. Questa deplorabile innormalità è tempo che cessi una volta tra noi, e la forza pubblica rialzata nella sua dignità sia ricondotta al vero scopo della sua istituzione. Quando il Governo è concorde coll' opinione illuminata dei cittadini, i depositarii del potere, dal più alto al più umile, debbono essere animati dal medesimo spirito e diretti al medesimo fine, che è il bene di tutti.

In questo concetto la forza pubblica non potrebbe essere mai strumento di arbitrio, e molto meno un partito armato in mezzo a popolazioni inermi; ma sibbene la salvaguardia della giustizia sociale.

La Gendarmeria toscana, come l'E. V. avrà potuto rilevare anche dalla breve esperienza di questi giorni, ha in sè ottimi elementi, ai quali peraltro occorre una nuova direzione e un più ragionevole ordinamento. Per ciò che tiene alla direzione, farò ogni sforzo

perchè non se ne senta più oltre il bisogno, confidando che i Capi sapranno comprendermi e trasfonderanno nei loro sottoposti lo spirito del quale dovranno essere animati. Per ogni restante mi presteranno il loro aiuto i Ministri di Grazia e Giustizia e della Guerra.

Intanto alcune provvisioni mi sembrano necessarie, perchè il Corpo della gendarmeria venga abilitato a corrispondere al novello impulso.

La prima riguarda il numero oggi troppo scarso dei gendarmi, sia rispetto all'ampiezza del territorio, sia rispetto alla moltiplicità dei luoghi da presidiarsi. Se la gendarmeria è insufficiente al bisogno, non può mai avere il sentimento della sua forza; e mal riuscendo nelle sue operazioni si scredita nel concetto delle popolazioni; nè i Capi sanno bene se debbano punire la pusillanimità e la trascuranza o scusare un contegno passivo ove era impossibile vincere la resistenza.

La seconda provvisione riguarda il soldo, ora troppo tenue perchè il gendarme sia posto al coperto da tutte le seduzioni e allettato a rimanere al servizio, compita che abbia la prima capitolazione militare. Se si vuole che la gendarmeria sia un Corpo nel quale si versi ciò che in tempo di pace ha di meglio l'esercito, e sia composto di uomini i quali agiscano con energia pensata e non con impeti giovanili, è necessario che il soldo sia superiore a quello degli altri Corpi. Nè questa distinzione deve parere odiosa al restante della milizia, quando si pensi che il gendarme ha servizio duro e continuo, incontra spesso i pericoli della guerra, e veglia a conservare quei beni che la guerra ha procurato alla nazione. Anche quando il soldato combatte in campagna, il gendarme ne difende la famiglia e la proprietà, e con questa mutua corrispondenza d'uffici la milizia può rendersi in doppio modo benemerita della patria.

Confortato da questi argomenti a provvedere alle prime necessità della gendarmeria, ho l'onore di presentare alla sanzione dell'E. V. il seguente Decreto, che ha epilogate nei suoi motivi le ragioni principali che servono di fondamento a questa Relazione.

Li 20 maggio 1859.

B. RICASOLI

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che in ogni Governo ben ordinato la forza pubblica, che veglia all'esecuzione delle leggi e alla difesa della vita e della proprietà dei cittadini, quando bene intenda l'ufficio suo e sia animata dal sentimento del dovere e della giustizia, ha tale importanza sociale e politica da meritarle la stima e la riconoscenza pubblica;

Considerando come sia intendimento del Governo che la Gendarmeria toscana venga ricondotta allo scopo della sua istituzione e, sull'esempio delle nazioni civili, rappresenti fra le popolazioni una tutela benefica esercitata nell'interesse comune con intelligente fermezza ed imparzialità;

Considerando che per conseguire questo scopo occorre incominciare dallo stabilire la forza numerica della gendarmeria in giusta proporzione coll'ampiezza del territorio e col numero dei luoghi da presidiarsi, e dal retribuire ai gendarmi un soldo che stia in relazione col servizio che da loro si dovrà esigere;

Decreta:

Art. 1. Il Corpo di gendarmeria, che conta al presente 1800 teste, viene portato al numero di 2200 con un proporzionato aumento di ufficiali.

Art. 2. Il soldo di che ora si retribuisce la Gendarmeria sarà aumentato in quella misura che verrà stabilita dal Ministro della Guerra.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno, quello di Giustizia e Grazia e quello della Guerra, per la parte che spetta a cia-

scuno di essi, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li venti maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell' Interno
B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
ENRICO POGGI

Il Ministro interino della Guerra
G. NICCOLINI

---

114. *Restrizioni alla pubblicazione della Enciclica pontificia 27 aprile 1859.*

20 maggio 1859.

CIRCOLARE

Agli Arcivescovi e Vescovi della Toscana

Il Governo toscano, presa cognizione dell' Enciclica pontificia agli Arcivescovi e Vescovi del Mondo cattolico, in data del 27 aprile p. p., apprendendo le conseguenze che potrebbero derivare dal modo della esecuzione qualora non si avesse il dovuto riguardo alle condizioni speciali nelle quali versa il paese, crede suo dovere il fare le più vive istanze alla S. V. Ill.ma e Rev.ma perchè voglia prendere con questo Ministero gli opportuni concerti innanzi di procedere alla pubblicazione o a qualunque atto diretto ad annunziare ai suoi diocesani le disposizioni dell'Enciclica predetta.

Facendole questo invito, il Ministero dell'Interno non intende di menomare la libertà di V. S. Ill.ma e Rev.ma nell'esercizio dei suoi doveri ecclesiastici, ma soltanto di riservarsi il diritto di prevenire i pericoli ai quali, nel presente stato degli animi, potrebbe dar luogo qualunque risoluzione meno prudente, che fosse presa senza quella piena cognizione dello spirito pubblico che il Governo è solo in grado di possedere.

Il Governo intende con questo di offrire alla S. V. Ill.ma e Rev.ma in momenti difficili la sua leale e disinteressata cooperazione; la quale, ove contro ogni sua ragionevole espettativa, fosse ricusata, la responsabilità dei mali che dovessero deplorarsi in seguito d'incaute manifestazioni per parte delle Autorità ecclesiastiche cesserebbe di stare a suo carico.

Ho l' onore ec.

Li 20 maggio 1859.

B. RICASOLI

---

115. *Divieto di una formola di presentazione militare.*

20 maggio 1859.

CIRCOLARE

Ai Comandi dei Corpi e Dicasteri di Guerra

Or sono sette anni che, per seguire un sistema di presentazione militare puramente austriaca, veniva sostituita la formula *Annunzio rispettosamente* all'usato modo di presentarsi ai Superiori.

Questa formula sparisca dagli ordini che riguardano il nostro Esercito, poichè il soldato che è Toscano non ha d'uopo che gli venga insegnata la civiltà di trattare ed il rispetto che deve usare verso i Superiori.

Firenze, dal Ministero della Guerra, li 20 maggio 1859.

Il Ministro interino della Guerra
G. NICCOLINI

---

116. *Prefissione di un termine alla presentazione dei nuovi Graduati nell'Esercito e dichiarazione di demissione contro i contumaci.*

20 maggio 1859.

CIRCOLARE

Ai Capi di Corpo

Tutti gli uffiziali recentemente promossi, tanto ne' reggimenti di linea quanto ne'Volontarii, i quali non raggiungeranno i loro Corpi e non si presenteranno ai rispettivi Comandanti dentro tre giorni dalla pubblicazione della presente, s' intenderanno come dimissionarii qualora non giustifichino la loro assenza (1).

20 maggio 1859.

Il Generale in Capo
G. ULLOA

(1) Questa Circolare fu pubblicata nel *Monitore Toscano* del 22 maggio, n° 121.

117. *Programma del nuovo Ministro di Giustizia e Grazia.*

20 maggio 1859.

CIRCOLARE

Illustrissimo signore,

Chiamato a far parte del Governo della Toscana nell'ufficio di Ministro di Giustizia e Grazia, sento il dovere d'indirizzare alla Magistratura alcune parole le quali valgano a dimostrare gl'intendimenti e le vedute che mi serviranno di guida nell'esercizio del ministero di cui sono stato onorato.

Debbo al costante affetto per l'Italia e per le politiche libertà l'essere stato tolto alla vita tranquilla che conduceva da ventun anni nel seno della Magistratura e in mezzo ai diletti miei studii al momento in cui la causa dell'Indipendenza italiana è risorta con più favorevoli e più splendidi auspici. Questo sentimento mi agevola alquanto il modo d'intendere i tempi nuovi che incominciano, e mi muove a far sì che la Magistratura si disponga a prendere il luogo che le si appartiene nell'ordinamento dello Stato e sia reverita nell'universale non solo per la integrità della sua condotta ma eziandio per la estimazione in che deve tenerla il Governo.

Ad ispirare nei cittadini la piena fiducia nella onesta ed imparziale amministrazione della giustizia, giova soprattutto un senso morale di rettitudine che guidi e diriga il Magistrato nell'esercizio delle sue delicate funzioni ed imprima alla sua indole un'abitudine di temperanza e di tranquillità.

Se la Magistratura risplende per tale virtù, raro è che non riesca a mantenersi in reputazione anco in tempi di sconvolgimenti politici, e non giunga a serbarsi incolume in mezzo a quelle catastrofi sociali in cui Governi e governati soccombono.

Nè ciò dee recar meraviglia. Il retto criterio che guida i Magistrati a bene amministrare la giustizia lor giova eziandio a bene apprezzare gli avvenimenti politici ed a comprendere le cose nuove che si presentano e le necessità di esse, alle quali più facilmente si accomodano in vista di provvedere alla suprema salvezza del civile consorzio.

Per queste doti la Magistratura toscana si è sempre distinta; e il favore ed il rispetto di cui ogni ordine di cittadini le ha dato una non dubbia testimonianza è l'argomento il più chiaro che essa ha ben inteso l'ufficio suo; e mentre si è tenuta aliena dalle parti politiche, ha fatto conoscere col suo spirito di moderanza che non avversava il progresso sociale e che in cima ad ogni suo affetto stava sempre quello di cooperare coraggiosamente al bene del paese.

Io non dubito che sia per spiegare lo stesso zelo ora che si agitano sui campi di battaglia le sorti di questa travagliata nostra patria, l'Italia, che fu cuna delle due più grandi civiltà pagana e cristiana; ora che l'Europa intera ci guarda ed osserva se ci mostriamo degni dei destini a cui la Provvidenza sembra chiamarci.

Già la Toscana ha sorpreso l'universale pei modi civili con cui ha compiuto un gran movimento che laconduse a congiungere le sue forze a quelle del valoroso Piemonte e del magnanimo Alleato d'Italia per l'indipendenza della patria comune. Spetta ora ad essa il continuare in questa via di assennatezza in cui è entrata ed a serbare illesa quella fama di civiltà che tanto l'onora al di fuori.

Pei Magistrati il compito non è malagevole, e sta nel dispiegare la maggiore attività nell'esercizio delle proprie funzioni, riaprendo liberamente il cuore a quei sentimenti generosi che danno un più nobile indirizzo alle facoltà intellettuali e che giovano a sottrarre l'animo alle cure dei minuti e volgari negozi, spesse volte cagione di piccole molestie e di meschine inquietudini.

La giustizia vuol essere amministrata con alto animo zelatore del retto e dell'onesto, con mente serena e scevra da ogni preoccupazione; vuole pazienza nell'ascoltare, diligenza nel-

l'investigare, sapienza nel risolvere. E quando i Magistrati sanno d'essere pienamente liberi nell'adempimento del loro ufficio, e che non corron pericolo d'essere censurati se non mancando al proprio dovere, ciò basta a rassicurarli ed a lasciarli tranquilli nello indefesso studio delle giudiciarie contese.

Ogni opinione è rispettata, ogni modo d'intendere e d'apprezzare l'andamento delle cose pubbliche è libero, purchè il Magistrato dopo avere con retta coscienza compiuto il dover suo si conduca nel consorzio sociale col senno e colla temperanza che si conviene a chi è insignito di un sacerdozio civile.

Vano è che raccomandi a Giudici zelantissimi l'osservanza severa della disciplina, la quale rende più apparisceute e più sensibile agli occhi di chiunque la rettitudine dei giudicati, non che quella maggiore speditezza nella risoluzione degli affari conciliabile con la gravità degli studii e con le prescrizioni degli ordini veglianti.

Attendano i Procuratori generali presso le Corti ed i Procuratori del Governo presso i Tribunali di prima istanza a fare osservare con scrupolo le leggi ed a curare la repressione dei delitti. I tempi sono difficili, per essersi di nuovo commossi ed agitati gli affetti e le passioni politiche. Ma non si perdano d'animo, conciossiachè queste non possono produrre gravi sconcerti nell'interno dello Stato, prevalendo nell'universale un sentimento che tiene in freno le passioni smodate e le costringe a tacere; quello di cooperare tutti in qualche modo, non foss'altro che col silenzio e con la buona condotta, al riscatto della patria comune.

Pensino altresì che a sconcertare i disegni di pochi malevoli, se pur vi fossero, diretti a turbare l'ordine pubblico, basterebbe proclamarli al cospetto della società nemici d'Italia, perchè queste sole parole varrebbero a condannarli all'animavversione ed alla ignominia pubblica ed a costringerli a nascondersi per vergogna o ad esulare dal patrio suolo, quasi fossero nella condizione degli antichi romani cittadini che, disonorandosi con macchinazioni contro la patria, venivano puniti con la interdizione dell'acqua e del fuoco.

Ma, quando il caso d'agire si presentasse, si mostrino fermi e rigorosi nell'eseguire le leggi, si adoperino con tutta l'energia possibile e con tutti i mezzi che sono a loro disposizione per reprimere ogni disordine, perchè il Governo è risoluto a non tollerare che da nessuna parte nè sotto verun pretesto venga alterata la tranquillità e la quiete del paese. Chi ascese contro sua voglia a questi alti seggi ai tempi che corrono fece atto di abnegazione civile per amore del pubblico bene; nè vi fu portato da preconcetti desiderii o dalle lusinghe di un potere che, spinoso sempre, è a questi dì spogliato eziandio di quello splendore e di quelle dolcezze che possono talvolta adescare i meno esperti.

Vi è dunque diritto e diritto incontrastabile ad esigere da ogni ordine di cittadini il sacrifizio sull'altare della patria d'ogni risentimento, d'ogni rancore privato, delle rimembranze del passato e delle speranze dell'avvenire che meglio arridano ai particolari desiderii di ciascuno, per accettare di buon animo il presente stato di cose e contribuire a mantenerlo finchè la Provvidenza non ci riconosca meritevoli di quelle migliori sorti a conseguir le quali ne ha aperto visibilmente la via.

Difficile e delicata è la condizione dei Pretori, massime di quelli che risiedono nelle piccole città, nelle terre e castella, dove l'autorità giudiciaria si dee le più volte esercitare in mezzo a passioni ed interessi più vivi, più in conflitto tra loro, più romoreggianti all'interno del santuario della giustizia di quello non accade nei grandi centri di popolazione. A loro è più particolarmente raccomandabile una prudente sagacia ed una temperanza nei modi congiunta a quella fermezza d'animo che rivela il

proposito di adempire i proprii doveri senza lasciarsi preoccupare da nessun pensiero nè da alcuna cura di quel che avverrà, quando l'atto della giustizia è compiuto. Ogni Magistrato che si diporta in tal guisa e che alla prudenza unisce lo spirito di conciliazione non può non incontrare in breve il genio dei suoi amministrati, non può non vincere le contrarietà e le resistenze d'ogni maniera e meritarsi l'approvazione di tutti i buoni.

Il Governo, che ha già spontaneamente mostrato di curare con una debita sebben parziale riparazione, di piccolissimo aggravio alla finanza dello Stato, la dignità e il decoro dell'Ordine giudiziario, fida nella saviezza, nella coscienza e nello zelo dei Magistrati d'ogni grado, i quali vorranno dar nuovi saggi per crescere sempre più nella pubblica estimazione e per assicurare la rigorosa osservanza delle leggi e la imparziale amministrazione della giustizia.

Molti bisogni ancor rimarrebbero a soddisfare, potendo le istituzioni giudiciarie e le leggi che a quelle più strettamente si referiscono esser suscettive di miglioramento pel comun bene; ma i presenti tempi, se permettono di prepararsi allo studio delle riforme, non consentono d'operare cambiamenti di qualche importanza.

Il Governo è sollecito di conoscere tutte le necessità dell'ordine di cose ora esistente, aspettando dalla vittoria della Causa nazionale l'opportunità di provvedervi.

Di V. S. Illustrissima,

Dal Ministero di Giustizia e Grazia, li 20 maggio 1859.

Dev.mo Serv.re
ENRICO POGGI

---

118. *Istituzione di una Commissione per la determinazione approssimativa delle spese di guerra e la proposta di analogo aumento nel Bilancio passivo del* 1859.

21 maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo efficacemente provvedere ai bisogni della Guerra della italiana indipendenza, serbando quella regolarità amministrativa che garantisce al possibile da inutili dispersioni a detrimento della finanza dello Stato,

Decreta:

Art. 1. È instituita una Commissione col duplice incarico di porre in essere l'importare della erogazione a tutto aprile ultimo dell'assegno fatto al Ministero della Guerra nel Bilancio di previsione dell'annata corrente e di stabilire approssimativamente la estensione da darsi all'assegno medesimo fino al termine dell'anno, proponendo i modi adattati ad assicurarne la migliore erogazione.

Art. 2. La Commissione sarà composta del General maggiore cav. Giacomo Belluomini, che ne avrà la presidenza; del tenente colonnello cav. Filippo Ponticelli; del maggiore cav. Achille Niccolini; del capitano Sempliciano Becchi, e del Direttore generale Andrea Odett, già Commissario ordinatore dell'Armata toscana nella Campagna del 1848 in Lombardia.

Art. 3. Tal Commissione si adunerà nel Ministero della Guerra, ed il ragioniere referendario della Corte dei conti Ferdinando Boninsegni eserciterà le funzioni di segretario presso di essa.

Art. 4. Il cav. Direttore dell'amministrazione militare dovrà somministrare alla Commissione i materiali occorrenti al più sollecito disimpegno del duplice affidatole incarico.

Il Ministro interino della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, ventuno maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro interino della Guerra
G. NICCOLINI

---

119. *Istituzione e ordinamento di uno Squadrone di Ussari.*

22 maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Per meglio soddisfare e rendere efficace il comune desiderio di concor-

rere alla Guerra dell'indipendenza d'Italia, e all'oggetto di alleviare per quanto è possibile il pubblico Erario dalle ingenti spese a cui deve far fronte,

Decreta:

Art. 1. È approvata la formazione di uno Squadrone di Ussari.

Art. 2. Tutti coloro a cui piacesse far parte di detto Corpo, e che attualmente sono arruolati in cavalleria, possono domandare il passaggio.

Art. 3. I cavalli, la montatura e l'uniforme sono interamente a carico dell'individuo che si arruola.

Il Ministro interino della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto (1).

Firenze, li ventidue maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra d' Indipendenza
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro interino della Guerra
G. NICCOLINI

120. *Invito alla prestazione in Firenze degli alloggi militari per i Graduati dell'Esercito francese.*

22 maggio 1859.

Cittadini!

È imminente l'arrivo di un Corpo di truppe francesi, che viene in Toscana per unirsi alla nostra Armata e partecipare con essa ai pericoli della Guerra per l'indipendenza d'Italia.

Confido che i generosi soldati di Francia, potenti alleati del valoroso Esercito piemontese, troveranno fra voi quella cordiale ospitalità che la civiltà toscana ed il santo scopo della loro venuta ad essi assicura. Mi affretto perciò ad invitarvi ad esibire alla segreteria di questo Municipio le offerte di alloggio per la ufficialità, con la indicazione del numero degli ufficiali richiesti, della abitazione, del numero comunale e della strada ove ricorre. Avverto intanto che l'invio degli ufficiali verrà fatto col mezzo di biglietto di queste Ufficio comunitativo, firmato o dal Gonfaloniere o da uno dei Deputati della Commissione per gli alloggi militari, composta dei signori

cav. Domenico Naldini Del Riccio,
Alessandro Rosi, e
conte Adolfo Mozzi Del Garbo.

Dal Palazzo municipale di Firenze, li 22 maggio 1859.

Il Gonfaloniere
FERDINANDO BARTOLOMMEI

121. *Proclama ai Popoli toscani del Principe Gerolamo Napoleone.*

23 maggio 1859.

MANIFESTO

23 maggio 1859.

Rada di Livorno, a bordo della *Reine Hortense*

Toscani!

L'Imperatore, a richiesta de' vostri Rappresentanti, m' invia nei vostri paesi per sostenervi la guerra contro i nostri nemici, gli oppressori d'Italia.

La mia missione è unicamente militare. Io non debbo occuparmi nè mi occuperò del vostro ordinamento interno.

Napoleone III ha dichiarato di non aver altra ambizione che quella di far trionfare la santa causa dell'indipendenza e di non lasciarsi mai guidare da interessi di famiglia. Egli ha detto che la Francia, paga della sua

(1) Fin qui il foglio volante a stampa, dal quale si è ricavato il presente Decreto. Ma il *Monitore Toscano* (26 maggio 1859, n° 125) reca in proposito quanto segue:

« Con Decreti del di 22 maggio (*sono parecchi*) è stato disposto quanto appresso: 1° (*qui è riferito il Decreto suddetto fino ed esclusivamente all'articolo* 3, *omessane la chiusa e le firme*)

« Gli ufficiali saranno tolti dal Reggimento di cavalleria.

« Lo Squadrone si comporrà come appresso:

« 1 Capitano,
« 2 Tenenti,
« 2 Sottotenenti,
« 1 Sergente maggiore,
« 1 Foriere,
« 4 Sergenti,
« 8 Caporali,
« 3 Trombette,
« 120 Comuni,
« 10 Ordinanze,

« 152 uomini 142 cavalli

Ora queste disposizioni debbono essere state materia di altro Decreto, distinto e separato dal nostro: ma, all'infuori di questo cenno del Diario officiale, non ne sappiamo altro.

potenza, si proponeva per unico scopo d'aver a' suoi confini un popolo amico che le dovrà la sua rigenerazione.

Se Iddio ci protegge e ci dà la vittoria, l'Italia si costituirà liberamente e, contando oramai fra le nazioni, rassoderà l'equilibrio dell'Europa.

Pensate che nessun sacrificio è troppo quando l'indipendenza deve essere il prezzo de' vostri sforzi; coll'unione, colla moderazione, coll'energia, mostrate al mondo che siete degni d'essere liberi.

Il Principe Comandante in capo del 5° Corpo dell'Esercito d'Italia
NAPOLEONE

---

122. *Dispensa dell'avvocato Tommaso Corsi dalla carica di Prefetto di Firenze.*

23 maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. L'avvocato Tommaso Corsi è dispensato dalla carica di Prefetto di Firenze da esso provvisoriamente assunta e lodevolmente fin qui sostenuta.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventitre maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI
Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

---

123. *Nomina dell'avvocato Alessandro Bossini a Prefetto della città e del compartimento di Firenze.*

23 maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. L'avvocato Alessandro Bossini, attuale Procuratore della Legge nel Tribunale di prima istanza in Pistoia, è nominato Prefetto della Città e Compartimento di Firenze con gli oneri ed appuntamenti annessi al posto.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventitre maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI
Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

---

124. *Reintegra nello stipendio e nell'anzianità del dottore Paolo Corsini, destituito per titolo politico dal cessato Governo.*

23 maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 21 ottobre 1849, col quale fu destituito il dottore Paolo Corsini dall'ufficio di professore di geometria e di algebra nel collegio Forteguerri;

Considerando che la destituzione di lui fu mossa da passione politica, e che merita onorevole riparazione;

Considerando che il Corsini ha reso per molti anni utili ed onorati servigi alla pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1. Il dott. Paolo Corsini, già professore di geometria e di algebra nel liceo Forteguerri di Pistoia, è iscritto nel ruolo degli impiegati in disponibilità con gli appuntamenti de' quali godeva al momento della sua destituzione.

Art. 2. Nel caso di liquidazione, dovrà esser valutato al Corsini per servizio utile anche tutto il tempo corso dalla sua destituzione fino al presente.

Dato in Firenze, il ventitre maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI
Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

---

125. *Accettazione delle demissioni del Ministro plenipotenziario presso la Corte pontificia, Scipione Bargagli.*

24 maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. È accettata la dimissione del

marchese Scipione Bargagli dal posto di Ministro plenipotenziario di Toscana presso la Corte pontificia.

Art. 2. Il Ministro interino degli Affari esteri è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li ventiquattro maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro interino degli Affari esteri
C. RIDOLFI

---

126. *Accettazione delle demissioni del Ministro plenipotenziario presso le Corti d'Austria e Sassonia, Pompeo Provenzali.*

24 maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. È accettata la dimissione del marchese Pompeo Provenzali dal posto di Ministro plenipotenziario di Toscana presso le corti d'Austria e di Sassonia.

Art. 2. Il Ministro interino degli Affari esteri è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li ventiquattro maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro interino degli Affari esteri
C. RIDOLFI

---

127. *Accettazione delle demissioni dell' Incaricato d'Affari presso il Governo delle Due Sicilie, Luigi de' Frescobaldi.*

24 maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. È accettata la dimissione del commendatore Luigi de' Frescobaldi dal posto d' Incaricato di Affari del Governo Toscano presso quello delle Due Sicilie.

Art. 2. Il Ministro interino degli Affari esteri è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li ventiquattro maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinari
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro interino degli Affari esteri
C. RIDOLFI

---

128. *Proclama di Re Vittorio Emanuele all' Esercito toscano.*

24 maggio 1859. (1)

Soldati toscani,

Al primo rumore di Guerra nazionale voi cercaste un Capitano che vi conducesse a combattere i nemici d'Italia.

Io accettai di comandarvi, essendo dover mio il dare ordine e disciplina a tutte le forze della Nazione.

Voi non siete più soldati di una provincia Italiana: siete parte dell' Esercito italiano.

Stimandovi degni di combattere a fianco de' valorosi soldati di Francia, vi pongo sotto gli ordini del mio amatissimo genero il Principe Napoleone, a cui sono dall'Imperatore dei Francesi commesse importanti operazioni militari.

Ubbiditelo come obbedireste a me stesso. Egli ha comuni i pensieri e gli affetti con me e col generoso Imperatore che scese in Italia vindice della giustizia, propugnatore del diritto Nazionale.

Soldati! sono giunti i giorni delle forti prove. Io conto su di voi.

Voi dovete mantenere ed accrescere l' onore delle armi italiane.

VITTORIO EMANUELE

---

129. *Proclamazione dello stato di guerra fra Toscana ed Austria.*

25 maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l' esistenza del Governo che regge la Toscana durante la presente guerra d'indipendenza ebbe

(1) Questo Proclama non ha data, ma leggesi nel *Monitore Toscano* del 24, ove è detto che ne fu fatta lettura dello stesso giorno alle milizie di presidio in Firenze.

origine dal voto della nazione risoluta ad associarsi a quella guerra iniziata dal Piemonte contro l'Austria ed a sottrarre lo Stato dagl'influssi austriaci che si erano fatti sentire alla nazione colla occupazione del suo territorio, colla distruzione delle sue libertà, colla usurpazione delle prerogative della Sovranità;

Che il protettorato della Toscana, chiesto dal paese ed accettato dal Re Vittorio Emanuele, ebbe per necessaria conseguenza di riunire le forze dei due Stati in difesa della indipendenza italiana;

Che quantunque questi fatti stabiliscano abbastanza lo stato di guerra tra la Toscana e l'Austria, tuttavia importa che sia espressamente dichiarato affinchè non rimangano dubbie le relazioni dello Stato colle Potenze estere;

Dichiara:

La Toscana è associata alla Sardegna ed alla Francia nella guerra che attualmente si combatte contro l'Austria per la indipendenza d'Italia.

Firenze, venticinque maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro interino degli Affari esteri
C. RIDOLFI

---

130. *Ingiunzione di affissione ai pubblici edifizi della Bandiera nazionale o dello Stemma comunitativo o del titolo dell' Uffizio residente.*

25 maggio 1859.

CIRCOLARE

Illustrissimo signore,

Con Circolare del 28 aprile decorso venne ordinato dal Governo provvisorio che fossero tolti gli stemmi granducali dalle Fabbriche che se ne trovavano corredate.

Premendo adesso che sia supplito in altro modo, il Ministro dell'Interno ha dichiarato con Risoluzione dello scorso giorno che stima necessario distinguere le fabbriche in due categorie, cioè quelle che hanno Uffizi di risultanza governativa e quelle in cui hanno sede gli Uffizi direttamente comunali. — Le fabbriche della prima classe debbonsi pure distinguere in quelle in cui ha sede il Governo superiore locale, e nelle altre in cui stà un Uffizio di amministrazione pubblica qualunque: a queste fabbriche senza distinzione dovrà apporsi sull'ingresso principale la denominazione dell'Uffizio che vi ha stanza, ma a quelle che servono al Governo superiore locale vi si terrà inoltre la Bandiera italiana.

Rispetto poi alle fabbriche ove ha sede l'Uffizio municipale, si apporrà lo stemma della respettiva Comunità con la iscrizione del nome della Comunità istessa, e anche vi si terrà la Bandiera italiana, con facoltà bensì di non tenervela salvo che nei giorni di solenni commemorazioni religiose o politiche.

L'asta della Bandiera da apporsi nell'uno e nell'altro caso deve esser dipinta coi tre colori nazionali, e dovrà nel secondo caso restar fissa al suo posto per modo da non esserne mai remossa.

Invitandola ad uniformarsi in quanto Le spetta a tali Ordini, mi pregio segnarmi con distint'ossequio,

Di VS. Illustrissima

Dalla Prefettura di Firenze, li 25 maggio 1859

Devotiss. Servitore
ALESSANDRO BOSSINI

---

131. *Eccitamenti alle Autorità politiche e comunali per la somministrazione dei viveri e degli alloggi alle Truppe francesi.*

25 maggio 1859.

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE

Ai Prefetti

Illustrissimo signore,

Come la S. V. Illustrissima avrà appreso dal *Monitore Toscano*, il quinto Corpo dell'esercito francese, comandato da S. A. I. il Principe Napoleone, è giunto in Toscana per servire ai disegni del Duce supremo che governa la guerra nazionale.

L'accoglienza che questi valorosi

ebbero in Livorno fu quale si meritavano gli alleati del Re Vittorio Emanuele ed i leali difensori dell'italiana indipendenza. Son certo che uguali sentimenti dimostrerà il rimanente del popolo toscano, il quale vide forse per la prima volta soldati stranieri venire al soccorso d'Italia, e riverisce in Napoleone III Imperatore il vindice invocato della nazionalità oppressa. Ma a questi prodi non si debbono soltanto i festeggiamenti ed i saluti popolari. Vuole il Governo che in qualunque luogo del territorio toscano li conducano gli ordini dei loro Capi e i bisogni della guerra trovino nelle Autorità tutti quei sussidi che possono far loro accetta l'ospitalità di un popolo civile e riconoscente.

Voglia dunque la S. V. Illustrissima avvisare fin d'ora le Autorità politiche e municipali del suo Compartimento perchè, ove nelle loro giurisdizioni transitassero milizie francesi, siano accolte con ogni riguardo e provvedute di quanto può loro abbisognare per vitto ed alloggi.

A tale effetto le Autorità si porranno in comunicazione con gli uffiziali Comandanti, e d'accordo con essi provvederanno all'occorrente.

Non scendo ad altri particolari nè a maggiori insistenze, perchè confido nello zelo di V. S. Illustrissima e de' suoi sottoposti, e perchè so che lo spirito pubblico non abbisogna di eccitamento in questo come in ogni altra cosa che riguardi la Guerra nazionale.

Mi pregio frattanto di professarmi,
di VS. Illustrissima,

Li 25 maggio 1859.

Dev.mo Servitore
BETTINO RICASOLI

---

132. *Designazione del* Monitore Toscano *a indicatore ufficiale delle disposizioni relative al Personale militare.*

25 maggio 1859.

MINISTERO DELLA GUERRA

ORDINE DEL GIORNO

I Decreti del Governo inseriti nella parte officiale del *Monitore Toscano*, come gli altri che vi si inseriranno, dovranno ritenersi dai Comandi e Dicasteri militari non che dagli individui in essi nominati come comunicazioni officiali, per qualunque migliore effetto.

E ciò perchè tante volte il Comando generale dello Esercito si trova imbarazzato nè sa ove far partecipare le risoluzioni intervenute a favore di persone estranee al Militare.

Firenze, dal Ministero della Guerra, li 25 maggio 1859

Il Ministro interino
G. NICCOLINI

---

133. *Approvazione e dichiarazione di utilità pubblica per le opere di rettificazione della Strada detta Lodovica in Borgo a Mozzano; relative norme di espropriazione.*

26 maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per l'esecuzione dei lavori proposti per la rettificazione della strada Lodovica nell'interno del Borgo a Mozzano è necessario alterare il livello del piano stradale ed occupare una parte d'alcune case che fronteggiano quella via;

Considerando che, trattandosi di un'opera diretta a rendere più facile e comodo il pubblico transito, è utile e conveniente adottare quei provvedimenti che, remuovendo ogni ostacolo, bastino a conciliare i diritti dei privati con l'interesse generale;

Decreta:

Art. 1. La Prefettura di Lucca è autorizzata a procedere all'esecuzione dei lavori di rettificazione della strada Lodovica nell'interno del Borgo a Mozzano, modificando il piano stradale ed occupando i fondi privati a forma della perizia dell' Ingegnere in capo del Compartimento medesimo, de'16 marzo prossimo passato, approvata dalla Direzione generale di acque e strade nel 5 aprile decorso.

Art. 2. I lavori che sopra sono dichiarati opera di utilità pubblica a tutti gli effetti di ragione.

Art. 3. Non potranno conseguentemente ammettersi opposizioni per parte di chiunque alle modificazioni del piano stradale ed alle occupazioni delle private proprietà, e solamente si procederà ad istanza dell' espropriato a verificare nei modi più spediti lo stato del fondo per constatare la indennità di ragione.

Art. 4. Questa valutazione dovrà essere rimessa al giudizio di due periti, l'uno da nominarsi dalla Causa espropriante, l'altro da chi ha diritti di proprietà sul fondo, e dovrà essere determinata in contradittorio fra loro. Nel caso di discordia fra i due periti il Tribunale competente provvederà alla nomina di un terzo perito.

Art. 5. Il prezzo dell'indennità ec. definitivamente liquidato si riguarderà come succeduto e surrogato al fondo espropriato, con tutte le sequele e condizioni indicate e prescritte dall'articolo 12 della Notificazione de' 10 settembre 1842, relativa all'allargamento e allineamento di Via Calzaioli; se non che le dichiarazioni dei creditori ipotecarii o privilegiati inscritti o che abbiano diritto ad inscrivere, delle quali si parla in detto articolo 12, dovranno farsi avanti il competente Tribunale locale, e le somme rappresentanti la relativa indennità dovranno depositarsi nella Cassa dei depositi giudiciali in Lucca.

Art. 6. Il Ministro delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventisei maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

---

134. *Prestazione degli Onori militari al Commissario straordinario.*

26 maggio 1859.

MINISTERO DELLA GUERRA

ORDINE DEL GIORNO

All' Esercito Toscano

Il Commissario Straordinario rappresentando il Capo del Governo, allorchè sarà in forma pubblica, avrà dallo Esercito gli onori militari devoluti al grado eminente che occupa.

Firenze, dal Ministero della Guerra li 26 maggio 1859.

Il Ministro interino
G. NICCOLINI

---

135. *Istruzioni per la vigilanza e l'allontanamento degli emigrati non ammessi al servizio militare.*

27 maggio 1859.

CIRCOLARE

Illustrissimo signore,

È nell'interesse supremo dell'ordine, della quiete, della sicurezza pubblica, che il Ministero dell'Interno ha richiamato con Ufficio dello scorso giorno tutta la speciale attenzione delle Autorità governative sui non pochi individui che dall'Estero e particolarmente dalla Romagna pontificia si recano in Toscana onde arruolarsi come Volontarii per combattere la Guerra della indipendenza italiana.

Sù costoro, quante volte restino esclusi dal servizio militare, sia per difetto di moralità, sia per causa di fisiche imperfezioni, si vuole dal prelodato Dicastero che la vigilanza della polizia debba essere quanto mai solerte ed attiva, poichè, quando riuscisse minore al bisogno, il brigandaggio ne sarebbe disgraziatamente la dolorosa conseguenza, cui importa assolutamente di ovviare.

È dunque necessario che, senza perdere un momento di vista i suddetti individui, sia spiegata sul conto loro pronta ed energica l'azione governativa; che sopratutto ne venga impedita la dispersione per le campagne

e per i piccoli paesi dove più facilmente che nei capi luoghi potrebbero compromettere la sicurezza delle persone e delle cose; e che infine, siccome individui mancanti di oggetto plausibile per rimanere in Toscana, sforniti di mezzi di sussistenza e privi di regolari ricapiti, ne sia con ogni mezzo curato il sollecito e sicuro rinvio alla frontiera.

Si penetri VS. Illustrissima di queste necessità, abbia presente il rischio dei mali gravi a cui sarebbe esposto il paese se vi si lasciassero annidare persone che o già sono o posson divenire pericolose o temibili; si affretti perciò a dare positive istruzioni e disposizioni per l'indirizzo e per lo scopo accennati; faccia poi che non si rallenti minimamente il servizio perlustrativo, essendo ora più che mai importante che venga eseguito senza interruzione in tutta la maggior latitudine e con tutto quello zelo e quella sagacia che le circostanze e i tempi reclamano; e per ultimo voglia tenere informata e ragguagliata la Prefettura delle condizioni del territorio alle sue cure affidato.

In attenzione di riscontro sul ricevimento della presente, che vorrà comunicare e raccomandare alla Gendarmeria ed alla Commissione di vigilanza, passo a ripetermi con distinto ossequio

di VS. Illustrissima

Dalla Prefettura del Compartimento di Firenze, 27 maggio 1859.

Devotissimo Servitore

A. BOSSINI

---

136. *Nomina dell'avv. Vincenzio Salvagnoli a Ministro degli Affari ecclesiastici.*

29 maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo provvedere definitivamente alla direzione del Ministero degli Affari ecclesiastici, di cui fu incaricato interinalmente il consigliere Enrico Poggi,

Decreta:

Articolo unico. Il cav. avv. Vincenzio Salvagnoli è nominato Ministro pel Dipartimento degli Affari ecclesiastici.

Dato li ventinove maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario

C. BON-COMPAGNI

V.° Il Ministro di Giustizia e Grazia

ENRICO POGGI

---

137. *Ingiunzione di affissione degli Atti governativi alla porta delle chiese o in altra località di ciascuna Parrocchia.*

29 maggio 1859.

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE

Alle Autorità governative

Illustrissimo signore,

Ha usato finqui il Governo di trasmettere ai Parrochi per mezzo delle superiori Autorità ecclesiastiche alcuni di quegli Atti che si volevano divulgati fra le popolazioni rurali più discoste dai centri delle Giurisdizioni politiche e civili. In questi casi si raccomandava ai Parrochi stessi di affiggere alle porte delle chiese gli Atti governativi che loro venivano trasmessi e di farne lettura accompagnata da conveniente esplicazione dopo la messa parrocchiale. Ho potuto convincermi che queste raccomandazioni non sempre trovano quella corrispondenza che sarebbe nei desiderii del Governo, tantochè manca sovente l'effetto di quella pubblicità che vorrebbesi per tal modo ottenere.

Persuaso, come sono, dei vantaggi che possono ricavarsi per assicurare la quiete pubblica, specialmente nelle campagne, da una pronta ed universale cognizione di ciò che preme al Governo che tutti sappiano, e volendo valermi a ciò dei mezzi che sono in mio potere, senza cercare cooperazioni volontarie di Autorità estranee che possono fallirmi appunto allora che sarebbero più necessarie, ingiungo

alla S. V. Ill.ma che, quando riceverà proclami o altre dichiarazioni governative delle quali si vuole la maggior pubblicità possibile, oltre le solite affissioni nei capiluoghi, ordini ai Delegati e Gonfalonieri del suo Compartimento che, valendosi dei gendarmi, dei cursori e delle guardie municipali, secondo le occorrenze, ne procurino l'affissione alla porta delle chiese o in altro luogo del pari cospicuo in ogni Parrocchia del proprio Circondario.

Il Governo sarà sempre riconoscente a quei parrochi i quali vorranno illuminare i loro popolani facendo note, e spiegando le disposizioni governative a vantaggio della quiete e della concordia pubblica; ma, sapendo bene che il concorso a quest'opera, sebbene degno del loro ministero, non può loro imporsi, ama meglio di rivolgersi alle Autorità politiche, le quali di concerto con le municipali si daranno ogni cura di far giungere la parola del Governo in ogni angolo dello Stato acciò la malizia dei fautori di parte non abbia modo di speculare sull'ignoranza delle popolazioni lontane dai centri e però dalla vera cognizione dei fatti e degli intendimenti governativi.

Augurandomi anche in questo provvedimento di essere efficacemente secondato dalla S. V. Ill.ma, e lasciando al suo prudente arbitrio la scelta dei mezzi più atti a raggiungere lo scopo che Le ho dichiarato, mi pregio di professarmi con particolare ossequio

di V. S. Ill.ma

Li 29 maggio 1859.

Devotissimo Servitore
B. RICASOLI

---

138. *Diminuzione del Contingente per la Leva* 1859.

30 maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come il contingente che doveva fornirsi all'Armata dal reclutamento dell'anno corrente sia pressochè nella totalità passato alle Bandiere;

E ravvisando d'altronde che lo scarso numero dei coscritti che tuttora mancano a completarlo è largamente compensato dai Volontarii che con nobile entusiasmo da tutte parti accorrono ad ingrossare le file dell'Armata medesima;

Decreta:

I giovani compresi nel reclutamento del presente anno, che si sono allontanati dalla Toscana per prender servizio in Piemonte e combattere nella Guerra dell'indipendenza, e quelli che per altre cagioni assentatisi non sono ora reperibili, verranno computati in diminuzione del contingente del respettivo Circondario, senza che i coscritti che ad essi succedono in ordine di tratta siano chiamati a rimpiazzarli.

Il Ministro interino della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto

Firenze, trenta maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro interino della Guerra
G. NICCOLINI

---

139. *Abolizione de' Giornali giudiziarii, e ingiunzione d' inserzione dei relativi Atti nel* Monitore Toscano.

31 maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visti gli articoli 1044 del Regolamento di procedura civile e 102 e 132 della Legge de' 7 gennaio 1838;

Volendo dare una più estesa e più pronta pubblicità a quegli atti dei Tribunali che finora sono stati inseriti nei due Giornali degli atti giudiciarii;

Decreta:

Art. 1. I Giornali giudiciarii per la inserzione degli avvisi degli atti dei Tribunali nei Circondarii delle due Corti d'appello di Firenze e Lucca sono aboliti.

Art. 2. Tutte le inserzioni che si facevano in quei Giornali a norma delle leggi vigenti dovranno d'ora innanzi esser fatte nel Giornale offi-

ciale, previo il pagamento dei consueti diritti.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li trentuno maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
ENRICO POGGI

---

140. *Revoca del Marchese Jacopo Tanay de' Nerli dalla carica di Ministro plenipotenziario.*

31 maggio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Ha decretato e decreta :

Art. 1. Il marchese Jacopo Tanay de'Nerli è revocato dall' ufficio di Ministro plenipotenziario di Toscana presso le Corti di Francia, d' Inghilterra e del Belgio.

Art. 2. Il Ministro interino degli Affari esteri è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li trentuno maggio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

V.° Il Ministro interino degli Affari esteri
C. RIDOLFI

---

141. *Divieto delle Lotterie e delle Tombole.*

31 maggio 1859.

CIRCOLARE
Ai signori Prefetti

Illustrissimo signore,

Le molte domande che si vanno facendo alle Prefetture per ottenere autorizzazioni di pubbliche lotterie col fine di raccogliere denaro per la Guerra della indipendenza mi hanno fatto pensare seriamente se devesi secondare il mal uso invalso tra noi di associare a questi giuochi pubblici una qualche opera utile e benefica, scusando con la bontà dello scopo l'immoralità del mezzo scelto a conseguirlo. Ho dovuto per altro persuadermi essere nei miei doveri il rifiutare questa ed altre tali autorizzazioni, che sono abusi tanto più pericolosi quanto più cospirano a falsare nel popolo le nozioni di ciò che è bene e di ciò che è male. Nè mi fa piegare da questo concetto la generosità dello scopo che si vorrebbe dare alle *Tombole*, e le contrarietà che forse troverò in molti, i quali con intendimento patriottico promuovono e sollecitano le autorizzazioni.

Per ciò che appartiene allo scopo, niuno certamente più degno se ne potrebbe immaginare, perchè i pensieri e gli affetti di ogni cittadino debbono essere volti alla guerra nazionale che or si combatte. Ma questa guerra vogliamo noi far credere al Popolo che sia tale impresa da aiutarsi col soprappiù dei trastulli? Questa lotta tra la nazione e lo straniero vuole essere rappresentata alle menti popolari quale è in realtà, impresa grandissima ed alla quale abbisognano sforzi supremi. Belle sono le offerte di denaro, le spontanee oblazioni: ma, sebbene tutte unite sommino a grossa cifra, pure debbono contarsi più per il valore morale che hanno che per un efficace sussidio alla guerra. E con qual fronte il Governo potrà chiedere al Paese mezzi proporzionati alla grandezza dell'impresa, se ora lo illudesse coll'idea che la guerra nazionale può alimentarsi anche di ciò che la spensieratezza getta via per una lontana speranza di lucro?

Quanto a coloro che, animati dal buono spirito di fare opera patriottica, promossero le tombole per la guerra ed ora si avranno a male del mio rifiuto, dirò francamente che quanto rispetto l'opinione dei miei concittadini ove la riconosca retta e ragionevole, altrettanto credo mio dovere di combatterla nel caso opposto. Una opinione traviata, quale è quella di far servire i giuochi pubblici a fini onesti e generosi, non può impormi, ma debbo anzi cercare di combatterla

per ricondurla al vero. Nè più favorevole occasione mi si poteva offerire di questa, perchè appunto la guerra nazionale, che sarebbe oggi il pretesto più irrecusabile per autorizzare la tombola, non deve servire di scusa a coonestare un abuso riprovevole e a perpetuare una pratica che tutti i savi condannano in nome della buona economia e della morale pubblica.

Confido che queste ragioni troveranno accoglienza negli animi ben disposti ad intenderle. Se vi è stato un tempo nel quale sia necessario di rialzare con ogni argomento tutte le forze morali della nazione, egli è sicuramente questo in cui l'Italia deve mostrare quanto può per conseguire quanto vuole. E se la risoluzione ferma e solenne e l'azione vigorosa e concorde con cui l'Italia ha risposto al primo grido di guerra avvalorano le speranze del finale riscatto, non dobbiamo guastare la buona disposizione delle menti e delle volontà col traviarla in frivolezze. Sappiano tutti, e se lo rammentino sempre, che la Guerra nazionale a cui ci siamo accinti non vuole essere aiutata di giuochi e di spassi, ma di virili opere, frutto di quella costanza che non reputa sacrifizio il privarsi di ogni altro bene, pure di conseguire quello dell'Indipendenza.

Ho l'onore di confermarmi con particolare ossequio

di V. S. Ill.ma,

Li 31 maggio 1859.

Devotissimo Servitore
BETTINO RICASOLI

---

142. *Soppressione de' Cacciatori Volontarii di Costa e di Frontiera.*

1° giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

1. I tre battaglioni dei Cacciatori Volontarii di costa, e i tre battaglioni dei Cacciatori Volontarii di frontiera, a datare dal primo giugno, sono soppressi.

2. Gli uffiziali tanto in attività quanto aggregati sono posti in stato di ritiro.

3. Il vestiario e l'armamento sarà ritirato a cura dei respettivi Comandi di battaglione nel più breve tempo possibile sotto la loro responsabilità, e quanto al vestiario lo passeranno nei magazzini che saranno indicati dal Direttore dell'amministrazione militare; e l'armamento lo consegneranno alle Piazze più vicine, ove esista però una Sotto-direzione del materiale d'artiglieria, per restarvi a disposizione del Generale comandante l'Esercito.

Il Ministro interino della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, primo giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro interino della Guerra
G. NICCOLINI

---

143. *Ingiunzione ai Rivenditori di generi dell'affissione della tariffa dei prezzi in lingua italiana e francese.*

2 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Volendo prevenire ogni abuso che i venditori di commestibili e di altri generi di giornaliero consumo potessero commettere a danno delle Milizie francesi che trovansi di stazione o di passaggio in Toscana,

Decreta:

Art. 1. Ogni rivenditore di commestibili, di vini, liquori, bevande spiritose e tabacchi dovrà tenere constantemente affissa all'interno della sua taberna ed in luogo esposto alla vista dei ricorrenti una nota in lingua italiana e francese, indicativa del prezzo di ciascun articolo a moneta toscana ed a moneta francese, ragguagliando la lira toscana a 84 centesimi di franco francese.

Art. 2. Ai rivenditori suddetti è proi-

bito di vendere i commestibili e gli altri articoli descritti all'articolo 1 ad un prezzo maggiore di quello segnato nella nota indicata dall'articolo medesimo.

Art. 3. Le contravvenzioni al disposto dell'articolo 1 si puniscono con una multa da lire 10 a lire 20, e quelle al disposto dell'articolo 2 con una multa da lire 2 a lire 6.

Art. 4. La cognizione delle trasgressioni contemplate nei suddetti articoli appartiene ai Delegati di Governo, i quali, previa sommaria verificazione e contestazione, applicheranno in via di polizia le penalità come sopra stabilite.

Art. 5. Le presenti disposizioni avranno vigore in quelle città, terre e castelli dove siano di presidio o di transito truppe francesi, ed incomincieranno ad avere effetto due giorni dopo la loro pubblicazione.

Firenze, li due giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell'Interno
BETTINO RICASOLI

---

144. *Nomina del Generale Antonio Decavero a Ministro della Guerra.*

2 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo provvedere in modo definitivo alla direzione del Ministero della Guerra, di cui adesso è interinalmente incaricato il tenente colonnello cav. Giuseppe Niccolini,

Decreta:

Articolo unico. Il maggior generale cav. Paolo Antonio Decavero è nominato Ministro pel Dipartimento della Guerra.

Dato li due giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

V.° Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

---

145. *Ammessione a corso legale del Franco, e suo ragguaglio colla lira toscana.*

3 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che si la sana teoria economica come l'esperienza dimostrano, il sistema monetario decimale esser per la comodità del commercio preferibile a qualunque altro;

Considerando che tra i varii sistemi decimali quello avente per unità monetaria il valore del franco offre inoltre il vantaggio di essere già da gran tempo stato adottato dalla Francia, dal Piemonte, dal Belgio e dalla Svizzera, coi quali Stati la Toscana ha le più grandi relazioni politiche e commerciali;

Considerando che la venuta in Toscana delle truppe del nostro potentissimo alleato l'Imperatore dei Francesi dà l'opportunità di iniziare in quel senso una riforma monetaria da tanto tempo desiderata;

Decreta:

Art. 1. Il franco e i suoi multipli e summultipli in argento avran corso legale in Toscana.

Art. 2. Il ragguaglio legale tra la lira toscana e il franco d'argento è il seguente:

la lira toscana equivale a ottantaquattro centesimi di franco, i multipli e summultipli di franco in proporzione.

Art. 3. Chiunque si ricusa di ricevere le anzidette monete al ragguaglio legale suindicato è punibile colla multa da lire cento a lire cinquecento, la quale sarà inflitta dai Tribunali ordinarii.

Art. 4. I Ministri delle Finanze ec., dell'Interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Dato li tre giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

146. *Divieto di esportazione della polvere da botta e de'salnitri.*

3 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Attesi i bisogni che accompagnano lo stato di guerra in cui si trova il Paese, e rilevandosi la necessità di tener conto di tutti quei generi con i quali può provvedersi a tali bisogni,

Decreta:

Art. 1. È proibita la estrazione dalla Toscana della polvere da botta e dei salnitri.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li tre giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

---

147. *Modificazioni al Trattato postale del 28 aprile 1852 fra la Toscana e gli Stati Sardi, ossia riduzione parziale delle relative tariffe.*

4 giugno 1859.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DICHIARAZIONE

Il Governo della Toscana e quello di Sua Maestà il Re di Sardegna, desiderando di agevolare il cambio delle corrispondenze epistolari fra i due Paesi, hanno stimata utile una modificazione del Trattato postale del 28 aprile 1852, ed hanno conseguentemente stabilito:

Che agli articoli sesto, settimo e ottavo del Trattato suddetto (1) vengano respettivamente sostituiti i tre articoli seguenti:

(*in luogo dell'articolo* 6) « La tassa « delle lettere ordinarie dirette per « la via di terra dagli Stati sardi ai « toscani o dalla Toscana negli Stati « sardi sarà la seguente:

« per tutte le lettere che si affran- « cano, la tassa sarà di venti cente- « simi per porto semplice;

« per tutte le lettere non affran- « cate, la tassa sarà di quaranta cen- « tesimi per porto semplice.

« Queste due tasse verranno divise, « ciascuna tra le due Amministrazioni, « nella proporzione di cinque ottavi « a favore delle Poste sarde e di tre « ottavi in favore di quelle toscane ».

(*in luogo dell'articolo* 7) « Le let- « tere tanto affrancate quanto non « affrancate, dirette da uno dei due « Stati all'altro per via di mare, oltre « al diritto di che nell'articolo prece- « dente, saranno sottoposte ad un al- « tro diritto per trasporto marittimo « di dieci centesimi per porto sem- « plice, il quale andrà a profitto del- « l'Amministrazione che avrà sostenu- « to le spese del trasporto suddetto ».

(*in luogo dell'articolo* 8) « La tassa « di quaranta centesimi per le lettere « non affrancate sarà ridotta a venti « quando saranno cambiate tra due « Uffizi di posta non distanti l'uno « dall'altro più di trenta chilometri « in linea retta. Questa tassa di venti « centesimi, tanto per le lettere af- « francate quanto per quelle non af- « francate, sarà divisa per metà fra « le due Amministrazioni postali to- « scana e sarda ».

Ogni altra stipulazione contenuta

---

(1) Questi articoli sono così concepiti:

Art. 6. « La tassa delle lettere ordinarie dirette dalla « Toscana negli Stati Sardi o dagli Stati Sardi in To- « scana (eccetto quelle indicate nei due articoli seguenti) « sarà di centesimi quaranta per ogni porto semplice.

« Questa verrà divisa tra le due Amministrazioni nella « proporzione di tre ottavi in favore delle Poste toscane « e di cinque ottavi in favore di quelle Sarde.

Art. 7. « Le lettere ordinarie dirette da uno dei due Stati all'altro per via di mare saranno sottoposte, oltre « al diritto di che all'articolo precedente, ad un altro di- « ritto pel trasporto marittimo di dieci centesimi per porto « semplice, il quale anderà a profitto dell'Amministra- « zione che avrà sostenuto le spese del trasporto suddetto.

Art. 8. « I quaranta centesimi fissati dall'articolo 6 ver- « ranno ridotti a venti per le lettere cambiate tra due « Uffizi di posta non distanti l'uno dall'altro più di 30 « chilometri in linea retta.

« Questo porto di venti centesimi verrà diviso per metà « tra le due Amministrazioni postali Toscana e Sarda ».

nel già citato Trattato del 28 aprile 1852 rimane confermata.

La presente Dichiarazione emessa dal sottoscritto, Ministro interino degli Affari esteri del Governo della Toscana, verrà cambiata con altra simile di Sua Eccellenza il conte Camillo di Cavour, Ministro Segretario di Stato pel Dipartimento degli Affari esteri di Sua Maestà il Re di Sardegna (1).

Firenze, li quattro giugno milleottocentocinquantanove.

C. RIDOLFI

---

148. *Istituzione di una Commissione amministrativa sopra i beni già proprii della Corte Granducale.*

5 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come la Commissione nominata dal Governo provvisorio con Decreto del 29 aprile ultimo decorso abbia adempito al suo temporario mandato, e come sia oggi necessario di provvedere in modo meglio definito alla conservazione delle cose ed alla sistemazione delle persone appartenute alla Corte granducale;

Decreta:

Art. 1. È nominata una Commissione composta dei signori

march. Ferdinando Bartolommei,
march. Paolo Feroni,
ing. Giovanni Piccinetti,
cav. Carlo Fenzi,
avv. Leopoldo Galeotti,
avv. Tommaso Corsi,
march. Giuseppe Garzoni, e
avv. Leopoldo Cempini;

coll'incarico di

a) ricevere la consegna regolare di tutti i palazzi dello Stato e loro appartenenze e trasmetterla all'Amministratore generale;

b) procedere agli atti conservatorii del mobiliare e di quant'altro in detti palazzi si contiene;

c) licenziare i domestici e gli inservienti non necessarii alla custodia dei palazzi e delle loro suppellettili;

d) proporre quei temperamenti equitativi che giudicherà più convenienti in favore delle persone che furono addette alla Corte, alle quali verrà intanto continuato lo stipendio che attualmente ricevono;

e) esaminare i titoli di credito che lo Stato possa avere verso il patrimonio privato del Principe che regnò sulla Toscana.

Art. 2. La Guardia dei sergenti di Palazzo sarà sotto gli ordini del Ministero dell'Interno finchè non sia altrimenti provvisto alla custodia dei locali e degli oggetti d'arte ivi esistenti.

Art. 3. Per i soli effetti amministrativi il marchese Bartolommeo Bartolini Baldelli avrà la direzione della contabilità e del personale responsabile delle cose ricevute in consegna, e ne sarà perciò l'Amministratore generale.

Art. 4. La Commissione procederà nel suo ufficio secondo le istruzioni che le verranno date dal Ministro dell'Interno, a cui è affidata la esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li cinque giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

---

149. *Nuova tariffa postale pel carteggio militare privato durante la Guerra.*

5 giugno 1859.

NOTIFICAZIONE

Il cav. commendatore marchese Girolamo Ballati Nerli, Soprintendente generale alle poste, autorizzato con ossequiato Biglietto del Ministero delle Finanze del dì 4 corrente, porta a conoscenza del pubblico le seguenti Disposizioni relative al carteggio mi-

(1) Quest'altra Dichiarazione, affatto identica, porta la data del 10 stesso mese.

litare, non di servizio, durante la guerra, da avere effetto dal dì 8 stante:

1. Le lettere dirette da qualunque luogo della Toscana ai militari del nostro Esercito possono francarsi nell'atto della impostazione, pagando la metà della tassa fissata dalla vigente tariffa, cioè *una crazia* fino al peso di denari 12 inclusive, *due* da denari 12 a 24, *tre* da 24 a 36, e così di seguito.

2. Le lettere suddette non francate nell' atto dell' impostazione vengono tassate secondo la tariffa.

3. Le lettere dirette dagli Stati Sardi ai bassi uffiziali e soldati sardi in Toscana, non francate fino al destino mediante il pagamento di centesimi 10 nell'atto della impostazione, e mediante il pagamento di centesimi 20 per quelle dirette agli uffiziali, saranno tassate dalle Poste toscane crazie 3 per ogni porto semplice (denari 6).

4. Potranno di Toscana spedirsi franchi ed assicurati ai giovani arruolati nell'Esercito Sardo piccoli gruppi di denaro e lettere semplici contenenti denaro per somma non maggiore di toscane lire 50 o franchi 42, mediante il pagamento di una tassa di crazie 6, da farsi nell'atto della consegna all'Uffizio postale.

5. Questi gruppetti o lettere con denaro debbono esser chiusi con tre sigilli in ceralacca portanti un' impronta particolare, e gli Uffizi toscani nello spedirli agli Uffizi sardi dovranno indicare di ciascuno sul foglio d' avviso anche il peso esatto in grammi.

6. Il pagamento negli Uffizi toscani delle tasse di cui si tratta dev' esser fatto secondo il solito mediante l' applicazione sulla soprascritta dei francobolli di equivalente valore.

Dalla Soprintendenza generale alle Poste, li 5 giugno 1859.

Il Segretario Generale
GIUSEPPE PAGNI

---

150. *Approvazione di lavori di fortificazione nel porto di Livorno, e relativo stanziamento di fondi.*

6 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo provvedere al compimento delle fortificazioni di Livorno, onde assicurare la difesa di quel porto dalla parte di terra;

Visto il rapporto del General comandante il Genio del 5° Corpo dell'Armata francese;

Sulla proposta del Ministro della Guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1. I lavori proposti dal Comandante il Genio del 5° Corpo d' Armata francese onde compire le fortificazioni del porto di Livorno sono approvati, e ne è ordinata la pronta esecuzione.

Art. 2. Questi lavori sono dichiarati di utilità pubblica a tutti gli effetti di ragione.

Art. 3. È aperto un credito di lire centomila al Ministero della Guerra per le spese necessarie alla esecuzione dei lavori di che sopra.

Art. 4. Il Ministro della Guerra e quello delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, ognuno per la parte che gli spetta, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li sei giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro della Guerra
DE CAVERO

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

---

151. *Accettazione delle dimissioni di Giovanni Sanminiatelli dalla carica d'Incaricato d'affari presso il Governo Subalpino.*

6 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. È accettata la dimissione del dottore Giovanni Sanminiatelli dall' ufficio d'Incaricato d'Affari del Governo toscano presso quello di S. M. il Re di Sardegna.

Art. 2. Il Ministro interino degli Affari esteri provvederà all' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li sei giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

V.° *Il Ministro interino degli Affari esteri*
C. RIDOLFI

---

152. *Reintegra nella carica, negli appuntamenti e nell'anzianità di servizio del professore Giovacchino Taddei, già destituito per titolo politico dal cessato Governo.*

6 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che, a mantenere in onore le scienze, giovino più delle ricompense le riparazioni delle offese fatte a quelli che illustrarono la patria con le scritture e con l'insegnamento;

Decreta:

Art. 1. Il cav. Giovacchino Taddei è reintegrato nel titolo e nelle onorificenze di Professore addetto alla Università di Pisa con l'obbligo d' insegnamento in Firenze, dal qual grado fu arbitrariamente remosso nel dì 7 maggio 1849.

Art. 2. Gli è restituita la prestazione vitalizia di scudi annui venticinque, la quale, essendo un corrispettivo di alcuni lavori scientifici, gli dà diritto a ripetere gli arretrati dal giorno precitato.

Art. 3. Nel caso di liquidazione della pensione e nel computo degli aumenti che spettano ai Professori dovranno essergli valutati utilmente gli anni decorsi dalla remozione dalla cattedra.

Art. 4. Il cav. prof. Giovacchino Taddei è provvisoriamente nominato alla intendenza scientifica delle officine di saggio e di affinamento nella Zecca di Firenze.

Art. 5. Degli emolumenti ad esso spettanti gli verranno corrisposti scudi quattrocento annui dalla Cassa della detta Zecca e ogni resto dalla Depositeria generale.

Art. 6. I Ministri della pubblica Istruzione e delle Finanze sono incaricati ciascuno in ciò che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li sei giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro di pubblica Istruzione
COSIMO RIDOLFI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

---

153. *Istituzione di una Commissione per lo studio e la proposta di un riordinamento dell' Accademia di Belle Arti di Firenze.*

7 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come a noi corra grande obbligo di provvedere all' incremento delle Arti belle, che sono gloria della città nostra;

Considerando come l'insegnamento nell'Accademia delle belle Arti di Firenze, provvisoriamente riformato col Decreto dei 14 novembre 1858, aspetti tutt'ora uno stabile riordinamento;

Decreta:

Art. 1. È istituita una Commissione incaricata di proporre sollecitamente l' ordinamento definitivo dell' Accademia delle belle Arti di Firenze.

Art. 2. Sono membri di detta Commissione i signori march. cav. Gino Capponi, Presidente, cav. Niccola Antinori, prof. Emilio De Fabris, prof. Emilio Santerelli, prof. Luigi Mussini, Paolo Emiliani Giudici, Segretario.

Art. 3. Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li sette giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

---

154. *Istituzione di una Commissione per lo esame e la proposta di riforme nel fabbricato del Penitenziario delle Murate.*

8 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo provvedere acciocchè l'ampio fabbricato di aggiunta allo Stabilimento penitenziario delle Murate in via d' esecuzione venga compiuto in modo che soddisfi alle condizioni volute dall'igiene,

Decreta:

Art. 1. È nominata una Commissione incaricata di esaminare se il fabbricato di aggiunta allo Stabilimento penitenziario delle Murate in via di esecuzione soddisfi alle condizioni volute dall'igiene e dalla economia, e, occorrendo, di proporre le variazioni da far subire alla parte non ancor costruita del medesimo perchè ciò si verifichi.

Art. 2. La Commissione di che sopra è composta dei signori

cav. Carlo Peri, Soprintendente generale agli Stabilimenti penali,

cav. consigliere ingegnere Giuseppe Martelli, Direttore provvisorio delle Fabbriche civili,

cav. commend. prof. Carlo Matteucci, e

dott. Giuseppe Barellai.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello di Giustizia e Grazia, ognuno per la parte che gli spetta, provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li otto giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

Il Ministro di Giustizia e Grazia
ENRICO POGGI

---

155. *Determinazione della Tassa prediale per l'anno* 1860.

9 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la Toscana deve e vuole concorrere con tutte le sue forze alla Guerra della indipendenza per estirpare ogni dominazione austriaca da qualunque parte d'Italia e per impedire la ristorazione in Toscana di un ordine di cose che ripugna al voto della Nazione;

Considerando che a tal fine sia necessario valersi di tutti i modi per far fronte ai bisogni ordinarii e straordinarii; ma che tuttavolta non si richieda presentemente di aumentare la tassa prediale;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici,

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1. La tassa prediale a profitto dell' Erario dello Stato è determinata per il futuro anno 1860 in lire sei milioni trecentomila.

Art. 2. Questa tassa viene divisa fra le varie Comunità secondo il reparto approvato colla Notificazione del dì 20 novembre 1858.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici e il Ministro dell'Interno sono incari-

cati, ciascuno in ciò che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li nove giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

---

156. *Autorizzazione ai Comuni di emettere Cedole o Buoni per l'importare fra tutti di sei milioni di lire.*

9 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che nello stato presente di guerra siano utili tutti quei provvedimenti che posson mettere la Finanza in grado di disporre prontamente delle sue rendite;

Considerando che, risguardo all'introito della tassa prediale, questo intento può ottenersi senza aggravio dei singoli contribuenti e delle Comunità, che hanno per legge il carico della percezione e del pagamento della tassa prediale alla Depositeria;

Visto il Decreto di questo stesso giorno, che determina la tassa prediale del 1860 in lire sei milioni e trecentomila;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici,

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1. Le Comunità dello Stato, ciascuna per la sua quota parte, sono autorizzate ad emettere tante Cedole comunali quante corrispondano nel loro valore totale alla somma di lire sei milioni da esse dovuta a conto del secondo semestre di tassa prediale del 1859 e del primo del 1860.

Art. 2. Queste cedole comunali saranno al portatore, saranno fruttifere a due centesimi di lira al giorno per ogni cento lire, frutto equivalente al sette e trenta centesimi per anno.

Art. 3. Il pagamento delle cedole comunali e dei loro frutti è garantito col prodotto della tassa prediale del 1859 e 1860, e solidalmente dalla Finanza toscana, a cui esclusivo e definitivo carico stanno i frutti.

Art. 4. Le cedole comunali saranno divise in sei categorie, quanti sono i bimestri nei quali scade il versamento delle quote della tassa prediale nella Depositeria.

Art. 5. Il pagamento delle cedole di ciascuna categoria sarà fatto dalla Depositeria in capitali e frutti un mese dopo la scadenza del bimestre al quale la cedola si riferisce. Di modo che le cedole saranno pagabili.

Categoria	1ª	al dì 30 settembre	1859
»	2ª	al dì 30 novembre	detto
»	3ª	al dì 31 gennaio	1860
»	4ª	al dì 31 marzo	detto
»	5ª	al dì 31 maggio	detto
»	6ª	al dì 31 luglio	detto

Art. 6. Il frutto delle cedole cessa alla loro scadenza.

Art. 7. Le cedole saranno di lire 100, lire 500 o lire 1,000, divise nel seguente modo:

	Numero	Valore totale
	—	—
Cedole di L. 1,000	2,000	L. 2,000,000
» di » 500	4,000	» 2,000,000
» di » 100	20,000	» 2,000,000
	26,000	L. 6,000,000

Art. 8. Le cedole comunali avranno un numero progressivo, dal numero uno al numero ventiseimila, porteranno un bollo a secco, la firma del Direttore dei conti della Depositeria e del Camarlingo della Comunità dalla quale la cedola è stata emessa.

Art. 9. La vendita delle cedole sarà fatta sia dai Camarlinghi delle Comunità che dalla Depositeria generale.

Art. 10. Le cedole comunali saranno ricevute in pagamento della tassa prediale, cominciando dal bimestre che scade al 31 agosto 1859.

Art. 11. Ogni possidente che ac-

quistasse delle cedole di qualsiasi Comunità ha facoltà di darle indistintamente al Camarlingo di qualsiasi Comunità in pagamento delle quote di tassa prediale da lui dovute.

Art. 12. Le Comunità sono autorizzate ad acquistare e negoziare le cedole comunali a somiglianza di qualsiasi privato cittadino.

Art. 13. I Ministri delle Finanze ec. e dell'Interno sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li nove giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

---

157. *Stabilimento di nuovi sbocchi per l'importazione delle farine provegnenti per via di mare.*

9 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Vista la Legge del dieci febbraio milleottocentocinquantotto;

E volendo a vantaggio del commercio facilitare l'introduzione nel Territorio riunito delle farine di grano che pervengono di sopra mare,

Decreta:

Articolo unico. Fermo stante il pagamento della tassa di commercio imposta col Decreto del primo maggio milleottocentocinquanta, le farine di grano, con semola e senza, procedenti di sopra mare potranno essere introdotte nel Territorio riunito non solo per la bocca del porto di Livorno e per la dogana di bocca d'Arno, come prescrive l'articolo III della citata Legge de' dieci febbraio milleottocentocinquant'otto, ma ancora per le dogane di Piombino, del forte S. Rocco, di Castiglion della Pescaia e di Porto S. Stefano.

Il Ministro delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li nove giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

---

158. *Norme per l'acquisto di Cedole o Buoni comunali.*

10 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo dare immediata esecuzione al Decreto del dì 9 del corrente giugno, risguardante le cedole comunali;

Considerando che per la stampa di dette cedole e per munirle delle firme necessarie richiedesi qualche tempo;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici,

Decreta:

Art. 1. Il Direttore dei conti della Depositeria generale in Firenze ed i Camarlinghi comunitativi negli altri luoghi riceveranno, a contare dal dì 15 del corrente giugno, le domande di coloro che volessero fare acquisto delle cedole comunali.

Art. 2. I richiedenti dovranno sottoscrivere un foglio nel quale dichiarino la quantità delle cedole che si obbligano di acquistare, quale scadenza preferiscano e quale serie, cioè se quelle di lire 100 o quelle di lire 500 o pur di lire 1,000. Dovranno inoltre, a titolo di garanzia e principio di pagamento, versare un decimo del valore totale delle cedole per le quali si obbligano, all'atto della sottoscrizione.

Art. 3. Il frutto sulle cedole comincia a decorrere dal primo luglio 1859.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici

è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li dieci giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

---

159. *Ingiunzione ai Comuni dell'anticipo delle spese per somministranze militari; autorizzazione ai medesimi di stipulare imprestiti.*

10 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che nel presente stato di guerra le Comunità per i frequenti passaggi di truppe si trovino indotte nella necessità di fare spese impreviste e straordinarie, le quali, come è ragionevole che si debbano anticipare dalle Amministrazioni comunali, così è giusto che facciano carico allo Stato;

Decreta:

Art. 1. Le Comunità anticiperanno tutte le spese che dovranno farsi ogni qual volta truppe toscane o alleate passino per il loro territorio. Di queste spese sarà tenuto un conto separato nell'amministrazione comunale, e a tempo opportuno saranno rimborsate dal pubblico Erario.

Art. 2. Per far fronte a tali spese le Comunità potranno contrarre imprestiti, previa l'approvazione, caso per caso, del Ministro dell'Interno.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato dieci giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

160. *Restrizioni all'ammessione delle domande di arruolamento di pubblici impiegati.*

10 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come molte pubbliche Amministrazioni siano disturbate nel loro regolare andamento dalla partenza degl' impiegati che si scrissero soldati della Guerra dell'indipendenza;

Considerando come a questo disordine non provveda la sostituzione d'impiegati provvisorii, perchè generalmente la loro inesperienza fa rendere spesso inefficace l'opera che prestano in luogo degli assenti;

Considerando che, se per il Governo è motivo di compiacenza il vedere così generosi propositi negl' impiegati dello Stato, ragion vuole che non ne patisca detrimento la patria, che appunto si vuole aiutare;

Considerando come si possa giovare alla patria non tanto col partecipare personalmente alla guerra nazionale quanto coll' adoperarsi nel proprio ufficio a che l'amministrazione dello Stato, procedendo in tutta regola, possa fornire i mezzi dei quali la guerra stessa si alimenta;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1. Tutti gl' impiegati di qualunque grado che da qui innanzi vorranno prender parte alla Guerra dell'indipendenza dovranno farne domanda al Capo del Dipartimento da cui dipendono, il quale nell'informare queste domande dovrà dichiarare sotto la sua responsabilità se l'assenza dell'impiegato può pregiudicare in nulla al regolare andamento del pubblico servizio.

Art. 2. Tutti i Ministri, per la parte che può riguardare le Amministrazioni di ciascun Ministero, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dieci giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

161. *Nuova formola del giuramento di ammessione all'esercizio del Notariato.*

10 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Rescritto della già regia Consulta del 12 giugno 1815, contenente la formula del giuramento per l'esercizio del notariato;

Decreta:

Articolo unico. La formula che dovrà usarsi per la prestazione del giuramento all'esercizio del notariato sarà d'ora innanzi la seguente: « *Io giuro d'essere fedele a Vittorio Emanuele II Re di Sardegna come Protettore del Governo nazionale della Toscana* »; fermo stante in ogni altra parte il disposto nel prefato Rescritto de' 12 giugno 1815.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dieci giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
ENRICO POGGI

---

162. *Ammessione nel Collegio militare di una classe particolare di Alunni, e relative condizioni.*

10 giugno 1859 (1).

COLLEGIO

PEI FIGLI DEI MILITARI

Il Governo della Toscana ha nel dì 2 giugno stante decretato quanto appresso:

Art. 1. Nel Collegio militare saranno ammessi trenta giovani di civili ed agiate famiglie, i quali dopo il termine di sei mesi dalla loro ammissione potranno entrare a far parte dello Esercito attivo come Sottouffiziali.

Art. 2. Questi giovani formeranno una sezione affatto separata dagli alunni che già si trovano nel Collegio, con dipendenza dal Comando di quello, ma con disciplina, istruzione ed amministrazione a parte.

Art. 3. La loro ammissione è subordinata alle condizioni seguenti:

a) età non minore di 16 nè maggiore di 20 anni;

b) idoneità fisica da constatarsi per mezzo di visita medica;

c) condotta specchiata, da provarsi con certificati di Autorità politiche ed ecclesiastiche;

d) essere forniti di mediocre istruzione, scientifica e letteraria, da mostrarsi con previo esame sulle seguenti materie — aritmetica ragionata — geometria piana — lingua italiana — nozioni di storia e di geografia.

Art. 4. Al momento della loro accettazione i nuovi alunni dovranno pagare lire trecento per il loro equipaggio, quindi una retta mensuale di lire cinquanta.

Art. 5. Un Regolamento di servizio interno stabilirà la tenuta, i modi d'istruzione e le norme di disciplina e di amministrazione dei nuovi alunni.

D'ordine,

Il Comandante il Collegio
MARTINI *Capitano*

(1) Sotto questa data fu la presente Notificazione inserta nel *Monitore Toscano* dell'11 giugno, n° 161.

---

163. *Norme di requisizione delle somministranze militari.*

11 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che alla salvezza della patria è necessario che l'Esercito, il quale combatte per la sua indipendenza, sia provvisto di quanto occorre agli usi di guerra ed alla propria sussistenza;

Che, mentre si combatte per l'indipendenza della patria, è dovere di ogni Italiano contribuire in tutti i modi al successo dell'impresa;

Che, mentre si provvede a questo fine, si debbe altresì rendere indenne la proprietà privata;

Decreta:

Art. 1. Durante la presente guerra è stabilito in favore degli Eserciti alleati il diritto di espropriazione sui

cavalli, bestie da soma e da tiro, sussistenze, foraggi, carri ed ogni altro mezzo di trasporto, e sulle provvisioni da guerra d'ogni genere appartenenti ai cittadini dello Stato od ai commercianti in detti oggetti.

Art. 2. Questo diritto sarà esercitato a richiesta dei Comandanti della forza militare.

Art. 3. Le loro richieste saranno indirizzate ai Prefetti delle Provincie, Sotto-prefetti, Delegati di Governo o Gonfalonieri dei Comuni in cui la forza militare si trova stanziata o di passaggio.

Art. 4. Ad ogni precetto delle Autorità suddette i proprietarii degli oggetti requisiti saranno tenuti ad esibirli nei tempi, luoghi e modi che verranno loro prescritti. Essi saranno altresì tenuti a presentarsi personalmente quando ne siano richiesti dalle stesse Autorità.

Art. 5. I prezzi degli oggetti requisiti saranno fissati di comune accordo. In caso che i proprietarii non convengano sui prezzi coi Comandanti delle truppe o colle persone da essi delegate, si procederà ad una valutazione per mezzo di due periti, nominati l'uno dal proprietario, l'altro dal Comandante della truppa.

In caso di dissenso il prezzo verrà arbitrato dal Comandante militare, salvo ricorso al Prefetto, che indennizzerà a carico dell'Erario la parte lesa ai termini di giustizia.

Art. 6. In mancanza delle Autorità civili suddette, il Comandante della forza militare farà le requisizioni occorrenti; quando non sia in grado di pagare il prezzo convenuto, rilascerà al proprietario un buono sulla cassa dell' Amministrazione militare in Toscana; nel caso in cui il prezzo non rimanga convenuto, il Comandante rilascerà al proprietario una nota specificante la qualità e la quantità degli oggetti requisiti, sulla qual nota il Prefetto del circondario della requisizione e l' Intendente militare ne stabiliranno equitativamente il prezzo.

Art. 7. Chi non obbedisce al disposto del presente Decreto sarà condannato in forma sommaria dai Prefetti, Sotto-prefetti o Delegati alla pena del carcere da uno a dieci giorni o nella multa da dieci a cento lire.

Art. 8. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li undici giugno milleottocentocin quantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

---

164. *Devoluzione ai Ministeri dell'Interno e della Guerra del comando della Gendarmeria.*

12 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come nelle presenti condizioni della Toscana sia necessario dare alla Forza pubblica unità di direzione per ottenere pronta e sicura esecuzione degli ordini che interessano la sicurezza del paese;

Considerando come la Gendarmeria senza staccarsi dal resto della milizia possa dipendere per il servizio di cui è incaricata dal Ministero dell' Interno;

Decreta:

Art. 1. La Gendarmeria nei rapporti militari non dipenderà altrimenti dal Comando generale delle truppe toscane, ma dal Ministero della Guerra; e ciò unicamente per la disciplina e per la contabilità.

Art. 2. Per tutto quello che riguarda il servizio di pubblica sicurezza, la Gendarmeria è posta sotto l'autorità del Ministero dell' Interno, dal quale soltanto o direttamente o per mezzo dei Capi politici delle provincie riceverà ordini e istruzioni.

Art. 3. Le proposte per le promozioni degli uffiziali e per la nomina degli uffiziali nuovi si faranno dal Comandante il Corpo della gendarmeria al Ministero della Guerra, il quale prima di provvedere si concerterà

col Ministero dell' Interno. Lo stesso si farà per le proposte di destinazioni e traslocazioni degli uffiziali.

Art. 4. I Ministri dell'Interno e della Guerra sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dodici giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro Reggente della Guerra
DE CAVERO

---

165. *Interpretazione del Decreto relativo alla emissione di Cedole o Buoni comunali.*

13 giugno 1859.

CIRCOLARE
Ai signori Prefetti

Illustrissimo signore,

Come la S. V. avrà appreso dal Decreto del dì 9 corrente, la Finanza dello Stato per sopperire alle urgenti spese della guerra ha preso un provvedimento il quale ha per fine di poter disporre immediatamente del prodotto di un'annata di tassa fondiaria, non solo senza alcun aggravio dei contribuenti, ma sibbene con loro profitto e senza imporre alla Finanza oneri gravosi.

Ed infatti l'emissione delle cedole comunali offre ai capitali piccoli e grandi un impiego del quale mal saprebbesi immaginare un altro più sicuro, più lucroso e più comodo. La sua sicurezza deriva e dalla qualità del debitore, che è il Comune, e dalla qualità del titolo che è la tassa prediale, non che dalla garanzia solidale che ha prestato la Depositeria. Il Comune è un corpo morale indefettibile, e la tassa prediale ha un modo di esazione che la rende certa ogni bimestre. Se a ciò si aggiunga la obbligazione solidale della Finanza per il puntuale pagamento delle cedole, si avrà un complesso di garanzie che raramente hanno i titoli di credito.

Quanto al lucro, le cedole comunali frutteranno il 7 e 30 per cento all'anno, e perciò solo dovranno un interesse superiore ad ogni altro titolo. Se poi si aggiunge che il compratore delle cartelle ha la scelta nella scadenza da tre a tredici mesi e può dividere il suo credito in iscadenze diverse, come più gli aggrada, apparirà manifesto che non vi è impiego di danaro il quale offra tanti vantaggi. Nè minore del lucro è la comodità di valersi delle cedole, perchè, graduate come sono in categorie di 100, 500 e 1000 lire, ogni più piccolo capitale può esservi collocato o per utile impiego o per pagare l'imposta fondiaria in qualsiasi Comunità dello Stato.

Le stesse Comunità, al pari dei possidenti e dei capitalisti, potranno trovare nelle cedole comunali un impiego di capitali utile alla loro amministrazione, la quale in qualunque bisogno potrà contare sulla prontezza e facilità del recupero.

I vantaggi di sicurezza, di lucro e di comodità che offrono le cedole comunali non è da dubitare che non le facciano accette al pubblico. Ciò nondimeno, siccome accade talvolta che l'interesse rifugga da ciò che mal comprende, così mi rivolgo alla S. V. perchè si adoperi ad illuminare le Rappresentanze comunali sul vero concetto di questo provvedimento finanziario; e sebbene il concorso ad un'operazione che non è di sacrifizio a nessuno e che sarà di utile a molti non si debba raccomandare al patriottismo delle popolazioni, pure il Governo riterrà il successo di questa impresa come un argomento da aggiungersi ai molti che ogni giorno fornisce la Toscana del suo amore all'Italia e del suo zelo ardentissimo di cooperare efficacemente alla guerra nazionale che ora si combatte.

Mi pregio frattanto di professarmi

dal Ministero dell'Interno, li 11 giugno 1859.

Devotiss. Servitore
B. RICASOLI

---

166. *Pagamento alla pari di talune rendite sul Debito pubblico.*

13 giugno 1859.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DEL COMMERCIO E DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la Ordinanza ministeriale del

di 31 aprile ultimo scorso, pubblicata nel n° 85 del *Monitore Toscano*, con la quale fu aperto l'anticipato pagamento della rendita *tre per cento*, in scadenza al primo luglio prossimo avvenire, non meno che dei frutti alla scadenza stessa dell' imprestito dei trenta milioni, e del capitale e frutti dell' Imprestito lucchese, rimborsabile al 4 luglio suddetto, e vennero sottoposti i possessori dei titoli di credito sopraenunciati allo sconto ragguagliato a ragione di un ottavo per cento al mezzo mese;

Considerando che ora può resultare sotto più rapporti utile e conveniente che l'anticipato pagamento che sopra si faccia alla pari, ossia senza alcuno sconto;

Ordina quanto segue:

Art. 1. La Cassa dell'Uffizio dell'amministrazione del Debito pubblico aprirà alla pari, ossia senza alcuno sconto, a contare dal 15 giugno corrente, il pagamento anticipato della rendita *tre per cento* costituita col Decreto de' 3 novembre 1852, in scadenza al primo luglio prossimo avvenire, dei frutti in scadenza al medesimo giorno dell' imprestito di trenta milioni formato in ordine al Decreto de' 31 ottobre 1849, e del capitale e dei frutti rimborsabili al di 4 luglio suddetto dell'Imprestito lucchese del di 29 maggio 1847.

Art. 2. Per conto della mentovata Cassa dell' Ufficio di amministrazione del Debito pubblico, gli stessi pagamenti saranno fatti anche in Livorno dalla Cassa di quella Dogana, limitatamente però alla rendita ed ai frutti che sopra, escluso il capitale.

Art. 3. Il cav. Direttore dell' Uffizio di ammininistrazione del Debito pubblico, ponendosi di concerto col cav. Direttore dei conti della Depositeria generale, è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

Dato in Firenze, li tredici giugno milleottocentocinquantanove.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

Il Segretario del Ministero
E. RAVEGGI

167. *Promulgazione di una nuova Tariffa postale pel carteggio fra la Toscana e gli Stati Sardi.*

13 giugno 1859.

NOTIFICAZIONE

Il cav. Soprintendente generale alle Poste, autorizzato con ossequiato Biglietto del di 12 corrente dal Ministero delle Finanze, fa noto al pubblico che in conseguenza dei cambiamenti recentemente concordati, per gli articoli 6, 7 e 8 del Trattato postale del 28 aprile 1852, fra il Governo Toscano e quello Sardo, a cominciare dal di 16 prossimo avranno vigore i cambiamenti che seguono nella tariffa delle lettere dalla Toscana per gli Stati Sardi e viceversa:

Art. I. Sarà diminuita della metà, e quindi portata a crazie tre o centesimi 20 per porto semplice (denari 6), la tassa delle lettere dirette dalla Toscana negli Stati Sardi e viceversa, allorchè queste siano francate nell'atto dell'impostazione, rimanendo ferma la tassa di crazie sei o di centesimi 40 per quelle non franche.

Art. II. A queste medesime condizioni saranno sottoposte le lettere cambiate fra i due Stati per via di mare, aggiungendosi la solita tassa di dieci centesimi pel loro trasporto marittimo; e quindi queste lettere costeranno crazie quattro per porto semplice, francandole nell'atto della impostazione, e crazie sette, come al presente, non francandole.

Art. III. Le lettere cambiate fra due Ufizi postali non distanti fra loro più di 30 chilometri in linea retta pagheranno la tassa di venti centesimi per porto semplice, ossia tre crazie, tanto francate che non francate.

Art. IV. Queste disposizioni saranno estese alle corrispondenze epistolari della Lunigiana e Garfagnana, provincie riunite agli Stati Sardi, e quindi la tassa ora vigente per le lettere, stampe e campioni da e per le Provincie suddette s' intenderà dal di 16 stante abrogata e sostituitavi quella

fissata per le corrispondenze epistolari Tosco-Sarde.

Art. V. Le lettere alle quali è applicabile la tassa di crazie tre per porto semplice, tanto franche che non franche, secondo il disposto del precedente articolo III, saranno quelle cambiate fra i seguenti Ufizi:

UFIZI TOSCANI	UFIZI SARDI corrispondenti	UFIZI SARDI	UFIZI TOSCANI corrispondenti
BAGNI DI LUCCA	Camporgiano Castelnuovo di Garfagnana Gallicano	CAMPORGIANO	Bagni di Lucca Barga Borgo a Mozzano Camaiore Pietrasanta Ruosina Seravezza
BARGA	Camporgiano Castelnuovo di Garfagnana Gallicano Massa	CARRARA	Camaiore Pietrasanta Ruosina Seravezza Viareggio
BORGO A MOZZANO	Camporgiano Castelnuovo di Garfagnana Gallicano	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	Bagni Barga Borgo a Mozzano Camaiore Lucca Pietrasanta Ruosina Seravezza Viareggio
CAMAIORE	Camporgiano Carrara Castelnuovo di Garfagnana Gallicano Massa	FIVIZZANO	Ruosina Seravezza
LUCCA	Castelnuovo di Garfagnana Gallicano	FOSDINOVO	Pietrasanta Ruosina Seravezza
PIETRASANTA	Camporgiano Carrara Castelnuovo di Garfagnana Fosdinovo Gallicano Lerici Massa Sarzana Spezia	GALLICANO	Bagni di Lucca Barga Borgo a Mozzano Camaiore Lucca Pietrasanta Ruosina Seravezza Viareggio
RUOSINA	Camporgiano Carrara Castelnuovo di Garfagnana Fivizzano Fosdinovo Gallicano Massa Sarzana	LERICI	Pietrasanta Seravezza Viareggio
SERAVEZZA	Camporgiano Carrara Castelnuovo di Garfagnana Fivizzano Fosdinovo Gallicano Lerici Massa Sarzana Spezia	MASSA	Barga Camaiore Pietrasanta Ruosina Seravezza Viareggio
VIAREGGIO	Carrara Castelnuovo di Garfagnana Gallicano Lerici Massa Sarzana	SARZANA	Pietrasanta Ruosina Seravezza Viareggio
		SPEZIA	Pietrasanta Seravezza

Dalla Soprintendenza generale alle Poste,

li 13 Giugno 1859.

GIUSEPPE PAGNI

168. *Istituzione di una Direzione generale per le cose militari, e determinazione delle attribuzioni di essa.*

14 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo porre gradatamente in armonia le istituzioni di due Provincie che propugnano insieme l'italiana indipendenza, e arrecare dei miglioramenti nell'amministrazione militare, e sottoporla ad efficace sindacato che tuteli gl'interessi dello Stato e supplisca ai moltiplici servizi da lei dipendenti;

Atteso l' incremento dato e che si vuol dare ancora all'Esercito, e le supreme contingenze in cui versiamo,

Decreta:

1. Le parti del servizio militare, che nel Ministero della Guerra saranno divise come in Sardegna in personale, materiale ed amministrativo, verranno poste sotto la immediata vigilanza e direzione speciale di chi sarà per assumerne le incombenze.

2. Il funzionario a ciò nominato avrà sotto la di lui dipendenza il personale e gli Uffizi e del Ministero della Guerra e dell'Amministrazione militare. Eserciterà continuo sindacato, sopratutto sulle cose amministrative e contabili, onde procedano colla massima regolarità, colla più severa moralità, e si procurino tutte le economie compatibili col servizio, e proporrà di mano in mano tutte quelle modificazioni, aggiunte o variazioni cui in questi divisamenti l'esperienza sia per consigliare.

3. Egli dovrà inoltre disimpegnare tutti quelli altri uffizi che il Ministro stimasse opportuno di affidargli, e rappresentarlo in caso d'impedimento per malattia od assenza.

4. Tutti i funzionarii, tanto del prefato Ministero quanto dell'Amministrazione militare, continueranno ad esercire sotto la di lui dipendenza le respettive loro attribuzioni; ma i mandati d'entrata e di uscita della Cassa militare, non che i rendiconti delle Casse dipendenti, dovranno, oltre alle altre formalità consuete e la firma del Direttore, esser rivestiti dell' approvazione dell'esercente le attribuzioni di Direttore generale, nè tali documenti saran tenuti per validi senza la firma ed il visto di lui.

5. Il Ministro reggente della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, quattordici giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro Reggente della Guerra
DE CAVERO

---

169. *Dispensa del Generale Ulloa dall'uffizio denominato* Il Comando Generale.

15 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il Generale Ulloa, che con tanta lode ha sostenuto i gravissimi uffizi di Comandante in capo della milizia toscana e di Reggente l'uffizio detto *Il Generale Comando*, sia per andare in campo con le truppe toscane per partecipare con le valorose armi francesi alla Guerra dell'indipendenza d'Italia;

Considerando che anche per questa destinazione del Generale in capo non sia più conciliabile pel buono andamento delle cose della guerra la cumulazione dei due preindicati uffizi;

Decreta:

Art. 1. Il Generale in Capo è discaricato dall'uffizio detto *Il Comando Generale*, ritenendo l'altro uffizio di Comandante in capo della milizia toscana combattente.

Art. 2. Il Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li quindici giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro della Guerra Reggente
DE CAVERO

170. *Abolizione del General Comando; assegnazione del personale e delle attribuzioni di esso al Ministero della Guerra.*

15 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto di questo stesso giorno, col quale il generale Ulloa, che conduce sul campo le Milizie toscane, è discaricato dall' uffizio detto il General Comando;

Considerando che tutte le attribuzioni le quali erano state dal cessato Governo accumulate nel General Comando militare spettano al Ministro della Guerra che ha la responsabilità di tutti gli atti del Governo concernenti le cose della guerra;

Considerando che la incompatibilità del General Comando con un regolare Ministero della Guerra fu riconosciuta ancora dal Governo costituzionale, che col Decreto del 29 ottobre 1848 aboli il General Comando;

Decreta:

1. L' uffizio del General Comando è abolito, e tutte le attribuzioni che gli erano date ritornano alla competenza del Ministero della Guerra.

2. Il personale dell'abolito General Comando, che non fa parte della milizia posta in attività di guerra, è addetto al Ministero della Guerra formandone il primo Ripartimento.

3. Tutti i Corpi militari che non partono pel campo, i Depositi e gl'Istituti militari dipendono esclusivamente dal Ministero della Guerra.

4. Il Ministro reggente della Guerra è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li quindici giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro della Guerra Reggente
DE CAVERO

171. *Applicazione alla Truppa del piede di guerra.*

15 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che parte della Truppa toscana è per varcare i confini dello Stato onde prender parte alla Guerra della indipendenza italiana,

Decreta:

Articolo unico. La suddetta parte di Truppa è considerata sul piede di guerra, agli effetti dell'amministrazione della giustizia penale militare, a contare dal giorno di domani.

Il Ministro reggente della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li quindici giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro reggente della Guerra
DE CAVERO

---

172. *Reintegra nel suo grado del professore Giuseppe Orosi, già destituito per titolo politico dal cessato Governo.*

17 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del dì 1° luglio 1849, col quale Giuseppe Orosi fu destituito dall' ufficio di Professore di farmacologia nell'Arcispedale di Santa Maria Nuova;

Considerando che tale destituzione fu ingiusta, e quindi merita riparazione;

Considerando che l'Orosi ha reso utili servigi con l'insegnamento, e più con gli scritti;

Decreta:

Art. 1. Il dottore Giuseppe Orosi è nominato Professore onorario nella Sezione degli studi pratici di complemento e di perfezionamento nella Scuola di Santa Maria Nuova, alla quale appartenne, per esser preso in considerazione a tempo opportuno.

Art. 2. Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, il diciassette giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

---

173. *Esenzione dal dazio-consumo di Livorno dei vini e degli olii forestieri non destinati alla consumazione locale.*

18 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Vista la Notificazione del 7 marzo 1837;

Considerando che l'articolo VII della medesima sottopone i vini e gli olii forestieri che s'introducono in Livorno per la via di mare al pagamento della gabella di consumo, tanto nel caso in cui quei generi siano destinati all'uso della popolazione del Portofranco quanto nell'altro nel quale vogliano introdursi nel Territorio riunito;

E volendo far cessare un tal sistema che estende il pagamento della gabella di consumo ad articoli che effettivamente non vengono consumati nell'interno della Città;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici,

Decreta:

Art. 1. A contare dal dì della pubblicazione del presente Decreto, e in deroga dell'articolo VII e, in quanto occorra, anche dell'articolo X della Notificazione de'7 marzo 1837, i vini e gli olii forestieri saranno sottoposti al dazio-consumo in Livorno nel solo caso in cui, giungendovi di sopra mare, saranno destinati alla consumazione in quella Città.

Art. 2. Quando il vino forestiero e l'olio d'oliva, giunti in Livorno, vorranno farsi passare immediatamente nel Territorio riunito, l'Uffizio doganale della bocca del Porto ne rilascerà l'accompagnatura per uno degli altri posti doganali della Cinta, dove pagheranno la gabella d'introduzione o saranno consegnati, secondo i casi, a manifesto obbligatorio per una delle Dogane principali.

Art. 3. Allorchè finalmente si vorrà far godere ai generi suddetti il benefizio del deposito nei magazzini pubblici o respettivamente nei pubblici bottini, verranno diretti con la opportuna accompagnatura a quelli Stabilimenti, dai quali potranno estrarsi o con il pagamento del dazio-consumo, se debbano consumarsi nella Città, o con accompagnatura tanto per sopra mare che per l'interno della Toscana.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li diciotto giugno milleottocentocinquantanove (1).

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

---

174. *Sospensione dall'impiego del Delegato di polizia Pietro Carli.*

19 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le Autorità politiche le quali mancano al proprio dovere non tanto nella vigilanza per prevenire i disordini quanto nella prontezza a farli cessare e a reprimerli devono essere tosto punite, per esempio alle altre Autorità e per rassicurare i cittadini che il Governo non tollera veruna debolezza nei funzionarii cui è affidata la quiete pubblica;

(1) Il *Monitore Toscano* del 20 giugno 1859, n° 150, annunzia nella **Parte Officiale** che « Con altro Decreto » del . . . di 18 i tre battaglioni dei Volontarii furono riu» niti in Reggimento con la denominazione di *Primo Reg*» *gimento Cacciatori* ». A noi non fu dato sinora di trovare il testo di un simile Decreto; onde ci limitiamo a pigliarne nota.

Considerando che ieri sera il Delegato del quartiere di S. Giovanni, Pietro Carli, sebbene conoscesse che in via Calzaiuoli erano stati circa le ore 6 pomeridiane affissi dei bullettini clandestini, non desse immediatamente l'ordine di remuoverli e di ricercarne gli autori, e non facesse nemmeno rapporto al Prefetto di questa trasgressione, per lo che fosse necessario l' ordine del Ministro dell' Interno a fare eseguire la legge;

Decreta:

Art. 1. Il Delegato del quartiere S. Giovanni, Pietro Carli, è sospeso per un mese dall'esercizio del suo impiego, e il suo stipendio per questo tempo sarà ritenuto dalla Depositeria a vantaggio della Guerra d'indipendenza.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li diciannove giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

175. *Norme di condotta degli Agenti del Governo in ordine alla espressione dei voti per l'annessione della Toscana alle altre Provincie libere d'Italia.*

19 giugno 1859.

CIRCOLARE

Ai Prefetti e Sottoprefetti

Illustrissimo signore,

Dall' articolo pubblicato nel *Monitore*, n° 148 (1), V. S. Ill.ma vedrà quale sia il contegno che il Governo intende osservare relativamente all'espressione dei voti sull'unione della Toscana colle altre provincie d' Italia, liberate dalla dominazione e dalla preponderanza austriaca, sotto lo scettro costituzionale del Re Vittorio Emanuele.

È preciso dovere degli agenti del Governo lo uniformarsi in tutto a queste massime. Perciò eglino dovranno invigilare con ogni cura affinchè la espressione di questi voti non trascenda nè a manifestazioni tumultuarie nè a dissidii, per cui venga meno il rispetto che ciascuno deve alle per-

(1) Quest'articolo, inserito nella *Parte non ufficiale*, è del seguente tenore:

Firenze, 17 giugno

Avvenimenti più grandi di quanti ne siano mai stati in Italia commuovono ora profondamente gli animi, e fanno precorrere il pensiero ad un ordinamento d'Italia il quale porti rimedio ai mali di questo paese da tanti secoli diviso. Per quanto queste disposizioni degli animi siano lodevoli, importa che le aspettative dell'avvenire non turbino l'opera del presente; importa stare premuniti contro ogni illusione che potesse racchiudere germi di discordia.

Compiuta la rivoluzione che separò per sempre la Toscana dalla dinastia austriaca di Lorena, lo Stato si pose sotto la protezione del Re che propugna l' indipendenza italiana, ed oggi un suo Commissario provvede al governo di questa provincia. Le vittorie riportate sul nemico, le unioni di Milano, di Parma, di Modena, i moti delle Romagne, dettero incitamento alle aspirazioni verso le unioni che siano atte a rendere l' Italia grande e forte: aspirazioni oneste e legittime, che erano ancora confortate dalle parole del nostro potente alleato l'Imperator de' Francesi, il quale, invitando gl'Italiani ad unirsi in un solo intento, in quello della liberazione del paese, assicurava che non porrebbe ostacolo alcuno alla manifestazione dei liberi voti della nazione. Ma conviene che la espressione di quei voti non turbi la concordia cittadina e che non impedisca quella severa disciplina che è necessaria sempre, ma che è necessaria viepiù quando si sta a fronte di un nemico il quale non ostante le nostre vittorie è pur sempre potente e pericoloso. Al popolo toscano civilissimo, al popolo toscano che fece prova di tanto senno il dì 27 aprile, non occorre rammentare che i suoi voti non debbono venire espressi coi moti di piazza. Ma può essere opportuno ricordargli l' indirizzo da darsi a quei voti. Non debbono essere rivolti nè al Commissario nè ai Ministri che gli stanno intorno. Nè l'uno nè gli altri hanno autorità, tranne quella emanata dal Re Vittorio Emanuele che incaricò il Commissario di assicurare l' ordine interno e di promuovere gli apparecchi della guerra d'indipendenza: unanimi in volere tutto ciò che contribuisca all' indipendenza, all' unione, alla libertà della patria italiana, essi debbono cooperarvi attenendosi precisamente al mandato che fu loro commesso; nè questo mandato si intende a ingerirsi dello assetto definitivo della Toscana.

I voti di coloro che intendono promuovere l'unione della Toscana colle altre provincie italiane debbono rivolgersi al Re Vittorio Emanuele, il quale procede d'accordo co suo magnanimo alleato: debbono essere ispirati da quella rispettosa fiducia che è dovuta al Principe il quale, dopo avere mantenuto alto ed incontaminato il vessillo italiano mentre l'Austria preponderava su tutta la penisola, porta ora degnamente il glorioso titolo di primo soldato dell'indipendenza. Questa fiducia esige che i due supremi condottieri dell'impresa non siano turbati dall'occuparsi della guerra che deciderà le nostre sorti: che non siano disturbati dal consigliarsi con tutti quei riguardi di prudenza politica senza cui non riuscirebbero nel grande assunto di costituire l' Italia: questa fiducia esige che il popolo Toscano si lasci guidare dal suo protettore con quel sentimento di disciplina che, appena uscito da una rivoluzione, lo indusse ad invocare, anzichè la libertà di discutere, la sottomissione ad un'autorità dittatoria.

sone, ai diritti, alle opinioni dei suoi concittadini.

Quando gli argomenti della persuasione riuscissero inefficaci, sarebbe obbligo di V. S. Illustrissima di usare tutta l' autorità di cui la Legge l' investe affine di prevenire ogni disordine; ma, anzichè questo rimedio estremo contro un male dal cui timore ci assicurano il senno e la temperanza del popolo toscano, converrà adoperare molta operosità nello illuminare le menti e dimostrare quanto male si comporrebbe l' unione fra gl' Italiani delle diverse provincie dividendo quelli che sono già uniti; nel mettere in chiaro come questo errore, colpevole in ogni tempo, sarebbe sacrilego oggi, perchè impedirebbe ai Toscani di raccogliere le forze ed i pensieri verso la guerra destinata a farci ottenere la liberazione d' Italia, vanamente desiderata per tanti secoli, e ricondurrebbe in trono quella Dinastia la cui ristorazione sarebbe per noi un danno ed una vergogna; avrà cura V. S. Ill.ma nello stesso tempo di far conoscere come debbano essere liberissime le manifestazioni di quei voti.

Se altri accusasse il contegno del Governo, che non prende parte a questi atti, V. S. Ill.ma spiegherà come coloro che ora sono incaricati del governo della Toscana abbiano per primo dovere di astenersi da ogni atto che oltrepassi i limiti del mandato che dal Re Vittorio Emanuele venne affidato al suo Commissario: e nello stesso tempo V. S. Ill.ma dichiarerà che essi respingono come una calunnia l' imputazione di voler contrastare al voto della nazione, mantenendo quelle divisioni di territorio per cui l'Italia fu impedita dal prender luogo fra le nazioni indipendenti; o di menomare l' omaggio al Re Vittorio Emanuele, il cui nome simboleggia l'indipendenza, l'unione, la libertà dei popoli italiani. V. S. Ill.ma farà comprendere in pari tempo come, astenendosi dall' ingerirsene, il Governo assicuri maggiore autorità e quindi maggiore efficacia a quegli atti che debbono esprimere un voto dei cittadini affatto libero e spontaneo; carattere che non avrebbero allorchè quelli venissero iniziati o suggeriti per consiglio dei governanti anzichè per azione propria dei cittadini e delle Magistrature che hanno ufficio di rappresentarli.

Di VS. Illustrissima,

Dal Ministero dell'Interno, li 19 giugno 1859.

Devotiss.° Servitore
B. RICASOLI

---

176. *Riammessione nell' Esercito dei Congedati di bassa forza, e relative condizioni.*

20 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che questa si nobil parte della grande Famiglia italiana deve continuare a concorrere con tutti i suoi mezzi alla grande opera del riscatto comune ed apportare alla santa Guerra nazionale che si combatte il suo giusto tributo di sforzi e di sacrifizi, accrescendo quanto più sia possibile ed alimentando il proprio Esercito testè uscito in campo;

Decreta:

Art. 1. A tutti quelli che hanno servito per l'addietro nelle Truppe toscane come soldati, caporali e bassi uffiziali, è data facoltà di tornare sotto le bandiere, purchè non abbiano oltrepassata l'età di anni 40 compiti, e possano giustificare la buona loro condotta tanto durante il tempo del prestato servizio che dopo.

Art. 2. Gli ammogliati e vedovi con figli impuberi saranno pure ammessi, purchè i primi riportino il consenso della moglie ed i secondi dieno prova di aver provvisto alla sorte dei figli.

Art. 3. Coloro che vorranno profittare della facoltà come sopra stabilita dovranno presentarsi dentro quindici giorni dal di della promulgazione del presenti Decreto, muniti dei documenti necessarii a giustificare quanto è prescritto nei due precedenti arti-

coli, ad uno dei Comandi delle piazze di *Firenze*, *Lucca*, *Livorno*, *Pisa*, *Siena*, *Arezzo*, *Prato*, *Pistoia*, *Volterra*, *Piombino*, *Grosseto*, *Orbetello*, *Portoferraio*, *Viareggio*, *Porto Santo Stefano*, *Isola del Giglio*.

Art. 4. Ripresentandosi sotto le bandiere, i caporali e soldati riceveranno tosto che saranno inscritti ad un Corpo, a titolo di premio, per una sol volta francesconi trenta.

Art. 5. Sarà restituito il grado respettivo a coloro chè ne erano investiti; per lo che ai bassi uffiziali il premio, di cui all'articolo precedente, sarà ridotto a francesconi venti. A tutti sarà poi valutato il tempo del servizio precedente all'effetto dei diritti che il servizio medesimo può loro conferire a suo tempo, sia per la loro ammissione nei veterani, sia per il godimento delle pensioni nei casi, modi e tempi fissati dalla Legge.

Art. 6. Il nuovo ingaggio s'intenderà limitato durante la guerra, con facoltà di continuare il servizio anche dopo.

Art. 7. Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li venti giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro Reggente della Guerra
DE CAVERO

ISTRUZIONI

per la esecuzione del Decreto sull' arruolamento dei Congedati di bassa forza

§ 1° I Militari di bassa forza, stati congedati, che si disporranno a rientrare nelle file dell'Armata, si presenteranno al più vicino Comandante di piazza, muniti

a) del congedo assoluto;

b) di un certificato di buona condotta, di data non anteriore a quindici giorni;

c) del consenso della moglie, se maritati;

d) se il militare è vedovo con figli impuberi, dovrà pure produrre un certificato del Gonfaloniere, comprovante aver provveduto al sostentamento dei figli.

§ 2° Il Comandante, riconosciuto che abbia che l'individuo non oltrepassa i quarant'anni e che i documenti sono validi e regolari, lo sottoporrà alla visita medica e, quando venga giudicato idoneo al servizio, lo arruolerà, e, se è fuori di Firenze, lo dirigerà al Comandante di questa piazza munito di foglio di via, e trasmetterà allo stesso per via del corriere il certificato di accettazione (arruolamento) al servizio militare.

§ 3° Presso il Comando della piazza di Firenze sederà una Commissione composta

del Comandante della piazza predetta, *Presidente*,
di un maggiore,
di un capitano,
di un tenente,
di un sottotenente, } *Membri*

§ 4° Questa Commissione si riunirà ogni qual volta abbia avuto luogo l'arruolamento di qualche congedato accettato in Firenze o dagli altri Comandi, per esaminare se realmente gli individui sono ancora idonei al servizio militare, sentito il parere di un chirurgo militare, che dovrà visitarli in presenza della Commissione stessa.

§ 5° Se la Commissione giudicherà regolare l'arruolamento, l'individuo sarà dalla stessa designato all'Arma cui fosse da essa giudicato più atto e tosto diretto al deposito di un Corpo dell'arma stessa.

§ 6° Il Comandante del deposito farà a sua volta visitare l'individuo da un chirurgo e, quando vengane confermata l'idoneità, farà compilare il certificato di ammessione (incorporazione) al Commissario di guerra per la di lui vidimazione, e lo stesso Comandante provvederà al pronto pagamento del premio stabilito agli articoli 4 e 5 del precitato Decreto, cioè di francesconi trenta ad ogni soldato

o caporale e di francesconi venti ad ogni basso ufficiale.

§ 7° Quando poi l'individuo venisse riconosciuto dalla Commissione o dal Corpo non idoneo, sarà rimandato senz'altro, e chi lo avrà rimandato dovrà tosto darne avviso al presidente la Commissione, il quale farà passare lo stesso avviso al Comandante presso cui seguì l'accettazione, e questi dovrà farne apposita annotazione sul di lui ruolo.

§ 8° Gli individui in discorso saranno mantenuti dai Corpi dal giorno dell'ammissione, e le spese di mantenimento dei giorni decorsi tra l'accettazione e la definitiva ammissione, come pure quelle del mantenimento di coloro che saranno rimandati, anderanno a carico dell'Amministrazione militare.

§ 9° Il presidente della Commissione farà di cinque in cinque giorni pervenire al Ministro della Guerra una nota degli ammessi definitivamente, coll'indicazione del luogo ove seguiva la primitiva accettazione e del Corpo al quale saranno stati destinati.

Il Ministro Reggente della Guerra
DE CAVERO

---

177. *Istituzione di una Commissione per lo studio e la proposta di una riforma nella legislazione relativa agli Aspiranti del Foro e dell'Ordine giudiziario.*

20 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che, mentre una Commissione sta occupandosi del riordinamento e della riforma degli studi universitarii, sembra congruo di provvedere nel tempo stesso a dare un migliore indirizzo agli studi pratici che si devono intraprendere dai giovani addottorati nella Facoltà legale prima d'essere ammessi all'esercizio delle professioni di procuratore e di avvocato; poichè i sistemi sinquì osservati non soddisfano pienamente al bisogno della istruzione dei praticanti, i quali sono lasciati senza guida e metodo uniforme nell'assumere il tirocinio forense;

Considerando che difettoso pure apparisce l'ordinamento stabilito per l'abilitazione agli impieghi maggiori della Magistratura col Decreto del 12 ottobre 1851, il quale, mentre ha per iscopo di formare degli abili istruttori di processi criminali e dei giovani esperimentati nella scienza penale, trascura di provvedere agli studi delle discipline civili, più difficili per la loro estensione e profondità di quello non siano le criminali, e di assicurarsi della valentia degli aspiranti agli impieghi in queste materie importantissime in cui più frequentemente si esercitano i Magistrati;

Considerando che a riparare agli inconvenienti notati è opportuna la nomina di una Commissione la quale, presi in esame gli ordini vigenti, attenda a correggerli e migliorarli, provvedendo in un modo più soddisfacente e più largo alla istruzione della gioventù che intraprende le pratiche legali ed agli esperimenti che debbono dare della loro capacità;

Considerando che può riuscire di molta utilità lo autorizzare questa Commissione a mettersi in comunicazione con l'altra che sta occupandosi della riforma degli Studi universitarii;

Decreta:

Art. 1. È istituita una Commissione coll'incarico di rivedere, correggere e migliorare i sistemi e le leggi riguardanti gli studi pratico-legali da farsi dagli Aspiranti all'esercizio delle professioni di procuratore e di avvocato, non che agli impieghi maggiori dell'Ordine giudiciario, e quelle pure riguardanti gli esperimenti ed esami a cui si sottopongono i praticanti per dar saggio non dubbio della loro capacità.

Art. 2. Questa Commissione potrà, ove lo creda opportuno, mettersi in comunicazione con l'altra istituita dal Governo provvisorio, con Decreto del dì 30 aprile 1859, pel riordinamento delle Università toscane.

Art. 3. Sono nominati a far parte della medesima i signori

Celso Marzucchi, Procurator generale presso la Corte d'appello di Firenze,

Flaminio Severi, Consigliere alla Corte di appello di questa Città,

avv. Giovanni Battista Giorgini, professore della Università di Siena,

cav. avv. Ranieri Lamporecchi,

avv. Ferdinando Andreucci.

Art. 4. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li 20 giugno 1859.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro di Grazia e Giustizia
E. POGGI

---

178. *Istituzione di una Commissione per lo studio di un Progetto di legge sul Notariato.*

20 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che nel Territorio lucchese sussistono tuttavia ordini e discipline notarili diverse da quelle del restante della Toscana, e sembri ormai opportuno di far cessare quello stato innormale di cose;

Considerando che nello studio da farsi per la unificazione di questo importante ramo di legislazione apparisca altresì utile l'esaminare quali miglioramenti possano introdurvisi, facendo anco cessare l'inconveniente di vedere tenuti fermi per l'esercizio del notariato i Circondarii delle Ruote civili, quantunque soppresse da lunghissimo tempo;

Decreta:

Art. 1. È istituita una Commissione coll'incarico di preparare una proposta di legge generale sul notariato.

Art. 2. Sono chiamati a comporre la predetta Commissione i signori

cavaliere Giovanni Evangelista Fabrini, Soprintendente al pubblico archivio dei contratti di Firenze,

Bartolommeo Luigi Gabbrielli, Direttore dell'archivio degli atti notariali e giudiciali di Lucca, e

cavalier dottore Lorenzo Gargiolli.

Art. 3. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li venti giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

---

179. *Assegnazione al Ministero dell'Istruzione pubblica della Galleria e della Libreria Pitti, del Museo di Fisica, e dell'Officina de' lavori di pietre dure.*

21 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. La Galleria e la Libreria del palazzo dei Pitti, il Museo di fisica e storia naturale, e l'Officina dei lavori in commesso di pietre dure dipenderanno d' ora in poi dal Ministero della pubblica Istruzione.

Art. 2. Tutti gl'impiegati di questi Stabilimenti saranno sottoposti come gli altri impiegati dello Stato alle regole amministrative ed agli ordini del Ministero suddetto.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno ed il Ministro dell'Istruzione pubblica sono incaricati in quanto loro spetta dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventuno giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

180. *Conferma della dipendenza della Gendarmeria, pei servigi di polizia giudiziaria, dal Ministero di Giustizia e Grazia.*

22 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che, a prevenire il dubbio che potrebbe nascere al seguito del Decreto del 12 giugno stante, diretto a regolare le competenze ed attribuzioni dei Ministeri della Guerra e dell'Interno sopra la Gendarmeria, è duopo dichiarare come la medesima non cessi di dipendere dal Ministero di Giustizia e Grazia per tuttociò che si riferisce al servizio dell'Autorità giudiziaria;

Decreta:

Articolo unico. È tenuto fermo il disposto del Regolamento del 10 aprile 1856, relativo al Corpo della gendarmeria, per tuttociò che riguarda la dipendenza della medesima dal Ministero di Giustizia e Grazia per le incombenze di polizia giudiziaria e per la esecuzione degli ordini e decreti dell'Autorità giudiziaria.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventidue giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

---

181. *Reintegra nel grado e nella relativa pensione del tenente-colonnello Girolamo Spannocchi, già destituito per titolo politico dal cessato Governo.*

22 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il conte cav. Girolamo Spannocchi con Decreto del 12 agosto 1849 fu destituito dal grado di tenente-colonnello di fanteria in ritiro e privato della pensione annessa a quel grado;

Considerando che tale destituzione, avvenuta per pretese defezioni politiche in un tempo in cui l'Austria dominava ed occupava militarmente la Toscana, merita come ingiusta d'esser riparata da un Governo nazionale;

Decreta:

Art. 1. Il cav. conte Girolamo Spannocchi è reintegrato nel grado di tenente-colonnello di fanteria in ritiro e nella pensione a lui concessa nel 1821.

Art. 2. Il Ministro reggente il Dipartimento della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventidue giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro Reggente della Guerra
DE CAVERO

---

182. *Approvazione di una nuova Pianta del Personale degli Uffici telegrafici.*

25 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che lo sviluppo del servizio telegrafico, specialmente in alcuni Uffizi principali dello Stato, ha raggiunto tali proporzioni da non potere essere esaurito dal personale assegnato dal ruolo normale de' 6 gennaio 1857, attualmente in vigore;

Considerando che le provvisioni degli impiegati stabilite dal detto ruolo normale sono egualmente al di sotto della importanza, della responsabilità e della fatica del servizio di quelli Uffizi;

Considerando d'altra parte che in alcuni altri Uffizi telegrafici toscani di minor conto, ad ognuno dei quali sono oggi addetti due impiegati, il servizio può essere soddisfatto senza danno da un impiegato solo;

Volendo provvedere al personale che manca in alcuni Uffizi principali e ad una retribuzione più equa del servizio col minore aggravio possibile della Finanza;

Visto il ruolo normale de' 6 gennaio 1857 e i successivi Decreti coi

quali veniva determinato il personale degli Uffizi telegrafici istituiti dopo quell'epoca;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1. Sono istituiti:

un nuovo posto di quarto telegrafista di 1ª classe, due nuovi posti di telegrafista di 2ª classe, e un nuovo posto di un terzo inserviente nell'Uffizio telegrafico di Palazzo Vecchio in Firenze;

un nuovo posto di un secondo telegrafista di 2ª classe nell'Uffizio telegrafico del Palazzo del Governo in Livorno;

un nuovo posto di un secondo telegrafista di 2ª classe nell'Uffizio telegrafico di Porta Fiorentina a Pisa.

Art. 2. Sono soppressi i posti di telegrafista di 2ª classe nell' Uffizio telegrafico di Terontola e in quello di Pietrasanta; come pure sono soppressi i posti di assistente abilitato nei tre Uffizi telegrafici di S. Giovanni in Val d'Arno, di Pontassieve e di Viareggio.

Art. 3. È approvato il ruolo normale dell'Azienda dei telegrafi di Toscana unito al presente Decreto, di cui fa parte integrante, colle provvisioni respettivamente ivi determinate per ognuno dei posti esistenti (1).

Art. 4. Quanto alla sorveglianza e al mantenimento delle linee telegrafiche, restano ferme le due squadre istituite col Decreto de' 5 dicembre 1858 e composte delle Guardie mobili e cantoniere ad ognuna di esse respettivamente assegnate fin qui.

Art. 5. È però istituito un nuovo posto di guardia mobile colla mercede giornaliera di lire due, addetta alla linea telegrafica di Siena, e da aggregarsi alla prima delle due squadre esistenti.

(1) Di questa nuova Pianta del personale telegrafico, non mai pubblicata, si è vanamente richiesta copia.

Art. 6. Il Ministro delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici provvederà alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li venticinque giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

---

183. *Ammissione nell'Esercito di Volontarii di tutta Italia.*

26 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l'arruolamento de' Volontarii nel Corpo comandato dal generale Mezzacapo è chiuso;

Considerando la convenienza di non rimandare delusi quei generosi Italiani che dalle diverse provincie della comune patria nostra con lodevole slancio qui convengono all'oggetto di prender parte alla Guerra dell'italiana indipendenza;

Considerando infine il bisogno per la Toscana di accrescere quanto più sia possibile le file del proprio Esercito;

Decreta:

Art. 1. Saranno ammessi all'arruolamento nei Corpi dell' Esercito toscano tutti quei Volontarii, a qualunque provincia d'Italia dessi appartengano, purchè per qualità fisiche e morali debitamente constatate siano ravvisati idonei alle armi, abbiano compito almeno il 17° anno di età, e non oltrepassino i 40 anni pur compiti.

Art. 2. Il Ministro della Guerra è incaricato di diramare le istruzioni necessarie all'esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li ventisei giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro Reggente
DE CAVERO

ISTRUZIONI

Ai Comandanti di piazza e dei Corpi militari per la esecuzione del Decreto sull' arruolamento dei Volontarii

§ 1. Riconosciuto che il Volontario ha l'età non minore di 17 anni e non maggiore di 40, che è munito di documenti che attestino delle buone qualità morali, lo sottoporrà in sua presenza ad una visita medica e, riconosciuto idoneo al servizio militare, lo arruolerà, e, se è fuori di Firenze, lo dirigerà al Comandante di questa piazza, munito dei fogli di via, trasmettendogli al tempo stesso per mezzo del corriere il certificato di accettazione (arruolamento).

§ 2. La Commissione residente presso il Comando della piazza di Firenze, e composta del Comandante stesso della piazza, presidente,

di un maggiore,
di un capitano,
di un tenente,
di un sotto tenente,
} membri,

si riunirà ogni qual volta avrà avuto luogo l'arruolamento di qualche volontario, sia in Firenze che presso gli altri Comandanti, esaminerà se gl'individui presentati siano realmente idonei alle armi, sentito il parere di un medico o chirurgo militare.

§ 3. Se la Commissione giudicherà regolare l'arruolamento, l'individuo sarà tostamente diretto al deposito del 1° reggimento dei Cacciatori Volontarii.

§ 4. Il Comandante del deposito farà a sua volta visitare da un chirurgo del Corpo l'individuo ricevuto e, quando venga confermata l'idoneità sua, farà compilare il certificato di ammissione (incorporazione) e lo invierà al Commissario di guerra per la di lui vidimazione.

§ 5. Se la Commissione od il Comandante del deposito non riconoscessero l'individuo idoneo, ne referiranno tostamente al Ministero pei provvedimenti che saranno del caso.

Il Ministro Reggente
DE CAVERO

184. *Richiamo all' osservanza delle discipline vigenti sulla idoneità ed ammessibilità al servizio militare.*

26 giugno 1859 (1).

CIRCOLARE

Ai signori Comandanti dei Corpi, Depositi e di Piazza

Illustrissimo signore,

In una ispezione da me passata al 3° battaglione de' Volontarii avendo osservato che molti di essi sono inabili al servizio militare, o per ritardato sviluppo o per vetustà o per difetto di statura o per fisiche infermità, ed importando allo Stato di avere uomini che dian fondata presunzione che riuscir possano veramente atti alle armi ed in grado di sopportare i disagi e le fatiche della guerra, e non individui che vadano a popolare gli spedali, sono venuto nella determinazione di richiamare in vigore le discipline tutte dei Regolamenti a questo proposito vigenti, e perciò:

1° i Comandanti di piazza useranno la più scrupolosa attenzione di non accettare alcun individuo se non dopo avere

a) accertato, previa visita medica, che siano pienamente idonei;

b) riconosciuti validi ed autentici tutti i recapiti prescritti, cioè fede di nascita e certificato di buona condotta di una data non anteriore di 15 giorni;

c) constatata la misura almeno di braccia 2 13 6, pari a metri 1 57;

d) abbiano almeno l'età di anni 17 compiti e siano sufficentemente sviluppati per reggere alle marce ed alle fatiche militari, e non abbiano oltrepassati i 40 anni compiti.

2° i Comandanti de'corpi o depositi, appena abbiano ricevuto un qualche individuo, lo visitino immediatamente, assistiti da un medico o chirurgo militare, lo faccian misurare, esaminino le loro carte, ed ove rinvengano alcuno

(1) Questa Circolare non ha data, ma fu inserta nel *Monitore Toscano* sotto quella del 26 giugno ed a seguito delle *Istruzioni* dianzi riferite.

individuo non ammissibile ne faccian subito rapporto al Ministero per i necessarii provvedimenti, astenendosi intanto di distribuir loro alcuno effetto.

3° spetterà ai Comandanti dei depositi la destinazione alle compagnie e per conseguenza ai battaglioni degli individui nuovi.

Il Ministro Reggente
DE CAVERO

---

185. *Convocazione della Consulta del Governo.*

27 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del dì 11 maggio ultimo decorso, col quale venne istituita una Consulta del Governo della Toscana,

Decreta:

Art. 1. La Consulta del Governo della Toscana è convocata per il dì 6 luglio prossimo nella città di Firenze.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventisette giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

---

186. *Stabilimento di un nuovo sistema di somministranza del vestiario occorrente alle Truppe in campagna.*

27 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le discipline volte a tutelare l'interesse del pubblico Erario e quello del soldato, se in pace sono il fondamento di una ben regolata amministrazione militare, lo sono vieppiù in guerra, in cui lo sciupio, lo spreco e gli abusi si producono molto più facilmente;

Considerando che le somministrazioni alle truppe in campagna del vestiario, della biancheria e della calzatura, a durata e scadenza determinata anzichè per addebito sulle respettive masse individuali, se in apparenza presenta l'aspetto di una più grande facilità e semplificazione, riescirebbe in pratica complicatissimo e difficile, renderebbe impossibile ogni sindacato, aprirebbe largo accesso agli abusi ed alle frodi, e disinteresserebbe il soldato alla cura ed alla conservazione del proprio equipaggio;

Considerando che la esperienza di vicini eserciti che hanno più di noi esperimentato la guerra ha sanzionato come il migliore fra i sistemi che si potrebbero adottare quello si è appunto di continuare ad imputare sulla massa del soldato gli effetti che a lui vengono distribuiti, salvo ad accrescergli in tempo di guerra l'assegno pel di lui vestiario in considerazione del maggior consumo cui va soggetto;

Decreta:

Art. 1. Le truppe poste sul piede di guerra, dal dì che saranno ammesse al godimento delle competenze di campagna, riceveranno anco un supplemento giornaliero individuale di soldi due e denari cinque, che sarà accreditato alla massa respettiva in compenso del maggiore uso cui vanno soggetti gli oggetti di vestiario, biancheria e calzatura, cadenti a debito della stessa massa.

Art. 2. Sarà prontamente compilato uno speciale Regolamento per l'amministrazione e contabilità delle truppe in campagna.

Art. 3. Ogni e qualunque disposizione preesistente sulla massa individuale delle truppe, che fosse contraria al presente, s'intenderà ed è abrogata.

Art. 4. Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li ventisette giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro Reggente
P. DE CAVERO

187. *Cancellazione dai ruoli di taluni Uffiziali dell'Esercito.*

28 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Articolo unico. Il tenente colonnello dei Conti Cervini Carlo, il capitano Silvatici Giuseppe, e il capitano dei Marchesi Medici Cosimo, essendosi allontanati dalla Toscana fino dal 27 aprile ultimo decorso, cessano a tutti gli effetti di appartenere all'Esercito toscano.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li ventotto giugno milleottocentocinquantanove (1).

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro Reggente
P. DE CAVERO

---

188. *Applicazione del piede di guerra alla Marina militare.*

30 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Articolo unico. La dichiarazione emessa col Decreto del 15 giugno 1859 che la Truppa toscana, nel varcare i confini dello Stato onde prender parte alla Guerra dell'indipendenza italiana, era posta sul piede di guerra agli effetti dell'amministrazione della giustizia penale militare, viene estesa agli equipaggi della Marina militare toscana che sono in spedizione.

Il Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li trenta giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro Reggente della Guerra
P. DE CAVERO

---

189. *Approvazione e promulgazione della Convenzione internazionale sanitaria 3 febbraio 1852; riordinamento del Personale e del Materiale sanitario, e nuova Tariffa dei diritti di sanità.*

30 giugno 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come la Convenzione internazionale concordata a Parigi il 3 febbraio 1852 dai Delegati degli Stati europei soddisfi al bisogno di sottoporre a principii uniformi la legislazione sanitaria delle diverse Nazioni e sia insieme un omaggio reso alla civiltà dei tempi, che vuole eguaglianza di provvedimenti in ciò che tocca l'interesse comune dei popoli;

Considerando che la Francia e gli Stati Sardi hanno ormai applicato e ridotto a legge le norme nel Congresso sanitario di Parigi stabilite;

Considerando come in Toscana, sebbene la Convenzione sanitaria di Parigi e il Regolamento annesso fossero ratificati con Decreto del 21 aprile 1853, pur tuttavolta non se ne era prescritta legalmente l'osservanza;

Ha decretato e decreta:

Art. 1. La Convenzione internazionale sanitaria e l'annesso Regolamento, firmati a Parigi il 3 febbraio 1852 e ratificati con Decreto del 21 aprile 1853, debbono aver piena ed intiera esecuzione in Toscana.

Art. 2. A datare dal 1° di agosto prossimo venturo, resta abolito il Dipartimento di sanità marittima in Livorno e vengono soppresse le attribuzioni degli attuali Consiglieri al Dipartimento anzidetto.

Art. 3. Le competenze e le attribu-

(1) Il *Monitore Toscano* del 2 luglio (n° 162) riferisce che « Il Governo della Toscana con . . . Decreti del di 29 giugno cadente ha (pure) disposto quanto appresso:

« 1° . . .

« 2° . . .

« 3° . . .

« 4° § 1° Il Deposito di Volontarii stabilito a Prato « per Decreto del 27 aprile ultimo decorso è soppresso ».

« § 2° Gli uomini che trovansi tuttora riuniti al detto « Deposito saranno incorporati nel 1° Reggimento Cacciatori ».

Ma neppure di quest'ultimo Decreto organico ci fu dato aver copia *in extensum*.

zioni tutte in materia sanitaria marittima sin qui devolute al Dipartimento sanitario di Livorno sono riservate al Governo della Toscana e poste sotto la dipendenza del Ministero dell' Interno, al quale spetterà di stabilire i periodi di quarantena e revocarli.

Art. 4. Il Ministero dell'Interno esercita la sua autorità nei porti e nel littorale della Toscana per mezzo di un Direttore e di Agenti sanitarii locali.

È istituita una Direzione del servizio sanitario marittimo in Livorno, avente giurisdizione sopra tutto il littorale di terraferma della Toscana e delle Isole che ne dipendono.

Gl' impiegati dell' Amministrazione sanitaria sono divisi in Commissarii di sanità, Sottocommissarii ed Aggiunti.

Art. 5. Sono agenti di sanità nei luoghi di ancoraggio del littorale marittimo i Capitani de' porti e spiagge o gli Amministratori della marina mercantile, delegati dal Ministero dell'Interno.

Nei luoghi di ancoraggio dove non esistesse Capitano di spiaggia od Amministratore di marina potrà essere delegato come agente di sanità l'impiegato delle dogane.

DEL CONSIGLIO SANITARIO

Art. 6. È creato nella città di Livorno un Consiglio sanitario marittimo.

Questo Consiglio sarà composto

del Governatore di Livorno, presidente;

del Gonfaloniere della città di Livorno;

del Comandante della marina e Capitano del porto;

del Direttore sanitario;

del Presidente della Camera di commercio;

del Direttore delle dogane;

di due membri del Consiglio comunale nominati dal Consiglio medesimo;

di due Capitani marittimi nominati dalla Camera di commercio;

del medico addetto alla Direzione di sanità marittima;

di un medico dell'ospedale civile di Livorno nominato dal Consiglio comunale.

Art. 7. I membri del Consiglio comunale e i Capitani marittimi si rinnuovano ogni triennio: ma possono anche essere confermati.

Art. 8. Il Consiglio di sanità marittima si aduna almeno una volta al mese.

Le sue deliberazioni vengono prese a maggiorità di voti.

La presenza di sei membri, oltre il presidente, basta per render valide le deliberazioni.

Art. 9. Il Consiglio sanitario marittimo ha le seguenti attribuzioni:

1° invigila sul servizio sanitario marittimo, e fa rapporto al Ministero dell' Interno tanto sulle irregolarità che fosse per scuoprire quanto sui miglioramenti da introdursi nel regime sanitario;

2° delibera in sedute straordinarie, tenute a richiesta del presidente o del Direttore sanitario, sui casi che ad esso venissero dai medesimi sottoposti.

In caso di disparere fra il Direttore sanitario ed il Consiglio, ne viene immediatamente riferito al Ministero dell'Interno. Tuttavia in caso di urgenza il Direttore potrà sotto la sua responsabilità adottare quei provvedimenti provvisorii che crederà opportuni per la sanità pubblica e per il bene del servizio, ma dovrà subito renderne conto al Ministero stesso;

3° dà al Ministero dell' Interno i pareri che gli sono chiesti sulle materie attinenti al servizio sanitario marittimo.

Art. 10. Un Commissario di sanità di prima classe esercita le funzioni di segretario del Consiglio.

DEL DIRETTORE SANITARIO

Art. 11. Il Direttore sanitario è capo del servizio.

Sono posti sotto la sua dipendenza

tutti gli agenti dell' amministrazione sanitaria, dei lazzeretti e di altri stabilimenti quarantenarii.

Art. 12. Le patenti di sanità ed i permessi di cabotaggio sono rilasciati dal Direttore.

Art. 13. Il numero degli agenti e degl' impiegati dell' Amministrazione sanitaria marittima, tanto nei porti e spiagge quanto nei lazzeretti ed altri stabilimenti sanitarii, e le paghe e i vantaggi di cui dovranno godere saranno ulteriormente stabiliti con apposito Decreto.

Art. 14. In conformità degli articoli 8 della Convenzione e 110 del Regolamento internazionali, il Governo farà procedere, almeno ogni biennio, ad una ispezione sanitaria dei porti, e specialmente dei lazzeretti e di altri stabilimenti sanitarii, per mezzo d'Inspettori straordinarii, ai quali incomberà l' obbligo di verificare se nell'andamento del servizio sanitario, relativamente al personale e al materiale, siansi introdotti abusi, e di ragguagliarne poi il Governo con analogo rapporto, nel quale dovrà pure essere espresso il loro parere sul modo di porre riparo agl' inconvenienti di cui avessero riscontrato la esistenza.

DEI DIRITTI SANITARII

Art. 15. A datare dal 1° agosto prossimo venturo, tutti i bastimenti, tanto nazionali quanto esteri, pagano ad ogni approdo in libera pratica nei porti dello Stato le seguenti tasse sanitarie:

1° soldi dieci per ogni tonnellata le navi a vela o a vapore che abbiano toccata la Turchia asiatica od europea, l' Egitto, la Siria e le Isole dell'Impero Ottomanno, e quelle provenienti dalle Americhe e dalle coste occidentali dell' Affrica, eccettuati i possedimenti del Marocco, e così pure quelle provenienti dai paesi al di là del Capo di Buonasperanza ;

2° soldi cinque per ogni tonnellata ogni altra nave proveniente dall'estero;

3° soldi uno per ogni tonnellata e per ogni approdo dall'estero i piroscafi provenienti da porti e littorali esteri, eccettuati i luoghi accennati al secondo paragrafo di questo articolo, salve le riduzioni d' uso per lo spazio occupato dalle macchine;

4° soldi dodici per ogni tonnellata e per anno, qualunque sia il numero dei loro viaggi, quei piroscafi, in corso regolare di corrispondenza con porti esteri, di una navigazione ordinaria minore di dodici ore, i quali volessero contrarre abbuonamento per sei mesi o per un anno.

Le navi provenienti dall' estero pagano la tassa sanitaria nel primo luogo di approdo dello Stato. Quando dal luogo ove hanno approdato e pagato la tassa si conducano in altri luoghi del littorale dello Stato, non corrispondono altre tasse per questi approdi.

Art. 16. I bastimenti nazionali ed esteri giunti in istato di quarantena pagano, oltre la tassa di cui all' articolo precedente, una tassa fissa di soldi uno per ogni tonnellata e per ogni giorno di stazione.

Art. 17. Le navi sì a vela che a vapore, addette al littorale dello Stato, sono dispensate dall'obbligo della patente. Ricevono invece un permesso sanitario di cabotaggio, per il quale pagano un diritto fisso di lire tre ogni anno.

Art. 18. Sono esenti dal pagamento dei diritti sanitarii

1° i bastimenti da guerra;

2° le navi in rilascio forzato, anche ammesse a pratica, quando non facciano operazioni di commercio nei porti d'approdo;

3° i battelli addetti alla pesca;

4° le navi addette al cabotaggio del littorale dello Stato.

Art. 19. È abolita ogni tassa per alloggio e suppellettili a carico delle persone che scontano la quarantena nei lazzeretti.

Art. 20. Le visite del medico per ciò che riguarda il servizio sanitario dei lazzeretti ed altri stabilimenti sanitarii sono gratuite.

La cura medica delle persone in quarantena affette da malattie accidentali e comuni durante il tempo della contumacia, sia a bordo che nei lazzeretti ed altri stabilimenti sanitarii, è intieramente a loro carico.

I poveri sono mantenuti nei lazzeretti e curati, se infermi, a spese del Governo.

Art. 21. Le mercanzie deposte e disinfettate nei lazzeretti dello Stato sono soggette alle seguenti tasse:

gli stracci, cenci, cavi vecchi, avanzi di sostanze animali, corna, per ogni cento libbre, soldi uno;

le quoia di qualunque specie, per ogni cento quoia, soldi venticinque;

le pelli di montone, di capra, di vitellini, per ogni cento pelli, soldi dodici;

le lane, i lini, le canape, i cotoni, per ogni cento libbre, soldi cinque;

la seta greggia, le stoffe e i tessuti, per ogni cento libbre, soldi trenta.

Art. 22. A datare dall' attivazione della presente Legge, sono abolite quelle tasse e diritti di qualunque natura sin qui percetti a titolo di tasse sanitarie.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23. Alla esecuzione di questa Legge sarà provveduto in quanto occorra con separato Regolamento, da approvarsi dal Governo.

Art. 24. Sono abrogate, in ciò che siano contrarie alla Legge medesima, le Disposizioni, Ordini e Regolamenti fin qui nella soggetta materia vigenti.

Art. 25. Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione delle presenti Disposizioni.

Dato li trenta giugno milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

190. *Prescrizione di nuovi documenti per l'ammessione a Volontario dell'Esercito.*

1° luglio 1859.

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE

Ai Comandanti di Piazza

Illustrissimo signore,

Le moltiplici domande che pervengono giornalmente al Ministero onde ottenere il congedo di Volontarii arruolatisi lasciando in abbandono e nella miseria o le loro mogli od i figli od i vecchi genitori, inducono il Ministero stesso a prescrivere, in addizione alla Lettera circolare del 26 giugno decorso, che la Commissione di arruolamento prima di assentire la iscrizione di un Volontario debba conoscere, per mezzo di una fede rilasciata dal Parroco, qual sia la posizione domestica dell'inscrivendo, e quindi esigere dal medesimo

a) se ammogliato, un atto di consenso della moglie;

b) se vedovo con figli, un certificato del Gonfaloniere comprovante che abbia provveduto alla custodia o mantenimento di essi;

c) se figlio unico, un atto di assenso del padre, e, in mancanza di questo, della madre.

Potranno essere dispensati, in via eccezionale, dalla esibizione de' preaccennati documenti quei giovani che fossero conosciuti personalmente dal Comandante della piazza, e quando questi ne avesse così particolareggiata conoscenza da poter loro rilasciare un certificato che tenesse luogo a tutti gli effetti de' documenti succitati.

Firenze, il 1° luglio 1859.

Il Ministro Reggente
P. DE CAVERO

191. *Devoluzione ai Pretori della risoluzione delle domande di radiazione, restrizione o surroga d'inscrizioni ipotecarie per Cause pie.*

2 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il sistema fin qui praticato dal Ministero degli Affari ecclesiastici nel risolvere le domande di autorizzazione a restrizioni o radiazioni e surroghe delle iscrizioni di ipoteche generali, o certe o eventuali, inscritte da Cause pie e da Corpi morali dal Ministero stesso dipendenti induce inutile complicanza di lavoro e conseguente perdita di tempo, senza aggiungere in sostanza maggiori guarentigie quanto alla cautela, la quale in ultima analisi è sempre rinviata all'esame ed all'approvazione della competente Pretura locale;

Considerando dall'altra parte che dette domande sono di pura forma, per esser sempre ristrette nei termini di un diritto che la legge astrattamente accorda, nè possono essere respinte se non quando recano pregiudizio all'interesse del creditore; e questo pregiudizio appunto non può essere riconosciuto da quel Ministero, ma deve esserlo soltanto dai Tribunali;

Considerando pertanto che miglior provvedimento sia quello di rinviare per via di precetto legislativo le sopraenunciate dimande alla giurisdizione volontaria dei Pretori locali per conoscere se vi sia o no il pregiudizio del creditore e per decretare in conseguenza; esonerando il Ministero degli Affari ecclesiastici di eccitare quella giurisdizione volta per volta che tali domande fossero prodotte;

Decreta:

Art. 1. Le competenti Preture locali d'ora in avanti, esercitando la volontaria giurisdizione che loro è attribuita dalla legge, conosceranno di tutte le domande per radiazione, restrizione e surroga d'inscrizioni ipotecarie nell'interesse delle Cause pie e dei Corpi morali dipendenti dal Ministero degli Affari ecclesiastici, senza bisogno di eccitamento alcuno per parte del Ministero stesso, e risolveranno dette domande emettendo le dichiarazioni di ragione nella forma propria degli atti di giurisdizione volontaria.

Art. 2. I Conservatori delle ipoteche saranno tenuti ad eseguire le relative risoluzioni dei Pretori.

Art. 3. I Ministri degli Affari ecclesiastici, di Giustizia e Grazia, e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li due luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro degli Affari ecclesiastici
V. SALVAGNOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

---

192. *Ammessione a pensione della vedova Caterina Michelazzi.*

2 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando i servigi prestati per quarantacinque anni dal capitano Michelazzi Francesco, e valutando le sette campagne da esso onorevolmente sostenute;

Considerando che la di lui vedova Caterina Michelazzi, sprovvista di patrimonio e di pensione, ha dovuto sopportare ogni sacrifizio per serbarsi dignitosa in mezzo a tanto infortunio;

Vista la domanda dalla medesima avanzata, e volendo provvedere alla di lei sorte compatibilmente coll'osservanza delle leggi;

Decreta:

Articolo unico. Alla vedova Michelazzi Caterina sarà liquidata la pen-

sione dalla Corte dei conti come se il di lei marito fosse stato posto in ritiro sotto la influenza de' veglianti Regolamenti.

Il Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Firenze, due luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro Reggente
P. DE CAVERO

---

193. *Comminazione di pene per la falsificazione od alterazione di notizie politiche.*

3 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo sempre più premunire l'ordine pubblico dalle perturbazioni che nascono dalla facilità di spargere notizie o false o esagerate per accendere le passioni degl'incauti e de' tristi;

In aumento delle leggi e disposizioni veglianti in proposito, e segnatamente degli articoli 24 e 25 del Regolamento di polizia punitiva, dei quali è richiamata la più stretta osservanza,

Decreta:

Art. 1. Chiunque spargerà notizie politiche o d'altro genere false o alterate, le quali cagionino un disturbo nella pubblica quiete, sarà punito in via sommaria dai Delegati di Governo con la carcere da uno a tre giorni.

Art. 2. Se questa trasgressione sarà commessa in un luogo ove si trovino riunite più persone, od abbia dato occasione ad un concorso di gente, si punirà con la carcere da tre a otto giorni.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li tre luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

194. *Divieto di feste pubbliche senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'Interno.*

3 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la dignità di un popolo libero e civile richiede che per solenne Decreto dello Stato siano ordinate le pubbliche feste ed esultanze, anco per la fausta occasione di avvenimenti politici;

Decreta:

Art. 1. Spetta al Governo, per organo del Ministro dell'Interno,

a) il determinare il tempo e il modo di celebrare le feste pe' grandi avvenimenti politici;

b) l'autorizzare le riunioni pubbliche, il suono d'istrumenti musicali nei luoghi pubblici, e il suono delle campane per festeggiare siffatti avvenimenti.

Art. 2. Quando alcuna delle predette feste si dovesse celebrare in luogo sacro, il Ministro dell'Interno parteciperà la sua Ordinanza al Ministro degli Affari ecclesiastici perchè ne curi l'esecuzione.

Art. 3. Chiunque senza l'Ordinanza del Ministro dell'Interno farà o ordinerà feste sacre o profane, riunioni di pubblica esultanza, e il suono di campane o di strumenti musicali in pubblici luoghi, sarà punito con la carcere da uno a tre giorni dai Delegati di Governo in via sommaria, senza pregiudizio dell'azione penale pe' reati che potessero esser congiunti a queste trasgressioni.

Art. 4. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li tre luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

195. *Collocamento a riposo di varii Uffiziali della soppressa Guardia del Corpo.*

3 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 29 aprile ultimo decorso, pel quale fu soppressa la Guardia del Corpo ed incaricato il Comando militare di repartire i componenti la medesima nell'Esercito o di inviarli alla Corte dei conti per la liquidazione della pensione;

Considerando che dal suindicato giorno ad oggi, e ad onta di tanti impulsi verso la bene auspicata carriera delle armi, i componenti la suddetta Guardia, tre soli eccettuati, sonosi astenuti da inoltrare spontanei delle domande di ammissione nell'Esercito ed anco, invitati a farlo, hanno dichiarato di volersene astenere;

Decreta:

Tassinari Giovan Battista, Zangrandi Pasquale, Marchiò Francesco, Benvenuti Raffaello, Sannini Ladislao, Trenta Francesco, Nugnes Emilio, Lecchini Emilio, Corsi Giovanni, Catani Michele, Naldini Giovanni Evangelista, Gigli Gustavo, Norfini Alessandro, Gherardini Guido, Martini Ippolito, Boccini Giovanni, Checcacci Torello, Menicucci Carlo, Nerucci Neruccio e Itzinger Federigo, tutti uffiziali già addetti alla soppressa Guardia del Corpo, sono collocati in stato di ritiro ed inviati alla Corte dei conti per la liquidazione della pensione che secondo i rispettivi titoli può esser loro dovuta.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li tre luglio milleottocentocinquantanove (1).

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro Reggente
P. DE CAVERO

(1) Del 3 luglio venne pure con speciale Decreto « instituita una Commissione composta del Prefetto di Firenze, « del Comandante del Corpo della gendarmeria, dell'Avvocato generale alla Corte di cassazione Baldassarre Paoli, « e del Procuratore del Governo al Tribunale di prima « istanza di Firenze Lorenzo Nelli, coll'incarico di prendere « in esame i Regolamenti organici della gendarmeria e della « polizia e di proporre sollecitamente tutte quelle riforme « che saranno giudicate necessarie a dare alla forza pubblica ed alla polizia civile una norma di azione che consuoni ai principii professati dal Governo. » Il *Monitore Toscano* del 6 luglio 1859, n.° 166, dal quale si è tolto questo cenno, tralascia di portare in disteso codesto Decreto.

196. *Norme per l' arruolamento dei Volontarii d' altre Provincie.*

4 luglio 1859.

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE

Ai Comandanti di Piazza e dei Corpi militari

Considerando che l'idoneità morale de' Volontarii che si presentano per l'arruolamento non può venire constatata che per via di documenti;

Considerando che i Volontarii provenienti da altre provincie d'Italia pressochè sempre ne sono sprovvisti e nella impossibilità di provvederseli;

Che, se perciò solo venissero repulsi, o si obbligherebbero a ritornare d'onde forse sono compromessi per fatti politici od a ramingare per la Toscana, con pericolo della pubblica sicurezza e tranquillità; il che induce questo Ministero, a modificazione delle precedenti Istruzioni de' 26 giugno e 1° luglio a questo proposito emanate, a prescrivere:

che, ove ai Comandanti di piazza si presentassero Volontarii per arruolarsi appartenenti ad altre provincie d'Italia, senza carte, sieno da loro accettati semprechè idonei fisicamente alle armi e non vi sia indizio fondato che siano malfattori; i quali, giunti in Firenze, saranno raccolti ad un Deposito ed ivi tenuti in attesa d'informazioni sul conto loro.

Firenze, li 4 luglio 1859 (2).

Il Ministro Reggente
P. DE CAVERO

(2) Sotto questa data riporteremo anche per la speciale sua importanza la seguente

Circolare
ai Prefetti e Sottoprefetti

Illustrissimo signore,

Nessuno ignora che il primo nostro dovere è concorrere alla guerra, perchè in questa soltanto possiamo conqui-

197. *Designazione dei Graduati da eleggersi a Presidenti del Consiglio superiore di reclutamento.*

5 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Veduto il Decreto del 15 giugno ultimo decorso, onde fu soppresso il Generale Comando supremo delle truppe, e le attribuzioni che gli erano proprie furono concentrate tutte nel Ministero della Guerra;

Veduto l'articolo 52 della Legge organica del 13 febbraio 1853 sull'arruolamento annuale, che conferiva di diritto al Generale Comandante supremo delle truppe la presidenza del Consiglio superiore di reclutamento;

Decreta:

Alla presidenza del Consiglio superiore di reclutamento sarà dal Ministero della Guerra nominato un uffiziale generale, ed in difetto un colonnello od un tenente colonnello.

I Ministri della Guerra e dell'Interno sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li cinque luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro Reggente
P. DE CAVERO

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

198. *Sospensione del licenziamento de' Cacciatori Volontarii di costa e frontiera.*

6 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che nelle circostanze eccezionali in cui versa l'Italia conviene ritenere le forze vive militari ad alimentare l'Armata combattente, e che non è perciò conveniente di moltiplicare i distaccamenti;

Considerando per altra parte esservi dei forti, delle coste marittime e dei luoghi ove sono Istituti penitenziarii, che non si possono sguarnire affatto di forza armata;

Decreta:

Art. 1. In tutti quei luoghi ove i Cacciatori Volontarii di costa e frontiera non vennero peranco sciolti ne sarà sospeso il licenziamento sino a nuova disposizione.

Art. 2. Da questo giorno cesserà quindi per essi di aver forza di legge il Decreto de' 2 giugno scorso che ordinava lo scioglimento preaccennato.

Art. 3. Il Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li sei luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro Reggente
P. DE CAVERO

---

stare l'indipendenza. I Toscani non furono degli ultimi a raggiungere la bandiera nazionale, e molti Toscani si trovano nell'Esercito italiano del Re Vittorio Emanuele, e molti più sono incorporati nel 5° Corpo del valoroso Esercito francese. Ma la Toscana non ha dato alla guerra quel tributo che può e deve dare. La fama delle nostre vittorie invita e sgrida ancora quei giovani che rimangono nell'ozio mentre i loro fratelli si perigliano nelle fatiche del campo. Bisogna rafforzare quell'invito e quel rimprovero in nome della patria e del suo maggior bene.

Questo è l'oggetto per cui io mi rivolgo a VS. Illustrissima e Le commetto di adoperare ogni mezzo per eccitare sempre più gli animi onde i Volontarii d'ogni parte della Toscana convengano sotto la nazionale bandiera. Ella si concerti tosto con tutte le Autorità del suo Compartimento, le quali sotto la sua direzione non lascino mezzo intentato per eccitare la gioventù Toscana a prendere le armi. Ella mostri a tutti il dovere di cooperare alla liberazione della patria; additi l'esempio dei Romagnoli che vedemmo correre a migliaia a scriversi nei reggimenti arrolati sotto i nostri occhi; persuada della necessità che ha l'Esercito di nuovi rinforzi; infiammi la gioventù di quel sacro entusiasmo senza del quale un popolo non può mai esser degno dell'indipendenza.

La cosa è grave ed urgente. Io ne fo dopo la conservazione dell'ordine la prima cura, anzi ordine e guerra sono cure capitali dell'ufficio a VS. Illustrissima affidato. Si accinga immediatamente all'opera, e mi informi continuamente di ciò che Ella fa in questo proposito e dei risultati che ottiene.

In attenzione di questi ragguagli, ho il vantaggio ec.

Di VS. Illustrissima

Dal Ministero dell'Interno, li 4 luglio 1859.

Dev.mo Servitore
B. RICASOLI

199. *Applicazione alla Gendarmeria del Decreto 11 giugno sulle requisizioni ed espropriazioni per servizio militare.*

6 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Articolo unico. Viene dichiarato che il Decreto degli 11 giugno decorso, relativo alla espropriazione dei cavalli ed alla requisizione di carri, foraggi ed altro durante la guerra, è applicabile alla Gendarmeria come a qualunque altro Corpo dell'Esercito toscano.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li sei luglio milleottocentocinquantanove (1).

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

(1) Il 6 luglio aveva luogo la prima adunanza della Consulta di Stato conformemente al Decreto più sopra riferito del 27 giugno. Ed in essa il Ministro degli Affari ecclesiastici, a nome di tutto il Ministero, leggeva un rapporto sull'amministrazione generale dello Stato che qui giova riprodurre come quello che, passando a rassegna varii provvedimenti dell'antico e del nuovo Governo e contenendo molti particolari di fatto, ha una speciale importanza istorica:

« Signor Presidente, e Signori della Consulta,

« La parte amministrativa della Toscana sotto il cessato « Governo non era meno imperfetta della politica: questa « era guastata dalle massime austro-gesuitiche, quella era « disordinata da erronee pratiche e dalla mancanza di un « metodo razionale. Ma se a un tratto fu spezzato il giogo « austriaco, non a un tratto si può correggere la sua « mala amministrazione. Il giogo fu rotto per sempre « quando la Dinastia austriaca con volontario abbandono « dimise il supremo potere di fatto che essa riteneva da « che perdè quello di diritto coll'abolizione dello Statuto. « Ma, lei partita, restavano tutti gli ordigni della macchina « governativa, o vecchi o guasti o imperfetti. Finchè « l'Italia non sia ricostituita, il Governo provvisorio in 13 « giorni ed il nuovo Ministero in 54 potevano, dovevano « soltanto soddisfare a due necessità imperiose, l'ordine « pubblico e la guerra. L'avvenimento del 27 aprile non « fu violenza fisica, fu combattimento civile: l'occhio non « vide alcuna strage, ma la mente discoprì un gran vuoto, « la mancanza assoluta d'ogni instrumento governativo. La « insipienza congiunta con l'avversione a tutto quanto « era nazionale aveva ridotto il Granducato austriaco ad « uno scheletro. Appena toccato dalla mano nazionale, « andò in polvere. Ma, sebbene sia fausto per un popolo « che senza eccidi si dilegui un mal governo, non è senza « pericolo il ritrovarsi privo d'ogni buono istituto pub- « blico, quando appunto gli animi incoraggiti dalla felice « occasione vorrebbero in un giorno riguadagnare lo spazio « perduto con l'indietreggiare di molti anni.

« A questa necessità di evitare il disordine interno per « conservarsi interi al supremo assetto d'Italia, si ag- « giungeva l'altra necessità di provvedere il tributo alla « guerra della indipendenza, rilegando la disciplina delle « poche milizie scomposta dai moti civili, riunendo nuovi « soldati, e provvedendo tutto quel che mancava per ar- « marli e atabilirli a tener la campagna.

« L'ordine fu ed è conservato con mano ferma. Fra « tante passioni e tanti intrighi, con la forza del gran « concetto nazionale e della sicura coscienza di conseguirlo, « furono rotte le trame de' perturbatori, dileguate le ombre « de' timidi, attirati i prudenti e animosi che sanno la forza « vera non stare nelle guardie pretoriane ma nel concorso « e nella costanza di tutti a volere il bene, a farlo, a man- « tenerlo. Molti son gli atti pubblici del Governo su ciò; « gli atti non pubblicati son maggiori di numero e d'im- « portanza, perchè il Ministro dell'Interno è instancabile « nel far penetrare in tutti gli ordini dello Stato l'alto « concetto della sorte offerta alla Italia di farsi grande e « potente: il quale concetto estingue le idee meschine, « eccita i virili propositi e alla frivolezza delle ciance so- « stituisce la gravità dell'azione. Intanto per secondare « l'opera conservatrice, si forma una nuova e vera gen-

200. *Nuovo organico del Personale dello Stato maggiore di Marina.*

9 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 9 aprile 1858, onde fu stabilito il quadro normale della Marineria militare;

Considerando che tale quadro venne fissato in tempi assai diversi dai presenti, e che lo stato attuale di guerra esige un più ampio sviluppo nello Stato maggiore della Marina onde più convenientemente equipaggiare non solo i nostri legni, ma ancora quelli che ne vennero graziosamente ceduti in uso dal Governo Sardo;

Decreta:

Fino a che la Marina militare toscana non riceva altro aumento, al quadro dello Stato maggiore di essa, stabilito col Decreto del 9 aprile 1858, viene intanto sostituito quello di

capitani di fregata . . .	1
capitani di corvetta . . .	3

luogoten.ti di vascello di 1ª cl. 4
luogoten.ti di vascello di 2ª cl. 5
sottotenenti di vascello . . 9
aspiranti di 1ª classe . . . 10
uffiziali di maggiorità . . . 4
medici chirurghi di 1ª classe 1
medici chirurghi di 2ª classe 4

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li nove luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro Reggente
P. DE CAVERO

---

201. *Richiamo in vigore, e modificazioni al Regolamento* 18 *dicembre* 1815 *sulla Mendicità.*

10 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che è dovere dell'Autorità governativa di correggere la viziosa mendicità,

Decreta:

È richiamato in vigore il Regolamento sulla mendicità pubblicato con la Notificazione del di 18 decembre 1815, salve le modificazioni che appresso:

a) le competenze delle quali erano investiti i già Commissarii di quartiere in Firenze in ordine all'articolo V di detto Regolamento vengono, per li effetti contemplati nell'articolo stesso, attribuite alle respettive Delegazioni di Governo;

b) alla Truppa dei veterani, di che nel successivo articolo VI del Regolamento medesimo, è sostituita per la osservanza ed esecuzione di esso la Gendarmeria, la quale per ciò che riguarda il servizio speciale delle Cascine dell'Isola verrà coadiuvata costantemente dalle Guardie delle Cascine predette.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dieci luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

» darmeria: è proposto il Decreto per una guardia di » sicurezza affidata a que' cittadini che hanno più bisogno » di conservarla: è proposto il Decreto perchè il voto intelligente e non la cieca sorte costituisca le Rappresentanze municipali. Vennero già pubblicati Decreti perchè » le false notizie non destino vane apprensioni, e perchè » le insidie dei perturbatori non si ascondano ancora nelle » pubbliche esultanze.

» Alla ricreazione dell'ordine morale ha cooperato sollecitamente il Ministro della Giustizia col provvedere alla » dignità della magistratura, col preparare i Decreti per » misurare le pene con la qualità de' delitti, per guarentire la fede pubblica nelle istituzioni del credito e ne' » giudizi di fallimento.

» Il Ministro degli Affari ecclesiastici aveva in questo » proposito un'opera più vasta, sebbene meno assai appariscente. Il regno della coscienza è il più importante. » Non dirò le preparazioni necessarie ad assicurarne la » libertà e insieme la libertà de' culti in modo sempre » conservativo dell'ordine. Fare lo Stato laico senza che » cessi di essere religioso, anzi diventando veramente » religioso facendosi tollerante, non è opera da compiersi » in un mese. Ma sarà compita con tutta la fermezza che » si richiede nella cosa più importante all'uomo perchè » si estende oltre questa terra. Nè il Ministro si è ristretto » a preparare sì grande opera: egli non ha tralasciato e » non tralascerà veruna occasione di operare praticamente » ed estesamente. Ha preveduto i mali che possono venire » dalla turbazione delle coscienze per abuso del ministero » ecclesiastico, ora specialmente che gli atti del Governo » temporale del Papa danno ampia materia al giudizio » della pubblica opinione. Per prevenire il tentativo ancora » di questo turbamento, il Governo ha invocato il senno » dell'Episcopato toscano, mentre provvedeva da sè stesso » alla pronta e ferma repressione di ogni reato, senza » fare alcuna distinzione fra gli ecclesiastici e i laici.

» Il Ministro della pubblica Istruzione volle rianimare » gl'ingegni perseguitati o avviliti dalla Dinastia decaduta, » la quale temeva più d'ogni altra potenza quella della » mente. Forte nel principio che più che con i premi gl'ingegni si rialzano con vendicar le ingiurie loro fatte, aprì » questa strada con esempi rassicuranti. E indefessamente » si occupò nel riordinare il pubblico insegnamento, come » istituzione necessaria alla grandezza morale della nazione.

» Così ciascun Ministero esercitando il proprio ufficio » con uniformità di concetto governativo, mentre soddisfaceva (per quanto era in lui e permetteva la brevità » del tempo procelloso) ai vari bisogni del paese, cooperava al comune intento di comporre quell'ordine degli » animi e delle menti senza del quale la quiete materiale » o è breve sonno o lunga morte.

» L'altra necessità predominante, e non meno grave, era » quella della guerra. Questa scoppiava quando si compieva l'atto del 27 aprile. Allora la Toscana aveva la » cattiva istituzione del general Comando che riuniva l'ufizio del Ministero della Guerra e quello del Capo della » milizia. Allora la Toscana aveva settemila soldati (non » contando i cacciatori di costa e di frontiera), i quali » avrebbero potuto entrare in campagna; ma i bersaglieri

202. *Assegnazione al Ministero dell'Istruzione pubblica del servizio degli Archivi di Stato e della Galleria delle statue.*

11 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando essere razionale che gli Archivi di Stato e la Galleria delle statue, come istituzioni che servono all'incremento degli studi storici ed artistici, siano posti sotto la dipendenza del Ministero della pubblica Istruzione,

Decreta:

Art. 1. La Soprintendenza generale agli archivi di Stato e la Direzione della galleria delle statue passeranno, a datare dal 16 stante, dalla dipendenza del Ministero delle Finanze, del Commercio e de' Lavori pubblici sotto quella del Ministero della pubblica Istruzione.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici e quello della pubblica Istruzione, ognuno per la parte che gli spetta, provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li undici luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

---

203. *Proroga al rilascio del Congedo assoluto per i Bassi ufficiali e Soldati.*

12 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che nel tempo di guerra in cui versiamo riesce di troppo grave scapito al servizio dello Stato privare l'Armata dei militari che, dopo avere acquistata la necessaria istruzione ed essersi accostumati alla disciplina, vengono licenziati per termine di capitolazione;

Visto che per le stesse considera-

» mancavano di carabine; non v'erano cariaggi, nè la provianda, nè quant'altro occorre ad un esercito per uscire » dalle parate e andare a combattere. In meno di due mesi » da poca e mal accozzata milizia fu composto un esercito » non grande, ma un esercito che ascese a 12,000 uomini » di ogni arme, senza contare i depositi. Così fu cresciuto » l'esercito di dieci battaglioni di fanteria, di tre squadroni di » cavalleria, di due compagnie di zappatori del genio, di » due batterie di artiglieria, di un corpo di provianda con » sufficiente numero di uomini e di cavalli; e ordinati in» fine i depositi, e ordinata la creazione di nuovi corpi, i » quali potranno ristorare l'esercito ed aumentarlo.

» E non si ristette solo la cura del nuovo Ministro » della Guerra ad aumentare la milizia, ma la corredava » di tutti quei fornimenti che sono necessarii in campagna: » così creava il servizio dei viveri, dei trasporti, delle » poste, e quello sanitario e religioso. Finalmente, per » provvedere ai bisogni futuri dell'esercito, da un lato » si apparecchiava grande quantità di oggetti di vestiario, » di armi di più qualità, una batteria da posizione e due » nuove scialuppe cannoniere; e dall'altro lato s'istituiva » una nuova scuola nel Collegio militare per formarvi » entro lo spazio di sei mesi buoni sotto-ufficiali: s'invitavano con un premio a tornar alle bandiere sotto» ufficiali e soldati che le avevano abbandonate per » capitolazione compiuta; e si faceva un nuovo appello al » patriottismo della gioventù perchè corresse volontaria » sotto le armi e si fornisse per cotal modo incremento » all'esercito.

» Il Re protettore univa intanto le nostre milizie al 5° » Corpo del valoroso esercito francese: e una colonna dei » nostri è già discesa nei campi lombardi; dove la prima » prova del redivivo valore militare dei Toscani gli accenderà maggiormente a combattere in modo da gareggiare di valore co' Francesi e da compiere il gran » destino d'Italia.

» Tutto questo apparecchio di provvedimenti civili e » militari non potrebbe reggere se non fosse sostenuto » dalla finanza. Il suo presente stato è in condizioni par» ticolari, e richiede un'esposizione compiuta, che il Mi» nistro da cui è retta si propone presentare da se » stesso alla Consulta. Noi qui ne faremo un breve cenno.

» Prospero pare lo stato della finanza, perchè il debito » pubblico è piccolissimo in paragone delle forze econo» miche del paese e confrontato con quello degli altri: » pare anche moderato il Bilancio presuntivo, edito dal » cessato Governo. Ma il giudizio che si fa guardando la » superficie delle cose non regge addentrandovisi. Occor» rono nuovi fondi, perchè la guerra e un miglior reg» gimento esigono maggiore spesa. Diminuire dunque non » si può l'uscita, si può togliere molti abusi, ma le ne» cessità delle giuste spese durano, e altre sopraggiun» geranno. Crescer l'entrata non si può senza una riforma » generale di tutte le imposte. Questa non è opera da » imprendersi ora che la guerra assorbe tutte le cure » del presente e non fa conoscere distintamente il nostro » avvenire. Convien dunque fare oggi il bene possibile » e riservare il meglio al poi. Ecco le massime regola» trici: modificare la macchina finanziaria e non rifarla: » non gravare il paese di nuove imposte se non nell'e-

zioni nel 1848, ad imitazione di quanto vien praticato da vicine Potenze, sospendevasi il rilascio del congedo assoluto ai bassi ufficiali e soldati cui spirava la respettiva capitolazione;

Decreta:

Non sarà rilasciato il congedo assoluto ai bassi ufficiali e soldati per termine di capitolazione se non sei mesi dopo che sarà conchiusa la pace.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li dodici luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro Reggente
P. DE CAVERO

204. *Nomina e promozione nella Marineria toscana di alcuni Uffiziali della Marina sarda.*

12 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 9 stante, con il quale viene ampliato il quadro dello Stato maggiore della Marina militare toscana;

E volendo intanto provvedere al completo equipaggiamento del brigantino *Eridano*, graziosamente ceduto in uso dal regio Governo Sardo alla Toscana,

Decreta:

Art. 1. Il cav. Buglione Augusto di Monale e Lampi Cammillo, già uffiziali della regia Marina Sarda, passano al servizio del Governo toscano col grado di luogotenente di vascello di 1ª classe; e Bertelli Luigi, pure già uffiziale della regia Marina Sarda, passa al servizio della Toscana col grado di luogotenente di vascello di 2ª classe.

Art. 2. I servigi antecedentemente prestati dai luogotenenti Buglione, Lampi e Bertelli nella regia Marina Sarda saranno ai medesimi tenuti in conto per il caso di giubilazione come se fossero stati prestati nella nostra Marina, fatta però applicazione ai medesimi dei vigenti Regolamenti sulle pensioni militari.

Il Ministero della Guerra è incari-

» strema necessità: ottenere dal credito quel che manca » al Bilancio: esser larghissimi alla guerra e parchi in » tutto il resto.

» Il Bilancio del cessato Governo era illusorio dando » un avanzo di lire 85,100. Rifatto il Bilancio del solo » semestre dal luglio al dicembre di quest'anno, dà un » disavanzo di circa dieci milioni.

» Questo disavanzo non proviene, come alcuno potrebbe credere, soltanto dai lavori di pubblica utilità, » i quali non son compresi nel Bilancio dato alle stampe, » ma in parte massima deriva da un debito fluttuante » formato nel peggior modo, cioè da cambiali a varie » scadenze, le quali al 31 dicembre 1858 ascendevano a » lire 6,761,980. Oltre a ciò la finanza ha un debito in» gente con la Cassa de' risparmi. Di questi debiti si » poteva in altri tempi differire il pagamento: ora biso» gna effettuarlo subito.

» Nel Bilancio vecchio le spese della milizia non erano » comprese che per l'assegnamento ordinario. Il Bilancio » nuovo, facendo il calcolo del più ristretto assegna» mento straordinario, presagisce un maggior disa» vanzo.

» Per far fronte a quest'impegni non si può ricorrere » che al credito. La difficoltà di un imprestito che po» tesse fornire i fondi a tutto il 1860 non nasce tanto » dalle angustie finanziarie dell'Europa quanto dalla ri» strettezza del tempo. Bisognava cominciare da guada» gnare tempo per provvedere danaro. Nè guadagnar » tempo si poteva che con parziali provvedimenti, i » quali saranno partitamente esposti dal Rapporto spe» ciale del Ministro delle Finanze. Il più grande e il più » felice fu trovato quello delle cedole comunali. Biso» gnava creare un titolo superiore ad ogni eccezione, » spendibile in Toscana, e spendibile immediatamente. » Il frutto dovea regolarsi non sui prestiti a lunga sca» denza o non rimborsabili, bensì su quelli a scadenza » breve, ed avuto riguardo alle condizioni dell'attual » mercato. Le cedole comunali, quali furon divisate, » erano il titolo migliore, poste le presenti condizioni. » Il rimanente sarà fornito dal nuovo prestito, e se la » Provvidenza prosegue ad aiutare l'Italia, abbiamo ra» gione di sperare che riusciremo. Allora tutte le diffi» coltà saran viste: e, ristabilita la pace e costituita » la nazione libera, non vi sarà un debito impossibile » a sopportare e ad essere estinto in tempo non lungo.

» Per questi brevi cenni il Ministero si confida aver » dimostrato che non gli mancò l'animo per sostenere » il grave incarico, finchè la Consulta non venisse a » crescergli le forze con l'appoggio della sua saggezza e » del suo affetto alla causa nazionale.

RICASOLI
RIDOLFI
POGGI
BUSACCA
SALVAGNOLI
DE CAVERO

cato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li dodici luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro Reggente
P. DE CAVERO

205. *Prefissione di un termine ai pagamenti per acquisto di cedole comunali, ed al cambio delle ricevute provvisorie con le dette cedole.*

12 luglio 1859.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DEL COMMERCIO E DEI LAVORI PUBBLICI

Visti i Decreti del Governo della Toscana del dì 9 e 10 giugno 1859, relativi alla emissione delle cedole comunali;

Ordina:

Articolo unico. A partire dal dì quindici luglio corrente, i sottoscrittori per l'acquisto delle cedole comunali sono intimati ad eseguire il pagamento della somma che per tal dipendenza restano respettivamente tuttavia a dare o alla Cassa della Depositeria generale o a quella dei Camarlinghi comunitativi, secondochè si sono verso l'una o verso l'altra obbligati, non che a fare il baratto delle ricevute provvisorie con i titoli definitivi, e così con le cedole suddette.

Il cav. Direttore dei conti della Depositeria generale è incaricato di provvedere alla esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze, il dodici luglio milleotto centocinquantanove (1).

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

Il Segretario del Ministero
E. RAVEGGI

(1) Con Decreto Governativo del 12 luglio vennero eziandio abrogati tutti i precedenti Decreti ed Ordinanze riguardanti l'organico del Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e fu stabilito che la Segreria del medesimo sottostasse alla direzione di un Segretario Generale, dal quale dipendessero tre Sotto-segretarii preposti alle tre Sezioni in cui la medesima fu ripartita. Il *Monitore Toscano* (16 luglio 1859, n° 175) si limita a questo cenno di uno dei tanti Decreti che, malgrado le fatte diligenze, non ci è stato finora conceduto di avere *in extensum*.

206. *Proclama del Governo intorno alla Pace di Villafranca* (2).

13 luglio 1859.

Toscani!

Le nuove di avvenimenti che troncano le più belle speranze addolorano tutti i cuori.

Il Governo partecipa alla vostra costernazione. Ma noi non dobbiamo abbandonarci a questa; dobbiamo aspettare di avere notizia dei fatti non per anco conosciuti nei loro particolari; dobbiamo stringerci insieme per mostrare con la nostra fermezza che siamo degni di essere cittadini di una Patria indipendente e libera. Finchè ci rimanga questa fermezza, non avremo perduto tutte le nostre speranze.

Già sono per partire i nostri Inviati a Torino all'oggetto di sapere la vera condizione delle cose. Ora anche la manifestazione del dolore non sarebbe che un aggravio del male. — Conserviamo l'ordine, che è più che mai necessario alla salvezza della Patria.

Domani si adunerà la Consulta: con essa il Governo alzerà la voce della Toscana a Vittorio Emanuele, in cui riposa ogni nostra fiducia.

La Toscana non sarà contro il suo volere e i suoi diritti riposta sotto il giogo nè l'influsso austriaco.

Firenze, tredici luglio milleottocentocinquantanove,

Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra dell' Indipendenza
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione, Ministro interino degli Affari esteri
C. RIDOLFI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

Il Ministro degli Affari ecclesiastici
V. SALVAGNOLI

Il Ministro Reggente della Guerra
P. A. DE CAVERO

Il Segretario generale del Governo della Toscana
C. BIANCHI

(2) Questo Proclama fu preceduto dalla seguente

Circolare ai Prefetti e Sotto-prefetti

12 luglio 1859.

MINISTERO DELL'INTERNO

Illustrissimo Signore,

La notizia telegrafica sulla pace conclusa fra Sua Mae-

207. *Sistemazione del personale della cessata Corte granducale.*

208. *Chiusura della Cappella Pitti; sistemazione del personale addetto alla medesima; devoluzione allo Stato dei lasciti relativi.*

13 luglio 1859.

Relazione del Ministro dell'Interno

Eccellenza,

La Dinastia, nell'abbandonare la Toscana nei 27 aprile di quest'anno, lasciò pure nell'abbandono tutte le persone addette alla sua Corte. Ma lo Stato non poteva restare indifferente alla improvvisa infelicità di così gran numero di persone, ed il Governo provvisorio col Decreto del 29 aprile ordinò che continuasse l'Amministrazione che aveva fino allora provveduto alle persone addette alla Corte.

Il Governo del Re protettore Vittorio Emanuele col Decreto del 5 giugno prossimo passato stabilì che si procedesse con temperamenti equitativi a regolare definitivamente la sorte delle persone che furono addette alla Corte. La Commissione che da quel Decreto fu nominata ha presentate le sue proposizioni, le quali mi son fatto carico di esaminare con la maggiore attenzione per fissar poi le norme regolatrici della risoluzione definitiva che sottopongo all'alto giudizio dell'E. V. col Decreto che dovrà renderle esecutorie.

Gli uffici e i servigi nella cessata Corte erano differenti così per la qualità dell'opera prestata come per la qualità delle persone che dovevano prestarla. Sembra però equo e prudente il procedere con varie distinzioni e dividere tutto il personale in varie categorie per assegnare a ciascuna uno speciale trattamento.

Nella prima categoria sono da porsi quelle persone che rivestivano le cariche della cessata Corte granducale. Queste cessarono dal loro ufficio appena cessò la Corte colla partenza della I. e R. Famiglia. E come sarebbe indecoroso il supporre che la retribuzione data dal Principe alle cariche della sua Corte fosse un vero correspettivo del servizio aulico, così è da ritenere che ogni retribuzione cessasse col cessare dell'onorificenza. Ma da questa regola debbonsi eccettuare quelle persone alle quali era stata conferita la carica per utili servigi resi al Paese, o che, coprendo quel posto per un lungo corso di tempo, hanno dovuto fondatamente ritenere che costituisse uno stabile loro collocamento. A queste persone che figurano in una Nota speciale segnata (*A*) vien conservato lo stipendio che hanno fin qui goduto.

La seconda categoria comprende quelle persone che, quantunque addette alla Corte e poste sui ruoli dei suoi impiegati, pure prestavano tale servigio da offrir ragione per equipa-

---

stà l'Imperatore de' Francesi e Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, sebbene parli d'una Federazione italiana, non ne dice i particolari. E ben naturale che su ciò siano per formarsi molte supposizioni. Finchè queste siano mosse dal desiderio che tutti abbiamo del bene della Italia, Ella non vi scorgerà alcun pericolo per l'ordine pubblico. Ma così non potrebbe essere quando i partiti ne facessero un pretesto di discordia e di turbamento. Ella prevenga ogni tentativo, assicurando che il Governo riposa nella lealtà del Magnanimo Protettore Re Vittorio Emanuele e nella saviezza dei Potentati che devono intervenire per regolare le conseguenze della pace secondo le necessità e i voti dell'Italia. Il Governo ha creduto opportuno mandare a Torino persone di sua fiducia per conoscere il vero essere delle cose e per procedere in ogni cosa d'accordo col Governo del Re.

Il Paese ha ora il più alto dei suoi doveri, quello di serbare dignitosamente il suo senno e le sue forze per l'assetto definitivo della Italia. Ogni atto d'impazienza e molto più ogni disordine sarebbe atto di pessimo cittadino, nemico della Patria. Il Governo, quanto più sono gravi i momenti, tanto più è fermo nell'allontanare ogni pericolo delle perturbazioni di qualunque siasi specie, e da qualunque parte venissero.

Ella seguiti queste determinazioni con costante operosità. Dia subito le istruzioni necessarie ai suoi subalterni; si concerti con le persone notevoli, e faccia con tutti i modi penetrare in ogni classe di cittadini la persuasione che l'opera diretta a ottenere condizioni da rendere la pace quanto più è possibile vantaggiosa alla Nazione sarebbe interrotta dalle più piccole improntitudini.

Ho l'onore di ripetermi con particolare ossequio

di VS. Illustrissima

Dal Ministero dell'Interno, li 12 luglio 1859.

Dev.° Servitore

Bettino Ricasoli

rarle agli impiegati dello Stato. Alle persone di questa categoria comprese nella Nota (*B*) sembra giusto che siano liquidate le pensioni secondo le norme stabilite per gl'impiegati dello Stato.

La terza categoria comprende quelle persone le quali nel servizio della Corte esercitavano una nobile professione, quali erano i Professori dell'arte salutare, gl'Istitutori ed i Maestri. A tutti questi sarà conservato lo stipendio che godevano al 27 aprile, con che i medici continuino a prestare gratuitamente l'opera loro a quelli impiegati della Corte che avevano il diritto di averla e che continueranno a figurare sui ruoli dell'Amministrazione generale. Ai maestri, che non avevano stipendio fisso, sarà fatta un'equa tassazione dal Ministro dell'Interno secondo la Nota (*C*).

La quarta categoria finalmente comprende tutti i famigliari e domestici della Corte, qualunque fosse il servizio che prestavano. Fra questi alcuni ve ne sono che col cessare della Corte cessarono da ogni ingerenza, e ve ne sono altri ai quali ingerenze più o meno estese sono rimaste. Ai primi, compresi nella Nota (*D*), verrà liquidata una pensione. Per questa la norma di un equitativo temperamento dovrà desumersi dal tempo del servizio, in modo che trent'anni di servizio dieno titolo a ricevere in pensione la totalità dello stipendio, e inferiormente ai 30 anni, per ogni anno di servizio, si riduca a pensione un trentesimo del loro attuale stipendio. Ai secondi, compresi nella Nota (*E*), sarà mantenuto lo stipendio finchè dureranno le provvisorie ingerenze; ma se in questo tempo troveranno da impiegarsi presso privati, sarà loro liquidata definitivamente la pensione con la stessa regola di un trentesimo dello stipendio per ogni anno di servizio.

Tutte queste liquidazioni si faranno dall'Amministratore dei palazzi e ville dello Stato sopra le Note di ciascuna catogoria approvate e firmate dal Ministro dell'Interno, il quale deciderà inappellabilmente ogni dubbio e ricorso.

Una categoria peraltro rimarrebbe fuori della presente divisione del personale addetto alla cessata Corte, e sarebbe quella del personale della Cappella: a questa è provveduto con un Decreto speciale che, unito al presente, ho l'onore di presentare alla sanzione dell'E. V.

Sono pure esclusi dai provvedimenti proposti tutti gl'impiegati della Corte ducale di Lucca, la sorte dei quali, essendo stata definitivamente fissata, non poteva ricevere oggi variazione alcuna.

A queste disposizioni relative alle diverse categorie sopraindicate fanno seguito alcune disposizioni generali comprensive tutte le persone che risentiranno gli effetti della generosità dello Stato. Principale tra esse è quella che riserva sempre al Governo la facoltà di valersi dell'opera delle persone che avranno pensione o stipendi dallo Stato, e impone loro l'obbligo di non assentarsi dalla Toscana senza uno speciale permesso del Ministro dell'Interno.

Per compire finalmente tutto quello che vi era sempre di mal definito nei provvedimenti precedenti, il Decreto stabilisce che le pensioni e assegnazioni fisse, pagate fin qui dalla Cassa della cessata Corte, si continueranno a pagare dall'Amministrazione dei palazzi e ville dello Stato, discaricandone la Commissione nominata col Decreto del 3 maggio prossimo decorso, alla quale Commissione non rimarrà ora altro incarico oltre quello di distribuire i sussidii eventuali, secondo i ruoli approvati e corretti dal Ministero dell'Interno.

Li dodici luglio milleottocentocinquantanove.

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che a tenore dei Decreti del 29 aprile e 5 giugno dell'anno corrente sia da provvedere in modo equitativo alle persone già addette alla cessata Corte,

Decreta:

Art. 1. Le persone rivestite delle cariche della cessata Corte non hanno diritto ad alcuna prestazione dal 27 aprile decorso. Sono però eccettuate per giuste cause le persone di questa categoria designate nella Nota (*A*) (1) annessa al presente Decreto, le quali continueranno a ricevere dalla Depositeria dello Stato quanto fin qui percipevano dalla Cassa di Corte.

Art. 2. Dal 27 aprile decorso le persone che seguirono la Corte perderono ogni titolo per riscuotere i loro stipendi; e però tanto da esse quanto dalle persone non comprese nell'eccezione stabilita nel precedente articolo la Depositeria ripeterà quanto avessero indebitamente percetto dopo quel giorno.

Art. 3. Tutte le persone comprese nella Nota (*B*) annessa al presente Decreto saranno considerate come impiegati dello Stato, e si applicherà ad esse la legge vigente sulle pensioni civili, ed a tale effetto sono fin d'ora rinviate davanti la Corte dei conti.

Art. 4. Ai medici e chirurghi addetti alla cessata Corte saranno conservati gli stipendi che godevano il 27 aprile, con che per altro i medici della famiglia continuino il servizio medico gratuito verso tutti gl' impiegati della Corte che erano in diritto di averlo. Eguale trattamento avranno i maestri ed istitutori, ed a quelli fra essi che non avevano stipendio fisso, ne sarà determinata la cifra dal Ministro dell'Interno secondo la Nota (*C*).

Art. 5. Di tutti i famigliari ed inservienti della cessata Corte quelli che avranno anch' oggi qualche ingerenza di cui non si può precisare la durata, e che si trovano compresi nella Nota (*D*), conserveranno provvisoriamente i loro stipendi; quelli poi che sono rimasti senza nessuna ingerenza, indicati distintamente nella Nota (*E*), riceveranno tanti trentesimi del loro salario quanti erano gli anni del loro servizio al 27 aprile. In caso di morte, le loro vedove avranno diritto al terzo della pensione liquidata ai loro mariti. Se per altro i primi troveranno da occupare utilmente la loro persona presso privati cittadini, sarà loro liquidata definitivamente la pensione con la regola stabilita in questo medesimo articolo.

Art. 6. Le liquidazioni delle pensioni alle persone contemplate nel precedente articolo 5 si faranno dall'Amministratore sulle Note speciali dei compresi in ciascuna categoria, approvate e firmate dal Ministro dell'Interno, al quale competerà il diritto di risolvere inappellabilmente ogni ricorso.

Art. 7. Nella liquidazione delle pensioni si porrà in calcolo lo stipendio e le pensioni fisse ad esso aggiunte, senza tener conto degli emolumenti di qualunque natura fossero, che rimangono aboliti fin d'ora per tutti indistintamente, salvo quanto si dispone nel seguente articolo.

Art. 8. Le medicine che erano fin qui somministrate gratuitamente a tutti gli addetti alla Corte saranno convertite in una prestazione fissa in danaro, da determinarsi, che si ripartirà fra coloro ai quali sono conservati gli stipendi o liquidate le pensioni.

Art. 9. Tutti gli addetti alla cessata Corte, ai quali lo Stato conserva gli stipendi o liquida le pensioni nei modi sopra stabiliti, rimarranno in piena disponibilità del Governo che potrà adoperargli in pubblico servizio, nè potranno assentarsi dalla Toscana senza permesso, sotto pena di perdere lo stipendio e la pensione.

Art. 10. Nessuna innovazione è fatta sulle persone già addette alla Corte ducale di Lucca, le quali continueranno a ricevere gli stipendi e pensioni che fin qui godevano.

(1) Le Note *A* - *E*, che si dichiarano parte integrante di questo Decreto, non furono pubblicate, e non si conoscono altrimenti.

Art. 11. Sono confermati i ruoli delle pensioni ed elargizioni fin qui pagate dalla Cassa della Corte, salve le eccezioni che saranno fatte sui ruoli medesimi. Queste pensioni ed elargizioni si pagheranno da qui innanzi dall'Amministratore generale dei palazzi e ville dello Stato.

Art. 12. Le ingerenze della Commissione nominata col Decreto de' 3 maggio dell' anno corrente si limiteranno alla distribuzione dei sussidi ed elargizioni eventuali.

Art. 13. Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li tredici luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

V.° *Il Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visti i Decreti del dì 29 aprile e 5 giugno di quest'anno, e il Decreto di questo stesso giorno sulla sistemazione definitiva delle persone già addette alla cessata Corte,

Decreta:

Art. 1. La Cappella del palazzo Pitti è chiusa.

Art. 2. I lasciti della principessa Cristina, moglie di Ferdinando Primo De' Medici, e dei coniugi Poli e Corticelli per la celebrazione di 1200 messe all'anno, con l'elemosina di paoli due per ciascuna, sono conservati a carico dello Stato e saranno soddisfatti nel modo inferiormente stabilito.

Art. 3. I cappellani conserveranno i loro titoli e distintivi e percepiranno dalla Depositeria dello Stato quell'assegno che percepivano dalla Cassa della cessata Corte.

Art. 4. Le messe di che nell' articolo secondo saranno repartite alle Cure, di patronato dello Stato, le quali sono meno provviste.

Art. 5. I professori di musica già addetti alla cappella di Corte riscuoteranno dalla Depositeria dello Stato lo stipendio che ricevevano dalla Cassa della Corte, con che cessino tali prestazioni quando venissero provvisti di un equivalente impiego.

Art. 6. I Ministri dell'Interno e degli Affari ecclesiastici sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato li tredici luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

V.° *Il Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

V.° *Il Ministro degli Affari ecclesiastici*
V. SALVAGNOLI

---

209. *Proroga del termine per gli arruolamenti dei Congedati di bassa forza.*

13 luglio 1859.

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE

Ai signori Comandanti
dei Corpi, Depositi e Piazze

L' arruolamento dei congedati di bassa forza, al quale, in ordine al Decreto dei 20 giugno decorso (articolo 3), era stato assegnato un termine perentorio, viene protratto ad epoca indeterminata fino a nuove disposizioni.

Firenze, 13 luglio 1859.

Il Ministro Reggente
P. DE CAVERO

---

210. *Istituzione e ordinamento di una Guardia nazionale.*

14 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la miglior difesa del paese in tempo nel quale il nostro Esercito è assente sia lo stesso paese, che vegli indefessamente alla quiete interna e accorra con le armi cittadine a reprimere coloro che tentassero di turbarla;

Decreta:

Art. 1. § 1. Potrà per Ordinanza del Ministro dell'Interno esser formata una Guardia nazionale dovunque si giudichi necessaria alla sicurezza ed alla quiete pubblica.

§ 2. Per il numero e per il modo della formazione di questa Guardia, l'Autorità governativa locale, dietro le istruzioni del Ministro dell'Interno, procederà di concerto con l'Autorità comunale.

Art. 2. La Guardia nazionale così formata, quando sia in attività di servizio, avrà tutte le prerogative ed i caratteri della forza pubblica: lo ingiuriarla, il disobbedirle, il resisterle sono delitti punibili delle stesse pene che le vigenti leggi minacciano in caso d'ingiurie, disobbedienza o resistenza agli agenti della forza suddetta.

Art. 3. Dove a giudizio dell'Autorità governativa e municipale non si creda per le speciali circostanze del luogo tenere altra norma, la Guardia nazionale non si comporrà che di nativi dello Stato o ivi domiciliati da dieci anni, i quali nella respettiva Comunità sieno possidenti di beni stabili o esercenti professioni o arti liberali o capi di negozio o bottega, immuni da ogni condanna criminale per delitti veri e proprii o da ogni sottoposizione alla vigilanza di polizia, e della età dai ventuno ai cinquanta anni compiti.

Art. 4. Il servizio della Guardia nanale è obbligatorio: ne sono però esentati

a) gli ecclesiastici,

b) i militari in attività permanente,

c) i consoli e vice-consoli dei Governi esteri riconosciuti in Toscana,

d) i giudici ordinarii di qualunque Tribunale,

e) i funzionarii del pubblico Ministero,

f) i Ministri di Stato, i Governatori, i Prefetti, i Consiglieri di Governo e di Prefettura, e i Sotto-prefetti,

g) i segretarii dei Ministeri e del Consiglio di Stato,

h) i pretori civili e criminali e i loro cancellieri, i delegati di Governo e loro coadiutori, i pretori civili, e generalmente tutti quelli che per il loro ufficio hanno diritto di requisire la forza pubblica,

i) i Gonfalonieri nel territorio della respettiva Comunità, ed i Cancellieri ministri del censo,

k) i medici e chirurghi condotti, gli speziali addetti ai pubblici spedali, e quelli dei luoghi ove sia un'unica spezieria,

l) i maestri di pubbliche scuole giornaliere, ove non abbiano un sostituto,

m) le guardie di finanza, quelle di sanità, e i commessi di pubblica vigilanza,

n) gl'impiegati nel telegrafo e nelle strade ferrate, e gli addetti al Corpo dei pompieri.

Art. 6. Il servizio della Guardia nazionale è personale: è proibita ogni sostituzione, salvo che fra padre e figlio, fratello e fratello, previa per altro la necessaria permissione dell'Uffiziale superiore locale in attuale comando.

Art. 6. La Guardia nazionale avrà o l'uniforme o il distintivo prescritto nel Regolamento da farsi dal Ministro dell'Interno. Ciascuno individuo ad essa addetto dovrà provvedersi a sue spese l'uniforme o il distintivo, e dovrà respettivamente portarli ogni qualvolta sia in attività di servizio. L'armamento sarà fornito a carico dello Stato.

Art. 7. La Guardia nazionale dipende dal Ministro dell'Interno: non potrà prendere le armi e riunirsi senza l'ordine dell'Autorità governativa locale.

Art. 8. La bandiera della Guardia sarà la nazionale: nella lista bianca avrà lo stemma della Comunità a cui appartiene.

Art. 9. Gli ufficiali della Guardia nazionale saranno nominati dal Commissario straordinario sulla proposizione del Ministro dell'Interno: i bassi ufficiali dal Prefetto del respettivo Compartimento sulla proposizione del Gonfaloniere del Comune.

Art. 10. È vietato alla Guardia nazionale fare indirizzi o petizioni, e deliberare e riunirsi illegalmente.

Art. 11. Il Ministro dell'Interno potrà sospendere o nei casi più gravi sciogliere la Guardia nazionale ove non ubbidisca agli ordini delle Autorità locali, si immischi negli atti proprii delle Autorità governative, municipali, amministrative o giudiciarie, ovvero si riunisse illegalmente o deliberasse per fare indirizzi o petizioni.

Art. 12. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattordici luglio milleottocentocinquantanove (1).

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

V.° *Il Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

---

211. *Richiamo in osservanza ed applicazione della Legge 3 marzo 1848 alle elezioni dei Deputati per un' Assemblea costituente; ingiunzione di formazione delle Liste elettorali.*

15 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che tra i pareri dati dalla Consulta al Governo avvi pur quello che debbasi attivare la Legge elettorale del 3 marzo 1848, procedendo alla formazione immediata delle liste elettorali;

Considerando che tale parere ha per iscopo di provvedere il paese d'una Assemblea di Rappresentanti la quale possa emettere un voto legittimo sulla sorte definitiva della Toscana;

Considerando che le dichiarazioni fatte da S.M. l'Imperatore Napoleone III e quelle emesse nel Parlamento inglese dai Ministri della Regina assicurano che si terrà conto dei voti espressi nei modi legittimi dagl' Italiani;

Considerando che a questo solo provvedimento non si arresta il Governo, il quale ha inviato e invierà Rappresentanti alle Corti di Europa per far valere i bisogni e i diritti della Toscana;

Considerando che tutto ciò resterebbe inutile se non fosse religiosamente conservato l'ordine pubblico, poichè qualunque siasi perturbamento scemerebbe l'importanza del voto da emettersi e ci toglierebbe l'assistenza, sia per parte del Re Vittorio Emanuele, il quale non mancherà di fare quanto potrà in favor nostro, sia per parte degli altri Potentati, che non possono voler disgiungere l'assestamento dell'Italia dalla pace europea;

Decreta:

Art. 1. La Legge elettorale del 3 marzo 1848 è applicata per la elezione dei Rappresentanti della Toscana che devono emettere il voto sopra la sorte futura dello Stato.

---

(1) Sotto la stessa data, 14 luglio, il *Monitore Toscano* ha nella **Parte non officiale** quanto segue:

» Stamane la Consulta di Governo si è adunata. Il Ministero » le ha fatto delle comunicazioni. Noi non abbiamo avuto il » processo verbale; ma possiamo pubblicare un atto della » più alta importanza, perchè dimostra che il Governo e » la Consulta sono concordi a respingere in tutti i modi » il massimo danno pubblico, cioè il ritorno della domina» zione e della influenza austriaca:

La Consulta,

Udite le comunicazioni del Governo, persuasa che il ritorno della caduta Dinastia, come qualunque altro assetto che fosse contrario al sentimento nazionale, sarebbe incompatibile col mantenimento dell'ordine in Toscana e getterebbe in Italia il seme di nuovi sconvolgimenti, opina che il Governo

1° faccia i più premurosi uffici presso S. M. l' Imperatore dei Francesi, e si adoperi anche presso le altre grandi Potenze perchè nel determinare le sorti di questa parte d'Italia si abbia riguardo alla libera manifestazione dei suoi legittimi voti;

2° perchè questi voti siano legalmente manifestati a suo tempo da un' assemblea di Rappresentanti del Paese; ponga in esecuzione la Legge elettorale del 1848; e ordini frattanto la formazione delle liste elettorali;

3° si rivolga a S. M. il Re Vittorio Emanuele perchè gli piaccia conservare il protettorato della Toscana anche dopo la conclusione della Pace, e fino all' ordinamento definitivo del Paese.

A dì 14 luglio 1859

Deliberato ad unanimità di voti nell'adunanza di questo giorno.

Per il Presidente
Ubaldino Peruzzi, *Vicepresidente*

Il Segretario consultore
L. Galeotti

Art. 2. I Prefetti procederanno immediatamente a ordinare ai Gonfalonieri di formare senza ritardo le liste elettorali.

Art. 3. Un successivo Decreto stabilirà tutto ciò che riguarda i termini e le norme per una sollecita formazione delle liste elettorali.

Art. 4. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quindici luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

V.° *Il Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI

---

212. *Ingiunzione agli Editori del deposito di un esemplare di ciascuna pubblicazione nella Biblioteca Magliabechiana.*

15 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che, per l'articolo 6 della Legge sulla stampa del 17 maggio 1848, una copia d'ogni scritto stampato in Toscana deve nel tempo e termine e sotto le comminazioni ivi stabilite consegnarsi alla Biblioteca principale del capoluogo della Prefettura;

Considerando che questa disposizione restò in gran parte senza effetto per non essere stato ordinato che la consegna di questa copia si facesse a chi per suo ufficio ha il mandato di fare eseguire la legge;

Considerando che la Biblioteca Magliabechiana, che è la principale di Firenze, a differenza delle biblioteche provinciali non solo agli abitanti di Firenze ma serve a tutta la Toscana, la cui gioventù da ogni provincia qui accorre per cagione di studi e per il tirocinio necessario alla abilitazione in diverse professioni;

Considerando che deve riuscire aggravio ben lieve per gli stampatori di tutta Toscana il consegnare, oltre la copia delle opere da essi pubblicate per la biblioteca principale del capoluogo della Prefettura, una copia ancora per la Biblioteca Magliabechiana;

In correzione ed ampliazione dell'articolo 6 della Legge sulla stampa del 17 maggio 1848,

Decreta:

Di ogni scritto stampato in Toscana sarà dovuta una copia alla Biblioteca principale del capoluogo della Prefettura, ed altra copia sarà dovuta dalle stamperie fuori della capitale alla Biblioteca Magliabechiana di Firenze.

Ogni stampatore dovrà fare la consegna di dette copie al Procuratore del Governo, presso il Tribunale di prima istanza del Circondario nel quale lo stampatore risiede, entro dieci giorni da quello della pubblicazione. In caso di ritardo, lo stampatore soggiacerà ad una multa di lire trenta per ciascuna copia non consegnata.

Non è fatta innovazione alcuna quanto ai periodici, in ordine ai quali gli obblighi degli stampatori rimangono quali sono per la Legge del 17 maggio 1848.

I Ministri di Giustizia e Grazia e della pubblica Istruzione sono incaricati, ciascuno in quanto gli spetta, della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quindici luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

---

213. *Riattivazione del Decreto 26 aprile 1848, e modificazioni alla Legge elettorale del 3 marzo stesso anno.*

16 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 15 luglio corrente, che ordina l'attivazione della Legge del 3 marzo 1848;

Considerando che l'urgenza di convocare l'Assemblea dei Rappresentanti obblighi ad abbreviare i termini assegnati dalla Legge del 3 marzo 1848 per la formazione delle liste elettorali, ed a fare alcune variazioni e disposizioni volute dalle specialità del presente stato delle cose;

Decreta:

Art. 1. S'intende attivato con la Legge del 3 marzo 1848 anco il Decreto del 26 aprile dell'anno stesso.

Art. 2. Il Gonfaloniere, che presiede il Collegio elettorale, ai termini dell'articolo 53 della precitata Legge del 3 marzo, esercita il diritto di elettore nel Collegio stesso.

Art. 3. Entro otto giorni dal presente Decreto, i Gonfalonieri avranno formato le liste elettorali nei modi prescritti dall'articolo 14 all'articolo 20 della Legge predetta.

Art. 4. Il possessore di beni stabili che potrà esercitare il diritto elettorale in un luogo diverso da quello della sua dimora dovrà rimettere una dichiarazione in scritto alla cancelleria della Comunità ove intende dare il suo voto ed un'altra simile alla cancelleria della Comunità ove ha la sua dimora entro sei giorni dal di della pubblicazione del presente Decreto; resta fermo in ogni rimanente il disposto dell'articolo 12 della Legge elettorale.

Art. 5. Le liste appena compilate saranno trasmesse al Prefetto del Compartimento o al Sotto-prefetto del respettivo Circondario nel termine di due giorni con le osservazioni dei respettivi Gonfalonieri.

Art. 6. Entro quattro giorni i Prefetti e Sotto-prefetti procederanno alla generale revisione delle liste a loro trasmesse, ai termini dell'articolo 21 della detta Legge.

Art. 7. I Prefetti e Sotto-prefetti, compita tale revisione in detto termine, manderanno immediatamente le liste purificate e corrette ai Gonfalonieri perchè esse siano affisse alla porta degli Uffizi comunitativi, a norma e per gli effetti voluti dagli articoli 23 e 24 della Legge elettorale.

Art. 8. Entro tre giorni dall'affissione delle liste avrà diritto a ricorrere al Consiglio di prefettura e di sotto-prefettura chiunque ne fosse stato escluso indebitamente o inscritto inesattamente; e il Consiglio di prefettura o di sotto-prefettura deciderà nel termine di tre giorni dalla presentazione del ricorso.

A quest'effetto speciale sarà formato in ogni Circondario di sotto-prefettura un Consiglio composto del Sotto-prefetto, del Pretore, e del Delegato del luogo di residenza del Sotto-prefetto.

Art. 9. Le decisioni dei Consigli di prefettura o di sotto-prefettura saranno immediatamente affisse alla porta della Prefettura o Sotto-prefettura; e tale affissione terrà luogo di notificazione.

Art. 10. I giudizi del Consiglio di prefettura e di sotto-prefettura sono appellabili ai Tribunali di prima istanza del luogo ove risiedono i detti Consigli.

Art. 11. L'appello dovrà esser fatto dentro due giorni, accompagnato dai documenti giustificativi, e dovrà essere notificato dentro tre giorni tanto al Prefetto o Sotto-prefetto quanto alla parte interessata.

Art. 12. La sentenza del Tribunale di prima istanza terrà luogo di biglietto personale per essere ammesso alla votazione, secondo l'articolo 47 della precitata Legge.

Art. 13. Due giorni dopo la spirazione del termine a pronunziare sui ricorsi, il Prefetto e Sotto-prefetto invieranno ai respettivi Gonfalonieri la nota dei nomi da aggiungersi o correggersi nelle liste elettorali: dei quali nomi il Gonfaloniere formerà e affiggerà dentro due giorni una lista supplementaria.

Art. 14. Gli articoli della Legge elettorale sono abrogati nelle parti in cui siano contrarii al presente Decreto.

Art. 15. I Ministri dell'Interno e della Giustizia e Grazia sono incari-

cati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li sed ci luglio milleottocentocinquantanove (1).

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

---

214. *Norme e discipline di servizio interno, ossia*

REGOLAMENTO
PER LA GUARDIA NAZIONALE

16 luglio 1859.

TITOLO I.

Della formazione dei ruoli della Guardia

Art. 1. Appena il Ministro dell' Interno avrà riconosciuto la necessità e prescritto che in una città dello Stato debba essere ordinata la Guardia nazionale, le Autorità municipali dovranno immediatamente nominare una Deputazione incaricata della formazione dei ruoli.

Art. 2. I ruoli si formeranno colla iscrizione di tutti i cittadini che hanno il dovere di prestare questo servizio.

Art. 3. I registri d'iscrizione saranno aperti nell'Uffizio comunale a cura de' Gonfalonieri e con l'assistenza della Deputazione municipale.

Art. 4. Compiuta l'iscrizione, la Deputazione verificherà se tutti gl'iscritti hanno le condizioni volute dalla legge, e rimetterà all' Autorità municipale i registri rettificati.

Art. 5. I reclami contro le decisioni della Deputazione di arruolamento saranno risoluti inappellabilmente dal Consiglio di prefettura o di governo.

TITOLO II.

Ordinamento militare della Guardia

Art. 6. Appena saranno compiute le operazioni di arruolamento e fatte dal Ministero dell' Interno e dalle altre Autorità competenti le nomine ai gradi dello Stato maggiore e minore, i Capi di battaglione convocheranno i capitani delle compagnie, e con essi stabiliranno la forza di ciascuna compagnia e compileranno i registri dei cittadini che debbono comporla.

Art. 7. Nel distribuire gl' iscritti nelle compagnie si avrà riguardo al domicilio abituale di ciascuno, procurando possibilmente che ogni battaglione si componga dei cittadini di un quartiere ed ogni compagnia di quelli di una o più contrade.

Art. 8. Ogni battaglione avrà la sua bandiera, e nel riceverla dal Capo politico della città i militi presteranno il seguente giuramento: « *Giuro obbedienza alle Leggi, e sull' onore prometto di usare queste armi a difesa dell' indipendenza e integrità dello Stato, dell' ordine pubblico e delle proprietà* ».

Art. 9. La bandiera si conserverà nel locale destinato allo Stato maggiore del battaglione, ove dovrà stare di permanenza una guardia comandata da un sotto-uffiziale.

Art. 10. Ove siavi più di un batta-

---

(1) Dello stesso giorno 16 luglio emanava dal Ministero dell'Interno la seguente

CIRCOLARE

Al Governatore di Livorno,
Ai Prefetti e Sotto-prefetti, Delegati, ecc.

Gli Inviati toscani a Torino scrivono al Governo toscano:

« Se la Toscana sa mantenersi nel suo buono e vero « spirito italiano, è sempre padrona dei suoi destini; e « disponendo di sè italianamente, gioverà immensamente « al compimento dei destini d' Italia. Ieri sera alle 5 Re « Vittorio Emanuele e l' Imperatore Napoleone fecero il « loro ingresso in Torino ».

Dopo tale annunzio poche parole mi restano da aggiungere. Il Paese si prepari a pronunziare dignitoso e fermo il suo voto italiano.

Il Governo ora come sempre si mostrerà quale i tempi ne chieggono; aprirà al voto nazionale del paese modi civili di manifestazione; combatterà il disordine d'onde venga, perchè il disordine è nemico d'ogni buon pensiero come di ogni deliberazione generosa e assennata; perchè il disordine disfà le forze attive d' un popolo e le muta in suo proprio vituperio. Conta che le Autorità locali non faranno difetto alla fiducia del Governo.

Può pubblicare questo annunzio.

16 Luglio.

Il Ministro dell'Interno
B. Ricasoli

glione, la Guardia nazionale avrà un Corpo di guardia centrale o nel palazzo comunitativo o in altro locale designato dalla Comunità.

Art. 11. Ove la Guardia nazionale si comporrà di un solo battaglione, il maggiore ne sarà il comandante; ove si comporrà di più battaglioni, questi costituiranno una legione che sarà comandata da un colonnello o tenente colonnello.

Art. 12. Ogni battaglione non potrà comporsi di meno di quattro compagnie; ogni compagnia dovrà constare almeno di 80 militi, ma non più di 150.

Art. 13. Le armi che lo Stato fornirà alla Guardia nazionale saranno consegnate ad ogni capo di battaglione e da questo ai singoli individui, che ne rilasceranno ricevuta e ne rimarranno mallevadori.

TITOLO III.

Del Servizio della Guardia nazionale

Art. 14. La Guardia nazionale presterà quel servizio di cui sarà richiesta dalle Autorità competenti.

Art. 15. Il servizio ordinario sarà stabilito di concerto coll'Autorità militare nel modo meno gravoso per i militi cittadini; lo straordinario dipenderà dai casi e dalle circostanze.

Art. 16. Se per mancanza di milizie regolari la Guardia nazionale dovrà prestare servizio di piazza, dipenderà per questo dagli ordini del Comandante locale della piazza.

Art. 17. Ogni milite della Guardia non potrà ricusarsi dal fare un servizio comandato, salvo il diritto di reclamare successivamente al Capo del battaglione in caso di soverchio aggravio.

Art. 18. Per ordine del servizio, i sergenti maggiori faranno di mano in mano le note dei militi comandati, ed il capitano le firmerà, procurando che il servizio venga repartito regolarmente sopra tutti i militi della compagnia.

TITOLO IV.

Dell'amministrazione della Guardia nazionale

Art. 19. Le spese ordinarie della Guardia sono a carico delle Comunità, le straordinarie a carico dello Stato.

Art. 20. Le spese ordinarie son quelle occorrenti per i locali, per i registri, avvisi, lumi, e quanto altro è richiesto dal servizio ordinario, come pure gli stipendi agli uffiziali, sotto-uffiziali ed altri indicati nella qui unita Tabella, che prestano un servizio continuato.

Art. 21. Per regolare queste spese ogni battaglione avrà un Consiglio di amministrazione composto del comandante il battaglione, di due capitani, un sergente ed un caporale nominati dalla Autorità municipale.

Art. 22. Questo Consiglio regolerà tutte le spese ordinarie, e ne presenterà il prospetto all' Autorità comunale.

Art. 23. Tutte le spese che non rientrano nel prospetto preventivo presentato dal Consiglio di amministrazione dovranno sottoporsi al sindacato del Consiglio stesso da chi le commette; e non saranno refettibili senza la sua approvazione.

TITOLO V.

Delle Pene disciplinari

Art. 24. Le mancanze al servizio nei Corpi di guardia possono esser punite disciplinarmente dall' ufficiale che comanda la guardia.

Art. 25. Le pene che può irrogare l'ufficiale sono:

1° una fazione fuori di turno a chi manca all'appello o si assenta dal posto senza permesso;

2° la detenzione in camera di reclusione per tutta la durata della guardia a chi si rende colpevole di ebbrezza, d' insubordinazione, d' ingiurie.

Nei casi più gravi l'ufficiale farà il rapporto al Capo di battaglione perchè il colpevole sia inviato al Consiglio di disciplina.

Art. 26. I Capi di battaglione potranno punire gli uffiziali pagati ad essi soggetti cogli arresti semplici da uno a due giorni.

Art. 27. I tamburi potranno esser puniti dai capitani comandanti le compagnie colla prigione fino a tre giorni, e dai Capi di battaglione fino ad otto.

Art. 28. Il Consiglio di disciplina potrà irrogare le seguenti pene:

1° l'arresto non maggiore di tre giorni;

2° l'ammonizione pubblicata agli ordini;

3° la prigione non maggiore di tre giorni;

4° la privazione del grado.

Art. 29. Coll' arresto sarà punito l'uffiziale o sotto-uffiziale che, essendo in servizio, si sarà reso colpevole

1° di disobbedienza e di insubordinazione;

2° d'insulti e di mancanza di rispetto verso uffiziali ad esso superiori;

3° di detti o fatti oltraggiosi coi subalterni;

4° di abuso di autorità;

5° di infrazione agli ordini del servizio.

Art. 30. Coll' ammonizione pubblicata agli ordini sarà punito l'ufficiale che in servizio o vestendo l'uniforme terrà una condotta che possa recare offesa alla disciplina ed all'onore della Guardia nazionale.

Art. 31. Colla prigione sarà punito ogni sotto-uffiziale o guardia nazionale colpevole

1° di aver ricusato un servizio comandato;

2° di aver disobbedito alla consegna;

3° di aver abbandonato il posto prima di esser rilevato.

Art. 32. Colla privazione del grado saranno puniti gli ufficiali e sotto-ufficiali che saranno recidivi in una colpa che porti pena di arresto.

Art. 33. Ogni Capo di corpo, di posto, di distaccamento, il quale ricuserà di obbedire alla richiesta delle Autorità che hanno diritto di requisire la Guardia nazionale, o che agirà non richiesto e fuori dei casi previsti dalla legge, sarà tradotto avanti il Tribunale ordinario, che potrà irrogare la carcere da un mese ad un anno congiunta con la destituzione dal grado.

TITOLO VI.

Dei Consigli di disciplina

Art. 34. Ogni battaglione avrà un Consiglio di disciplina, composto di sette giudici, cioè:

del Capo di battaglione, che eserciterà l' ufficio di presidente,
di un capitano,
di un tenente,
di un sotto-tenente,
di un sergente,
di un caporale,
di un comune.

Art. 35. Se il prevenuto sarà un ufficiale, si aggiungeranno ai sette giudici due ufficiali di grado eguale al prevenuto.

Art. 36. Le nomine dei componenti il Consiglio di disciplina si faranno dall' Autorità politica sulle proposte del Capo di battaglione.

Art. 37. In ogni Consiglio di disciplina il capitano farà l' ufficio di relatore, il sotto-tenente di segretario, i quali non avranno voto.

Art. 38. Il presidente farà citare il prevenuto per il giorno della riunione del Consiglio, e trasmetterà al capitano relatore le querele, i rapporti, i processi verbali che si riferiscono ai fatti da giudicarsi.

Art. 39. I prevenuti dovranno comparire personalmente e potranno farsi assistere da un difensore. Non comparendo, saranno giudicati in contumacia.

Art. 40. Letta la relazione, udite le difese, il Consiglio delibererà in segreto e deciderà a pluralità di voti. Il presidente leggerà la sentenza, che sarà inappellabile, salvo ricorso in cassazione.

Art. 41. Le sentenze dei Consigli di disciplina per la loro esecuzione saranno equiparate alle sentenze dei Tribunali ordinarii.

TITOLO VII.

Dell'Uniforme e dei Distintivi dei gradi

Art. 42. Gli uffiziali della Guardia nazionale vestiranno l'uniforme seguente:

tunica di panno turchino a due petti con colletto e paramani a punta scarlatti e con bottoni di metallo bianco;

pantaloni turchini con striscia scarlatta;

berretto alla foggia piemontese, ombreggiato da un pennacchietto a salice piangente, pure di color turchino;

sciabola uguale a quella degli uffiziali di fanteria, con cinturone in tessuto d'argento screziato in rosso.

Art. 43. I sott'uffiziali e tamburini e militi vestiranno il berretto militare ed una blouse di tela (traliccio turchino bianco).

Art. 44. I distintivi per gli uffiziali consisteranno negli spallini di argento, in galloni al berretto, e nella dragona a foggia piemontese.

Art. 44. I sott'uffiziali e caporali si distingueranno, secondo il rispettivo loro grado, dai galloni sovrapposti alle maniche delle blouses, ma i berretti loro saranno in tutto uguali a quelli dei militi.

Art. 46. A più precisa norma della foggia dell'uniforme e dei distintivi, il Ministero dell'Interno manderà i figurini dove occorra.

TABELLA *delle Paghe assegnate agli Uffiziali, Bassi-uffiziali ed altri che prestano un servizio continuo.*

GRADI	PAGA mensuale			
Aiutanti maggiori di Legione . . .	L. 120	—	—	
Aiutanti maggiori di Battaglione .	» 90	—	—	
Aiutanti sotto-uffiziali	» 60	—	—	
Tamburi maggiori	» 45	—	—	Avranno inoltre il vestiario a carico della Comune.
Tamburi	» 30	—	—	

Firenze, li 16 luglio 1859.

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

215. *Designazione nominativa dei luoghi stabiliti a sede di una Guardia nazionale.*

16 luglio 1859.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la Legge del dì 14 luglio corrente, che dà facoltà al Ministro dell'Interno di ordinare la formazione della Guardia nazionale dovunque lo giudichi necessario alla sicurezza ed alla quiete pubblica;

Ordina:

Art. 1. Sulle norme stabilite dalla citata Legge e dal Regolamento che determina i modi della sua esecuzione, la Guardia nazionale sarà immediatamente costituita nelle seguenti città dello Stato:

Firenze	S. Sepolcro
Livorno	Pietrasanta
Pisa	Colle
Lucca	Portoferraio
Siena	Montepulciano
Pistoia	Orbetello
Prato	Modigliana
Arezzo	S. Miniato
Viareggio	Grosseto
Pescia	Montalcino
Volterra	Massa Marittima
Cortona	Camaiore.

Art. 2. Le Autorità politiche e municipali delle città designate provvederanno, per la parte che spetta a ciascuna, alla pronta esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze, li sedici luglio milleottocentocinquantanove (1).

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

(1) La pubblicazione di questo Decreto fu preceduta dall'invio della seguente

CIRCOLARE

Ai Prefetti e Sottoprefetti

Illustrissimo signore,

» Il Governo della Toscana per provvedere all'ordine » pubblico ha preso una grave determinazione rimet- » tendo alle facoltà del Ministero dell'Interno di costituire » la Guardia nazionale ovunque stimasse necessario. Non » che le popolazioni dello Stato abbiano dato motivo fin

216. *Conferma delle disposizioni penali e di procedura contenute nel Regolamento per la Guardia nazionale.*

18 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Saranno come stabilite in via legislativa a tutti gli effetti le giurisdizioni e le pene determinate nel Regolamento per la Guardia nazionale emanato dal Ministero dell' Interno sotto di 16 luglio.

Art. 2. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li diciotto luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

---

217. *Abolizione delle tasse sui macelli e sui cani di campagna.*

19 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la Finanza dello Stato non può esser sostenuta con tasse che nuocciono alla libertà del commercio e alla sicurezza delle proprietà,

Decreta:

Art. 1. La tassa dei macelli è abolita al termine del presente anno.

Art. 2. La tassa sui cani dei contadini è immediatamente abolita.

Art. 3. I Ministri dell'Interno e della Finanza sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, ciascuno nella parte che lo riguarda.

Dato li diciannove luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

---

218. *Ammessione dei figli dei possidenti di stabili nei ruoli della Guardia nazionale.*

19 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per essere molte in Toscana le famiglie di possidenti di beni stabili, ove i soli capi di esse

---

» qui di serie apprensioni, ma pure si è riconosciuto prudente di non abbandonarsi ad una cieca fiducia, meglio essendo sempre prevenire il male o prepararvisi con apparecchi opportuni che deplorarlo dopo che avvenne. Di più in questi momenti è di supremo interesse che la quiete pubblica sia mantenuta perchè, ove la Toscana pretendesse di statuire i suoi futuri destini in mezzo ai tumulti, perderebbe ogni riputazione, ed i suoi voti non avrebbero alcun valore presso i Potentati che avranno a deliberare sulla pace e sull'assetto d' Italia. Coll' intendimento adunque che la Toscana provvedendo a se stessa aiuti per quanto può il maggior bene d'Italia, si costituisce oggi la Guardia nazionale.

» Il fine che vuolsi raggiungere deve far manifesta alla S. V. la necessità della buona composizione di una milizia che acquista appunto la sua forza dai suoi componenti. Il vero patriottismo di tutti coloro che hanno vagheggiato l' idea di un ordinamento nazionale che desse soddisfazione ai voti più legittimi è oggi messo alla prova; e se la Guardia nazionale riuscirà quello che il Governo vuole, si sarà fatto molto per mostrarci degni di essere quello che vogliamo. Le condizioni generali della pace non è in poter nostro di mutarle; ma per tutto quello che riguarda le questioni secondarie che i Potentati dovranno risolvere, c' è una parte che spetta a noi e che noi dobbiamo compiere come si conviene a popolo civile, se non vogliamo che tutta Italia ci vituperi. La Toscana dovrà a se stessa le sorti che le toccheranno, perchè dobbiamo sperare che ai voti espressi con calma, con fermezza e con unanimità l'Europa non voglia resistere, interessata com'è a non rinnuovare i dolorosi periodi di turbamento che sempre si deplorarono nello stato d' Italia.

» L'ardore che la Toscana pose già nel partecipare alla guerra, ora deve porlo nel procurarsi tutto quel più che la pace può darle, limitando i desiderii al possibile, ma in questo mostrandosi decisa e concorde.

» Quando la S. V. avrà fatto comprendere questi concetti ai cittadini chiamati a far parte della Guardia nazionale, il Governo confida che tutti sentiranno quale alto dovere loro incomba e quali amare conseguenze verrebbero dalla mancata tutela dell' ordine pubblico. Ai termini in che siamo, coloro che si adopreranno a mantenere la calma nelle città, ad assicurare la libertà dell' espressione dei pubblici voti, saranno benemeriti della patria al pari di coloro che combatterono per lei.

» Fidando nel suo zelo e nella sua saviezza per il buon impianto della Guardia nazionale mi pregio di professarmi

» di VS. Illustrissima

Dal Ministero dell'Interno, li 16 luglio 1859.

Devotiss. Servitore
B. Ricasoli

fossero ammessi nella Guardia nazionale, questa non sarebbe sufficiente al servizio occorrente, perchè privata di molti giovani che per la loro condizione accrescerebbero la forza della stessa Guardia;

Decreta:

Art. 1. Potranno essere ammessi nella Guardia nazionale i figli dei possidenti di beni stabili quando abbiano gli altri requisiti richiesti dall'articolo 3 del Decreto del 14 del corrente mese.

Art. 2. Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li diciannove luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

---

219. *Proclamazione della decadenza della Dinastia Austro-Lorenese e Borbonica.*

20 luglio 1859.

IL CONSIGLIO GENERALE
DEL MUNICIPIO DI FIRENZE

Ha presa nel dì 20 luglio stante la seguente

DELIBERAZIONE

Considerando che Leopoldo II, abbandonando volontariamente lo Stato, sciolse ogni vincolo di sudditanza esistente tra esso ed il Popolo toscano, il quale perciò venne a riacquistare il diritto di disporre liberamente de' suoi nuovi destini;

Considerando che questo diritto ha ricevuto inoltre la sanzione della vittoria nella Guerra della indipendenza italiana, nella quale i figli di Leopoldo II combattevano nelle file dell' armata nemica;

Considerando che Sua Maestà l'Imperatore dei Francesi, alleandosi generosamente al Re Sabaudo per combattere cotesta Guerra di rigenerazione, assicurò i popoli d'Italia che nessuno ostacolo sarebbe frapposto alla manifestazione dei loro legittimi voti;

Considerando che, mentre le alte Potenze belligeranti trattano definitivamente delle condizioni della pace, e mentre tutto il Paese va ad essere formalmente consultato, è dovere del Municipio di Firenze, seguitando l'esempio delli altri Municipii toscani, di farsi frattanto interpetre dei desiderii dei suoi concittadini;

IL MUNICIPIO

Esprime il voto che la Toscana sia ammessa a far parte di un vasto Regno italico sotto la dominazione di S. M. il Re Vittorio Emanuele II, conservando quella separazione amministrativa che può meglio tutelare gl'interessi economici di questa Provincia. E qualora per ragione di alta politica ciò non fosse attuabile, esclusa sempre ed assolutamente la dominazione della Casa austro-lorenese e della borbonica, esprime il desiderio che venga chiamato a reggere i destini di questo Paese un Principe della gloriosa Casa di Savoia.

Ed invita il suo Gonfaloniere a fare presso il nostro attual Governo gli opportuni uffici affinchè la presente Deliberazione come tutte le altre congeneri dei Municipii toscani vengano sottoposte alla benigna considerazione di S. M. Vittorio Emanuele e di S. M. l'Imperatore dei Francesi perchè sieno esauditi gli odierni voti dei Popoli toscani.

Dal Palazzo del Municipio di Firenze, li 20 luglio 1859.

Il Gonfaloniere
FERDINANDO BARTOLOMMEI

Il Cancelliere Ministro del Censo
PIETRO MANCI

---

220. *Parificazione del sistema toscano al sistema generale di stagliatura dei Bastimenti.*

20 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l'attual sistema di stagliatura è di aggravio al com-

mercio dei bastimenti toscani, siccome quello che è diverso nei punti di misurazione adottati dalle principali Potenze marittime, i quali danno per risultato un minor numero di tonnellate;

E volendo far godere ai naviganti i vantaggi che da un identico e pariforme metodo di stagliatura derivano;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici,

Decreta:

Art. 1. La capacità o portata dei bastimenti a vela e a vapore, tanto nazionali che esteri, verrà d'ora innanzi determinata in tonnellate, misurandone le dimensioni nel modo seguente:

LUNGHEZZA

Per un Bastimento a un ponte

Di testa in testa alla linea del ponte, cioè dalla poppa alla prua della coverta (internamente);

Per un Bastimento a due ponti

Aggiungere alla prima lunghezza quella che si prenderà dalla ruota di poppa alla ruota di prua sul tavolato del secondo ponte, e sommare le due lunghezze, dividendone il prodotto per metà onde averne la lunghezza media;

LARGHEZZA

Al baglio maestro o nella maggior larghezza del Bastimento

Per i bastimenti a fasciamento interno stabile, da una superficie all'altra di esso fasciamento;

Per quelli di fasciamento amovibile o senza, fra i due bordi interni;

ALTEZZA

Alla linea della maggior larghezza

Per bastimento a un ponte, dal disotto del tavolato di coverta, senza avere riguardo alla scassa dell'albero nè ai travicelli del ponte, al disopra del tavolato del pagliolo;

Per bastimento a due ponti, dal disotto del tavolato di coverta come sopra, a quello del corridoio, e dal disotto di questo al pagliolo.

Art. 2. Queste tre dimensioni si esprimeranno in metri e loro frazioni decimali, e quindi, moltiplicando l'uno per l'altro tali prodotti, se ne dividerà il resultato pel numero 3. 80, ed il quoziente indicherà il numero delle tonnellate del bastimento.

Art. 3. La stagliatura dei bastimenti a vapore si praticherà nello stesso modo, ma dal numero delle tonnellate che sarà per resultarne si dedurrà il 40 % per lo spazio occupato dalla macchina e accessorii.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto, il quale dovrà avere effetto a contare dal di primo agosto prossimo futuro.

Dato in Firenze, li venti luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

---

221. *Approvazione e dichiarazione di utilità pubblica per un Progetto di opere di esaurimento dell'antico bacino del Lago di Rimigliano; norme relative di espropriazione.*

21 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l'esecuzione dei lavori proposti per l'applicazione di un sistema d'esaurimento all'antico bacino del lago di Rimigliano può conferire all'incremento dell'agricoltura e a migliorare le condizioni igieniche di quella località;

Considerando che, trattandosi d'opera di pubblica utilità, conveniva adottare tutti quei provvedimenti che valgano a remuovere gli ostacoli ed assicurare il celere compimento dei lavori;

Sulla proposta del Ministro delle

Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici,

Decreta:

Art. 1. È ordinata l'esecuzione del progetto relativo all'applicazione di un sistema di esaurimento all' antico bacino del lago di Rimigliano nel modo e con le condizioni proposte dall'Ispettore di campagna dei Possessi dello Stato nelle Memorie de' 14 marzo 1857 e 4 luglio 1859, ed approvate dalla Direzione idraulica del bonificamento delle maremme nel 12 luglio corrente.

Art. 2. I lavori saranno eseguiti a cura e spese della Direzione dei possessi dello Stato, salvo il diritto a rivalersi come e contro chi di ragione.

Art. 3. Le opere che sopra son dichiarate a tutti gli effetti e in tutti i rapporti di pubblica utilità.

Art. 4. Non potranno conseguentemente ammettersi opposizioni per parte dei proprietarii di suolo o di altri, che potessero ritardare l' esecuzione dei predetti lavori. Solamente ad istanza degli interessati sarà proceduto a verificare nei modi legittimi e più spediti lo stato delle cose per quelle indennità che fossero di ragione, tenuto fermo il disposto nell'articolo 2.

Art. 5. La valutazione delle indennità sarà rimessa al giudizio di due periti, l'uno da nominarsi dalla Direzione dei possessi dello Stato, l' altro dagli interessati. Nel caso di discordia fra i due periti, il Tribunale competente procederà alla nomina di un terzo perito.

Art. 6. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici e quello di Giustizia e Grazia sono incaricati d' eseguire il presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventuno luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POG

222. *Abbreviazione dei termini per l' affissione e la decretazione delle Liste elettorali politiche; modificazioni al precedente Decreto* 16 *luglio ed alla Legge organica* 3 *marzo* 1848.

22 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che sia espediente l'accelerare quanto più si può le elezioni dei Rappresentanti della Toscana senza pregiudicare le guarentigie competenti agli elettori;

In aggiunta e modificazione del precedente Decreto del 16 luglio,

Decreta:

Art. 1. Le liste elettorali saranno affisse dai Gonfalonieri entro il 25 del corrente mese alla porta degli Uffizi comunitativi, ove rimarranno fino al giorno delle elezioni, a norma e per gli effetti degli articoli 23 e 24 della Legge elettorale.

Art. 2. La copia di queste liste sarà trasmessa dai Gonfalonieri entro due giorni dall' affissione ai Prefetti e ai Sottoprefetti, i quali avranno l' incarico entro due altri giorni di radiare i nomi di quelli che fossero stati condannati dalle Corti di appello, a tenore dell'articolo 8, lettera *g*, della Legge elettorale.

Art. 3. È tolta la formalità della notificazione dell'appello dei ricorrenti esclusi al Prefetto e al Sottoprefetto; e ciò in deroga parziale dell'articolo 11 del Decreto de' 16 luglio corrente.

Art. 4. I Tribunali di prima istanza decideranno sugli appelli entro il 5 di agosto, a norma dell' articolo 42 della Legge elettorale.

Art. 5. Il Ministro dell' Interno è autorizzato a fare con sua Ordinanza pel Compartimento di Grosseto quelle eccezioni che sono necessarie perchè l' applicazione della Legge e Decreti elettorali possa conciliarsi con le circostanze della Maremma.

Art. 6. Ogni elettore in più collegi, che avrà fatta la dichiarazione prescritta dall'articolo 4 della Legge del

16 luglio corrente, dovrà esibire il certificato di tal dichiarazione del Cancelliere Ministro del Censo della Comunità dove ha rinunziato ad esercitare il diritto elettorale per poter votare nel collegio da lui prescelto; rimanendo così intieramente abrogato l'articolo 12 della Legge del 3 marzo 1848.

Art. 7. I Ministri dell'Interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventidue luglio milleottocentocinquanta nove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

---

223. *Proclama del Governo ai Soldati reduci dalla Lombardia.*

22 luglio 1859.

Soldati dell'esercito Toscano,

Il Governo saluta con gioia il giorno del vostro non lontano ritorno. Se la fortuna invidiò al valor vostro i pericoli della contesa e i premi della vittoria, aprirà alla vostra disciplina un altro campo non meno onorato nella Toscana istessa. Qui v'attende la Patria a rendere più augusta la solenne manifestazione de' suoi voti. Le armi vostre non avranno da domare interni nemici. La concordia cittadina che non fu mai turbata, mercè vostra sarà resa più sicura ora che a far durevole la pace si vuole affidare la nostra sorte ad uno Scettro che non sia austriaco ma nazionale. Chiunque osasse offendere la maestà del Popolo che provvede liberamente al suo migliore avvenire, chiunque minacciasse le nostre frontiere, sarebbe respinto da voi come il maggior de' nemici. Questo gran bene aspettando da Voi con affetto e fiducia, tutto il Paese vi onora altamente perchè vi riconosce custodi intrepidi della sua quiete solenne e della sua saggia libertà.

Il Governo, o Soldati, v'affida insieme con la Guardia nazionale la tutela del più sacro diritto della Toscana, quello di pronunziarsi liberamente intorno a un Principato nazionale e costituzionale, che le conservi l'antica civiltà e le assicuri la nuova indipendenza.

Firenze, li 22 luglio 1859.

Il Commissario Straordinario
del Re Vittorio Emanuele
durante la Guerra dell'Indipendenza
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione,
Ministro interino degli Affari esteri
C. RIDOLFI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

Il Ministro degli Affari ecclesiastici
V. SALVAGNOLI

Il Ministro Reggente della Guerra
P. A. DE CAVERO

Il Segretario generale
del Governo della Toscana
C. BIANCHI

---

224. *Costituzione della Guardia nazionale di Firenze in legione, battaglioni e compagnie.*

23 luglio 1859.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista l'Ordinanza del 16 andante, che stabilisce la formazione della Guardia nazionale in Firenze,

Ordina:

La Guardia nazionale nella città di Firenze sarà ordinata in una Legione divisa in quattro Battaglioni, ciascuno dei quali composto di quattro Compagnie, secondo il seguente

QUADRO NUMERICO DI FORMAZIONE

Stato Maggiore della Legione

1 Colonnello o Tenente colonnello, Comandante,
1 Capitano Aiutante maggiore di legione,
1 Ufficiale pagatore col grado di Tenente o Sottotenente,
1 Capitano incaricato delle armi;

N.° 4

Stato Minore della Legione

1 Aiutante sotto-uffiziale,
1 Tamburino maggiore;

N.° 2

Stato Maggiore dei quattro Battaglioni

4 Maggiori, e per ogni battaglione	N.°	1
4 Aiutanti maggiori di battaglione, *idem*	»	1
4 Sottotenenti porta bandiera, *idem*	»	1
4 Medici con assimilazione al grado di Tenente, *idem*	»	1
N.° 16 Per ogni battaglione	N.°	4

Stato Minore dei quattro Battaglioni

4 Aiutanti sottouffiziali, e per ogni battaglione	N.°	1
4 Caporali tamburini, *idem*	»	1
N.° 8 Per ogni battaglione	N.°	2

Uffiziali delle sedici Compagnie

16 Capitani, e per ogni compagnia	N.°	1
16 Tenenti, *idem*	»	1
16 Sottotenenti, *idem*	»	1
N.° 48 Per ogni compagnia	N.°	3

Bassa Forza delle sedici Compagnie

16 Sergenti maggiori, e per ogni compagnia	N.°	1
16 Sergenti forieri, *idem*	»	1
64 Sergenti, *idem*	»	1
128 Caporali, *idem*	»	8
32 Tamburini, *idem*	»	2
1920 Militi, *idem*	»	120
N.° 2176 Per ogni compagnia	N.°	136

RIEPILOGO

	Uffiziali	Truppa
Stato maggiore e minore della legione	N.° 4	2
Stato maggiore e minore dei battaglioni	» 16	8
Forza delle compagnie	» 48	2176
	N.° 68	2186

Forza totale della legione . . . . N.° 2,254

Data li ventitrè luglio milleottocentocinquantanove (1).

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

(1) Dello stesso giorno 23 luglio il Ministro dell'Interno rifetiva al Commissario Straordinario intorno alle deliberazioni dei Municipii toscani per un nuovo Governo nei termini seguenti:

Eccellenza,

» Fino dal giorno in cui i Toscani, rimasti senza governo, » ricorsero al protettorato di S. M. il Re Vittorio Emanuele » perchè sotto la sua generosa tutela si costituisse un reg- » gimento nazionale, chiaramente mostrarono quali fossero » i loro sentimenti per il propugnatore dell'italiana indipen- » denza e quali i loro voti per un definitivo assetto delle » cose d'Italia. Ma i Toscani non si tennero paghi a quella » prima manifestazione; e mentre il Governo temporaneo, » che resse il paese durante la guerra, per giusti riguardi » politici non credè di dover provocare più aperte dichiara- » zioni, l'impazienza dei cittadini, mal soffrendo di rimanere » in una inerte espettativa, si rivolse alle Rappresentanze » comunali perchè si facessero interpetri dei pubblici voti. » Il Governo non si oppose a queste sollecitazioni dirette ai » Municipii, giacchè per una parte non poteva condannare » il desiderio universale di uscire al più presto da una con- » dizione di cose tutta provvisoria, e per l'altra parte gli » sembrava che fosse migliore consiglio lasciare che si te- » nesse quella via di manifestazione piuttostochè aprire il » campo a tumultuarie dimostrazioni ed alla collisione dei » partiti, mentre la calma ed un'ammirabile concordia re- » gnavano in Toscana. Che un paese condotto dalla forza » delle cose in una condizione anormale faccia ogni sforzo » per uscirne e per determinare finchè lo può le sue sorti, » è atto naturale e di molto senno, e del pari è atto di » grande senno politico il ricorrere per la espressione dei » voti pubblici a quell'unica Rappresentanza che il paese » possiede. Se per altro il Governo della Toscana non si » oppose a che si consultassero i Municipii, vegliò con fer- » mezza onde nessuna violenza turbasse le loro deliberazioni, » le quali, qualunque fossero, prescrisse che a lui solo ve- » nissero trasmesse nelle forme ordinarie. E questo si operò.

» Queste deliberazioni sono oggi riunite presso il Mini- » stero dell'Interno, ed io mi faccio un dovere di accompa- » gnarle all'E. V. perchè siano poste sotto gli occhi di S. M. » il Re Vittorio Emanuele (a). Da esse rileverà l'E. V. con » quale unanime suffragio e con quanta eloquenza di af-

(a) Il *Monitore Toscano* del 10 luglio 1859, n° 189, e del 10 successivo agosto, n° 198, reca la *Nota delle Comunità che hanno deliberato per l'unione della Toscana agli altri Stati d'Italia sotto il Governo costituzionale di Re Vittorio Emanuele II*, non che di quelle che emisero voto sospensivo o negativo, colla indicazione per tutte le Comunità della rispettiva popolazione, e per le prime del numero dei voti o favorevoli o contrarii.

225. *Reintegra di Pietro Cuppari nel posto e negli emolumenti di Professore di Agraria e Pastorizia nell'Università di Pisa.*

23 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Veduto il Decreto del 28 ottobre 1851;

Veduto l'altro Decreto del 2 dicembre 1851, e

Considerando:

Che col primo dei ridetti Decreti fu tolta dal pubblico insegnamento la Cattedra di agraria e pastorizia che teneva a quell'epoca il professore Pietro Cuppari;

Che col motivo del secondo Decreto fu espressamente dichiarato che nell'applicazione di tal riforma, per la quale unicamente il Cuppari cessava dal continuare nel menzionato insegnamento, era d'uopo di praticare un equitativo riguardo, in vista delle condizioni specialissime in cui trovavasi lo stesso professore Cuppari, il quale, invitato, lasciò la patria e rinunziò ad ogni espettativa d'impiego nella medesima per venire in Pisa a coprire la cattedra in discorso;

Che al predetto professore Cuppari, nel 28 ottobre 1851, era assegnata 1° l'annua provvisione di scudi cinquecento, unita agli aumenti triennali di scudi trenta per ciascheduno; 2° scudi sessanta annui per la direzione del Gabinetto; 3° l'uso del quartiere, che componeva uno dei possessi dell'Istituto agrario;

Che nella parte dispositiva del secondo Decreto fu omesso di comprendere nella pensione accordata al professore Cuppari il vantaggio degli aumenti triennali futuri, l'onorario per la direzione dell'Istituto, e l'indennità del quartiere del quale perdeva l'uso;

Che la giustizia esige di riparare siffatta ommissione, per tenere in ar-

---

» fetto i Municipii toscani abbiano espresso il voto di vedere » il nostro Paese riunito a quell'Italia che sotto lo scettro » nazionale dei Reali di Savoia si sarebbe potuto costi- » tuire dopo la Guerra. Le splendide vittorie delle armi Ita- » lo-franche, le promesse magnanime dell'imperatore Na- » poleone affidavano i Toscani ad esprimere questi voti; i » quali a mio avviso conservano anch'oggi tutto il loro » valore, ed uniti agli altri più solenni che emetterà tra » breve l'Assemblea dei Rappresentanti, possono essere di » gran momento per definire le condizioni della pace la- » sciate in sospeso nei preliminari già sottoscritti.

» Ad accrescere autorità a queste manifestazioni dell'opi- » nione pubblica toscana durante la Guerra, due cose mi » restano a far rilevare all'E. V. La prima è che le deli- » berazioni municipali che Le accompagnano furono emesse » da quelle Rappresentanze stesse le quali sotto la influenza » del passato Governo uscirono dalle borse o furono scelte » da lui. La seconda è che nessuna violenza, anzi nessun » atto meno che onesto fu adoperato per ottenerle. Era pre- » ciso dovere del mio Ministero di tutelare la libertà dei » Municipii nell'aderire o nel rifiutarsi alle proposte delibe- » razioni, ed asserisco solennemente all'E. V. che nessun » rapporto e reclamo mi è giunto, sia per parte delle Rap- » presentanze comunali, sia per parte delle Autorità gover- » native locali, sia per parte dei privati, che mi possa far » minimamente dubitare della sincerità dei voti. L'opi- » nione pubblica si è pronunziata univoca, ed i Municipii se » ne sono fatti interpreti; se questa è coartazione, ogni » assemblea che deliberi in consuonanza colla nazione » si potrà dire che deliberi sotto una pressione esteriore. » Inoltre V. E. rileverà dalla stessa enumerazione dei voti » singolari nelle deliberazioni non unanimi che fu libero » ciascuno di votare in senso favorevole o contrario senza » che niuno gli chiedesse ragione del suo voto. E ciò » tanto nelle maggiori città dello Stato come nei più umili » villaggi.

» Le deliberazioni trasmesse fino al giorno d'oggi a que- » sto Ministero e che mi onoro di accompagnare a V. E. » appartengono a n° 141 Comunità, tra cui si comprende » la città di Firenze, Livorno e le altre più cospicue città » della Toscana: sono state pronunziate tali deliberazioni » con n° 809 voti affermativi e n° 15 voti negativi, e rap- » presentano il voto e gl'interessi di n° 1,135,863 abi- » tanti.

» L'aspettativa dell'Assemblea speciale, la cui elezione si » sta apparecchiando, e il riguardo di non invaderne il » campo tratterrà forse dal pronunciarsi quelle Rappresen- » tanze comunali che fin qui non emisero il voto; ma io » sono certo che, ove lo facessero, le loro deliberazioni » compirebbero l'opera delle prime, e la Toscana sareb- » besi pronunziata alla unanimità.

» Tutte queste cose vado lieto di poter riferire all'E. V. » perchè son persuaso che varranno ad avvalorare anche » questa prima manifestazione dell'animo dei Toscani, la » quale, quando sarà confermata in modo anco più regolare » e solenne dall'Assemblea nazionale che sta per convocarsi, » non posso dubitare che non sia presa in seria considera- » zione dai Potentati che dovranno definire l'ordinamento » d'Italia.

» Ho l'onore di professarmi con distinta considerazione » ed ossequio

» dell'E. V.

» Dal Ministero dell'Interno, li 23 luglio 1859.

Ossequiosissimo
B. RICASOLI

Contemporaneamente, lo stesso Ministro dell'Interno diramava alle Autorità provinciali una Nota circolare sulla

monia il motivo del ripetuto Decreto, che vuol concedere un equitativo riguardo alle circostanze specialissime del professore Cuppari, colla parte dispositiva del Decreto stesso, che è lungi dal contenere nella sua integrità un simile riguardo; e

Considerando:

Che, senza fare attenzione al quantitativo della pigione che il Cuppari ha pagato di fatto per abitare il quartiere dell'Istituto agrario dal 1° novembre 1851 al 31 dicembre 1858, come resulta da un conteggio di liquidazione del 10 novembre 1857 e dall'Atto di riconsegna dei capitali di detto Istituto de' 16 giugno 1858, perchè il di lui diritto si limitava a lire quattrocentoventi, destinate a tutti i Professori Direttori di gabinetti che non godono del quartiere effettivo, egli è solamente creditore dello Stato di tale annuo assegno per il tempo decorso dal primo novembre 1851 a tutto maggio 1859, epoca dell'ultimo pagamento da lui ricevuto della pensione determinata dal Decreto de' 2 dicembre 1851;

Che il Cuppari è pur creditore dell'aumento triennale scaduto il primo novembre 1854, decorso da questo giorno a tutto maggio 1859, e dell'altro scaduto il primo novembre 1857 da questo giorno a tutto maggio 1859; e finalmente che è creditore di lire quattrocentoventi per la direzione del Gabinetto dal 1° novembre 1851 a tutto maggio 1859;

Decreta:

Art. 1. Il professore Pietro Cuppari è reintegrato nel posto di Professore di Agraria e Pastorizia nell'Università di Pisa e di Direttore dell'Istituto agrario, con tutti gli obblighi ed emolumenti dei quali godeva avanti il 28 ottobre 1851, salve

---

istituzione della Guardia nazionale, che è pur pregio dell'opera il riferire:

» Illustrissimo Signore,

» Importa moltissimo al Ministero dell'Interno che tanto » le Autorità politiche quanto l'universale dei cittadini » sappiano le intenzioni vere che ebbe il Governo nel» l'istituire la Guardia nazionale, ed agiscano di con» certo in piena conformità di esse.

» Nelle condizioni in cui si trova oggi la Toscana, è » di supremo interesse che sia mantenuta la quiete pub» blica, perchè a questo solo patto può avere un valore » la solenne manifestazione dei voti del Paese sopra i » suoi futuri destini. Per provvedere a questa necessità, » il Governo pensò che non vi era miglior consiglio di » quello di porre la tutela dell'ordine in mano agli stessi » cittadini, ovunque se ne fosse riconosciuto il bisogno.

» E fu in questo concetto che il Ministro dell'Interno » ebbe facoltà d'istituire la Guardia nazionale ove meglio » avesse creduto; perchè, mentre la Guardia stessa può » rendere grandi servigi, date certe condizioni di luoghi » e di fatti, estesa in un tratto a tutto lo Stato, oltre » all'essere di soverchio aggravio alle Amministrazioni co» munali, c'era pericolo che riuscisse al fine opposto a » quello che volevasi raggiungere, come un'esperienza » non lontana deve averci ormai dimostrato.

» Io dunque per questa parte son risoluto di valermi » delle facoltà concessemi dalla legge, e di istituire la » Guardia nazionale dove la crederò utile, senza lasciarmi » vincere da istanze e premure locali, che spesso non » muovono da altro che da vanità municipali velate col» l'apparenza del pubblico interesse.

» Sulla composizione della Guardia nazionale mi oc» corre inoltre di spiegare chiaramente il concetto del » Governo. La legge impone il dovere della Guardia sol» tanto a certe categorie di cittadini. Con questo la legge » non ha inteso di fare esclusioni odiose, ma soltanto » d'imporre un onore a quelli che lo potevano soppor» tare senza grande sacrifizio dei loro interessi. Tutti quei » cittadini che vivono colle mercedi del lavoro quotidiano » non potrebbero assumere il servizio della Guardia na» zionale senza esporre se stessi e le loro famiglie a » dure privazioni, che la patria non può esigere da loro » altro che in casi di estrema necessità. Ed ove mai a » questo si venisse, sarà mia cura di ordinare una Guar» dia nazionale di riserva, la quale si comporrebbe di » tutti i cittadini che possono dar prova di loro probità » senza altra condizione. Non si apprenda adunque per » esclusione odiosa ciò che mosse anzi da un ragione» vole riguardo. Il Governo presente, che si fonda sul » consenso dei cittadini, non solo non ha ragione di dif» fidare di alcuna classe di essi, ma chiede anzi il con» corso leale di tutti, ed è sua forza e sua ambizione » l'ottenerlo.

» Questi sono i concetti che la S. V. vorrà fare in» tendere ai suoi amministrati, sia per distruggere ma» liziose insinuazioni sparse per turbare la nostra con» cordia, sia per sconsigliare domande intempestive, alle » quali dovrei rispondere con un rifiuto tutte le volte » che non le credessi sostenute da gravi motivi di pub» blico interesse. Ed in questi casi, se la S. V. mi terrà » informato di tutto, i miei provvedimenti non aspette» ranno di sicuro le domande, ma sapranno prevenirle.

» Mi pregio frattanto di confermarmi con distinto os» sequio

» di VS. Illustrissima

» Li 23 luglio 1859.

» *Devotiss. Servitore*

» B. RICASOLI «

quelle modificazioni che possono verificarsi nel riordinamento degli studi della detta Università, prescritto col Decreto del 30 aprile prossimo passato.

Art. 2. La Depositeria pagherà a titolo d'indennità, omesse o non considerate nella parte dispositiva del Decreto del 2 dicembre 1851, al Professore Cuppari

1° lire quattrocentoventi annue per indennità di quartiere decorse dal primo novembre milleottocentocinquantuno a tutto maggio ultimo decorso, epoca dell'ultimo pagamento da lui ricevuto della pensione a suo favore determinata dal riferito Decreto del 2 dicembre 1851, detratta la pigione del quartiere da esso non pagata, dal 1° gennaio al 15 febbraio milleottocentocinquantanove;

2° lire dugentodieci l'anno, a titolo di aumento triennale scaduto nel primo novembre milleottocentocinquantaquattro e decorso da questo giorno a tutto maggio ultimo;

3° lire dugentodieci l'anno, a titolo di aumento triennale scaduto nel primo novembre milleottocentocinquantasette e decorso da questo giorno a tutto maggio ultimo;

4° e lire quattrocentoventi annue a titolo della provvisione dovutale come Direttore dell'Istituto d'agraria dal primo novembre milleottocentocinquantuno a tutto maggio ultimo.

Art. 3. Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventitrè luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra dell'Indipendenza

C. BONCOMPAGNI

Il Ministro della pubblica Istruzione

C. RIDOLFI

---

226. *Indizione delle elezioni per una Assemblea Costituente; norme e discipline relative alle operazioni elettorali.*

24 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che i Toscani sieno nella suprema necessità di deliberare sul definitivo assetto politico della Toscana;

Considerando che l'Assemblea convocata a questo solo oggetto non esprimerebbe abbastanza i legittimi voti del Paese quando fosse composta di Rappresentanti nel numero stabilito dalla Legge elettorale del 3 marzo 1848, la quale serve di base legale alle imminenti elezioni;

Considerando che un'altra ragione di crescere il numero dei Rappresentanti emerge da ciò che una sola è l'Assemblea che deve pronunziare un atto così solenne;

Considerando che, raddoppiando il numero dei Rappresentanti stabilito dalla Legge elettorale, si viene a comporre un'Assemblea proporzionata alla estrema importanza del suo mandato popolare e sufficiente a dare le guarentigie che nei casi ordinarii vengono da un Parlamento diviso in due Camere;

Considerando che oltre a questo importante aumento di Rappresentanti occorreva ancora di portare altre modificazioni alla Legge elettorale;

Decreta:

Art. 1. I Rappresentanti della Toscana verranno eletti per distretti o per sezioni collegiali nei modi che saranno indicati in appresso.

Art. 2. Ogni Collegio di elettori nomina due Rappresentanti.

Art. 3. È tenuta ferma la divisione della Toscana agli effetti elettorali in distretti e sezioni di distretto, nel modo tracciato nella Tavola inserita nell'articolo 2 della Legge elettorale.

Art. 4. A cura del Gonfaloniere della Comunità che dà il nome al Collegio elettorale, dovrà destinarsi un locale posto nel circondario della Comunità stessa ove gli elettori si recheranno a rendere il voto.

Nelle Comunità urbane, ove più sono i Collegi elettorali, il Gonfaloniere destinerà i locali per le adunanze di ciascun Collegio.

Art. 5. Il diritto elettorale dovrà essere esercitato personalmente in un Collegio solo.

Art. 6. Il Gonfaloniere del capoluogo del Collegio presiede questo, assistito da due priori o in mancanza loro da due consiglieri municipali, i più anziani di ufficio.

Art. 7. Un notaro nominato dal Gonfaloniere o in sua vece il suo Segretario disimpegna le funzioni di Segretario del Collegio elettorale e tiene il processo verbale.

Art. 8. Nelle città componenti un intiero distretto diviso per sezioni, o componenti più sezioni di distretto, quelle sezioni alle quali non presiederà il Gonfaloniere saranno presiedute da uno de' priori o consiglieri municipali per ordine di anzianità di ufficio.

Art. 9. I priori o consiglieri municipali che assistono in ogni Collegio il Gonfaloniere disimpegneranno gli uffici di Squittinatori.

Art. 10. Nel giorno stabilito per l'elezione dei Deputati i locali destinati alla votazione saranno aperti alle ore sei del mattino. Vi si troveranno presenti il Presidente del Collegio con gli altri componenti il Seggio e col Segretario.

Art. 11. Niuno avrà accesso nei luoghi destinati alla votazione se non figura sulle liste degli elettori, e se non è munito di un biglietto personale firmato dal Gonfaloniere del capoluogo del Collegio.

Potrà però esservi ammesso chi si presenta munito di una sentenza dei Tribunali di prima istanza che lo dichiari far parte del Collegio.

Art. 12. Nei luoghi delle adunanze del Collegio saranno affisse le liste elettorali di tutti i Collegi del distretto, non che le Leggi e i Decreti elettorali.

Art. 13. Il banco della presidenza sarà collocato in guisa che gli elettori vi possano circolare liberamente intorno durante lo spoglio dello squittinio.

Art. 14. Prossima al banco suddetto sarà collocata altra tavola sulla quale gli elettori a vista del Seggio scriveranno il loro suffragio.

Art. 15. Sul banco della presidenza vi sarà l'urna destinata ad accogliere le schede.

Art. 16. Ogni elettore, appena comparso, si presenterà al Seggio della presidenza, vi deporrà il suo biglietto d'ingresso, e riceverà una scheda aperta nella quale scriverà i nomi di due cittadini a cui intende di conferire il mandato di Rappresentante all' Assemblea toscana.

Quando l'elettore sia illitterato, farà scrivere segretamente la sua scheda da una persona di sua fiducia, non escluso alcuno dei componenti il Seggio.

Deporrà quindi la sua scheda nell' urna a ciò destinata.

Art. 17. I Rappresentanti possono essere scelti tra gli elettori nei diversi Collegi del distretto a cui l' elettore appartiene, purchè abbiano compiuto l' età di anni 30, oppure tra quelli che, sebbene non iscritti nelle liste elettorali del distretto, hanno nel distretto una rendita imponibile non minore di lire 150, purchè siano Toscani, di età non inferiore ad anni 30, e non abbiano riportato condanne per delitti non politici a pene oltrepassanti le competenze dei Tribunali di prima istanza.

Art. 18. Il Segretario, avendo innanzi la lista degli elettori con un margine in bianco, registrerà in fronte al nome dell' elettore votante l'atto del voto, apponendovi di contro la propria firma.

Art. 19. Dopo che l' elettore avrà dato il suo voto, se vuol partire, il Presidente gli restituirà il biglietto d' ingresso, avvertendolo di ripresentarsi al Collegio la mattina immediatamente successiva per tornare a votare, nel caso che dalla prima votazione non si avessero elezioni.

Art. 20. Due almeno dei membri componenti il Seggio rimarranno sempre presenti allo squittinio.

Art. 21. Alle otto pomeridiane il Presidente dichiarerà chiuso lo squittinio e procederà alla contazione dei votanti. Del loro numero accertato sarà fatta menzione nel processo verbale dopo avervi registrato il numero totale dei componenti il Collegio.

Art. 22. Aperta l'urna contenente le schede, raffronterà il numero di queste col numero dei votanti.

Art. 23. Il Seggio prenderà le sue decisioni in proposito, ove il numero non corrisponda, e di tutto sarà fatta menzione nel processo verbale.

Art. 24. Il Presidente ordinerà quindi che si proceda allo spoglio dello squittinio.

Art. 25. Uno degli Squittinatori prenderà di mano in mano le schede precedentemente riscontrate, e, aperte, le passerà al Presidente che ne farà lettura a voce alta.

Art. 26. Il Seggio radierà dalle schede i nomi iscritti oltre i primi due: non conterà le schede in bianco, non conterà nemmeno quei nomi che non designano chiaramente l'individuo al quale vogliono applicarsi.

Anche di queste decisioni sarà tenuto registro nel processo verbale.

Art. 27. Uno degli Squittinatori ed il Segretario tengono nota dello spoglio dello squittinio.

Art. 28. Finito lo spoglio delle schede, il Presidente le farà abbruciare, e renderà noto a quelli che sono presenti il resultato dello squittinio. Quindi dichiarerà se vi sia stata o no elezione dei due Rappresentanti, o se debba procedersi nel giorno appresso a nuova votazione.

Art. 29. Quando sia concorso a dare il voto il terzo almeno degli elettori, sarà eletto quegli che riunirà la metà più uno dei voti dati.

Art. 30. Se nel primo giorno non si ebbero elezioni o fu eletto un solo Rappresentante, il Presidente pronunzierà i nomi dei candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, per esser proposti allo squittinio nel giorno successivo.

Art. 31. Se l'elezione non ebbe il suo effetto per ambedue i Rappresentanti da eleggersi, i candidati da proporsi al secondo squittinio saranno i quattro che ottennero maggior numero di voti nel primo giorno. Se rimarrà ad eleggersi un solo Rappresentante, i candidati saranno i due che ottennero maggior numero di voti. I suffragi degli elettori nel primo caso non potranno esser dati che a due dei quattro candidati come sopra indicati; nel secondo non potranno esser dati che all'uno dei due.

Art. 32. La elezione in questo secondo squittinio sarà fatta a semplice pluralità di voti, qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 33. Se vi sarà parità di voti tra coloro che ne ottennero il maggior numero nel primo squittinio, ancorchè siano più di quattro o respettivamente più di due, potranno esser tutti proposti al secondo squittinio. Anco in questo caso l'elezione sarà fatta alla semplice maggiorità di voti.

Art. 34. Se il resultato del secondo squittinio porterà parità di voti tra due o più candidati, la sorte deciderà.

Art. 35. Il secondo squittinio procederà colle medesime norme indicate per il primo. Il Presidente del Collegio, pubblicato il resultato dell'elezione, dichiarerà chiuso il Collegio elettorale, e rimetterà alle Prefetture o Sottoprefetture i processi verbali delle adunanze e tutte le carte relative alle eseguite operazioni elettorali.

Art. 36. Il Presidente del Collegio cura la disciplina dell'adunanza.

Il Seggio della presidenza deciderà inappellabilmente sui reclami o difficoltà che potranno insorgere durante l'adunanza, e di tutto verrà fatto menzione nel processo verbale.

Art. 37. Gli articoli 85, 86, 87 e 88 della Legge elettorale sono mantenuti in pieno vigore.

Art. 38. In modificazione degli articoli 89 e 90 della Legge elettorale, il Ministro dell'Interno avrà cura di tutelare come sarà conveniente la piena libertà dei Collegi elettorali e l'ordine pubblico.

Art. 39. L'Assemblea dei Rappresentanti è la sola Autorità competente per decidere sulla validità delle elezioni e sulla verificazione dei requisiti di eligibilità.

Art. 40. I Prefetti, Sottoprefetti, Pretori, Delegati e i loro dipendenti

in uffizio, i Comandanti delle piazze, non potranno essere eletti nei luoghi dove esercitano o hanno esercitato le loro funzioni dentro l'anno.

Art. 41. Sono mantenuti in vigore gli articoli 96 e 97 della Legge elettorale, salvo che alla pena della detenzione nella fortezza di Volterra da uno a tre anni, minacciata nell'articolo 96, è sostituita la pena della Casa di forza da uno a due anni.

Art. 42. Sono eligibili all'Assemblea dei Rappresentanti quelli che sotto lo Statuto del 1848 ebbero la qualità di Senatori e quelli che presentemente sono Consultori di Governo.

Art. 43. L'articolo 93 della Legge elettorale è abolito.

Art. 44. I Ministri dell'Interno e della Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventiquattro luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

---

227. *Riordinamento e nuova denominazione del Reggimento di Gendarmeria.*

24 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Vista l'urgenza di arrecare radicali riforme nel Reggimento Gendarmeria onde renderlo più atto a ben disimpegnare i difficili ed importanti servizi che gli sono attribuiti a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Decreta:

1. Il Reggimento Gendarmeria assumerà la denominazione di *Legione dei Carabinieri Toscani.*

2. La Legione dei Carabinieri Toscani consterà di uomini a piedi ed a cavallo nella quantità indicata nell'unita Tabella della Forza, segnata col N° 1, sottoscritta dal Ministro della Guerra.

3. La stessa Legione godrà delle paghe e vantaggi determinati nella Tabella segnata col N° 2, che va annessa al presente, sottoscritta pure dal Ministro della Guerra, la quale sarà posta in vigore dal primo del venturo ottobre.

4. Il vestiario sì degli Ufficiali che della Truppa della detta Legione sarà conforme a quello del Corpo dei Carabinieri Reali di Terraferma a servizio di S. M. il Re di Sardegna, dalla cui foggia saranno desunti i relativi campioni che il Consiglio di amministrazione della Legione sottoporrà all'approvazione del Ministero della Guerra.

5. L'amministrazione e contabilità della Legione dei Carabinieri Toscani sarà, dal primo del venturo ottobre, conforme a quella stabilita pel Corpo dei Carabinieri del Regno Sardo, al quale effetto sarà per cura del Ministero di Guerra compilato apposito Regolamento.

Disposizioni transitorie

6. Lo squadrone delle Guide verrà sciolto appena sia rientrato in Firenze, e tutti gli uomini ed i cavalli ad esso inscritti saranno incorporati nella Legione dei Carabinieri Toscani.

7. Il Consiglio di amministrazione dell'ora detta Legione dovrà provvedere fin d'ora all'incetta ed alla confezione degli oggetti occorrenti per l'abbigliamento degli uomini ed alle bardature dei cavalli, non che alla compra di questi.

Tali operazioni saranno mandate ad effetto colle norme in vigore presso il Corpo dei Carabinieri di S. M. Sarda, secondo le istruzioni che emaneranno dal Ministero della Guerra.

8. Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li ventiquattro luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra d'Indipendenza
C. BONCOMPAGNI

Il Ministro Reggente della Guerra
P. DE CAVERO

N.° 1

TABELLA

della forza della Legione dei Carabinieri Toscani

UFFIZIALI		Effettivo
Comandante del Corpo (*a*).	N.	1
Maggiori	»	3
Relatore del Consiglio d'amministrazione	»	1
Capitani	»	10
Tenenti	»	23
Sotto-tenenti	»	16
Aiutante maggiore (*b*)	»	1
Uffiziale pagatore (*c*)	»	1
Medico-chirurgo di 1ª classe	»	1
Auditore	»	1
Coadiutore	»	1
Veterinario di 2ª classe	»	1
Totale Uffiziali	»	60
Cavalli degli Uffiziali	»	130

SOTT'UFFIZIALI E CARABINIERI			Effettivo
Arma a cavallo	Marescialli di alloggio	N. 26	344
	Brigadieri	» 49	
	Vice-Brigadieri	» 18	
	Appuntati e Carabinieri	» 221	
	Allievi	» 30	
Arma a piedi	Maresciallo d'alloggio maggiore	» 1	1661
	Marescialli d'alloggio capi	» 4	
	Marescialli d'alloggio	» 56	
	Brigadieri	» 183	
	Vice-Brigadieri	» 134	
	Appuntati e Carabinieri	» 1213	
	Allievi	» 70	
Totale della bassa forza		»	2005
Cavalli dei Sott'uffiziali e Carabinieri		»	314

(*a*) Del grado di Colonnello o Tenente-colonnello.

(*b*) Del grado di Capitano o di Tenente.

(*c*) Del grado di Tenente o di Capitano.

Firenze, li 24 Luglio 1859.

Il Ministro Reggente della Guerra

P. DE CAVERO

N.° 2.

TABELLA delle paghe e vantaggi assegnati alla Legione dei Carabinieri Toscani

UFFIZIALI

GRADI	PAGA annua	Indennità annua per rappresentanza per trasferte e cancelleria	Razioni foraggio al giorno	ANNOTAZIONI
Comand. del Corpo {se Colonnello	7140	1430	4	Le razioni di foraggio non prelevate in natura sono pagate in contanti al prezzo d'appalto.
Comand. del Corpo {se Ten. colonnello	5355	1430	4	
Maggiori	4820	1070	4	
Capitano relatore del Consiglio di amministrazione	3570	1070	3	
Capitani	3570	715	3	
Tenenti	2440	595	2	
Sotto-tenenti	1430	475	2	
Aiutante maggiore	—	—	—	Paga e vantaggi del grado.
Uffiziale pagatore	3570	—	2	
Medico-chirurgo di 1ª classe	1920	—	—	
Auditore	2800	—	—	
Coadiutore	1100	—	—	
Veterinario di 2ª classe	1320	—	—	

SOTTUFFIZIALI E CARABINIERI

GRADI	PAGA giornaliera			ANNOTAZIONI
Arma a cavallo				
Maresciallo d'alloggio	L. 3	15	—	Hanno inoltre diritto ad una giornaliera razione di foraggio in natura per i montati ed in contanti in ragione del prezzo d'appalto per gli smontati.
Brigadiere	» 3	7	—	
Vice-Brigadiere	» 3	—	—	
Appuntati e Carabinieri	» 2	18	—	
Allievi	» 1	17	—	
Arma a piedi				
Maresciallo d'alloggio Maggiore	» 3	14	—	
Maresciallo d'alloggio Capo	» 3	14	—	
Maresciallo d'alloggio	» 3	—	—	
Brigadieri	» 2	11	—	
Vice Brigadieri	» 2	6	—	Gli Allievi tanto a piedi che a cavallo hanno inoltre ragione al letto, alla legna ed all'olio come gli uomini degli altri corpi.
Appuntati e Carabinieri	» 2	4	—	
Allievi	» 1	4	—	

Firenze, li 24 luglio 1859.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. DE CAVERO

Disposizioni Generali

Gli Ufficiali, Sotto-ufficiali e Carabinieri, oltre alle paghe respettive, avranno ragione per ciascun grado:

1° gli ufficiali all'indennità per le girate d'ispezione, cioè:

il Colonnello comand.e a	L. 14. 5	ciascuno per ogni girata e per ogni stazione;
1 Comandante di divisione dell'Arma	» 10. 10	
i Comandanti di compagnia	» 8. 6	
i Comandanti di luogoten.a	» 7. 13	

2° i sotto-ufficiali e carabinieri all'indennità di pernottazione per ogni notte passata fuori dell'ordinaria residenza, cioè:

Arma a Cavallo	i Marescialli d'alloggio	Cent. 16
	i Brigadieri	» 14
	i Vice-brigadieri, Appuntati e Carabinieri	» 12
Arma a Piedi	i Marescialli d'alloggio	» 14
	i Brigadieri	» 12
	i Vice-brigadieri, Appuntati e Carabinieri	» 10

Simile indennità non compete però ai Marescialli d'alloggio allorchè hanno il comando provvisorio di una Luogotenenza, o sono destinati ad assistere alle estrazioni di leva, mentre già godono in tale circostanza di apposito trattamento;

3° gli ufficiali che siano comandati ad assistere ai Consigli di leva e che per compiere alla loro missione debbano traslocarsi, avranno ragione ad una giornaliera razione di foraggio, oltre all'ordinaria competenza, dal dì della partenza fino a tutto quello del ritorno.

I Marescialli d'alloggio che siano destinati a far le veci degli uffiziali nell'assistenza alle estrazioni di leva riceveranno per ogni giornata l'indennità di lire 5. 19, se dell'arma a piedi, e di lire 3. 11, se a cavallo.

4° i sotto-tenenti, destinati temporariamente al comando di una Luogotenenza, hanno ragione ad una giornaliera razione di foraggio, oltre alla competenza ordinaria, da computarsi dal giorno della partenza sino a tutto quello del ritorno.

I Marescialli d'alloggio, che siano pure destinati al comando temporaneo di una Luogotenenza, godranno di una indennità di lire 1. 4 al giorno.

5° i Marescialli d'alloggio delle due Armi, che abbiano il comando di una suddivisione di prima classe, hanno ragione ad un soprassoldo annuo di lire 119 per ciascuna suddivisione.

6° gl'individui designati alla Legione sia quali volontarii, di leva, o provenienti da altri Corpi dell'esercito, che assumono una capitolazione di dieci anni, riceveranno un assegno di prima montatura regolato come in appresso:

di lire 89, se arruolati nella qualità di allievi tanto nell'Arma a piedi che in quella a cavallo;

di lire 178, se arruolati come Carabinieri a piedi;

di lire 416, se arruolati come Carabinieri a cavallo.

L'allievo carabiniere, allorchè passa Carabiniere effettivo, riceve il supplemento d'assegno di prima montatura, di lire 89 se a piedi, e di lire 327 se a cavallo.

Quelli che dall'arma a piedi passano a quella a cavallo hanno diritto al supplemento d'assegno di prima montatura in lire 238, e viceversa quelli che dall'arma a cavallo passano all'arma a piedi prima di aver prestato 35 mesi di servizio, restituiscono le lire 238 in proporzione del servizio che abbiano ancora da prestare a compimento dei 35 mesi.

7° gli uomini provenienti da altri Corpi per terminare la prima loro limitazione di servizio, e quelli che alla scadenza della respettiva capitolazione nella Legione ne prenderanno una nuova, hanno diritto al premio (*ingaggio*) di lire 41. 12, se nell'arma a cavallo, e di lire 17. 18, se in quella a

piedi, per ogni anno di servizio che dovranno prestare, giusta la primitiva o nuova capitolazione. Questa disposizione è pure applicabile agli uomini che dall'attual *Reggimento Gendarmeria* faranno passaggio alla nuova *Legione dei Carabinieri Toscani.*

8° La restituzione sia dell'assegno di prima montatura che del premio (*ingaggio*), di cui ai §§ 6 e 7, che dovrà esser fatta da coloro che cessano di far parte della Legione prima di aver ultimato la capitolazione, si opererà a mesi intieri di servizio non prestato, epperciò le frazioni di mese di prestato servizio saranno calcolate come mese intiero a favore dell'individuo.

9° I sotto-ufficiali e carabinieri, che contino dieci anni di continuo servizio nel Corpo, hanno ragione al soprassoldo giornaliero di soldi 6, se a cavallo, e di soldi 4, se a piedi, dal dì successivo a quello in cui hanno compiuto il decimo anno di servizio nel Corpo.

Firenze, li 24 luglio 1859.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. DE CAVERO

---

228. *Istituzione e ordinamento di una Divisione di Cavalleggeri Toscani.*

24 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. È istituita una Divisione di Cavalleggeri Toscani.

Art. 2. La detta Divisione è composta di uno Stato maggiore e minore e di due Squadroni, in tutto della forza di 308 uomini e di 263 cavalli, secondo il Quadro speciale annesso al presente Decreto.

Art. 3. Lo stipendio tanto per gli uffiziali quanto per i sotto-uffiziali, caporali e comuni sarà quello stabilito dalla Tariffa per i Cacciatori a cavallo approvata nei 30 dicembre 1853.

Art. 4. La Divisione medesima verrà formata con gl'individui arruolati, a contare dal 13 stante, dal conte Zanardi Landi Pietro, e con lo stesso mezzo sarà portata al suo completo.

Art. 5. L'uniforme della Divisione sarà determinata da apposito figurino approvato dal Ministro della Guerra.

Art. 6. Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li ventiquattro luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele durante la Guerra d'Indipendenza
C. BONCOMPAGNI

Il Ministro Reggente
P. DE CAVERO

Ordinamento della Divisione Cavalleggeri Toscani

	EFFETTIVO					
	Uomini			Cavalli		
	Ufiziali	Truppa	TOTALE	Ufiziali	Truppa	TOTALE
Stato Maggiore						
Comandante (Maggiore o Capitano)	1		1	3		3
Aiutante (Tenente o Sotto-tenente)	1		1	2		2
Quartier Mastro (3° Commesso dell'Amministrazione militare)	1		1			
Chirurgo di 2ª classe	1		1			
Veterinario di 2ª classe	1		1			
	5		5	5		5
Stato Minore						
Aiutante Sott'uffiziale		1	1		1	1
Caporal Trombetta		1	1		1	1
Uomini di confidenza		1	1			
		3	3		2	2
Due Squadroni						
Capitani	2		2	4		4
Tenenti	2		2	4		4
Sotto-tenenti	4		4	8		8
Sergenti-maggiori		2	2		2	2
Sergenti		8	8		8	8
Forieri		2	2			
Caporali		16	16		16	16
Trombetti		6	6		6	6
Sellai		2	2			
Manescalchi		2	2			
Cavalleggeri		254	254		210	210
	8	292	300	16	242	258

Recapitolazione

	Uomini		Cavalli	
	Ufiziali	Truppe	Ufiziali	Truppe
Stato Maggiore	5		5	
Stato Minore		3		2
Due Squadroni	8	292	16	242
	13	295	21	244
	308		265	

Firenze, li 24 luglio 1859.

Il Ministro Reggente
P. DE CAVERO

229. *Approvazione e promulgazione di un Regolamento intorno al Servizio sanitario marittimo.*

25 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto in data del dì 30 giugno 1859, col quale venne prescritta in Toscana l'osservanza della Convenzione sanitaria internazionale concordata a Parigi il 3 febbraio 1852;

Visto l'articolo 23 del citato Decreto, il quale dispone che « *nella esecuzione di questa Legge sarà provveduto in quanto occorra con separato Regolamento da approvarsi dal Governo* »;

Considerando come un tale Regolamento, compilato dalla Commissione istituita con Decreto del primo luglio corrente, risponda pienamente ai principii stabiliti dalla Convenzione sanitaria internazionale, e contenga tutte le disposizioni necessarie ad aiutare la sua esecuzione;

Decreta:

Art. 1. Il Regolamento sanitario approvato dal Ministro dell'Interno avrà forza di legge dal dì primo agosto prossimo avvenire, e dovrà essere unica norma per gli impiegati addetti alla Sanità marittima.

Art. 2. Col Quadro normale degli impiegati che dovranno essere addetti alla Sanità marittima e degli stipendi a ciascuno di essi attribuiti è approvata la Tariffa degli onorarii, mercedi e indennità che dovranno corrispondersi agli impiegati e guardie di sanità nei casi designati dal Regolamento, del quale fanno parte integrale così la Tariffa come il Quadro normale.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li venticinque luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

REGOLAMENTO

TITOLO I.

Regole generali di Polizia sanitaria

Art. 1. Al solo Ministro dell'Interno appartiene la facoltà di decretare o revocare (a termini della Legge 30 giugno 1859)

1° le quarantene, alle quali possono andar soggetti all'approdo nel littorale Toscano le procedenze marittime;

2° e tutte le altre misure sanitarie dirette a tutelare la salute pubblica per rapporto alle procedenze di mare.

Art. 2. Il Ministro determina per mezzo di Regolamenti speciali ed Ordinanze le attribuzioni competenti alle diverse Autorità sanitarie marittime; e alle medesime delega i poteri necessarii al pieno ed esatto eseguimento della Legge sanitaria marittima.

Art. 3. Le procedenze di mare da paesi notoriamente sani e munite di patente netta, se la traversata fu incolume nè abbiano avuto luogo comunicazioni sospette, saranno messe in libera pratica appena avranno subito l'esame o il costituto di uso e la visita di verificazione dell'equipaggio e delle condizioni igieniche del naviglio.

Art. 4. In *tempo ordinario* sono esentati dalla visita di verificazione

1° i battelli addetti alla pesca sulle coste e sui lidi dello Stato;

2° i bastimenti che potessero essere addetti al servizio doganale;

3° i bastimenti addetti al cabotaggio tra un punto e l'altro dello Stato, muniti di un permesso sanitario di cabotaggio valevole per un anno;

4° i bastimenti a vela o a vapore procedenti da porti esteri, che abbiano nella traversata impiegato un tempo non maggiore di trentasei ore, e siano muniti di patente netta rilasciata o vidimata nel luogo ultimo di partenza e dei documenti comprovanti le ottime condizioni igieniche della nave e la buona salute degli equipaggi e passeggieri.

La Direzione sanitaria può per altro conferire la facoltà di esonerare nei porti principali dalla suddetta verificazione anche i bastimenti a vela od a vapore i quali avessero impiegato nella traversata un tempo maggiore, purchè derivanti sempre da luoghi notoriamente sani.

Art. 5. Le esenzioni dall'obbligo della visita di verificazione, delle quali nell'articolo precedente, cessano ogni qualvolta per motivi interessanti la pubblica salute ciò sia determinato dall'Autorità sanitaria competente.

Art. 6. Un bastimento che arrivi da paesi

che non siano notoriamente sani, e nei quali già regnarono per lungo volgere di tempo malattie endemiche trasmissibili, se per avventura mancasse di patente di sanità, per questo solo fatto verrà sottoposto al trattamento di patente brutta portato dal Regolamento internazionale per le provenienze da paesi infetti o sospetti.

La quarantena però di rigore imposta ai bastimenti che arrivano dal Levante e dall'America senza patente di sanità potrà essere ridotta a tre giorni di semplice osservazione, se sia ben provato alla Direzione di sanità che nello stesso giorno di partenza della nave mancante di patente altre navi siano partite dallo stesso scalo munite di patente netta e perciò state ammesse a libera pratica.

La quarantena poi imposta alle navi di qualunque altra derivazione, ancorchè notoriamente sana, per il solo fatto della mancanza di patente potrà nel concorso di circostanze attenuanti essere ridotta dal Direttore a 24 ore.

Art. 7. Ogni capitano o padrone di nave al di lui approdo in un Porto o in qualunque altro punto del Littorale Toscano è obbligato

1° di mantenersi in completo isolamento, e d'impedire ogni comunicazione prima della sua ammissione a libera pratica;

2° di conformarsi rigorosamente a tutti i Regolamenti di polizia sanitaria in vigore, e agli ordini che potrà ricevere dall'Autorità sanitaria competente;

3° Di ancorarsi, quando occorra, in quel luogo riservato che verrà ad esso assegnato dall'Autorità sanitaria a ciò delegata;

4° di rendersi immediatamente all'Uffizio di sanità del porto o spiaggia con la sua imbarcazione munita di un segnale di color giallo posto in sito ben visibile, che avverta dello stato di riserva o di vietata comunicazione in cui si trova;

5° di presentare all'Autorità sanitaria tutte le carte di bordo delle quali sarà richiesto e, previo giuramento, di rispondere all'interrogatorio che a lui verrà fatto e di dichiarare tutte le circostanze ed i motivi che possono interessare la pubblica salute.

A questo interrogatorio e a simili dichiarazioni, nell' interesse della pubblica preservazione, potranno ancora obbligarsi così gl' individui componenti l' equipaggio come i passeggieri che si trovano a bordo.

Art. 8. Ogni imbarcazione che comunichi colle navi prima della loro ammissione a pratica va soggetta alle stesse misure a cui potessero andar sottoposte le navi con le quali avesse comunicato.

Art. 9. In gravi emergenze le Autorità sanitarie locali potranno prendere provvedimenti eccezionali giudicati da esse indispensabili alla salute pubblica, con che per altro ne diano immediato avviso al Direttore di sanità da cui dipendono.

Il Direttore, d'ogni misura eccezionale presa d' urgenza, dovrà fare immediato rapporto al Ministro ed al Governatore presidente del Consiglio, esponendo i motivi dai quali fu indotto ad adottarla o ad approvarla.

Ogni misura eccezionale presa di urgenza sarà trascritta in un registro a parte, e sottoscritta dal Direttore o dall' Autorità sanitaria da cui emana.

Art. 10. Il quadro delle quarantene sarà affisso e reso ostensibile al pubblico in ogni Ufficio di sanità del littorale ed in qualunque altro stabilimento sanitario marittimo. Tuttavia dovranno andar soggetti al trattamento di patente brutta, ancorchè giungessero muniti di patente netta, i bastimenti derivanti da porti o scali che fossero dichiarati in quarantena con Ordinanza ministeriale.

Art. 11. Le visite del bastimento, prima e dopo il carico, non che le altre misure relative alla partenza, a mente del Titolo II del Regolamento internazionale, e segnatamente degli articoli 8. 9. 10. 12. 13. dello stesso Regolamento, sono facoltative al Direttore di sanità, il quale potrà anche ometterle, sotto la propria responsabilità, quando gli consti in modo sicuro del perfetto stato igienico del naviglio e delle condizioni di buona salute dell' equipaggio e dei passeggieri.

Art. 12. Per la pratica esecuzione delle misure determinate nei suaccennati articoli, saranno dal Direttore di sanità date delle istruzioni intese ad evitare il più possibile ogni ritardo, sì alla ammissione a pratica come alla partenza della nave.

Art. 13. Il Direttore di sanità o l' Agente che avrà rilasciata la patente sono responsabili della veracità delle attestazioni in essa contenute.

Art. 14. L'obbligo di un Medico a bordo per i battelli a vapore che si danno al trasporto de' viaggiatori è regolato da apposita Ordinanza ministeriale, che determinerà inoltre le linee che dovranno assoggettarvisi e le condizioni e gli oneri di questo servizio.

Art. 15. La facoltà di applicare alcune o tutte le misure dell' articolo 45 del Regolamento sanitario internazionale è solo accordata al Direttore di sanità, il quale per procedere alla suintesa applicazione farà eseguire avanti la visita del Medico di sanità e ne esigerà il suo parere.

Di tali determinazioni deve il Direttore

esporre per iscritto i motivi, dei quali darà comunicazione alle parti interessate.

Art. 16. La cassetta dei medicinali e degli apparecchi, di cui all' articolo 18 del Regolamento internazionale, dovrà essere visitata dal Medico o dal Chimico addetti alla Sanità, tanto alla partenza quanto all' arrivo.

Art. 17. Ogni infrazione o contravvenzione alle leggi sanitarie e ad altri ordinamenti presi a difesa della preservazione pubblica sarà punita a tenore delle leggi.

Art. 18. Ogni qualvolta la pubblica salute venisse alterata nell'interno dello Stato, le Autorità governative, quelle municipali e i Rettori degli spedali dovranno respettivamente porgerne avviso sollecito al Direttore della sanità, partecipandogli per sua norma la qualità della malattia manifestatasi e le cause che vi avessero dato luogo.

TITOLO II.

Delle Autorità sanitarie

Art. 19. Tutti gli Agenti di sanità sparsi nel littorale tanto del Continente come delle Isole dello Stato dipendono dal Direttore della sanità marittima residente in Livorno, e debbono conformarsi agli ordini che ne riceveranno.

Art. 20. Al Direttore di sanità incombe, a mente dell' articolo 11 della Legge sanitaria, di far osservare i Regolamenti e di curare la esecuzione delle provvidenze ordinate dal Ministero; di far mantenere l'ordine e la disciplina nei lazzeretti e altri luoghi di riserva; la verificazione dello stato sanitario dei navigli, l'ammissione a libera pratica od il loro sequestramento; il provvedere nelle urgenze a quelle disposizioni che esige la pubblica salute, ed il promuovere straordinariamente, per mezzo del presidente, la convocazione del Consiglio sanitario per consultarlo.

Art. 21. Nei soli porti e marine dello Stato potranno rilasciarsi le patenti di sanità ed i permessi sanitarii di cabotaggio (giusta i relativi modelli), e conformemente al Regolamento sanitario ed alle istruzioni che saranno emanate dal Direttore di sanità.

Art. 22. Dalla Direzione di sanità sedente in Livorno saranno designati i punti d'approdo del littorale Toscano facoltizzati ad ammettere a libera pratica le provenienze dall' estero, in conformità del Regolamento e delle istruzioni che saranno emanate.

Art. 23. Gli Agenti di sanità in casi speciali e di urgenza potranno adottare provvedimenti straordinarii, con obbligo però di referirne tosto al Direttore di sanità in Livorno.

Art. 24. Tutti gli Agenti di sanità di qualunque grado sparsi nel littorale corrispondono nei casi ordinarii direttamente col Direttore di sanità residente in Livorno; ma nei casi straordinarii i medesimi saranno tenuti a renderne immediato avviso non solo alla Direzione in Livorno, che ne informerà il Governatore, ma anche al Ministero dell'Interno.

Art. 25. A mente dell'articolo 14 della Legge 30 giugno 1859, sarà ordinato in un'epoca determinata dal Ministro un servizio straordinario d' ispezione sanitaria marittima.

Art. 26. Nel giro d' ispezione dovrà esaminarsi attentamente se si osservino con scrupolosa esattezza i Regolamenti sanitarii in vigore e se si eseguiscano con regolarità tutte le operazioni in quelli prescritte; e la persona a ciò destinata avrà debito d' informare immediatamente il Ministero dell' Interno degli abusi e delle mancanze che si commettessero dagl' impiegati sanitarii od altre persone addette al servizio dei lazzeretti e degli stabilimenti quarantenarii.

Art. 27. Il Direttore di sanità ed ogni impiegato subalterno dovranno fornire all' incaricato della ispezione tutte le informazioni, schiarimenti e documenti dei quali saranno richiesti.

Art. 28. Il Direttore e tutti gli altri impiegati addetti al servizio sanitario marittimo sono di nomina della suprema Autorità dello Stato, sulla proposizione fattane dal Ministro dell'Interno.

Le altre persone delegate ad esercitare le attribuzioni di Agenti di sanità saranno nominate dal Ministero dell'Interno sulla proposizione del Direttore di sanità.

I Caporali delle guardie di sanità, le guardie di sanità nei porti e scali del littorale, ed i custodi e guardie degli stabilimenti quarantenarii e di sanità saranno scelti dal Direttore sanitario, coll'approvazione del Ministero.

Le guardie avventizie dei lazzeretti saranno volta per volta scelte dal Capo dello stabilimento, previa l'approvazione del Direttore di sanità.

TITOLO III.

Degli Uffizi di sanità

Art. 29. Ogni Uffizio di sanità ai luoghi di approdo dovrà essere sempre aperto dal levare al tramontare del sole.

Art. 30. Il Direttore sanitario potrà anche designare quali Uffizi di sanità possano ricevere fino alla mezza notte le deposizioni dei capitani di piroscafi destinati al trasporto di passeggieri esenti in tempo ordinario dalla visita di verificazione, come pure quelli sui quali

fino all'ora medesima potr ... attuarsi l'ammissione a pratica delle barche postali e dei bastimenti autorizzati a sbarcare il pesce in tempo di notte.

Art. 31. Ogni Uffizio sanitario è affidato alla direzione immediata di un Agente di sanità il quale, giusta l'importanza dei luoghi di approdo e di partenza, potrà essere assistito da altri impiegati subalterni.

Le destinazioni degli impiegati di sanità saranno ordinate dal Ministero dell'Interno.

Tuttavia il Direttore in casi di urgenza potrà inviare altrove o traslocare provvisoriamente tali impiegati, prevenendone il Governatore ed informandone il Ministero dell'Interno.

Art. 32. Il Direttore stabilirà l'orario pei diversi funzionarii di sanità dal levare al tramontare del sole, e fino alla mezza notte nel caso contemplato all'articolo 30.

Art. 33. Negli Uffizi di sanità di maggiore importanza, a giudizio del Direttore, resteranno di guardia nella notte uno o due guardiani di sanità per turno.

Art. 34. La porta dell'Uffizio di sanità, nell'atto che ricevonsi le relazioni dei capitani ed equipaggi dei bastimenti, dovrà tenersi chiusa.

Art. 35. Sarà proibito agl'impiegati di sanità di comunicare ai particolari il tenore del deposto, sotto le più gravi pene, estensibili anche alla destituzione, secondo la importanza dei casi, meno le copie autentiche delle particole referibili ad affari commerciali.

Art. 36. Le Autorità locali, come pure i doganieri, potranno fare agli Agenti di sanità del littorale Toscano le avvertenze ed istanze che crederanno opportune nell'interesse della osservanza delle regole e leggi sanitarie; e gl'impiegati di sanità, per quanto non sempre obbligati a conformarvisi, pure saranno responsabili delle conseguenze cui potessero dar luogo i non curati rilievi.

TITOLO IV.

Guardie di sanità

Art. 37. La scelta delle guardie sanitarie si farà fra i marinari conosciuti nel paese per regolare condotta, e preferibilmente verranno scelti coloro che sapranno leggere e scrivere.

Art. 38. Il turno del loro servizio è regolato dal Direttore di sanità.

Art. 39. Ogni guardia nell'esercizio delle sue funzioni dovrà indossare a tracollo una fascia rossa e turchina, nè potrà deporla finchè non sia rilevata dal servizio, sotto pena di sospensione o di destituzione.

Art. 40. Una sola guardia è comandata a bordo delle navi sottoposte a quarantena di osservazione o a semplice sequestramento per misura igienica: sui bastimenti soggetti a quarantena di rigore saranno sempre imbarcate due guardie di sanità.

Art. 41. Le guardie, appena arrivate a bordo, hanno obbligo di verificare lo stato di salute dell'equipaggio e dei passeggieri e le condizioni igieniche del naviglio, e di riferirne immediatamente all'Uffizio di sanità.

Art. 42. Le guardie ricevono dall'Agente sanitario le istruzioni relative allo sciorino degli effetti d'uso dei passeggieri e degli equipaggi, e ne esigono la piena esecuzione.

Fanno esporre alle correnti dell'aria tutti gli effetti dell'equipaggio e dei passeggeri senza alcuna eccezione, e sorvegliano perchè vi restino per quei giorni e nelle ore che loro saranno indicate.

Art. 43. Dovranno sorvegliare acciò nessun oggetto si sbarchi dal bordo senza il permesso dell'Uffizio di sanità.

Art. 44. Ammalandosi qualcuno a bordo durante la quarantena, le guardie ne daranno pronto avviso all'Uffizio di sanità, cui pure parteciperanno ogni contravvenzione che avesse avuto luogo per parte del capitano, dell'equipaggio e dei passeggeri.

Art. 45. Impediscono ogni sorta di comunicazioni fra persone non appartenenti allo stesso bordo.

Art. 46. Nelle contumacie di rigore le guardie resteranno sempre a turno sul ponte del bastimento, secondo l'orario stabilito dall'Uffizio sanitario.

Art. 47. Sui bastimenti che hanno doppio guardiano una guardia s'imbarcherà nella lancia di bordo quando esso si reca con alcuno dell'equipaggio ai parlatorii; e se col superiore permesso hanno a trasportarsi merci ai lazzeretti, le guardie invigileranno che questo trasporto si faccia di giorno, e in tal caso una guardia dovrà sempre imbarcarsi nel gozzo destinato a rimorchiare il trasporto delle merci medesime.

Art. 48. È proibito alle guardie di prendere parte in affari ed operazioni di bordo che non riguardino il loro servizio.

La più grande subordinazione è loro ordinata verso gli Uffiziali sanitarii, e dovranno portarsi con tutta decenza e riservatezza verso i capitani ed equipaggi.

Art. 49. È pure proibito alle guardie di domandare e ricevere, sotto qualunque denominazione o motivo, veruna ricompensa da capitani, equipaggi e passeggeri delle navi ed imbarcazioni sulle quali trovansi in ser-

vizio, tanto nel tempo di quarantena che dopo il termine della stessa.

Art. 50. Il sistema ordinario della vigilanza delle guardie in barchetta di vista rimane abolito, dovendo far carico alle guardie stipendiate in servizio la conveniente sorveglianza dei bastimenti.

In casi straordinarii e di grave importanza potrà il Direttore prescrivere quel modo eccezionale di più completa sorveglianza che stimasse necessario.

Tutte indistintamente le guardie stipendiate dalla Sanità marittima dovranno a turno prestare il loro servizio a bordo dei navigli quarantenanti, o nelle imbarcazioni di sanità, quando faccia d'uopo e sia così prescritto dall'Autorità sanitaria, senza però diritto a verun soprassoldo.

Art. 51. Occorrendo per il servizio un numero di guardiani maggiore di quello stabilito nel Ruolo organico, l'Agente sanitario del respettivo Ufficio, previa autorizzazione del Direttore di sanità, vi destinerà in servizio guardie soprannumerarie, alle quali verrà accordata la mercede di lire tre al giorno.

Art. 52. Quando le guardie sono di servizio, non potranno mai abbandonare il loro posto senza il permesso del Capo di Uffizio.

Art. 53. Le guardie di vigilanza agli stabilimenti quarantenarii ed ai lazzeretti dovranno invigilare ed impedire che non entrino nei recinti delle quarantene e dei lazzeretti e non ne escano, senza permesso dell'Autorità superiore, imbarcazioni e persone di qualunque grado e condizione.

Art. 54. I capiguardia, là dove sono per legge stabiliti, rispondono sotto la propria responsabilità dell'esatto adempimento di tutti i doveri ed obblighi che incombono alle guardie poste sotto la loro immediata sorveglianza.

Art. 55. Le più piccole insubordinazioni, la semplice negligenza, ed altre mancanze commesse in servizio dalle guardie, autorizzano il Direttore di sanità a sospenderle immediatamente dal servizio e, secondo i casi, a cancellarle dal Ruolo.

I mancamenti in servizio di maggiore importanza ed i veri delitti contro la disciplina sanitaria verranno giudicati dai Tribunali competenti a' termini di legge.

TITOLO V.

Dei Lazzeretti e Stabilimenti di riserva quarantenaria

Art. 56. Gl'impiegati dei lazzeretti hanno il loro alloggio nella parte di quegli stabilimenti detta di pratica, nè potranno allontanarsene senza superiore autorizzazione.

Art. 57. Riceveranno in consegna, mediante inventario, gli effetti tutti di mobilia ed utensili che si trovano di proprietà dell'Amministrazione sanitaria nei lazzeretti, e dovranno curare sotto la propria responsabilità la conservazione e il buon governo di quelli oggetti.

Art. 58. Il Capo del lazzeretto regola tutto il servizio degl'impiegati subalterni a tenore delle istruzioni del Direttore di sanità, da cui dipende.

Art. 59. Dirige gli spurghi e gli sciorini delle merci esistenti in lazzeretto, secondo gli ordini che avrà ricevuti dal Direttore di sanità, e non solamente destinerà il locale in cui deggiono effettuarsi tali operazioni, ma fisserà ancora il numero delle guardie avventizie che crederà necessario, avuto riguardo alla quantità e qualità delle merci che devono sciorinarsi o spurgarsi.

Art. 60. Circa il metodo da tenersi nell'effettuazione dello sciorino e dello spurgo o disinfettazione delle merci, si atterrà rigorosamente alle istruzioni che verranno ad esso date dal Direttore di sanità.

Art. 61. Noterà in apposito registro il numero e nome delle persone ricevute in lazzeretto, il numero dei colli o balle, e la qualità delle merci introdotte nello stabilimento a cagione di espurgo.

Saranno assegnate, a cura del Capo dello stabilimento, le stanze d'alloggio delle persone ed i magazzini o tettoie per le merci che saranno scaricate sulli scali dagli stessi marinari del naviglio in quarantena, e ne rilascerà ricevuta al capitano o raccomandatario del bastimento.

Art. 62. Avrà somma attenzione acciò persone o merci appartenenti a diversi bastimenti vengano collocate in stanze o locali separati, non permettendo comunicazioni di sorta, su di che darà a' suoi subalterni le più rigorose consegne.

Art. 63. Invigilerà alla esatta polizia interna dei lazzeretti affinchè nè di notte nè di giorno accadano comunicazioni sospette tra le diverse categorie di quarantenanti con i diversi locali di espurgo e guardie o facchini che vi sono destinati, e con persone e cose fuori di lazzeretto.

Art. 64. Permetterà in ogni ora del giorno ai quarantenanti in lazzeretto d'intrattenersi nei locali a ciò destinati con persone che si rechino a visitarli, facendo sorvegliare il colloquio da una guardia messa in distanza, non però tale che non possa osservare e consta-

tare se abbia avuto luogo alcuna comunicazione o contatto.

Art. 65. Dovrà prodigare ogni cura ai quarantenanti, procurando che il loro trattenimento in lazzeretto non abbia apparenza alcuna di pena o di carcere, e provvedendo a che siano serviti puntualmente tanto rapporto al vitto come alle altre cose che potessero domandare, senza però farsi garante del pagamento delle spese che per tali servizi si richiedessero.

Art. 66. Rimetterà ogni giorno al Direttore di sanità, da cui dipende, un circostanziato ragguaglio delle operazioni da esso fatte eseguire nei recinti dei lazzeretti, e gli darà le più esatte informazioni sullo stato di salute dei quarantenanti.

Art. 67. Ove si dichiarasse alcun caso di malattia in qualche quarantenante, in qualunque ora ciò pervenga a sua notizia, farà subito invito al medico di sanità perchè vi si rechi per i necessarii soccorsi.

Esigerà dal Medico un rapporto circostanziato di ogni visita, che trasmetterà immediatamente al Direttore sanitario con tutte le possibili indicazioni e avvertenze relative.

Art. 68. Nelle dodici ore innanzi il termine della quarantena dovranno essere i quarantenanti visitati dal medico di sanità; e così le guardie e facchini che si trovano al maneggio delle merci, prima di esser messi in libera pratica, dovranno subire una visita medica, ed il Capo del lazzeretto ne farà apposito verbale in un registro che dovrà a quest'effetto conservare nel suo Ufficio.

Art. 69. Quando insorga il dubbio di malattia trasmissibile o contagiosa in alcuno dei quarantenanti, o che dal rapporto del medico ciò resulti, oppure sia venuto a cognizione del Capo dello stabilimento per altri indizii, esso è autorizzato a prendere provvedimenti straordinarii d'urgenza, porgendone immediato avviso al Direttore di sanità il quale, nel dare le istruzioni opportune e corrispondenti alla gravità del caso, ne avanzerà anche immediato rapporto al Governatore ed al Ministero.

Art. 70. Non potrà il Capo del lazzeretto ammettere a libera pratica persone o merci prima che non gli pervenga dal Direttore di sanità l'ordine per scritto, appoggiato ai resultati della visita medica, che gli dovranno essere sottoposti.

Art. 71. Di tali ordini, come del successivo eseguimento, tanto circa alle persone che riguardo alla consegna delle merci, dovrà il Capo del lazzeretto far fede in un registro e quanto alla annotazione delle merci, dovrà esigere la firma dal capitano o raccomandatario od agente che le avrà ricevute, acciò gli serva di discarico alla fattane restituzione.

Art. 72. È rigorosamente proibito al Capo del lazzeretto di poter diminuire di un solo momento i respettivi periodi di quarantena e di spurgo delle merci, indicati e prescritti da Ordinanze ministeriali, o come misura straordinaria d'urgenza ordinati dal Direttore di sanità, da cui dipende.

Art. 73. Negli stabilimenti destinati alle navi in quarantena si dovrà, come nei lazzeretti, invigilare che non accadano comunicazioni di persone e di roba in contumacia con altre in pratica, nè tra una nave ed altra ancorata nello stesso recinto.

Art. 74. Appena si sarà ancorata una nave di procedenza sospetta, un impiegato di sanità dovrà recarsi alla banda della medesima per verificare lo stato di salute dell'equipaggio e per rilevare le circostanze della traversata che verranno ad esso fornite dal capitano e dall'equipaggio.

Art. 75. Preso il costituto, s'imbarcheranno le guardie di sanità nel numero e con le istruzioni accennate nel presente Regolamento.

Art. 76. Si darà per iscritto al capitano o padrone della nave sottoposta a quarantena copia dell'Ordinanza ministeriale o dell'assegno ricevuto dal Direttore di sanità che stabilisce la qualità e la durata della quarantena a cui è sottoposto.

Art. 77. Dovranno essere ammoniti i capitani ed i padroni di navi in quarantena circa gli obblighi che impongono i Regolamenti in vigore ai quarantenanti e come vi si debbano uniformare.

Art. 78. Sarà preciso obbligo degl'impiegati di sanità di recarsi a turno in un'ora della mattina e della sera sotto il bordo di ciascheduno dei bastimenti in quarantena per accertarsi dello stato di salute delle persone che si trovano a bordo, come per invigilare se le guardie sono di sentinella, e se gli sciorini degli effetti d'uso vengono debitamente praticati a bordo delle suddette navi.

Art. 79. Di ogni infrazione al Regolamento di polizia sanitaria dovrà prendersene nota in un registro a parte e darsene comunicazione al Direttore di sanità.

Art. 80. Richiederanno immediatamente la visita del medico addetto alla sanità quando avvenga che alcuno dei quarantenanti presenti qualche alterazione di salute.

Art. 81. Invigileranno perchè le provvisioni di viveri siano somministrate ai bastimenti in quarantena in modo che non accadano comunicazioni vietate.

Art. 82. I Capi degli Uffici di sanità e del lazzeretto non permettono che alcuna lettera o plico dai quarantenanti si trasmetta a persone in pratica senza prima sottomettere quelle carte alle fumigazioni d'uso.

Art. 83. Il Capo del lazzeretto non può assentarsi dallo stabilimento anche per brevi ore senza particolare permesso del Direttore di sanità.

Art. 84. Il Capo del lazzeretto regola il servizio degl' impiegati subalterni a tenore delle incombenze ai medesimi assegnate.

Art. 85. Il Capo del lazzeretto e il superiore locale degli Uffici di sanità a ciò autorizzati ordinano l'ammissione a pratica, previa autorizzazione del Direttore, dei bastimenti che hanno ultimata la quarantena, loro equipaggi e passeggieri dopo la visita del Medico addetto alla Sanità che non potrà essere fatta prima di dodici ore precedenti la pratica.

Art. 86. Nel caso che nell' intervallo tra la visita del Medico e l'ora dell' ammissione a pratica apparisca il menomo dubbio sul perfetto stato di salute dei contumacianti, dovrà sospendersi l'ammissione a pratica e si informerà il Direttore.

Art. 87. Tanto il Capo del lazzeretto come i Capi degli Uffici di sanità del littorale sono responsabili del perfetto eseguimento del servizio, tanto per la parte che ad essi compete come per quella che spetta agl'impiegati loro subalterni.

Art. 88. Il Capo del lazzeretto e quelli degli Uffici sanitarii tengono un'esatta corrispondenza col Direttore di sanità dal quale dipendono, tanto per ciò che riguarda l'andamento delle quarantene quanto in ciò che si referisce al servizio ed all'amministrazione.

Art. 89. Hanno obbligo di prevenire il Direttore di sanità degli arrivi de' bastimenti in quarantena col dettaglio di tutte le circostanze che possono interessare la pubblica salute ed anche il commercio.

Art. 90. Trasmettono pure al Direttore copia autentica del costituto dei respettivi capitani, non che le patenti originali di cui sono muniti, quando procedono da località sospette.

Art. 91. In caso di gravi emergenze, che si verificassero lontano dalla residenza del Direttore sanitario, sono incaricati d'informarlo anche per espresso, o col telegrafo ove esista.

Art. 92. Tengono registro di ciascheduna lettera che scrivono al Direttore, conservano ordinate quelle che ricevono da esso, e trascrivono a parte tutte le determinazioni ministeriali e quelle prese dal Direttore per urgenza, relative alla designazione e variazione delle quarantene eventuali.

TITOLO VI.

Medici addetti alla Sanità marittima

Art. 93. Non saranno ammessi come medici della Sanità marittima se non i matricolati in medicina e chirurgia.

Art. 94. Appartengono ai medici tutte quante le ispezioni relative alla salute dei quarantenanti, tanto a bordo dei bastimenti che nel locale dei lazzeretti e altri luoghi di riserva; e sarà quindi loro preciso dovere di prestarsi a qualunque invito venga ad essi fatto a questo intento così dal Direttore di sanità, come dagli Agenti e Capi degli Uffici di sanità, degli stabilimenti di riserva e dei lazzeretti.

Art. 95. Di ogni visita che faranno in adempimento del loro officio terranno conto in apposito registro coll' indicazione di tutte le circostanze che possono interessare la salute pubblica. Sarà cura dei Capi degli Uffici e stabilimenti sanitarii di conservare siffatti registri, che formeranno oggetto di particolare ispezione del Direttore di sanità.

Art. 96. Sono obbligati i medici della sanità, giusta gli ordini e le instruzioni ricevute dal Direttore di sanità, di constatare, ove occorra, le condizioni igieniche del naviglio, così di partenza che all'arrivo, e di estenderne un rapporto da inoltrarsi alla locale Autorità sanitaria.

Art. 97. Il turno del servizio medico così per le navi di partenza come di approdo sarà regolato dal Direttore di sanità.

Art. 98. Ogni qualvolta i medici chiamati a visitare qualche ammalato fra i quarantenanti osservino dei sintomi di natura sospetta, o possano dubitare di una malattia d' indole contagiosa o capace di compromettere la salute pubblica, prescriveranno immediatamente le migliori cautele di pronto isolamento, e ne riferiranno tosto all' Autorità sanitaria immediata e al Direttore di sanità per quelle altre ulteriori misure che la circostanza esigesse.

Art. 99. Anche in caso di malattia da essi non ravvisata siccome sospetta o contagiosa non potranno esimersi dal farne circonstanziato rapporto che ne enumeri tutti i sintomi caratteristici ed esprima il loro ragionato parere sulla presunta diagnosi della medesima.

Questo rapporto verrà tramesso al Direttore di sanità.

Art. 100. La polizia delle sale dove saranno posti gli ammalati, l' assistenza dei medesimi e la purificazione dell' ambiente è commessa ai medici della Sanità che potranno provocare, riferendone al Capo del lazzeretto, i provvedimenti necessarii a tal uopo.

Art. 101. Denuncieranno al Capo del lazze-

retto tutte le mancanze degl' inservienti e delle guardie destinate agli ammalati nell'esercizio delle respettive incombenze.

Art. 102. Nel caso di morte di qualche quarantenante per malattia di carattere sospetto, la di cui conoscenza interessi la pubblica salute, spetta ai medici di proporre la sezione del cadavere, la quale si eseguirà col loro intervento e con le debite cautele.

La persona dell' arte che avrà eseguita la sezione del cadavere rimarrà in quarantena fino a disposizione contraria dell'Autorita superiore sanitaria.

L'autopsia, ancorchè non proposta dai medici, potrà essere ordinata dal Direttore di sanità.

Art. 103. Nel caso che alcuno dei medici addetti alla Sanità marittima dovesse restare in quarantena è tenuto ad uniformarsi a tutte le cautele imposte dai regolamenti per i quarantenanti.

Art. 104. Ogni volta che i medici della sanità giudicassero neccssario far passare in contumacia un medico per l' assistenza di malati in quarantena, ne faranno rapporto al Direttore, il quale potrà, se lo crede, chiamare a un tale servizio un' altra persona dell' arte scelta da lui o dimandata e designata dall' ammalato.

Art. 105. I medici di Sanità dietro ordine del Direttore non potranno ricusarsi di entrare in quarantena per l'assistenza dei malati, ancorchè di contagio, sotto pena d' immediata destituzione e di altre coercizioni in conformità delle leggi.

Dei casi di legittimo impedimento giudica il Direttore di sanità.

Art. 106. Per le visite fatte dai medici di sanità per ragione di ufficio non è ammesso alcun onorario, e solamente sono retribuite a tenore di tariffa le cure che potessero prestare ai malati in quarantena.

Gli stessi medici di sanità devono curare gratuitamente i poveri in quarantena e le sole guardie tanto in servizio al lazzeretto che al porto di Livorno; restando però abolite le indennità e la prestazione in natura dei medicinali tanto per esse come per gl'impiegati del lazzeretto.

Art. 107. I capitani aventi degli ammalati a bordo dovranno rigorosamente osservare le prescrizioni che verranno loro date dai medici addetti alla Sanità marittima e dall'Autorità sanitaria cui vanno soggetti.

TITOLO VII.

Cautele generali da osservarsi all'arrivo dei Bastimenti

Art. 108. Presentandosi in qualunque punto del littorale bastimenti ai quali per ragione della loro provenienza e della patente di cui sono portatori si debba imporre una quarantena di rigore, dovranno essere indirizzati a Livorno, se siano destinati per la Toscana.

Art. 109. Se la quarantena sarà poi di semplice osservazione, potrà scontarsi, oltre Livorno, nei porti di Viareggio, Piombino, di S. Stefano, di Portoferraio e di Longone.

Art. 110. Si accorderà ai bastimenti che debbono proseguire in contumacia la facoltà di rinnovare le provvisioni, ove ne abbisognino, colle cautele prescritte dai vigenti Regolamenti.

Art. 111. Nei casi d' isolamento per misura igienica la quarantena potrà scontarsi in qualunque punto del littorale coll' approvazione del Direttore di sanità.

Art. 112. Ad ogni arrivo da porto estero di un capitano o padrone di nave, esaminata colle debite cautele dall' Uffizio di sanità la patente, l' impiegato o agente sanitario a ciò delegato passerà tosto al formale esame, mediante giuramento, ossia al costituto del respettivo capitano, facendogli tutte quelle interrogazioni che sono dal Regolamento prescritte e quelle altre che particolari circostanze potessero suggerire.

Art. 113. Nei tempi ordinarii le navi da guerra, a qualunque nazione appartengano, non sono soggette alle stesse discipline e interrogatorii all' arrivo come le navi mercantili, e basterà che il medico o uffiziale sanitario di bordo oppure il comandante, sulla loro parola d'onore, certifichino delle condizioni dell' equipaggio e delle altre persone a bordo come pure di tutte le circostanze della traversata.

Art. 114. I costituti dei capitani o padroni, dovranno scriversi in apposito registro. Per le procedenze poi dal Levante, da tutta l'America, dalle coste occidentali dell' Affrica, e per altre ancora eventuali che saranno indicate dal Direttore di sanità, si esige, oltre la deposizione del capitano, quella pure di due marinari del bordo, interrogati separatamente a forma del relativo modello.

Art. 115. Il capitano sarà interrogato del suo nome, cognome e patria, della denominazione del bastimento, del luogo da cui è partito, del tempo impiegato nella navigazione; se avesse in seguito rilasciato in qualche porto; se nei luoghi che ha toccato, o loro vicinanze, regnasse qualche malattia epidemica o sospetto, della quale si cercherà avere dettagliate spiegazioni; se nell' atto della sua partenza ed anche prima, nel luogo di provenienza, si godeva di buona e perfetta salute; quali mercanzie abbia a bordo e dove le abbia effettivamente caricate; qual sia il numero del suo

equipaggio e dei passeggeri; se pendente la navigazione sia accaduto qualche caso di malattia o di morte al suo bordo, e se abbia nel momento qualche infermo e di qual malattia; quali furono le misure di ventilazione e di igiene navale adottate nella traversata; se e dove abbia avute comunicazioni in mare con qualche bastimento, di quale nazione questo fosse e da dove procedesse; e se avesse trovato e raccolto qualche cosa per mare ed in qual luogo.

Art. 116. L'Agente sanitario, non ravvisando nel costituto dei capitani o padroni obbligati a subire la visita di verificazione nessun argomento per sospendere l'ammissione a pratica, e quando il bastimento non provenga da luogo soggetto alle misure prescritte nella Tabella delle quarantene, inviata prima l'imbarcazione della Sanità con un impiegato sanitario per verificare e riconoscere il numero delle persone a bordo e lo stato loro apparente di salute, non che le condizioni igieniche del naviglio, ed ogni cosa resultando conforme al deposto nel costituto, ordinerà l'immediata ammissione a pratica così della nave come dell'equipaggio e dei passeggieri.

Art. 117. Sono esenti in tempi ordinarii dalla verificazione di cui nell'articolo precedente le provenienze comprese nell'articolo 4 del presente Regolamento.

Art. 118. Sono pure esentati in tempo ordinario da ogni formalità sanitaria e dall'obbligo di presentarsi alla Sanità i bastimenti addetti al piccolo cabottaggio entro il raggio di trenta miglia dall'Uffizio di sanità di approdo.

Sono esonerate dall'obbligo dell'assistenza sanitaria le imbarcazioni munite di permesso di cabottaggio addette alla pesca sulla costa, le barche degli zavorranti, e quelle destinate al trasporto dei prodotti territoriali e industriali o a gite di piacere. Esse hanno facoltà d'imbarcare o sbarcare in qualunque punto del littorale del Circondario dei respettivi Uffici di sanità, con qualunque numero di persone, salvo l'obbligo di prestare ubbidienza agli Agenti sanitarii se ne siano richiesti.

Art. 119. Il Direttore di sanità dichiarerà quando queste facilitazioni per motivi gravi cessino dall'avere effetto.

Art. 120. Abbenchè il luogo di provenienza estera non porti quarantena, e sia la patente netta, l'impiegato di sanità all'Uffizio di approdo sospenderà l'ammissione a pratica ogni qualvolta rilevi alcuna delle seguenti circostanze:

1° se il numero delle persone a bordo non combina con quelle del ruolo e con quelle indicate nella patente;

2° se la patente non sia in istampa;

3° se vi si noti qualche raschiatura;

4° se sia in qualunque modo alterata;

5° se il nome e cognome del capitano descritti nella patente non corrispondano a quelli dichiarati nel loro costituto dal capitano stesso e dagli individui dell'equipaggio;

6° se resulti l'esistenza di qualche anche leggiera alterazione di salute in qualunque delle persone che si trovano a bordo;

7° se il carico è in tutto o in parte composto di sostanze capaci di compromettere la salute pubblica, come stracci, corna, ossa e sostanze animali in putrefazione;

8° se le condizioni igieniche volute dal Regolamento internazionale non sono soddisfacenti;

9° se si riconosca che nella traversata abbia avuto luogo qualche caso di malattia o di morte;

10° se resulti essere avvenuta comunicazione sospetta in mare.

Art. 121. Quando si avveri alcuna delle circostanze indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale di sanità all'Ufficio d'approdo sospenderà la pratica, e ne farà senza dilazione rapporto in Livorno al Direttore di sanità e sul littorale all'Autorità superiore immediata per le opportune decisioni sia di pratica che di contumacia, secondo le circostanze, accompagnando lo stesso rapporto, la patente e qualunque altro documento esibito dal capitano, dopo averli debitamente espurgati.

Art. 122. La Direzione di sanità ha facoltà di ordinare la visita medica anche ai bastimenti delle categorie, che per la loro originaria provenienza e la natura della patente non sarebbero colpite da veruna contumacia.

Art. 123. Se all'approdo le navi procedenti dall'estero, anche con patente netta, hanno al loro bordo animali bovini o cavallini, l'impiegato sanitario prima d'ammetterli a pratica dovrà esattamente informarsi dal capitano, dai marinari e dai passeggeri, interrogandoli anche separatamente, onde accertarsi che i suddetti animali non siano attaccati da veruna malattia epizootica o attaccaticcia e capace quindi di portare grave pregiudizio ai privati ed ai pubblici interessi.

In ogni caso gli accennati animali dopo lo sbarco si faranno visitare da un veterinario approvato, e se questo manchi nel luogo di approdo, da periti ed esperti del paese.

Art. 124. Ogni Ufficio di approdo è tenuto di rimettere alla Direzione lo stato giornaliero degli arrivi di mare, a qualunque categoria appartengano. Questi stati compilati giusta il modello stabilito saranno presentati in Livorno e

Portoferraio entro le 24 ore ed in duplicato per inoltrarne contemporaneamente un esemplare anche ai respettivi Governatori; gli Uffizi però del littorale spediranno i suddetti stati ogni quindici giorni.

Ad ogni approdo di bastimento da guerra e nel concorso di altri avvenimenti importanti ne sarà dato immediato avviso al Governatore ed al Comandante del porto.

TITOLO VIII.

Cautele generali da osservarsi alla partenza delle navi da ogni punto del Littorale toscano

Art. 125. Eccettuati i casi previsti dal Regolamento internazionale, non può essere impedita la partenza ad un capitano o padrone di bastimento già ammesso a scontare la sua contumacia, qualora a ciò si decida e domandi la propria patente. In tal caso l'Ufficio di sanità apporrà analoga dichiarazione nella patente stessa, notandovi i giorni di quarantena già scontati e quelli che mancassero a compierla prima dell'ammissione a pratica, secondo l'assegno stabilito.

Art. 126. Gl'impiegati sanitarii non possono rilasciare le patenti di sanità ai bastimenti di partenza se i capitani o padroni non esibiscano la ricevuta che giustifichi il completo pagamento di tutti i diritti di sanità, di porto e di navigazione cui sono per legge obbligati.

Art. 127. Le patenti di sanità sono conservate a mitrice e debbono essere conformi al modello stabilito.

Art. 128. Tutte le patenti di sanità rilasciate ai bastimenti di partenza portano la sottoscrizione del Direttore di sanità.

Art. 129. Oltre la firma del Direttore, le patenti di sanità verranno sottoscritte dalle dipendenti Autorità sanitarie nei varii punti del littorale Toscano autorizzate a rilasciarle, e questa firma non potrà esservi apposta, conformemente all'articolo 28 del Regolamento internazionale, se non entro le 48 ore precedenti la partenza. I bastimenti che ritornano indietro sono obbligati a far vidimare la loro patente.

Art. 130. Nel porto di Livorno la patente di sanità è firmata contemporaneamente dal Direttore e dall'impiegato sanitario destinato all'Ufficio di partenza presso la Direzione.

Art. 131. Agl'impiegati di sanità farà carico la formazione dei prospetti dei bastimenti partiti, come è disposto per quelli arrivati nell'articolo 124 del presente Regolamento.

Art. 132. Avanti di rilasciare la patente si esigerà dal capitano o padrone di bastimento in partenza una dichiarazione per iscritto che a riguardo della sua nave si verificano tutte le condizioni igieniche espresse nel Titolo II del Regolamento internazionale.

Art. 133. Questa dichiarazione verrà presentata al Direttore di sanità in Livorno, e agli Agenti principali di sanità nel littorale Toscano.

Art. 134. Quando possano ammettere la veracità dell'esposto nella dichiarazione del capitano potranno sotto la propria responsabilità ordinare a tergo della medesima il rilascio della patente.

Art. 135. Ove non possano assumere responsabilità di accertare nella patente delle condizioni igieniche volute dal Regolamento internazionale, fanno eseguire le verificazioni in quello indicate nei modi e forme che verranno determinate con apposite istruzioni.

Art. 136. Occorrendo, dopo il rilascio della patente, alcuna variazione nel numero delle persone dell'equipaggio e dei passeggieri, l'impiegato sanitario all'Ufficio di partenza noterà quella variazione con annotazione a parte.

Art. 137. Gl'impiegati sanitarii agli Uffici tanto di arrivo che di partenza, a ciò autorizzati, dovranno recarsi a turno coll'imbarcazione della Sanità a bordo dei vapori in partenza per fare nella patente le annotazioni indicate nell'articolo precedente, quando ne siano richiesti.

Art. 138. I permessi sanitarii di cabottaggio sono rilasciati nello stesso modo e dalle stesse Autorità sanitarie, come si pratica per le patenti; sono valevoli per un anno, e solamente per la navigazione di cabottaggio tra un porto e l'altro dello Stato.

Art. 139. Fuori del raggio di 30 miglia dal punto dell'arrivo, devono portare la vidimazione dell'Autorità sanitaria del luogo di partenza.

La vidimazione è fatta *gratis* per ogni punto del littorale Toscano.

Art. 140. È tenuto conto in apposito registro presso la Direzione del numero dei permessi sanitarii di cabottaggio trasmessi agli Uffici sanitarii dei porti e spiaggie dello Stato, dei quali ciascheduno importa il pagamento di lire 3, giusta il disposto dell'articolo 17 della Legge 30 giugno 1859.

Art. 141. I permessi sanitarii di cabottaggio devono essere esattamente conformi al modello stabilito.

Art. 142. Nel caso che abbia dominato qualche malattia ne' paesi del littorale od in quelli limitrofi, il permesso di cabottaggio cessa dall'esser valevole per un anno, e le respettive procedenze che in tempi ordinarii sono esenti, a mente del Titolo secondo del Regolamento internazionale, dall'obbligo della patente, ven-

gono come quelli dai porti esteri assoggettate alle stesse discipline che giusta la diversità delle emergenze sono contemplate dallo stesso Regolamento internazionale.

TITOLO IX.

Disposizioni speciali

Art. 143. L'interpretazione per l'applicazione degli articoli della Convenzione sanitaria ed annesso Regolamento internazionale è riservata al Consiglio dei Ministri.

Art. 144. In materia interessante la sanità marittima può il Direttore di sanità di Livorno corrispondere colle Direzioni e Magistrature estere.

Art. 145. I consoli nazionali all'estero hanno l'obbligo di trasmettere anche al Direttore di sanità marittima di Livorno i rapporti sullo stato della salute pubblica dei luoghi di loro residenza, e di comunicargli tutte le notizie che da ogni parte loro pervenissero in proposito, conforme hanno sempre praticato e debbono seguitare a praticare con il Governatore di Livorno presidente del Consiglio sanitario.

Art. 146. Il servizio dei custodi e guardie è regolato dal Direttore di sanità con apposite instruzioni.

Art. 147. Unicamente nel caso che il lazzeretto si trovi in piena attività, al servizio religioso per i contumacianti sarà provveduto dal Direttore di sanità nei modi che reputerà più opportuni.

Art. 148. Sono revocati tutti gli Ordini, Istruzioni, pratiche, consuetudini e sistemi contrarii allo spirito ed alla lettera del presente Regolamento.

Li 24 luglio 1859.

Dal Ministero dell'Interno

RICASOLI

QUADRO NORMALE *del Personale della Sanità marittima*

Numero stabilito	DENOMINAZIONE DEI GRADI		Stipendio annuo	
1	Direttore della sanità	L.	6000	6000
2	Commissarii di prima classe	»	4000	8000
2	Commissarii di seconda classe	»	3600	7200
2	Sotto-Commissarii di prima classe	»	2800	5600
3	Sotto-Commissarii di seconda classe	»	2200	6600
2	Sotto-Commissarii di terza classe	»	2000	4000
1	Sotto-Commissario aggiunto di prima classe	»	1800	1800
2	Sotto-Commissarii aggiunti di seconda classe	»	1400	2800
2	Sotto-Commissarii aggiunti di terza classe	»	1200	2400
2	Sotto-Commissarii aggiunti di quarta classe	»	1000	2000
1	Medico di sanità	»	1800	1800
1	Medico supplementario	»	1400	1400
1	Perito Chimico	»	360	360
1	Portiere	»	960	960
1	Capo-Guardia	»	960	960
1	Padrone di Battello	»	720	720
1	Custode di Lazzeretto	»	600	600
24	Guardie (a)	»	600	14400
	TOTALE Spesa annua	L.		67600

NB. Potranno prendersi dei Volontarii senza stipendio fisso, ai quali, quando se ne rendessero meritevoli, potrà essere accordata una gratificazione annua non minore di lire 200 nè maggiore di lire 600, da prelevarsi dagli stipendi assegnati in pianta ai posti che potessero trovarsi vacanti.

(a) Le antiche guardie di sanità che faranno parte del nuovo Personale continueranno a godere in aumento dello stipendio assegnato il sussidio della lira al giorno che godevano precedentemente.

Il Ministro dell'Interno

RICASOLI

TARIFFA

Degli Onorarii, Mercedi e Indennità da corrispondersi respettivamente agl' Impiegati e Guardie di Sanità marittima nei casi in appresso indicati

	ONORARII o MERCEDI			OSSERVAZIONI
Al Direttore di sanità, che per oggetti di servizio dovesse recarsi in missione straordinaria fuori della sua residenza, sarà corrisposto il rimborso delle spese di vettura a Nota, e più una diaria di . . . . L.	13	6	8	
Ai Funzionarii di sanità spediti egualmente in missione straordinaria, oltre il rimborso della spesa di vettura a Nota, sarà dovuta la diaria che appresso:				
ai Commissarii di prima e seconda classe . . . . . »	10	—	—	a carico del Governo
ai Sottocommissari di qualunque classe »	7	—	—	
agli altri Impiegati inferiori . . . »	5	—	—	
Agli Impiegati di sanità inviati a sostituire in altra giurisdizione quelli impediti, oltre la spesa di accesso e recesso, sarà corrisposta una giornaliera retribuzione corrispondente alla metà delle diarie come sopra assegnate ai respettivi gradi.				
All' Impiegato di sanità che, richiesto dai capitani o raccomandatarii dei piroscafi, si trasferisce con la lancia di servizio a bordo dei medesimi per regolarizzarne all'atto di partenza le spedizioni nel modo indicato all'articolo 137 del Regolamento, sarà dovuto a suo esclusivo profitto l'onorario di . . . . . L.	4	—	—	a carico dei capitani o raccomandatarii.
All' equipaggio della imbarcazione la mercede di . . . . . »	2	13	4	a carico dei capitani o raccomandatarii.
Alle Guardie avventizie chiamate in servizio tanto in lazzeretto come a bordo dei bastimenti in quarantena, oltre il vitto a carico del Capitano, sarà dovuta una mercede giornaliera di . . . . . »	3	—	—	a carico del Governo.
Alle Guardie di sanità tanto stipendiate come avventizie inviate fuori di loro residenza per causa di servizio, o a quelle che trovandosi imbarcate sopra legni in contumacia venissero condotte all' estero ed in altri luoghi del Littorale dello Stato, è dovuta la panatica, l'indennità di ritorno e la mercede giornaliera di . . . . . »	4	—	—	a carico dei capitani o padroni
Per le visite dei Medici di sanità non comprese nella categoria di quelle di uf-				

	ONORARII o MERCEDI			OSSERVAZIONI
ficio, verranno corrisposte per ciascheduna di esse senza indennità di vettura . L. .	6	13	4	a carico dei particolari.
Al Chirurgo che avrà eseguita una sezione . . . . . »	30	—	—	a carico del Governo.
Ai Medici delegati dalla Direzione sanitaria ad assistervi . . . . . »	13	6	8	a carico del Governo.
Ai Medici di sanità o a quelli sopracchiamati che dovessero restare in contumacia verrà corrisposta una diaria di . »	33	6	8	a carico del Governo o dei particolari secondo i casi.
Ai Medici di sanità spediti in missione straordinaria, oltre il rimborso delle spese di vettura a Nota, hanno diritto ad una diaria di . . . . . »	20	—	—	a carico del Governo.
Ai Medici di sanità per le visite che dovranno eseguire ex ufficio al lazzeretto verrà corrisposta per ogni gita l'indennità di vettura in . . . . . »	2	—	—	a carico del Governo.
Ai Medici chirurghi condotti nei porti del Littorale ove non esistono Medici di sanità stipendiati, ogni visita ai bastimenti ed equipaggi verrà retribuita coll'onorario di . . . . . »	5	—	—	a carico del Governo.
Qualora per le diverse emergenze del servizio facesse d'uopo di qualche imbarcazione oltre quelle possedute dall'Amministrazione, l'Autorità sanitaria ne fisserà di concerto col proprietario il nolo giornaliero.				
Agl' Impiegati di sanità per le copie di atti, rilascio di certificati e di dichiarazioni, o copie di scritti qualunque, per ogni facciata di venti versi e di trentadue lettere per verso sarà corrisposto soltanto il diritto di . . . . . »	—	13	4	a carico dei richiedenti.
I Marinari sopracchiamati in caso di urgenza ad armare le imbarcazioni sanitarie nei porti della Costa ove non siano addette bastanti Guardie fisse saranno retribuiti ognuno con . . . . . »	—	10	—	a carico del Governo.

Il Ministro dell' Interno
RICASOLI

QUADRO delle quarantene stabilite nei Porti e Scali della Toscana

LUOGHI DI Provenienza	QUALITA' DELLA Patente di Sanità	I° PESTE — REGIME SANITARIO: NAVI A VELA e loro passeggieri	I° PESTE — REGIME SANITARIO: MERCANZIE	I° PESTE — REGIME SANITARIO: NAVI A VAPORE e loro passeggieri	ARTICOLI DELLA Convenzione Sanitaria Internazionale E DEL REGOLAMENTO ANNESSO
Turchia d'Europa Turchia d'Asia Egitto Soria	PATENTE NETTA	Libera pratica	Libera pratica (eccettuati i corami, i crini, i cenci e stracci, che possono andare soggetti a particolari provvedimenti sotto il rapporto igienico).	Libera pratica dopo 8 giorni di traversata incolume e con medico sanitario a bordo; se senza medico, dopo dieci giorni di viaggio.	Convenzione sanitaria intern., *art.* 4. Regolamento sanitario intern., *art.* 60.
Reggenza di Tripoli	PATENTE BRUTTA	15 giorni di quarantena dopo l'arrivo.	Sbarco delle merci della 1ª e 2ª classe in lazzeretto.	15 giorni di quarantena dall'arrivo.	Convenzione sanitaria intern., *art.* 4. Regolamento sanitario intern., *art.* 62.
		2° FEBBRE GIALLA — REGIME SANITARIO			
			MERCANZIE		
Da Paesi ove suole regnare endemica la Febbre gialla	PATENTE NETTA	Libera pratica	Libera pratica (eccettuati i corami, crini, cenci e stracci che possono andare soggetti a particolari provvedimenti sotto il rapporto igienico)	Libera pratica	Convenzione sanitaria intern., *art.* 4.
Da Paesi ove esiste la Febbre gialla	PATENTE BRUTTA — Senza accidenti a bordo durante la traversata	5 giorni di quarantena dall' arrivo	Sottoposte a semplice ventilazione ed a misure igieniche, senza sbarco in lazzeretto	5 giorni di quarantena dall'arrivo	Convenzione sanitaria intern., *art.* 4. Regolamento sanitario intern., *art.* 64.
	PATENTE BRUTTA — Con accidenti a bordo durante la traversata, oppure quando la traversata anche incolume ha durato meno di 10 giorni	15 giorni di quarantena	Sbarco delle merci di 1ª classe in lazzeretto	15 giorni di quarantena	Convenzione sanitaria intern., *art.* 4. Regol. sanitario intern., *art.* 62. 64.

Segue QUADRO delle quarentene stabilite nei Porti e Scali della Toscana

LUOGHI di Provenienza	QUALITA' della Patente di Sanità	3° CHOLERA-MORBUS REGIME SANITARIO — NAVI A VELA e loro Passeggieri	MERCANZIE	NAVI A VAPORE e loro Passeggieri	ARTICOLI della Convenzione sanitaria internazionale e del regolamento annesso
Da Paesi ove esiste il Cholera-Morbus Asiatico	PATENTE NETTA	Sottoposte a misure igieniche, che, a seconda delle circostanze più o meno aggravanti e delle condizioni di salubrità della nave, possono estendersi fino all'isolamento del naviglio ed all'invio di esso e delle persone del bordo in Lazzeretto, a mente dell'articolo 45 del Regolamento sanitario internazionale.			Regolamento sanitario intern., *art.* 45. 65.
Quarantene per le Navi procedenti dall'Estero senza Patente di Sanità					
Da PAESI NOTORIAMENTE SANI — 3 *giorni di Quarantena di semplice osservazione.*					Regolamento sanitario intern., *art.* 69.
Dalla TURCHIA D'ASIA, TURCHIA D'EUROPA, *dall'*EGITTO, *dalla* SORIA *e* REGGENZA DI TUNISI, *dalla* COSTA OCCIDENTALE D'AFRICA, *escluso il* MAROCCO, *e dall'* AMERICA — *Trattamento relativo di Patente brutta.*					

NB. Per giorni s'intendono giorni pieni di 24 ore ciascuno.

OSSERVAZIONI

Dovranno andar soggetti al trattamento di patente brutta, ancorchè giungessero muniti di patente netta, i bastimenti derivanti da porti o scali che fossero dichiarati in quarantena con Ordinanza ministeriale (*Art.* 10 *del Regolamento Toscano*).

La quarantena di osservazione deterà per le navi e per tutto quello che ritrovasi a bordo dall'istante in cui una Guardia di sanità sia posta a bordo (*Regol. sanit. internaz. art.* 51).

La quarantena di rigore deterà pei bastimenti, per le persone e per le cose esistenti a bordo dal momento in cui le mercanzie soggette allo sbarco in lazzeretto saranno state disbarcate (*Regol. intern. art.* 51).

Il tempo del tragitto si conterà per tutti i bastimenti dal momento della partenza comprovata dal giornale di bordo ed attestata dalla dichiarazione del capitano o del padrone della nave (*Art.* 56).

Ogni bastimento, a bordo del quale durante il tragitto fosse avvenuto un caso di una delle tre malattie riputate importabili e trasmissibili, qualunque siasi la sua patente, sarà considerato come se avesse patente brutta (*Art.* 57).

Se durante il tragitto o durante la quarantena vi fosse stato uno o più casi di cholera, questa quarantena si conterà dal momento dell'arrivo e dell'esecuzione delle misure sanitarie, e non si terrà conto del tempo impiegato nella traversata (*Art.* 58).

In tutti i casi di patente brutta le lettere e le carte saranno sottoposte alle purificazioni d'uso (*Art.* 66).

La durata della quarantena sarà la stessa pel bastimento, per le persone e per le mercanzie che vi sono soggette (*Art.* 50).

La quarantena di tre giorni imposta alle navi senza patente potrà a seconda di circostanze attenuanti essere dal Direttore di sanità ridotta a 24 ore.

La quarantena di rigore imposta ai bastimenti che arrivano dal Levante e dall'America senza patente di sanità potrà essere ridotta a tre giorni di quarantena di osservazione semplice, se sia ben provato alla Direzione di sanità che nello stesso giorno di partenza della nave mancante di patente altre navi siano partite dallo stesso scalo, che all'arrivo presentarono la patente netta con ammissione a libera pratica (*Regol. sanit. intern. art.* 69).

Le misure igieniche saranno obbligatorie in tutti i casi e per le malattie (*Convenzione sanit. art.* 4).

Firenze, 24 *luglio* 1859.

Il Ministro dell'Interno
BETTINO RICASOLI

230. *Autorizzazione ai Comuni di una seconda emissione di Cedole per anticipazione del secondo semestre 1860 di Tassa prediale.*

27 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando l'esperienza aver provato che le cedole comunali, pel sicuro impiego dei capitali senza soverchio aggravio della Finanza, e per il servigio che prestano alla circolazione dei valori, han tanto incontrato l'aggradimento dei capitalisti che la prima emissione delle medesime non è bastata a soddisfare tutte le domande;

Considerando che, per provvedere nelle attuali condizioni della Toscana alle spese più urgenti, sia sempre preferibile fare una seconda emissione di cedole comunali anzichè gravare di nuove imposizioni il paese;

Considerando che è un vantaggio render più semplice e più sollecita la formazione materiale delle cedole, quante volte la garanzia resti la stessa;

Visto il Decreto del dì 9 del decorso giugno, che determinava in lire 6,500,000 la tassa prediale del 1860;

Visto l'altro Decreto dello stesso giorno che autorizza la emissione delle cedole comunali per lire 6,000,000, delle quali lire 3,000,000 sono a conto della tassa prediale del secondo semestre del 1859, e lire 3,000,000 a conto della tassa del primo semestre del 1860;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1. Le Comunità dello Stato, ciascuna per la sua quota parte, sono autorizzate a fare una seconda emissione di cedole comunali per la somma totale di lire tre milioni dalle stesse Comunità dovute a conto del secondo semestre del 1860.

Art. 2. Le cedole emesse in forza del presente Decreto saranno di tre categorie, quanti sono i bimestri nei quali scade il versamento delle quote di tassa prediale nella Depositeria.

Art. 3. Il pagamento delle cedole di ciascuna categoria sarà fatto dalla Depositeria in capitale e frutti un mese dopo la scadenza del bimestre al quale la cedola si riferisce. Di modo che le cedole saranno pagabili:

categoria	1ª	al dì 30	settembre 1860,
»	2ª	» 30	novembre 1860,
»	3ª	» 31	gennaio 1861.

Art. 4. Le cedole emesse in forza del presente Decreto saranno di lire 500 e di lire 1000, divise nel seguente modo:

	Numero	Valore totale
cedole di L. 1000	— 1000	L. 1,000,000
» » 500	— 4000	» 2,000,000
	N.° 5000	L. 3,000,000

Art. 5. Per facilitare la formazione delle cedole comunali di questa seconda emissione, ogni Comunità autorizzerà il Camarlingo della Comunità di Firenze a sottoscrivere invece del proprio.

Art. 6. Tutte le altre disposizioni e tutte le garanzie, condizioni e vantaggi stabiliti a favore delle cedole comunali emesse col Decreto del dì 9 del decorso giugno s'intendono applicabili alle cedole comunali emesse in forza del presente Decreto.

Art. 7. I Ministri delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici e dell'Interno sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventisette luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
F. BUSACCA

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

231. *Designazione di una nuova impronta pel Fiorino d'argento.*

27 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la moneta deve avere l'impronta corrispondente alla condizione politica dello Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1. Il fiorino d'argento avrà da un lato l'impronta del giglio fiorentino, con intorno l'indicazione del nome e del valore della moneta e dell'anno in cui è coniata, come per il passato. Nell'altro lato avrà nel centro l'impronta di un leone colla bandiera italiana e la leggenda intorno « *Governo della Toscana* ».

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventisette luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

---

232. *Determinazione della decorrenza dei termini ad appellare contro le liste elettorali politiche.*

27 luglio 1859.

NOTIFICAZIONE

Essendo stati promossi alcuni dubbi sulla interpretazione dell'articolo 1 del Decreto del 22 luglio, e dell'articolo 8 del Decreto del 16 luglio, concernenti la decorrenza dei termini a interporre ricorso ai Consigli di prefettura e di sotto-prefettura; ed essendo stato pure dubitato circa al punto di partenza del termine di due giorni ad appellare, stabilito dall'articolo 11 del secondo degli indicati Decreti;

Il Prefetto di Firenze

Fa noto al pubblico che il Ministero dell'Interno, dopo avere sentito quello di Giustizia e Grazia, ha emesse in proposito le seguenti dichiarazioni:

1. Il termine a ricorrere ai Consigli di prefettura e di sottoprefettura incomincia dal giorno della affissione delle liste elettorali stabilito dall'articolo 1 del Decreto de' 22 luglio, e finisce a tutto il 28 corrente, talchè i Consigli suddetti possano pronunziare sui ricorsi a tutto il 31 luglio.

2. Il termine ad appellare contro le decisioni dei Consigli di prefettura comincia dal giorno immediatamente successivo a quello della affissione delle decisioni nel modo prescritto dall'articolo 9 del Decreto del 16 luglio corrente.

3. I Prefetti e Sotto-prefetti, appena fatte le radiazioni volute dall'articolo 2 del Decreto del 22 luglio, manderanno ai respettivi Gonfalonieri i nomi dei radiati perchè sieno immediatamente affissi alli Uffizi comunali.

4. Dalle radiazioni eseguite come sopra dai Prefetti e Sotto-prefetti è ammesso il ricorso ai Tribunali di prima istanza dentro il 2 di agosto.

Dalla Prefettura di Firenze, li 27 luglio 1859 (1).

Il Prefetto
A. BOSSINI

---

(1) Sullo stesso argomento delle elezioni politiche vuol essere qui riferita la seguente *Circolare ai Prefetti*, che è di pari data:

« Illustrissimo signore,

« Il tempo delle elezioni si avvicina, ed il Governo sente « troppo la necessità che esse riescano l'espressione piena « e sincera della pubblica opinione per rimanersi dal rac- « comandare alla S. V. di darsi ogni impegno perchè il « concorso degli elettori sia quale è richiesto dall'impor- « tanza del suffragio che dovranno emettere. Il Governo « vuol lasciare intiera ai cittadini la libertà nella scelta « dei loro Rappresentanti, ma crede suo dovere l'ammo- « nirli sulla gravità del mandato che sarà da essi conferito « agli eletti. Si tratta di far manifesti all'Europa i voti « della Toscana sopra i suoi futuri destini, si tratta di

233. *Mantenimento delle offerte per la Guerra d'indipendenza.*

27 luglio 1859.

Illustrissimo signore,

Promosso il dubbio al superior Ministero dell'Interno se la tregua convenuta tra le Potenze belligeranti potesse dispensare i sottoscrittori di offerte in prò della Guerra dal corrispondere ai loro impegni, il prelodato Dicastero ha dichiarato con Risoluzione dello scorso giorno che detta tregua non è stabilita in modo definitivo, e che perciò i rammentati sottoscrittori non possono considerarsi sciolti dall' obbligo di continuare le loro corresponsioni; soggiungendo essere necessario che ciò sia fatto chiaramente intendere e che siano eccitati i Collettori a proseguire con tutto l'impegno nel loro ufficio.

Credo quindi opportuno di recare a notizia di VS. Illustrissima la surriferita Risoluzione per di Lei norma, e perchè ne procuri la debita osservanza in ciò che Le spetta, mentre mi dichiaro con distint' ossequio

di VS. Illustrissima

Dalla Prefettura di Firenze, li 27 luglio 1859.

Dev.mo Servitore

A. BOSSINI

234. *Prefissione di un termine alla presentazione e risoluzione dei ricorsi contro le radiazioni dalle liste elettorali politiche.*

28 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Il ricorso contro le radiazioni dalle liste elettorali, eseguite dai Prefetti o Sotto-prefetti a norma dell'articolo 2 del Decreto del 22 luglio corrente, dovrà interporsi dagl' interessati avanti i Tribunali di prima istanza del luogo di residenza della Prefettura o Sottoprefettura entro il due d'agosto prossimo.

Art. 2. I Tribunali di prima istanza decideranno inappellabilmente sui medesimi entro il cinque d'agosto, osservati i modi e le forme prescritte dall' articolo 42 della Legge del 3 marzo 1848.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventotto luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario

C. BON-COMPAGNI

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

« far conoscere all'Italia quanto è come i Toscani vogliono « essere Italiani. Qualunque sia per essere il valore che « si darà a questi voti, è però certo che la loro autorità « sarà tanto maggiore quanto più spontanei e numerosi « concorreranno gli elettori ai Collegi elettorali. È questo « un dovere civile che ognuno deve soddisfare secondo la « sua coscienza, perchè da queste elezioni è interesse di « tutti che esca veramente la voce del Paese e non la « parola di un partito. Non è un Ministero che interroga « gli elettori per sapere se possiede la loro fiducia; ma « è la patria che chiede il suffragio dei cittadini per « recarlo là dove si libreranno le sorti dei vincitori e dei « vinti e si darà assetto alle cose d'Italia. Felicitiamoci di « esser venuti a tempi in cui questi voti sono possibili ed « hanno speranza di essere esauditi. Nel 1815 le parti « furon fatte senza questi consulti di popoli; se oggi i « popoli mal rispondessero all'invito, e non sapessero esprimere con tranquilla fermezza i desiderii loro, sarebbero « colpevoli ancorchè a quei desideri non si volesse far ragione, contro ogni nostra espettativa.

« La S. V. ponga ogni studio per far comprendere « questi concetti ai suoi amministrati, e col mezzo dei « Gonfalonieri ecciti gli elettori a concorrere numerosi alle « elezioni e ad intendersi fra loro sulla scelta dei Rappresentanti per impedire la dispersione dei suffragi.

« Per assicurar poi la libertà delle elezioni con quell'unica « forza pubblica che tutela senza sospetto, la S. V. procurerà che per il giorno in cui saranno convocati i Collegi la Guardia Nazionale sia in grado di prestare il « servizio nelle sale delle elezioni, affrettando per quanto « è possibile il suo ordinamento nelle città ove fu istituita.

« Fidando che la S.V. voglia tenermi informato di tutto « quello che si referisce a queste elezioni, le quali sono « ora il primo pensiero del Governo, mi pregio di professarmi con tutto l' ossequio

« di V. S. Illustrissima

« Dal Ministero dell'Interno, li 27 luglio 1859.

« *Devotissimo Servitore*

« B. RICASOLI »

235. *Iscrizione dei pubblici Impiegati nelle liste elettorali del Comune dove esercitano l'ufficio.*

28 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Articolo unico. Tutti i pubblici impiegati, i quali pagano una tassa personale o di famiglia non inferiore alle lire dieci, hanno diritto ad esser iscritti nelle liste elettorali del luogo ove dimorano per ragione d'impiego, qualunque sia il tempo in cui si trovano in detto luogo.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventotto luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

---

236. *Reintegra della Gioventù Pistoiese nel diritto di ammissione gratuita al Liceo Forteguerri.*

28 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Vista l'istanza avanzata dal signor Giuseppe Forteguerri nella qualità di cittadino pistoiese e di discendente dal cardinale Niccolò Forteguerri;

Vista l'istanza presentata dal Municipio di Pistoia per l'organo del suo Gonfaloniere;

Considerando che in ordine alla donazione del cardinale Niccolò Forteguerri ed agli obblighi assunti dal Comune di Pistoia fino dall'anno 1473 la gioventù pistoiese ha sempre goduto del benefizio di una pubblica istruzione gratuita ed ha il diritto di essere reintegrata e mantenuta in simile godimento;

Considerando che le rendite del patrimonio donato dal cardinale Forteguerri per la fondazione della *Sapienza* in Pistoia, quando vengano tutte erogate secondo la volontà del pio Fondatore e non distratte in altri usi, sono sufficienti a cuoprire non solo le spese necessarie per il Liceo Forteguerri, ma ancora quelle occorrenti per il Ginnasio e le altre Scuole minori istituite in Pistoia;

Considerando che, venendo a cessare nei giovani pistoiesi l'obbligo del pagamento di tasse annuali per l'ammissione al Liceo Forteguerri, la Depositeria dello Stato non deve altrimenti corrispondere somma alcuna per il mantenimento del Liceo suddetto;

Decreta:

Art. 1. La gioventù pistoiese è reintegrata nel godimento della pubblica istruzione gratuita.

Art. 2. Cessa perciò nei giovani pistoiesi l'obbligo di corrispondere delle tasse per l'ammissione dei medesimi al Liceo Forteguerri, e nella Depositeria dello Stato l'obbligo di prestare lire quattromila trecento sessanta all'anno per il mantenimento di quel Liceo.

Art. 3. Le Leggi de'30 giugno 1852 e 10 ottobre 1856 sono abolite riguardo al Liceo Forteguerri.

Art. 4. I Ministri dell'Istruzione pubblica, dell'Interno e delle Finanze, ciascuno per ciò che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventotto luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

237. *Dichiarazione del Decreto 16 luglio 1859 sulle iscrizioni e radiazioni dalle liste elettorali politiche.*

28 luglio 1859.

MINISTERO DI GIUSTIZIA E GRAZIA

CIRCOLARE

Ai Presidenti e Procuratori del Governo nei Tribunali di prima Istanza

Ill.mo signore,

Il Decreto Governativo del 16 luglio corrente stabilisce che i ricorsi ai Consigli di prefettura e di sottoprefettura si faranno soltanto per iscrizioni irregolari e per esclusione indebita dalle liste.

Quali siano le irregolarità delle iscrizioni, e quali le esclusioni che danno diritto al ricorso, è facile rilevarlo tostochè si ponga mente al disposto della Legge elettorale del 3 marzo 1848 e della successiva del 26 aprile detto, che stabiliscono i modi di formazione delle liste e i requisiti per essere elettori a titolo di possesso o di capacità.

Ha voluto il Governo non tener conto delle iscrizioni indebite che pur davano diritto al ricorso dei terzi in ordine alla Legge elettorale. Imperocchè gli è sembrato che molto difficile debba essere il caso di veder figurare tra gli elettori chi non ne abbia i requisiti, chiare essendo le disposizioni della Legge in proposito; e quando ciò fosse accaduto per qualche interpetrazione meno esatta della medesima, niuno inconveniente poteva derivare alla regolarità dell' elezioni, le quali in una occasione così solenne, come la presente, di dover statuire sulle future sorti del Paese acquistavano importanza dal più gran numero dei cittadini concorrenti a dare il voto.

Il Decreto del 16 luglio corrente coll'articolo 3 ingiunge ai Prefetti e Sottoprefetti di radiare dalle liste degli elettori i nomi dei condannati a pene oltrepassanti le competenze dei Tribunali di prima istanza, a tenore dell' articolo 8, lettera *g*, della Legge elettorale. Ben si comprende che il Decreto, limitandosi a richiamare una sola parte dell'articolo 8, lettera *g*, ha inteso di abolir l'altra con cui si privavano del diritto di eleggere anco i rei di delitto di falsità e di delitto contro la proprietà, comunque condannati a pene di competenza dei Tribunali di prima istanza. Il successivo Decreto del 24 luglio, all'articolo 17, ha pur dichiarato che le condanne a pene di maggior competenza *motivate da delitti politici* non tolgono al cittadino il diritto di essere eletto, e per conseguenza nemmeno quello di essere iscritto tra gli elettori. Le radiazioni ordinate dai Prefetti o dai Sottoprefetti potendo difficilmente andar soggette ad errore, ha creduto il Governo che non avesser bisogno della garanzia di un doppio ricorso; perciò è stato dichiarato con Decreto di questo stesso giorno che gl'interessati ad insorgere contro le ordinate radiazioni si provvedessero direttamente per via di ricorso avanti i Tribunali di prima istanza entro il 2 di agosto.

Resta che io rammenti a V. S. Ill.ma il disposto dell'articolo 42 della Legge elettorale, risguardante le forme e i modi speditissimi di trattare e risolvere le cause elettorali, le quali a norma dell'articolo 4 del Decreto del 22 luglio corrente debbono tutte risolversi entro il 5 di agosto. Le copie delle sentenze dovranno rilasciarsi in carta libera, senza il pagamento di alcun diritto, entro il 6 di agosto al più tardi.

E con distinto ossequio ho l'onore di essere

di V. S. Illustrissima

Dal Ministero di Giustizia e Grazia, li 28 luglio 1859.

Dev.mo Serv.re
E. POGGI

---

238. *Divieto agli Ufficiali della scelta degli alloggi.*

28 luglio 1859.

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE

Ai Comandanti le Piazze e Corpi militari, ed ai Gonfalonieri

Ad evitare che nella occasione del ritorno in Toscana dell'Armata di spe-

dizione si rinnuovi l'abuso altra volta verificatosi, che diede luogo a molte reclamazioni, che in istato di marcia alcuni uffiziali si procurassero a propria scelta l' alloggio, mentre le Comuni obbligate a somministrarlo vi avean già provveduto, il Ministero trova opportuno di rammentare che non è permesso agli uffiziali di prescegliersi l'alloggio a piacimento, ma che debbono servirsi di quello ad essi destinato dai Municipii, secondochè sarà indicato nel foglio d' invitazione che il Commissario di guerra o in sua vece il Comandante di piazza rilascerà agli uffiziali medesimi.

L' alloggio che venisse arbitrariamente occupato andrà a total carico dell'uffiziale, e l'Amministrazione militare dovrà tenere informato questo Ministero di qualunque contravvenzione al presente Ordine.

Li 28 Luglio 1859.

Il Ministro Reggente
P. DE CAVERO

---

239. *Convocazione dei Collegi per la nomina dei Deputati all'Assemblea costituente.*

29 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Articolo unico. I Collegi elettorali sono convocati per la mattina del dì 7 agosto prossimo per la elezione dei Rappresentanti della Toscana.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventinove luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

---

240. *Autorizzazione di una votazione speciale per gli elettori del Distretto di Grosseto; partizione in Sezioni del Distretto di Orbetello.*

29 luglio 1859.

IL MINISTRO DELL' INTERNO

Considerando che la popolazione di Grosseto e di altri luoghi di quel Distretto elettorale trovasi nella presente stagione in gran parte di là assente, ed ha, secondo il consueto, trasferito la sua dimora estiva a tale distanza dal capoluogo del Distretto che anderebbe soggetta a disagio e spese non lievi per condursi allo stesso capoluogo a fine di esercitare personalmente il suo diritto elettorale nei modi stabiliti dalle Leggi de' 5 marzo 1848 e 24 luglio cadente;

Considerando come di fronte alle speciali circostanze di questo e di altri Distretti della Provincia siano opportuni eccezionali provvedimenti diretti a facilitare le votazioni che debbono aver luogo per la imminente elezione dei Deputati;

Visto l'articolo 5 del Decreto del 22 luglio corrente;

Sulle proposizioni del Prefetto del Compartimento di Grosseto,

Ordina:

Art. 1. Gli elettori del Distretto di Grosseto che si trovino assenti da quella città, ove non possano o non vogliano trasferirsi personalmente nella città medesima per l'esercizio del diritto elettorale, sono autorizzati a dare il loro voto per mezzo di schede segrete e coperte di un involto sigillato sul quale sia apposta la loro firma riconosciuta da notaro.

Art. 2. Tali schede dovranno esser fatte pervenire in Grosseto a quel Gonfaloniere presidente del Collegio elettorale non più tardi delle ore 12 meridiane del giorno stabilito per la elezione dei Deputati.

Art. 3. Del detto giorno sarà prevenuto il pubblico con editto del Gonfaloniere presidente del Distretto, da

affiggersi alle porte degli Uffizi comunali del Distretto e nei luoghi in cui soglionsi affiggere le leggi, e da pubblicarsi nel *Monitore Toscano* almeno tre giorni innanzi a quello anzidetto (1).

Art. 4. Quando dopo il primo debba farsi luogo al secondo squittinio, giusta gli articoli 30, 31, 32, 33, 34 e 35 della detta Legge del 24 luglio, dovrà del giorno in cui tale successivo squittinio avrà luogo darsi preventivo avviso al pubblico nel modo indicato dal precitato articolo 3.

Art. 5. Il Distretto di Orbetello agli effetti elettorali viene diviso in due sezioni collegiali: di Orbetello, di Pitigliano.

La prima comprenderà le Comunità di Orbetello, di Montargentario e del Giglio.

La seconda comprenderà le Comunità di Pitigliano, di Sorano e di Manciano.

Ciascuna di queste sezioni nominerà un Deputato.

Tutte le operazioni relative allo squittinio saranno regolate nel modo prescritto dalla legge.

Art. 6. Saranno applicabili per le Comunità dell'Isola del Giglio, di Montieri e di Gavorrano le disposizioni fissate per il Distretto elettorale di Grosseto quanto al voto per mezzo di schede segrete.

Data li ventinove luglio milleottocentocinquantanove.

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

241. *Demolizione del forte San Giorgio detto di Belvedere.*

30 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il forte S. Giorgio, detto di Belvedere, è costruito ad offendere la città, non a difenderla;

Decreta:

Art. 1. Il forte S. Giorgio, detto di Belvedere, sarà smantellato.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno e il Ministro della Guerra sono incaricati per la parte che spetta a ciascuno della esecuzione del presente Decreto.

Fatto in Firenze, li trenta luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell' Interno
B. RICASOLI

Il Ministro Reggente
P. DE CAVERO

242. *Approvazione e promulgazione di un Regolamento sul servizio delle Vetture pubbliche o di piazza.*

30 luglio 1859.

Relazione del Ministro dell' Interno al Commissario straordinario

Eccellenza,

L'uniformità dei bisogni e dei mezzi usati a soddisfarli, che ogni giorno più tende a farsi comune presso i popoli civili, non consente più ad un paese di isolarsi nelle sue massime tradizionali, ma impone la necessità di adottare le pratiche le quali altrove si sono riconosciute utili e convenienti.

In Toscana, per un male inteso principio di libera concorrenza, fu lasciato fin qui senza disciplina il servizio delle vetture pubbliche, il quale in tutte le città di Europa è regolato in modo che il privato interesse e il comodo pubblico siano con equità tutelati. Da ciò deriva che, mentre altrove l'uso delle vetture pubbliche è reso facile alla più parte dei cittadini e non dà luogo a contrasti, presso di noi si difficulta con le trattative di un contratto speciale per ogni corsa, ed è reso spiacevole per le frequenti alterazioni che ne derivano.

Mi par giusto che questa libertà sconfinata, che profitta a pochi ed è in danno di tutti, cessi una volta e che anche in Toscana non si oda più

(1) Quest'Ordinanza del 29 luglio non fu pubblicata che nel *Monitore Toscano* del 3 agosto, n.° 192; ondechè vi fu premessa la seguente Avvertenza:

« La presente pubblicazione dovrà tener luogo di quella » che dovrebbe essere eseguita dai Gonfalonieri a forma » dell' articolo 3 . . . ».

il lamento tante volte ripetuto dai cittadini e dai forestieri sulle vessazioni e sugli inconvenienti ai quali dà luogo fra noi il servizio delle vetture pubbliche. Propongo però alla sanzione dell'E. V. un Regolamento compilato sulle pratiche già in uso nelle principali città d'Italia e degli Stati stranieri, il quale mi pare che provveda al nostro bisogno. E proponendo questo Regolamento, non credo di fare ingiuria al principio della libera concorrenza, al quale anzi, come a tutte le conquiste politiche ed economiche della civiltà moderna, mi professo singolarmente devoto; ma credo di ricondurre al vero l'esercizio di una libertà che perde se stessa col divenire licenziosa. Ed infatti offenderei la libera concorrenza se intendessi di affidare soltanto ad alcuni privilegiati il servizio delle vetture pubbliche, ma non quando lascio libero ognuno di esercitare questa industria, e soltanto impongo a chi la esercita quelle norme che furono riconosciute necessarie nei paesi i più civili. Inoltre che la libera concorrenza non trovi vincoli finchè l'industria privata si vale dei soli suoi mezzi, può essere ragionevole: ma che ciò debba valere egualmente quando l'industria privata si vale di ciò che è nel dominio e nell'uso di tutti, questo è ciò che non si saprebbe ammettere. E questo è appunto il caso delle vetture pubbliche; le quali stanziano in luoghi che sono di uso comune ed ingombrano le vie e le piazze, destinate al transito dei cittadini e mantenute a spese dell'Amministrazione comunale, a loro benefizio e comodo. Non si potrebbe adunque invocare giustamente il principio della libera concorrenza per opporsi a che il Comune, in correspettività del suolo pubblico concesso ai proprietarii di vetture, imponga loro certe norme con le quali debbano procedere in una industria che di quella concessione si vantaggia.

Senza timore adunque di manomettere quei principii economici che è gloria della Toscana l'aver proclamati e scritti nelle leggi prima di ogni altra Nazione, propongo all'E. V. il Regolamento sulle vetture pubbliche. Esso non è speciale per Firenze o per altra città dello Stato, ma generale per tutte, come generale è il bisogno cui vuolsi provvedere. Se modificazioni particolari persuase da convenienze locali si riconosceranno necessarie, vi si provvederà in seguito per via di giunte od eccezioni, a forma di quanto proporranno le Rappresentanze comunali. Intanto mi è sembrato opportuno di stabilire le norme generali buone per tutti i luoghi.

Parte principale del Regolamento è la Tariffa dei prezzi, senza la quale non si potrà mai render comune e spedito l'uso delle vetture pubbliche nè evitare i frequenti contrasti tra i conduttori ed i concorrenti. La tariffa è fondata sull'equità e sull'uso ragionevole, e se sulle prime potrebbe far credere che tendesse a scemare i guadagni dei vetturini, in realtà il suo vero effetto sarà anzi di farli crescere; perchè è indubitato che tanto aumenta la concorrenza ad una cosa quanto più il prezzo è mite e certo. La tariffa non distingue altro che il servizio diurno dal notturno, perchè questa sola distinzione è giusta, mentre tutte le altre di giorni festivi e feriali, di tempo sereno o piovoso, di stagioni più frequenti di forestieri o meno, sono onninamente arbitrarie e contrarie al fine.

Le altre disposizioni non hanno bisogno di esposizione di motivi, e danno ragione di se stesse sol che si leggano. Alcune sono consigliate dalla decenza, altre dall'igiene pubblica, molte più dalla necessità di evitare dispute e collisioni d'interessi. Se la polizia municipale non deve essere fra noi un nome vano, è indispensabile che chiunque esercita industrie sulle piazze pubbliche osservi certe norme che sono reclamate insieme dalla civiltà e dall'interesse generale. Se questo si considerasse vincolo insopportabile, si dovrebbe rinunziare ad essere annoverati tra i popoli civili. Ove

l'educazione popolare giungesse a fare abito in ciascuno il rispetto di sè e degli altri, l'uso legittimo dei diritti senza offesa dei doveri, i Regolamenti sarebbero inutili, ed io volentieri mi asterrei dal proporli. Ma nelle condizioni presenti l'abbandonare ogni cosa a libito privato e lasciare invecchiare i disordini per non offendere la libera concorrenza o per alcun altro di questi comodi pregiudizi, mi pare che sia un renunziare ad ogni educativa delle leggi, un abbandonare il mondo al caso.

Non è in questo modo che io concepisco gli uffici d'un Governo, e dalle cose più alte alle più umili credo che, ovunque si riconosca il bisogno di provvedere, si debba fare; e quest'azione illuminata ed incessante non può mancare di produrre col tempo gli effetti più salutari sul carattere morale e sulle abitudini di un popolo. Mi sembra anzi il solo modo di toglierlo all'inerzia ed alla spensieratezza e di educarlo a pregiare, più della libertà individuale usata a capriccio, la libertà collettiva usata a bene comune.

Ho l'onore di professarmi con la più distinta considerazione

dell'E. V.

Li 29 luglio 1859.

Ossequiosissimo
B. RICASOLI

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Regolamento compilato e proposto dal Ministro dell'Interno sulle vetture che stanziano in luogo pubblico ed ingombrano le vie e le piazze;

Considerando che il servizio delle vetture stanziate per le strade e le piazze, lasciato finquì senza disciplina, sia bene di regolarlo in modo, siccome ormai si pratica in tutte le città d'Europa, che il privato interesse e il comodo pubblico sieno del pari con equità tutelati;

Decreta:

Art. 1. Il Regolamento stato proposto dal Ministro dell'Interno sul servizio delle vetture pubbliche o di piazza è approvato ed avrà forza di Legge.

Art. 3. Allo stesso Ministro dell'Interno è affidata la esecuzione del presente Decreto.

Dato li trenta luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

REGOLAMENTO GENERALE
per le
Vetture pubbliche o di Piazza

Art. 1. Il servizio delle vetture pubbliche o di piazza nelle città e loro circondario, a un raggio di due miglia fuori di ogni porta delle città stesse e per qualunque direzione, è posto sotto la sorveglianza della Polizia municipale.

Dovrà essere approssimativamente determinato il raggio suddetto con qualche indicazione di luogo, come di parrocchia, di villa, di fabbrica qualunque, con vocabolo proprio.

Art. 2. Nessuno potrà stabilire un tal servizio senza averne prima fatta l'opportuna dichiarazione e dimanda all'Uffizio di Polizia municipale e riportato il relativo permesso, il quale s'intenderà rilasciato subordinatamente all'obbligo nel concessionario di assoggettarsi all'osservanza dell'attuale Regolamento.

Questo permesso sarà rilasciato gratis, salvo il rimborso della relativa spesa di stampa.

Art. 3. I permessi dovranno contenere il nome, cognome e domicilio del concessionario proprietario delle carrozze o vetture di piazza; il nome e cognome del conduttore o cocchiere approvato a forma del disposto in questo Regolamento; il numero della carrozza; la sua qualità; se ad uno o più cavalli; e la stazione che viene assegnata alla vettura.

Art. 4. Questi permessi, ai quali sarà unito il presente Regolamento in libretto a stampa, dovranno avere, oltre la firma del Gonfaloniere, il Visto del Delegato di Governo nel cui circondario è compresa la stazione assegnata alle vetture pubbliche, nè potranno essere trasferiti ad altri senza la debita autorizzazione.

Neppure il cambiamento del conduttore o cocchiere potrà farsi senza approvazione dell' Uffizio della polizia municipale, che ne prenderà nota nel permesso di che all'articolo 2.

Art. 5. Si concederanno i permessi per un tempo non maggiore di un anno; sulla domanda dei concessionarii potranno essere confermati quando non vi si oppongano giustificati reclami, e previa constatazione inoltre dei requisiti voluti da questo Regolamento in quella parte che riguarda la sicurezza e la decenza del servizio pubblico.

Questa verificazione dovrà farsi per sistema ogni quattro mesi, e più spesso, occorrendo, per mezzo della Guardia municipale che ne renderà conto all'Uffizio di polizia da cui dipende.

Art. 6. I permessi cesseranno di aver vigore e dovranno depositarsi all'Uffizio di polizia municipale

a) alla loro scadenza, quando non siano riconfermati;

b) per la mancanza del proprietario della vettura e del suo conduttore o cocchiere;

c) per ritiro che ne sia prescritto in ordine al disposto dal presente Regolamento;

d) dopo un'assenza della vettura per otto giorni consecutivi dal posto assegnatole, purchè non derivi da legittime cause, le quali dovranno essere denunziate e giustificate al Municipio.

Art. 7. Di questi permessi, come delle cessioni e dei cambiamenti qualunque che venissero debitamente autorizzati, dovrà esser dato avviso all' Autorità di Governo dall' Uffizio di polizia municipale.

Art. 8. Il rilascio del permesso autorizza il concessionario a tener la carrozza con i cavalli attaccati nella località che sia stata a lui tassativamente assegnata.

Art. 9. L'Autorità municipale potrà variare a suo beneplacito i luoghi di stazione per le carrozze e vetture di piazza, come potrà accrescerne il numero.

Ogni stazione avrà un numero di quadrati capaci ciascuno di contenere il legno o la vettura, e saranno tracciati sul terreno in quel modo che più sarà reputato conveniente.

Ogni vettura, prendendo il posto nella stazione che respettivamente le è assegnato, dovrà collocarsi nel quadrato delineato sul suolo.

I quadrati di ogni stazione cederanno al primo occupante.

Art. 10. La stessa Autorità municipale potrà far rimanere a disposizione del pubblico in quelle stazioni dove lo giudicasse opportuno una vettura per il corso della intiera notte.

Questo servizio potrà farlo eseguire a turno dai proprietarii autorizzati a tenere la carrozza in dette stazioni.

Art. 11. L'Autorità municipale provvederà che sulle principali stazioni debba trovarsi ogni mattina un certo numero di vetture pubbliche in ora utile per la prima partenza delle strade ferrate.

Art. 12. I luoghi di stazione per le carrozze e vetture pubbliche o di piazza saranno mantenuti netti da ogni immondezza a cura del proprietario e del conduttore delle medesime, dai quali dovrà pur essere dato comodo agl'incaricati della pubblica nettezza della città di adempire alle loro incombenze.

Art. 13. Nella circostanza di transito di processioni ed in occasione di pubblici spettacoli, come di riparazione di lastrici e di occupazione di suolo per pubblico servizio nei luoghi destinati alle vetture di piazza, esse dovranno lasciar libera la stazione per repartirsi provvisoriamente nelle altre più prossime a seconda degli ordini del Gonfaloniere.

Art. 14. Le carrozze e vetture de-

stinate al servizio di piazza dovranno esser decenti, solidamente costruite, illuminate in tempo di notte, e controsegnate ciascuna da un numero di ordine, dopo che siane stata constatata la decenza e la solidità dall'Uffizio di polizia municipale a spese del proprietario e per mezzo di persona dell'arte da designarsi volta per volta dall'Uffizio stesso.

Il numero dovrà essere costantemente visibile all'esterno e nell'interno della carrozza o vettura.

Art. 15. Nell'interno delle carrozze o vetture di piazza dovrà tenersi costantemente affissa in luogo apparente, con un estratto del Regolamento presente, la Tariffa di che all'articolo successivo, la quale dovrà essere in lingua italiana e francese.

Art. 16. Il servizio delle carrozze e vetture di piazza nelle città e loro circondarii, come è detto all'articolo 1 del Regolamento presente, dovrà essere pagato a regola dei prezzi fissati dalla Tariffa stabilita dall'Autorità municipale coll'approvazione della superiore Autorità politica locale. Questa tariffa avrà la durata per un tempo sempre determinato, da non oltrepassare però i tre anni.

Art. 17. Nessuna vettura pubblica, autorizzata cioè a occupare il suolo pubblico a forma del Regolamento attuale, potrà andare esente dalla tariffa di che nell'articolo precedente, dovendo sottostare alle disposizioni tutte del Regolamento stesso.

Art. 18. Il servizio delle carrozze o vetture di piazza sarà fatto *per corsa* o *per ora*.

Quello per corsa incomincia dal momento in cui la persona che lo richiede sale in vettura sino a quello in cui arriva alla sua destinazione, senza fermate intermedie, eccetto il caso previsto all'articolo 25, purchè però la destinazione non oltrepassi le due miglia al di fuori della città.

Pel servizio che si fa ad ore, trascorsa la prima, si computa ad ore e mezze ore. La mezza ora cominciata si calcola per intiera.

Il servizio notturno comincierà ad un'ora di notte in tutte le stazioni e terminerà alle sei della mattina.

Art. 19. La tariffa dovrà essere regolata secondo che il servizio sia fatto o per ora o per corsa, in città o fuori di città, entro il raggio delle due miglia, o di giorno o di notte, senza distinzione di località, di giorni festivi o feriali, di tempo sereno o piovoso, di stagione con più o meno concorso di forestieri.

Art. 20. L'ora intermedia del servizio cominciato di giorno e finito di notte si deve regolare con la tariffa diurna; per le ore successive con la tariffa notturna.

All'opposto, l'ora intermedia del servizio cominciato di notte e finito di giorno si deve regolare con la tariffa notturna e per le ore successive con la tariffa diurna.

Art. 21. I cocchieri richiesti di trasferirsi dal luogo di loro stazione al domicilio del richiedente in città avranno diritto per questa sola traslocazione ad una indennità corrispondente al prezzo di un quarto di corsa oltre a quello resultante dalla tariffa per il servizio che presteranno.

Se verranno tosto rimandati senza servirsene, riceveranno a titolo d'indennità il prezzo di mezza corsa: non sarà però dovuta alcuna indennità quando il servizio, da computarsi dal momento in cui il cocchiere avrà dato avviso di essere giunto al domicilio del richiedente, duri oltre un'ora, poichè in questo caso s'intenderà impegnato a ore e non più per una corsa.

Art. 22. La durata del servizio, eccettuato il caso contemplato all'articolo precedente, si computerà sempre dal tempo in cui il richiedente ordina la vettura a quello in cui ne discende, sia sul luogo di stazione, sia altrove.

Art. 23. Fissata la vettura ad ore, sarà sempre dovuto il prezzo intiero della prima ora, quando anche la vettura venga licenziata prima dello spirare dell'ora.

Art. 24. Se una vettura fissata per corsa venisse dal richiedente fatta deviare per direzione diversa da quella de-

terminata, dovrà esser pagato il prezzo a tariffa di ora. Non accadrà lo stesso se per qualunque motivo, ma senza deviazione, abbia fatto momentaneamente soffermare nella corsa la vettura medesima.

Art. 25. A meno che ne ricevano avviso contrario dalla persona richiedente, non potranno i cocchieri deviare dal cammino più breve per recarsi alla destinazione richiesta.

Art. 26. I cocchieri sono autorizzati a farsi pagare anticipatamente quando trasportano persone ai teatri, balli, concerti e altri luoghi di riunione o di pubblico divertimento.

Art. 27. Allorchè le carrozze aspetteranno il ritorno dalle case, botteghe ec. delle persone che avranno portato, come in qualunque altro caso, dovranno collocarsi in modo da non impedire, trattenere e turbare il passaggio di altre carrozze e dei pedoni.

Art. 28. Nell' interno della città le corse si faranno al trotto.

Nel ritorno che i legni di vettura a vuoto fanno alla respettiva stazione non è permesso nè di fermarsi nè di circolare per la città nè di andare al passo.

Art. 29. Al termine di ogni corsa i cocchieri visiteranno diligentemente l'interno della vettura, e trovandovi qualche oggetto dimenticato, quando non ne possano fare l'immediata restituzione al proprietario, lo consegneranno tosto all' Uffizio di polizia municipale, che lo riceverà prendendone registro con indicazione del nome e cognome del depositante e del numero della sua vettura.

Art. 30. I cocchieri, per essere ammessi al servizio delle vetture di piazza, dovranno avere l'età di anni 18 compiti; e dovranno aver prodotto, oltre i certificati di moralità, quello di capacità rilasciato da persone di probità e abilità notoria.

Art. 31. Ogni cocchiere dovrà essere munito di libretto in cui sarà indicato, oltre il suo nome e cognome, il nome e cognome pure del proprietario della vettura, il numero di essa, il luogo di stazione, e la data del relativo permesso, con tutte le altre indicazioni che si reputeranno utili e necessarie dall'Autorità municipale, dalla quale dovrà essere vidimato.

Art. 32. Dovranno i cocchieri consegnare alle persone che li richiedono del loro servizio, e prima che questo incominci, una carta indicante il numero della vettura e il nome e cognome del suo proprietario; come dovranno interrogare i richiedenti se intendono di prendere il legno a ora o a corsa.

Art. 33. I cocchieri non potranno rifiutarsi quando siano richiesti, sia che la domanda venga fatta sulla stazione, sia che venga fatta mentre il cocchiere è per la strada.

Art. 34. È proibito ai cocchieri di sedere a cassetta con abiti indecenti o mal proprii; di fermarsi nel tempo che servono colla loro carrozza i ricorrenti, di fumare mentre sono in servizio nell' interno della città ed anco in occasione di corse fuori di città, a meno che ne ottengano in quest'ultimo caso il permesso dalle persone servite; e di tenere biade, fieno ed altri strami in luogo visibile delle loro carrozze.

Art. 35. Neppure potranno tenere mangiatoie, attrezzi ed altro nei luoghi di stazione, che dovranno essere mantenuti perfettamente puliti a forma dell'articolo 11.

Però non sarà impedito di far mangiare e bere nella stazione i cavalli, somministrando il foraggio per mezzo di un sacchetto al collo del cavallo, e l'acqua con bigoncioli a mano.

È vietato bensì gettare l'avanzo di quest'acqua nella strada, dovendo essere versata nel rigagnolo.

Art. 36. Se presso le stazioni assegnate alle carrozze e vetture di piazza si trovano pubblici monumenti, è vietato ai cocchieri di accostarvi le carrozze, non che di depositare sui monumenti e loro appartenenze, comprese le ringhiere da cui fossero circondati, i foraggi, finimenti e qualsiasi altro oggetto.

Art. 37. Non è lecito ai cocchieri di ammettere altra persona nella carrozza, neppure a cassetta, senza il consenso di chi se ne serve, nè di rifiutare l'accesso a quel numero di persone che sia ragguagliato al numero dei posti di cui la vettura è capace.

Art. 38. È proibito ai cocchieri di domandare a chi li richiede del loro servizio per titolo di mancia, di rimborso o per qualunque altra cagione, una somma maggiore di quella stabilita nella tariffa affissa nella vettura, perchè essi debbono ricevere la loro mercede dal proprietario della vettura stessa; salvi però i loro diritti contro le persone che per propria colpa avessero cagionato guasti evidenti alla vettura.

Art. 39. Egualmente alli stallieri o ad altro qualunque individuo che presti un servizio al proprietario della vettura, e che però dev'essere pagato da lui, è proibito di chiedere ai ricorrenti mancia o buona mano col pretesto in specie di aprire lo sportello della vettura.

Art. 40. È proibito in qualunque tempo e per qualunque causa ad ogni concessionario e cocchiere voglia fare il servizio di piazza di usare cavalli viziosi, di valersi di carrozze non numerate, e di finimenti in cattivo stato a giudizio dell'Ispettore di polizia municipale.

Art. 41. È proibito ai cocchieri di far galoppare i cavalli, come di lasciarli in abbandono in qualunque tempo e luogo; ed in generale sono essi tenuti ad uniformarsi a tutte le leggi e regolamenti, ordini e consuetudini, cui van soggetti i proprietarii e cocchieri di ogni altra vettura pubblica o particolare.

Art. 42. È pur proibito ai medesimi cocchieri, come a qualunque altro loro dipendente, di chiamare gli avventori con grida o con cenni, come di andarne in cerca con le respettive carrozze per le vie della città.

Art. 43. In qualunque caso di sinistro i cocchieri dovranno riferirne immediatamente all'Uffizio della Delegazione governativa.

Art. 44. Il proprietario che variasse domicilio dovrà entro le 24 ore renderne inteso l'Uffizio municipale, ove dovrà essere tenuto al corrente ed ostensibile il registro dei permessi rilasciati per le vetture di piazza.

Art. 45. Nel caso di ricorsi contro i cocchieri delle carrozze di piazza, sarà necessario che sia indicato il numero della carrozza e il giorno e il luogo e l'ora in cui sarà accaduto l'inconveniente contro il quale si reclama.

Art. 46. Quando resulti che i proprietarii delle carrozze di piazza ed i cocchieri prestino la opera loro a favorire il contrabbando, sarà loro ritirato immediatamente il permesso, senza pregiudizio della relativa procedura per il contrabbando.

Eccettuato il caso che l'Uffizio stesso creda doverne diminuire il numero in qualche stazione, i detti proprietarii continueranno ad occupare i posti fino a qui goduti, ritenuto il concorso dei requisiti voluti dal Regolamento presente.

Art. 47. I contravventori a ciascuna disposizione contenuta nel presente Regolamento incorreranno in una multa da due a venti lire, salve le indennità che possono essere dovute ai terzi; ed inoltre incorreranno nella perdita del prezzo della corsa nel caso che la trasgressione investa direttamente la tariffa di che all'articolo 16.

Art. 48. Il proprietario delle carrozze e vetture di piazza sarà responsabile del fatto dei cocchieri che tiene al suo servizio. Quindi per il pagamento delle multe e indennità suddette sono tenuti solidalmente i proprietarii ed i cocchieri delle carrozze e vetture di piazza.

S'intendono obbligati per garanzia del pagamento suddetto le carrozze e cavalli dei proprietarii e cocchieri caduti in trasgressione, e perciò dovranno in questo caso esser fatti trasportare al pubblico stabulario per ivi rimanere a tutte spese del contravventore fino alla relativa sodisfazione.

Art. 49. La cognizione delle trasgressioni alle disposizioni tutte del presente Regolamento spetta ai Delegati di Governo, che decideranno subito, sommariamente, e senz' ordine di competenze, nelle città dove siane più d'uno, rimanendo tutti indistintamente autorizzati a conoscerne, e dovendosi per ordinario adire sempre il Delegato più vicino.

Art. 50. Le multe cederanno a favore della Comunità.

La esazione relativa spetta al Camarlingo del Comune.

Art. 51. Intervenuta la condanna del trasgressore, può l'Autorità municipale sospendere fino ad un mese il permesso; in caso di recidiva, il ritiro del permesso è precettivo.

Tanto nel caso di sospensione quanto in quello di revoca deve il permesso essere depositato nell' Uffizio comunale che ne darà pronto avviso all'Autorità di Governo.

Art. 52. In caso di sospensione, la vettura investita da questa misura non potrà occupare, finchè duri la sospensione medesima, alcuno dei posti destinati alle vetture di piazza, nè anco per mezzo di altro cocchiere.

Art. 53. I permessi attualmente ritenuti dai proprietarii di carrozze e vetture di piazza dovranno essere a loro cura cambiati con altri, da rilasciarsi in nuova forma dall' Uffizio di polizia municipale.

Art. 54. La osservanza delle discipline contenute nel presente Regolamento è affidata ai Carabinieri e alla Guardia municipale, la quale più specialmente vigilerà sul buon servizio delle vetture di piazza, ricevendo le lagnanze contro i conduttori, e adoperandosi al loro reperimento.

Art. 55. Sono applicabili anche alle vetture di piazza, sotto la speciale denominazione di *Omnibus*, tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento, in quanto non vi venga derogato dalle seguenti disposizioni speciali.

Art. 56. L'Uffizio di polizia municipale farà verificare se gli omnibus possono contenere il numero delle persone che il proprietario o conduttore ha in animo di farvi entrare.

Art. 57. Il servizio degli omnibus non è obbligatorio nè giornaliero, a meno che dai proprietarii non ne venga assunto l'impegno col pubblico per mezzo di avviso e dietro speciale permesso dell'Uffizio di polizia municipale, da rilasciarsi gratuitamente e alle condizioni che saranno reputate opportune.

Ogni altro servizio straordinario dovrà essere preventivamente e nello stesso modo autorizzato.

Art. 58. Gli omnibus hanno sempre una data destinazione, che verrà indicata ai concorrenti per mezzo di un cartello, nel quale sarà pure notato il numero delle persone che il legno può contenere.

Percorreranno sempre quelle strade additate dal cartello respettivo, che dovrà essere scritto in caratteri molto visibili.

Art. 59. Durante il loro cammino potranno raccogliere i concorrenti, arrestandosi quando da questi ne vengano richiesti.

Art. 60. Saranno segnati con numero progressivo ma diverso da quello delle altre vetture di piazza.

Art. 61. Quando non abbiano indicata l'ora della partenza dalla stazione, dovranno partire quando il numero dei concorrenti sia giunto alla metà di quelli che può contenere l' omnibus; quando l' ora sia indicata, dovranno partire ancorchè siano vuoti.

Art. 62. Con l' attivazione del presente Regolamento s'intendono abrogate le Disposizioni che in materia di carrozze e vetture pubbliche o di piazza sono state finora in vigore, ad eccezione di quelle particolari referibili ad alcuna località, in quanto però non siano contrarie a questo medesimo Regolamento.

Art. 63. Il presente Regolamento dovrà avere effetto in tutte le città dello Stato ove sono già vetture o carrozze di piazza, incominciando dal dì 10 settembre prossimo futuro.

Li 30 luglio 1859.

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

243. *Nomina del Ministro di Giustizia e Grazia a Reggente provvisorio del Dipartimento degli Affari ecclesiastici.*

31 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Articolo unico. Perdurante l'assenza per causa di salute del cav. Vincenzo Salvagnoli, Ministro degli Affari ecclesiastici, il Ministro di Giustizia e Grazia ne farà le veci.

Dato in Firenze, li trentuno luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

---

244. *Riordinamento delle due Università di Pisa e di Siena.*

31 luglio 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le mutate condizioni politiche della Toscana ed il generale progresso delle scienze e della civiltà rendono necessarie alcune variazioni e richiedono importanti ampliazioni nell'ordinamento degli studi superiori, specialmente in quella parte che si connette coi diversi rami del pubblico servizio;

Visto il Decreto del 30 aprile 1859, che ordina la ripristinazione delle due Università di Pisa e di Siena;

Nella necessità di predisporre tutto quanto è necessario per l'apertura dei corsi universitarii nel prossimo novembre;

Sentita la Commissione nominata a quest'effetto col precitato Decreto;

Dispone quanto appresso:

Art. 1. L'Università di Pisa è ricostituita con le sei Facoltà di

1. teologia,
2. giurisprudenza,
3. filosofia e filologia,
4. medicina e chirurgia,
5. scienze matematiche pure ed applicate,
6. scienze naturali;

e quella di Siena con le tre Facoltà di

1. teologia,
2. giurisprudenza,
3. medicina e chirurgia;

tutte abilitate a conferire la laurea dottorale.

Art. 2. Inoltre, presso la Università di Pisa, è istituita una Sezione di agronomia e veterinaria, abilitata a conferire diplomi di licenza in agronomia e veterinaria.

Art. 3. Le cattedre della Facoltà teologica nelle due Università di Pisa e di Siena sono le seguenti:

1. Scrittura sacra,
2. teologia dommatica,
3. teologia apologetica,
4. teologia morale,
5. storia ecclesiastica.

Nella Facoltà di teologia, nella Università di Siena, è inoltre stabilita una cattedra di lingua greca ed ebraica.

Le cattedre della Facoltà di giurisprudenza, parimente nelle due Università, sono le seguenti:

1. istituzioni di economia sociale,
2. diritto naturale e delle genti,
3. istituzioni di diritto romano,
4. diritto ecclesiastico,
5. istituzioni di diritto criminale,
6. pandette,
7. diritto patrio e commerciale,
8. storia del diritto.

Le cattedre della Facoltà di filosofia e filologia, nella Università di Pisa, sono le seguenti:

1. filosofia razionale,
2. filosofia morale,
3. storia e archeologia,
4. lettere italiane,
5. lettere latine,
6. lettere greche,
7. lingue orientali,
8. pedagogia.

Le cattedre della Facoltà di medicina e chirurgia nelle due Università di Pisa e di Siena sono le seguenti:

1. istologia e anatomia umana,

2. fisiologia e fenomeni fisico-chimici dei corpi viventi,
3. patologia generale,
4. materia medica,
5. chimica farmaceutica,
6. ostetricia,
7. patologia chirurgica,
8. clinica medica e trattati di patologia speciale medica,
9. clinica chirurgica e trattati di chirurgia operatrice,
10. tossicologia e medicina forense,
11. igiene pubblica e privata.

Le cattedre della Facoltà di scienze matematiche sono le seguenti:
1. algebra,
2. geometria analitica,
3. geometria descrittiva e architettura civile e idraulica,
4. fisica tecnologica e meccanica sperimentale,
5. calcolo differenziale e principii di calcolo integrale,
6. calcolo integrale,
7. analisi superiore,
8. meccanica,
9. fisica matematica, meccanica celeste e geodesia.

Le cattedre della Facoltà di scienze naturali, nella Università di Pisa, sono le seguenti:
1. fisica,
2. chimica,
3. mineralogia e geologia,
4. botanica,
5. anatomia comparata e zoologia,
6. fisica terrestre e geografia fisica.

Art. 4. La Sezione universitaria di agronomia e veterinaria avrà le cattedre seguenti:
1. agronomia e pastorizia,
2. chimica agraria,
3. anatomia e fisiologia degli animali domestici e veterinaria operatoria,
4. zooiatria e clinica zooiatrica.

Art. 5. Da ora in avanti gli esami di baccellierato saranno sostenuti, al termine degli studi dei Licei, davanti a professori addetti alle due Università ed espressamente delegati, e serviranno per l'ammissione agli studi universitarii.

Art. 6. Per l'ammissione agli studi universitarii nelle Facoltà di teologia, giurisprudenza, filosofia e filologia, l'esame di baccelliere si aggirerà in
1. lettere italiane e latine,
2. filosofia,
3. aritmetica,
4. elementi di geometria piana,
5. elementi di fisica.

Per la Facoltà di medicina e chirurgia l'esame di baccelliere verserà intorno alle
1. lettere italiane e latine,
2. aritmetica e geometria piana,
3. fisica,
4. anatomia umana.

Per la Facoltà di scienze matematiche l'esame di baccelliere si aggirerà sopra
1. lettere italiane e latine,
2. aritmetica,
3. geometria e trigonometria,
4. algebra elementare,
5. fisica,
6. agraria (per gli ammittendi ai ruoli delle matematiche applicate).

Per la Facoltà di scienze naturali detto esame verterà sopra
1. lettere italiane e latine,
2. aritmetica,
3. geometria e trigonometria,
4. algebra,
5. fisica.

Per l'ammissione agli studi di agronomia l'esame di baccelliere si porterà sopra le seguenti materie:
1. lettere italiane e latine,
2. aritmetica, geometria e trigonometria,
3. algebra,
4. fisica,
5. agronomia.

Per l'ammissione agli studi di veterinaria si aggirerà sopra:
1. lettere italiane e latine,
2. aritmetica e geometria,
3. fisica,
4. chimica,
5. botanica,
6. anatomia umana e comparata.

Art. 7. Il corso di studi per conse-

guire la laurea dottorale nelle diverse Facoltà sarà di quattro anni, ad eccezione della Facoltà medico-chirurgica, nella quale questo corso sarà di cinque anni.

Art. 8. I giovani non potranno passar dagli studi di un anno a quelli del successivo senza avere subito con approvazione l' esame di passaggio sulle materie studiate nel precedente anno.

Art. 9. La Facoltà di teologia, nelle due Università di Pisa e di Siena, conferisce le lauree di

1. sacra teologia e
2. sacra teologia e diritto ecclesiastico.

Per conseguire la laurea in sacra teologia, l' ordine degli studi sarà il seguente:

nel 1° Anno

1. filosofia morale,
2. sacra Scrittura,
3. teologia dommatica;

nel 2° Anno

1. sacra Scrittura,
2. teologia dommatica,
3. teologia morale;

nel 3° Anno

1. teologia morale,
2. teologia apologetica,
3. storia ecclesiastica;

nel 4° Anno

1. teologia morale,
2. teologia apologetica,
3. storia ecclesiastica,
4. pedagogia.

Gli esami per ottenere la laurea in sacra teologia si istituiranno sopra la teologia dommatica e apologetica, la teologia morale, la sacra Scrittura e la storia ecclesiastica.

I giovani che vorranno conseguire la laurea in sacra teologia e diritto ecclesiastico dovranno aggiungere agli studi sopra descritti:

nel 1° anno, lo studio del diritto naturale,

nel 2° anno, quello delle istituzioni di diritto romano,

nel 3° anno, l' altro di diritto ecclesiastico.

E prima di sottoporsi all'esame di laurea davanti alla Facoltà di teologia, dovranno sostenere al termine del 4° anno un esame sul diritto ecclesiastico davanti un Collegio di professori di giurisprudenza.

Art. 10. Gli studi della Facoltà di giurisprudenza saranno ordinati nel modo seguente:

nel 1° Anno,

1. filosofia razionale,
2. diritto naturale e delle genti,
3. elementi di economia sociale,
4. istituzioni di diritto romano;

nel 2° Anno,

1. filosofia morale,
2. istituzioni di diritto romano,
3. diritto ecclesiastico,
4. pandette;

nel 3° Anno,

1. istituzioni di diritto criminale,
2. diritto commerciale,
3. pandette;

nel 4° Anno,

1. diritto patrio,
2. pandette,
3. storia del diritto.

Gli esami di laurea si istituiranno sopra il diritto civile, criminale, ecclesiastico, patrio e commerciale.

Art. 11. Nella Facoltà di filosofia e filologia l' ordine degli studi sarà il seguente:

nel 1° Anno,

1. filosofia razionale,
2. lettere italiane,
3. lettere latine,
4. lettere greche;

nel 2° Anno,

1. filosofia morale,
2. lettere italiane,

3. lettere latine,
4. lettere greche;

nel 3° Anno,

1. istituzioni di economia sociale,
2. lettere greche,
3. storia e archeologia;

nel 4° Anno,

1. diritto naturale e delle genti,
2. storia ed archeologia,
3. storia della filosofia,
4. pedagogia.

Gli esami per ottenere le lauree in filosofia e filologia dovranno necessariamente abbracciare le lettere italiane, latine, greche, la filosofia e la pedagogia, e potranno estendersi alle lingue orientali per quelli studenti che ne avranno frequentate le lezioni e vorranno che ne sia fatta menzione nel diploma di laurea.

Art. 12. Nella Facoltà di medicina e chirurgia l'ordine degli studi sarà il seguente:

nel 1° Anno,

1. fisica,
2. chimica,
3. botanica,
4. anatomia umana;

nel 2° Anno,

1. chimica,
2. anatomia umana,
3. anatomia comparata,
4. fisiologia;

nel 3° Anno,

1. fisiologia e fenomeni fisico-chimici dei corpi viventi,
2. patologia generale,
3. patologia chirurgica,
4. chimica farmaceutica;

nel 4° Anno,

1. materia medica,
2. clinica medica e trattati di patologia speciale medica,
3. clinica chirurgica e trattati di chirurgia operatoria,
4. tossicologia e medicina forense;

nel 5° Anno,

1. ostetricia e clinica ostetrica,
2. clinica medica e trattati di patologia speciale medica,
3. clinica chirurgica e trattati di chirurgia operatoria,
4. igiene pubblica e privata.

Gli esami per ottenere la laurea in medicina e chirurgia cadranno sulle materie studiate nel IV e V anno.

Art. 13. La Facoltà di scienze matematiche, nella Università di Pisa, conferisce le lauree

1. in scienze matematiche pure,
2. in scienze matematiche applicate.

Il corso di studi necessario a conseguire la laurea in scienze matematiche pure è il seguente:

nel 1° Anno,

1. algebra,
2. geometria analitica,
3. geometria descrittiva,
4. fisica;

nel 2° Anno,

1. calcolo differenziale e principii di calcolo integrale,
2. fisica tecnologica e meccanica sperimentale,
3. chimica;

nel 3° Anno,

1. calcolo integrale,
2. meccanica,
3. analisi superiore,
4. geodesia;

nel 4° Anno,

1. calcolo integrale,
2. meccanica,
3. analisi superiore,
4. fisica matematica e meccanica celeste.

Gli esami per ottenere la laurea in matematiche pure verteranno sopra il calcolo differenziale ed integrale, la meccanica, l'analisi superiore, la fisica matematica e la meccanica celeste.

Il corso di studi necessarii a con-

seguire la laurea in scienze matematiche applicate è il seguente:

nel 1° Anno,

1. algebra,
2. geometria analitica,
3. geometria descrittiva,
4. fisica;

nel 2° Anno,

1. calcolo differenziale e principii di calcolo integrale,
2. fisica tecnologica e meccanica sperimentale,
3. geometria descrittiva e applicazione della medesima al disegno geometrico,
4. chimica;

nel 3° Anno,

1. calcolo integrale,
2. meccanica,
3. architettura civile e idraulica,
4. mineralogia e geologia,
5. fisica tecnologica e meccanica sperimentale;

nel 4° Anno,

1. meccanica,
2. architettura civile e idraulica,
3. geodesia,
4. fisica terrestre e geografia fisica,
5. agronomia.

Gli esami per essere insigniti della laurea nelle scienze matematiche applicate si aggireranno sulle materie studiate nei due ultimi anni universitarii.

Art. 14. Nella Facoltà di scienze naturali gli studi saranno così ordinati:

nel 1° Anno,

1. fisica,
2. chimica,
3. botanica,
4. anatomia umana;

nel 2° Anno,

1. fisica tecnologica e meccanica sperimentale,
2. chimica,
3. botanica,
4. zoologia e anatomia comparata;

nel 3° Anno,

1. fisiologia umana e fenomeni fisico-chimici dei corpi viventi,
2. zoologia e anatomia comparata,
3. mineralogia e geologia;

nel 4° Anno,

1. mineralogia e geologia,
2. zoologia,
3. fisica terrestre e geografia fisica,
4. agronomia.

L'esame per ottenere la laurea nelle scienze naturali si aggirerà sulla zoologia e anatomia comparata, botanica, mineralogia e geologia, fisica terrestre e geografia fisica.

Art. 15. La Sezione di agronomia e veterinaria, istituita nella Università di Pisa, conferisce il diploma di licenza in agronomia dopo tre anni di studi ordinati come appresso:

nel 1° Anno,

1. fisica,
2. chimica,
3. botanica,
4. geometria descrittiva;

nel 2° Anno,

1. chimica agraria,
2. agronomia,
3. architettura civile e idraulica;

nel 3° Anno,

1. mineralogia e geologia,
2. fisica tecnologica,
3. architettura rurale,
4. agronomia.

Gli esami di passaggio da un anno all'altro, in questa Sezione, si aggireranno sulle materie insegnate nell'anno precedente.

L'esame per il diploma di licenza in agronomia sarà dato sulle materie studiate nel II e III anno.

Art. 16. La stessa Sezione di agronomia e veterinaria conferisce il diploma di licenza in veterinaria dopo

tre anni di studi seguiti come appresso:

nel 1° Anno,

1. chimica farmaceutica,
2. fisiologia,
3. patologia generale,
4. anatomia e fisiologia degli animali domestici;

nel 2° Anno,

1. materia medica,
2. zooiatria e clinica zooiatrica,
3. veterinaria operatoria;

nel 3° Anno,

1. clinica zooiatrica, e trattati delle epizoozie,
2. veterinaria operatoria.

I relativi esami di passaggio da un anno all'altro si aggireranno sulle materie insegnate nell'anno precedente.

L'esame per il diploma di licenza in veterinaria sarà dato sulle materie studiate nel II e III anno.

Art. 17. Oltre la Sezione della Facoltà medico-chirurgica della Università di Pisa, insegnante nell'Arcispedale di S. Maria Nuova, saranno istituite in Firenze per l'insegnamento pratico e lo scientifico perfezionamento quattro altre Sezioni universitarie di

1. filosofia, filologia e storia,
2. giurisprudenza e scienze politiche,
3. scienze matematiche,
4. scienze naturali.

Art. 18. Regolamenti speciali determineranno in appresso le cattedre da cui dovranno esser formate e le discipline da osservarsi tanto negli studi delle diverse Sezioni di perfezionamento scientifico e pratico quanto nella collazione delle matricole per l'esercizio di professioni liberali e dei diplomi per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 19. Frattanto rimarranno in vigore tutti i Regolamenti universitarii ai quali col presente Decreto non vien derogato, non che le discipline tuttora vigenti sì per il conferimento delle matricole come per l'ammissione agl'impieghi.

Disposizioni transitorie

Art. 20. Per l'ammissione agli studi universitarii nel futuro anno accademico, che dovranno iniziarsi a seconda del presente Decreto, e sino al riordinamento degli studi dei Licei, gli esami di baccelliere sulle materie indicate all'articolo 6 si daranno nelle due Università, dovunque i concorrenti a tali esami abbiano fatti i relativi studi.

Art. 21. I giovani del II, III e IV anno, i quali abbiano studiato a norma del precedente sistema, nei loro esami di passaggio saranno considerati come studenti del I, II e III anno, aspiranti a passare rispettivamente al II, III e IV anno di studi nel nuovo sistema.

Da questa disposizione però restano eccettuati gli studenti nella Facoltà di medicina e chirurgia, pei quali il corso di studi è mantenuto di anni cinque.

Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il trentuno luglio milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

---

245. *Demissioni del Commissario straordinario, e sua delegazione di poteri al Consiglio dei Ministri.*

1° agosto 1859.

IL REGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO
IN TOSCANA
DEL RE VITTORIO EMANUELE
DURANTE LA GUERRA D'INDIPENDENZA

Considerando che l'ordinamento politico attuale della Toscana si fonda sulla volontà popolare e sulla necessità politica;

Che il Re Vittorio Emanuele, protettore della Toscana durante la guerra, sarebbe stato in diritto di conservare questa qualità finchè la pace non fosse definitivamente stabilita, con che avrebbe aderito alle richieste della Consulta di Stato;

Che gravi considerazioni di convenienza politica avendolo impedito di aderire a queste richieste, diveniva necessario che Egli provvedesse in modo che al cessare del protettorato la Toscana non rimanesse senza Governo;

Che perciò con Lettera del 21 luglio, di cui fu trasmessa copia autentica alla Consulta di Stato, il Re Vittorio Emanuele per mezzo del suo Ministro degli Affari esteri prescriveva al suo Commissario quanto segue: « Ella rassegnerà la cosa pubblica in mano » di una o più persone aventi la fiducia pubblica; cosicchè, cessando » la protezione del Governo di S. M., » le sorti del Paese rimangano affidate ai naturali suoi difensori » ;

Che, a cospetto di questa condizione di cose e del comando del Re, il Commissario non può a meno di dichiarare a chi debba passare il governo dello Stato nell'atto in cui cessano i suoi poteri;

Che, per rendere la mutazione meno sensibile, è opportuno che il Governo risieda nel Consiglio dei Ministri, che ha coadiuvato finora il regio Commissario col consiglio e colla cooperazione;

Decreta:

Art. 1. I poteri del regio Commissario passano nel Consiglio dei Ministri, il quale gli esercita a nome del Popolo toscano.

Art. 2. Il Presidente del Consiglio de' Ministri appone la prima firma ne' Decreti ed Atti del Governo. Ne' Decreti che concernono al suo Dipartimento apporrà la controfirma un altro Ministro.

Art. 3. La Consulta di Stato conserva tutte le sue attribuzioni.

Art. 4. La Segreteria generale del Commissariato prende la denominazione di Segreteria generale del Governo, e passa sotto gli ordini del Presidente del Consiglio.

Dato in Firenze, il primo agosto milleottocentocinquantanove.

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Segretario Generale
CELESTINO BIANCHI

246. *Nomina del Ministro dell' Interno a Presidente del Consiglio dei Ministri.*

1° agosto 1859.

IL REGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO
IN TOSCANA
DEL RE VITTORIO EMANUELE
DURANTE LA GUERRA D'INDIPENDENZA

Visto il Decreto di questo medesimo giorno, col quale i poteri del regio Commissario si trasmettono al Consiglio de' Ministri,

Decreta:

Il barone Bettino Ricasoli, Ministro dell' Interno, è nominato Presidente del Consiglio dei Ministri, ritenendo però il portafoglio dell' Interno.

Dato in Firenze, questo di primo agosto milleottocentocinquantanove (1).

Il Commissario Straordinario
C. BON-COMPAGNI

Il Segretario Generale
CELESTINO BIANCHI

(1) Nel giorno successivo (2 agosto) il Commissario straordinario emetteva il seguente Proclama:

« Toscani!

« In mezzo alle varie impressioni che produsse sugli « animi l' annunzio di una pace per cui l'Italia non acquistava ancora piena signoria di sè, il re Vittorio Emanuele « non volle rendere più difficili le condizioni del Governo « separandosi immediatamente da Voi. Oggi Egli non potrebbe continuare nel protettorato senza dare un pretesto « all' accusa di assumersi negli Stati italiani delle ingerenze « che non gli spettano e d' influire in qualche modo su di « un voto che debb' essere liberissimo. Perciò Egli mi prescrive di cessare dall' ufficio di Commissario straordinario « di cui mi aveva onorato.

« Nel separarmi da Voi debbo soddisfare ad un voto del « mio cuore esprimendovi quanto io mi sia affezionato a « questa nobil parte d'Italia, quanto io vi sia riconoscente « della benevolenza e della fiducia con cui mi agevolaste « il disimpegno del grave ufficio. Voi continuerete ad agevolare l' assunto al Consiglio dei Ministri in cui passa il « governo dello Stato. Per senno civile, pari all'intemerata « rettitudine, Essi sono meritevoli di tutta la vostra fiducia, « ed a Loro è dovuto se io non venni meno ad un incarico « troppo maggiore delle mie forze.

« Debbo nello stesso tempo adempire ad un debito di « giustizia, rendendo solenne testimonianza a quanto operaste per la Causa nazionale. Sia lode all'Esercito toscano « pel generoso proposito di volere combattere contro lo « straniero e per la fortezza con cui sostenne le fatiche. « Se gli venne meno l'occasione, non gli venne meno l'animo « di gareggiare coi suoi fratelli d'armi nelle fazioni campali. « Sia lode ai dodicimila Volontarii che partirono a difesa « d' Italia da questa sua Provincia, che mostrava così di « voler vincere gli influssi delle male Signorie che l' avevano divezzata dalle armi. Sia lode alla Rivoluzione del

247. *Richiamo alle condizioni di eleggibilità prescritte pei Rappresentanti nell'Assemblea Costituente.*

2 agosto 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto l'articolo 84 della Legge elettorale dei 3 marzo 1848;

Decreta:

Art. 1. Il Presidente di ogni Collegio elettorale avvertirà gli elettori

1° che essi devono eleggere due Rappresentanti per l'unico effetto di esprimere i voti legittimi della Popolazione toscana intorno alle sue sorti definitive;

2° che essi li possono eleggere tra tutti quelli che hanno titolo ad essere elettori nei diversi Collegi del Distretto elettorale;

3° che essi li devono eleggere tra gli elettori che hanno l'età di 30 anni compiti.

Art. 2. Un esemplare del presente Decreto rimarrà affisso nel locale delle adunanze elettorali per tutto il tempo delle elezioni.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato li due agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

---

248. *Autorizzazione ai Prefetti di suddividere i Collegi elettorali in Sezioni, e norme relative alle operazioni elettorali delle dette Sezioni.*

2 agosto 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Volendo ovviare all'inconveniente della molta distanza in cui si trovano gli elettori di varii Collegi posti nelle campagne dal luogo destinato alla votazione, vien data facoltà

« di 27 aprile che, rimossa ogni occasione di dissenso, riuni « tutti gli animi nel comune intento di rivendicare colle « armi l'Indipendenza italiana, che con la temperanza dei « propositi e con la dignità del contegno mantenne alla « Toscana l'antica fama di civiltà. Sia lode a tutti Voi, « che durante il tempo corso dal 27 aprile in poi manteneste « l'ordine pubblico raccomandato al senno dei cittadini più « che alla forza dei costringimenti.

« Fra poco sarete chiamati a compiere un atto solenne, « da cui dipenderà la sorte della Toscana e in parte quella « d'Italia: all'elezione dell'Assemblea che in nome vostro « delibererà sulle sorti definitive dello Stato. I vostri suffragi siano liberissimi. Non li determinino nè opinioni « pregiudicate nè ossequio servile alla potenza nè spirito di « parte: si ispirino alla coscienza del dovere e si informino « al più puro amore di patria. Siate più che mai solleciti « di mantenere illeso l'ordine pubblico. L'Esercito, la Guardia « nazionale, i cittadini tutti si mostrino pronti a propugnare « i sacri diritti della Nazione. Il contegno di tutti sia tale « da dimostrare al mondo che l'Italia non abbisogna di « tutela straniera, e ch'essa è degna di sedere nel consesso « dei popoli liberi e indipendenti. Avrete per Voi l'opinione « delle nazioni più civili, la quale riprova i Governi che non « si fondano sullo spontaneo assenso dei popoli: avrete per « Voi la parola del nostro potente Alleato, l'Imperatore dei « Francesi, il quale a dì 9 giugno, nei giorni delle nostre « più belle speranze, indirizzandosi agli Italiani, riconobbe il « diritto che avevano di manifestare liberamente i loro legittimi voti; e dopo avere stabilite le basi della pace, di-

« chiarò a dì 12 luglio che l'Italia doveva essere oramai « signora delle sue sorti, e che nessun ostacolo l'avrebbe « trattenuta dal progredire nell'ordine e nella libertà; avrete « per Voi il benevolo e leale patrocinio del re Vittorio Ema- « nuele, il quale mi prescrive di dichiararvi che, *sebbene non* « *possa conservare la protezione, nondimeno raccoman-* « *derà caldamente e difenderà i giusti e legittimi voti dei* « *Toscani dinanzi a quel Consesso che dovrà determinare* « *più particolarmente i capitoli della pace.*

« Che se, nonostante questi motivi che V'inducono a spe- « rare, le condizioni politiche dell'Europa vi impedissero di « ottenere tutto quel bene che vagheggiate nell'animo ed a « cui avreste pure diritto, Voi, ispirandovi a quella pru- « denza che prende consiglio dagli avvenimenti, ammette- « rete ogni temperamento che giovi a salvare i principii su- « premi da cui dipende il progresso civile dei popoli, la na- « zionalità e la libertà costituzionale: e nelle dure prove a « cui l'Italia è sottoposta troverete un'occasione di edu- « carvi alla virtù che più d'ogni altra fa grandi gl'individui « e le nazioni: la perseveranza ».

« Firenze, 2 agosto 1859.

« *Il Commissario Straordinario del Re Vittorio Emanuele* « *durante la Guerra dell'Indipendenza*
« C. BON-COMPAGNI

« *Il Segretario Generale*
« CELESTINO BIANCHI »

ai Prefetti di suddividere i Collegi stessi in tante sezioni quante possano credersi sufficienti ad agevolare il concorso degli elettori a dare il voto.

Art. 2. La sede delle sottosezioni in cui sarà diviso il Collegio elettorale dovrà essere nel territorio di una delle Comunità che fanno parte del Collegio diversa da quella ove si trova il capoluogo del medesimo.

Art. 3. Ogni sottosezione sarà presieduta dal Gonfaloniere della Comunità in cui essa ha la sua sede. E il Gonfaloniere sarà assistito da due priori o consiglieri municipali, ed avrà un segretario scelto nel modo e per gli effetti voluti dagli articoli 6, 7 e 9 del Decreto del 24 luglio 1859.

Art. 4. Sono applicabili alle sezioni di Collegio gli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

Art. 5. Nei luoghi in cui i Collegi elettorali saranno stati suddivisi in sezioni il Presidente d'ogni sezione, prima di restituire i biglietti, a forma dell'articolo 19 del Decreto suddetto, avrà cura di notare in piè dei medesimi la comparsa dell'elettore, a cui il biglietto appartiene, nella sezione da esso presieduta.

Art. 6. Nelle sottosezioni la votazione durerà fino alle due pomeridiane. Dopo la chiusura dello squittinio il Presidente procederà alle operazioni prescritte dagli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del Decreto de' 24 luglio 1859.

Art. 7. Finito lo spoglio delle schede in ciascuna sottosezione, il Presidente le farà abbruciare pubblicamente. Quindi esso od alcun altro dei componenti il Seggio, a sua scelta, si recherà al capoluogo del Collegio portando seco il processo verbale dell'adunanza elettorale e il resultato dello squittinio.

Art. 8. Giunto al capoluogo del Collegio, il Presidente della sottosezione presenterà al Presidente del Collegio i documenti indicati di sopra. E il Presidente del Collegio, sommando i resultati dello squittinio nelle diverse sezioni, dichiarerà se vi è stata o no elezione dei due Rappresentanti o se debba procedersi nel giorno appresso a nuova votazione.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li due agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
R. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

---

249. *Proclama del Governo provvisorio intorno alle elezioni dei Deputati all'Assemblea Costituente.*

4 agosto 1859.

Toscani!

Le imminenti elezioni chiamano i Toscani all'esercizio della più alta prerogativa che abbia un cittadino in paese libero: lo statuire sui destini della Patria. Il Governo ebbe conforti autorevoli per aprire alla Toscana questa via di salute; e se l'Europa non vuol macchiare la pace con opere di violenza e perpetuare in Italia le cause delle rivoluzioni, possiamo augurarci che sarà dato ascolto ai nostri voti.

Frattanto ogni cittadino faccia il dover suo; e concorrendo alle elezioni, scelga Rappresentanti autorevoli, che abbiano il coraggio di manifestare i legittimi voti del Paese: l'antica nostra civiltà e la gravità delle condizioni presenti impongono a tutti obblighi sacri, che niuno potrà disconoscere impunemente.

Il Governo che resse il paese fino a oggi, aiutandosi della mirabile disposizione degli animi a vincere difficoltà grandissime, non mancherà al debito suo nel grande atto che la Toscana è per compiere. Lasciando ogni cittadino libero del suo voto, nè proponendo candidati di sua scelta, il Governo vuole soltanto che in questa grande occasione la Toscana si mostri degna di sè e degna dell'Italia. Lo vuole ed è dover suo di volerlo;

e tutti coloro che osassero turbare la concordia degli animi in questo solenne momento sarebbero puniti dalla severità della legge e dalla riprovazione universale.

Alle accuse maligne di anarchia e di violenza di parti rispondano dunque i Toscani con una elezione ordinata e tranquilla e con un fermo e concorde volere; e sarà questa una vittoria civile, la quale avrà merito al pari di quelle riportate sui campi di battaglia. Non siano indarno gli esempi dei nostri maggiori, che seppero col senno, colla parola, col sangue, fortissimamente propugnare l'indipendenza e la libertà della Patria.

Il Governo riposa sicuro sul senno dei Toscani; e confida che le prossime elezioni porgeranno a Napoleone Imperatore un valido argomento per adempiere i suoi benevoli intendimenti verso l'Italia.

L'Europa desidera la pace; ma pace non avrà l'Europa se i legittimi voti ordinatamente espressi dagl' Italiani non saranno rispettati, nè vorrà l'Europa che questa sua elettissima parte, anzichè strumento possente della felicità universale, sia minaccia continua é perpetuo pericolo.

Firenze, li 4 agosto 1859.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno
B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione,
Ministro interino degli Affari esteri
C. RIDOLFI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
ENRICO POGGI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

Il Ministro degli Affari ecclesiastici
V. SALVAGNOLI

Il Ministro Reggente della Guerra
P. A. DE-CAVERO

---

250. *Nomina del commendatore Gaetano Giorgini a Consigliere di Stato in servizio straordinario.*

4 agosto 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto di questo giorno, con cui il commendatore Gaetano Giorgini è nominato Direttore generale del Dipartimento di Acque e Strade ;

Considerando che, per il disposto dell' articolo 6 della Legge del 15 marzo 1848, le funzioni di Consigliere di Stato in servizio ordinario, delle quali è attualmente investito il prefato commendatore Giorgini, sono incompatibili con qualunque altra funzione pubblica stipendiata ;

Considerando che ciò non ostante non era conveniente il privare assolutamente il Consiglio di Stato dei lumi e della esperienza di uno dei valenti suoi Membri ;

Decreta :

Art. 1. Il commendator Gaetano Giorgini cessa di far parte del Consiglio di Stato in servizio ordinario.

Art. 2. Il medesimo è nominato Consigliere di Stato in servizio straordinario.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattro agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

---

251. *Approvazione e promulgazione di un Regolamento generale per le Succursali della Banca nazionale.*

4 agosto 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto l'articolo 142 dello Statuto della Banca nazionale Toscana, stato approvato col Decreto del 30 dicem-

bre 1857, dove fra le altre cose si deferisce al Consiglio superiore di essa Banca il prescrivere, salva l'approvazione del Governo, le norme direttive e di regolare i rapporti con la Banca madre delle sue sedi succursali o affiliate da aprire nelle diverse città dello Stato;

Visto il Progetto di regolamento generale per le Succursali della Banca nazionale Toscana, discusso e deliberato dal predetto Consiglio superiore nella sua adunanza « ottava » tenuta in Livorno nel 26 dello scorso mese di luglio;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1. Il Regolamento generale per le Succursali della Banca nazionale Toscana, deliberato dal Consiglio superiore nella sua adunanza del 26 luglio dell'anno corrente, è e rimane approvato, con dover formar parte integrale dello Statuto già approvato col Decreto del 30 dicembre 1857.

Art. 2. Il predetto Regolamento s'intenderà promulgato mediante la inserzione nel *Monitore Toscano* e col deposito d'una copia, firmata dall'Avvocato del Governo, da farsi nelle cancellerie dei Tribunali di prima istanza di Firenze e Livorno.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, ciascuno in quanto lo riguarda.

Dato in Firenze, li quattro agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

REGOLAMENTO GENERALE

Art. 1. Il Consiglio superiore della *Banca nazionale Toscana* estende alle Succursali l'azione e le attribuzioni conferitegli dallo Statuto per le Sedi principali.

Art. 2. La Sede principale di Firenze esercita un'immediata direzione sulle Succursali che vadano a stabilirsi nei Compartimenti Fiorentino, Senese e Aretino. La Sede principale di Livorno la esercita sulle Succursali che vadano a stabilirsi nei Compartimenti di Lucca, Pisa e Grosseto.

Le Sedi principali si valgono a quest'effetto anche d'Ispettori.

Art. 3. Le deliberazioni del Consiglio superiore sono comunicate alle Succursali dal Direttore della Sede principale da cui dipendono.

Art. 4. Le Succursali non possono mettersi in corrispondenza diretta nè fare operazioni fra loro senza permesso della Direzione della Sede principale. Esse però si tengono in conto corrente con ambedue le Sedi principali per i pagamenti e per l'esazioni che sieno per farsi l'una per l'altra.

Art. 5. Le operazioni delle Succursali sono le medesime che per le Sedi principali. Ma il Consiglio superiore può restringerne la sfera, imporne limiti di tempo e di modo, come gli spetta di stabilirne le competenze.

Art. 6. L'azionista della *Banca nazionale Toscana* può iscriversi anche alla Sede succursale; e l'azionista residente all'estero può nominarvi il suo domiciliatario.

Art. 7. In caso di trasporti dal registro, da una all'altra Sede, la Succursale corrisponde con la sua Sede principale per le prescrizioni di che agli articoli 13 e seguenti dello Statuto.

Art. 8. La Succursale comunica l'elenco dei suoi azionisti con tutti i cambiamenti alla Sede principale dove si custodiscono i titoli di corredo insieme al registro generale.

Art. 9. Le Succursali si amministrano da un Direttore e da un Aiuto direttore, a nomina del Consiglio superiore della *Banca nazionale Toscana*. Essi riuniscono nelle Succursali le ingerenze deferite dallo Statuto al Direttore, a nomina del Governo, e alla Direzione per le Sedi principali.

Art. 10. Nelle operazioni il Direttore è per altro assistito da due Assessori; con dovere l'ammissione o il rifiuto dell'operazione sempre

dipendere da una deliberazione collegiale. In mancanza d'uno degli Assessori, il collegio si completa dall'Aiuto direttore.

Art. 11. La nomina d'uno degli Assessori è deferita al Collegio dei Priori del Municipio locale; e la nomina dell'altro Assessore ai dodici più forti azionisti inscritti alla stessa Sede succursale.

Gli Assessori si rinnuovano ogni anno, ma possono essere confermati.

Art. 12. Un Censore a nomina del Governo sorveglia l'amministrazione e l'andamento della Succursale.

Ei riunisce tutte le attribuzioni ordinarie e straordinarie deferite dallo Statuto ai Censori.

Il Censore comunica col Consiglio superiore per l'organo dell'Avvocato del Governo.

Art. 13. Il Direttore deve possedere almeno cinque azioni, il suo Aiuto, gli Assessori e il Censore devono possederne almeno due.

Art. 14. Il Direttore come il Censore possono sollecitare dall'Avvocato del Governo la convocazione del Consiglio superiore, tanto per disaccordi fra loro o con la Direzione della Sede principale, quanto per denunziarvi abusi o irregolarità o proporvi provvidenze.

L'Avvocato del Governo, riconosciuta la congruità della convocazione, invita al Consiglio anche il Direttore e il Censore, che sulle proposizioni interessanti la loro Succursale vi rendono voto deliberativo. E allora, in modificazione agli articoli 123 e 124 dello Statuto, per la legalità del Consiglio i presenti dovranno almeno essere otto.

Art. 15. La Deputazione per formare il castelletto si compone del Direttore e suo Aiuto, dei due Assessori, del Censore, e di due membri a nomina del Collegio dei Priori del Municipio.

Art. 16. Il castelletto della Succursale è trasmesso alla Sede principale, che potrà sempre modificare in meno il fido respettivamente assegnato.

Art. 17. In modificazione dei §§ 2 e 3 dell'articolo 90 del Regolamento interno, i fidi per venti e più mila lire assegnati ai castelletti delle Succursali si terranno aperti per quattro quinti alla Succursale e per un quinto alla Sede principale da cui essa rileva. Potrà disporsi altrimenti, come potrà una parte di fido del castelletto della Succursale essere spesa all'altra Sede principale, dietro preventiva intelligenza fra le Direzioni delle due Sedi principali. Di questa preventiva intelligenza ricorrerà sempre il bisogno perchè possa alla Succursale spendersi tutto o parte del fido assegnato al castelletto di una delle Sedi principali.

Art. 18. Il Consiglio superiore nomina gli impiegati delle Succursali su proposizione del Direttore locale, e sentito il Censore. Le proposizioni del Direttore e le informazioni del Censore si raccolgono e presentano in Consiglio dal Direttore della Sede principale con le sue osservazioni.

Art. 19. Il Cassiere della Succursale deposita almeno cinque azioni e presta una cauzione d'almeno settemila lire. Fin di principio egli indica persona di sua fiducia, che in caso d'impedimento o di assenza lo rappresenti a tutte sue spese, rischio e pericolo. Essa dovrà essere approvata dal Direttore e dal Censore; con restarne informato anche il Direttore della Sede principale, che provocherà nei congrui casi dal Consiglio i provvedimenti che potessero trovarsi opportuni.

Art. 20. La Succursale comunica giornalmente alla sua Sede principale lo stato di cassa, con distinguere i denari e i biglietti. Settimanalmente vi aggiunge l'ammontare distinto delle operazioni combinate. La Direzione della Sede principale può richiedere la Succursale della sua situazione e d'ogni schiarimento e notizia se e quando lo trovi opportuno.

Art. 21. Ogni Sede principale misura la riserva e la disponibilità dal suo e dallo stato di cassa delle Succursali dipendenti. La Sede principale provvede la Succursale del denaro e dei biglietti che le possono occorrere, come ne trae, a seconda del movimento degli affari.

Art. 22. La Succursale trasmette il proprio bilancio alla Sede principale da cui dipende, in tempo da non disturbare i termini prescritti dallo Statuto alla compilazione del bilancio generale della Banca. La Sede principale rivede, verifica e traduce il bilancio delle sue Succursali nel bilancio generale della Banca.

Art. 23. Il Direttore, il suo Aiuto e il Censore hanno una gratificazione sugli utili ottenuti dalla Succursale in una proporzione che il Consiglio superiore determina allo stabilimento d'ogni Succursale. Agli Assessori vengono distribuite tante medaglie di presenza a quanti collegi sono intervenuti.

Art. 24. Il Consiglio nomina il Direttore e l'Aiuto sulla proposizione del Direttore della Sede principale. Dopo conosciuta questa nomina, il Municipio elegge l'Assessore e i due compo-

nenti la Deputazione del castelletto; e per ultimo si deviene alla nomina dell'Assessore deferita ai dodici più forti azionisti iscritti alla Succursale.

Art. 25. Fra più possessori di egual numero d'azioni decide la sorte. L'estrazione si fa dal Censore, presente il Direttore.

Il Censore invita a domicilio i dodici azionisti in giorno e ora fissa nella sede della Banca. Vi presiede la riunione e vi rende voto.

La presenza di sette, compreso il Presidente, basta per la legalità della riunione. Quando non possano aversi, sia per difetto d'inscritti sia perchè non rispondano all'invito, provvede il Consiglio.

Ogni presente ha diritto a proporre un candidato; e rimane eletto chi raccolga la maggioranza relativa dei voti.

Nel rimanente si applicano a queste adunanze gli articoli 168, 169, 170, 171, 174, 177, 178, 180 e 181 dello Statuto.

Art. 26. Il Consiglio superiore può sempre chiudere le Succursali che non dieno utili, purchè previa l'approvazione del Governo.

Art. 27. Allo stralcio delle Succursali provvede il Consiglio superiore della Banca.

Art. 28. In tanto in quanto non si riscontrino incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento, si applicano alle Succursali gli articoli tutti dello Statuto e del Regolamento interno già pubblicati per la *Banca nazionale Toscana*.

Art. 29. Il Consiglio superiore può sempre indurre al Regolamento interno le varianti che a proposizione della Sede principale sia per reputare adattate alla Succursale che ne rileva.

Dal Ministero delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pobblici, li 4 agosto 1859.

V° R. BUSACCA

F. CAREGA

---

252. *Reintegra dell'Abate Pietro Contrucci, già destituito per causa politica, negli stipendi e nell'anzianità di servizio come Professore e Bibliotecario.*

6 agosto 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l'Abate cav. Pietro Contrucci, già Professore di storia e geografia e Bibliotecario al Collegio Forteguerri di Pistoia, fu destituito arbitrariamente dal suo ufficio per semplici sospetti politici;

Considerando che il Contrucci onora con le opere e con l'ingegno le lettere italiane; e volendo dargli una riparazione e pubblica testimonianza di stima;

Decreta:

Art. 1. Il cav. Abate Pietro Contrucci, già Professore di storia e geografia e Bibliotecario del Collegio Forteguerri di Pistoia, è richiamato in stato di disponibilità con gli appuntamenti che aveva al tempo della sua destituzione.

Art. 2. Tutto il tempo nel quale il professore Contrucci prestò servizio allo Stato, prima della sua destituzione dall'impiego, sarà valutato per gli effetti utili in caso di liquidazione, e considerato a questi effetti medesimi come ricongiunto col tempo del servizio che il Contrucci presterà dal giorno del presente Decreto in poi.

Art. 3. Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li sei agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

---

253. *Reintegra del Professore Emilio Cipriani, già destituito per titolo politico, negli stipendi e nella anzianità di servizio.*

6 agosto 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il dottore Emilio Cipriani, già Professore di oftalmoiatria nella Scuola medico-chirurgica di perfezionamento, fu destituito per sola passione politica, e merita una riparazione;

Decreta:

Art. 1. Il dottore Emilio Cipriani è richiamato in istato di disponibilità con gli emolumenti che godeva al momento della sua destituzione.

Art. 2. Tutto il tempo nel quale il dottor Cipriani prestò servizio allo Stato prima della sua destituzione dallo impiego sarà valutato per gli effetti utili in caso di liquidazione, e considerato a questi effetti medesimi come rincongiunto col tempo del servizio che il Cipriani presterà dal giorno del presente Decreto in poi.

Art. 3. Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li sei agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

---

254. *Convocazione dell' Assemblea Costituente in Firenze.*

7 agosto 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. L'Assemblea dei Rappresentanti è convocata in Firenze per il giorno undici del corrente mese.

Art. 2. Questa Assemblea ha per oggetto di esprimere i voti legittimi della Popolazione toscana intorno alle sue sorti definitive.

Art. 3. Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li sette agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

---

255. *Reingresso in ufficio del Ministro degli Affari ecclesiastici.*

8 agosto 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Articolo unico. Per l'avvenuto ritorno in Firenze del cav. Vincenzo Salvagnoli, Ministro degli Affari ecclesiastici, il Ministro di Giustizia e Grazia cessa di farne le veci.

Dato li otto agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

---

256. *Istituzione di un Commissario per la disciplina e l' ordine delle sedute nell' Assemblea Costituente.*

9 agosto 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che a conservare la maestà e l' indipendenza dell' Assemblea dei Rappresentanti convenga la più severa disciplina nella parte della sala destinata al pubblico; la qual disciplina per le condizioni locali non potrebbe esser esercitata dal Presidente dell' Assemblea, cui solo spetta tuttociò che riguarda il mantenimento del buon ordine nella residenza dei Rappresentanti;

Decreta:

Art. 1. Un Commissario speciale, nominato dal Ministro dell' Interno, eseguirà gli ordini superiori per il mantenimento della più stretta disciplina in quella parte della sala che è assegnata agli spettatori.

Art. 2. Nessuno potrà entrare nei posti riservati e nei posti comun senza esser munito di biglietto.

Art. 3. I biglietti per i posti comuni saranno distribuiti avanti l' apertura dell'Assemblea in un apposito luogo.

Art. 4. Ogni spettatore, finchè starà

nella sala, dovrà rimanere assiso al suo posto.

Art. 5. Qualunque segno di approvazione o disapprovazione sarà punito con l'espulsione immediata dalla sala, col rinvio, occorrendo, alle Autorità competenti.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li nove agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

---

257. *Approvazione di un nuovo Statuto dell'Accademia della Crusca.*

9 agosto 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Nell'intento di sempre meglio promuovere gli studi intorno alla nostra lingua, specialmente per mezzo della compilazione di un nuovo Vocabolario,

Decreta:

Le nuove Costituzioni dell'Accademia della Crusca, presentate al Ministero dell'Istruzione pubblica in data dei 29 luglio p. p. e consentite da quel Ministero in data d'oggi, sono approvate.

Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li nove agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

COSTITUZIONI
DELLA
ACCADEMIA DELLA CRUSCA

I.

Istituto dell' Accademia della Crusca

L' Accademia della Crusca intende per sua istituzione a conservare la purità della Lingua Toscana. È suo ufficio l'attenta e continua osservazione sul processo di lei così nel popolo come negli scrittori; la ricerca e lo studio degli antichi Testi; e l'illustrazione delle parole e dei modi di dire usati dai Classici; per valersi di tutto ciò a suo tempo nella compilazione di un Vocabolario normale per chi vuol parlare e scrivere puramente questa lingua, ed anche intenderne gli autori.

II.

Condizione dell' Accademia

L'Accademia gode della protezione del Governo, che provvede al mentenimento di lei.

È libera nel modo e nell'ordine dei suoi studi; libera nella scelta dei Soci; e in pieno diritto di stabilire quelle discipline che creda più profittevoli al suo fine. Se non che delle elezioni degli Accademici, degli Uffiziali dell'Accademia, e dei ministri di essa si chiede per antica consuetudine e per debito ossequio l'approvazione del Governo.

III.

Degli Accademici

Gli Accademici si distinguono in due ordini: il primo è dei RESIDENTI, il secondo è dei CORRISPONDENTI.

IV.

Degli Accademici Residenti

Gli Accademici Residenti, così chiamati perchè debbono risedere in Firenze, sono dodici, quanti furono stabiliti dal Decreto Imperiale del 1811 (*).

V.

Qualità richieste per essere Accademico Residente

Per essere Accademico Residente, la prima qualità che si richiede è di esser Toscano: l'altra, egualmente necessaria, è di aver dato saggio non dubbio di valore letterario o scientifico, e di attitudine agli studi di che l'Accademia deve occuparsi.

L' Accademia avvertirà altresì che il nominato da lei sia in tale condizione che possa efficacemente aiutarla ne' suoi lavori.

VI.

Doveri degli Accademici Residenti

I doveri dell'Accademico Residente si distinguono in permanenti e in transitorii.

I permanenti sono:

(*) Presentemente sono diciotto, essendone stati aggiunti sei nel 1819 per maggiore aiuto alla compilazione del nuovo Vocabolario, a cui si dovea metter mano.

la presenza alle adunanze collegiali;

la lezione mensuale per ordine di ruolo;

lo spoglio di quei libri o codici che gli vengano affidati volta per volta dall'Arciconsolo per servire alla compilazione o alle giunte del Vocabolario.

I transitorii riguardano il tempo in cui si fa la compilazione del Vocabolario per la ristampa; alla quale gli Accademici tutti devono dar opera, adempiendo ciascuno con zelo quell'ufficio che gli verrà discretamente assegnato. Ma le disposizioni particolari per questo tempo sono registrate in un Regolamento speciale, che viene allora proposto dall'Accademia e approvato dal Governo.

L'Accademico è anco tenuto a lasciar copia all'Accademia di tutto ciò che avrà letto davanti a lei, come a donarle una copia di ogni opera od opuscolo che abbia pubblicato per le stampe.

VII.

Degli Ufficiali dell'Accademia

L'Accademia ha quattro Ufficiali; l'Arciconsolo, il Segretario, il Bibliotecario e il Massaio, che debbono essere sempre del numero dei Residenti. Nessuno di essi, ad eccezione del Segretario, riceve aumento allo stipendio ordinario. Il loro ufficio dura due anni; ma ciascuno può esser riconfermato quante volte l'Accademia lo giudichi utile e all'Accademico non sia grave il continuare.

VIII.

Dell'Arciconsolo

L'Arciconsolo è il presidente dell'Accademia. A lui sta vigilare che le Costituzioni siano osservate e che ciascuno faccia il dover suo. Egli deve essere informato di tutto ciò che riguarda l'Accademia, appartenendo a lui massimamente di curarne l'ordine e il decoro. Perciò, se qualche Accademico non facesse l'obbligo suo, dovrà amichevolmente avvertirlo; e dove ciò non basti, gli ripeterà l'avvertimento in presenza dell'Accademia, prima di proporre alla medesima quella risoluzione, di che si dice all'articolo XXIX.

Sono soggetti a lui il Copista e il Bidello dell'Accademia; i quali, se non siano osservanti del Regolamento che li concerne, può, secondo la gravità della mancanza, punire colla sospensione dall'uffizio e dal corrispondente salario fino a quindici giorni, rendendone conto all'Accademia e al Ministro della pubblica Istruzione.

Nessuna masserizia dell'Accademia potrà essere portata fuori senza saputa e consenso dell'Arciconsolo.

È del suo ufficio il trattare col Governo di tutto ciò che possa occorrere all'Accademia per la parte in cui deve da esso dipendere.

Egli può adunare straordinariamente l'Accademia quante volte n'abbia importante cagione, e non convenga differire la cosa alla tornata ordinaria. Propone ciò che è da trattarsi: interroga gli Accademici della loro opinione.

Dall'Arciconsolo deve essere sottoscritto ogni atto dell'Accademia per aver forza ed autorità; soscritti i Diplomi, e soscritte le compilazioni degli atti di ogni collegiale Adunanza.

È in sua facoltà di concedere un'assenza di qualche tempo dalla Città all'Accademico che ne abbia giusta cagione, dandone avviso all'Accademia alla prima tornata.

IX.

Del Segretario

Il Segretario tiene il carteggio dell'Accademia. In casi di qualche momento, prima di spedire la lettera, ricerca il parere del Corpo Accademico: in cose ordinarie o di sola cerimonia scrive liberamente. Le lettere da lui spedite nella sua qualità di Segretario hanno il sigillo dell'Accademia, e si trascrivono in un libro come memorie dell'Accademia medesima. Compila gli Atti di ciascun'Adunanza collegiale, procurando di acoppiare la fedeltà alla maggior concisione. Se vi sia stata lezione, ne accenna l'argomento con qualche larghezza. Questi sommarii di ciò che si fa e si dice di mano in mano nell'Accademia, dopo letti e approvati, si riportano in un Diario, e servono all'istoria dell'Accademia. Ha cura che si notino in un quaderno a parte quelle norme generali che l'Accademia stabilisce d'ora in ora per la futura compilazione del suo Vocabolario, affinchè sia più facile all'uopo ritrovarle per valersene. Tiene altresì un registro alfabetico, dove sono scritti distintamente i nomi dei Residenti e dei Corrispondenti, col giorno della loro elezione, e sotto il nome di ciascuno nota i lavori da lui pubblicati, gli uffici civili amministrati, e quanto altro possa esservi o egli possa sapere di onorifico per il Collega. Vi segnerà pure il giorno della morte, e chi ne abbia detto o scritto l'elogio.

Nella tornata pubblica e solenne del Settembre egli dà principio alla sessione col rapporto dei lavori fatti dall'Accademia nell'anno, indi-

cando i più notabili, e quelli che possono maggiormente dimostrare il sapere degli Accademici e il loro zelo per il progresso degli studi della lingua e per la migliore e più spedita compilazione del Vocabolario. Commemora quindi gli Accademici defunti nell' anno, e annunzia chi debba dirne le lodi in quella mattina.

Il Segretario appone nei Diplomi il suo nome sotto quello dell'Arciconsolo.

Tiene presso di se disposte con ordine le carte tutte che appartengono all'Accademia.

Si porta tutti i giorni alla Residenza Accademica, ove si trattiene quanto possa occorrere per le sue faccende e il regolare procedimento dell'Accademia.

X.

Del Bibliotecario

Il Bibliotecario custodisce e tiene ben ordinata la libreria dell'Accademia: propone al Corpo Accademico l'acquisto di quei libri che egli creda utili agli studi degli Accademici; e avutane l'approvazione, di concerto col Massaio li compra.

Tiene di tutti esatto catalogo.

Non gli presta che ai soli Accademici, avvertendo di chiederne ricevuta in iscritto, da farsi in un quaderno destinato a quest'uso.

XI.

Del Massaio

Il Massaio ha cura delle masserizie dell' Accademia: riscuote tutte le somme che vengono pagate alla medesima: fa le spese occorrenti. Tiene la scrittura; e d'anno in anno, in una delle ordinarie adunanze, rende conto della sua amministrazione, presentando un prospetto dell'entrata e dell'uscita; l'esame del quale è affidato dall'Accademia a due dei suoi.

XII.

Della Censura

L'Accademia ha una Censura, che si esercita da due Accademici Residenti.

Sono sottoposti alla censura gli scritti da stamparsi negli atti e le letture preparate per l'adunanza pubblica. Per la stampa degli atti, i Censori sono scelti dall'Accademia; per le letture pubbliche, ciascuno che deve leggere nomina in Accademia i Censori che gradirebbe; i quali saranno a lui consentiti quando l' Arciconsolo non abbia qualche buona ragione per pregarlo a scegliersene altri.

XIII.

Delle Opere che sono mandate in dono all' Accademia

L' Accademia, anco richiesta, non dà giudizi intorno ad opere che le siano mandate in dono. Le accoglie bensì con tutto il gradimento; che per mezzo del Segretario significa con breve lettera al donatore; e ne profitta pei suoi studi.

XIV.

Dello Stipendio

Siccome gli Accademici hanno tutti eguali doveri, così tutti hanno eguale stipendio, che ricevono mensualmente dalla Depositeria del Governo.

XV.

Della Elezione dei nuovi Accademici

Mancato un Accademico Residente, l'Arciconsolo lo annunzia all' Accademia nell' Adunanza ordinaria che seguita alla morte di lui, e invita gli Accademici a pensare al successore per la tornata ordinaria seguente. In quella l'Arciconsolo fa leggere l' articolo delle Costituzioni che tratta delle qualità che si richiedono negli Accademici Residenti; dopo di che si procede all'elezione.

La nomina si fa per polizze chiuse, che l'Accademico meno anziano raccoglie e porta davanti all'Arciconsolo. Questi le apre, mentre il Segretario prende nota dei nomi che esse presentano. Chi ottiene un maggior numero di nomine, purchè superi la metà dei votanti, rimane eletto Accademico. Avvenendo che due abbiano lo stesso numero di voti, si fa nuovo partito di quei due: se la parità continui, si estraggono a sorte, ed il primo che viene fuori è l'eletto.

Non si ammettono polizze degli Accademici assenti.

Il Segretario registra l'atto della elezione, che l'Arciconsolo trasmette al Governo per l'approvazione. Venuta l' approvazione, l' Arciconsolo manda all'eletto il Diploma accompagnato da lettera conveniente, e lo invita a presentarsi al Segretario dell'Accademia per il giorno dell' adunanza successiva a quella in cui sarà stata letta la sua risposta di accettazione. Il Segretario lo introdurrà nella Sala degli Accademici adunati e lo presenterà all'Arciconsolo. Il quale si rivolgerà al presentato congratulandosi con esso lui e facendogli sentire il fine e le speranze che ebbe l'Accademia nello eleggerlo.

Al che il nuovo Accademico potrà rispondere quanto creda a proposito.

Dopo ciò, l'Arciconsolo lo inviterà a sedere; e si passerà a trattare delle cose occorrenti.

XVI.

Elezione degli Ufficiali dell'Accademia

L'elezione degli Ufficiali si fa per polizze segrete nel sscondo martedì di Settembre di ciascun anno, tenendo quest'ordine: primo s'elegge l'Arciconsolo, secondo il Segretario, terzo il Bibliotecario, ultimo il Massaio. Gli eletti entrano in uffizio col nuovo anno accademico, che comincia il sedici di Novembre.

XVII.

Delle Adunanze

L'Accademia si aduna collegialmente due volte il mese: il secondo e l'ultimo martedì. Se il martedì è impedito da festa, l'Adunanza è differita al giorno appresso.

Le Adunanze ordinarie dei due martedì non si notificano per mezzo d'inviti, ma si notificano le straordinarie, delle quali si accenna anche il fine, quando l'Arciconsolo non abbia ragioni per tacerlo.

L'Adunanza, per deliberare validamente, deve comporsi della metà almeno degli Accademici; salvo il caso dell'elezione di un nuovo Accademico e di quella degli Uffiziali dell'Accademia, nelle quali è necessaria la presenza dei due terzi del Collegio.

Nei partiti vince la pluralità assoluta; ma nell'elezione degli Ufficiali basta la relativa.

Gli Accademici debbon trovarsi adunati alle ore 12 precise.

Comincia la sessione con la lettura dell'atto della tornata precedente; il quale, non essendovi nulla da osservare, è sottoscritto dell'Arciconsolo. Ciò fatto, se l'Arciconsolo ha qualche cosa da dire, parla il primo; se no, invita il Segretario, e poi di mano in mano gli Accademici, per ordine a proporre quanto loro occorra.

Fatta la proposta, è permesso a ciascuno di dire l'opinione sua; ma deve farsi pacatamente, senza frastuono, e parlando uno alla volta. Chi trasmodasse, l'Arciconsolo lo avvertirà a contenersi.

Finita la discussione, se si richieda partito, si fa per voti bianchi e neri.

Ogni Accademico che abbia proposto qualche cosa, o riguardante la disciplina interna o il metodo di compilazione del Vocabolario o altro, ha diritto di chiedere all'Arciconsolo che sia mandata a voti. Ma, se la proposta fosse di molta importanza e meritasse più matura considerazione, può l'Arciconsolo farne differire il partito alla tornata seguente.

Una proposta rigettata non può essere ripresentata prima che sia corso un anno.

Quando nessuno ha altro da dire, l'Arciconsolo dichiara sciolta l'Adunanza.

XVIII.

Della Lezione

La lezione si fa dall'Accademico a cui tocca la volta, il secondo martedì di ogni mese, dopochè il Segretario ha letto il rapporto di ciò che fu fatto nell'adunanza precedente. L'argomento di essa deve essere intorno a cose di lingua o di letteratura italiana. Sono preferibili quelle lezioni che sono più confacevoli al fine dell'Accademia; quali sarebbero dichiarazioni di parole o modi di dire di nostra lingua; dissertazioni tendenti a rintracciare gli autori di antichi testi; spiegazioni di passi oscuri di Classici; proposte di correzioni al nostro Vocabolario; esame di opere antiche o moderne; osservazioni intorno allo stato della lingua; ricerche sulle origini della medesima, e simili.

L'Accademico impedito di leggere manda la sua lezione al Segretario acciocchè sia letta.

Due Accademici possono permutare fra loro la volta del leggere, purchè ne avvisino l'Arciconsolo, che ne farà prender nota sulla tavoletta delle lezioni.

Questa lezione rimarrà sospesa nel tempo della compilazione del nuovo Vocabolario.

XIX.

Degli Elogi

I Soci defunti hanno elogio nella nostra Accademia la mattina della solenne pubblica Adunanza dopo il rapporto del Segretario e la lezione accademica.

Gli elogi si fanno dai nuovi Accademici succeduti nel luogo dei morti. I Residenti dicono le lodi dei Residenti; i Corrispondenti rendono questo onore ai Colleghi del loro ordine.

Se gli elogi da leggersi nella solenne Adunanza fossero troppi, se ne riserba parte per l'anno appresso.

Gli Accademici che debbono fare gli elogi possono a piacer loro scambiarsi i soggetti.

Ogni Accademico, sia Residente, sia Corrispondente, quando riceve il Diploma è avvisato dall' Arciconsolo dell' elogio che egli ha l' obbligo di fare, affinchè possa prepararlo; e il Segretario glie lo rammenta a suo tempo.

Il Corrispondente che non potesse recarsi a Firenze per leggere il suo elogio lo manda al Segretario acciocchè lo legga o lo faccia leggere.

Quando questi elogi per qualsiasi cagione mancassero, il Segretario dopo il suo rapporto vi supplisce con una onorevole commemorazione, avvertendo il pubblico che gli elogi di quei trapassati saranno fatti l' anno appresso dagli Accademici ai quali s'aspetta.

XX.

Dell'Adunanza pubblica

L'Accademia si aduna pubblicamente la prima domenica di Settembre a ore dodici.

Si comincia col rapporto del Segretario sui lavori fatti nell'anno dall'Academia: seguita la lezione dell'Accademico a cui tocca la volta: si termina con gli elogi dei Colleghi defunti.

In questa tornata gli Accademici seggono nell' ordine che qui si descrive. A un banco nel mezzo l'Arciconsolo, cui siede accanto alla sinistra il Segretario. Dal lato destro della Sala, secondo la loro anzianità, i Residenti, i quali lascian vuoti gli scanni che dovrebbero occuparsi da quei che mancano. Dal lato sinistro i Corrispondenti, che pur seggono per anzianità, ma senza badare a lasciar vuoti gli scanni degli assenti.

L'Arciconsolo provvederà che le letture che si faranno nella pubblica Adunanza non trattengano gli uditori oltre due ore o due ore e mezzo al più.

XXI.

Degli Accademici Corrispondenti

Gli Accademici corrispondenti (detti così perchè aiutano di fuori coi loro studi l' Accademia, tenendo corrispondenza con esso lei per mezzo del Segretario) sono trenta.

Possono essere eletti di qualunque Stato o Regno; ma debbono esser noti per la molta loro cognizione della lingua e per l' amore dell' Italiana Letteratura, dimostrati con lodati lavori.

Il Corrispondente non ha altro obbligo verso l' Accademia che di comporre l' elogio del defunto Accademico al quale è stato sostituito. Ma, richiesto, non ricuserà di comunicare ad essa le sue cognizioni intorno a cose di lingua, e di manifestare la sua opinione in questioni concernenti alla compilazione del Vocabolario.

Egli potrà venire nelle ordinarie Adunanze dell'Accademia per leggervi qualche suo scritto, purchè ne avvisi innanzi l' Arciconsolo, e vi potrà rimanere liberamente finchè si tratti di argomenti letterarii.

Appena ricevuta la nuova della sua nomina, l'eletto Corrispondente, accettando l'onore, significherà all' Arciconsolo che egli accetta altresì il carico impostogli dalle Leggi Accademiche, dichiarando se manderà per il Settembre il suo elogio o verrà a leggerlo in persona.

Non avranno tal obbligo quegli Accademici che non fossero Italiani; i quali saranno liberi di far questo elogio e di non farlo.

XXII.

Dei Supplimenti

Se l'Arciconsolo è impedito nell'esercizio del suo ufficio, supplisce il più anziano degli Accademici: se il Segretario, supplisce il meno anziano: se il Bibliotecario o il Massaio, ne danno avviso all' Arciconsolo, il quale pensa a sostituire loro quello che crede più adatto.

XXIII.

Della Incompatibilità degli Uffici

L'Arciconsolo non può essere nè Segretario nè Bibliotecario nè Massaio.

Il Segretario non esercita verun altro ufficio.

XXIV.

Delle Renunzie

Le renunzie degli Accademici non hanno effetto se non sono accettate dall'Accademia.

XXV.

Dell' intitolarsi Accademico della Crusca

È permesso ad ogni Accademico intitolarsi nelle sue opere *Accademico della Crusca*, purchè vi sia dichiarato il suo proprio nome e cognome.

È vietato stampare o divulgare qualsiasi scritto senza altra indicazione che *d' un Accademico della Crusca*.

Ogni Accademico è libero di stampare per conto proprio le cose lette alla Crusca, ad ec-

cezione dei Rapporti sullo stato o i lavori dell'Accademia, ancorchè siano stati letti in Adunanze pubbliche.

XXVI.

Dell'Impresa, del Sigillo dell'Accademia, e dei Diplomi

L'Accademia ha per impresa un Frullone col motto « *Il più bel fior ne coglie* ».

L'impresa è improntata su i Diplomi, e può anche mettersi in fronte ai testi di lingua che gli Accademici pubblicano per le stampe.

Il Sigillo dell'Accademia ha l'Arme del Governo circondata da queste parole « *Accademia della Crusca* ».

Si appone ai Diplomi accademici, e si usa dall'Arciconsolo e dal Segretario per autenticare gli Atti dell'Accademia e nel carteggio a nome della medesima.

Ogni nuovo Accademico, tanto Residente quanto Corrispondente, riceve un Diploma stampato, del tenore che segue:

« Accademia della Crusca

« Noi Arciconsolo dell'Accademia della Crusca « facciamo noto come l'Accademia medesima, « apprezzando i meriti letterarii del chiarissimo « Signore (*qui il nome e cognome coi suoi « titoli*), e l'amore da lui dimostrato per lo stu« dio del Toscano idioma, nella collegiale Adu« nanza del dì ec. lo elesse in suo Socio (*Re« sidente* o *Corrispondente*), e ne fece regi« strare il nome nel Ruolo Accademico ».

« In fede di che abbiamo sottoscritto di nostra » propria mano questo Diploma, e fattovi ap« porre il nome del Segretario e il sigillo del« l'Accademia ».

« Dato dalla Residenza dell'Accademia della « Crusca, questo dì ec. ».

XXVII.

Della Stampa degli Atti

L'Accademia stampa i suoi Atti, i quali servono alla sua istoria. Possono far parte dei medesimi anche le pubblicazioni di Testi inediti citati nel Vocabolario e pregevoli per ricchezza e bellezza di lingua.

Se ne dà un volume ordinariamente ogni tre anni.

XXVIII.

Delle Vacanze

L'Accademia prende le vacanze dal dì 15 di settembre a tutto il 15 di novembre. Questo tempo non si considera nei termini assegnati dall'Accademia.

XXIX.

Della lunga assenza e dell'abituale trascuranza dei Residenti

L'Accademico Residente che si assenta dalla città per lungo tempo, qualunque ne sia la cagione, tranne quella di malattia, sicchè non possa sodisfare ai doveri suoi, non dovrà rimanere nel Ruolo dei Residenti, ma potrà esser fatto Accademico Corrispondente, quando così piaccia all'Accademia.

Si riguarderà come fuori di residenza anche quell'Accademico che, sebbene rimanga in Firenze e non sia impedito da malattia, trascura abitualmente il suo ufficio, sia non intervenendo alle Adunanze collegiali, sia ricusando di far quei lavori che sono dell'istituzione e del fine dell'Accademia.

Prima però che si venga a una risoluzione qualunque, dovrà l'Accademico assente, o che manca all'obbligo suo, ricevere un avviso per lettera, decretato dall'Accademia a proposta dell'Arciconsolo, dove gli sia dato un termine a conformarsi alle Leggi Accademiche.

XXX.

Della Giubbilazione

L'Accademico che per quindici anni ha eseguito fedelmente e con zelo gli uffici tutti del suo grado, leggendo sempre ai suoi tempi, aiutando l'Accademia nei lavori del Vocabolario, e molto più se abbia accresciuto decoro al Corpo Accademico con buoni componimenti messi a stampa, sopravvenendogli o la grave età (considerandola tale ai sessantacinque anni) o incomodi permanenti di salute, potrà domandare all'Accademia la sua giubbilazione; la quale, stando le cose come di sopra è detto, gli dovrà essere concessa, ma subordinata sempre al consenso del Governo.

Il Giubbilato conserverà lo stipendio e tutte le onorificenze dell'Accademico in ufficio.

Il suo luogo nel Ruolo dei Residenti sarà occupato da un nuovo Accademico; ma egli non cesserà perciò di giovar l'Accademia negli

studi di lei, secondochè gli consentiranno le forze.

XXXI.

Del Copista

L'Accademia ha un Copista stipendiato, che si manda ogni anno a partito per la conferma nel giorno stesso della elezione degli Ufficiali, di che si parla al Titolo XI, per voti neri e bianchi, e vien confermato a pluralità di voti neri.

Egli è soggetto all' Arciconsolo e al Segretario.

I suoi obblighi sono determinati dal Regolamento interno.

XXXII.

Del Bidello

L'Accademia ha in suo servizio un Bidello stipendiato, il quale custodisce e tien pulite le stanze della medesima. Si manda ogni anno a partito per la conferma come il Copista.

Dipende anch'esso dall'Arciconsolo e dal Segretario.

I suoi obblighi sono parimente determinati dal Regolamento.

XXXIII.

Del Premio

L'Accademia è autorizzata, senza assegnazione di tempo, a proporre al Governo straordinariamente un premio di scudi mille, o anche maggiore, a favore di un'opera scritta in lingua toscana, che per l'utilità dell'argomento, la peregrinità della dottrina spiegata nel trattarlo, e l' eleganza dello stile, abbia meritato il plauso dei Letterati Italiani.

Le opere scritte dagli Accademici Residenti sono escluse.

XXXIV.

Abolizione delle Costituzioni e degli Usi anteriori

Per questo nuovo Statuto rimane annullato in tutte e singole le sue parti quello del 1819; come devesi avere per abolita qualunque consuetudine per quanto antica, e ogni ordine particolare che a queste nuove leggi fosse contrario.

G. CAPPONI *Arciconsolo*

CAN. B. BIANCHI *Vicesegretario*

---

258. *Costituzione di una Lega politica e militare fra la Toscana e le Provincie Modenesi.*

10 agosto 1859.

(*Veggasi l'*Atto *riferito a pag.* 893 *della Parte* 1.ª).

---

259. *Ammessione delle Provincie Romagnole nella Lega fra la Toscana e le Provincie Modenesi.*

10 agosto 1859.

(*Veggasi l'*Atto *riferito a pag.* 894 *della Parte* 1ª).

---

260. *Seduta prima dell'Assemblea Costituente* — Messaggio del Presidente del Consiglio dei Ministri — Costituzione dell'Ufficio provvisorio di Presidenza — Costituzione degli Uffici per la verifica dei poteri.

11 agosto 1859.

È aperta la seduta a ore 11.

Il Barone Ricasoli, Presidente del Consiglio dei Ministri, legge il seguente Messaggio:

« Signori Rappresentanti della Toscana,

« Il Governo della Toscana è lieto di trovarsi al cospetto dei Rappresentanti legittimi del paese, nominati per liberi suffragi in una elezione condotta con tanta calma e concordia da fare onore ad ogni popolo che avesse oramai in costume gli istituti di libertà.

« La Toscana in questa occasione solenne non ismentì se stessa; il Governo si compiace di non aver posta indarno la sua fiducia nel senno dei cittadini.

« A che siano le condizioni nostre, e quali voti oggi si richieda alla vostra saggezza, è a tutti manifesto, perchè il Governo non ha usato mai di nascondere alcuna cosa nè di coprire artificiosamente il suo politico indirizzo.

« Inoltre, quando voi sarete per deliberare sulle sorti della patria, il Governo si farà un dovere di sottoporre alla vostra considerazione le notizie particolari che potranno essere utili a rischiarare le opinioni. Intanto, prima di affrontare l'avvenire, gettiamo un rapido sguardo sul passato e sul presente.

« La guerra nazionale affrettata coi voti di tutti gli Italiani e resa possibile dal generoso concorso dell' Imperatore dei francesi, privò la Toscana di una dinastia che vi regnava da più di un secolo. Non fu cacciata; ma di sua scelta essa preferì di correre la fortuna dell'Austria, con la quale aveva stretto patti di vassallaggio, piuttostochè seguire il paese e soddisfarne il sentimento nazionale. Non vi furono violenze; ma

il principe chiaritosi austriaco, ed il paese volendo rimanere italiano, ciascuno prese la sua via.

« Rimasto lo Stato senza Governo, il Municipio di Firenze provvide alla nomina di un Reggimento provvisorio, che presto ebbe i consensi di tutta Toscana; e come gli sguardi e gli affetti erano volti al Re magnanimo che apparecchiava sul Ticino le armi liberatrici, così Egli fu spontaneamente invocato Dittatore con suprema potestà sulle cose civili e militari. Alte ragioni di Stato non consentirono fosse accettata la dittatura; ma sotto il protettorato del Re Vittorio Emanuele si costituì in Toscana un Governo regolare, che serbò il paese ordinato e lo fece partecipare alla guerra dell'indipendenza. Un Commissario del Re tenne il supremo potere e lo esercitò in benefizio dell'universale, quietando gli animi e dando reputazione al Governo. Una Consulta da lui nominata gli assicurò l'appoggio della pubblica opinione. Forte di questo appoggio, e ponendosi a capo del paese, anzichè procedere rimorchiato da lui, il Governo provvide alla finanza con la emissione delle cedole comunali, riformò leggi, e preparò il riordinamento dello Stato sopra principii di libertà.

« Splendide vittorie degli eserciti Italo-Franchi coronavano la nostra impresa; magnanime promesse, e quali i popoli di rado son usi a udire, levarono alte le speranze degl'Italiani. Una pace inopinata, mossa da cagioni prepotenti che dobbiamo rispettare, ignorandole, ruppe i disegni, sconfortò gli animi; sebbene la parola solenne dell'Imperatore dei francesi raffidasse che la Causa italiana non sarebbe per questo abbandonata.

« Gli effetti della pace non potevano non esser fatali alla Toscana e agli altri Stati dell'Italia centrale. Con la pace cessavano i protettorati del Re, ed il Commissario straordinario ebbe a partirsi da Firenze, lasciando l'autorità nelle mani di coloro che fino allora l'avevano esercitata sotto la sua dipendenza e col tacito consentimento dell'universale.

« Il ritrarsi dei Poteri politici per forze maggiori di loro è sempre un doloroso ed umiliante spettacolo, e segna epoche critiche nella storia degli Stati! La partenza del Commissario da noi ebbe tutt'altro carattere: fu trionfo di gratitudine e di speranza come l'addio di due amici che sperano di rivedersi. I Toscani intesero a meraviglia le cagioni di quella partenza, e senza alcun segno di turbamento si rassegnarono a questo necessario abbandono.

« Nulla intanto aveva pretermesso il Governo che valesse a rischiarare la sorte dai preliminari di Villafranca riserbata alla Toscana. Innanzi che l'Imperatore uscisse d'Italia, un legato nostro gli esponeva i timori e le speranze che in noi combattevano, ed Egli con franche e benevole parole di due cose lo raffidava, che non sarebbero fatte intervenzioni armate, e che ai voti legittimamente espressi sarebbesi usato riguardo. Eguali conforti si ebbero dal re Vittorio Emanuele, il quale, nel raccomandarci di serbare l'ordine interno e di non dar pretesti alle armi forestiere, concludeva arditamente, prendessero i popoli della media Italia esempio da lui, che chiuso in cuore ogni cruccio aspettava intrepido il compimento dei destini d'Italia.

« Animato da così solenni dichiarazioni, ripetute ai nostri legati a Parigi e a Londra, e non scoraggito da timidi consigli, il Governo pensò subito a convocare la Rappresentanza nazionale, che, interpetre dei pubblici voti, ne recasse l'espressione legittima all'Imperatore Napoleone, arbitro della pace e della guerra, ed a tutti quei Potentati che intenderanno a dare stabile assetto alle cose d'Italia.

« Come la Toscana abbia corrisposto alla giusta espettazione che di lei si aveva in questo solenne momento, lo dice la concordia mirabile delle elezioni e la vostra stessa presenza in questo luogo tre giorni dopo che i vostri nomi furono proclamati nei Collegi elettorali. La Guardia nazionale in brevissimo tempo coscritta ed ordinata protesse la sacra libertà delle elezioni, come sarà pronta a proteggere la libertà dei voti che emetteranno i Rappresentanti del paese.

« Ecco quello che il Governo ha fatto, appena ha potuto convincersi che a malgrado dei preliminari di Villafranca la sorte della Toscana e forse quella di tutta l'Italia centrale poteva dipendere da noi. Anzi, come per molti rispetti le condizioni degli Stati della media Italia molto si rassomigliano, ed a tutti è forse riserbata una stessa sorte, il Governo ha condotto pratiche per una Lega militare che accomuni le forze della difesa e cominci a stabilire quella solidarietà nazionale senza la quale gli sforzi dei singoli Stati riusciranno sempre manchevoli. Il nostro Esercito che, se non ebbe la gloria, sopportò intrepido tutti i disagi della guerra, saprà dare valore alle promesse della Toscana, ed ove occorra combatterà le ultime battaglie della nazionale indipendenza.

« Ma queste ed altre previdenze governative sarebbero state indarno, se il paese non avesse coadiuvato il Governo in modo più mirabile che singolare. Corrono ormai quattro mesi che la Toscana è retta da un Governo che trae la sua ragione d'essere dalla necessità delle cose, e che non si aiuta di forze che non gli vengano dalla pubblica opinione; e il paese non è stato mai più ordinato, più concorde, più unanime in mezzo a tante e così spesse tentazioni di tumulti. Se noi, che occupiamo questi seggi sicuramente non invidiabili in così grave difficoltà di tempi, possediamo la fiducia dei nostri concittadini, siamo superbi di possederla perchè ci fa forti ad operare il bene della patria.

« La Rappresentanza nazionale, concedendoci il suo concorso e legittimando, in quanto ne sia d'uopo per l'avvenire, il nostro mandato, ci crescerà l'animo per mantenere coraggiosamente il paese in una ferma espettativa.

« Ciò è tanto necessario nelle congiunture presenti che, se avremo virtù di perseverare in un'attitudine che valga a conciliarci la stima e il rispetto dell'Europa, i voti che voi siete

chiamati ad emettere abbiamo fiducia che saranno ascoltati. In ogni caso noi avremo fatto il dover nostro, nè la posterità potrà farci rimprovero. Che la ragione e il buon diritto stiano dalla nostra parte; e si lasci pure alla violenza di compiere, se pure le sarà dato, l'opera sua. La violenza può distruggere, non edificare; nè è pace vera quella che lascia sussistere le cause dei conflitti fra popoli e governi.

« Signori Rappresentanti, non ci sgomenti la nostra piccolezza di Stato, perchè vi sono momenti nei quali anco dai piccoli si possono operare cose grandi. Ricordiamoci che, mentre in quest'aula muta da tre secoli alla voce di libertà trattiamo di cose Toscane, il nostro pensiero deve mirare all' Italia. Il Municipio senza la Nazione sarebbe oggi un controsenso. Senza clamori e senza burbanza, diciamo quello che come Italiani vogliamo essere; e la Toscana darà un grande esempio, e noi ci feliciteremo di esser nati in questa parte d'Italia, nè, comunque volgano gli eventi, dispereremo dell'avvenire della Patria nostra diletta ».

Il Ministro di Grazia e Giustizia dichiara in nome del Governo aperta la sessione dei Rappresentanti della Toscana.

Il cav. Vice-presidente Puccioni, come più anziano dei Rappresentanti, va ad occupare il seggio della Presidenza, ed i Rappresentanti Carega, Della Stufa, Ticci, Martinucci, come più giovani, fanno l'ufficio di Segretarii.

Presidente — La prima operazione che deve farsi è quella di distribuire i singoli Rappresentanti in tante Sezioni o tanti Uffici, per cui cominciereмo questa operazione estraendo a sorte i nomi dei Deputati e formando nove Uffici. Otto Uffici saranno composti di diciannove Deputati per ciascuno, e l'altro sarà di venti.

Si farà l'appello dei Deputati avanti di procedere alla estrazione dei loro nomi. Il signor Segretario Ticci leggerà i nomi dei Deputati.

Il Segretario Ticci fa l'appello nominale dei Deputati, dal quale resulta essere assenti i signori Zannetti, Peruzzi, marchese di Laiatico, Ginori, Malenchini Vincenzo, Ricasoli Vincenzo.

Presidente — È stata ora comunicata una lettera del signor commendatore Vincenzo Bani, che è Deputato del distretto di Greve: la faccio leggere ad uno dei Segretari.

Il Segretario legge:

« Eccellenza,

« Trovando di dovermi astenere a causa della « mia età avanzata e per attuali riflessi di « salute da assumere l'ufficio di Deputato al- « l'Assemblea toscana, di che i due Municipii « di Greve e Barberino di Val d'Elsa, da « quanto intesi ieri, mi onoravano, devo per « ogni riguardo rassegnare questa motivata « risoluzione all'Eccellenza Vostra, come mio « rispettabile superiore, anco per assicurarla, « non procedere la medesima da ragioni diverse « dalle allegate, e per ottenerle, se occorre, in- « dulgenza.

« Mi è gradito ripetere le proteste della par- « ticolare stima e rispetto con cui ho l'onore « di segnarmi dell'Ecc. Vostra

Li 10 agosto 1859.

Dev.mo Obbl.mo Servitore
VINCENZIO BANI

A Sua Eccellenza
Il Ministro di Grazia e Giustizia

Presidente — L'Assemblea ha nessuna osservazione da fare su questa renunzia del cav. commendatore Bani? Posso io dunque a di lei nome dichiarare che la di lui renunzia è accettata? — Non venendo fatta veruna osservazione, la renunzia è accettata.

Ora procederemo all'imborsazione delle schede contenenti i nomi, ad oggetto di conoscere a quale degli Uffici ciascheduno dei Deputati eletti sarà addetto. Nell'imborsare le schede, il nome di ciascun Deputato sarà ripetuto.

Il Segretario, mentre avviene l'imborsazione, ripete l'appello nominale.

Presidente — Ora procederemo all'estrazione di ciascun Ufficio.

1° Ufficio

Meuron Napoleone, Del Rè avv. Isidoro, Torrigiani march. Carlo, Gentili cav. Balì Niccolò, Ricasoli barone Bettino, Ghezzi dott. Giuseppe, Ginori Lisci march. Lorenzo, Pazzi cav. Guglielmo, Corsini march. di Laiatico Don Neri, Ticci avv. Torello, Becherucci Pietro, Della Stufa march. Lottaringo, Serafini Cammillo, Ferri dott. Angiolo, Moretti conte Luigi Enrico, Angeli dott. Giuliano, Collacchioni cav. Gio. Battista, Casamorata Augusto, Venturi conte Francesco.

2° Ufficio

Carlotti David, Mari avv. Adriano, Caldini avv. Raffaello, Carducci dott. Ferdinando, Gori Gregorio, Gemelli dottor Gio. Battista, Castellini Valerio, Capponi march. Gino, Angelici dott. Enrico, Masetti conte Piero, Biondi Perelli cav. dott. Carlo, Incontri marchese Attilio, Vaccà Berlinghieri dott. Francesco, Malenchini avv. Vincenzio, Della Gherardesca conte Ugolino, Lambruschini cav. Raffaello, Cambray Digny conte Guglielmo, Falconcini Enrico, Gentili dott. Francesco.

3° Ufficio

De Nobili conte Federigo, Adami Pietro, Mozzi conte Adolfo, Feroni march. Paolo, Farinola march. Francesco, Viviani dott. Francesco, Giannini Giuseppe, Sardi conte Raffaello, Orsini Rocco, Bichi Borghesi avv. conte Scipione, Galeotti avv. cav. Leopoldo, Marini dott. De-

menico, Menichetti avv. Tito, Pellegrini avv. Cipriano, Del Rè Prior Carlo, Puccioni cav. Giuseppe, Rubieri avv. Ermolao, Marescotti conte Carlo, Marruzzi dott. Gio. Battista.

4° Ufficio

Ridolfi march. Cosimo, De Rossi cav. Girolamo, Giovagnoli dott. Francesco, Franceschini Enrico, Petri avv. Carlo, Mordini avv. Antonio, Della Bianca avv. Luigi, Bichi dott. Gaetano, Lawley Roberto, Orsini Domenico, Salvagnoli avv. cav. Vincenzo, Pierotti Matteo, Bianchi Celestino, Morandini dott. Giovanni, Mangini dott. Antonio, Castelli Cesare, Fabrizzi avv. Giovanni, Grossi dott. Giuseppe, Andreucci avv. Ferdinando.

5° Ufficio

Biozzi avv. Biozzo, Magnani Carlo, Romanelli dott. Antonio, Belluomini generale Giacomo, Binard dott. Luigi, Scoti dott. Francesco, Mannelli cav. Luigi, Strigelli avv. Odoardo, Tonietti dott. Francesco, Michelozzi cav. Eugenio, Lapini avv. Annibale, Orsetti conte Stefano, Studiati prof. Cesare, Barellai dott. Giuseppe, Franceschi cav. Francesco, Benini dott. Pietro, Di Prato dott. Massimiliano, Palmi dott. Gregorio, Romanelli dott. Leonardo.

6° Ufficio

Boddi dott. Filippo, Boddi Zelindo Ciro, Franchini dottor Francesco, Rossi Felice, Arus dott. Giuseppe, Massei avv. Carlo, Bartolommei march. Ferdinando, Mazzoni avv. Giuseppe, Guarnacci avv. Carlo, Manzi marchese Girolamo, Ricasoli cav. Vincenzo, Fedeli dott. Lodovico, Piccolomini conte Niccolò, Panattoni dott. Lorenzo, Morosoli Robustiano, Salvetti cav. Balì avv. Salvetto, Tolomei Baldastricca, Passeri dott. Carlo, Contrucci prof. Pietro.

7° Ufficio

Manganaro dott. Giorgio, Ricci dott. Antonio, Becchini dott. Luigi, Busacca consigliere Raffaello, Ministro delle Finanze, Garzoni march. Giuseppe, Poggi consigliere Enrico, Ministro di Grazia e Giustizia, Mannelli cav. Guido, Zannetti prof. Ferdinando, Lapini ing. Metello, Fenzi cav. Sebastiano, Ruschi dott. Rinaldo, Martinucci avv. Bernardino, Corsini prof. Paolo, Del Chiappa avv. Giuseppe, Baldini Lodovico, Di Lupo Parra dott. Antonio, Verità canonico Giovanni, Corsi Cesare, Frullani avv. Emilio.

8° Ufficio

Cerretani cav. Antonio, Minutelli dott. Francesco, Fabbrini dottor Federigo, Alessandri conte Cosimo, Strozzi principe Ferdinando, Dell'Hoste avv. Antonio, Giera avv. Vincenzo, Orselli avv. Giuseppe, Sergardi avv. Tiberio, Fantozzi avv. Giuseppe, Cempini avv. Leopoldo, Guillichini Giovanni, Giorgini prof. Gio. Battista, Altoviti Avila Cesare, Tommasi Luigi, Gaci conte Carlo, Bazzanti dott. Attilio, Fenzi cav. Carlo, Thouar Pietro.

9° ed ultimo Ufficio

Montanelli prof. Giuseppe, Caselli conte Damiano, Balzani maggior Pietro, Panattoni avv. Giuseppe, Barzellotti avv. Bernardino, Ferrini dott. Isidoro, Prini cav. Giuliano, Cini dott. Bartolomeo, Vannucci prof. Atto, Peruzzi cav. Ubaldino, Ciardi Giovanni, Cipriani prof. Emilio, Malenchini avv. Alessandro, Lapini Lorenzo, Nelli dott. Giovanni, Carega cav. avv. Giuseppe, Visani Enrico, Vivarelli Fabbri avv. Giuseppe, Coppi consigliere Tito.

Presidente — Questi signori Deputati sono in numero di diciannove; ma ho detto poc'anzi che l'ultimo Ufficio ne avrà venti, e questo numero sarà compiuto tosto che il Collegio di Greve avrà nominato uno che sostituisca il dimissionario signor cav. commendator Vincenzo Bani.

Ora che si sono formati gli Uffici leggerò la distribuzione che sarà fatta a ciascheduno Ufficio dei processi verbali che sono relativi alla nomina di ciascun Deputato: e la distribuzione è la seguente: il primo Ufficio avrà il Compartimento di Firenze, eccettuate le tre Sottoprefetture di Pistoia, san Miniato e Rocca san Casciano. Il secondo Ufficio avrà le dette Sottoprefetture di Pistoia e san Miniato; il terzo Ufficio avrà il Compartimento di Lucca; il quarto Ufficio quello di Siena; il quinto quello di Grosseto; il sesto quello di Livorno, compreso il distretto di Rosignano; il settimo avrà il Compartimento di Pisa, meno la Sottoprefettura di Volterra; l'ottavo avrà la Sottoprefettura di Volterra, la sottoprefettura di Rocca san Casciano e il Governo dell'Isola dell'Elba; finalmente il nono Ufficio avrà il Compartimento Aretino.

I signori Deputati sono pregati ad intervenire ciascuno nei loro rispettivi Uffici alle ore 6 per prender comunicazione dei documenti necessarii all'oggetto di esaminare i poteri di ciascun Deputato eletto.

Appena che questi signori si saranno riuniti ciascuno nei loro respettivi Uffici, la prima loro cura sarà di eleggere nel loro seno un Presidente, un Vice-presidente e un Segretario; quindi procederanno alle necessarie verificazioni.

Finalmente, quando avranno proceduto all'esaurimento delle loro funzioni, nomineranno un relatore o due, o, come in stile parlamentario si dice, un Commissario, per dar conto all'Assemblea generale dei risultati dell' opinione di ciascun Ufficio.

Niente altro essendoci da fare per adesso, torno a dire che a ore 6 si troveranno nei loro respettivi Uffici.

Salvagnoli, Ministro degli Affari ecclesiastici — Domando la parola. Crederei necessario per sollecitare le operazioni della verificazione dei poteri di non rimettere a stasera

l'invio dei Deputati nelle loro sezioni, ma di andare immediatamente ciascuno nella respettiva sezione a cominciare l'operazione.

Presidente — Aveva pensato a questo ancora io, ma mi pareva che si dovesse accordare a ciascuno di noi, dopo una funzione così lunga, un poco di refrigerio e di riposo. Ma poi, se a lor signori piace di immediatamente ritirarsi ciascuno nei loro Uffici, sono padroni di farlo.

Salvagnoli, Ministro degli Affari ecclesiastici — Prego di consultare su ciò l'Assemblea per alzata e seduta.

Presidente — Quei signori che bramano di andare subito negli Uffici ad occuparsi della verificazione dei poteri si alzino.

Mari — Farei un'altra proposizione, e sarebbe di accordare ai Deputati il breve riposo di un'ora, e quindi adunarsi nelle nostre sezioni.

Presidente — Vi è nessuno che faccia opposizione alla proposizione del Deputato Mari?

Manganaro — Metta ai voti, signor Presidente, se l'Assemblea vuole riposarsi ovvero andar subito nelle sezioni.

Presidente — Ripeto dunque quello che diceva avanti. Quei signori che vogliono andar subito nei loro respettivi Uffici si alzino (*Quasi tutti si alzano*).

Presidente — Essendo l'immensa maggioranza del parere di andare subito negli Uffici, invito i signori Deputati ad andare subito negli Uffici.

Rubieri — L'Assemblea non è abbastanza sicura, e vorrebbe sapere se si trattava di deliberare di andare subito negli Uffici oppure fra un'ora.

Molti Deputati — Subito, subito.

Scoti — Molti si sono alzati senza sapere quale era la vera proposta.

Presidente — La prima proposizione era di andar subito. Il signor avvocato Mari ha creduto di dare un'ora di riposo. Alcuni di questi signori hanno insistito per il subito, e credo che l'alzata che è stata eseguita fosse per andar subito.

Un Rappresentante — Io concordo nella proposizione del signor Manganaro: pregherei che fosse fatta la controprova.

Presidente — Facciamo un altro esperimento, se si deve andare subito o fra un'ora.

Ridolfi, Ministro dell'Istruzione pubblica — Chi si alza vuol dire che intende andar subito.

Presidente — Quelli che vogliono andar subito negli Uffici si alzino (*Quasi tutti si alzano*).

Presidente — Dunque l'immensa maggiorità essendo per l'affermativa, subito si anderà negli Uffici. I Rappresentanti saranno prevenuti del giorno ed ora della prossima pubblica adunanza.

La seduta è sciolta.

---

261. *Riconvocazione del Collegio di Greve per la elezione di un nuovo Rappresentante all' Assemblea Costituente.*

11 agosto 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Attesa la renunzia data dal cav. commendatore Vincenzio Bani alla nomina di Rappresentante della Toscana per il Collegio elettorale di Greve, è convocato il Collegio stesso per la mattina del 15 agosto corrente onde procedere alla elezione del nuovo suo Rappresentante.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato li undici agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

---

262. *Aggregazione del Circondario di Giuncarico a quello di Grosseto, e istituzione presso quest' ultimo di un posto d'Aiuto assistente ai lavori di buonificamento della Maremma.*

12 agosto 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per il miglior servizio d'assistenza ai lavori di buonificamento della Pianura Grossetana è necessario di indurre nei provvedimenti in vigore quelle variazioni che sono consigliate dall'attuale stato dei lavori di colmata;

Decreta:

Art. 1. Il circondario di Giuncarico e il posto di Aiuto assistente ivi istituito con Decreto de' 12 di febbraio 1855 sono soppressi, e il servizio relativo al circondario stesso vien riunito a quello di Grosseto.

Art. 2. È istituito un posto di Aiuto assistente per il circondario di

Grosseto, con l'annua provvisione di lire millesettecento, ivi compresa e valutata la somma di lire cinquecento per indennità di spese di cavalcatura, di gite e di quanto altro possa occorrere al titolare del posto medesimo nel disimpegno del proprio ufficio.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che avrà effetto a contare dal dì sedici del corrente mese di agosto.

Dato in Firenze, li dodici agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
RICASOLI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

---

263. *Unione in Firenze delle due Strade ferrate* Leopolda *e* Maria Antonia.

12 agosto 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerata la utilità di congiungere in Firenze le due strade ferrate *Leopolda* e *Maria Antonia*;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1. La Società per la strada ferrata Leopolda è autorizzata a unire la sua con la linea della Maria Antonia in Firenze, secondo la pianta *A* ed il profilo *C* allegati al rapporto del cav. Commissario per le strade ferrate, e salve le intelligenze prese o da prendere con l'altra Società per la Maria Antonia.

Art. 2. I progetti particolarizzati delle opere da costruirsi dovranno dentro quindici giorni da oggi sottoporsi all'approvazione del Dipartimento d'acque e strade ec.

Art. 3. Nel caso di disaccordo fra le due Società Leopolda e Maria Antonia, il Governo si riserva d'adottare le provvidenze che troverà opportune, con valersi delle facoltà e competenze deferitegli dai relativi Capitoli di concessione.

Art. 4. Mentre il terrapieno della linea di congiunzione sarà predisposto a ricevere un doppio binario, potrà cominciarsi coll'armarne uno solo.

Art. 5. L'opera della quale si tratta è dichiarata a tutti gli effetti di pubblica utilità; e la Società per la Leopolda rimane conseguentemente investita del diritto d'espropriare i terreni e le fabbriche occorrenti ai lavori, con le regole e osservate le forme stabilite nell'articolo 7 del Motuproprio del 5 aprile 1841, nella Notificazione della Consulta del 25 febbraio 1845, e nel Decreto del 18 aprile 1857.

Art. 6. La Società per la Leopolda goderà sulla linea di congiunzione dei medesimi diritti e per la stessa durata, come avrà gli stessi obblighi, che per la sua linea principale.

La tariffa potrà peraltro esservi applicata come se la percorrenza fosse d'un miglio e mezzo; derogato in questa parte al primo periodo dell'articolo 27 dei Capitoli.

Art. 7. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici e quello di Giustizia e Grazia provvederanno per la parte che loro compete alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li dodici agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

---

264. *Seduta seconda dell'Assemblea Costituente* — Verificazione e convalidazione dei poteri — Nomina del Presidente e di parte degli altri Membri Seggio definitivo di presidenza.

12 agosto 1859.

Il Presidente dichiara aperta l'adunanza.

Il Segretario Carega dà lettura del processo verbale della seduta precedente, e viene questo approvato dall'Assemblea.

Viene comunicata una Lettera del Segretario generale del Governo, colla quale si partecipa all'Assemblea che è accordata ai Rappresentanti per tutta la durata della sessione, nei periodi di proroga e nei 15 giorni successivi alla chiusura, la franchigia postale per le lettere che loro perverranno dall' interno coll' indicazione della loro qualità.

L'ordine del giorno porta la lettura dei rapporti dei Commissarii nominati da ciascuna delle nove Sezioni per render conto delle verificazioni dei poteri da loro eseguite.

Il Presidente invita quindi i Commissarii degli Uffizi a leggere e presentare il loro rapporto.

L'avvocato *Isidoro del Re*, relatore del primo Ufficio, conclude all'approvazione delle elezioni dei distretti, il cui esame gli è stato affidato.

L'Assemblea consultata approva per alzata e seduta quelle conclusioni.

Il Presidente proclama Rappresentanti i signori

Peruzzi cav. Ubaldino, Busacca Raffaello, Cipriani prof. Emilio, Mozzi conte Adolfo, Ricasoli barone Bettino, Puccioni cav. Giuseppe, Thouar Pietro, Barellai dott. Giuseppe, Zannetti prof. Ferdinando, Balzani magg. Pietro, Fenzi cav. Carlo, Cempini avv. Leopoldo, Frullani avv. Emilio, Casamorata ing. Augusto, Poggi cons. Enrico, Mari avv. Adriano, Farinola march. Francesco, Mannelli cav. Luigi, Bianchi Celestino, Strigelli avv. Odoardo, Corsini don Neri, Digny conte Guglielmo, Gentili dott. Francesco, Visani dott. Enrico, Cini dott. Bartolommeo, Marini Domenico, Della Stufa Lotteringo, Morelli conte Enrico, Altoviti Avila Cesare, Ginori march. Lorenzo, Benini dott. Pietro, Corsi Cesare, Torrigiani march. Carlo, Fedeli dott. Luigi, Pazzi cav. Guglielmo, Ciardi Giovanni, Ridolfi march. Cosimo, Masetti conte Piero, Mannelli Riccardi Guido, Salvagnoli cav. Vincenzo, Boddi dott. Filippo, Fenzi cav. Sebastiano, Del Rè priore Carlo, Lambruschini cav. Raffaello, Michelozzi tenente Eugenio, Orselli avv. Giuseppe, Caldini dott. Raffaello.

Il rapporto del primo Ufficio viene depositato sul banco della Presidenza ed annesso al presente processo verbale.

L'avvocato *Adriano Mari*, relatore del secondo Uffizio, conclude pure all'approvazione delle elezioni prese da quello in esame. L'Assemblea consultata per alzata e seduta le approva, e sono dal Presidente proclamati deputati i signori

Franchini dott. Francesco, Corsini dott. Paolo, Vannucci prof. Atto, Tolomei Baldastricca, De Rossi cav. Girolamo, Grossi don Giuseppe, Contrucci prof. Pietro, Lapini ing. Metello, Capponi march. Gino, Strozzi principe Ferdinando, Menichetti avv. Tito, Della Bianca avv. Luigi, Montanelli prof. Giuseppe, Nelli dott. Giovanni.

L'avv. *Ermolao Rubieri*, relatore del terzo Ufficio, conclude alla approvazione delle elezioni verificate, e solamente propone un biasimo ai Presidenti dei Collegi elettorali di Barga, Buggiano e Borgo a Mozzano per alcune irregolarità che avrebbero commesse nelle relative operazioni, ma che egli medesimo riconosce giustificate da una diversa possibile interpretazione dei Decreti che le regolano, e non influire per nulla sul resultato delle elezioni.

L'Assemblea consultata per alzata e seduta approva le sue conclusioni. Ed il Presidente in conseguenza proclama Rappresentanti i signori

Meuron Napoleone, De Nobili conte Federigo, Mansi march. Girolamo, Sardi conte Raffaello, Galeotti cav. Leopoldo, Scoti dott. Francesco, Rossi Felice, Belluomini gen. Giacomo, Bichi don Gaetano, Carducci dott. Ferdinando, Mordini avv. Antonio, Del Chiappa dott. Giuseppe, Falconcini dott. Enrico, Fantozzi avv. Giuseppe, Bartolommei march. Ferdinando, Caselli conte Damiano, Garzoni march. Giuseppe, Angioli dott. Giuliano, Orsetti conte Stefano, Petri avv. Carlo, Baldini Lodovico, Giannini Giuseppe, Pierotti Matteo, Pellegrini avv. Cipriano, Massei avv. Carlo, Del Re avv. Isidoro.

L'avv. *Giovanni Fabrizi*, relatore del quarto Ufficio, conclude all'approvazione delle elezioni che si sono da quest' Uffizio esaminate.

L'Assemblea per alzata e seduta vi annuisce, ed il Presidente proclama al seguito di ciò Rappresentanti i signori

Andreucci avv. Ferdinando, Ticci avv. Torello, Borghesi conte Scipione, Incontri march. Attilio, Gori Gregorio, Franceschini Enrico, Venturi Francesco, Boddi Zelindo Ciro, Barzellotti avv. Bernardino, Minutelli Francesco, Giorgini Gio. Battista, Passeri dott. Carlo, Ricci avv. Antonio, Castellini Valerio, Cerretani Pier Antonio, Piccolomini conte Niccolò, Sergardi avv. Tiberio, Marescotti conte Niccolò.

L'avv. *Biozzo Biozzi* propone l'approvazione delle elezioni state esaminate dal quinto Uffizio di cui è relatore. Le sue conclusioni sono per alzata e seduta approvate dall' Assemblea, e vengono poscia proclamati Rappresentanti dal Presidente i signori

Ricasoli Vincenzo, Magnani Carlo, Becchini dott. Luigi, Ferrini dott. Isidoro, Arus dott. Giuseppe, Martinucci avv. Bernardino, Morandini ing. Giovanni, Lapini avv. tenente Annibale.

Il relatore del sesto Uffizio, dottor *Lorenzo Panattoni*, conclude esso pure all'approvazione; e l'Assemblea consultata per alzata e seduta conferma le elezioni dei Rappresentanti, i cui

poteri ha quell'Uffizio verificati e che il Presidente proclama nelle persone dei signori

Fabrizi avv. Giovanni, Coppi consigl. Tito, Adami Pietro Augusto, Castelli Cesare, Malenchini avv. Vincenzio, Binard dott. Luigi, Gera avv. Vincenzo, Mangini dott. Antonio, Salvetti cav. Salvetto, Malenchini dott. Alessandro, Marruzzi Gio. Battista, Della Gherardesca conte Ugolino.

Il marchese *Giuseppe Garzoni*, relatore del settimo Uffizio, propone l'approvazione delle elezioni prese da quello in esame, nonostante una irregolarità incontrata nelle operazioni elettorali del distretto di Pontedera.

L'Assemblea per alzata e seduta approva, ed il Presidente proclama Rappresentanti i signori

Carega cav. avv. Giuseppe, Degli Alessandri conte Cosimo, Panattoni dott. Lorenzo, Ruschi dott. Rinaldo, Studiati prof. Cesare, Franceschi cav. Francesco, Dell'Hoste avv. Antonio, Di Lupo Parra dott. Antonio, Orsini Rocco, Morosoli avv. Robustiano, Di Prato avv. Massimiliano, Lawley Roberto, Orsini Domenico, Prini Giuliano, Berlinghieri Vaccà dott. Francesco.

Il Rappresentante avv. *Antonio Mordini* chiede la parola per osservare che, essendo avvenute nel Collegio di Pontedera le stesse irregolarità per cui a proposta del relatore del terzo Uffizio fu inflitto un biasimo al Presidente del Collegio elettorale di Barga, l'Assemblea abbia a ritirare questo biasimo non formulandolo per quello del Collegio di Pontedera.

Il Rappresentante *Rubieri* replica che quel biasimo essendo stato proposto da lui particolarmente, e non per incarico avutone dalla Sezione, egli lo ritirava.

Il Rappresentante *Marescotti* insiste pel ritiro.

Il *Ministro di Grazia e Giustizia*, Rappresentante *Poggi*, fa rilevare le irregolarità delle elezioni di cui si tratta per chiusura anticipata della votazione.

Il Rappresentante *Carega* rettifica in proposito qual sia la lettera e lo spirito della legge.

Il Rappresentante *Rubieri* torna a ritirare formalmente il biasimo da lui proposto.

Il Rappresentante *Del Chiappa* giustifica con speciali ragioni le operazioni elettorali del Collegio di Barga.

Il Rappresentante *Falconcini* chiede tempo per attingere informazioni quanto alle operazioni elettorali del Borgo a Buggiano.

Il Rappresentante abate *Lambruschini* insorge contro un biasimo che sarebbe la massima inconvenienza verso chi può avere errato e si adoperò con zelo ed efficacia al buon risultato delle elezioni, siccome in tutta Toscana è avvenuto, mentre poi non sarebbe di nessuna utilità quando le irregolarità che si rimproverano non viziano le elezioni.

L'Assemblea consultata per alzata e seduta ritira il biasimo.

L'avvocato *Leopoldo Cempini*, relatore dell'ottavo Uffizio, propone l'approvazione, e l'Assemblea per alzata e seduta convalida le elezioni dei Rappresentanti che il Presidente proclama nei signori

Manganaro dott. Giorgio, Gemelli don Gio. Battista, Guarnacci avv. Carlo, Serafini Camillo, Biondi Perelli Carlo, Verità canonico Giovanni, Gentili conte Niccolò, Biozzi avv. Biozzo.

L'avvocato *Giuseppe Panattoni*, relatore del nono Ufficio, propone la validazione, l'Assemblea conferma le elezioni da quello esaminate, e il Presidente proclama Deputati i signori

Romanelli dott. Leonardo, Viviani dott. Francesco, Guillichini Giovanni, Lapini Lorenzo, Tommasi Luigi, Becherucci Pietro, Gaci conte Carlo, Tonietti don Francesco, Angelici don Enrico, Vivarelli Fabbri avv. Giuseppe, Collacchioni Gio. Battista, Giovagnoli dott. Francesco, Fabbrini dott. Federigo, Ferri don Angiolo, Palmi dott. Gregorio, Romanelli dott. Antonio, Feroni march. Paolo, Carlotti David, Ghezzi dott. Giuseppe, Bazzanti don Attilio.

Il Rappresentante *Rubieri* domanda la parola, facendo osservare che sui rapporti letti non si comprendono le elezioni di Prato, di cui egli assieme all'avvocato Giuseppe Mazzoni sono stati i prescelti.

Il *Presidente* si rivolge al relatore del primo Ufficio per avere schiarimenti intorno alla denunziata lacuna del suo rapporto.

L'avv. *Del Re* risponde che possono essergli sfuggiti i documenti relativi.

Il *Presidente* invita la prima Sezione a ritirarsi nel suo Uffizio per le opportune investigazioni.

Il Rappresentante *Panattoni* chiede si sospenda durante queste ricerche la seduta per trovarsi assenti tutti i membri della prima Sezione.

Appoggia questa proposta l'avv. *Salvagnoli, Ministro degli Affari ecclesiastici.*

L'adunanza è sospesa per una mezz'ora a ore 11 3/4.

A mezzogiorno ed un quarto la seduta viene riaperta.

Il relatore del primo Uffizio avv. *Isidoro Del Re* propone a nome di quello l'approvazione delle elezioni del distretto di Prato.

L'Assemblea per alzata e seduta accoglie le sue conclusioni, e quindi il Presidente proclama i Rappresentanti avv. Ermolao Rubieri, avv. Giuseppe Mazzoni.

L'ordine del giorno portando la formazione del Seggio definitivo, il Presidente fa imborsare, facendo l'appello nominale, i nomi di tutti i Rappresentanti per estrarre a sorte gli squittinatori. Vengono estratti a quest'incarico i Rappresentanti Gentili Niccolò, Mansi marchese Girolamo, Galeotti cav. avv. Leopoldo, Zannetti professore Ferdinando, i quali prendono posto dai lati del Seggio.

Il *Presidente* invita i Rappresentanti a deporre nell'urna le loro schede contenenti il nome di quello che intendono elevare alla di-

gnità di Presidente dell' Assemblea. — Fatto l' appello nominale, si accerta il numero dei votanti ascendere a 165, ed eguale si riscontra il numero delle schede. Aperte queste e lette ad alta voce da uno degli squittinatori, lo spoglio dà il seguente resultato: Lambruschini cav. ab. Raffaello n° 75 voti, Coppi consigliere Tito n° 69 voti, gli altri voti andando dispersi. Nessuno dei due summentovati Rappresentanti avendo riportato la maggiorità assoluta, deve procedersi al ballottaggio fra loro.

Il Rappresentante *Mari* propone eseguirlo in modo più sollecito, declinando dal Regolamento della Camera del 1848, il quale, non essendo stato approvato dall' Assemblea, non fa legge per la medesima.

S' impegna una discussione a questo proposito tra varii Rappresentanti. Dopo di che la Camera consultata decide per alzata e seduta doversi eseguire il ballottaggio per via di schede nella solita forma.

I Rappresentanti depongono nuovamente nell'urna le loro schede. E queste, raffrontate prima col numero dei votanti di 160, danno il seguente resultato:

Coppi consiglier Tito voti 82, Lambruschini cav. ab. Raffaello voti 77, una scheda essendo stata annullata. — Quindi il Rappresentante Coppi è proclamato Presidente definitivo.

Dovendosi procedere alla elezione dei due Vice-presidenti, alcuni Rappresentanti propongono fare ad un tempo quella dei quattro Segretarii e dei due Questori, ponendo vale a dire nelle schede otto nomi, i primi due dei quali s' intendono destinati all'ufficio di Vicepresidenti, i successivi quattro a quello di Segretarii, e gli ultimi due a quello di Questori. Altri Rappresentanti vorrebbero adottare il sistema di schede separate.

Su di che consultata l'Assemblea, questa per alzata e seduta si pronunzia sul sistema di una sola scheda cogli otto nomi.

Quindi l'avv. *Rubieri* ed altri Rappresentanti propongono che l' Assemblea decida se deve starsi tanto nei ballottaggi che nelle votazioni alla maggiorità assoluta ossivero alla relativa. E l' Assemblea consultata si pronunzia per alzata e seduta a favore della maggiorità assoluta.

Il *Presidente* invita allora i Rappresentanti a depositare nell'urna, di mano in mano che verranno chiamati, le loro schede contenenti otto nomi per l'effetto di che sopra. Ciò si eseguisce e, raffrontato il numero delle schede con quello dei votanti che si rinviene eguale, uno degli squittinatori le legge ad alta voce, ed il risultato dello spoglio dei voti è il seguente:

per l' ufficio di Vice-presidente: avvocato Ferdinando Andreucci, voti 107, dottore Leonardo Romanelli 65, abate cavaliere professore Lambruschini 76. Gli altri voti andarono dispersi. — Quindi l'avv. Ferdinando Andreucci è proclamato dal Presidente a primo Vice-presidente dell' Assemblea; — dovendo farsi il ballottaggio fra i due che hanno riportato i maggiori voti, senza ottenerne però il numero richiesto a formare la maggiorità assoluta, vale a dire fra il Rappresentante Romanelli e il Rappresentante Lambruschini;

per l'ufficio di Segretarii: cavaliere avvocato Leopoldo Galeotti voti 149, avvocato Isidoro Del Re 127, professore Giovanni Battista Giorgini 79, avvocato Leopoldo Cempini 54, dottore Antonio Mangini 40, avvocato Sebastiano Morosoli 39. — Sono quindi proclamati Segretarii definitivi l'avvocato Galeotti e l'avvocato Del Re, i quali hanno riportato la maggiorità assoluta dei voti; — ed è ordinato il ballottaggio fra gli altri quattro che hanno ottenuto dopo di essi il numero maggiore di voti senza raggiungere quello necessario a costituire la maggiorità assoluta;

per l' ufficio di Questori: dottore Giorgio Manganaro voti 116, marchese Lotteringo Della Stufa 77, avvocato Tito Menichetti 48. — Il dottore Giorgio Manganaro avendo riportato oltre la maggiorità assoluta dei voti, è dal Presidente proclamato Questore, e viene ordinato il ballottaggio fra il marchese della Stufa e l'avvocato Tito Menichetti che non l' hanno raggiunta.

A ore 6 precise il Presidente dichiara sciolta l'adunanza, invitando i Rappresentanti a riunirsi nelle rispettive Sezioni alle ore 9 della stessa sera, ove sarà loro partecipato l'Ordine del giorno della prossima seduta.

---

265. *Seduta terza dell'Assemblea Costituente* — Costituzione del Seggio definitivo di presidenza — Lettura e trasmessione agli Uffici di una Proposta di decadenza della Dinastia Austro-Lorenese dal governo della Toscana — Proposta ed approvazione di un voto di ringraziamento al cessato Governo provvisorio ed all'attuale.

13 agosto 1859.

PRESIDENZA PUCCIONI

Il Presidente dichiara aperta l'adunanza a ore 10 1/2 antimeridiane.

Il Segretario avvocato Bernardino Martinucci dà lettura del processo verbale.

Il Presidente domanda se ci sono osservazioni da fare.

Niuno avendo chiesto la parola, l'atto verbale del 12 agosto resta approvato all'unanimità.

Il Presidente fa leggere l'ordine del giorno per la tornata.

Il Segretario *Della Stufa* legge ad alta voce l'ordine del giorno:

1° ballottaggio per la elezione del secondo Vice-presidente;

2° ballottaggio per la elezione di due Segretarii;

3° ballottaggio per la elezione del secondo Questore;

4° insediamento dell'Ufficio definitivo dell'Assemblea.

Il Presidente definitivo significherà all' Assemblea ciò che sia da trattarsi in appresso.

Il *Presidente* annunzia che il sistema da tenersi per la ballottazione deve esser quello praticato nel giorno precedente per la elezione delle altre cariche dell' Assemblea, cioè una sola scheda con quattro nomi.

Il Rappresentante *Cini* domanda la parola per interpellare la Presidenza se i ballottandi debbano prender parte al voto.

Il Deputato marchese *Capponi* risponde che anche i ballottandi debbono votare perchè, se non lo facessero, trattandosi di scheda collettiva, si toglierebbe loro il diritto di nominare i Deputati chiamati alle altre cariche.

Il cavaliere *Presidente*, dopo aver ripetuto i nomi dei ballottandi, invita gli squittinatori a sedere nel Seggio.

Ciò premesso, il Segretario *Della Stufa* fa per ordine del Presidente l' appello nominale dei Deputati, che chiamati depositano le loro schede nell'urna.

Dopo si procede all' apertura dell' urna, e li squittinatori prendono atto del numero dei voti, dai quali resulta che, su 160 voti, dei quali uno perduto, il Deputato Romanelli riporta voti 83 per il posto di Vice-presidente, e 76 il Deputato cavaliere Raffaello Lambruschini.

Il *Presidente* ha proclamato secondo Vicepresidente il Deputato dottore Leonardo Romanelli.

Per le cariche di Segretarii han riportato numero 113 voti il Deputato avvocato Leopoldo Cempini, 109 il professore Giovanni Battista Giorgini, il dottore Mangini numero 49, e il dottore Morosoli numero 40; dal che resultano eletti a 3° e 4° Segretario dell'Assemblea l'avvocato Cempini e il professore Giorgini.

Per la carica di Questore han riportato numero 105 voti il Deputato Della Stufa e numero 47 il Deputato avvocato Menichetti.

Resta quindi eletto e proclamato dal Presidente a Questore il Deputato Della Stufa.

Terminata la nomina di tutte le cariche, il cavaliere Puccioni, Presidente provvisorio, ha invitato il Presidente ed il Seggio definitivo ad occupare il posto loro spettante.

PRESIDENZA COPPI

Ore 11 3/4 *antimeridiane.*

Appena i componenti il Seggio definitivo hanno occupato i loro respettivi posti, il Presidente rivolge all'Assemblea alcune parole, ringraziandola della fiducia che eleggendolo dimostrò di riporre in lui.

Il Deputato avvocato Mari chiede la parola e propone che l'Assemblea voti un ringraziamento agli onorevoli Deputati che tennero provvisoriamente il Seggio.

Una tal proposizione è favorevolmente accolta, e l'Assemblea all' unanimità vota un tal meritato ringraziamento.

Il Deputato marchese *Ginori Lisci* chiede la parola e, ottenutala, si presenta al banco della Presidenza deponendo una Proposizione in scritto e chiedendo che ne venga data lettura.

Dopo averne presa cognizione, il Presidente ordina al Segretario *Del Re* di dar lettura della Proposizione presentata dal Deputato Ginori, la quale è concepita nei seguenti termini:

« Considerando che i fatti preparati da più anni e maturatisi da più mesi hanno mostrato ad evidenza quanto sia fortemente radicato nei Toscani universalmente il sentimento della nazionalità italiana, l'amore per essa, ed il proposito di costituirla e di mantenerla;

« Considerando che questi sentimenti e questi propositi si sono manifestati con straordinario concorso e con mirabile unanimità anche nella elezione dei Deputati all' Assemblea, chiamati dovunque in conformità di questo principio;

« Considerando che tutto ciò è stato fatto e si mantiene senza la minima turbazione dell'ordine pubblico, e che l' idea predominante fin nell'ultime classi della società è oggi quella di mantenerlo;

« Considerando che la Casa Austro-Lorenese, stata un tempo benemerita della Toscana, abbia volontariamente spezzati i vincoli che la legavano a questo paese, e dopo la Restaurazione del 12 aprile 1849 abbia con i suoi atti e colle sue dichiarazioni indotto negli animi la persuasione che, dove anche professasse Ella di ristabilire lo Statuto fondamentale che abolì e di accettare la bandiera tricolore italiana che fino a qui apertamente osteggiò, Ella, non potendo mai legare le sue sorti alla Causa nazionale, non può nemmeno procurarsi la fiducia dei Toscani nè ottenere quella morale autorità che è fondamento necessario di ogni Governo;

L'ASSEMBLEA

« Dichiara che la Dinastia di Lorena, la quale nel 27 aprile 1859 abbandonava da sè la Toscana, senza ivi lasciare forma di Governo, e riparava nel campo nemico, si è resa assolutamente incompatibile con l'ordine e la felicità della Toscana: — dichiara che non conosce modo alcuno in cui tale Dinastia possa ristabilirsi e conservarsi, senza offesa ai sentimenti delle popolazioni, senza costante e inevitabile pericolo di vedere turbata incessantemente la pace pubblica, e senza danno d'Italia: — dichiara perciò finalmente, non potersi nè richiamare nè ricevere la Dinastia di Lorena a regnare di nuovo sulla Toscana ».

Esaurita questa lettura, il *Presidente* domanda all' Assemblea se vi è chi appoggi la Proposizione del Deputato Ginori.

Tutti i componenti dell'Assemblea si alzano concordemente, e il Presidente, vedendo per tal modo unanimemente appoggiata la Proposizione Ginori, dichiara di rinviarla allo studio delle Sezioni.

Mentre il Presidente sta per dichiarare lo scioglimento della seduta, il deputato *Romanelli* chiede la parola. Esso propone che le Sezioni si occupino anche di formulare una risposta al Messaggio letto nella prima tornata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nella quale si contenga un voto di fiducia per il Governo.

Il Presidente invita il Deputato *Romanelli* a porre in iscritto la sua Proposizione.

Il Deputato *Romanelli*, dopo aver redatta in iscritto la sua mozione, la deposita sul banco della Presidenza, e il Segretario *Del Re* dietro ordine del Presidente ne dà lettura. Essa è così concepita:

« Considerando che ciò che è detto e rilevato nella mozione dell'onorevole Deputato Ginori Lisci rispetto all' ordine meraviglioso che si è conservato in Toscana dal 27 aprile in poi, quanto fa prova della civiltà di questo Popolo, altrettanto attesta il patriottismo e la saggezza con cui il Governo della Toscana condusse la cosa pubblica in momenti perigliosi e difficili,

« L'Assemblea dichiara che, così adoperando, tanto il cessato Governo provvisorio come gli attuali Reggitori della Toscana hanno ben meritato del Paese e dell' Italia ».

Il *Presidente* richiede all'Assemblea se vi è chi appoggi la Proposta del Deputato Romanelli.

Tutti i componenti dell'Assemblea, ad eccezione di soli due, essendosi alzati ad appoggiarla, il Presidente ne ordina il rinvio alle Sezioni.

Il Deputato *Andreucci*, dopo avere ottenuta la parola, fa osservare che a senso suo il rinvio alle Sezioni della proposta Romanelli è cosa superflua, giacchè per il quasi unanime consentimento che incontrò nell' Assemblea, essa può dirsi approvata. Egli propone piuttosto che l' Assemblea venga richiamata ad emettere in proposito della medesima un nuovo voto che sia definitivo.

Il *Presidente* formula questa proposizione del Deputato Andreucci ponendola ai voti.

Essendosi alzati, ad eccezione di due soltanto, tutti i componenti dell'Assemblea, il *Presidente* dichiara che la Proposta presentata dal Deputato Romanelli è definitivamente approvata.

Il Deputato marchese *Ridolfi* richiede al Presidente che vengano pregate le Sezioni di occuparsi sollecitamente dell'esame della mozione Ginori.

Il *Presidente* risponde che egli la rinvierebbe al più presto e che potrebbe venir presa in esame nella giornata di domani.

Il Deputato *Mari* chiede al Presidente che esso procuri all'Assemblea la comunicazione di quei documenti ai quali accennò il Presidente del Consiglio dei Ministri nel suo Messaggio del dì 11 corrente, e il Presidente assicura il Deputato che esso farà immediatamente quanto è necessario per ottenere dal Governo colla massima sollecitudine una simile comunicazione.

Dopo di ciò, essendo rimasto esaurito l'Ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la pubblica seduta a ore 12 1/2 pom., e invita l'Assemblea a riunirsi in comitato segreto per il giorno stesso a ore 1 pomeridiane.

---

266. *Collazione della Cittadinanza toscana al già Commissario straordinario del Re di Sardegna, Carlo Bon-Compagni.*

14 agosto 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il commendatore Carlo Bon-Compagni venendo in Toscana tornò nella terra de' suoi avi, e parve ritornasse nella sua famiglia, tanto affetto e tanto senno pose a rendere efficace la protezione dell'invitto Re Vittorio Emanuele quando la Toscana, rimasta libera dallo straniero, sorse a combattere la Guerra dell'indipendenza;

Considerando che la pubblica riconoscenza debba essere raccomandata con solenne decreto alla memoria dei posteri;

Decreta:

Art. 1. Il commendatore Carlo Bon-Compagni è dichiarato a titolo d'onore naturalizzato toscano.

Art. 2. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li quattordici agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione, Ministro interino degli Affari esteri
C. RIDOLFI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

Il Ministro degli Affari ecclesiastici
V. SALVAGNOLI

Il Ministro Reggente della Guerra
P. A. DE-CAVERO

Il Segretario Generale del Governo della Toscana
CELESTINO BIANCHI

267. *Concessione delle dimissioni al Generale Girolamo Ulloa.*

15 agosto 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Veduta la Lettera de'24 luglio prossimo scaduto, indirizzata dal Tenente Generale Girolamo Ulloa, Comandante la Divisione toscana, a S. E. il commendatore Carlo Boncompagni, allora Commissario straordinario per S. M. Vittorio Emanuele, con la quale egli domandava la sua dimissione dall'uffizio sin qui lodevolmente compiuto;

Vista anche la Lettera dello stesso signor Tenente Generale, indirizzata sotto la data medesima al Ministero della Guerra, con cui lo consiglia ad accordargli la sua dimissione;

Decreta:

Al Generale Girolamo Ulloa, Comandante della Divisione dell'Armata toscana, è concessa la implorata dimissione.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, quindici agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro Reggente
P. DE CAVERO

---

268. *Nuova denominazione dell'Esercito toscano.*

15 agosto 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Articolo unico. La Divisione dell'Armata toscana assumerà la denominazione di 11ma *Divisione dell'Esercito Italiano.*

Il Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li quindici agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro Reggente
P. DE CAVERO

269. *Nomina del Maggior Generale Giuseppe Garibaldi a Comandante l'XI Divisione dell'Esercito italiano.*

15 agosto 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Articolo unico. Il Maggior Generale, già al servizio di S. M. Sarda, Garibaldi cav. Giuseppe è nominato, collo stesso grado, Comandante la 11ª Divisione dello Esercito italiano.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li quindici agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro Reggente
P. DE CAVERO

---

270. *Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri alle Truppe toscane.*

15 agosto 1859.

UFFIZIALI, SOTTO UFFIZIALI
E SOLDATI
DELL'ESERCITO TOSCANO!

La Patria non vi ha dimenticati, o valorosi, che sotto la bandiera nazionale vi accampate sulle rive del Po, ultime sentinelle avanzate di quest'Italia che non sa rassegnarsi a non essere tutta indipendente. Se la pace, che vi sorprese appena giunti sui campi di battaglia, vi ha impedito di sciogliere il voto che faceste partendo, pensate che non per questo si possono dire compiuti i doveri del Soldato dell'indipendenza.

Le sorti della Toscana e di tutta l'Italia centrale son ben lungi dall'essere definite; e mentre nelle città i Rappresentanti del paese esprimono i voti dei popoli, voi dovete prepararvi ad avvalorarli, quando sia d'uopo, colle armi. Già con la Toscana si collegarono le Provincie della destra del Po, e la difesa sarà comune, come comune è il pericolo. Al vostro braccio è ora affidata questa prima unione di popoli Italiani. Voi difenderete sull'Appennino e sul Po la stessa causa per la quale con ardore generoso ca-

correste in Lombardia. Emulate nel campo i vostri fratelli delle città. Essi per concordia e per virtù civili danno oggi un grande esempio; fate voi altrettanto con la virtù militare, e i destini dell'Italia centrale saranno assicurati. A capo voi avrete il Generale Garibaldi, uno dei valorosi e provati uomini di guerra di cui più si vanta l'Italia, ma insieme uomo d'ordine e di disciplina, che vi renderà meno doloroso il separarvi dal prode e leale Capitano che finora vi comandò.

Voi sarete alteri di ubbidirgli, come noi di averlo prescelto; il suo nobile esempio, la sua potente parola vi confermeranno in quella saldezza di propositi, in quell'obbedienza ai capi, in quella rigorosa osservanza della disciplina, che fanno forti e vittoriosi gli eserciti delle grandi Nazioni.

Così l'Italia centrale, armata e concorde, potrà mercè vostra ottenere rispetto dall'Europa, e fornire argomenti all'Imperator Napoleone per patrocinare la nostra causa.

Soldati! Il Governo della Toscana veglia sopra di voi: per voi, che menate la dura vita dei campi, moltiplicherà le cure ch'egli deve a tutti i cittadini affidati alla sua tutela. Egli vede con gioia i legami di fratellanza che ogni di più si stringono tra voi e le popolazioni, delle quali siete ospiti accetti. Possano queste relazioni cordiali essere augurio di più stretta unione fra i popoli che l'Appennino solo divide. Voi affretterete questo avvenire se saprete mostrarvi quali la patria vi desidera; se saprete conservare onorata la Bandiera nazionale, che giuraste di portare vittoriosa ovunque fossero nemici d'Italia.

Li 15 agosto 1859 (1).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Segretario Generale del Governo della Toscana
CELESTINO BIANCHI

(1) Il *Monitore Toscano* del 15 agosto 1859 ha nella *Parte non Officiale* la dichiarazione e il documento che seguono:

« Gravi e ripetute accuse sono state da gente ignara o malevola lanciate contro la slealtà della politica piemontese verso il caduto Governo granducale e contro quella dell'egregio uomo che il Piemonte aveva eletto a suo Rappresentante in Toscana.

Il « documento officiale che qui pubblichiamo è una confutazione senza replica di così assurde imputazioni. È questa una Nota che il commendatore Bon-Compagni rimetteva nelle mani del cav. Lenzoni la mattina del 24 aprile. La data sopratutto della Nota medesima ha una eloquenza che non può sfuggire ad alcuno. Tre giorni prima che la rivoluzione scoppiasse e che il Governo granducale fosse rovesciato, il Governo piemontese gli stendeva amica la mano e gli additava e gli apriva la via che sola poteva salvarlo. Una sdegnosa ripulsa fu la risposta alle amichevoli aperture.

Più « volte il commendatore Bon-Compagni durante il suo alto ufficio in Toscana era stato consigliato e pregato di pubblicare la Nota qui riprodotta. Un sentimento di delicatezza lo aveva sempre trattenuto. Adesso noi crediamo giunto il momento di pubblicarla, come documento storico di alta importanza, come risposta ad ingiuste e mal fondate accuse, e come prova dell'ostinato acciecamento del Governo granducale ».

« *Firenze, 24 aprile* 1859.

« Il sottoscritto, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di S. M. il Re di Sardegna, ha ricevuto dal suo Governo un dispaccio telegrafico che gli annunzia come, dopo molte peripezie, sia stata risoluta la guerra tra la Francia, quale alleata di S. M. il Re di Sardegna, e l'Austria, e come si aspetti di momento *in momento l'ultimatum* austriaco. Il Governo del Re incarica in pari tempo il sottoscritto di fare un officio presso S. E. il cav. Lenzoni, Consigliere di Stato e Ministro degli Affari esteri di S. A. I. e R. il Granduca di Toscana, affine di richiedergli l'alleanza offensiva e difensiva del Governo toscano nella guerra che sta per intraprendere. Questa domanda è dettata da un sentimento di schietta amicizia verso questo Governo. Un sentimento cosiffatto scioglierà il sottoscritto da ogni rimprovero se egli parlerà con tutta la libertà che è voluta dalla gravità delle presenti contingenze.

« L'Italia, che da tutte le sue provincie mandò una parte eletta della sua gioventù nelle schiere del nostro Esercito, ha riconosciuto come quella che si sta preparando non sia guerra di ambizione ma d'indipendenza. La Toscana partecipò a questo nobile impulso in modo che le valse l'ammirazione universale. Il Governo di S. A. venne così in una condizione a cui non havvene forse altra nella storia che si assomigli. Per parte dei popoli un movimento verso l'indipendenza nazionale, nuovo nelle memorie italiane: per parte del Governo un'opposizione a questo movimento, che lo indusse prima ad incagliare con un atto di sequestro riprovato dal giudizio di tutte le persone competenti, poi a sospendere o a distruggere la libertà della stampa, solo organo che rimanesse all'opinione pubblica. Questa opposizione fra il Governo e la Nazione non può durare indefinitamente; essa debbe cessare, o che il Governo s'induca a secondare l'impulso del sentimento nazionale, o che cerchi domarlo per mezzo di compressioni che ripugnano ed ai costumi della età nostra ed alla civiltà di questo paese ed alle sue abitudini ed alle tradizioni del suo reggimento civile. Da questo secondo partito non può a meno di rifuggire l'animo del Principe e dei suoi Ministri. Le contingenze particolari in cui la Toscana si trova collocata dal 1848 in poi rendono più grave una tale condizione di cose. In quell'anno il Governo toscano, parimente che il Governo piemontese, combattè la guerra d'indipendenza. Quando dappoi, turbata la rigenerazione nazionale dalle discordie civili, il Principe rifuggito in terra straniera, il paese in preda alle fazioni, un movimento spontaneo del popolo ristorò la Monarchia costituzionale addì 12 aprile 1849, l'influsso au-

271. *Seduta quarta dell' Assemblea Costituente.* — Relazione e adozione della Proposta di decadenza della Dinastia Austro-Lorenese dal governo della Toscana — Lettura e rinvio agli Uffici di altre due Proposte intorno all'unione della Toscana al Regno Sardo.

16 agosto 1859.

PRESIDENZA COPPI

La sessione è aperta a ore 1 1/4 pom.
Sono presenti tutti i componenti del Consiglio dei Ministri.

I Commissari delle Sezioni occupano un posto separato, e sono i signori avv. Andreucci, Carlo Fenzi, avv. Giuseppe Panattoni, avv. Carlo Massei, avv. Leopoldo Galeotti, avv. Isidoro Del Re, dott. Antonio Ricci, dott. Leonardo Romanelli, avv. Adriano Mari.

Il *Presidente* dichiara aperta la seduta.

Il Segretario prof. Gio. Battista Giorgini procede all'appello nominale dei Deputati.

Tutti sono presenti, eccettuati i signori Peruzzi e Corsini marchese di Laiatico, assenti per causa pubblica, e prof. Pietro Contrucci impedito per malattia.

Il *Presidente* ricorda al pubblico che è vietato qualunque segno di approvazione o disapprovazione; quindi soggiunge:

---

striaco impedì i benefici effetti che dovevano scaturire da un fatto singolare nella storia di quei tempi. Il paese fu umiliato dall'occupazione straniera, oppresso dalle gravezze che essa gl'impose, privato delle sue libertà, offeso nella sacra memoria dei prodi che avevano combattuto per l'Italia. Sarebbe vano il dissimulare quanta amarezza quelle memorie abbiano lasciato, quanto ne sia stata turbata l'antica e mirabile concordia tra Principe e Popolo. Il sottoscritto si asterrebbe dal rammentare queste luttuose memorie, se le contingenze presenti non gli dessero occasione d'indicare nell'alleanza da esso proposta il mezzo per cui possono essere cancellate. Oggi ogni provincia d'Italia, rinsavita dagli errori passati, pospone qualsiasi altro pensiero a quello dell'indipendenza nazionale. Una guerra combattuta sugli stessi campi di battaglia, contro gli stessi stranieri, diviene principio d'una concordia cittadina di cui si debbono coltivare i germi. I dissensi tra Principi e Popoli si cancellano, la concordia si cementa quando essi si consacrino ad una stessa causa, e sopratutto quando questa causa abbia le sue radici nei sentimenti più profondi e più sacri che vivano nel cuore umano, qual è quello della indipendenza nazionale. La neutralità tra il Piemonte e l'Austria non potrebbe in alcun modo scampare la Dinastia ed il Governo toscano dai pericoli che si possono temere in questi frangenti. Vi hanno due sistemi politici in Italia: quello propugnato dal Piemonte, il quale vuole tutto il territorio italiano libero da ogni dominazione, tutti i Principati liberi da ogni influsso straniero; quello dell'Austria, che intende non pure signoreggiare alcune delle più belle provincie della nostra Penisola, ma sovrastare a tutte, e quanto sia tenace lo dimostrò testè ricusando tutti i progetti dei Potentati che, desiderosi di pace, le proponevano di conservare i dominii rimettendo della supremazia sugli Stati che i trattati dichiararono Sovrani. Allorquando l'opposizione fra questi due sistemi prorompa in guerra aperta, uno Stato italiano che non vi partecipi cooperando all'impresa nazionale, per quanto si dichiari neutrale, si professa in modo implicito, ma pure irrecusabile, disposto ad accettare quegl'influssi austriaci che, suscitando invincibili ripugnanze, sono un germe di discordia che durerà quanto quella dominazione odiosa a tutti gl'Italiani.

« Col domandare l'alleanza toscana, il Piemonte dà indizio di intenzioni aliene da ambizioni smodate. Se egli volesse accarezzare il concetto unitario, che forse troverebbe favore presso non pochi Italiani; se egli intendesse procacciare a sè solo la popolarità che risulterà dalla guerra d'indipendenza; se per fomentare quei concetti ambiziosi intendesse rendere più difficili le condizioni degli altri Stati Italiani, egli non avrebbe che da secondare o da lasciare che crescessero i dissidii fra i Governi ed i Popoli. Il Piemonte ha concetti più modesti ad un tempo e più pratici. Egli rispetta l'autonomia degli Stati che hanno la loro ragione d'essere nella configurazione del territorio, nelle tradizioni della storia, negl'interessi dei popoli italiani. Nell'accingersi ad un'impresa che, se riesce, sarà la più grande di cui la Storia nostra serbi memoria, egli ambisce non la propria preponderanza, ma il vantaggio comune dei Principati e dei Popoli della Penisola. Se gli altri Stati sono sventuratamente in condizioni tali che ogni speranza della loro cooperazione sarebbe vana, esso ama conservare la fiducia che quello della Toscana si trovi in condizioni migliori. Esso ama sperare che l'Esercito, la cui creazione è lode del Regno presente, ne sarà una gloria quando avrà combattuto per la indipendenza italiana. Ma esso si rallegrerà soprattutto di vedere nell'unione colla Toscana, il cui nome ricorda le più gloriose memorie dell'Italia moderna, il simbolo ed il principio di una unione più estesa fra tutti gli Stati ed i Popoli italiani. Nè chi avversa l'impresa dell'indipendenza può accarezzare la speranza che il commovimento che spinge l'Italia verso l'indipendenza sia per restarsi. Esso ebbe il primo impulso fino dall'esordire del Regno lombardo-veneto nel 1815. Proruppe nei moti militari del 1821; compresso, lasciò i germi di quella guerra del 1848, la prima in cui tutta Italia sorgesse a rivendicare la propria indipendenza. Compresso di nuovo nel 1849, risorge ora più vigoroso, dopo che tutta l'Europa ha riconosciuto che in Italia stava la più grave quistione che dovesse occupare i suoi uomini di Stato. Sarebbe dunque una grave illusione quella per cui altri si rivolgesse al passato per isfuggire alla vista dell'avvenire e per trarne il pronostico che il movimento italiano debba cessare. Che se cessasse l'agitazione dei Parlamenti liberi, non cesserebbe per poco l'agitazione degli animi, darebbe luogo alle oscure trame delle società segrete, che, come dimostra una esperienza oramai troppo lunga, germogliano dove è impedita ogni speranza d'indipendenza e di libertà, e corrompono tutte le consuetudini della convivenza civile.

« Il sottoscritto prega istantemente il cavaliere Lenzoni di prendere in seria considerazione questi riflessi: esso confida che, quando vengano esaminati con piena imparzialità e con matura considerazione, vengano riconosciuti tali da dimostrare che gli obblighi di questo Governo verso la Toscana e verso l'Italia lo inducono ad accettare l'alleanza che gli è proposta in nome del Governo di S. M.

« Il sottoscritto rinnova intanto a S. E. il cav. Lenzoni gli attestati della sua più alta considerazione.

« C. BON-COMPAGNI »

Il Deputato Della Stufa, uno dei Segretarii del Seggio provvisorio, è invitato a venire a leggere il processo verbale in quella parte che riguarda la presidenza tenuta dal Seggio provvisorio.

Il Segretario suddetto dà lettura di questa parte del processo verbale.

Presidente — Il Segretario avv. Cempini è incaricato di seguitare a leggere il processo verbale in quella parte che spetta al Seggio definitivo.

Il Segretario Cempini continua detta lettura.

Il processo verbale viene approvato.

È letto l'Ordine del giorno.

Presidente — Essendo all'ordine del giorno la lettura del rapporto della Commissione sopra la proposta del Deputato marchese Lorenzo Ginori-Lisci, viene invitato il Commissario relatore Deputato Ferdinando Andreucci a dar lettura del suo rapporto.

Il Deputato Andreucci legge il rapporto, che è del seguente tenore:

Signori Rappresentanti della Toscana,

La Commissione da Voi eletta per l' esame della Proposta presentata dall'onorevole Deputato signor marchese Ginori Lisci ha voluto conferire a me il grave onore di esserne il relatore.

Vengo in suo nome a presentarvi il risultamento degli studi pacatamente istituiti. Vengo a dirvi la conclusione a cui ci hanno condotto, e le ragioni che ci hanno guidato.

La conclusione della Commissione vostra si è che la Proposta merita di essere approvata e adottata dall'Assemblea, sì nella sostanza che nella forma.

Quanto alla sostanza, posso dire unanime il consentimento di tutte le Sezioni: non s' è levata una voce, non che per negare, neppure per mettere in dubbio la verità di quella incompatibilità assoluta che la Proposta v'invita a dichiarare e proclamare della Dinastia Austro-Lorenese coll' ordine e con la felicità della Toscana; e la conseguente impossibilità di richiamarla o riceverla a regnar nuovamente.

Tutte le Sezioni sono state concordi nel riconoscere questa incompatibilità e impossibilità non solo per sentimento proprio quanto per coscienza del sentimento generale del Paese.

Le dichiarazioni che vi sono proposte l' autorità vostra permetterebbe di sanzionarle e proclamarle senza espressione alcuna delle ragioni che stanno a giustificarle.

Ma se sarebbe sembrato incongruo un troppo esteso sviluppo, conveniente è sembrato che dire le ragioni sommariamente si dovesse. È sembrato alla Commissione che la Proposta tenesse in ciò una giusta misura; per modo che la Commissione non v' ha indotto che poche e lievi modificazioni od aggiunte; dalle quali avrebbe creduto potersi e doversi anche astenere, se l' onorevole proponente stesso non le avesse consentite e accettate come consuonanti perfettamente col concetto e sistema della sua Proposta.

Del resto i motivi che la Proposta contiene sono apparsi sufficienti a giustificarla.

E invero le ragioni della dichiarata incompatibilità si dicono completamente in poche parole, cioè: — che i Toscani, come naturalmente sono, così vogliono essere anco politicamente Italiani; — mentre la Dinastia che regnò fino al 27 aprile non è e non vuole nè può essere che austriaca.

Nelle sue considerazioni motive la Proposta non dice in sostanza che queste due cose.

Se non che vi aggiunge una compendiosa dimostrazione della loro verità, enunciando sommariamente i fatti principali da cui risulta accertata. E alla Commissione vostra è sembrato che tale enunciazione non sia da notare di difetto, benchè si limiti a un tempo piuttosto recente e ristretto, e in sviluppi storici non si diffonda.

Il tempo che abbracciano le considerazioni giustificative della Proposta non risale che al 1848 e a qualche anno antecedente.

Con buona ragione è sembrato a noi che a questo limite si restringano: poichè avanti quel tempo si possono bene e cercare e trovare e segni per parte dei Toscani di nazionali aspirazioni, e segni altresì di tendenze austriache per parte della Dinastia che regnava; ma questi non erano per così dire che germi del futuro dissentimento; nè come fatti costituenti incompatibilità fra Popolo e Principe si potrebbero propriamente considerare. E conveniente luogo argomenti disputabili e di dubbio valore non potrebbero avere in un atto come è quello a cui è per procedere l'Assemblea, e in cui deve mostrare fermezza insieme e moderazione, come conviene a chi è ispirato, come siamo e dobbiamo esser noi, da severo sì, ma schietto spirito di verità e di giustizia.

Il tempo in cui voglionsi cercare i fatti costituenti e provanti quello stato di cose che la Proposta dichiara, non è il tempo in cui la nazionalità italiana era un' idea vagheggiata e un desiderio coltivato dalle menti più elette e dagli uomini più generosi.

È il tempo bensì in cui diventò sentimento universale del popolo e, dall'intelletto passando nella volontà, prese carattere vero d'attuale proposito.

Ed in questo tempo soltanto si può e si dee cercare fatti e criterii decisivi per determinare a fronte del sentimento e proposito del Paese il sentimento e proposito della Dinastia che lo governava.

Ora, che fortemente e universalmente, come la Proposta dice, sia radicato nei Toscani il sentimento della nazionalità italiana e il proposito di costituirla e assicurarla, se non molto prima del 1848, nel 1848 bensì si fece manifestissimo; e i recenti fatti del corrente anno apertamente dimostrano che quel sentimento e proposito per la decennale compressione non ha perduto nè d'estensione nè d' intensità: s'è fatto anzi più universale e più energico.

Superfluo sarebbe ricordare particolarmente una istoria che a tutti è nota. Opportuno è per altro notare, come la Proposta fa, ciò che è più caratteristico nel movimento nazionale di Toscana nell'occasione presente; massimamente per accertare come non sia apparenza artefatta per opera di sètte, ma vero e reale sentimento del popolo: poichè ben lo accertano le considerazioni della Proposta, quando ricordano le migliaia dei volontarii che l'animosa gioventù nostra d'ogni classe fornì all'esercito nazionale, e il concorso numerosissimo dei cittadini chiamati ad eleggere quest'Assemblea, e la mirabile unanimità nella elezione dei Deputati che ha rinnovato l'esempio di quella concordia con cui nel 1848 s'iniziò faustamente la grande opera del nostro nazionale riscatto, e finalmente l'ordine stesso che perfettissimo si mantenne sempre e si mantiene senza apparato di forze e non ostante l'ansietà grande degli animi per l'incertezza che pende sulle nostre sorti.

Il quale mantenimento d'ordine a che si deve mai se non al sapere d'esser retti da un Governo che ama e vuole ciò che ama e vuole il Paese, cioè il conseguimento e l'assicurazione della desiderata libertà nazionale?

Se, per quanto breve materialmente il tempo considerato dalla Proposta, pure fecondo come è stato di grandi occasioni ed eventi, rende certo ed evidente l'universale e profondo sentimento e proposito dell'italiana nazionalità nei Toscani, basta altresì ancora e con non minore certezza ed evidenza a mostrare immutabilmente antinazionale ed austriaca la Dinastia che in origine fu di Lorena.

Ben è vero che nel 1848 anche la Dinastia si professava solennemente di spirito nazionale e italiano; e molti suoi atti furono consentanei alle parole. — Ma ciò, mentre conferma la italiana nazionalità nostra ed è sanzione della legittimità sua, non fa che crescere gravità ed importanza ai fatti che poi sopravvennero a spiegare una mutazione assoluta nelle parole e nelle opere del Principe restaurato, e costituirono un sistema contrario ed ostile alla nazionalità; che il paese tanto più amava quanto più la vedeva barbaramente conculcata.

Cercare indizi e segni di questa mutazione nel tempo intermedio fra le professioni nazionali del 1848 e i fatti susseguenti alla restaurazione del 1849, non è sembrato conveniente alla Commissione vostra, come non è sembrato all'autore della Proposta. Non d'individuali opinioni e giudizi, ma dell'opinione e del sentimento e giudizio generale del Popolo toscano deve esser testimone ed interpetre l'Assemblea. E la restaurazione con cui il popolo chiamava il fuggitivo principe a risalire sul trono di Toscana come Principe italiano e costituzionale, quale n'era disceso, provò apertamente che lo si credeva e sperava tuttavia costante e sincero nella già professata fede politica.

Fu certo un grande inganno: ma non fa mestieri cercarne le prove in atti anteriori, che anche di fronte a rivelazioni sopravvenute possono essere tuttavia dubitabili.

Esuberanza ve n'è nei fatti posteriori al 12 aprile 1849. Dalla occupazione austriaca, con cui di tanta onta e di tanto danno fu ricambiata la lealtà dei Toscani, dalla occupazione austriaca del 1849 fino alla battaglia di Solferino, la storia politica della Dinastia che credemmo nostra è una serie d'atti che cospirano tutti a mostrarla non d'altro spirito animata nè d'altro capace che austriaco.

Anche qui, come la Proposta, così il rapporto che ho l'onore di farvene s'astiene dall'esposizione particolare di fatti che sono ormai di storica notorietà non solo in Toscana e in Italia, ma in Europa tutta.

Chiunque ne ricorra col pensiero la serie, può di leggeri notarne i caratteri e giuridici e politici e morali che ebbero: e vedere come le dichiarazioni che or vi sono proposte ne risultino non meno giuste che necessarie.

Giuridicamente considerati gli atti con cui la Dinastia si mostrò apertamente austriaca, presentano violazioni moltiplici del diritto pubblico dello Stato.

Il chiamare e introdurre soldatesche straniere nel territorio era atto espressamente vietato dallo Statuto fondamentale. Gli Austriaci dichiararono di venire chiamati dal Principe, nè il Principe gli smentì: gli disse anzi e trattò come truppe ausiliarie.

L'abolire lo Statuto, che aveva avuto irrevocabile sanzione, era rottura manifesta di pubblica fede; e che non aveva altra ragione che l'incompatibilità di un regime costituzionale con un Governo antinazionale.

Ricusare di assumere e sostenere la guerra che il popolo voglia, come volevala il nostro, per la sua nazionale indipendenza, che è sacro diritto riconosciuto e sanzionato da tutti, costituisce contravvenzione ad uno dei più essenziali doveri del sovrano ufficio di Principe.

Abbandonare il paese e riparare nel campo dei nemici della sua indipendenza e starvi come alleato loro, è atto d'ostilità che potrebbe anche di più grave nome qualificarsi.

È inutile dire come tali atti potrebbero secondo il diritto pubblico delle genti legittimare e giustificare l'insurrezione del popolo contro il principe per privarlo del regno, se tuttora regnasse. Ma poichè, come giustamente è detto nella Proposta, il principe stesso col suo volontario abbandono del paese spezzò di fatto quei vincoli che a lui lo legavano, non può dubitarsi nè che alcun legale ostacolo incontrino le proposte dichiarazioni, nè che altro occorra di fare, poichè si tratta ora non di detronizzare un principe che regni, ma di richiamare o no sul trono chi, non regnando più nè di fatto nè di diritto, non è realmente altro che un Pretendente.

Considerati politicamente gli atti della Dinastia decaduta, dimostrano essersi ella siffattamente consacrata e vincolata all'Austria da rendersi indispensabile per sempre il sostegno suo; da ridursi perciò irreparabilmente sotto la sua dipendenza, assoggettandole insieme il paese; e da dovere inevitabilmente seguire in

qualunque evento il destino della sua dominazione in Italia.

Imperocchè fu chiarissimo che, rinunziando scientemente e volontariamente alla fiducia e all'affetto del popolo, base di regno e fondamento di governo essa fece non altro che la forza materiale.

E per quanto s'avvisasse di tentare l'esperimento d'educazione e direzione austriaca pei soldati toscani, non potè mai la sua speranza riporre che nelle armi austriache, o stanziate nel territorio o vicine e libere di potere accorrere da qualunque luogo a sua difesa.

Ciò che siamo ora per dichiarare non è che natural conseguenza della condizione in cui di deliberato animo la Dinastia già nostra si pose e ostinatamente perseverò, sorda a ogni leale consiglio di chi, fedele tuttavia al giuramento che altri infranse, non seppe separarsi dal Principe se non quando fu assolutamente certo che il Principe si separava dalla patria.

Moralmente considerati gli atti della Dinastia austriaca nel decennio ultimo del suo regno, presentano i seguenti caratteri:

ingratitudine alla fidente lealtà del popolo, che della operata restaurazione non ebbe in ricambio che lo scorno e il danno di essere umiliato e smunto da soldatesche straniere e nemiche;

insulti anco gratuiti al sentimento suo nazionale: come fu l'autorità concessa al soldato straniero di esercitare giurisdizione penale fra i cittadini e applicare pene infami; il vestire e portar quasi in trionfo le divise della straniera milizia, che eran pur segno di straniero servaggio; gli scandali orrendi di santa Croce; e per ultimo lo andar nelle file nemiche per mera mostra di ostilità;

incostanza finalmente di professione politica per variazioni inspirate soltanto da interesse benchè male inteso di regno.

Così dopo il 1849 si proscriveva come sedizioso e si condannava come delitto ciò che per giusto e santo s'era professato e proclamato nel 1848.

Così ultimamente nel 1858, prima, alleanza austriaca, poi un'apparente neutralità, poi una momentanea adesione alla Causa nazionale, poi fuga nel campo nemico, e di nuovo alleanza austriaca. Ed ora si sente dire di redivivo amore per la nazionalità italiana: ora che la speranza di regnare in forza delle armi austriache si vede (così Dio voglia) svanita.

Il concorso di tante e sì potenti ragioni non solo fa che non sia da maravigliare che la contrarietà al ritorno della Dinastia Austro-Lorenese sia generale e profonda in un paese offeso in tanti modi nel suo diritto, nella sua dignità, nel suo nazionale affetto e nel suo senso morale; ma, quel che è anche più decisivo, non permette in modo alcuno nè alla prudenza degli uomini di Stato nè all'istintivo giudizio del popolo di concepire la lusinga non che la fiducia che sia per esser sincera e costante la conversione che ora la Dinastia dopo tante variazioni venisse pur professando alla Causa nazionale.

E dice con ragione la Proposta che nè Statuto nè bandiera tricolore non sarebbe da tanto che la Dinastia Austro-Lorenese potesse legare alla Causa nazionale le sue sorti: le quali, massimamente finchè la Casa Imperiale di Vienna conservi una provincia o uno Stato in Italia, non possono che rimaner legate alle sorti dell'Austria.

Spero, o signori, che in questa esposizione delle ragioni che stanno a giustificare l'incompatibilità che vi si propone di dichiarare, niente vi sia che abbia neppure l'apparenza di un odio che non perdona.

D'odio personale noi ci sentiamo libero l'animo affatto: altrettanto possiamo affermare del popolo nostro generalmente. Il contegno suo nobilissimo nello stesso dì 27 d'aprile mostrò apertamente che le persone egli non odiava ma anzi, anche mentre mostravansi piuttosto ostili che amiche alla Causa nazionale, ei sapea rispettarle.

Non altro nei passati regnanti odiammo e odiamo che la dominazione austriaca di cui gli soffrimmo strumenti; e non possiamo non temere che dovremmo soffrirli di nuovo se ritornassero.

Nè è da parlare di perdono; il perdonare consiste nel non voler vendicarsi, nel non voler male a chi male ci fece. Ma altro è perdono, altro è fiducia. Non è una pena che intendiamo d'infliggere: non è una vendetta che intendiamo di fare. È denegazione di una fiducia che l'esperienza rende impossibile nel presente e che possibile non lascia prevedere nell'avvenire; lo che pure nella Proposta è dichiarato.

Tanto siamo lontani da qualunque sentimento men retto e giusto, che non abbiam pensato a sopprimere ciò che la Proposta nota circa la benemerenza che la Dinastia Lorenese, benchè imposta dalla forza, potè acquistare per riforme operate da alcuno dei suoi Principi.

Si sarebbe potuto sopprimere come meno opportuno rispetto alla questione politica e nazionale di che si tratta. Le benefiche riforme di cui possiamo lodarci e dobbiamo esser riconoscenti, son più che altro economiche, giudiciarie, amministrative. Nè questo fu bene che la Dinastia ci facesse in quanto era o perchè era Lorenese od Austriaca. Come Austro-Lorenese, non sappiamo vedere qual bene ci facesse mai: non così sarebbe difficile mostrare come dai suoi vincoli colla Casa Imperiale di Vienna ci venissero mali assai gravi, che con una Dinastia indipendente e italiana si sarebbero evitati. Politicamente il regno e governo della Dinastia Austro-Lorenese ebbe sempre questo carattere e proposito costante: togliere ogni freno e limite al poter regio e renderlo onninamente assoluto.

Tuttavia i Commissarii vostri, facendosi organo dei respettivi Uffici, hanno lodato il pensiero del proponente, come quello che servirà a viemeglio mostrare la moderazione e la giustizia dell'Assemblea, e accertare che dalla decaduta Dinastia non altro ci divide che la Causa nazionale: e come innanzi ho ridetto, il suo essere austriaca e l'esser noi italiani.

E questa è divisione profonda, è diversità e contrarietà inconciliabile, poichè ne dipendono due cose essenziali nell'ordine sociale delle nazioni, cioè la indipendenza da esterna dominazione, che sarebbe sempre in pericolo, e la pace pubblica interna, che sarebbe impossibile a conservarsi.

Provvedere a queste cose è diritto, è dovere nostro, per quanto è in nostro potere.

Sentì questo dovere e fu sollecita a soddisfarvi come poteva la Consulta di Governo, concorrendo anch'essa a far fede del sentimento pubblico e provarne la unanimità.

E voi, Rappresentanza vera del paese, vi provvederete più efficacemente adottando le dichiarazioni motivate che vi sono proposte.

Vi provvederete perchè, se vi è cosa in cui i voti di un paese siano legittimi, se vi è cosa in cui rispettare si debbano, è questa.

Non si tratta qui di tale o tal altro assettamento d'Italia, che in modo più o meno perfetto corrisponda al desiderio e concetto nostro di nazionale costituzione. Si tratta soltanto di non avere dominazione di Casa d'Austria; si tratta d'evitare la più grande calamità che possa colpir la Toscana, anco a senso di quelli in cui il sentimento nazionale è men vivo. Nessuno ha diritto d'esigere che noi consentiamo alla nostra rovina.

Non lo potrebbe neppure un Congresso delle grandi Potenze d'Europa; che è pure la sola Autorità che oggi eserciti il supremo arbitrio di statuire sull'incerto destino degli Stati minori che si colleghi colla generalità dei politici interessi europei.

Ma per buona ventura coi generali interessi d'Europa l'interesse nostro nella presente questione non è in conflitto per niente, anzi è in perfetta concordia.

Se a noi interessa di essere onninamente e sicuramente indipendenti dall'Austria, interessa ancora all'Europa che cessi veramente una volta la usurpata preponderanza austriaca in Italia.

Se interessa a noi aver condizioni ragionevoli di pace pubblica e d'ordine interno, anche all'Europa interessa che l'Italia non abbia a esser sempre agitata da commozioni rivoluzionarie, capaci di turbare per facile contagio anche altri Stati.

E agevolmente deve intendere che, contrariare il voto nostro o non rispettare il nostro *Veto*, non altro sarebbe che traslocare quel centro e fomite di rivoluzione che tanto desiderio s'è mostrato di estinguere: non sarebbe che renderlo più pericoloso, poichè mancherebbe forza d'armi straniere, o presenti o vicine, che lo potesser comprimere.

Non essendo pertanto da temere alcun ostacolo in contrarietà d'interesse europeo, manca la sola ragione che possa trattenerci dall'esercitare secondo la chiara volontà del Paese la nostra sovranità nazionale.

Trattenere non ci possono i vociferati *Preliminari* di Villafranca. Noi, qualunque essi siano, quei preliminari non obbligano; come obbligatorii per noi non gli consentì, nè poteva, nè chi ci rappresentava nella guerra nè altri.

Non ci debbono trattenere i consigli e le esortazioni, comunque premurose, che in nome di Napoleone III ci fa officiosamente la francese diplomazia.

Ben vorremmo che in nome del magnanimo e generoso Imperatore dei francesi ci si proponesse o chiedesse cosa possibile, per potergli mostrare quanta gratitudine e riconoscenza con tutta Italia gli professi Toscana. Ma cosa inconciliabile con la salute nazionale non v'è gratitudine o riconoscenza che possa farla un dovere.

Quando avrà conosciuto e ponderato tutte le ragioni che concorrono a rendere assolutamente incompatibile la Casa d'Austria colla Toscana, l'Imperatore Napoleone non solo non si offenderà della renitenza nostra, ma rendendoci giustizia l'approverà egli stesso come necessaria prudenza e costanza lodevole.

Tanto più che a perorare la nostra causa non mancherà la voce benevola della Francia, che già parla pubblicamente a pro nostro per la bocca di tutti quelli che non servono ingenerosamente a intrighi di pretendenti.

Finalmente non ci deve trattenere il pericolo che la restaurazione invano consigliata o ci si imponga o ci si lasci imporre per forza. Di forza niuna minaccia ci venne fatta. Non abbiamo finora ricevuto da qualunque parte che dichiarazioni rassicuranti. L'uso della forza altresì nelle attuali condizioni d'Italia si presenta moralmente impossibile. Non è pericolo quindi che si abbia a temere.

Ma avvenga che può: esercitare il diritto nostro è dovere, e se la giustizia degli uomini ci fallisse, dovremmo affidarci alla giustizia di Dio.

E dal canto nostro avremo fatto per ogni evento quanto è da noi quando, francheggiando il patriottismo di chi regge la cosa pubblica, avremo sanzionato come volontà del Paese non potersi la decaduta Dinastia nè richiamare perchè torni nè, se tornasse, riceverla.

Terminata la lettura del suo rapporto, il Deputato Andreucci ha proseguito dicendo:

Non mi resta che leggere la Proposta del marchese Ginori Lisci con le modificazioni da lui consentite. Eccone il tenore:

« Considerando che gli avvenimenti di più anni e i fatti maturati in questi ultimi mesi hanno dimostrato ad evidenza quanto sia fortemente ed evidentemente radicato nei Toscani il sentimento della nazionalità italiana ed il proposito di costituirla e di assicurarla;

« Considerando che questi sentimenti e questi propositi, dimostrati per tanti modi e particolarmente coll'accorrere dei volontarii alla Guerra dell'indipendenza, si sono manifestati con straordinario concorso e con mirabile unanimità anche nella elezione dei Deputati all'Assemblea, chiamati dovunque in conformità di questo principio;

« Considerando che tuttociò è stato fatto e si mantiene senza la minima turbazione dell'ordine pubblico, e che la ferma volontà di conservarlo è nell'animo di tutti;

« Considerando che la Casa Austro-Lorenese,

imposta già dalla forza, benchè poi stata un tempo benemerita per le riforme operate da alcuno dei suoi Principi, abbia volontariamente spezzati i vincoli che la legavano alla Toscana, e, dopo la restaurazione del 12 aprile 1849, sottoposto il paese all'onta e al danno della occupazione straniera, abbia con i suoi atti e colle sue dichiarazioni indotto negli animi la certezza che, dove anche professasse Ella di ristabilire lo Statuto fondamentale che abolì e di accettare la bandiera tricolore italiana che apertamente osteggiò, Ella non potendo mai legare le sue sorti alla Causa nazionale non può nemmeno procurarsi la fiducia dei Toscani nè ottenere quella morale autorità che è fondamento necessario di ogni Governo;

« L'Assemblea

« Dichiara che la Dinastia Austro-Lorenese, la quale nel 27 aprile 1859 abbandonava la Toscana senza ivi lasciare forma di Governo, e riparava nel campo nemico, si è resa assolutamente incompatibile con l'ordine e la felicità della Toscana;

« Dichiara che non vi è modo alcuno per cui tale Dinastia possa ristabilirsi e conservarsi senza oltraggio alla dignità del paese, senza offesa ai sentimenti delle popolazioni, senza costante e inevitabile pericolo di vedere turbata incessantemente la pace pubblica, e senza danno d'Italia;

« Dichiara conseguentemente non potersi nè richiamare nè ricevere la Dinastia Austro-Lorenese a regnar di nuovo sulla Toscana ».

Capponi — Propongo che l'Assemblea decreti la stampa del rapporto della Commissione.

Presidente — Pongo ai voti la proposizione del Deputato marchese Gino Capponi sulla stampa della relazione della Commissione. Chi approva questa proposizione si alzi (*Tutti si alzano*).

Presidente — È rimasta approvata alla unanimità la proposta del marchese Gino Capponi.

Qualora nessuno avesse osservazioni da fare contro la Proposta del Deputato marchese Ginori Lisci, nei termini in cui è rimasta modificata dalla redazione della Commissione di pieno assenso del proponente, la porrei ai voti.

Nessuno domandando la parola, si ritiene che consentano nella votazione.

Alcuni Deputati — Ai voti, ai voti.

Presidente — Il Deputato marchese Bartolommei ha depositato una istanza in iscritto al banco della Presidenza, la quale contiene le firme di altri aderenti alla medesima. Il Segretario signor avvocato Leopoldo Cempini è incaricato di darne lettura.

Il Segretario Cempini legge:

« Ill.mo signor Presidente,

» I sottoscritti Deputati, in ordine ai Regolamenti adottati dall' Assemblea nella seduta del dì 13 corrente,

» Desiderando che la votazione sulla Proposta del marchese Ginori Lisci abbia tutte le garanzie della massima libertà, domandano che la votazione stessa si faccia per scrutinio segreto.

» Ferdinando Bartolommei, Ferdinando Andreucci, Gino Capponi, Leonardo Romanelli, Antonio Dell'Hoste, Cosimo Ridolfi, Adriano Mari, Gio. Battista Giorgini, Bartolommeo Cini, F. Gentile Farinola, Raffaello Busacca, Antonio Ricci, Luigi Mannelli Galilei, Leopoldo Galeotti, Scipione Borghesi, Pietro Augusto Adami, Girolamo Mansi, Giovanni Guillichini, Vincenzo Salvagnoli, Giovanni Morandini, Giuseppe Puccioni, Leopoldo Cempini, Raffaello Lambruschini, Giovanni Fabrizi, Giuseppe Carega, Giorgio Manganaro, Lorenzo Ginori Lisci, Ferdinando Zanetti ».

Presidente — Essendo i Deputati che approvano la domanda fatta dal marchese Bartolommei in numero superiore ai venti, è ammessa la votazione per squittinio segreto. Questa votazione si farà mediante appello per ordine alfabetico dei componenti l'Assemblea.

Meuron — Credo che molti altri Deputati avrebbero aggiunto la loro firma a quella dei ventisette segnati.

Presidente — Ma è sufficiente quel numero.

Ciascheduno dei Deputati quando verrà invitato a venire a votare riceverà da uno dei Segretarii una pallina nera ed una bianca; la pallina nera indica approvazione, la bianca disapprovazione. Avanzandosi il Deputato verso il Seggio, getterà nell'urna che ricorre sulla mano destra di chi si presenta al Seggio il voto che egli intende di rendere; discendendo poi getterà nell'altra urna, che si trova più bassa, il voto che avrà inteso di non spendere.

Corsi — Ora che l'Assemblea dietro la domanda fattane da più di venti membri ha stabilito che in quanto alla Proposta Ginori-Lisci debba procedersi alla votazione segreta, resterebbe a me un dubbio, che pregherei l'Assemblea a volere schiarire; cioè, se sia permesso ad un singolo o singoli Deputati di dare il loro voto palesemente. Chiedo questo perchè sarebbe a mia notizia che, qualora ciò non fosse contrario agli usi parlamentari e al disposto del nostro Regolamento, che io ritengo come approvato, vi sarebbero, dico, alcuni Deputati che bramerebbero votare palesemente.

Alcuni Deputati — No, no.

Presidente — Questa questione è ormai decisa. Ogni volta che l'Assemblea ha detto che si deve votare per scrutinio segreto non può esser lecito a veruno dei Deputati di opporsi a ciò che essa ha deliberato, senza mancare al rispetto che le è dovuto.

Signor Segretario Del Re proceda . . . . .

Ridolfi, Ministro degli Affari esteri ed Istruzione pubblica — Siccome in Toscana, in alcuni luoghi, si usa di affermare col voto bianco, in altri col voto nero, domanderei che Ella, signor Presidente, volesse chiaramente esprimere che quelli i quali intendono di affermare la Proposizione daranno il voto nero come è uso stabi-

lito in Firenze: quelli che intendono di negarla daranno il voto bianco.

Presidente — Signor Ministro, Le faccio riflettere che io l'aveva già detto.

Ridolfi — Scusi allora la fragilità della mia memoria.

Il Segretario Del Re per ordine del Presidente rovescia le due urne destinate a ricevere i voti, e ne constata la vacuità.

Il Presidente avverte nuovamente che l'urna a destra è quella che deve ricevere i voti decisivi e l'altra i voti di riscontro, e che colla palla nera si approva e colla bianca si disapprova.

Il Segretario Cempini comincia l'appello nominale per la votazione. Ogni Deputato che vien chiamato riceve una palla bianca ed una nera da uno dei Segretarii posto in vicinanza dell'urna.

Al momento che viene chiamato Pietro Contrucci molti Deputati avvertono ch'egli è ammalato.

Il Deputato Minutelli nel porre il suo voto nell'urna dice ad alta voce: Ecco il mio voto per la decadenza della Dinastia Austro-Lorenese.

Dai banchi dell'Assemblea si esclama Silenzio, silenzio: *ed il Presidente richiama all'ordine il detto Deputato.*

Minutelli — Signori, perdonerete questo impeto di amor patrio (*Mormorio nella sala*).

Terminato l'appello, si scorgono segni di grande attenzione.

Presidente — A forma del Regolamento, ripeta, signor Segretario, i nomi di quei Deputati che non hanno risposto al primo appello.

È constatata l'assenza dei signori Peruzzi, Corsini march. di Laiatico e Contrucci; *talchè sono presenti* 168 *Deputati, non essendo ancora stato eletto uno dei Deputati del distretto di Greve.*

Presidente — Prendano atto, signori Segretarii, di quelli che hanno reso voto, e procedano al travasamento delle palline in questo vassoio e le numerino ostensibilmente, separando le bianche dalle nere.

I Segretari travasano in un vassoio vuoto le palline contenute nell'urna della votazione.

Presidente — Non vi è luogo a separazione di voti, giacchè proclamo fino da questo momento che sono tutti neri.

Applausi generali, fragorosi e prolungati per tutta la sala accolgono questa dichiarazione.

Il Presidente invita a far silenzio, ed ordina quindi che si proceda alla contazione dei voti, i quali resultano 168, *quanti appunto sono i votanti.*

Si procede quindi al travaso dei voti contenuti nell'urna della controprova, che resultano tutti bianchi.

Presidente — Proclamo adunque essere stata approvata all'unanimità la Proposta del marchese Ginori-Lisci nel modo in cui era emendata dalla Commissione con consentimento dello stesso proponente.

L'ordine del giorno sarebbe esaurito: e se nessuno dimanda la parola, io sciolgo l'adunanza.

Mansi — Pregherei il signor Presidente a voler sospendere l'attuale seduta per qualche momento e dare il tempo puramente necessario a diversi Rappresentanti di formulare una Proposta da presentarsi all'Assemblea.

Presidente — Rimane sospesa la presente seduta per lo spazio di 20 minuti, vale a dire che alle 3 e 35 minuti sarà ripresa.

Si riapre la seduta.

Mansi — Chiederei di poter presentare la Proposta di cui poco fa parlava. (*Depone la sua Proposta scritta sul banco della Presidenza*).

Presidente — Il signor Segretario farà lettura della Proposta presentata.

Il Segretario Cempini legge la seguente Proposta:

« Coerentemente alle considerazioni e dichiarazioni espresse nella risoluzione dell'Assemblea del dì 16 agosto corrente intorno alla Dinastia Austro-Lorenese, dovendo l'Assemblea medesima provvedere alle sorti future del Paese, dichiara esser fermo voto della Toscana di far parte di un forte Regno Italiano sotto lo scettro costituzionale del Re Vittorio Emanuele.

« A questo Re prode e leale, che protesse con particolare benevolenza il nostro Paese, raccomanda l'adempimento per quanto è in Lui del voto della Toscana.

« Raccomanda all'alta protezione e al senno magnanimo dell'Imperatore Napoleone III, alla saggia e benevola mediazione dell'Inghilterra, della Russia e della Prussia, le sorti della Toscana.

« Incarica il Governo di promuovere l'adempimento di questi voti nei negoziati che avranno luogo per l'assetto definitivo dell'Italia, e di referirne a suo tempo all'Assemblea.

Firenze, 16 agosto 1859.

« Ugolino conte Della Gherardesca, Girolamo Mansi, Scipione Borghesi, Francesco Franceschi, Pietro Augusto Adami, principe Ferdinando Strozzi, cav. Girolamo De-Rossi, Giovanni Guillichini, C. Niccolò Piccolomini. ».

Questa Proposta è accolta da fragorosi applausi.

Il Presidente, dopo aver chiamato all'ordine l'uditorio, domanda: È appoggiata questa Proposta? (*Tutti si alzano*).

Presidente — Essendo rimasta appoggiata la Proposta avanzata dal marchese Girolamo Mansi, ne viene ordinato l'invio alle respettive Sezioni, e i sigg. Deputati rimangono convocati domani mattina alle ore 9 nei loro Uffici per procedere all'esame della Proposta suddetta ed alla nomina dei Commissarii.

Il Presidente ordina al Segretario Cempini di dar lettura di altra Proposta presentata dal Deputato avv. Massei dopo quella del marchese Mansi.

Il Segretario Compini legge la Proposta che è del seguente tenore:

« Considerando che l'Assemblea toscana con Deliberazione di questo giorno abbia dichiarato vacante il trono della Toscana fino dal 27 aprile decorso;

« Considerando che attesa una tale vacanza sia indispensabile di procedere alla elezione di un altro Principe e di un'altra Dinastia, a cui venga conferita la sovranità di questo Paese;

« Considerando che Vittorio Emanuele II Re di Sardegna abbia costantemente dato prove della sua fede nel conservare le libere istituzioni già accordate ai suoi Popoli dall'augusto suo Genitore, e del suo amore per la indipendenza e la libertà d'Italia;

« Considerando che questa indipendenza si conserverà più efficacemente quanto maggiore sarà la potenza di quel Principe che è destinato a difenderla;

« Considerando che, sebbene i preliminari di pace di Villafranca abbiano lasciato fin'ora incompleto il programma di Napoleone III quanto al territorio da assegnarsi alla Monarchia di Sardegna nella Venezia, ciò non può fare ostacolo all'incremento di questa dalle altre parti della penisola, col libero voto dei popoli; ed anche in conformità della volontà espressa dallo stesso Imperatore di creare in Italia un Alleato forte alla Nazione Francese;

« L'Assemblea

« Dichiara essere il voto delle popolazioni della Toscana di fondersi con gli Stati retti dalla regia Dinastia di Savoia per formare un sol Regno governato con l'attuale Statuto costituzionale.

Firenze, 16 agosto 1859.

« Avv. Carlo MASSEI
« *Deputato di Lucca* (Città) »

Presidente — Sembra che questa Proposta si identifichi con quella del marchese Mansi. È appoggiata? (*Varii Deputati si alzano*).

Presidente — Essendo anche questa Proposta stata appoggiata, sarà anch'essa inviata alle Sezioni per esservi esaminata come la precedente. Ed anche a questo oggetto vengono i signori Deputati convocati nei loro Uffici all'ora e giorno suindicati.

La seduta è sciolta a ore 3 1/4.

---

272. *Nuova formola di Giuramento per l'esercizio del Notariato.*

19 agosto 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Articolo unico. Alla formola per la prestazione del giuramento all'esercizio del Notariato, ordinata col Decreto de'10 giugno prossimo decorso, dovrà sostituirsi d'ora innanzi la seguente: « *Giuro di esser fedele al Governo della Toscana* », fermo stante in ogni altra parte il disposto nel Rescritto della già R. Consulta de' 12 giugno 1815.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li diciannove agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

---

273. *Norme di ammessione delle Cedole comunali in pagamento della Tassa prediale.*

19 agosto 1859.

IL MINISTRO DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO E DEI LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 10 e 11 del Decreto del di 9 giugno 1859, che prescrivono:

« (Articolo 10). Le cedole comunali « saranno ricevute in pagamento della « tassa prediale, incominciando dal bi« mestre che scade al 31 agosto ».

« (Articolo 11). Ogni possidente « che acquistasse delle cedole di qual« siasi Comunità ha facoltà di darle « indistintamente al Camarlingo di « qualsiasi Comunità in pagamento « delle quote di tassa prediale da lui « dovute »;

Volendo remuovere ogni dubbio risguardante la pratica esecuzione del disposto di quelli articoli,

Ordina:

Art. 1. A cominciare dal bimestre di tassa prediale, che scade al 31 agosto 1859, saranno ricevute in pagamento delle quote di tasse scadute le cedole comunali di qualsiasi scadenza.

Art. 2. Al portatore di cedole comunali, che paga colle medesime la sua quota di tassa prediale, sarà dal Camarlingo comunitativo computato

il frutto delle cedole sino al giorno della scadenza della quota di tasse da lui in tal modo pagata.

Art. 3. Il Camarlingo è tenuto a ricevere in pagamento della tassa le cedole comunali soltanto sino a un valore, computando il capitale e il frutto, che sia pari a quello della quota di tassa dovuta o inferiore allo stesso.

Art. 4. Il cav. Direttore dei conti della Depositeria generale provvederà alla esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze, li diciannove agosto milleottocentocinquantanove.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

Il Segretario generale del Ministero
F. CAREGA

---

274. *Mantenimento del grado e delle divise di Tenente Generale a Gerolamo Ulloa.*

20 agosto 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Il Tenente Generale Girolamo Ulloa, cui per Decreto del 15 agosto corrente fu concessa la implorata dimissione dal servizio, è mantenuto nel suo grado a titolo onorifico, con diritto d'indossare le relative divise.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li venti agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI

Il Ministro Reggente
P. DE CAVERO

---

275. *Seduta quinta dell' Assemblea Costituente.* — Invalidazione della elezione di Tommaso Corsi a Deputato del Collegio di Greve — Lettura del Rapporto e adozione della Proposta d' aggregazione della Toscana al Regno Sardo — Conferma nell'ufficio degli attuali componenti il Governo della Toscana — Proroga dell' Assemblea.

20 agosto 1859.

PRESIDENZA COPPI

La seduta è aperta a ore 1 precise.

Sono presenti tutti i componenti il Consiglio dei Ministri.

I Commissarii eletti dalle Sezioni per riferire sulla Proposta Mansi, Gherardesca-Strozzi ed altri, e su quella Massei, occupano un posto separato, e sono i signori avv. Isidoro Del Re, Cambray Digny conte Guglielmo, avv. Tito Menichetti, avv. Ferdinando Andreucci, dott. Luigi Binard, avv. Robustiano Morosoli, dott. Antonio Ricci, cav. prof. Giovanni Battista Giorgini e prof. Atto Vannucci.

Il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita il Segretario Cempini a dar lettura del processo verbale della tornata del 16 agosto.

Il signor Cempini dà lettura di detto processo verbale, il quale viene approvato all'unanimità.

Il Segretario Leopoldo Galeotti fa l'appello nominale dei Deputati, dal quale resulta l'assenza dei signori Bazzanti dott. Attilio, Contrucci prof. Pietro, Corsini Neri marchese di Laiatico, Di Lupo Parra dott. Antonio, Mazzoni avv. Giuseppe, Montanelli prof. Giuseppe, Peruzzi cav. Ubaldino, Sergardi avv. Tiberio, Vaccà Berlinghieri dott. Francesco.

Presidente — Siccome nella prima tornata questa Assemblea stabilì che la verificazione delle elezioni del Compartimento di Firenze, ad eccezione della Sotto-prefettura di Pistoia, san Miniato e Rocca san Casciano, sarebbe stata fatta dal primo Ufficio, e siccome il Collegio di Greve è compreso nel Compartimento fiorentino, così appena il Presidente ricevè dal Governo le carte relative alla nuova elezione di uno dei Deputati del Collegio di Greve, fu premuroso di passarle al primo Ufficio onde l'esaminasse. Il primo Ufficio le ha già esaminate, per cui s'invita il relatore a fare lettura delle conclusioni.

Il Deputato Ticci relatore del primo Ufficio legge il seguente rapporto:

Prescelto dal vostro primo Ufficio per riferirvi sulla seconda elezione del Collegio di Greve, caduta nella persona dell' avvocato Tommaso Corsi, l'incarico affidatomi mi riesce oltremodo

doloroso, dovendovi proporre che sia invalidata l'elezione di un cittadino per il suo patriottismo e per i suoi meriti personali a tutti voi notissimo.

Io vi esporrò le ragioni che hanno indotto l'Ufficio in questa conclusione.

Il distretto di Greve si compone di due Sezioni: di quella del capoluogo e della Sottosezione di Barberino. Convocato il Collegio per il 15 corrente nella Sottosezione di Barberino, avvennero le seguenti irregolarità:

1° l'urna elettorale fu abbandonata, e le operazioni elettorali furono interrotte durante il tempo che i componenti il seggio si recavano alla messa;

2° dai resultati dello squittinio che forma corredo al processo verbale costa che le schede invece di esprimere il nome di Tommaso contenevano l'altro di avv. Francesco Corsi;

3° il numero degli accorsi a dare il suffragio nella Sottosezione di Barberino fu di 87. Il numero di voti 174, e quindi il doppio del numero dei votanti. Il processo verbale della elezione non tien conto di questo caso singolarissimo. Il processo verbale della ballottazione, attestando di un fatto del quale non esisteva più traccia, lo spiega col dire che le schede contenevano due nomi.

L'irregolarità di due nomi in una scheda, sebbene unico il Deputato da eleggersi, sarebbe comparsa sanabile al vostro primo Ufficio quando il seggio avesse valutato il primo nome soltanto.

Ma esso teneva conto del primo e del secondo, e la ballottazione avvenne fra gli individui i cui nomi comparivano nella medesima scheda.

Il fatto seguente ne è riprova certissima. L'avvocato Corsi riportò a Barberino voti n° 81. Il signor Valentino Amici in ballottazione col Corsi ebbe 29 voti, che sommati con i primi formano il n° di 110. Ora i votanti essendo stati soli 87, per escludere che ambedue i nomi delle schede fossero stati valutati, o bisognerebbe ricorrere all'ipotesi che l'avv. Corsi avesse avuto un numero minore di 81 voti, o che il signor Amici ne avesse riportati solamente 6; ipotesi che, rendendo dubbio il numero de'suffragi, condurrebbe sempre alla nullità dell'elezione e della successiva ballottazione.

Questi gravi motivi ci hanno indotto a ritenere per nulla e non avvenuta la elezione dell'avv. Tommaso Corsi a Deputato di Greve, ed a proporvene l'annullamento.

Nel che fare però io ho il debito di esternare a nome della prima Sezione il rincrescimento che essa prova nel proporvi di non accogliere nel vostro seno per il rispetto dovuto alla legge un cittadino che, in tempi difficili avendo prestato alla Causa nazionale segnalati servigi, si è reso benemerito del paese.

Il primo Ufficio, quando all'Assemblea piaccia di adottare le conclusioni proposte, crede che essa si associerà ai sentimenti che io per incarico avutone e per convinzione propria ho dovuto pubblicamente attestare alla persona nullamente eletta.

Presidente — Pongo ai voti se debbano approvarsi le conclusioni della relazione del primo Ufficio. Chi approva si alzi (*Tutti i Rappresentanti si alzano*).

Presidente — Essendosi tutti alzati, proclamo all'unanimità annullata l'elezione del signor avvocato Corsi in Deputato del Collegio di Greve.

Il Deputato professore Giovanni Battista Giorgini, relatore della Commissione sulle Proposte Mansi e Massei, è invitato a leggere il suo rapporto.

Il Rappresentante Giorgini legge il rapporto seguente:

Signori Deputati,

Incaricato di render conto a voi dell'esame istituito dalla Commissione vostra sulla Proposta presentata dall'onorevole marchese Mansi, e sottoscritta dai signori Ugolino conte della Gherardesca, Girolamo Mansi, Scipione Borghesi, Francesco Franceschi, Pietro Augusto Adami, principe Ferdinando Strozzi, cav. Girolamo De Rossi, Giovanni Guillichini, Niccolò Piccolomini, e su quella dell'avvocato Massei, io potrò essere breve.

E prima di tutto ho il piacere di annunziarvi che l'onorevole Deputato Massei, animato dal lodevole desiderio di agevolare i lavori dell'Assemblea e di non turbare quella unanimità che è la bellezza, e dalla quale in gran parte dipende l'efficacia e l'autorità delle nostre deliberazioni, si è di buon grado associato alla Proposta collettiva che non differisce sostanzialmente dalla sua.

Lo studio della Commissione ha potuto per conseguenza limitarsi alla prima, che vi proponiamo di approvare, salve le poche emende che vi abbiamo fatte, le quali, comechè investano piuttosto la forma che la sostanza, e tendano a schiarire e definire il concetto dei proponenti piuttosto che a modificarlo, non ci sembrano esigere una speciale giustificazione.

Questa Proposizione è la conseguenza, la conferma e il compimento di quella che fu con tanto consenso d'animi e di suffragi approvata da voi nella vostra seduta del 16 agosto.

E però molto opportunamente gli autori della Proposta non credettero necessario di motivarla, o per dir meglio credettero di averla abbastanza motivata col riferirsi, come fecero, alle considerazioni e dichiarazioni espresse nella precedente vostra risoluzione.

Il legame del quale io intendo parlare non era solamente formale ed estrinseco; non nasceva solamente da ciò che, avendo voi esclusa la Dinastia di Lorena, si rendeva necessario di provvedere altrimenti al governo del Paese: parlo del legame che viene dalla intima e sostanziale unità del pensiero che le ha dettate.

Le ragioni della Proposta, che furono con tanta ampiezza ed autorità svolte dal relatore

della prima Commissione, mi dispensano oggi dall'obbligo di ricorrere qui la lunga serie dei fatti i quali valgono a dimostrare come il desiderio dell'indipendenza, che parve già sublime follìa e nobile tormento di poche anime elette, sia divenuto ormai un sentimento popolare, predominante in Toscana come in ogni altra parte d'Italia, e così il fatto capitale caratteristico del nostro tempo e del nostro Paese. In questo fatto sono tutte le ragioni di tutti i fatti, di tutte le attrazioni e di tutte le repulsioni, del morire e del nascere d' ogni vecchia e d' ogni nuova cosa, le ragioni delle commozioni passate come delle presenti, la necessità delle commozioni avvenire, che saranno sempre più profonde e terribili e non avranno termine finchè questo sentimento non sia pienamente sodisfatto e rassicurato.

Il sentimento d'italianità implicava, esigeva l'esclusione della Dinastia Austriaca dal trono della Toscana; il sentimento medesimo implica, esige l' unione della Toscana con quante più provincie italiane potranno riunirsi sotto lo scettro di Casa Savoia. Sono due conseguenze gemelle, uscite per così dire da una sola premessa.

Non è nostra intenzione rimettere qui in campo la questione astratta e teorica tra l'unità e la federazione, questione tanto disputata dai nostri pubblicisti e statisti, e nella quale non si potrebbe mai giungere a conclusioni che non fossero disputabili. Lasciando da parte una tale questione, troppo vasta, troppo complessa, e diciamolo pure troppo accademica per essere svolta davanti a questa Assemblea, la Commissione vostra ha creduto doversi partire piuttosto da un fatto certo e notorio, ricercare le ragioni di questo fatto, valutarne l' importanza pratica, e indicare le conseguenze che se ne possono ricavare per l' ordinamento definitivo del nostro Paese.

Il fatto del quale intendo parlare è la persuasione ormai prevalente in Toscana che l'aggregazione dei piccoli Stati al Regno Sabaudo sia la forma politica più consentanea ai bisogni della nazionalità, a quell'ordine nuovo vagheggiato da tutte le menti, invocato da tutti i voti, e nel quale, quando che sia, potrà finalmente quietarsi e posare l'Italia: a quell'idea che, ordinatrice sovrana come le forze della natura, potrà sola formare gli atomi disgregati ed erranti all'atto di una vita nuova e potente.

Come questo concetto di una grande Monarchia rappresentativa sotto lo scettro di Casa Savoia sia nato, e per quali eventi si sia in questi ultimi anni esteso e fortificato tanto da immedesimarsi col sentimento della nazionalità e non potere ormai da quello essere separato, è a tutti noto. Solamente avvertirò come l'idea della confederazione italiana, che era prevalente nel 1849, sia ora posposta, anzi rigettata universalmente. Fatto assai notabile, sebbene preveduto da tutti quelli che hanno osservati e meditati i fatti dei dieci anni intermedii. — E i fatti che a senso nostro spiegano una tale mutazione sono in primo luogo l' esperienza del 1848, quando l'idea della confederazione, sebbene acclamata dai popoli e apertamente professata dai Principi italiani, non potè attuarsi nè dare forma al movimento nazionale. Questa idea non potrebbe oggi ripigliarsi con auspicii migliori, da che le diffidenze e le ripugnanze tra i principi che dovrebbero collegarsi sono divenute vere incompatibilità; da che la pace ha lasciato sussistere la dominazione austriaca in Italia, nè dà speranza di vedere corretti gli abusi del Governo clericale e del regime teocratico negli Stati del Papa; da che i Principi nostri, professando una politica antinazionale, rifiutarono l'amore dei popoli, che non vorrebbero ora in alcun modo soffrirne il ritorno, nè potrebbero mai aspettarsi alcun bene da loro. Poi la pietosa e nobile storia di Carlo Alberto, guerriero e martire dell'indipendenza, che sul Douro moriva pensando all'Italia; e i dieci anni del nuovo regno, e finalmente sui campi di Palestro e di san Martino la figura del Re, esultante nella gioia dei generosi pericoli, hanno così fattamente commosso il cuore e l'immaginativa del nostro Popolo, ottenuto ai Principi di Savoia una così fatta fiducia, che si è andato di giorno in giorno scemando nella opinione dei Toscani quel concetto della confederazione che era del resto troppo complesso e nel tempo stesso troppo astratto e troppo sapiente perchè potesse mai divenire veramente popolare; ed il nome di Vittorio Emanuele si è nell'animo di tutti indissolubilmente legato a quello d'Italia.

Questo patto tra l' Italia e i Principi di Savoia non era nuovo nè impreveduto; era la conclusione inevitabile delle premesse state poste da tre secoli di storia italiana.

Tre secoli di dominazione straniera s' aggravano sopra l'Italia, e sono gli ultimi di una prima storia, di un primo risorgimento Italiano, precoce, splendido, ma caduco, perchè non ebbe quel compimento che salva e feconda le istituzioni, le operosità, le colture, voglio dire l'indipendenza. Così, lungo quei secoli, fu un continuo decadere, corrompersi, scemarsi, e farsi vie più straniero all'Italia d' ogni Stato italiano: ma fu insieme un continuo ingrandirsi, ordinarsi, agguerrirsi, italianizzarsi del nuovo e virtuoso Piemonte, fu l'aprirsi con esso d'una seconda storia, d'un secondo e maggiore risorgimento Italiano.

Fra gli ozi, i lussi, le corruttele, le vili e scellerate politiche delle nostre Corti, solo i Principi di Savoia si mescolarono a tutte le guerre italiane, esercitando quella virtù militare che fu la prima perduta in Italia, causa di tutte l'altre in breve perdute, contrastando coll'armi il fermarsi, l'ampliarsi di qualunque dominazione straniera in Italia, giovando all'Italia d'ogni palmo di terra che si aggiungesse al nostrale, che si scemasse al signore straniero.

Fosse pur questa ambizione, fosse politica di Casa Savoia, era bella ambizione, sapiente politica. E in quella ambizione, in quella politica fu l'Italia, assai prima che ella fosse ne' pensieri e ne'voti degli Italiani. Questo pensiero,

questo voto, questo diciamo pur sogno allora d'indipendenza, non era anche nato quando Emanuele Filiberto e poi Vittorio Amedeo II e poi di nuovo il Re Carlo Emanuele facevano trattati e leghe sempre in Francia, sempre per l'indipendenza d'Italia. E se l'ultimo di questi trattati, stupendi, invidiabili ancora in tempi tanto progrediti, fosse stato seguito d'effetto, l'Italia sarebbe ora da più d'un secolo sgombra di stranieri, signora di sè medesima. Ma l'indipendenza è premio, non dono; e gli Italiani d'allora non ne capivano il pregio, non avevano patito, operato, perdurato abbastanza, non se l'eran meritata.

Così cento lunghi anni aspettarono ancora i Reali di Savoia colla mano sull'elsa; aspettarono che all'Italia rigenerata, degna finalmente e capace di maggiori destini, si offrisse una nuova occasione d'indipendenza. E due grandi occasioni si offrirono all'Italia in poco più che dieci anni, e si combatterono due guerre, le prime guerre combattute per l'Italia in Italia, alle quali mancarono i fati, non i Principi di Savoia; che ad ogni modo furono il più gran fatto, il primo fatto delle nuove storie Italiane. Così quella nobile stirpe, associando i suoi destini ai destini della nazione, aspettava, tardo ma infallibile guiderdone, quella potenza che degnamente s'acquista col servire la Patria, e che è mezzo a più utilmente servirla. Così la più antica forse fra le Case regnanti in Europa, non che invecchiata, è nel tempo stesso la più vegnente, la più giovane di speranze, la più ricca d'anni avvenire.

Le antiche e le nuove ragioni di fiducia bastano a dimostrare come lo svolgersi e il determinarsi che fece il sentimento italiano nel concetto d'un forte Regno Sabaudo procedesse da intrinseca virtù del concetto medesimo, non da opera ed artificio di sètte: rispondono a quelli che stimano potersi l'autorità de' grandi e pubblici fatti attenuare, assegnando loro segrete e minute cagioni; che, distinguendo il sentimento nazionale dalla sua forma politica, quello asseriscono genuino e sincero, questa dichiarano artefatta e posticcia. Nè importa a noi di sapere quali e quanti il pensiero del gran Regno Sabaudo avesse promotori, nè come e quanto operosi. Questo sappiamo che nessuna idea, vera o falsa, funesta o benefica, potè mai crescere e dilatarsi nel mondo, la quale non fosse da pochi promossa prima di essere accolta da molti, per divenire finalmente popolare e predominante. Sappiamo parimente che nessuna idea, da chiunque e in qualunque modo promossa, non alligna dove non trovi il terreno preparato e l'ambiente propizio. Sappiamo che l'idea del gran Regno Sabaudo non si sarebbe così presto propagata, così fermamente radicata nelle menti, se non avesse meglio di ogni altra risposto a un sentimento reale ed universale; se non fosse stata più congrua, più confacente a quel sentimento di italianità che è il grande motore degli avvenimenti presenti e sarà dei futuri. Per Vittorio Emanuele non sappiamo quanti abbiano cospirato, certo cospirarono i suoi fatti magnanimi: cospirarono quelli che, sedendo nei consigli dei nostri Principi, non seppero eccitarli a seguire il nobile esempio.

Se il concetto di una grande Monarchia rappresentativa sotto lo scettro di Casa Savoia è la forma nella quale il sentimento nazionale tende ad attuarsi in Italia, quella forma non potrebbe esser negata o violata nell'assetto definitivo della Toscana senza andar contro al sentimento nazionale, senza lasciare la Toscana esposta al continuo pericolo di vedere offesa la sua indipendenza, turbato e sconvolto il suo ordine interno.

Che la Toscana chiusa e ristretta in se stessa non potrà mai conseguire indipendenza solida e vera, apparisce dal fatto stesso della materiale sua piccolezza. Dopochè le grandi razze abitatrici di questa nostra Europa si furono agglomerate in grandi famiglie politiche, dopochè il principio monarchico prevalente in Europa ebbe riunite e strette in un fascio le forze dei grandi Stati, che il regime feudale aveva disgregate; dopochè le arti e le culture italiane propagatesi per tutto ci ebbero tolta la sola superiorità che ancora ci rimanesse, la condizione dei piccoli Stati italiani divenne ogni giorno più abietta e precaria. Insufficienti a sè stessi, campo sul quale si combattono e si permutano le rivali e cupide preponderanze dei grandi, non sono che un pericolo incessante per la pace del mondo.

Che la Toscana lasciata a se stessa non potrebbe neanche esser certa di costituirsi in modo atto ad assicurare l'ordine interno, apparisce dal fatto più volte accennato che il concetto e il proposito della unione si è in Toscana identificato col sentimento nazionale: dalla facile previsione che il movimento verso l'unità, pronunziatosi in un modo così evidente e così risoluto durante l'ultima guerra, non potrà arrestarsi: che la Toscana, e generalmente parlando i piccoli Stati dell'Italia media, attratti irresistibilmente dal nuovo e forte Regno Sabaudo, non si potranno tenere da esso disgiunti senza una continua violenza, senza uno sforzo superiore ai mezzi dei loro deboli Governi, i quali il giorno dopo la loro restaurazione si troverebbero di fronte a difficoltà contro le quali non potrebbero alla lunga lottare se fossero abbandonati alle loro risorse.

In questa condizione di cose il maggiore vantaggio che possa ancora sperarsi dalla ultima guerra, l'ordinamento che noi crediamo più atto a preservare l'Italia da imminenti commozioni, a preservare l'Europa dalle complicazioni e dai pericoli che ne sarebbero la conseguenza è quello che vi è proposto, e che sarebbe un nuovo passo fatto dall'Italia verso quella unificazione politica alla quale le moderne nazioni d'Europa vanno debitrici della loro prosperità e della loro grandezza.

Giustificato così il concetto fondamentale della Proposta, io non crederei d'aver adempito l'onorevole ufficio che mi fu imposto, qualora non l'avessi difesa dall'accusa che le si fa

di chiedere una cosa che sia impossibile ad ottenersi.

Interprete e testimonio di un sentimento prevalente in Toscana, la vostra Commissione non ha creduto dovere esaminare se e quanto nelle presenti condizioni di Europa fosse dato sperare che il nostro voto sarebbe esaudito. A questa ricerca, tutta diplomatica, non aveva la Commissione vostra nè mandato nè modo. Noi ci siamo qui riuniti per deporre di fatti presenti, non di eventi futuri ed incerti; per dire quello che la Toscana vuole e che noi benissimo sappiamo, non quello che l'Europa vorrà e che noi non sappiamo nè possiamo sapere, e forse l'Europa stessa non sa; per essere insomma ingenui e costanti affermatori dei voleri nostri, non indovini sagaci degli altri. Ad esporre i giudizi nostri e le nostre più o meno ragionevoli congetture intorno alle più o meno probabili deliberazioni altrui, non faceva mestieri la elezione popolare, il rito e la solennità di questa Assemblea.

Col chiedere cosa che non ci fosse accordata noi non dobbiamo temere di rendere peggiore la condizione nostra ed esporci al rischio di aver l'Europa meno benevola. Il voto che vi si propone di pronunziare non ha nulla che possa offendere l'Europa, così nella sostanza come nella forma; nella sostanza, perchè noi non intendiamo usurpare i diritti di nessuno, ma rivendicare un sacro e incontrastabile nostro diritto; nella forma, perchè la nostra istanza non essendo in fondo altro che l'espressione di un voto, riconosce e rispetta quell'arbitrio supremo col quale l'Europa dovrà finalmente decider delle nostre sorti future.

E questo appunto ha voluto dire e dice abbastanza la Proposta, raccomandando la nostra causa alla sapiente giustizia dell'Europa, ai sentimenti liberali del popolo e del Governo inglese, e in un modo affatto speciale all'Imperatore Napoleone III; del quale protettore più potente e più generoso non ebbe mai l'Italia nè altra nazione in nessun tempo che ricordi la storia: al quale dobbiamo l'aiuto di quella nobile Francia che fu e sarà sempre d'ogni grande idea, colla parola e colle armi, meravigliosa propagatrice nel mondo. La sua spada non è spezzata, ma riposta nel fodero, e non è dire di quanta utilità ci potrà essere il suo patrocinio nei consigli dell'Europa.

Ad ogni modo, quand'anche la giustizia degli uomini ci dovesse fallire, e il nostro suffragio non ottenesse l'effetto immediato che si propone, la vostra deliberazione resterà sempre come un grande atto nazionale, come una ragione di più per non disperare dell'Italia, come una manifestazione solenne di quel sentimento nel quale gli Italiani, dopo essersi lungamente ignorati o insanguinati a vicenda, si riconobbero per fratelli; di quel sentimento che è sangue e vita e giovinezza nuova infusa all'Italia, che Dio ha finalmente gettato, quasi germe di nuova edificazione, tra le nostre secolari rovine.

Molti applausi accolgono il rapporto del Relatore.

Presidente — Rammento al pubblico che non è permesso nessun atto di approvazione nè di disapprovazione.

Giorgini — Debbo ora dar lettura del testo della Proposizione quale è uscita dal lavoro della Commissione (*legge*):

« Coerentemente alle considerazioni e dichiarazioni espresse nella risoluzione dell'Assemblea del dì 16 agosto corrente intorno alla Dinastia Austro-Lorenese, dovendo l'Assemblea medesima provvedere alle sorti future del Paese secondo i bisogni della nazionalità italiana, dichiara esser fermo voto della Toscana di far parte di un forte Regno costituzionale sotto lo scettro del Re Vittorio Emanuele.

« Confida che il prode e leale Re, il quale tanto operò per l'Italia, e protesse con particolare benevolenza il nostro Paese, accoglierà questo voto.

« Raccomanda la causa della Toscana alla generosa protezione e all'alto senno dell'imperatore Napoleone III, magnanimo difensore dell'italiana indipendenza.

« Ripone speranza nella manifestata simpatia dell'Inghilterra e nella sapiente giustizia della Russia e della Prussia.

« Commette al Governo di procurare l'adempimento di questo voto nei negoziati che avranno luogo per l'ordinamento delle cose italiane, e di referirne a suo tempo all'Assemblea ».

De' Pazzi — Domando la parola. Domanderei che si procedesse con votazione segreta.

Presidente — C'è già una domanda firmata da un numero sufficiente di Deputati.

Barellai — Domando la parola. Invito la cortesia del signor Presidente a voler proporre all'Assemblea la votazione per la stampa del rapporto del relatore sig. professore Gio. Battista Giorgini.

La proposta del Deputato Barellai è messa ai voti e viene all'unanimità approvata.

Presidente — È ordinata all'unanimità la stampa del rapporto del signor Giorgini. Il questore signor Manganaro è incaricato della stampa del detto rapporto. Il relatore signor deputato Giorgini faccia grazia di depositarlo sul banco della Presidenza.

Il Deputato Giorgini trasmette al Seggio il suo rapporto.

Presidente — Qualora non vi fosse alcuno che avesse da fare osservazioni sul rapporto del prof. Giorgini e sulla Proposta Mansi modificata dalla Commissione, proporrei che quest'ultima si mettesse ai voti.

Massei — Domando la parola (*Segni d'impazienza sui banchi dell'Assemblea*).

Presidente — Il deputato Massei ha la parola.

Massei — I voti dei nostri concittadini c'inviarono in questa rispettabile Assemblea. Fu sempre cosa onorevole e lusinghiera l'ottenere il suffragio dei proprii concittadini; ma l'ottenerlo in un momento così solenne e per negozi

sì gravi è cosa ancora più lusinghiera e più onorevole. Non si tratta niente meno che di venire a discutere, di venire a decidere dei destini della cara Patria nostra. Che si chiede da noi? Si chiede da noi che dichiariamo se il trono della Toscana sia o no vacante; e noi all'unanimità lo dichiarammo vacante. Che si chiede da noi? Da noi si chiede che decretiamo quali saranno le sorti nostre per il tempo avvenire; quale sarà il Principe che regnerà sopra i Toscani; e noi in questo giorno siamo pronti a dare il nostro voto; e il voto di quest'oggi non sarà differente da quello del giorno 16 di questo mese.

La relazione del Deputato Giorgini confermando la Proposta degli onorevoli Deputati Mansi e compagni, c'invita a dare unanime il voto per l'unione della Toscana alle sorti del Regno Subalpino. Questa sarà una proposta la quale troverà un eco generale fra noi. Ma, nel tempo stesso che il relatore Giorgini vi faceva questo invito, vi preparava la via alla unanimità dei voti con le speranze dell'avvenire.

Il relatore Giorgini però si faceva un obietto: l'obietto che si faceva era se i voti nostri sarebbero esauditi; e il relatore Giorgini faceva sorgere la speranza che i voti di questa piccola ma generosa Nazione sarebbero ascoltati laddove si deve giudicare delle sorti nostre. Questo obietto del relatore a me ne ha fatto sorgere un altro, e credo che non sarà inutile, o signori, che si tocchi di volo e che brevemente se ne parli, giacchè questo obietto è già noto e sarà anche più sostenuto dopo la nostra votazione. Io vo' dire, sull'autorità nostra, sulla efficacia dei voti nostri.

Non vi è da dubitare un istante della nostra autorità, della efficacia dei nostri voti; non vi è da dubitarne un istante, in quanto che derivò dai comizi scelti in quasi tutte le classi del popolo, e dirò quasi dal suffragio universale. Io veggo qui rappresentate le classi rispettabili e potenti della gran possidenza, e le veggo rappresentate in gran numero, le veggo rappresentate in una quantità non indifferente di possessi amplissimi dai primi signori della Toscana. Io veggo qui rappresentata la classe onorevole dei professionisti, i quali da ogni lato concorsero alle elezioni e ne furono il frutto più prezioso. Veggo qui rappresentata l'industria toscana, la Magistratura toscana, la Milizia toscana, il Clero toscano. E questa rappresentanza generale, questa generosa scelta deve togliere ogni dubbio sulla efficacia del nostro voto, sull'autorità delle nostre decisioni.

Apro poi, o signori, la storia, e domando alla storia se in altre circostanze altre Assemblee si trovassero nella nostra posizione e decidessero di destini eguali o maggiori di quelli di cui noi dobbiamo decidere: e la storia mi risponde di sì.

Apro la storia d'Inghilterra, e trovo che nella rivoluzione del 1688 la Camera dei Comuni di Londra decise la vacanza del trono di Giacomo II e intronizzò il suo successore, il principe d'Orange. Come era composta la Camera dei Comuni? di quali elementi essa si componeva? La Camera dei Comuni quasi due secoli dopo è sempre mal composta: immaginiamo come era composta nel 1688! Essa non era già una Costituente. Eppure la Camera dei Comuni d'Inghilterra prese sopra di sè la grave responsabilità di dichiarare vacante il trono di Giacomo II perchè esso aveva volto le spalle alla sua capitale: si prese la grave responsabilità di dichiarare che la famiglia che doveva regnare doveva essere quella d'Orange, quantunque la Camera dei Comuni mal rappresentasse il Paese ancorchè si fosse trattato di cose ordinarie, e non lo rappresentava sicuramente in cosa sì straordinaria, quale era quella di dichiarare la vacanza del trono e la successione di un'altra Dinastia di Principi.

Apro la storia di Francia; e la storia di Francia la trovo più eloquente della storia d'Inghilterra, perocchè nella storia di Francia io ravviso casi più recenti, casi accaduti sotto gli occhi nostri; certamente alla memoria di quasi tutti noi.

Vedo nell'anno 1830 dichiarata la decadenza di Carlo X e la intronizzazione di Luigi Filippo. Da qual Camera, da quale Rappresentanza furono fatte queste solenni dichiarazioni? forse da una Costituente? forse da una Camera istituita a questo scopo? La Camera che decideva dei destini della Francia, che abbatteva un trono e ne faceva sorgere un altro sulle rovine di quello, era la Camera ordinaria dei Rappresentanti; la Camera dei Deputati scelti dagli elettori a cinquecento franchi. Ebbene, la Camera che era stata eletta per tutt'altro, che era stata eletta perchè col Potere esecutivo si mettesse d'accordo, la Camera che non era stata eletta sicuramente per essere Costituente fece la parte di Costituente: decise delle sorti della Francia, abbattè una Monarchia, e ne fece sorgere un'altra.

Io scendo a tempi più vicini a noi: scendo all'anno fatale 1848, e trovo che in quest'anno accadde quasi lo stesso di quello che era accaduto nel 1830, in quanto che la Camera dei Deputati di Francia, composta con tutt'altro scopo, mandata con tutt'altra mira che di decidere della caduta di una Dinastia e della intronizzazione di un'altra fece le parti di Costituente; dichiarò il trono vacante, dichiarò cessata la Dinastia d'Orleans, e la conseguenza che ne venne fu quella Repubblica che ebbe pur breve durata.

Questi sono, o signori, esempi che, confrontati col caso nostro, mettono noi in condizioni migliori; pongono noi al di sopra di quei Parlamenti.

Noi fummo quà inviati per lo scopo preciso, per lo scopo singolare e determinato di decidere dei destini della Popolazione toscana. Noi dunque siamo superiori alla Camera dei Comuni d'Inghilterra, alla Camera dei Deputati di Francia, nelle due occasioni or ora da me indicate. Noi qua si venne con un mandato speciale e solenne, del qual mandato noi sapemmo

già e sapremo anche in seguito fare buon conto.

In questa condizione di cose, o signori, votiamo pure sicuramente, votiamo con uniformità; imperocchè i nostri voti avranno tutta l'efficacia, i nostri voti avranno eco nell'Europa, i nostri voti porteranno la felicità della Toscana.

Presidente — Invito il signor Segretario Cempini a leggere l'istanza depositata sul banco della Presidenza.

Il Segretario Cempini legge la istanza seguente:

« Ill.mo signor Presidente,

« I sottoscritti Deputati in ordine al Regola-
« mento adottato dall'Assemblea,

« Considerando l'importanza del voto da emet-
« tersi sulla Proposizione presentata dal mar-
« chese Mansi, conte della Gherardesca ed altri,
« e come sia conveniente che per essa venga
« seguito il medesimo sistema di votazione che
« per la Proposta Ginori, deliberata il 16 cor-
« rente,

« Chiedono che la Proposta Mansi, Gherarde-
« sca ed altri, venga posta ai voti con scru-
« tinio segreto ».

« Cosimo Ridolfi, Federico De' Nobili, Paolo Ferroni, L. G. Cameray Digny, Carlo Passeri, Isidoro Del Re, Valerio Castellini, R. Busacca, V. Salvagnoli, Bartolomeo Cini, dott. Domenico Marini, Lapini Ing. Metello, Antonio Ricci, avv. Giuseppe Fantozzi, Antonio Dell'Hoste, Priore Carlo Del Re, Pietro Augusto Adami, Carlo Magnani, Leopoldo Cempini, Giovanni Ciardi, Stefano Orsetti, L. Galeotti, cav. avv. Giuseppe Careg.

Presidente — Lo scrutinio segreto essendo domandato da un numero maggiore di Deputati di quello che esige il Regolamento, proclamo che si procederà a questa specie di votazione, e ripeto ciò che dissi l'altro giorno, che cioè ogni Deputato al momento che viene chiamato si avvicina al Seggio e riceve due palle, una nera e una bianca, la prima delle quali approva, la seconda disapprova. Nell'urna più vicina al banco della Presidenza, e dove è scritto « *Votazione* », deve essere gettata quella palla che rappresenta il voto che si vuol dare; nell'altr' urna, che è più distante dal banco della Presidenza, e dove dice « *Riscontro* », deve esser gettato quel voto che non si è voluto dare.

Signor Deputato Del Re, si compiaccia fare l'appello dei signori Deputati.

Constatata dai Segretarii Galeotti e Cempini la vacuità delle urne, il Segretario Del Re procede all' appello nominale. Ogni Deputato che viene chiamato riceve da uno dei Segretarii posto vicino al Seggio due palle, bianca l'una, nera l'altra, e depone il suo voto.

Rispondono all'appello tutti i Rappresentanti, meno i seguenti:

1. *Bazzanti dottor Attilio (ammalato)*, 2. *Contrucci prof. Pietro (idem)*, 3. *Corsini don Neri marchese di Laiatico (assente per causa pubblica)*, 4. *Di Lupo-Parra dottor Antonio*, 5. *Mazzoni avv. Giuseppe*, 6. *Montanelli Bartolini prof. Giuseppe*, 7. *Peruzzi cav. Ubaldino (assente per causa pubblica)*, 8. *Sergardi avv. Tiberio (ammalato)*.

Il Segretario Del Re procede ad un secondo appello degli otto Rappresentanti assenti.

Il Presidente dichiara risultare che il numero dei votanti è di 163. *Invita quindi i signori Segretarii a travasare in un vassoio i voti contenuti nell' urna della votazione e separare i bianchi dai neri. I Segretarii fanno il travasamento.*

Presidente — Non c'è luogo a separazione giacchè i voti sono tutti neri (*Fragorosi e prolungati applausi nella sala*).

Il Presidente invita al silenzio, che ottiene solo col coprirsi.

Cessati i vivi applausi della sala, il Presidente ordina ai Segretarii di verificare se il numero dei voti dati corrisponde a quello dei votanti. Essendo constatato dai Segretarii che il numero dei voti resi corrisponde al numero dei votanti, i Segretarii stessi procedono al travasamento dei voti contenuti nell' urna della controprova, *che resultano tutti bianchi.*

Presidente — La proposizione Mansi è approvata all' unanimità dei votanti nei termini nei quali è stata modificata dalla Commissione.

Il Presidente legge quindi la seguente Proposta:

« Adesivamente al desiderio espresso nel Messaggio del Presidente del Consiglio dei Ministri, propongo all' Assemblea che prima della proroga le piaccia di legittimare, in quanto ne sia d'uopo per l'avvenire, il mandato negli attuali reggitori dello Stato onde continuino a governare il Paese fino al definitivo assetto del medesimo ».

Pongo ai voti questa Proposizione (*Tutti si alzano*).

Presidente — La Proposizione è approvata all'unanimità.

Poggi, Ministro di Giustizia e Grazia, domanda la parola (*Legge*):

« Il Governo della Toscana

« Considerando che a procurare l'effettuazione dei voti espressi dall' Assemblea sia necessario intraprendere e condurre le opportune pratiche diplomatiche per referirne poi alla medesima,

« Decreta:

« Art. 1. L' Assemblea dei Rappresentanti è prorogata fino a nuova convocazione.

« Art 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

« Dato li venti agosto milleottocentocinquantanove.

« *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
« *e Ministro dell' Interno*
« B. RICASOLI

« *Il Ministro di Giustizia e Grazia*
« E. POGGI »

Presidente — La seduta è sciolta.

(*Alcuni Deputati nell'atto di alzarsi gridano:* Viva Vittorio Emanuele! *Questo grido è ripetuto nell'Assemblea e nel pubblico, e accompagnato da vivissimi applausi*).

---

276. *Conferimento della Cittadinanza toscana al Tenente Generale Girolamo Ulloa.*

21 agosto 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Avuto riguardo ai distinti servigi resi al Governo Toscano dal Tenente Generale Girolamo Ulloa, e considerato che in vista dei medesimi egli ha titolo ad una pubblica dimostrazione di onore;

Decreta:

Il Tenente Generale Ulloa è dichiarato naturalizzato Toscano.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventuno agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

---

277. *Riordinamento del Personale di segreteria dell'Amministrazione generale delle Dogane e Aziende riunite.*

22 agosto 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo provvedere al riordinamento del Ruolo normale della Segreteria dell' Amministrazione generale delle Dogane e Aziende riunite,

Decreta:

Art. 1. Il Ruolo normale della Segreteria suddetta è il seguente:

TITOLO DELL' IMPIEGO		Provvisione annua
Segretario generale . . .	L.	3850
Commesso di prima classe .	»	2500
Commesso di prima classe .	»	2500
Commesso di seconda classe	»	2100
Commesso di seconda classe	»	2100
Commesso aggiunto . . .	»	1050
Commesso aggiunto . . .	»	1050
Commesso Archivista . . .	»	2500
Aiuto archivista	»	2100
Commesso contabile . . .	»	2500
Aiuto al Commesso contabile	»	1720
Primo uffiziale	»	1400
Secondo uffiziale	»	1200
Terzo uffiziale	»	1000
Apprendista gratuito . . .	»	—
Apprendista gratuito . . .	»	—
Primo Custode	»	1200
Secondo Custode	»	1080
Terzo Custode	»	840
Aiuto custode	»	600

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che avrà effetto a contare dal di primo settembre prossimo avvenire.

Dato in Firenze, li ventidue agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI

Il Ministro delle Finanze,
del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

---

278. *Dichiarazione dei Voti dell' Assemblea Costituente, e comminatorie agli avversarii del nuovo Governo.*

22 agosto 1859.

CIRCOLARE

Alle Autorità ecclesiastiche, civili, politiche e militari dello Stato

Illustrissimo signore,

L'Assemblea de'Rappresentanti della Toscana deliberò all'unanimità che la decaduta Casa Austro-Lorenese non poteva essere richiamata nè ricevuta a regnare nel nostro Paese, e che il fermo voto della Toscana è quello di far parte di un forte Regno costituzionale sotto lo scettro del Re Vittorio

Emanuele. Coll'emettere solennemente queste deliberazioni il Paese esercitò il potere veramente sovrano che ben di rado può esercitare un Popolo, quello di provvedere da se stesso alla sua esistenza politica, respingendo una Dinastia che ormai non può più meritare la sua fiducia, e invocandone un'altra che, potendo sodisfare ai bisogni della nazionalità italiana, può felicitare i Toscani e assicurare la pace d'Europa.

La esclusione perpetua dell'assolutismo austriaco e l'acclamazione del principato costituzionale e italiano sono ormai le due basi del Diritto pubblico del nostro Stato, certe e irremovibili ambedue egualmente. Nè è da credersi che la giustizia che presiede ai consigli delle grandi Potenze possa non valutare la libera e legittima volontà di un Popolo civile, il quale cerca conservare la propria tranquillità in un ordine di cose che assicura pure la tranquillità non solo d'Italia ma d'Europa tutta.

Intanto, finchè venga la nuova Dinastia, la potestà suprema dello Stato perdura ne' presenti Reggitori, i quali la ebbero legittimamente dall'elezione e ratifica del Paese quando per la terza ed ultima volta fu abbandonato da Casa di Lorena; la ebbero trasmessa dall'augusto Protettore; e l'hanno confermata da due voti di fiducia dell'Assemblea de' Rappresentanti e da una solenne deliberazione di Essa quando espressamente ed unanimemente statuì nella tornata del 20 cadente che *legittimava in quanto ne sia duopo per l'avvenire il mandato negli attuali Reggitori dello Stato, onde continuino a governare il Paese fino al definitivo assetto del medesimo.*

Forte per questa universale conferma, il Governo, mentre s'accinge sicuro a compiere il grave incarico che l'Assemblea gli commise di procurare che gli altri Potentati accolgano i legittimi voti de' Toscani, deve e vuole fermamente mantenere la pubblica tranquillità, che accresce autorità a quei voti ed è fondamento al migliore assetto d'Italia.

Il Governo che si gloria d'essere posto a guardia d'un popolo sì civile da offrire l'esempio d'una gran rivoluzione che si compiè con la tranquillità della ragione e del diritto, si fa certo che ogni ordine di cittadini deve cooperare alla dignitosa espettazione de' supremi destini della Nazionalità italiana. Qualunque dubbiezza nella legittimità del Governo e ogni esitanza a seguirlo nella strada aperta dal vero bene della patria comune non solo sarebbe atto di ribellione alla suprema Autorità dello Stato, ma sarebbe ancora atto di tradimento contro tutta la Nazione. Forse istigazioni esterne potrebbero eccitare a commettere disordini che non hanno interna cagione. Il Governo, che sente quanto sia importante custodire intatto il deposito dell'ordine pubblico, non solo veglia, ma è risoluto a impedire e troncare qualunque macchinazione, a reprimere qualunque attentato, a punire qualunque siasi cospiratore e perturbatore senza distinzione veruna di nascita, di grado, di ufficio. La suprema Autorità e la legge suprema della salvezza pubblica dovranno essere da tutti ugualmente ubbidite.

Il Governo volge queste aperte e ferme parole a V. S. Illustrissima perchè siano da Essa e da' suoi sottoposti tenute sempre presenti, affinchè ognuno respinga qualunque colpevole impulso contrario al dovere del cittadino e al diritto dello Stato.

Di V. S. Illustrissima

Ossequiosissimi

Firenze, 22 agosto 1859.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione,
Ministro interino degli Affari esteri
C. RIDOLFI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

Il Ministro Reggente della Guerra
P. A. DE-CAVERO

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

Il Ministro degli Affari ecclesiastici
V. SALVAGNOLI

Il Segretario generale del Governo della Toscana
Celestino BIANCHI

279. *Determinazione del quantitativo di moneta spicciola ammessibile nei pagamenti.*

23 agosto 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che arrecar può grave disturbo al commercio obbligare i creditori a ricevere contro loro volontà in pagamento dei loro crediti somme rilevanti in moneta di piccol valore;

Visto il Decreto del dì 3 giugno prossimo passato, che dà corso legale ai franchi d'argento;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1. Nessuno è obbligato a ricevere contro sua volontà in pagamento dei suoi crediti di qualsiasi specie, e qualunque ne sia la causa, la moneta in franchi d'argento in pezzi inferiori a franchi cinque, se non nella proporzione seguente:

nei pagamenti di somme che non oltrepassano il valore di franchi milleseicento, non più di un quarto della somma dovuta;

nei pagamenti di somme di un valore al di là di franchi milleseicento, non più di franchi quattrocento.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e il Ministro di Giustizia e Grazia sono incaricati, ciascuno per ciò che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventitre agosto milleottocentocinquantanove (1).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

(1) Il *Monitore Toscano* del 27 agosto 1859, n.° 215 (pag. 1, col. 3) accenna ad un Decreto dello stesso giorno 23, col quale vennero soppressi nell'Amministrazione generale dei possessi dello Stato i posti d'Ispettore forestale e d'Aiuto ispettore delle boscaglie e macchie di Follonica, e fu in quella vece istituito un posto di Ministro forestale delle boscaglie e macchie suddette. — Ma di questo Decreto non si è trovata copia.

280. *Ordinamento delle Caserme dei Carabinieri.*

23 agosto 1859.

MINISTERO DELL'INTERNO

ISTRUZIONI (2)

In ogni luogo di stazione dei Carabinieri sarà destinato un locale apposito per servire loro di Caserma.

La Caserma deve essere situata in luogo sano ed il più adattato per la sorveglianza del paese, e specialmente del passeggio, esente da ogni comunicazione con genti estranee, libera, apparente, e per quanto è possibile provvista di due uscite.

Il locale della Caserma verrà somministrato a cura e a spese della Comunità nel di cui territorio prestano servizio i Carabinieri per i quali deve servire.

La somministrazione degli oggetti di casermaggio e la fornitura dei letti fa carico all'Amministrazione fiscale, e respettivamente all'Amministrazione militare. — Ma tanto all'una che all'altra provvede l'Autorità municipale per interesse delle dette Amministrazioni fiscale e militare, e salvo il di-

(2) Il *Monitore Toscano* non fa menzione di queste *Istruzioni* nè del Decreto di pari data al quale andrebbero annesse. Trovansi però in formato di quarto intercalate in alcuni esemplari della Collezione ufficiale in foglio degli Atti del Governo Toscano; e sono precedute dalla seguente Circolare del 27 agosto:

» Illustrissimo Signore

» Con Decreto del Governo della Toscana, in data de' 23 » andante, è stato ordinato che, sino a nuove disposizioni ed » a cominciare dal dì 1° del futuro mese di ottobre, l'ac» casermamento della Legione dei Carabinieri venga rego» lato a forma delle qui unite Istruzioni che formano parte » integrale del Decreto stesso.

» Nel comunicarle a V. S. Illustrissima La impegno all'e» satto adempimento delle medesime in quella parte che Le » spetta, procurando che procedano pronte e spedite le re» lative operazioni; e L'avverto che le Autorità municipali » dovranno porsi direttamente in concerto per tali affari » coll'uffizio del Fisco già prevenuto analogamente, come va » ad esser prevenuta in proposito l'Amministrazione mili» tare dal Dicastero da cui dipende.

» Ho l'onore di dichiararmi con distint'ossequio

» Di V. S. Illustriss.

» Dalla Prefettura di Firenze, li 27 agosto 1859.

» Devotiss. Servitore
A. BOSSINI »

ritto di rivalsa su di esse per ogni spesa cui dovrà essere anticipata. — A cotesto oggetto si terrà aperto tra loro analogo conto corrente.

L'Autorità municipale provvede anche alle riparazioni che possono occorrere.

Ogni qualvolta viene stabilita una stazione in una Comune, o che trattasi di un cambiamento autorizzato di caserma, il Comandante della Luogotenenza si reca sul luogo per riconoscere di concerto con l'Amministrazione comunale il locale che fu proposto.

Deve la Caserma contenere, in ragione della Forza fissata per la stazione, i seguenti locali:

una camera da letto con cammino, ed una stanza ad uso d'uffizio pel Comandante la stazione;

una camera per ogni due Carabinieri e, se ammogliati, due camere per ciascuno, ed una di riserva per i Carabinieri di rinforzo o di passaggio nella stazione. Gli ammogliati avranno alloggio separato;

una stanza per mangiare;

una cucina adattata;

una sala di custodia pei detenuti ed una sala di disciplina;

un pozzo o fontana provvisto di quanto occorre per attingere l'acqua, ed un luogo comune.

Per le stazioni di cavalleria dev'esservi inoltre

una scuderia, capace pel numero dei cavalli proporzionato alla forza della medesima, ed una o due piazze per quei Carabinieri che possono essere di passaggio o di rinforzo;

un sito attiguo per il letame, un locale sufficiente a contenere la provvista dei foraggi per un mese;

una stanza per riporre gli effetti di bardatura e selleria;

e finalmente un abbeveratoio conveniente per i cavalli.

Le Caserme devono essere provviste dei seguenti oggetti:

un letto da una persona per ogni individuo, o da due per gli ammogliati. I letti saranno quelli in uso alla truppa, o pure composti di un fusto di ferro con saccone ripieno di paglia, una materassa ed un capezzale ripieni di lana, due coperte di lana e quattro lenzuoli di lino;

in ogni camera una tavola ed una panca da sedere, una rastregliera per l'armamento, e le necessarie tavole sopra i letti, sulle quali possano collocarsi gli effetti di vestiario ed i sacchi o valigie;

una lampada ed una granata di saggina.

Tutte le Caserme avranno un armadio o cassettone destinato a riporre la biancheria da tavola e da letto.

L'alloggio del Comandante la stazione avrà inoltre

quattro sedie;

una tavola con cassettino a chiave e un armadio a chiave per li archivi e registri;

per la stanza per l'ordinario, una tavola grande e le panche o seggiole per sedere;

per la tavola: tre tovaglie; due salviette per ogni individuo; quattro piatti di terra bianca; tre piatti piccoli per ogni individuo; un bicchiere per ogni individuo; i recipienti necessarii di legno e di vetro per conservare il vino;

per la cucina: una secchia per attingere l'acqua; un paiolo; una marmitta ed una casseruola; un ramino; una padella per friggere; un gratta cacio; una coltella per la carne; un romaiolo; un forchettone; un colabrodo di rame; un mortaio di marmo con pestello di legno; molle e paletta per il fuoco un catino per lavare i piatti; un tagliere di legno ed una tavola; un lume, una pala e due granate.

La scuderia dovrà essere lastricata e possibilmente a volta; ed oltre alle greppie, rastrelli, colonne, batti-fianchi e conche necessarie, sarà provvista di una lanterna a vetri, una pala, un forcone, due scopi, una carretta per il concio, una cassa per la banda per ogni cavallo, ed un vaglio.

Nella selleria dovranno esservi le rastregliere, i cavalletti per le selle e briglie.

La stanza di disciplina come quella di custodia avranno un pancaccio proporzionato al locale, i secchi necessarii per uso dei detenuti, ed una coperta. Nella stanza di custodia vi saranno inoltre i ceppi oppure alcune catene affisse al muro.

Queste camere devono essere situate nel luogo della caserma il più facile a sorvegliarsi, ed assicurate nella solidità del muro e delle porte, e col mezzo di una inferriata alle finestre, le quali come le porte non devono aver mai visiva verso le contrade od in luogo esterno alla caserma.

Gli effetti di casermaggio devono essere tutti in buono stato e puliti. Ne sarà redatto un inventario in doppio originale, firmato dall'Amministrazione comunale e dal Comandante della stazione che gli riceve, per rimanere presso ciascuno di essi e servir pure di inventario, in caso di traslocazione del Comandante suddetto, da consegnarsi al Sotto-uffiziale rimpiazzante con quelle variazioni che saranno successivamente seguite.

Nel caso di cambiamento del Sotto-uffiziale comandante, farà quello che lo rimpiazza una esatta visita a tutti gli effetti di casermaggio, e trovato tutto in regola apporrà la sua firma in calce dell'inventario.

Se egli troverà qualche oggetto mancante o degradato, lo noterà sopra il foglio stesso, e ne renderà quindi inteso con analogo rapporto il Comandante la Luogotenenza per l'opportuno rimpiazzo a carico del Sotto-uffiziale che parte.

Senza questa formalità tutte le mancanze o degradazioni saranno a carico del Sotto-uffiziale subentrato.

I lenzuoli saranno regolarmente cambiati due volte al mese in tempo di estate ed una in tempo d'inverno.

La paglia dei pagliericci rinnuovata ogni anno, le materasse rifatte ogni anno, e le scope rinnuovate ogni sei mesi.

La paglia delle stanze di custodia e sala di disciplina sarà rinnuovata a richiesta del Comandante di stazione ogni qual volta lo crederà necessario.

La porta della Caserma dev'essere sicura e munita di chiave e catenaccio. I telai delle finestre muniti di vetri, e di ferriate se al pian-terreno e verso la contrada.

L'Ufficiale incaricato di stabilire una stazione osserverà che il locale proposto si componga come sopra è descritto, riferendone in caso contrario ai suoi Superiori perchè vi sia provvisto; ed allorchè sarà il locale riconosciuto idoneo dovrà procurare che vengano tosto somministrati tutti gli effetti di casermaggio prescritti.

Occorrendo rimpiazzare oggetti di casermaggio, il Comandante della stazione potrà indirizzarsi all' Autorità comunale, ed incontrando difficoltà dovrà referirne al Comandante la Luogotenenza, il quale promuoverà le opportune disposizioni presso la Prefettura ed avrà secondo il caso ricorso ai suoi Superiori.

Non possono indirizzarsi alle Amministrazioni comunali i Comandanti delle stazioni per le riparazioni od innuovazioni che occorreranno al locale delle Caserme; ma dovranno sempre dirigersi al Comandante della Luogotenenza il quale, verificata sul luogo la necessità della cosa, farà come sopra le opportune richieste alla Prefettura, ed in caso di difficoltà o che si trattasse di cambiamento di locale, ne referirà ai di lui Superiori.

Cade sotto la stretta responsabilità dei Comandanti delle stazioni la conservazione del locale, mobili ed oggetti di caserma; gli Uffiziali nelle loro girate devono verificare se le degradazioni che vi rileveranno possano essere imputabili a negligenza per parte dei medesimi.

Il bene del servizio esige che gli Uffiziali siano alloggiati nella stessa Caserma occupata dalla stazione di loro residenza; in caso però di assoluta impossibilità sarà cura delle Amministrazioni comunali di provvedere loro un alloggio nel locale più prossimo.

Gli Uffiziali avranno ciascuno un al-

loggio proporzionato al loro grado, secondo i Regolamenti delle altre truppe, ovvero una corrispondente indennità pecuniaria; se non che i Comandanti di Divisione avranno diritto a due stanze, una per l'Uffizio, l'altra per il magazzino della Divisione; e gli altri Uffiziali una stanza per uso di Uffizio oltre quelle assegnate loro dai Regolamenti. Gli Uffiziali devono pure avere una scuderia particolare o corrispondente indennità.

La Caserma e casermaggio che serve attualmente al Deposito del Corpo sarà a carico totale dell'Amministrazione militare.

Le Caserme attualmente in uso, potranno esser conservate fino al termine delle respettive scritte quando siano atte a contenere il personale assegnato, come potranno essere conservati gli oggetti di casermaggio attualmente in uso quando fossero sempre in grado di servire.

Li 23 agosto 1859.

Il Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

---

281. *Richiamo alla osservanza delle Leggi vigenti sopra gli Ecclesiastici e gli Ordini religiosi.*

23 agosto 1859.

MINISTERO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI

CIRCOLARE

Ai Signori Prefetti

Ill.mo Sig. Prefetto,

Dopo le deliberazioni solenni dell'Assemblea dei Rappresentanti, il Governo ha reputato opportuno di mostrare con una speciale Circolare le basi del diritto pubblico dello Stato che quelle deliberazioni hanno solidamente gettato e di dedurne quelle norme che devono regolare la condotta tanto del Governo quanto dei cittadini.

Sebbene il Governo si confidi che niuno osi affrontare il diritto e il volere nazionale, tuttavolta non deesi omettere veruna diligenza preventiva di tutto quanto potesse attentare all'ordine pubblico. Quindi io mi affretto ad ingiungere a V. S. Ill.ma

1° d'invigilare instancabilmente che gli Ecclesiastici cattolici e i Ministri delle altre religioni obbediscano pienamente alla suprema Autorità dello Stato;

2° di ragguagliare immediatamente questo Ministero delle inosservanze che si potessero commettere al Diritto ecclesiastico toscano e alle leggi che risguardano le Comunioni non cattoliche e gli Israeliti;

3° di procurare che tutto il Clero regolare cattolico dipenda dal Provinciale toscano del respettivo Ordine;

4° di ordinare subito a qualunque società o aggregazione religiosa, che non sia approvata dal Governo Toscano, di presentare entro otto giorni la propria Regola a questo Ministero, col monito che la società o aggregazione inadempiente a questo ordine sarà disciolta come collegio illecito allo spirare del termine sopra determinato.

Riceva intanto la conferma del mio profondo ossequio.

Firenze, 23 agosto 1859.

Dal Ministero degli Affari ecclesiastici
V. SALVAGNOLI

---

282. *Sostituzione del Regolamento Sardo al Regolamento Toscano sull'esercizio e sulle evoluzioni della Fanteria di linea.*

24 agosto 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Articolo unico. All'attuale Regolamento per l'esercizio e le evoluzioni della Fanteria di linea viene sostituito quello in vigore per le simili truppe dell'Armata Sarda.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li ventiquattro agosto milleottocentocinquantanove (1).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro Reggente
P. DE-CAVERO

---

(1) Il *Monitore Toscano* del 26 agosto 1859, n° 214, reca: « *Il Governo della Toscana ha fatto pervenire ai principali Governi d'Europa il seguente* Memorandum (del 24 agosto) *relativo ai due Voti emessi dall'Assemblea nazionale nelle sue tornate del* 16 *e del* 20 *di questo mese*:

« MEMORANDUM

« Le cagioni che hanno prodotto in Toscana il movimento nazionale del 27 aprile, e le circostanze in mezzo alle quali

283. *Soppressione nei Bolli dello stemma del cessato Governo, e relative disposizioni regolamentari.*

25 agosto 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 23 febbraio 1851, relativo ai diritti di bollo;

Visto l'articolo 79 del Decreto medesimo, che incaricò il Direttore generale dell'Amministrazione del Registro e Aziende riunite di render pubblica la forma dei nuovi bolli e le modificazioni decretate farsi a quelli in allora esistenti;

Vista la Notificazione pubblicata

» si verificò l'abbandono dello Stato per parte del Principe » allora regnante e di tutta la Famiglia granducale sono ora- » mai troppo note perchè sia necessario di qui ricordarle.

» Ciò che qui importa di constatare si è la unanimità per- » fetta di tutti i Toscani nel sentimento italiano, l'ordine me- » raviglioso serbato in tempi difficilissimi, la concordia digni- » tosa e costante di tutte le volontà, sia nello scopo preso di » mira, sia nei mezzi riputati più atti a conseguirlo. Questo » da un lato; dall'altro una tenacità insuperabile dapprima » nell'avversare i desiderii più nobili e più legittimi della To- » scana, e successivamente un disprezzo dei medesimi e della » opinione nazionale spinto al punto di cercare asilo nel » campo dei nostri nemici e di combattere al loro fianco » contro le armi italiane.

» Questi fatti erano già conosciuti allorchè giunse in To- » scana la nuova della inattesa pace di Villafranca. Il paese » intiero ne provò grave sconforto, non solo perchè di fronte » alle grandi speranze concepite ne sentiva detrimento la causa » generale d'Italia, ma anche perchè taluno degli articoli di » quel patto ispirava il timore d'una probabile restaurazione » in Toscana della Dinastia di Lorena. Gli spiriti più calmi e » più versati nelle materie politiche procurarono di calmare » l'ansietà generale, ricordando le generose simpatie dell'Im- » peratore Napoleone III pei popoli italiani, le sue nobili pa- » role intorno al rispetto dei loro legittimi voti, e conchiu- » dendone essere assurdo di temere che il Governo francese, » il quale, coll'associare alla guerra da lui combattuta l'ar- » mata toscana sotto gli ordini di un Principe imperiale » aveva sanzionato la esautorazione della Dinastia Lorenese » sanzionando il movimento che l'aveva rovesciata dal trono, » volesse poi operare una restaurazione colla forza o tollerare » che altri la operasse. Queste savie parole furono ascoltate, » ed il paese rientrò nella calma più completa, e tutti ripre- » sero animo a non diffidare dei destini della patria. Ma non » per questo era a dissimularsi che le nostre sorti future volge- » vano in grande incertezza. Cessava con la pace il protettorato » di S. M. il Re di Sardegna, ed il Commissario straordinario » abbandonava Firenze, trasferendo la suprema autorità nel » Ministero nella guisa istessa che l'aveva in lui trasfetita il » Governo provvisorio col suo Decreto del dì 11 maggio.

» In così grave condizione di cose il Governo della To- » scana si penetrò immediatamente del dovere e della neces- » sità di convocare la Rappresentanza nazionale. La Carta co- » stituzionale del 1848 rappresentava incontestabilmente sem- » pre il diritto pubblico della Toscana, imperocchè non fosse » menomamente dubbiosa la illegalità del Decreto granducale » del 1852 che, consumando un colpo di Stato, l'aveva abo- » lita. Perciò fu stabilito che con la Legge del 3 marzo 1848 » dovesse procedersi alle elezioni. Era la Legge istessa abba- » stanza larga e liberale anco al momento in cui fu decretata; » il successivo incremento della tassa di famiglia l'aveva resa » in fatto più liberale ancora, aumentando in considerevole » maniera il numero degli elettori. Questa Legge presentava » eziandio l'altro vantaggio che, essendo essa una emanazione » del Governo granducale, i partigiani di questo, al di dentro » come al di fuori, non avrebbero potuto rimproverarle di » dare risultati non corrispondenti allo stato vero della pub- » blica opinione.

» Tante e così importanti considerazioni determinarono il » Governo della Toscana a convocare l'Assemblea ai termini » della Legge elettorale del 3 marzo 1848 anzichè decretarne » una nuova. Poteva temersi da alcuno, ed altri forse sperava, » che un popolo il quale trovavasi da lungo tempo disavvezzo » da ogni atto della vita politica, ed era adesso chiamato a » compierne uno così grave in mezzo a circostanze capaci di » eccitare ogni ansietà ed ogni passione, soccombesse alla » prova. Ma il popolo toscano ne uscì invece con una lumi- » nosa prova di patriottismo e di senno. Ordine stupendo, af- » fluenza grandissima d'elettori, concordia delle elezioni, no- » mina di Rappresentanti che sono, chi per un riguardo, chi » per l'altro, la illustrazione della Toscana, dimostrarono elo- » quentemente all'Europa come essa sia degna di quella in- » dipendenza e di quella libertà che dalla giustizia dell'Europa » reclama.

» L'Assemblea nazionale, regolarmente convocata, regolar- » mente riunita, e regolarmente deliberando, ha emesso due » voti i quali non ne formano in sostanza che un solo, perchè » riuniti corrispondono allo scopo della sua convocazione, » provvedendo all'ordinamento definitivo del paese.

» Essa ha emesso un primo voto dichiarando irrevocabil- » mente finito in Toscana il regno della Dinastia austro- » lorenese.

» Essa ha emesso un secondo voto dichiarando esser vo- » lontà del popolo toscano di far parte d'un forte Regno ita- » liano sotto lo scettro costituzionale di Re Vittorio Ema- » nuele II.

» Di ambedue questi voti crediamo necessario tenere parti- » tamente parola, dimostrando non solo il diritto pienissimo » che l'Assemblea nazionale toscana aveva di emetterli, ma » le imponenti ragioni di politico interesse che ne racco- » mandano l'accoglienza alla savièzza di tutti i Governi.

» Che la Toscana, abbandonata a sè stessa e lasciata senza » governo, avesse il diritto di provvedere a sè stessa e di » eleggerne uno ed il più conforme ai suoi sentimenti ed ai » suoi interessi, è verità talmente intuitiva che non abbisogna » di dimostrazione. Sarà sufficiente a tal uopo un'autorità che » nel caso presente non può incontrare obiezione, ed è quella » dello stesso Granduca Leopoldo II. Questo Principe, nel suo » Decreto del 12 maggio 1848, deliberando l'aggregazione alla » Toscana delle provincie di Massa, Carrara, Garfagnana e » Lunigiana, proclama solennemente il principio da noi in- » vocato, e lo proclama fondandosi sui medesimi fatti e » sulle stesse ragioni.

» L'animo ostile di un Sovrano contro il paese da lui go- » vernato costituisce, secondo il gius pubblico di tutti i tempi » e di tutti i popoli civili, un altro motivo gravissimo per » privarlo dei diritti della sovranità. La sovranità è tutela » di un popolo, non è odio o guerra contro di lui. Di questo » animo ostile della Dinastia lorenese contro la Toscana non » mancano pur troppo le prove. Belvedere, l'asilo cercato

dal Direttore generale della detta Amministrazione nel 25 febbraio 1851;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e del Ministro di Giustizia e Grazia;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1. Lo stemma del cessato Governo granducale è tolto da tutti i bolli attualmente in uso nell'Amministrazione del Registro e Aziende riunite, e lo spazio ove quello stemma era impresso rimarrà vuoto, dovendo in

---

» in Austria durante la guerra, Solferino, lo dicono abbastanza; lo dicono così altamente che noi, per amore di moderazione e per legge di convenienza, rinunziamo ad insistere più a lungo su tale argomento. Che dire infine della violata fede chiamando nello Stato soldatesche forestiere, e rompendo con l'abolizione dello Statuto il patto fondamentale che insieme legava Principe e Popolo?

» Ma, se innegabile è il diritto dei Toscani di non più volere il regno della Dinastia lorenese, non meno evidenti sono le ragioni di politico interesse non solo per loro quanto pure per la tranquillità generale dell'Italia e del mondo, le quali imperiosamente consigliano a tutti i Governi di Europa di accogliere e sanzionare i loro voti. Le conseguenze di un ripristinamento della Dinastia lorenese in Toscana sarebbero politicamente così fatali che ogni uomo di Stato non può a meno di rifuggirne sgomento. La condotta e le tendenze della Dinastia di Lorena durante l'ultimo decennio, e soprattutto i fatti compiutisi dal principio dell'anno fino a questo giorno hanno elevato fra lei e la Toscana una barriera insuperabile. Se un Sovrano della Dinastia caduta ritornasse in Toscana, vi tornerebbe, non è mestieri illudersi, con profondi ed invincibili rancori contro il paese intiero, ed avvolgendo nella sua avversione tutte le classi sociali, le più alte come le più umili. Il paese lo sa, e ricambierebbe tali sentimenti con sentimenti anco più ostili. Profonde animosità da una parte, incurabile diffidenza dall'altra; ecco quali sarebbero i vincoli fra governanti e governati. Le ripugnanze poi e le divisioni personali renderebbero ogni governo impossibile. La Toscana diventerebbe il focolare della rivoluzione permanente e ridurrebbe ad un sogno la pace d'Italia. Dove sarebbe del Governo restaurato la forza, dove il punto d'appoggio, donde trarrebbe egli l'autorità ed i mezzi di governare? In ogni paese, ed allorchè si teme di agitazioni rivoluzionarie, custode naturale della pubblica quiete e natural difensore del Governo è l'esercito. Ma in Toscana è appunto l'esercito che più d'ogni altra classe di cittadini si trova compromesso di fronte alla Dinastia di Lorena; che più energicamente di tutte ha dimostrato di riprovarne la condotta antinazionale; che più di tutte ha attivamente contribuito alla sua caduta. Da ciò è facile argomentare quali ne sarebbero le tendenze e lo spirito. Bisognerebbe adunque che la Dinastia avesse ricorso ad eserciti ausiliari, ad interventi forestieri. E qui ricomincierebbe allora con più terribile intensità quella serie di violenze da una parte, di complotti rivoluzionarii dall'altra, di oppressioni e di vendette, che hanno richiamato su questa misera Italia l'attenzione del mondo e fatto sentire la necessità di porre un rimedio a tanti dolori.

» Nè può trascurarsi di considerare che l'Austria, sebbene dalle vicende della guerra costretta ad aderire alla pace di Villafranca, non l'accetterà però mai di buon animo nè sinceramente. Essa starà sempre spiando l'occasione sia di ricuperare la Lombardia, sia di riprendere l'antica sua posizione nel rimanente d'Italia, profittando con questo intendimento di ogni complicazione europea che fosse per sorgere. Di già il linguaggio dei giornali più devoti a quel Governo non fa mistero di tali disegni. Quando questo accadesse, l'Italia dovrebbe di nuovo e vorrebbe fare un grande sforzo nazionale per mantenere gli acquisti dovuti al valore delle armi italo-franche, alla prodezza di Re Vittorio Emanuele, ed alla possente e generosa cooperazione di S. M. l'Imperatore dei Francesi. Con una Dinastia austriaca in Toscana eccoci tornati di nuovo al 27 aprile. Ora nessuno può pretendere che un paese avventuri ad ogni istante i suoi destini e la sua prosperità al giuoco di una continua alternativa di rivoluzioni e di restaurazioni.

» La questione che si agita adesso fra la Toscana e la Dinastia lorenese si riduce a questi termini. Si tratta di sapere se il vinto potrà imporre la legge al vincitore; se un popolo civilissimo, che ha dato prova di tutte le virtù cittadine, dovrà esser sacrificato a chi mostrò di tenerle tutte in nessun conto; se l'ambizione e l'interesse d'una famiglia dovranno prevalere contro l'interesse e la volontà di due milioni d'uomini. L'Europa e la coscienza pubblica pronunzino.

» Il Governo della Toscana, sebbene manchi in proposito di comunicazioni officiali, non ignora però che si darebbe nelle sfere diplomatiche una grande importanza ad un'asserta abdicazione di Leopoldo II e ad un asserto programma del figlio Ferdinando, contenente larghe promesse d'istituzioni liberali e di politica italiana. A questa abdicazione ed a queste promesse si sono principalmente appoggiati i consigli di un Governo amico onde non si rifiutasse la Toscana dal consentire una reintegrazione della caduta Dinastia. Per condiscendere a siffatti suggerimenti bisognava però che la Toscana avesse dimenticato tutta la sua storia degli ultimi tempi e le tante violazioni della fede giurata; bisognava che avesse dimenticato essersi quella Dinastia tutta intiera infeudata talmente agl'interessi ed alle passioni dell'Austria da essersi resa incompatibile coi sentimenti e con gl'interessi del paese; bisognava finalmente che avesse dimenticato la presenza in Modena dello stesso Arciduca Ferdinando, ivi aspettando, pieno d'impazienza e di trepidazione, l'esito della battaglia di Magenta per ritornare in Toscana alla testa degli Austriaci se la battaglia fosse stata vinta da loro; bisognava per ultimo che fosse cancellato dalle pagine della storia il nome di Solferino. Singolare esempio, invero, di pubblica moralità sarebbe questo! Un principe che cerca asilo nel campo dei nemici del suo paese, che pugna contro di esso al loro fianco, e che, quando gli alleati da lui prescelti sono vinti, dice a quei medesimi che ieri combatteva e di cui anelava la sconfitta — *Adesso io sono con voi.* — Nè il sentimento della sicurezza nè quello della reciproca dignità poteva permettere alla Toscana di sottoscrivere questa umiliante capitolazione, strappata dalla disfatta e frutto di troppo tardi pentimenti.

» Nel tracciare questo rapido quadro delle conseguenze che una restaurazione partorirebbe in Toscana, ci siamo astenuti dal contemplare la ipotesi che essa potesse venir compiuta con stranieri interventi. Ce ne siamo astenuti, perchè assicurazioni altamente autorevoli per diverse vie pervenuteci

ogni altra parte i bolli medesimi conservare la forma attuale e le figure che vi sono espresse.

Art. 2. I bolli così riformati si apporranno ai giornali dal dì primo settembre prossimo avvenire in poi.

Art. 3. La vendita, distribuzione ed uso della carta bollata col nuovo bollo comincierà in tutta la Toscana il dì quindici settembre prossimo futuro.

Art. 4. All'effetto di smerciare fino allo intiero suo esaurimento quella specie di carta in cui esiste il bollo collo stemma granducale, vi sarà questo cancellato e inferiormente sarà apposto il nuovo bollo.

» ne garantiscono non esser possibile tanta calamità; ce ne » siamo astenuti perchè, dopo gli avvenimenti verificatisi in » Toscana da quattro mesi in poi, un intervento forestiero » per ristabilire colla forza delle baionette un Arciduca d'Au- » stria sopra un trono italiano sarebbe cosa siffattamente » enorme che il solo mostrare di preoccuparsene ci è sem- » brato non solo assurdo ma stoltamente ingiurioso per un » Governo amico.

» Non ignora il Governo della Toscana che, rigettato ed » escluso come impossibile il mezzo degli interventi, v'ha chi » crede poter arrivare per altra strada al medesimo fine. In » questo concetto si parla di non riconoscere il voto della » Toscana e di abbandonarla, come si dice, a sè stessa fin- » tantochè il suo stato di politica incertezza e tutte le conse- » guenze di questa non abbiano in un modo qualunque ricon- » dotto la bramata restaurazione. Sarebbe questo atto di giu- » stizia? Sarebbe atto di politica prudenza? Noi abbiamo » fermo e profondo convincimento che il piano non riuscirebbe, » perchè la Toscana non mancherebbe a sè stessa rimanendo » ordinata e concorde; ma qualora accadesse per mala ven- » tura il contrario, si è ben sicuri che l'agitazione della To- » scana non si propagasse ad altre parti d'Italia e non diven- » tasse motivo di nuove e terribili complicazioni? Si è fatta » una guerra sanguinosissima per rendere all'Italia la tranquil- » lità e spegnere un fomite d'incessanti pericoli per la pace » d'Europa, e si farebbe poi assegnamento sullo stato rivolu- » zionario di un paese italiano per ricondurre una condizione » di cose che racchiuderebbe in sè il germe e la ragione ne- » cessaria di nuovi sconvolgimenti! Le Romagne, le provincie » di Modena, quelle di Parma si trovano in posizione uguale » alla nostra, e naturalmente si applicherebbe loro lo stesso » sistema. Ecco dunque, se certe lusinghe venissero a verifi- » carsi, nel bel mezzo d'Italia quattro milioni e più d'Italiani » agitati dal disordine rivoluzionario, e l'Europa che indiffe- » rente, impassibile, assiste a questo spettacolo. E se, ad onta » di tutto ciò, i popoli si ostinassero nel non voler richiamare » i Principi detronizzati, e il disordine diventasse anarchia, » che farebbe l'Europa? Lascerebbe che l'anarchia consumasse » tutti i suoi eccessi e i popoli si dilaniassero? Interverrebbe? » E in questo caso chi interverrebbe? Austria? Francia? Am- » bedue insieme? Ognuna di queste ipotesi è una politica im- » possibilità! Il Governo della Toscana perciò, raffidato dal » senno e dall'equità delle grandi Potenze, ha ferma fiducia » che, ponderato pacatamente il sistema qui sopra discorso e » ravvisatine gli effetti o inutili o disastrosi, esse tutte si tro- » veranno d'accordo nel giudicarlo impraticabile.

» Ma, dichiarando alla unanimità finito in Toscana il regno » della Dinastia austro-lorenese, l'Assemblea nazionale non » aveva intieramente compiuto il suo ufficio, in quanto che » non bastava un tal voto per provvedere all'ordinamento de- » finitivo dello Stato. Perciò ha essa emanato un secondo » voto, unanime anch'esso, dichiarando esser volontà della » Toscana di far parte di un forte Regno costituzionale sotto » lo scettro del Re Vittorio Emanuele. Già le Rappresentanze » comunali, interpreti dei pubblici desiderii, avevano in epoca » non remota pronunziato un voto del tutto conforme. Le » deliberazioni municipali relative a questo gravissimo argo- » mento appartengono a 225 Comunità (*), fra cui si com- » prendono le città di Firenze, di Livorno, e le altre tutte più » cospicue della Toscana. E per dare un'idea della immensa » maggiorità che un tal voto ha riunita, ci limiteremo a dire » che, sopra 1350 suffragi, 1297 sono stati affermativi e nega- » tivi soltanto 53. Il voto pertanto dell'Assemblea nazionale » ha già, come espressione della pubblica opinione, un pre- » cedente che ne pone in luce tutta la portata e tutto il valore.

» Molte e potenti ragioni hanno ispirato questo voto, molte » e potenti ragioni raccomandano alla saviezza dell' Europa » di sanzionarlo.

» Il carattere principale, anzi meglio diremo unico ed esclu- » sivo, del movimento italiano del 1859 è il sentimento della » nazionalità. Ciò è così vero che nessuna questione di » forme governative interne è venuta questa volta, come sven- » turatamente accadde nel 1848, a turbare lo slancio degl'Ita- » liani per la conquista della nazionale indipendenza. Tutti i » popoli italiani hanno, al contrario, applaudito alla momen- » tanea restrizione delle libertà costituzionali in Piemonte, » perchè hanno stimato questo savio provvedimento utile al » buon andamento della guerra, scopo di tutti i loro pensieri.

» Il voto proferito dall'Assemblea toscana nella sua seduta » del 20 di questo mese è sopratutto ispirato da questo sen- » timento di nazionalità, ed ha in mira di sodisfarlo. Allorchè » l'Austria conserva una forte posizione in Italia, allorchè » questa posizione può diventare più temibile ancora se la » Confederazione di cui è parola nei preliminari di Villafranca » venisse a concludersi, si fa ad ognuno manifesta la necessità » di costituire in Italia uno Stato forte, il più forte che nelle » presenti circostanze si può. È per un lato necessità di difesa, » per l'altro necessità di equilibrio, senza il quale la proposta » Confederazione non sarebbe mai possibile. Che questo pen- » siero di affetto alla causa nazionale e di patriottica previ- » denza abbia avuto gran peso nel voto emanato, e sia ora » in tutte le menti, così dentro come fuori dell'Assemblea, » risulta chiarissimo da questa circostanza: che i partigiani » dell'unione della Toscana al Piemonte si sono considera- » bilmente accresciuti dopo la pace di Villafranca. Mentre du- » rava tuttora la guerra e si aveva speranza che il Regno » dell'alta Italia, cacciati del tutto gli Austriaci dalla Penisola, » si sarebbe fatto forte anche del Veneto, l'autonomia toscana » aveva i suoi difensori. Adesso sono spariti. Perchè? Perchè » in Toscana il pensiero italiano domina su tutti gli altri. Vi » è forse chi ce ne fa rimprovero. Ma se nelle attuali con- » tingenze avesse esternato la Toscana aspirazioni diverse,

(*) 225 Comunità hanno deliberato adesivamente, e comprendono abitanti . . . . . N.° 1,658,574
20 Comunità non hanno emessa veruna deliberazione, abitanti . . . . . » 138,148
1 Comunità ha deliberato negativamente, abitanti » 10,218
246 Popolazione della Toscana, abitanti . . . » 1,806,940

Art. 5. Le specie di carta ove esistono bolli nei quali non figura lo stemma granducale potranno vendersi ed usarsi nella loro forma attuale.

Art. 6. I particolari o anche i pubblici funzionarii, che fossero detentori di una qualunque quantità di carta posta per effetto delle presenti disposizioni fuori d'uso, potranno dentro un mese, decorrendo dal 15 settembre 1859, ot-

---

» quei medesimi che trovano adesso il nostro desiderio » intemperante ci avrebbero rimproverato allora le nostre » vecchie rivalità municipali, le nostre gare di campanile, » concludendo che gl'Italiani sono incorreggibili e non degni » di esser nazione.

» Rafforzare il Piemonte è, lo abbiamo già detto, necessità » di difesa e necessità di equilibrio. Questo non è vero soltanto in un interesse italiano, ma lo è del pari in un interesse europeo. Finchè il Piemonte non sarà abbastanza forte » da essere in grado di opporre all'Austria una seria resistenza, l'Austria sarà sempre tentata di attaccarlo. Gli » ultimi avvenimenti non possono che avere accresciuto il » rentimento dell'antica ostilità. L'Europa sarà sempre perciò » in continua apprensione di una nuova lotta in Italia; ed una » lotta in Italia può compromettere un'altra volta la pace del » mondo.

» Come condizione di equilibrio nell'interesse europeo, la » necessità di un incremento di forza al Piemonte apparisce » manifesta, figurandosi il caso che la Confederazione progettata a Villafranca si realizzi. Le tendenze di Roma e di » Napoli sono conosciute; collegandosi con quei due Governi » l'Austria, se il Piemonte non ha un gran peso da gettare » nella bilancia contraria, può diventare un giorno padrona » della Confederazione e disporre in un momento dato di » tutte le forze dell'Italia congiungendole alle proprie. Allora » non è più questione di equilibrio italiano, ma di equilibrio » europeo. Può ella la Francia, può ella la Prussia, possono » esse le altre grandi Potenze accettare di buon animo la probabilità di questo pericolo?

» Dopo tante agitazioni, dopo tanta incertezza, la Toscana » ha desiderio ardentissimo di tranquillità. La sua unione al » Piemonte ne diventa la più certa e solida guarentigia. Siccome è oramai fuori di controversia che questa unione è » consentanea al desiderio di tutti o quasi tutti i Toscani, così » è fuori di dubbio che la soddisfazione universale renderà » impossibile qualunque turbamento. Quello stato di perpetua » agitazione, più o meno latente, che nelle varie provincie » d'Italia ha durato e dura in alcune disgraziatamente pur » sempre, come effetto di profondo dissenso fra le popolazioni » e i Governi, sparirà immediatamente in Toscana appena la » Toscana sappia assicurate le sue sorti nelle mani di un Re » potente e leale, che ha pienissima tutta la sua fiducia e la » sua riconoscenza come quella di tutti i popoli italiani.

» Nè sarebbe giusto o sapiente di privare i Toscani dei » vantaggi che vengono dal far parte di un grande Stato. Ha » oramai dimostrato l'esperienza che fuori delle grandi aggregazioni non può esservi per un popolo quel largo sviluppo morale o materiale che è uno dei caratteri distintivi » della civiltà moderna. La Toscana ha fatto abbastanza per la » civiltà del mondo per aver diritto di non essere esclusa dal » goderne adesso i benefizi. Non esercito, non marina, non diplomazia, languido commercio, languidissima industria, mancanza di movimento scientifico ed artistico; questi sono » nel secolo decimonono i destini di un paese piccolo. Con » qual diritto e con qual giustizia vorrebbe oggi rinchiudersi » la Toscana in questo letto di Procuste? Altri e ragguardevoli vantaggi potremmo accennare, che la Toscana avrebbe » fondato motivo di ripromettersi dall'entrare a far parte di » uno Stato importante. E sarebbe sapienza dell'Europa e » calcolo giudizioso non soffocare tanti germi fecondi di sviluppo morale e di prosperità materiale, perchè quella benefica solidalità che il progresso dei tempi ha dovunque creata » farebbe sì che tutte le nazioni ne godessero il frutto.

» Nell'emettere i suoi suffragi l'Assemblea toscana, dopo » di avere espresse le particolari ragioni di speranza che di- » rimpetto a tutti i grandi Governi la confortavano a credere » che i suoi voti sarebbero accolti e secondati, ha commesso » al Governo di porre in opera ogni più efficace premura » onde conseguirne l'adempimento. Ed il Governo, incoraggiato dalle ragioni medesime, ha di buon animo accettato » il gravissimo ufficio.

» Egli confida, come l'Assemblea, che il prode e leale Re, » il quale tanto fece per l'Italia e protesse, con particolare benevolenza la Toscana, non vorrà respingere l'omaggio di » riconoscenza e di fede che un paese intiero lo scongiura di » accogliere per la propria felicità e nell'interesse della patria » comune.

» Confida nella giustizia e nell'alto senno della Francia, » dell'Inghilterra, della Russia e della Prussia.

» Il magnanimo Imperatore dei Francesi che con tanta generosità ha preso a difendere un popolo oppresso, che ha » detto e gloriosamente provato coi fatti che Egli sarebbe » stato dovunque era una causa giusta da difendere; la saggia » e liberale Inghilterra; la Russia, di cui la politica elevata » e piena di grandezza fa adesso l'ammirazione dell'Europa; » la valorosa Prussia, che così nobilmente rappresenta in Germania il principio della nazionalità; non vorranno nè disconoscere nè conculcare il diritto di un popolo ordinato, tranquillo e concorde, il quale null'altro domanda che di » provvedere alle proprie sorti nel modo che esso crede migliore per la sua pace e per la sua felicità.

» Che se la giustizia umana ci facesse difetto, noi difenderemmo con ogni mezzo i diritti e la dignità del paese contro » qualunque aggressione. E se gli eventi ci riuscissero contrari, » non ci mancherebbe mai il conforto di pensare che tutti, » Popolo, Assemblea, Governo, abbiamo fatto senza debolezza, » come senza millanteria, il nostro dovere. Poi la coscienza » pubblica e la storia giudicherebbero ove fosse il diritto, il » senno civile, la temperanza; dove la ingiustizia, l'accecamento, l'abuso della forza.

» Firenze, 24 agosto 1859.

» *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
» *e Ministro dell'Interno*
» B. RICASOLI

» *Il Ministro della pubblica Istruzione,*
» *Ministro interino degli Affari esteri*
» C. RIDOLFI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
» E. POGGI

» *Il Ministro delle Finanze*
» R. BUSACCA

» *Il Ministro degli Affari ecclesiastici*
» V. SALVAGNOLI

» *Il Ministro della Guerra*
» P. DE CAVERO

tenerne il cambio con carta modificata come si prescrive, purchè la presentino nello stato in cui fu loro consegnata negli Uffizi di distribuzione.

Art. 7. È dichiarato che il cambio permesso coll'articolo antecedente non potrà ottenersi che genere con genere, e mai esigendo rimborso a denaro contante.

Art. 8. Spirato il termine prefisso, la carta delle specie indicate, che portasse lo stemma soppresso, non potrà essere altrimenti cambiata, e rimarrà come carta bianca.

Art. 9. I soli libri, registri, protocolli e dazzaioli, dei quali siasi incominciato a far uso avanti il 15 settembre 1859, potranno esser portati al loro termine senza subire le innovazioni quivi prescritte.

Art. 10. Ritenuta questa eccezione, ed inerendo alle disposizioni di che nell'articolo 7, qualunque altro uso che dopo il 15 settembre 1859 si continuasse a fare della carta bollata con bolli ove figuri lo stemma granducale sarà considerato come fatto in contravvenzione alle leggi, e punibile, come se si trattasse di carta libera, secondo il disposto del Titolo VI del Decreto del 23 febbraio 1851.

Art. 11. Salvo ciò che vien disposto col presente Decreto quanto all'abolizione dello stemma granducale in quei bolli ove esiste, restano in pieno vigore in ogni altra parte e il Decreto del 23 febbraio 1851 e la Notificazione del 25 febbraio dell'anno medesimo.

Art. 12. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello di Giustizia e Grazia sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li venticinque agosto milleottocentocinquantanove (1).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

284. *Ammessione nell'Esercito Toscano dei Militari reduci in congedo assoluto da Corpi Piemontesi.*

26 agosto 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Ai Sotto-uffiziali, caporali e

(1) Del 25 agosto emanava pure dal Ministero dell'Interno la seguente

» CIRCOLARE

» *Ai signori Prefetti*

» Per assicurare sempre più questa mirabile concordia » degli animi e questa tranquillità che tanto onora la To- » scana, credo necessario di richiamare la sollecitudine della » S. V. sopra alcune sconvenienti e pericolose manifesta- » zioni dello spirito pubblico che mi avviene di notare in » alcune Città dello Stato. I fatti ai quali mi pare di dover » assegnare questo carattere sono le troppo clamorose e » tumultuarie dimostrazioni di gioia in occasioni solenni; le » provocazioni insultanti a quelli che sono o si presumono » avversi al presente ordine politico; le immagini e le » pubblicazioni sguaiate che si divulgano a contumelia di » persone e di cose sulle quali sta ormai il voto dei Rappre- » sentanti del paese. Intendo bene come queste intempe- » ranze derivino naturalmente dalle presenti condizioni nostre, » nè io voglio esagerare la loro importanza. Due specie di » danni credo peraltro che possano derivare al paese dal » tollerare che queste intemperanze prendano radice e con- » tinuino ad eccitare le passioni meno generose del popolo. » Il primo danno riguarda la quiete interna, la quale a poco » a poco può esser compromessa dall'esacerbarsi degli animi » e dalla stessa molestia di questo continuo affaccendarsi » di gente che crede buono ogni mezzo per sostenere il » presente ordine di cose. Il secondo danno riguarda la » nostra riputazione all'estero, che dobbiamo esser gelosi » di conservare perchè è la nostra forza, e che potremmo » perdere quando noi stessi fornissimo agli avversarii nostri » gli argomenti per rappresentare il paese in uno stato di » rivoluzione e di violenza.

» Queste riflessioni mi sembrano tanto gravi da consi- » gliare efficaci provvedimenti, tanto più che fra questi » faccendieri politici in veste di sostenitori del Governo » spesso si nascondono i suoi più terribili nemici. Il Go- » verno non ha creduto necessario il far nuove leggi per- » chè le Autorità politiche hanno nelle antiche tutti i mezzi » di repressione. La S. V. adunque si adoperi con tutto » l'impegno a far cessare nel suo Compartimento le intem- » peranze che Le ho notate; ammonisca prima di punire, » sia privatamente sia col mezzo di notificazioni pubbliche; » si valga dell'influenza delle persone autorevoli per consi- » gliare i meno arrendevoli; ma se questi mezzi conciliativi » fossero indarno, usi senza riguardo il potere che Le dà » la legge. Desidero da Lei precise informazioni sopra que- » sto argomento, tanto sopra i fatti nuovi quanto sull'ef- » fetto dei suoi provvedimenti; e contando sul suo zelo » mi pregio di professarmi

» Li 25 agosto 1859.

» Ossequiosissimo

» BETTINO RICASOLI »

soldati volontarii toscani, già appartenenti a Corpi Piemontesi, reduci in congedo assoluto, che desiderano continuare a servire la Causa nazionale, sono aperte sino a nuove disposizioni le file dell'Esercito toscano, ove saranno ammessi col loro grado respettivo.

Art. 2. La durata del servizio obbligatorio per gli arruolamenti operati sotto l'influenza del presente Decreto si intenderà cessare sei mesi dopo la conclusione della pace proclamata con Decreto governativo.

Art. 3. Il Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventisei agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI

Il Ministro della Guerra
P. DE CAVERO

MINISTERO DELLA GUERRA

Istruzioni per l'esecuzione del Decreto sull'arruolamento dei Sotto-uffiziali, Caporali e Soldati reduci dai Corpi Piemontesi in congedo assoluto

§ 1. I Sotto-uffiziali, caporali e soldati volontarii toscani, reduci in congedo assoluto dal Piemonte, che brameranno di entrare al servizio della Toscana nella 11ma Divisione dell'Esercito italiano, comandata dal prode Generale Garibaldi, non avranno che a presentarsi ad un Comando di piazza qualunque della Toscana muniti del loro foglio di congedo assoluto.

§ 2. I Comandanti di piazza, riconosciuta che abbiano per via di visita medica l'idoneità fisica al servizio, se fuori di Firenze, dirigeranno gl'individui al Comandante di questa Piazza muniti d'indennità e foglio di via, e trasmetteranno allo stesso, per via del corriere, il certificato di *accettazione* al servizio militare (arruolamento).

Il Comandante di Firenze compilerà a sua volta simile certificato per quelli che avrà arruolati egli stesso, e dirigerà gl'individui ai Depositi accompagnati dal certificato predetto.

§ 3. Il Comandante il Deposito farà a sua volta visitare gl'individui da un chirurgo, e quando vengano confermata l'idoneità, farà compilare il certificato di *ammissione* (incorporazione), che sarà tosto trasmesso al Commissario di guerra per la di lui vidimazione, e provvederà perchè siano tosto armati ed equipaggiati.

§ 4. Gl'individui saranno dal Comandante il Deposito assegnati alle Compagnie attive del rispettivo reggimento, e tenuti aggregati sino a che, giunti ad un certo numero, possano essere indrappellati ed avviati alle Compagnie istesse.

§ 5. Quando i Reggimenti di fanteria fossero così portati a numero, e che l'affluenza degli arruolamenti volontarii continuasse, il Ministero si riserba secondo il bisogno o di chiudere l'arruolamento o di ordinare la creazione de' quarti battaglioni o di Corpi nuovi.

Firenze, li 26 agosto 1859.

Il Ministro della Guerra
P. DE CAVERO

---

285. *Soppressione del posto di Cancelliere presso l'Archivio diplomatico, e istituzione della carica di Direttore presso l'Archivio di Stato in Siena.*

28 agosto 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo convenientemente provvedere al servizio dell'Archivio di Stato in Siena,

Decreta:

Art. 1. L'uffizio di Cancelliere presso l'Archivio delle Riformazioni e Diplomatico è abolito.

Art. 2. È istituito un posto di Direttore archivista dell'Archivio di Stato

in Siena con l'assegnamento di lire duemilaquattrocento all'anno.

Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventotto agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'interno
B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

---

286. *Riordinamento dei Depositi militari durante la guerra.*

29 agosto 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo che i Depositi dei reggimenti destinati alla guerra della italiana indipendenza siano in grado di pienamente raggiungere il duplice intento di loro istituzione, di preparare ai reggimenti stessi nuovi soldati disciplinati, istrutti e capaci di riempire ed accrescere le file dei valorosi difensori della patria, e di dirigerne l'amministrazione ed assestarne la contabilità;

Decreta:

Art. 1. Principali attributi dei Depositi dei reggimenti chiamati allo stato di guerra sono:

1. di ricevere, vestire, armare ed istruire i nuovi soldati che devono tenere al completo lo effettivo delle compagnie attive ed accrescerlo ove occorra;

2. di dirigere l'amministrazione e di assestare la contabilità di tutto il reggimento.

Art. 2. Per tale effetto

1. all'attuale formazione del Deposito del reggimento Granatieri, di cadaun reggimento di linea, e del 1° reggimento Cacciatori viene sostituita quella descritta coll'unita Tabella, firmata dal Ministro della Guerra, la quale sarà considerata, in un colle annessevi Avvertenze, parte integrale del presente Decreto. E per i battaglioni Bersaglieri sarà istituito un solo Deposito colle stesse norme;

2. oltre alle sezioni stabilite presso ciascun Deposito colla preaccennata tabella per tenere ed assestare la contabilità delle compagnie, si trasporterà nel Deposito il Consiglio di amministrazione, che in tempo di pace risiede presso il Comando del Corpo, e tale Consiglio sarà composto

del Comandante il Deposito,	*Presidente*,
di un Maggiore o Capitano,	*Relatore*,
di due Uffiziali fra i più anziani, ...	*Membri*,
dell' Uffiziale pagatore o Quartier-mastro, . . .	*Segretario*.

Art. 3. Il quadro di ogni Deposito, se per rispetto alla contabilità deve necessariamente riguardarsi come una compagnia, per ogni altro riguardo devesi considerare come una composizione affatto speciale colla generica denominazione di *Deposito*. E qualunque volta avvenisse di dover formare presso di esso una o più compagnie, le medesime non saranno mai riguardate come parte integrale del Deposito, ma si considereranno come aggiunte al medesimo, talmentechè, quando occorresse mandarle in distaccamento o riunirle ai battaglioni attivi, nessuna alterazione venga a soffrirne il quadro del Deposito.

Art. 4. Rispetto ai Corpi non menzionati all'articolo 2, rimane stabilito:

1° che il Consiglio d'amministrazione del Corpo di artiglieria e quello del reggimento di cavalleria debbano risiedere presso la parte del Corpo rimasta in Toscana, e, ferma rimanendo la formazione del respettivo Deposito, il Comandante di ciascheduno dei detti Corpi debba destinare nel luogo ove stanzia il Consiglio di amministrazione un uffiziale che, colla cooperazione di un sotto uffiziale, tenga ed assesti la contabilità delle compagnie o squadroni che si trovano in campagna;

2° che il Comandante la Legione dei Carabinieri destini pure un uffiziale che, coll'aiuto di un basso uffi-

ziale, debba tenere ed assestare la contabilità della compagnia distaccata presso la 11ª Divisione dello Esercito italiano;

3° che, non potendosi comporre un Consiglio di amministrazione per le due compagnie del Genio facenti parte della predetta 11ª Divisione, il Comandante del Corpo residente in Toscana farà le veci di esso Consiglio, concentrando in esso lui l' amministrazione e contabilità del Corpo e designando presso di sè un uffiziale che coll' aiuto di un basso uffiziale abbia lo incarico di tenere ed assestare la contabilità delle compagnie predette;

4° che laddove, per effetto di separazione dei due squadroni dei Cavalleggieri toscani, i componenti il Consiglio di amministrazione si andassero a trovare divisi nè si potessero per difetto di uffiziali sostituire, l' amministrazione e la contabilità sarebbero, nel modo accennato nel precedente paragrafo, concentrate nel Comandante del Corpo laddove questi rimanesse nello Stato; ed in diverso caso l'amministrazione e la contabilità si concentrerebbero in quello Uffiziale che comandasse la parte di esso Corpo rimasta in Toscana. — Quando poi ambi gli sqadroni dovessero passare la frontiera, il Ministero della Guerra disporrà per la formazione di un Deposito.

Ad ogni modo la contabilità degli squadroni in campagna sarà tenuta ed assestata in Toscana da un uffiziale coadiuvato da un basso uffiziale;

5° che la contabilità degli infermieri militari, colle occorrenti modificazioni alle forme generali, debba esser tenuta ed assestata in campagna dall' uffiziale di detti infermieri, il quale dovrà trasmetterla al Commissario ordinatore che la farà pervenire alla Direzione dell' amministrazione militare.

Art. 5. Apposite istruzioni del Ministro della Guerra svilupperanno le norme colle quali dovranno essere disimpegnati i servizi affidati ai Depositi.

Art. 6. Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li 29 agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro Reggente della Guerra
P. DE CAVERO

TABELLA del Personale di cui si compongono i Depositi del reggimento Granatieri, di ogni reggimento di Fanteria, del 4° reggimento Cacciatori e quello dei battaglioni Bersaglieri.

GRADI ED IMPIEGHI	FORZA TOTALE DEL DEPOSITO		IMPIEGO DELLA FORZA ASSEGNATA AL DEPOSITO								ANNOTAZIONI
					SPECIALMENTE ADDETTI ALL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'						
							CONTABILITA' DI COMPAGNIA				
	UFFICIALI	TRUPPA	SERVIZIO ORDINARIO	UFFIZIO DELLA MAGGIORITA'	CONTABILITA' DI REGGIMENTO	MATRICOLA	**1.ª Sezione** per le compag. del 1° battgl.	**2.ª Sezione** per le compag. del 2° battgl.	**3.ª Sezione** per le compag. del 3° battgl.	**Sezione Interna** Uomini del Deposito	
Comandante	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	Con grado di maggiore o di tenente colonello.
Relatore del Consiglio d'amministrazione	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	Con grado di maggiore o di capitano.
Ufficiale pagatore di reggimento	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»	Quartier mastro, ovvero sotto tenente, tenente o capitano.
Aiutante maggiore	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	Con grado di sotto tenente o tenente.
Uffiziali Comandanti di sezione	4	»	»	»	»	»	1	1	1	1	Con grado di sotto tenente, tenente o capitano.
Sotto tenenti	2	»	1	»	»	1	»	»	»	»	Uno dei quali sarà a dispozizione del Comandante il Deposito.
Aiutante sotto uffiziale	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	
Sotto uffiziali contabili	»	7	»	»	3	»	1	1	1	1	Con grado di sergente maggiore, sergente o foriere.
Sergenti	»	4	4	»	»	»	»	»	»	»	
Forieri	»	2	»	1	»	»	»	»	»	1	
Caporali	»	12	8	»	»	1	1	1	1	»	
Caporale tamburino	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	
Tamburini	»	2	2	»	»	»	»	»	»	»	
Tamburini di scuola	»	4	4	»	»	»	»	»	»	»	
Soldati	»	57	50	1	1	1	1	1	1	1	
Totale	10	90	71	4	6	3	4	4	4	4	

AVVERTENZE

§ 1. Il reggimento Granatieri, finchè consterà di soli due battaglioni, avrà il Deposito composto di tre sezioni, e quindi nel quadro del Deposito stesso non dovrà essere il personale assegnato alla 3ª sezione.

§ 2. Il Deposito del 1° reggimento Cacciatori avrà:

Caporal trombettiere invece di *Caporal tamburino;*

Trombettieri invece di *Tamburini;*

Trombettieri di scuola invece di *Tamburini di scuola.*

§ 3. Al Deposito dei due battaglioni Bersaglieri sono applicabili le disposizioni di cui ai §§ 1° e 2°.

§ 4. Il riparto dei graduati ai varii rami di servizio non è di rigore per quelli le cui speciali attribuzioni non sono assegnate per Decreto, potendo benissimo il Comandante del Deposito variarle qualunque volta le circostanze lo esigano, semprechè non venga ad alterarsi il totale della forza.

§ 5. Ogni sezione numerata avrà l'incarico di tenere ed assestare la contabilità delle compagnie, non che dello stato maggiore e minore del rispettivo battaglione.

La prima sezione avrà inoltre il simile incarico per lo stato maggiore e minore di reggimento.

La sezione interna avrà l'amministrazione e la contabilità di tutti gl'individui ascritti al quadro del Deposito.

§ 6. Gl'individui delle compagnie attive che venissero per qualsiasi motivo a trovarsi presso il Deposito vi saranno aggregati ed applicati alla sezione del battaglione al quale appartengono.

Le nuove reclute e gl'individui provenienti da altri Corpi, che dovessero fermarsi presso il Deposito, saranno dal Comandante il Deposito assegnati definitivamente ad una compagnia, aggregati al Deposito stesso, ed applicati alla sezione incaricata della contabilità della compagnia alla quale saranno stati assegnati.

§ 7. Il Comandante il Deposito potrà far passare effettivi al Deposito stesso alcuni degli individui di cui al paragrafo precedente, nel solo caso però che tale passaggio riesca necessario per tenere a numero il quadro.

§ 8. Quando venisse aggiunta qualche compagnia al Deposito, e questa si staccasse da esso, la sezione interna sarà incaricata della contabilità di tale compagnia. — Laddove poi si aumentasse un battaglione, si accrescerà nel Deposito una sezione, che prenderà numero avanti la sezione interna.

§ 9. Finchè l'armata si mantiene sul piede di guerra, i battaglioni attivi restano separati dal respettivo Deposito, anco quando si trovino nel luogo ove stanzia il Deposito medesimo.

Quando poi la truppa verrà dichiarata sul piede di pace, i Depositi si riuniranno ai respettivi Corpi per essere poi sciolti; ma il giorno dal quale dovrà datare siffatta riunione e quello in cui dovrà avvenire lo scioglimento saranno determinati con un Ordine speciale del Ministero della Guerra.

§ 10. Gli uffiziali Comandanti di sezione, oltre lo incarico di tenere ed assestare la contabilità, come è detto al § 5°, avranno eziandio quello di vegliare e mantenere la disciplina e la regolare tenuta degl' individui affetti alle sezioni respettive, fatta bene inteso eccezione ai più elevati in grado o più anziani del Comandante la sezione, e senza pregiudizio, rispetto agl' individui dalla sezione interna applicati ad altre sezioni od uffizi, della dipendenza che questi debbono al Capo di esso ufficio o sezione.

§ 11. La istruzione verrà per tutti gli individui di bassa forza diretta dall'aiutante maggiore, sotto la ispezione dell' uffiziale che seguirà per grado immediatamente il Comandante del Deposito.

§ 12. Gl'individui destinati al *servizio ordinario* concorreranno a tutti i servizi interni ed esterni, e così pure gli uffiziali addetti alla contabilità non aventi special carica per Decreto.

Gl' individui di bassa forza però, che saranno applicati agli uffici od alle sezioni per i lavori di contabilità, concorreranno agli altri servizi interni nei soli casi di assoluta necessità e quando la entità delle loro occupazioni lo consenta.

§ 13. Il rancio di tutti gl'individui che si troveranno presenti al Deposito sarà cucinato in una o più marmitte secondo la forza, e l'amministrazione di esso sarà tenuta dalla sezione interna.

Firenze, li 29 agosto milleottocentocinquantanove.

Il Ministro Reggente della Guerra
P. DE CAVERO

---

287. *Nomina dell'avv. Celso Marzucchi a Consigliere di Stato straordinario.*

29 agosto 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

In vista dei servigi distinti prestati al Governo dall' avvocato Celso Marzucchi, attual Procurator Generale alla Corte d'appello di Firenze,

Decreta:

L'avvocato Celso Marzucchi, attual Procurator Generale alla Corte d'appello di Firenze, è nominato Consiglier di Stato in servizio straordinario.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventinove agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

---

288. *Ripristinazione dell' antico Organico e delle discipline relative alla Guardia di Finanza.*

30 agosto 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Regolamento organico per la Guardia di finanza del 19 dicembre 1840;

Visto il Regolamento generale di servizio per la Guardia medesima del 17 aprile 1841;

Viste le Istruzioni pubblicate nel 19 gennaio 1849 per l'Aiutante maggiore di detto Corpo, posto istituito con il Decreto del 13 gennaio dell'anno medesimo e soppresso poi nel 19 dicembre 1855;

Vista la Risoluzione del 2 aprile 1856, colla quale la direzione della disciplina e la trattativa degli affari interessanti la Guardia di finanza fu affidata ad uno dei primi Commessi dell' Amministrazione generale delle Dogane e Aziende riunite, concedendogli contemporaneamente il grado di Capitano onorifico della Guardia stessa e la facoltà di vestirne la divisa;

Considerando che con tale ordinamento di cose si è derogato in gran parte al disposto dei primitivi Regolamenti del 19 dicembre 1840 e 17 aprile 1841, con detrimento della disciplina del Corpo;

Considerando che da tutto ciò è nato un dualismo di potere e un conflitto d'autorità, a scapito dell'interesse della Finanza;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1. È abolito il disposto dalla Risoluzione del 2 aprile 1856, che affidò la trattativa degli affari interessanti la Guardia di finanza e la disciplina di quel Corpo ad uno dei primi Commessi dell'Amministrazione generale delle Dogane e Aziende riunite.

Art. 2. La Guardia di finanza è pienamente ed esclusivamente riposta sotto le norme dettate nel Regolamento organico del 19 dicembre 1840 e nel Regolamento generale di servizio del 17 aprile 1841.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze

del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li trenta agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

---

289. *Sospensione dall'impiego del Delegato di Governo Torello Granati.*

30 agosto 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le Autorità politiche le quali mancano di energia e di prontezza nel disimpegno delle proprie funzioni commettono colpa gravissima di fronte al Governo, e meritano perciò severe misure, sì per l'esempio alle altre Autorità, si per rassicurare i cittadini che il Governo stesso non tollera veruna debolezza nei funzionarii cui è affidata la conservazione dell' ordine, della quiete pubblica, e la esecuzione delle leggi;

Considerando che il Delegato di Governo in Colle, Torello Granati, si è reso debitore di una tale mancanza;

Decreta:

Art. 1. Il Delegato di Governo a Colle, Torello Granati, è sospeso dall'impiego.

Art. 2. Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li trenta agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

---

290. *Indirizzo e notificazione al Re Vittorio Emanuele II dei voti dell'Assemblea toscana.*

31 agosto 1859 (1).

Alla Maestà di Vittorio Emanuele II
Re di Sardegna

Maestà!

Un voto unanime dell' Assemblea nazionale, interprete fedele dei senti-

---

(1) A questo Messaggio il *Monitore Toscano* (n.° 220) fa precedere, in pari data, il documento che segue:

» MINISTERO DELL'INTERNO

» CIRCOLARE

» *Ai Prefetti*

» Illustrissimo Signore,

» I voti dell' Assemblea dei Rappresentanti della Toscana, » con tanto senno e unanimità espressi, tracciano al Governo » la via che deve tenere nella sua politica interna ed esterna. » Nè egli potrebbe in nulla allontanarsene, perchè di quei » voti, che pur sono in perfetta consonanza dei suoi intendimenti, assunse l' ufficio gravissimo d'esser fedele esecutore.

» Questo ufficio impone a'depositarii della pubblica Autorità » di conformare tutti i loro atti alla volontà del paese, manifestata in modo così solenne. Finchè la Toscana non si era » legittimamente pronunziata intorno ai suoi destini, poteva » forse dubitarsi che l'indirizzo politico del Governo, sebbene » confortato da molte e non equivoche manifestazioni, avesse » il consenso universale, e questo dubbio poteva in parte » scusare qualche esitanza nell'azione governativa. Ora quel » dubbio non sarebbe più ammissibile, dappoichè l'Assemblea » ha tolto di mezzo ogni incertezza, e il Governo, rassicurato » di sè e cresciuto di forza morale, esige da tutti i suoi funzionarii cooperazione efficace ed unità di azione. Il Ministero » dell' Interno, per ciò che lo riguarda, ha il dovere di svolgere le conseguenze del grande atto dell' Assemblea dei » Rappresentanti e di trarre dal paese tutti quei sussidi che » possono favorirne l' adempimento.

» Prima condizione a che i voti della Toscana trovino accoglienza al cospetto dell' Europa quella è che il paese si » tenga in quella dignitosa e tranquilla fermezza che gli valse » già l'ammirazione dei connazionali e degli stranieri. Chiunque contrastasse a quei voti sotto qualunque pretesto; » chiunque inalzasse una bandiera che non sia la bandiera » nazionale italiana, oramai fatta nostra, troverà nell'Autorità » ferma e severa repressione, e nella pubblica opinione una » anticipata condanna. Questo accordo del Potere con i cittadini varrà alla Toscana il mantenersi in una calma pensosa » che non è indifferenza, ma espettazione di uomini risoluti » e perseveranti. Un popolo come il toscano saprà avvalorare » le solenni dichiarazioni de'suoi Rappresentanti con ciò che » più inalza la dignità e la forza di un paese, la coraggiosa » perseveranza nei forti propositi.

» A mantenere ed accrescere queste generose disposizioni, » ove ne sia d'uopo, il Ministero dell'Interno confida eziandio » nei Rappresentanti della Toscana, i quali, dopo aver compiuto nobilmente il loro ufficio, tornati nelle loro provincie,

menti di tutto un Popolo, ha solennemente dichiarato esser volontà della Toscana di far parte di un Regno italiano sotto lo scettro costituzionale della Maestà Vostra.

Il Governo della Toscana, cui è stato commesso d'implorare dalla benevolenza di V. M. la favorevole accoglienza di questo Voto, ha accettato l'altissimo ufficio con quella gioia che dà l'adempimento di un gran dovere quand'esso è in pari tempo la sodisfazione di un lungo e ardentissimo desiderio.

Maestà! se questo omaggio di fiducia e di devozione del Popolo toscano non avesse altro scopo nè dovesse avere altro effetto che quello di procurare alla M. V. un ingrandimento di Stato, noi potremmo dubitare del successo delle nostre preghiere; ma poichè il voto dell'Assemblea toscana è ispirato dall'amore dell'italiana nazionalità, ed ha in mira la grandezza e la prosperità della Patria comune, ci conforta la speranza che il pensiero d'Italia prevarrà nel generoso animo Vostro sopra ogni altro pensiero, e che la M. V. si degnerà far lieta la Toscana della Sua augusta adesione

---

» illumineranno le opinioni, sopiranno i dissidi, e stringeranno » tutte le forze vive del paese in una potente concordia. Il » vincolo che gli unisce agli elettori non deve rompersi dopo » la fedele esecuzione del mandato, ma deve anzi serbarsi » intatto per trarne quella universalità di consentimenti che è » la vita delle Nazioni. Rammentino essi al popolo che i voti » di nazionalità e d'indipendenza impongono doveri che non » si potrebbero violare senza pericolo e senza vergogna, e » primo tra questi doveri quello di un'abnegazione pienissima » delle individuali passioni davanti l'altare della patria.

» Mentre adunque il Governo si adopera a far valere presso » i Potentati i fermi voti della Toscana, il paese manterrà quel » contegno che valga forza nell'interno e riputazione all'esterno. » A questo fine santissimo dirigano le Autorità tutta la loro » azione, adoperino i Rappresentanti del paese tutta la loro » influenza. Ad essi il Governo nulla nascose dei suoi inten- » dimenti, e possono parlare alle popolazioni sicuri di non » essere smentiti. Tutti facciano il dover loro, e acquisteremo » ognora più forza che assicuri quel fine che ha tutti i pen- » sieri e gli affetti nostri.

» Mi pregio professarmi con distinto ossequio

» Di V. S. Illustrissima

» Firenze, 31 agosto 1859.

» *Dev.mo Servitore*

» B. RICASOLI »

Altra Circolare del 31 Agosto, non riferita dal *Monitore*, trovasi fra gli *Atti e Documenti editi ed inediti del Governo della Toscana* (Parte 2ª, pagg. 204 - 205), ed è del seguente tenore:

» MINISTERO DELL'INTERNO

» CIRCOLARE

» *Ai signori Prefetti*

Signore,

rà appreso dal Decreto del dì 29 agosto
della Toscana invita i Volontarii reduci
entrare nelle file del nostro Esercito,
gradi che avevano nell'Esercito piemon-
ugura che, se a questa gioventù animosa
servire efficacemente la causa nazionale,
le armi non sia per riuscire sterile di

» buoni effetti. Ciò nondimeno coll'intento di far meglio co- » noscere ed apprezzare gl'intendimenti governativi, desidero » che la V. S. richiami i Volontarii che vagano tuttora oziosi » nelle città e terre del suo Compartimento, e li istruisca » sull'arruolamento che loro vien proposto, invitandoli ad » aderirvi. Spieghi loro che, se la causa dell'indipendenza Ita- » liana ha trionfato in Lombardia, pende sempre incerta nel- » l'Italia centrale, e che però il raggiungere oggi l'Esercito » toscano, che difende sul Po la Lega degli Stati Italiani, è » veramente un proseguire la guerra per la quale si mossero. » E siccome il Governo intende di avvalorare colle armi i voti » espressi dai Rappresentanti del Paese, così ha grande inte- » resse che la gioventù agguerrita e devota alla causa nazio- » nale accresca la forza del nostro Esercito. Il campo deve » essere oggi il convegno di tutti gli animosi che vogliono » assicurata l'indipendenza nazionale. Ivi troveranno il prode » Generale Garibaldi, il quale sarà a tutti garanzia della buona » condotta militare dell'esercito e dei fini ai quali si vuole » destinato.

» Ove per altro queste ed altre tali riflessioni che la S. V. » farà ai Volontarii reduci non riuscissero a persuaderli, desi- » dero che siano ammoniti perchè, spogliate le militari divise » che non hanno più titolo di portare, ritornino all'abbando- » nate occupazioni e non stiano oziando nelle città o vagando » di terra in terra, con poco decoro di se stessi e con pericolo » della quiete pubblica.

» L'adempimento di questa commissione è assai delicato, » ed io conto sulla prudenza ed accorgimento della S. V. » Ella vedrà se quest'opera di persuasione sia meglio tentarla » direttamente o per mezzo di persone influenti che approvino » le intenzioni del Governo. Si guardi sopratutto che la cosa » non prenda aspetto di uno dei soliti richiami della polizia, » che irriterebbe gli animi senza produrre alcuno effetto. Però » se Ella in qualche caso dovrà valersi dell'opera dei Dele- » gati, gli ammonisca in coerenza di queste mie istruzioni.

» Aspettando da Lei precise informazioni sull'esito di questi » provvedimenti, al quale annetto una grande importanza, mi » pregio di professarmi

» Di V. S. Illustrissima

» Li 31 agosto 1859.

» *Devot.° Servitore*

» B. RICASOLI »

ai Voti che con tanta effusione di riconoscenza e di fede i legittimi Rappresentanti di Lei hanno espresso al cospetto del mondo [1].

Firenze, 31 agosto 1859.

RICASOLI
RIDOLFI
POGGI
SALVAGNOLI
BUSACCA
DE CAVERO

Il Segretario Generale del Governo della Toscana
Celestino BIANCHI

---

291. *Riammessione al servizio del Colonello Augusto De Gori Pannilini.*

31 agosto 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il Colonnello De Gori Pannilini cav. Augusto ha dichiarato che, piuttosto di rimanersi inoperoso nelle contingenze in cui versa la Patria, preferisce un comando anco inferiore a quello da lui sinqui esercitato provvisoriamente;

Decreta:

Articolo unico. Sarà considerato come non avvenuto il Decreto del 21 di questo mese, ed il Colonnello De Gori Pannilini cav. Augusto assumerà il comando del 3° Reggimento di fanteria.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li trentuno agosto milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro Reggente
P. DE CAVERO

---

292. *Riordinamento del Personale dell' Amministrazione de' palazzi e ville dello Stato.*

1° settembre 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. Il ruolo normale dell'Uffizio dell'Amministratore generale dei palazzi e ville dello Stato viene composto e stabilito come appresso:

Segretario con l' annua provvisione di lire tremila cinquecento	L.	3500
Primo Commesso con la provvisione annua di lire duemila ottocento	»	2800
Secondo Commesso con l'annua provvisione di lire duemila	»	2000
Primo Uffiziale con la provvisione annua di lire milleseicento	»	1600
Secondo Uffiziale con l'annua provvisione di lire millequattrocento	»	1400
	L.	11,300

---

(1) Dopo riferito questo indirizzo, il *Monitore Toscano* (6 settembre n° 224) soggiunge:

« *Il Re fece la seguente risposta*:

« Io sono profondamente grato al voto dell'Assemblea della « Toscana, di cui voi siete gl'interpreti verso di me. Ve « ne ringrazio e meco ve ne ringraziano i miei popoli. Ac« colgo questo voto come una manifestazione solenne della « volontà del popolo toscano che, nel far cessare in quella « terra, già madre della civiltà moderna, gli ultimi vestigi « della signoria straniera, desidera di contribuire alla costi« tuzione di un forte reame che ponga l'Italia in grado di « bastare alla difesa della propria indipendenza.

« L'Assemblea toscana ha però compreso, e con essa com« prenderà l'Italia tutta, che l'adempimento di questo voto non « potrà effettuarsi che col mezzo dei negoziati che avranno « luogo per l' ordinamento delle cose italiane.

« Secondando il vostro desiderio, avvalorato dai diritti che « mi sono conferiti dal vostro voto, propugnerò la causa della « Toscana innanzi a quelle Potenze in cui l'Assemblea con « grande senno ripose le sue speranze, e soprattutto presso il « generoso Imperatore dei francesi che tanto operò per la « Nazione italiana.

« L'Europa non ricuserà, io spero, di esercitare verso la « Toscana quell' opera riparatrice che in circostanze meno « favorevoli già esercitò in pro della Grecia, del Belgio e dei « Principati Moldo-Vallachi.

« Mirabile esempio di temperanza e di concordia ha dato, « o Signori, in questi ultimi tempi il vostro nobile paese.

« A queste virtù, che la scuola della sventura ha inse« gnato all' Italia, voi aggiungerete, son certo, quella che « vince le più ardue prove ed assicura il trionfo delle giuste « imprese, la perseveranza ».

Art. 2. Il Ministro dell' Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato il primo settembre milleottocentocinquantanove (1).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

---

293. *Accettazione delle Provincie Parmensi nella Lega fra Toscana e le Provincie Modenesi e Romagnole.*

3 settembre 1859.

(*Veggasi l'* Atto *riferito a pagg.* 894-895 *della Parte I^a^*).

---

294. *Coniazione di due Medaglie in commemorazione dei Voti dell' Assemblea Costituente.*

3 settembre 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la storia de'popoli civili non può essere scritta più degnamente che su monumenti delle arti belle, per le quali si eterna la memoria de' fatti e la gentilezza del costume nazionale;

Considerando che nessun popolo al di sopra del toscano può affidare con più diritto alle arti belle la sua storia, poichè desse rinacquero fra lui, e con esse fu da lui ringentilito il mondo;

Decreta:

Art. 1. Saranno incise due Medaglie, una per commemorare l'atto dell'Assemblea de' Rappresentanti della Toscana col quale deliberava la Casa Austro-Lorenese non poter essere nè richiamata nè ricevuta a regnare; l'altra per commemorare la deliberazione di voler far parte d'un Regno forte sotto lo scettro costituzionale del Re Vittorio Emanuele II.

Art. 2. Il Ministro dell' Interno e quello della pubblica Istruzione, ciascuno in ciò che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li tre settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

---

295. *Intimazione di pagamento delle Cedole comunali di seconda emissione, e sostituzione dei titoli definitivi ai provvisorii.*

3 settembre 1859.

IL MINISTRO DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO E DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il Decreto del Governo della Toscana del dì 27 luglio 1859, relativo alla seconda emissione delle Cedole comunali;

Ordina:

Articolo unico. A partire dal dì 6 settembre corrente, i sottoscrittori per l'acquisto delle cedole comunali della seconda emissione sono intimati ad eseguire il pagamento della somma che per tal dipendenza restano respettivamente tuttavia a dare o alla cassa della Depositeria generale o a quella dei Camarlinghi comunitativi, secondochè si sono verso l'una o verso l'altra obbligati, non che a fare il baratto delle ricevute provvisorie con i titoli definitivi e così con le cedole suddette.

Il cav. Direttore dei conti della Depositeria generale è incaricato di provvedere alla esecuzione della presente Ordinanza.

Data in Firenze, tre settembre milleottocentocinquantanove.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

Il Segretario Generale del Ministero
F. CAREGA

---

296. *Proclama sull' accettazione dei voti della Toscana per parte del Re Vittorio Emanuele II.*

4 settembre 1859.

Toscani!

Il Re Vittorio Emanuele ha accolto i nostri voti e, forte dei diritti che da questi gli derivano, propugnerà la nostra causa innanzi all' Europa. Con questo grande atto la Toscana torna

(1) Il *Monitore Toscano* del 3 settembre, n° 222, ricorda che con Decreto in data del 1° stesso mese il Governo della Toscana « ha istituito nella Direzione generale dell' amministrazione dei possessi dello Stato un posto d'Ingegnere »; ma il testo di questo provvedimento non ci è stato comunicato.

ad essere terra italiana senza vestigio di straniera signoria.

Dopo tanti secoli di divisioni e di discordie, le provincie della Penisola si riuniscono spontanee intorno al magnanimo difensore della Indipendenza d'Italia. I valorosi abitatori delle valli subalpine, liberati i fratelli Lombardi, stringono la mano ai Toscani, e tutti si dichiarano figli di una medesima patria. La nostra antica cultura si unisce alla militare fortezza dei Piemontesi: ogni gente italica reca nel patrimonio comune le proprie ricchezze. Questo non è vassallaggio di provincie, ma costituzione vera della Nazione.

Felicitiamoci di esser tanto vissuti da vedere questo sublime spettacolo di concordia e goderne i primi frutti. Perseveriamo nei nostri sforzi, e prepariamoci ad ogni prova per assicurare il trionfo di una Causa altrettanto giusta quanto gloriosa.

Dato in Firenze, li 4 settembre 1859.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione, Ministro interino degli Affari esteri
C. RIDOLFI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

Il Ministro degli Affari ecclesiastici
V. SALVAGNOLI

Il Ministro della Guerra
P. DE CAVERO

Il Segretario Generale del Governo della Toscana
Celestino BIANCHI

---

297. *Costituzione elettiva dei Consigli e de' Magistrati comunali.*

4 settembre 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Sul parere della Consulta di Governo;

Considerando essere conveniente sostituire nella formazione delle Rappresentanze comunali al modo della tratta quello dell'elezione,

Decreta:

Art. 1. Le Rappresentanze comunali, di che nell'articolo 1° del Regolamento del 28 settembre 1853, sono formate nel modo seguente.

I Consiglieri sono eletti per via di schede segrete, a scrutinio di lista, dai contribuenti chiamati dal presente Decreto all'ufficio di elettori.

Perchè si abbiano valide elezioni, sarà necessario che vi concorra almeno la metà degli elettori iscritti, e resteranno eletti quelli che raccolgano la metà più uno dei voti dati, salvo quanto è detto all'articolo 15.

I Priori del Magistrato sono eletti dal Consiglio generale nel proprio seno, per schede segrete, a scrutinio di lista, e a maggiorità relativa di voti.

Il Gonfaloniere è nominato dal Governo sulle proposte del Ministro dell'Interno tra i componenti il Consiglio comunale.

Art. 2. Il numero attuale dei componenti ciascuna Magistratura e Consiglio generale è conservato. Ciascun Consiglio generale avrà inoltre un numero di Supplenti non minore di uno per ogni tre Consiglieri. Supplenti sono quelli che hanno avuto più voti immediatamente dopo gli eletti a far parte del Consiglio generale.

Art. 3. Sono elettori nei Collegi comunali i due terzi dei contribuenti alla tassa prediale, presi per ordine di maggior quota di contributo sul ruolo generale dei contribuenti.

Se però il numero dei contribuenti così chiamati all'ufficio di elettori non arrivasse al decuplo dei componenti il Consiglio del respettivo Comune, le liste elettorali si compiscono fino a quel decuplo coi nomi dei successivi contribuenti maggiormente imposti.

Quando la posta di più condomini, divisa tra loro, darebbe la cifra elettorale a ciascun condomino, tutti

potranno votare; altrimenti potrà votare il solo capo-posta.

Art. 4. Non esercitano il diritto elettorale i condannati dai Tribunali ordinarii, per delitti veri e proprii, nel tempo durante il quale scontano la pena e in quello della contumacia.

Art. 5. Il diritto elettorale si esercita dall' elettore stesso, o da chi lo rappresenta per legge, personalmente ovvero per scheda segreta, trasmessa in tempo utile al Gonfaloniere, chiusa in un involto sigillato, sul quale sia apposta la firma dell'elettore riconosciuta da un notaro o da un Cancelliere Ministro del Censo.

Art. 6. Esercitano questo diritto per mezzo di chi li rappresenta per legge

a) i minori,

b) i pienamente interdetti,

c) le Amministrazioni pubbliche,

d) le Corporazioni.

Art. 7. Possono esercitarlo per mezzo di schede nel modo detto di sopra

a) gli elettori dimoranti all' estero,

b) quelli che giustifichino di essere inscritti nelle liste elettorali di più Comuni,

c) quelli che giustifichino di non potere intervenire all' adunanza elettorale per causa di malattia,

d) le donne.

Art. 8. Sono vietati i mandati.

Art. 9. Gli elettori i quali siano nel tempo stesso rappresentanti per legge di altri elettori potranno votare per sè e per le persone da loro rappresentate.

Art. 10. Tutti li elettori nel Comune sono eligibili, salvo le eccezioni indicate nell'articolo seguente.

Art. 11. Non possono essere eletti

a) quelli che non hanno compita l'età di venticinque anni,

b) i pienamente o mediamente interdetti,

c) i condannati a pena afflittiva durante il tempo nel quale scontano la pena e quello della contumacia,

d) li stipendiati dal Comune,

e) i Prefetti, Consiglieri, Segretarii ed impiegati qualunque nella Prefettura del Compartimento al quale appartiene il Comune,

f) i Sotto-prefetti, impiegati nelle Sotto-prefetture, Delegati di Governo, Pretori, Cancellieri, Ministri del Censo e loro Aiuti nel respettivo Circondario,

g) gli addetti al Dipartimento d'acque e strade,

h) gli arcivescovi, vescovi, vicarii generali, parrochi ed altri sacerdoti aventi cura d'anime,

i) le donne,

l) le Amministrazioni pubbliche e le Corporazioni,

m) i contribuenti dimoranti all' estero.

Art. 12. Non possono essere Consiglieri o Supplenti nell' istesso Consiglio padre e figlio, avo paterno e nipote, fratello e fratello.

Art. 13. Le note delli elettori e delli eligibili saranno formate in ogni Comune dal respettivo Gonfaloniere, assistito dal primo Priore e dal Cancelliere Ministro del Censo; rimarranno quindi affisse per cinque giorni alla porta dell' Uffizio comunale e in altri luoghi opportuni a scelta del Gonfaloniere. Per ciò che riguarda la purificazione delle liste come la direzione delle operazioni elettorali, è richiamato il Regolamento del 20 novembre 1849.

Art. 14. Le elezioni si faranno in giorno di domenica e secondo le prescrizioni che verranno stabilite nel Decreto di convocazione degli elettori comunali.

Le discipline delle adunanze elettorali saranno prescritte da speciale Regolamento.

Art. 15. Non concorrendo alla prima adunanza la metà almeno degli elettori, ovvero non essendo rimasti eletti tutti i Consiglieri e Supplenti per non avere ottenuta la maggiorità voluta dall' articolo 1, avrà luogo dopo otto giorni una seconda adunanza. In questa saranno sottoposti allo squittinio tanti dei candidati che nella

prima adunanza ottennero un maggior numero di voti senza successo quanti corrispondono al doppio dei Consiglieri o Supplenti che rimangono ad eleggersi. I suffragi degli elettori non potranno cadere che sugli individui componenti codesta lista di candidati. L'elezione sarà fatta a semplice pluralità di voti, qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 16. Restano in vigore il Regolamento del 20 novembre 1849, quello del 28 settembre 1853, come pure le leggi, Ordini, Istruzioni e Regolamenti generali e particolari concernenti i Comuni e vigenti innanzi il 20 Novembre 1849, in quanto quelli e questi non siano abrogati dalle leggi posteriori, e non siano contrarii alle disposizioni contenute nel presente Decreto.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li quattro settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

---

298. *Nomina a Professore onorario del dottore Giuseppe Barellai.*

4 settembre 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che ai pregi dell'intelletto è dovuta pubblica onorificenza allorchè specialmente vanno congiunti al merito civile;

Considerando che Giuseppe Barellai, Dottore di scienze fisiche, non solo accoppiò a forti studi un esercizio sapiente e caritatevole dell'arte medica, ma inoltre diè prova d'alto animo allorchè si fece prigioniero degli Austriaci nel 29 maggio 1848 per assistere i compagni feriti a Montanara, e allorchè deponeva l'ufficio di medico della Corte granducale quando appunto nel 5 maggio 1849 il Granduca dava la Toscana agli Austriaci;

Decreta:

Articolo unico. Il dott. Giuseppe Barellai è nominato Professore onorario nella Sezione universitaria di perfezionamento delle scienze mediche residente a Firenze.

Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li quattro settembre milleottocentocinquantanove (1).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

---

299. *Conferma delle discipline in vigore circa l'impiego di capitali di Corpi ecclesiastici, e delegazione ai Pretori di analoghe attribuzioni.*

5 settembre 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la tutela dello Stato sugli impieghi o rinvestimenti dei capitali della Causa pia ecclesiastica si deve esercitare in primo luogo nel verificare la quantità del capitale da impiegarsi, e in secondo luogo nel riconoscere le sicurezze legali dell'impiego;

Considerando che la Circolare del 4 dicembre 1847, la quale regola questa doppia tutela, deve essere posta in armonia col Decreto de'2 luglio 1859;

---

(1) Il *Monitore Toscano* del 24 settembre 1859, n° 239, fa menzione nella Parte non officiale di un altro Decreto del 4 settembre. Non potendolo riferire nei precisi suoi termini, ci limiteremo a riprodurne quel cenno:

« L'Accademia della Crusca fa noto il seguente Decreto » del Governo della Toscana del 4 settembre 1859:

» *Constando al Governo della Toscana della legittima* » *elezione in Accademico corrispondente della Crusca del-* » *l'avv. Francesco Domenico Guerrazzi, avvenuta sino dal* » *27 marzo* 1849, *e parimente della elezione di Niccolò Tom-* » *maseo a Socio corrispondente anch'esso, fatta il 28 gen-* » *naio* 1851; *secondando in ciò i desiderii ultimamente ma-* » *nifestati dall'Accademia medesima, approva che i nomi dei* » *due illustri Letterati siano inscritti nel ruolo accade-* » *mico* ».

« Il Can. Brunone BIANCHI
» Vice-Segretario »

Decreta:

Art. 1. Resta in piena osservanza la Circolare del 4 dicembre 1847, dovendo il Ministero degli Affari ecclesiastici preliminarmente e specialmente verificare e determinare la quantità del danaro che le Congregazioni religiose, i Rettori dei benefizi tanto parrochiali quanto semplici, e in genere qualsivoglia altro Luogo o Causa pia ecclesiastica sarà per impiegare o rinvestire.

Art. 2. In adempimento del Decreto del 2 luglio 1859, le competenti Preture locali conosceranno delle guarentigie da adibirsi pel cauto impiego e rinvestimento.

Art. 3. I Ministri degli Affari ecclesiastici e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li cinque settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI

Il Ministro degli Affari ecclesiastici
V. SALVAGNOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

---

300. *Modificazioni alle disposizioni del Codice penale sul prolungamento della Custodia legale degl' imputati.*

5 settembre 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che, mentre la Consulta di Stato sta esaminando la proposta di parziale riforma del Codice penale, sembra opportuno di corregger fin d'ora l'articolo 70 del Codice stesso, il quale stabilisce il tempo della custodia legale degl' imputati, da non detrarsi dal tempo della pena, in una misura alquanto eccessiva;

Decreta:

Art. 1. L'articolo 70 del Codice penale viene modificato e corretto nel modo che appresso:

« Esiste prolungamento di custodia legale quando la medesima eccede lo spazio

a) di tre mesi nelle cause spettanti alla giurisdizione delle Corti d'appello;

b) di un mese nelle cause spettanti alla giurisdizione dei Tribunali di prima istanza;

c) di cinque giorni nelle cause spettanti alla giurisdizione dei Tribunali minori ».

Art. 2. Il tempo del prolungamento della custodia legale si detrae dal tempo della pena restrittivamente determinata a norma dell' articolo 69 del Codice stesso.

Art. 3. Queste disposizioni si applicano anco alle procedure pendenti.

Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li cinque settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

---

301. *Riduzione dei diritti di esportazione sull' alabastro, sui lavori d' alabastro, e sull' ortaggio.*

5 settembre 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che i dazi elevatissimi imposti dal Decreto del 17 dicembre 1854 sull'estrazione dell'alabastro greggio e abbozzato, dei lavori d'alabastro e dell'ortaggio di ogni specie non nominata sono una manifesta violazione di quei principii di libertà commerciale sui quali è basata la prosperità della Toscana;

Considerando che l' esperienza ha dimostrato i perniciosi effetti di quei dazi; essendochè per questa causa il commercio degli anzidetti prodotti coll' estero è tanto scemato che l' inalzamento del dazio ha arrecato una

diminuzione anzichè un aumento nell' entrata doganale;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici,

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1. Il dazio d' estrazione sull' alabastro greggio o abbozzato, da lire tre il cento delle libbre, è ridotto a soldi dieci.

Art. 2. Il dazio d'estrazione sui lavori di alabastro, da lire una il cento delle libbre, è ridotto parimente a soldi dieci.

Art. 3. Il dazio d'estrazione sull'ortaggio di ogni specie non nominata, da soldi cinque il cento delle libbre, è ridotto a due soldi.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li cinque settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici
R. BUSACCA

---

302. *Restituzione gratuita dei pegni di pannilana, e concessione d' indulto per taluni reati.*

6 settembre 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Nella fausta occasione che la Maestà del Re Vittorio Emanuele accettò solennemente il voto deliberato dall'Assemblea dei Rappresentanti della Toscana di far parte di un Regno forte sotto il di Lui scettro costituzionale;

Decreta:

Art. 1. Tutti i pegni di coltroni e di panni di lana fatti fino al presente giorno dovranno essere restituiti agli impegnanti dal 2 al 20 novembre prossimo.

Art. 2. I Monti pii saranno rimborsati delle somme cui ammontano tali pegni dall'Erario dello Stato.

Art. 3. È concessa grazia e perdono a chiunque trovisi sottoposto ad azione penale o a condanna o a pena per le trasgressioni di ogni maniera di cui siasi reso debitore fino al presente giorno, contemplate e punite sia dal Regolamento di polizia punitiva del 28 giugno 1853, sia dalle Leggi e Regolamenti da esso mantenuti in vigore o al medesimo sopravvenuti, eccettuato peraltro:

1° la fabbricazione, l'introduzione nello Stato, la ritenzione per vendita, e la vendita d'armi vietate, di che nell' articolo 87 del citato Regolamento del 1853;

2° la delazione di dette armi vietate, quando sia connessa con un delitto;

3° le trasgressioni contemplate dagli articoli 197 a 208 di detto Regolamento;

4° quelle concernenti la regalia del tabacco;

5° i contrabbandi di sale per imprese.

Art. 4. Chi intenderà di profittare del presente indulto dovrà dentro il termine di un mese esibirne dichiarazione avanti il Tribunale competente.

A questo effetto durante il prefato termine resta sospeso ogni atto del processo o di esecuzione, nè decorre la relativa prescrizione.

Art. 5. L' attuale indulto non pregiudica alle indennità cui possono aver diritto le parti offese, all'interesse dei partecipanti alle multe, al rimborso delle spese processali, al pagamento del dazio nelle trasgressioni doganali, nè alla disposizione che prescrive nei contrabbandi la perdita del genere e degli strumenti serviti al contrabbando.

Art. 6. I Ministri dell' Interno e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li sei settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI

303. *Sospensione del Giornale* L' Arlecchino.

6 settembre 1859.

IL PREFETTO

DELLA CITTA' E COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Considerando che il giornale umoristico *L'Arlecchino*, avvertito nella persona del suo gerente responsabile a desistere dalla pubblicazione di articoli, poesie e caricature che, vilmente insultando alla sventura comunque meritata di persone cadute da elevata posizione sociale, offendono la civiltà del paese e possono comprometterne la tranquillità, abbia non ostante continuate tali pubblicazioni;

Valendosi delle facoltà che gli accorda il disposto dell'articolo 4 della Legge del 13 marzo 1852,

Decreta:

La concessione accordata al giornale intitolato *L'Arlecchino* è sospesa per giorni quindici dalla data del presente Decreto, di cui sarà fatta formale notificazione al gerente responsabile Enrico Soliani.

Dalla Prefettura, li 6 settembre 1859.

Il Prefetto
A. BOSSINI

---

304. *Riduzione della pena della Compagnia di gastigo pei Militari reclusi alle Murate.*

9 settembre 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando esser conveniente lo stabilire per massima normale che la durata della pena della Compagnia di gastigo, istituita col Decreto del 9 marzo 1856, debba d'ora innanzi abbreviarsi con determinate regole per quei Militari che la espiano o la dovranno espiare nello Stabilimento carcerario delle Murate, quantunque anco gli Ordini preesistenti accennassero alla convenienza di mitigarla caso per caso;

Decreta:

Art. 1. La durata della pena della Compagnia di gastigo, fino a tanto che i Militari la espieranno nello Stabilimento carcerario delle Murate, sarà loro abbreviata della metà.

Art. 2. Questa metà potrà venire alleviata ancora nei casi e nei modi previsti dall'articolo 10 del Decreto del 9 marzo 1856, tuttavoltachè i prenominati Militari l'abbiano espiata per due terzi.

Il Ministro di Giustizia e Grazia e quello della Guerra sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li nove settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI

Il Ministro di Grazia e Giustizia
E. POGGI

Il Ministro Reggente della Guerra
P. DE CAVERO

---

305. *Istituzione di un posto di Chirurgo militare pel servizio sanitario dell'Isola della Gorgona.*

9 settembre 1859.

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando le difficoltà pratiche che s'incontrano nel provvedere al servizio sanitario dell'Isola della Gorgona col mezzo del turno alternativo di sei in sei mesi fra i chirurghi militari del presidio di Livorno,

Decreta:

Articolo unico. È istituito per il servizio sanitario dell'Isola della Gorgona un Chirurgo militare di 2ª classe, che vi risiederà permanentemente.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li nove settembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno
B. RICASOLI

Il Ministro Reggente
P. DE CAVERO